

Luigi Einaudi

24 marzo 1874 - 30 ottobre 1961

Discorsi in Assemblea (1920-1922)

Senato del Regno



Senato della Repubblica

XXª TORNATA

SABATO 7 FEBBRAIO 1920

Presidenza del Vice Presidente DI PRAMPENO

INDICE

Disegni di legge (presentazione di)	pag. 406
Interpellanze e interrogazioni (annuncio di)	406
Oratori:	
PRESIDENTE	406
SCHANZER, <i>ministro del tesoro</i>	406
SPORZA, <i>sottosegretario per gli affari esteri</i>	406
(svolgimento di) «Sulle cause del rialzo dei cambi e sui provvedimenti presi e da prendersi»	406
Oratori:	
BETTONI	406, 419
EINAUDI	409, 421
ROLANDI RICCI	413
SCHANZER, <i>ministro del tesoro</i>	415, 420
Interrogazione (annuncio di)	423
(annuncio di risposta scritta a)	422
Presidente del Senato (per la salute del)	405
Oratori:	
MORTARA, <i>ministro della giustizia e degli affari di culto</i>	405
PRESIDENTE	405
SILI	405
Relazione (presentazione di)	422
Uffici (sorteggio degli)	423
Votazione a scrutinio segreto (risultato di)	422

La seduta è aperta alle ore 15.10.

Sono presenti i ministri della giustizia e degli affari di culto, delle finanze, del tesoro, della guerra, della marina, dell'industria, commercio e lavoro ed approvvigionamenti e consumi alimentari, e il sottosegretario di Stato per gli affari esteri.

BISCARETTI, *segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente il quale è approvato.

SILI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Per la salute del Presidente del Senato.

SILI. Onorevoli colleghi. La salute del nostro Presidente senatore Tittoni ha di questi giorni subita una grave crisi, crisi che fortunatamente sembra quasi del tutto superata. Io pertanto, e credo di avere in ciò consenzienti gli egregi miei colleghi, pregherei la Presidenza di voler far pervenire al nostro amato Presidente i voti più fervidi del Senato per la sua completa guarigione, e il desiderio vivissimo di saperlo guarito e di averlo presto nuovamente fra noi. (*Approvazioni vivissime*).

MORTARA, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORTARA, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Lieto di aver udito stamane le migliori notizie sulla salute del nostro illustre Presidente, cui ha testè accennato il collega onorevole Sili, a nome del Governo mi associo con tutto il cuore ai sentimenti così bene espressi dall'onorevole preopinante, e prego l'onorevole Presidenza di voler associare anche il Governo all'espressione del Senato per la sollecita guarigione dell'illustre senatore Tittoni. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. La salute del nostro illustre Presidente, benchè non offra carattere di gravità, ha però avuto un decorso più lento e tenace di quello che da principio si poteva prevedere, tanto che, dopo più di dodici giorni, ancora è costretto a rimanere a letto.

Non è possibile fare previsioni circa la data della guarigione che noi tutti ci auguriamo sia

il più possibile sollecita; e sono sicuro di essere interprete dei sentimenti del Senato, già così opportunatamente manifestati dal senatore onorevole Silj e dall'onorevole ministro della giustizia, nell'esprimere la speranza che il voto da essi formato sia completamente e sollecitamente esaudito.

Non mancherò di far pervenire al nostro illustre Presidente i voti del Senato e del Governo. (*Approvazioni*).

Presentazione di disegni di legge.

MORTARA, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORTARA, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Ho l'onore di presentare al Senato i seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto 28 dicembre 1919, n. 2561, che delega i procuratori generali della Corte di appello nella cui giurisdizione gli sposi o uno di essi risiedono, la facoltà di dispensare da taluni impedimenti civili a contrarre matrimonio;

Conversione in legge del Regio decreto 28 dicembre 1919, n. 2560, che apporta modificazioni sull'ordinamento dello stato civile, relativamente ai registri di cittadinanza;

Conversione in legge del Regio decreto 28 dicembre 1919, che sospende i procedimenti esecutivi sugli immobili urbani nelle provincie di Venezia, Vicenza, Udine, Belluno, e Treviso.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro Guardasigilli della presentazione di questi disegni di legge che seguiranno l'ordinaria procedura degli Uffici.

Annuncio d'interpellanza e di una interrogazione.

PRESIDENTE. Ho l'onore di comunicare al Senato che l'onorevole senatore Einaudi ha presentato la seguente domanda di interpellanza: « Al ministro del tesoro intorno ai provvedimenti presi ed a quelli predisposti riguardo all'elevamento dei corsi dei cambi ».

Inoltre l'onorevole senatore Rolandi Ricci ha presentato la seguente interrogazione: « Al ministro del tesoro, sulle cause che determinarono l'esagerato rialzo dei cambi e sui rimedi per mitigarlo ».

Ricordo che sullo stesso argomento dei cambi ieri fu annunciata una domanda di interpellanza dei senatori Bettoni e Mayor des Planches.

Domando al ministro del tesoro se e quando intenda di rispondere a queste interpellanze e all'interrogazione.

SCHANZER, *ministro del tesoro*. Io sono agli ordini del Senato, ma crederei opportuno, per l'economia della discussione, che la interrogazione fosse unita alle interpellanze, e che quindi gli onorevoli interpellanti si compiaceressero di parlare prima di me; poi io risponderò.

SFORZA, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Domando di parlare:

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SFORZA, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. A proposito dell'interpellanza del senatore Mayor des Planches, annunciata ieri, debbo dire che sono agli ordini del Senato per la discussione di tale interpellanza che potrebbe essere svolta nella tornata del 10 corrente.

MAYOR DES PLANCHES. Ringrazio e consento.

Svolgimento di interpellanze e di una interrogazione.

PRESIDENTE. Non facendosi osservazioni in contrario, procederemo subito allo svolgimento sia delle due interpellanze, che dell'interrogazione relativa ai rialzi dei cambi.

Ha facoltà di parlare il senatore Bettoni per svolgere la sua interpellanza.

BETTONI. Signori Senatori. Quando ieri, insieme all'onorevole senatore Mayor des Planches presentammo l'interpellanza che ora si svolge, ignoravamo che sullo stesso argomento avvenisse una discussione alla Camera dei deputati, nella quale l'onorevole ministro ha avuto agio ieri stesso di palesare il suo pensiero su questo argomento. Dopo di ciò forse potrà sembrare superflua la nostra iniziativa, ma questo non è, quando si pensi che conviene dare maggior risalto ad alcune circostanze che determinano l'asprezza del cambio.

Il senatore Einaudi con numerosi articoli sopra un importante periodico ha largamente divulgato le ragioni che svalutano la nostra moneta. Queste ragioni sono essenzialmente le seguenti: si produce poco in confronto di quel che si consuma, si importa di più di quello che

si esporta, ed infine il fatto che sono diminuite le rimesse degli emigranti ed è esiguo il numero dei forestieri che visitano ora l'Italia. Ma altre ragioni pesano sul cambio e queste ragioni sono d'indole morale.

La politica interna del paese non è tale da garantire la tranquillità della produzione e con ciò la nostra restaurazione finanziaria. È impossibile produrre in mezzo al disordine. Ogni giorno nuovi scioperi si determinano, con diminuzione produttiva delle terre e delle officine. Le terre poi, vengono invase sia nel Veneto che nella Lombardia, nella Toscana, nel Lazio ed in Sicilia. D'altra parte le industrie si svolgono in mezzo a perenni convulsioni. Nessuno ormai in Italia, se non costretto, affronterebbe nuove iniziative industriali.

Per tutto questo all'estero non si crede alla nostra produttività e alla nostra riorganizzazione. Pochi giorni or sono alcuni corrispondenti dei principali periodici dell'America del Sud, trovandosi fra noi per un giro che compiono in Europa a scopo di studio intorno alle condizioni sociali ed economiche dei vari Stati dopo la guerra, hanno assistito a Firenze ad una conferenza in cui un noto anarchico faceva di voi uomini di governo il massimo scempio, dilaniava le istituzioni e incitava gli ascoltatori a sopraffare i proprietari, ad invadere le case e a rubare ovunque avessero potuto: a compiere infine opera che solo l'anarchia può suggerire.

Questi giornalisti, che pure appartengono a paesi non dei più tranquilli, hanno trovata scandalosa l'audacia del conferenziere ed incomprendibile la pazienza dell'autorità; e di questi loro sentimenti hanno fatto parte ai loro rappresentanti diplomatici in Roma.

Questo stato di cose, che indica debolezza di governo, è prospettato in America in modo assai grave. Di ciò si potrà far eco il nostro collega Mayor des Planches che è stato da poco negli Stati Uniti, e può far fede come colà arrivino le notizie sul nostro conto attraverso agenzie straniere intente ad aggravare, anche artificiosamente, le notizie relative alle condizioni politiche del nostro paese.

Quello che avviene nell'America del Nord è ripetuto nell'America del Sud, sicché, da un lato, i capitali stranieri non sono attratti a venire a operare in mezzo al disordine, dal-

l'altro gli emigranti preferiscono trattenerne i loro guadagni, ed infine i nostri esportatori possono essere indotti a lasciare i loro saldi là dove vendettero le loro merci. Tuttociò è evidente che contribuisce ad aggravare il nostro cambio.

Onorevole Schanzer, ella non può dubitare della mia antica amicizia verso di lei: in nome di essa, mi permetto un consiglio: in mezzo al disordine, per quanta buona volontà ella abbia, non potrà organizzare una finanza fortunata; potrà bensì, col successo del prestito, diminuire alquanto la circolazione, ma non accrescere la produzione se l'ordine non sarà restaurato; e se ciò non fosse, mi dia retta, non resti al suo posto. (*Si ride*).

Poiché parleranno anche su questo argomento l'onor. Einaudi e l'onor. Rolandi Ricci, restringerò il mio dire all'affermazione che bisogna tornare a una gran disciplina morale ed a quella dei consumi, alla repressione del lusso, all'incitamento al lavoro, meditando se non convenga di ritornare, almeno provvisoriamente, a un orario maggiore delle otto ore e all'obbligatorietà dell'arbitrato. Senza di ciò la gravezza dei cambi diventerà sempre più minacciosa ed il paese non potrà raggiungere quella fortuna che per la virtù dei suoi figli avrebbe diritto di conseguire. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Einaudi.

EINAUDI. Io debbo, specialmente perchè è la prima volta che ho l'onore di parlare a questo alto consesso, dire anche la ragione per la quale mi sono deciso a presentare la mia interpellanza. In verità, nei giorni in cui il cambio saliva, io non mi ero soverchiamente preoccupato dell'ascesa. La preoccupazione grave nacque in me ieri sera, debbo confessarlo, quando vidi sui giornali l'annuncio dei provvedimenti meditati per opporsi a questo rialzo dei cambi, e vidi l'annuncio del favore con cui certuni di questi provvedimenti erano stati accolti; ora io temo, lo dichiaro apertamente, più i provvedimenti contro il rialzo del cambio, che il rialzo medesimo, e cercherò di dire con la maggior brevità possibile la ragione di questo mio timore.

I provvedimenti di cui ho sentito parlare non so se corrispondano alle intenzioni dell'onorevole ministro del tesoro. Quelli che sono

stati indicati dai giornali si possono dividere in categorie. Alcuni si possono chiamare innocui; e a questi ben volentieri credo che tutti possano dare loro adesione, inquantochè almeno non faranno alcun male. Tra di noi vi è ad esempio il divieto dell'importazione degli oggetti di lusso. Io ho chiesto tante volte la proibizione di questa importazione, e non posso che lodare il Governo se realmente e sul serio proibirà questa importazione, ma debbo confessare il mio profondo scetticismo sull'efficacia di questo divieto per frenare l'aumento del cambio. Il commercio internazionale italiano nei primi dieci mesi dell'anno 1919 (sono i dati ultimi) ammonta a una cifra totale di 18 miliardi di lire; orbene non credo di andare errato quando immagino che, su questa cifra, non più che qualche centinaio di milioni, poche centinaia di milioni, spetteranno agli oggetti di lusso; la gran massa dell'importazione è data dai consumi che sono fatti dalle masse, e dai consumi di carattere industriale. Il peso economico degli oggetti di lusso è addirittura trascurabile: se anche vieteremo questa importazione, l'influenza che essa avrà sul corso del cambio sarà piccola; tanto più in quanto che sarà ben difficile che completamente possano essere vietate queste importazioni, perchè tra i paesi che importano maggiormente tra noi è la Francia, e con essa siamo legati da un trattato di commercio che è impossibile di potere da un giorno all'altro rompere. Inoltre la Francia ha comperato da noi più di quello che a noi abbia venduto. Contro 900 milioni, all'incirca, di esportazione nostra in Francia, la Francia ha esportato solo cinquecento milioni per noi, ed è quindi nostro interesse non disgustare quel mercato. Si vietino pure queste importazioni, ma si sappia che questo divieto sarà solo parziale e che, se anche integralmente attuato, avrà un peso modestissimo sulla bilancia dei pagamenti internazionali.

Meglio, a questo riguardo, per frenare il consumo degli oggetti di lusso, gioverà la politica finanziaria iniziata dal Governo, e alla quale io do, senza pregiudizio di quanto riguarda il tecnicismo dei provvedimenti, il mio pieno consenso. Bisogna tassare i consumi stessi ed i redditi con cui si comprano gli oggetti di lusso. Finchè non avremo tolto ai consuma-

tori i denari con cui essi fanno gli acquisti, non si potrà impedire che gli oggetti di lusso vengano comperati.

Altro provvedimento di carattere innocuo, nella speranza che, limitandosi a star scritto nelle gride pubbliche, lo sia realmente, è tutto ciò che si potrà fare contro la cosiddetta speculazione. Confesso però di non essermi mai messo in grado, sebbene ne abbia sentito parlare molto, di capire cosa era questa speculazione, e quale influenza abbia nell'aumento del costo dei cambi.

La parola speculazione, vergognosa ed anti-patriottica, è una parola che serve a coprire la mancanza di ragioni buone per spiegare un fatto che si è verificato. Se alla parola debbo dare un significato, debbo dire che la speculazione, o l'atto dello speculatore, sia l'atto di colui che prevede l'avvenire. In questo senso, che è il solo in cui va interpretata questa parola, la speculazione è indice di civiltà. I popoli sono tanto più civili quanto più prevedono l'avvenire. È carattere delle popolazioni selvaggie di pensare solo al presente. Certamente, coloro che prevedono l'avvenire, mentre sono benemeriti del paese, agiscono, e d'uopo affermarlo, nel proprio interesse, quindi noi non li dobbiamo lodare per ciò che fanno. Dobbiamo limitarci a considerare i risultati delle loro azioni.

Se la speculazione è riuscita bene, questi saranno favorevoli al paese. Il dilemma è chiaro. O la speculazione riesce, o non riesce. Se riesce vuol dire questo: che c'era gente che aveva preveduto che in avvenire certi prezzi dovevano aumentare, e si è messa a comprare i cambi, e comprandoli li ha fatti salire di prezzo. Apparentemente il risultato è dannoso, ma, di fatto, se i cambi seguitano ad aumentare, il risultato è questo: se essi vogliono ottenere il beneficio, devono vendere questi cambi, perchè non si concepisce un'operazione che si fa solo acquistando; e, quando si vende, i cambi devono ribassare. Quindi la speculazione riuscita è un elemento di ribasso e di moderazione dei cambi. Non va guardato al solo momento in cui accade il salire dei cambi. Se la speculazione riesce, vuol dire che in un momento successivo i cambi dovranno ribassare, per la copertura che dovranno fare gli speculatori. Se poi non riesce la speculazione, peggio per

coloro che hanno comperato: dovranno ora rivendere a prezzi di perdita ed avranno fatto il danno proprio, sicchè possiamo essere sicuri che il movimento di rialzo o di ribasso se artificioso, non dura, e trova in se stesso e nell'oculatezza di altri speculatori, il proprio immediato correttivo.

Accanto a questi provvedimenti che chiamerò innocui (perchè i provvedimenti contro la speculazione spero che rimangano sulla carta e che non si concretino in articoli osservati di legge) ci sono alcuni provvedimenti di fortuna. Ad alcuni di questi ho sentito accennare, ripeto, dai giornali. Non so ancora se essi diverranno realtà, ma voglio parlarne, perchè ce ne sono alcuni che mi preoccupano. Uno di questi è già un fatto: quello del divieto della quotazione dei cambi. Non sono riuscito a comprendere la ragione di questo divieto. Un atto di questo genere è come l'atto di colui che, avendo la febbre e non volendo confessare a se stesso di averla, rompe il termometro.

In questo caso poi non possiamo nemmeno sopprimere la pura notizia del fatto (chè questa notizia ci verrà ugualmente, perchè non si potrà impedire che le agenzie telegrafiche comunichino la quotazione dei cambi in Svizzera o a Londra); a maggior ragione noi non potremo vietare che il fatto ci sia. Vietando le trattazioni, impedendo le quotazioni pubbliche, il solo risultato che si sarà ottenuto è che ci sarà oscurità intorno a fatti che meritano di essere pubblicamente discussi e negoziati, e non solo discussi e contrattati in privato.

Il fatto che i cambi non sono conosciuti porta che coloro che ne hanno bisogno non sanno più il prezzo dei cambi stessi e devono quindi chiedere a questo o a quel banchiere un cambio a qualunque prezzo; questo serve ai banchieri a vendere i cambi a prezzi più elevati.

L'onorevole ministro del tesoro mi potrà dire che i cambi sono ribassati, ma questo non prova nulla per la sua tesi. Il fatto che i cambi sono ribassati non prova che non sarebbero ribassati egualmente senza il divieto della quotazione dei cambi: su ciò che non è successo nessuno può dir niente.

Intanto, nella oscurità, è probabile che un certo numero di consumatori paghi la merce più di quello che sarebbe il prezzo corrente; inoltre l'oscurità produce l'effetto che tutti si

impressionano, e coloro che hanno cambi non sanno fare le previsioni, attendono, e l'attesa esacerba il fatto che si voleva far diminuire di intensità. Inoltre, anche per tornare sull'impressione che questo provvedimento può esercitare all'estero, la notizia diffusasi altrove, che il Governo italiano ha ritenuto opportuno di sospendere la quotazione dei cambi, può dare l'impressione che in Italia ci sia qualche cosa di misterioso che ha condotto a questo provvedimento.

Invece si tratta di fatti i quali sono perfettamente normali, che si verificano quando c'è una domanda improvvisa, anche di una piccola quantità di merce molto sensibile alle variazioni di domande, mentre la quantità della merce offerta non può immediatamente espandersi. Noi ingrandiamo così all'occhio dell'estero un fatto che non ha nulla di anormale e che si è verificato moltissime volte.

L'altro provvedimento provvisorio, o di fortuna, forse non lo compresi bene; parmi di aver sentito parlare di un divieto di esportazione, o limitazione, o controllo dell'esportazione verso i paesi a valuta avariata, quando non ci sia la sicurezza di ottenere in ritorno il pagamento del prezzo in moneta buona.

Questo provvedimento è di un significato che mi sfugge, ma per quanto lo comprendo, mi sembra un provvedimento di cui gli effetti dannosi devono essere superiori agli effetti benefici.

A questo riguardo bisogna fare un'osservazione: non solo noi ma tutta l'Europa si trova nelle condizioni di dover comperare piuttosto da paesi a moneta sopra valutata e vendere a paesi a moneta sotto valutata; questa è condizione necessaria per la ricostruzione finanziaria dell'Europa.

Gli Stati Uniti fanno questo verso l'Inghilterra, noi lo facciamo, su una scala non spregevole, verso paesi austriaci, balcanici e levantini; in questi paesi la moneta vale poco, ma ciò non ha importanza pel fine che vogliamo raggiungere, che deve essere non solo la ricostruzione del paese, ma la ricchezza nostra.

Che cosa importa che la moneta di quei paesi sia sotto valutata quando quei clienti sono conosciuti e sono degni di fido?

L'essenziale è che i nostri industriali e commercianti vendano a persone che paghino e in

moneta buona; il modo di pagamento non ci interessa.

Le vendite a persone capaci di comperare sono sommamente utili e spiegano il fatto della ripresa dei nostri commerci internazionali. Certamente, il fatto che compriamo da paese a moneta buona e dobbiamo vendere a paese con moneta svalutata; che dai primi dobbiamo comperare a contanti o a breve scadenza, negli altri se vogliamo vendere, possiamo farlo solo a credito; a credito di un anno o anche di due: questo fatto, dico, può essere causa di una tensione momentanea dei cambi; ma dobbiamo adattarci a questa condizione, essendo essa necessaria per ricostruire l'Europa. Se pretendiamo lo stesso trattamento dagli Stati Uniti, dobbiamo far noi questo trattamento verso i paesi che si trovano in condizioni più cattive delle nostre. Da parte nostra è condizione necessaria per vendere; qualunque provvedimento che possa impedire, frastornare questa corrente di traffici che ha dato già risultati notevolissimi, qualunque provvedimento di costrizione può essere dannoso e può rallentare le tendenze di ripresa dei nostri scambi internazionali.

Io ho sott'occhio la tabella dei valori delle merci importate ed esportate dall'Italia; fatto principe del nostro commercio internazionale è che noi andiamo avviandoci verso una condizione di normalità; e con una rapidità quale non poteva essere immaginata qualche mese fa. Le condizioni normali del nostro commercio internazionale erano queste prima della guerra: che le importazioni stavano come due a tre, cioè che l'esportazione aveva il valore due, mentre l'importazione aveva il valore tre. La bilancia dei pagamenti era poi saldata con altri crediti ben noti per rimesse di emigranti e di forestieri. Queste erano le condizioni normali prima della guerra. Certamente chi avesse guardato la statistica del commercio internazionale in principio di quest'anno, nel primo semestre, avrebbe avuto una brutta impressione, perchè la nostra esportazione stava all'importazione come uno a cinque, e poteva sembrare assurdo il credere di poter tornare alle condizioni di pareggio, in cui eravamo prima della guerra. Orbene, i mesi dal luglio all'ottobre, gli ultimi di cui sono state pubblicate le statistiche, ci danno questa indicazione: luglio uno a tre, agosto uno a due e mezzo, settembre da uno a due

e due, ottobre da uno a due. Siamo così arrivati ad una proporzione che si allontana pochissimo dalla condizione normale delle cose. Pare anzi che novembre e dicembre, a quanto ora è dato presumere, diano risultati ancora migliori di questi.

Dunque, se qualche giorno fa io potevo immaginare che il solo paese d'Europa in cui le condizioni normali si andavano ristabilendo, per quel che riguarda il commercio internazionale, era l'Inghilterra, dove in dicembre lo sbilancio erasi ridotto a soli 40 milioni di lire, ossia ad una cifra coperta dai guadagni della marina mercantile, dalle provvigioni di borsa e di banca, ecc., io non crederei di andar troppo lontano manifestando oggi la speranza che noi la possiamo seguire relativamente abbastanza da vicino, che, cioè, le condizioni di ristabilimento della bilancia commerciale internazionale possono essere relativamente prossime anche per il nostro paese. E quali le cause di questo fenomeno fortunatissimo, che deve essere fattore potente di fiducia in noi stessi? Innanzi tutto, il Governo ha cessato di disturbare o almeno ha molto meno disturbato gli importatori e gli esportatori. Devo fare i più grandi elogi all'onorevole ministro delle finanze, perchè il comitato esistente presso il Ministero delle finanze dà, con assai maggiore larghezza di prima, licenze di esportazione ed importazione. Questo fatto dell'arretrarsi dello Stato, della libertà che lo Stato sta dando al commercio internazionale è la causa principale della ripresa dei nostri commerci internazionali e delle nostre esportazioni. Il Governo restituisca completa libertà al commercio ed abolisca addirittura il comitato per le licenze. Sarà un atto di cui io lo loderò grandemente. Se la liberazione completa verrà, il commercio internazionale riprenderà ancora meglio e noi ci riporteremo più rapidamente alla condizione di equilibrio.

Un'altra causa che ha favorito questa ripresa dei nostri commerci è l'ascesa dei cambi. Questo fatto, di cui tutti ci lamentiamo, è un indice di una condizione di cose che deve essere bensì riparata, ma ha il suo lato buono perchè il rialzo, mentre si verifica, ha indubbiamente un duplice e contrastante effetto sulle importazioni e sulle esportazioni perchè ostacola le importazioni e favorisce le esportazioni. In quanto questo fenomeno sia lasciato agire liberamente,

in quanto questo sia un fenomeno naturale, non può che produrre effetti utili all'economia nazionale. Non è da desiderarsi che avvenga per cause non naturali, ma se avviene per cause naturali nelle condizioni attuali di squilibrio nella bilancia dei pagamenti, non c'è che da sperar bene da questo fenomeno, perchè esso rappresenta un premio di esportazione agli industriali, i quali vedono crescere i prezzi che possono ricavare dalle loro merci. Finchè i salari e gli altri elementi del costo non siano adeguati all'aumento dei prezzi che si possono ricavare dall'estero, il rialzo dei cambi agisce come un premio di esportazione.

Fra gli altri provvedimenti enunciati, vi è anche quello del divieto di esportazione di capitali all'estero. Ora questo divieto non significa altro che il suo reciproco: ossia forzato divieto d'importazione del capitale straniero in Italia.

La prima regola per comprare una merce è quella di esser sicuri di poterla vendere. Se non si è sicuri di poter far uscire i propri capitali dallo Stato, senza pastoie, senza fastidi e senza interventi sia da parte di una Commissione sui cambi, sia da parte del Ministero del tesoro, nessuno vorrà importare capitali in Italia.

Ora, il nostro maggior bisogno non è quello di andar perseguitando quelle decine od anche quelle centinaia di milioni di lire, che cercheranno di riparare all'estero per sfuggire all'imposta sul patrimonio (e lo fanno a torto, perchè l'attuale tariffa dell'imposta sul patrimonio è congegnata assai saviamente in misura tale da non avere la virtù di far fuggire alcun capitale, e se qualche capitale fugge è unicamente per timore di peggio); l'interesse nostro è invece quello di indurre il capitale straniero a venire in Italia ed in misura molto più larga di prima. Orbene il capitale straniero non verrà in Italia in quella larga misura che ci è necessaria se non sarà sicuro di poterne liberamente uscire senza subire nessun controllo fastidioso da parte del Ministero del tesoro e di qualsiasi altro pubblico controllore. Tutti questi provvedimenti di fortuna sono empirici perchè, volendo rimediare alle manifestazioni esterne del male, ne ignorano le cause e spesso aggravano il male stesso, producendo inconvenienti più gravi di quelli a cui si voleva riparare.

Bisogna, dunque, abbandonare i rimedi empirici ed andare alla radice del male; e perciò bisogna anzitutto persuadersi che il cambio non è una questione di carattere internazionale. E qui vengo ai provvedimenti vari di carattere permanente che il Governo ha già cominciato ad attuare e con grande mia soddisfazione. Il cambio è un fatto soprattutto di carattere interno; lo ha detto benissimo l'onorevole Bettini e per ciò che si riferisce alla parte politica io non voglio ripeterlo; ma considerato sotto l'aspetto economico, il fenomeno del rialzo dei cambi dipende da circostanze interne del nostro paese, non da circostanze al di fuori di noi; dipende dalla svalutazione della moneta e dalla politica economica e finanziaria, — necessaria o no — che si è condotta durante la guerra. Il fatto che esiste questo eccesso di circolazione cartacea, il fatto che le spese continuano ad essere superiori alle entrate, porta di conseguenza la svalutazione della nostra moneta. Se vogliamo che a questo fatto si ponga riparo, dobbiamo agire su quelle cause interne che dipendono esclusivamente da noi, e dal beneplacito di governi stranieri. In questo senso io sono completamente d'accordo con le manifestazioni autorevolissime che si sono avute in paesi esteri e specialmente negli Stati Uniti, i quali si sono dichiarati avversi a nuovi interventi di Stato per dar credito ai paesi europei. Qualunque intervento di credito da parte di altri paesi che non sia preceduto da una modificazione nella politica finanziaria nei paesi europei non può che riuscire dannoso; è quindi nell'interesse nostro che questo credito venga dato soltanto quando possa esser concesso per fini che siano utili al nostro paese. Non è un fine utile dar credito ai paesi d'Europa, giacchè l'Europa spende più di quello che produce. Dobbiamo quindi fare ogni sforzo per ottenere il pareggio e poi meriteremo il credito: credito che possiamo star sicuri ci sarà dato con la maggiore larghezza. Non dimentichiamo che di solito non è i debitori che debbono correr dietro ai creditori, ma sono i creditori che corrono dietro ai debitori, quando questi però siano meritevoli di credito e presentino garanzie di impiegare qualunque somma sia loro concessa per scopi che possono essere considerati come produttivi.

Il ministro del tesoro ha preso assai bene l'iniziativa di promuovere dinanzi al Consiglio

economico superiore una conferenza internazionale sui cambi. Sarà assai buona cosa che questa conferenza si tenga; ma gioverà assai che il ministro del tesoro italiano si rechi a questa conferenza internazionale e presenti la posizione dell'Italia nella sua genuinità, e cioè nella posizione di un paese che non fa a fidanza su provvedimenti mascheratori della realtà, ma che invece si è già messo arditamente sulla via della sua ricostituzione finanziaria.

L'Italia ha rimesso la bilancia del suo commercio internazionale, o per lo meno tende a rimetterla, in condizioni che tendono all'equilibrio. L'Italia è uno dei paesi che meglio di tanti altri ha iniziato una politica tributaria di tassazione severa, ma tollerabile per il contribuente. L'Italia è un paese in cui praticamente i divieti di importazione e di esportazione sono venuti meno in misura ragguardevole; resta, è vero, l'armamentario, ma esso ormai ha cessato di funzionare. Queste le cose che debbono essere esposte e che sono le più efficaci per poter ottenere lo scopo di tornare a dare all'Italia il credito che si merita.

Sarà utile che il ministro del tesoro possa recare altresì a quella Conferenza i provvedimenti con cui sul serio si tende a favorire la produzione: non solo con gli inviti a produrre nei discorsi o con incoraggiamenti che disturbano e vincolano; ma predisponendo le condizioni necessarie affinché la produzione si svolga.

A questo proposito voglio ricordare alcuni dati molto semplici. Il prezzo del frumento è uno dei più efficaci coefficienti per indurre a produrre frumento. Si dice sempre che in Italia si produce poco frumento e si deve perciò importarne molto che si deve pagare a prezzo altissimo. Mentre però si dice questo, si stabilisce un prezzo del frumento il quale è assai più basso comparativamente di quello fissato nei paesi donde noi importiamo il grano. In apparenza non è così. Perché il nostro prezzo in lire-carta, dal gennaio 1914 al gennaio 1920, è aumentato da lire 26.37 a 77.40 ossia del 190 per cento, che pare aumento ragguardevole.

Ma le lire-carta non sono più uno strumento di misura tollerabile delle variazioni di prezzo. Non esiste in verità alcuno strumento esatto; ma tra i più esatti possiamo accogliere l'oro, il quale è almeno esatto in questo senso che

ci permette dei confronti internazionali. Or bene riducendo tutti i prezzi a franchi-oro noi possiamo fare il seguente confronto.

Dal gennaio 1914 al gennaio 1920, ridotti tutti i prezzi a franchi in oro per quintale, i coltivatori degli Stati Uniti ricevevano, invece di 16.60, 52.50 franchi in oro per quintale, con un aumento del 216 per cento. Ossia la remunerazione, offerta dal consumo agli agricoltori per indurli a produrre frumento, è aumentata del 216 per cento sempre esprimendo questa remunerazione in termine di franchi-oro. Nel Canada i prezzi sono aumentati da 16.10 a 44.75 ossia del 177 per cento. In Italia come dissi, apparentemente l'aumento della remunerazione è stato lo stesso inquantochè i prezzi sono saliti del 190 per cento circa, che sarebbe un aumento suppergiù uguale a quello che è stato dato nel Canada, e negli Stati Uniti. Ma, traducendo i prezzi da lire-carta a lire-oro, nel gennaio 1914 il prezzo in Italia era 25.82, nel gennaio 1920 è di lire 27.16. L'aumento è solo del 5 per cento contro il 177 per cento nel Canada ed il 216 negli Stati Uniti.

Queste cifre dimostrano quanta strada ci è da fare per dare, o meglio, perchè il Governo non tolga artificiosamente lo stimolo alla produzione che sarebbe necessario. Concludo queste brevi parole con cui ho intrattenuto gli illustri colleghi del Senato intorno ad un argomento di grande attualità, invitando il ministro del tesoro a dare una minima importanza, salvo che non si tratti di concessioni verbali, agli impulsi popolari, di dare una minima importanza possibile a tutti i provvedimenti di fortuna, di dedicarsi tutto, col suo collega delle finanze a continuare la saggia politica finanziaria dei prestiti (e qui faccio l'augurio che il nostro prestito raggiunga le più alte cifre possibili) e si imposti quella saggia politica di rilasciamento dei vincoli al commercio nazionale che è stata fortunatamente iniziata, e di aggiungervi una politica effettiva, e non di parole, per l'incremento della produzione interna mettendo in pareggio le nostre condizioni di remunerazione con quelle dell'estero, per le merci di cui noi deprechiamo l'introduzione. Con questo augurio, ringrazio il Senato della benevolenza con cui ha voluto ascoltarmi in questa prima volta in cui ho avuto l'onore di parlare in questo alto consesso. (*Applausi vivissimi*).

spese, erogate in altri fini, e possano dover servire a sopperire ad altri bisogni. Ora io credo invece che gioverebbe fosse precisamente ed autorevolmente affermato dal Governo che una parte notevole, quella che esso crederà conveniente (perchè naturalmente non bisogna di punto in bianco produrre dei salti nei prezzi con riduzioni eccessive del circolante), ma una parte notevole, dico, del ricavato dal prestito, in un certo periodo di tempo, sia destinata esclusivamente alla riduzione dell'eccesso della nostra circolazione cartacea.

In quarto luogo io credo che occorra (e questo per me è il rimedio migliore e maggiore), che il Governo formuli un programma definitivo, concreto e completo della sistemazione del bilancio, per guisa che con la riduzione di spese, non soltanto promessa, ma effettuata, e coll'imposizione dei carichi che sono necessari, il nostro bilancio venga condotto alla condizione essenziale del pareggio.

Quel giorno il cambio cadrà e non risorgerà più. (*Approvazioni vivissime. Congratulazioni*).

SCHANZER, *ministro del tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCHANZER, *ministro del tesoro*. Onorevoli colleghi!

È tale l'importanza dell'argomento che è stato qui oggi trattato e sono così giustificate le preoccupazioni che il recente grave inasprimento dei cambi ha suscitato nell'animo non solo degli uomini di Governo, ma di tutti i cittadini coscienti dei pericoli economici che ci sovrastano, che io sono lieto mi sia stata offerta l'occasione di porgere anche al Senato degli schiarimenti su questa grave questione.

Sono lieto che qui si sia svolta un'alta discussione che serve ad illuminare non solo il paese ma anche il Governo, quand'anche questo non possa accogliere tutte le affermazioni e tutti i suggerimenti che autorevolmente gli sono stati qui rivolti.

Io non ripeterò le dichiarazioni ieri fatte alla Camera dei deputati che sono di ragione pubblica, ma soltanto tengo a riaffermare, per evitare non giustificati allarmi, che il fenomeno del gravissimo inasprimento dei cambi in questi ultimi giorni non è dovuto nella sua massima parte a condizioni particolari del nostro paese, ma è dovuto invece a cause di or-

dine internazionale; è dovuto soprattutto al tracollo della lira sterlina sul mercato di New York, tracollo che ha trascinato seco le quote di tutti i cambi dei paesi europei, e specialmente della Francia, del Belgio e dell'Italia, che sono tra loro intimamente collegate.

Su questa condizione di cose esercita la sua influenza la situazione che è venuta a determinarsi nel mondo economico dopo la concessione della guerra. Voi sapete che l'America è diventata la grande detentrica dell'oro del mondo, l'accentratrice di tutti i crediti verso l'Europa, la fornitrice principale delle derrate alimentari e di molte materie prime. Una condizione quindi di privilegio economico, la quale ha fatto sì che il dollaro è diventato la valuta regolatrice in tutto il mondo. E si è verificata, in questi ultimi giorni una causa accidentale che (basta esaminare la serie delle quotazioni di cambio degli ultimi giorni) ha esercitato una influenza nel senso di un ulteriore inasprimento dei cambi.

Fin al 31 gennaio i cambi erano elevati, ma qualche cambio tendeva ad attenuarsi. Allora intervennero le dichiarazioni del signor Glass, già ministro del tesoro degli Stati Uniti, che cioè l'America non avrebbe più fatto credito ai paesi europei fino a quando questi non avessero sistemato le loro finanze e realizzate le più rigorose economie. Questa dichiarazione ha prodotto un panico che da New York si è comunicato a tutti i mercati europei, sconvolgendo la quotazione dei cambi. Ora io non credo che ciò che ha dichiarato il signor Glass possa esprimere il pensiero definitivo nè del Governo nè del popolo americano. Ho delle ragioni per ritenere che questo pensiero possa determinarsi in un modo differente. A questo proposito abbiamo ricevuto notizie che nel Senato americano un senatore, il Thomas, democratico, ha presentato una mozione per creare una Commissione monetaria internazionale, che faccia delle proposte circa il miglioramento dei cambi. È questo un sintomo confortante, perchè dimostra che anche negli Stati Uniti esistono a proposito delle concessioni di credito all'Europa, opinioni differenti. Ma credo di più, credo che l'altezza dei cambi, la quale in questo momento ha per effetto di dividere il mondo in tanti campi staccati fra loro, distruggendo completamente quella grande organizzazione

economica che preesisteva alla guerra, per cui tutto il mondo sembrava unito in un solo sistema economico, questa altezza di cambi finirà per essere ugualmente dannosa agli Stati che hanno il cambio alto a loro favore, come è dannosa agli Stati che hanno cambi sfavorevoli. E in verità quest'altezza di cambi quale effetto ha? Ha l'effetto di paralizzare completamente il commercio, e allora anche per gli Stati Uniti di America (poichè qui noi non dobbiamo fondarci su ragioni di simpatia e di amicizia, per quanto lo possiamo desiderare, ma invece sul giuoco delle leggi economiche), verrà necessariamente il momento di dover cambiar parere. Per l'altezza del cambio, per l'impossibilità da parte degli Stati europei di fare ulteriori acquisti in America, gli Stati Uniti d'America si troveranno dinanzi ad una crisi di sovrapproduzione con tutti i pericoli della disoccupazione dei loro operai e di profondi turbamenti sociali, e saranno quindi costretti a concedere all'Europa i crediti sui quali ora ancora sembrano essere incerti. E che questo fenomeno debba verificarsi lo induco anche da ciò che accade in altri paesi a cambio molto alto, come l'Olanda che ha i suoi principali porti pieni di merci, che non sa come smaltire e che in questi ultimi giorni ha dovuto fare alla Germania un prestito di 200 milioni di fiorini per poter vendere le sue merci.

Noi dunque, o signori, abbiamo ragione di credere che la grave situazione del cambio non sia per durare per un tempo eccessivamente lungo. Ad ogni modo di fronte alla situazione attuale, il Governo ha creduto suo dovere di esercitare quell'azione la quale possa valere ad attenuare la ragione dell'asprezza dei cambi, e specialmente ha creduto suo dovere di colpire la speculazione sui cambi, la quale in questo momento, a mio avviso, costituisce un vero delitto contro la collettività.

A questo proposito non posso condividere l'opinione dell'onorevole senatore Einaudi, non posso partecipare al suo agnosticismo in materia di speculazione sui cambi, e sono lieto che qui sia venuto in mio soccorso, coll'autorità della sua parola, l'onorevole Rolandi Ricci.

La speculazione dei cambi non credo che sia paragonabile alla speculazione in qualunque altro campo economico. L'onorevole Einaudi considera la speculazione come un fatto economico e nulla più, fatto economico il quale può

produrre dei danni, ma che, come la lancia di Achille, ferisce e sana.

Ebbene, io non credo che questo si possa dire in materia di speculazione sui cambi, perchè la differenza consiste in questo: chi specula sui titoli potrà danneggiare sè o danneggiare i detentori dei titoli, ma il danno resta limitato; ma chi specula sui cambi, chi spinge su la quota dei cambi, contribuisce al rialzo dei prezzi e quindi contribuisce a danneggiare tutta la collettività della nazione; ed ecco perchè è necessario colpire questa speculazione, per quanto io non mi dissimuli che la cosa in pratica non incontri delle notevoli difficoltà.

Noi, ad ogni modo, crediamo nostro dovere di fare quello che si può per evitare che alle altre cause di sofferenza economica in questo momento si aggiunga anche quella che deriva dalla speculazione sui cambi, la quale, senza alcun dubbio, ha contribuito all'inasprimento di questi ultimi giorni in misura notevole. Io credo che forse i provvedimenti adottati dal Governo ed anche l'annuncio di questi e di ulteriori provvedimenti, possano avere avuto qualche parte nell'attuazione che già si è verificata. So che sono arrivati degli ordini notevoli per vendite di cambi specialmente dal mezzogiorno d'Italia. E qui dirò all'onorevole Einaudi quali sono le ragioni che hanno consigliato al Governo il divieto della quotazione dei cambi. Io sono d'accordo con lui che questo non è un rimedio risolutivo, ma è un rimedio pratico, empirico, un rimedio fondato sul concetto di evitare il panico il quale veniva determinandosi nei nostri mercati; è un rimedio puramente transitorio che cesserà quando saremo entrati in una condizione di cose più normale. Consideri anche il Senato che, mentre questo rimedio potrebbe essere criticato, nel senso che l'ignoranza delle quotazioni ufficiali possa danneggiare maggiormente coloro che hanno bisogno di cambi, io credo invece che la mancanza di queste quotazioni possa costituire un freno per coloro che speculano e che non hanno in tal modo la base sicura delle quotazioni ufficiali. Ad ogni modo questo provvedimento è stato integrato dall'obbligo fatto a tutti coloro che trattano in materia di cambi di denunciare alla locale sede della Banca d'Italia le condizioni alle quali essi fanno le loro contrattazioni.

E qui io dovrei dire qualche cosa sulle ra-

gioni determinanti il fenomeno dei cambi, ma il Senato ben conosce queste complesse ragioni. Dirò soltanto che non posso trovarmi interamente d'accordo col senatore Einaudi, perchè noi partiamo da punti di vista alquanto diversi. L'onor. Einaudi è fedele, come diceva l'onor. Rolandi Ricci, alla dottrina che ha sempre professato, vale a dire alla dottrina di assoluta libertà nel campo economico; l'onorevole Einaudi è per sua natura e per le dottrine che professa alieno da qualunque intervento dello Stato nel campo economico; e posso anche, fino ad un certo punto, seguirlo in ciò. Ma il punto di vista teorico differisce essenzialmente dal punto di vista di chi ha in questo momento responsabilità di Governo. Per un certo momento abbiamo creduto che, appena cessate le ostilità, si potesse tornare nella condizione normale di vita economica; ciò non è, siamo in un periodo economico assolutamente anormale e quella libertà che può giovare a popoli forti, potenti, ricchi come gli Stati Uniti e come l'Inghilterra, può essere assai dannosa per popoli che hanno una compagine economica debole come l'Italia. Per chi sta al Governo non è lecito teorizzare, è lecito soltanto osservare mano a mano i fatti e ricorrere a quei rimedi che si credono più opportuni nell'interesse del paese. Quindi io non posso condividere interamente l'opinione del senatore Einaudi in materia di cambi. Egli sembrò dare fra le varie ragioni che determinano il fenomeno del cambio, la prevalenza alla circolazione fiduciaria ed ai suoi eccessi (causa certamente importantissima) e sembrò dare, minore importanza alla bilancia del commercio e ad altre cause. Io mi compiaccio che l'onor. Einaudi abbia lodato il nostro programma finanziario, il quale è basato sul doppio cardine delle nuove provvidenze tributarie che sono destinate a ricondurre gradualmente il bilancio al suo equilibrio e sul nuovo prestito che è stato bandito.

A questo proposito io mi compiaccio grandemente del magnifico risultato del nuovo prestito che, alla fine del primo periodo normale di sottoscrizione - che termina oggi - ha già dato un gettito di quattordici milioni e mezzo, splendida prova di solidarietà del popolo italiano e di fiducia che gli italiani hanno nella compagine dello Stato e nella solidità delle loro istituzioni.

Il prestito servirà al consolidamento del debito pubblico ed anche alla moderazione della circolazione. A questo proposito io debbo dichiarare che raccolgo ben volentieri la raccomandazione dell'onor. Rolandi Ricci di destinare una notevole parte del ricavo del prestito alla riduzione della circolazione. È precisamente questo nelle ferme intenzioni del Governo, ma perchè questa intenzione possa tradursi in atto due cose sono necessarie: l'una che si raggiunga un risultato anche maggiore nell'odierno prestito perchè ogni miliardo che si aggiunge permetterà più facilmente di disporre del contante per operare la riduzione della circolazione. L'altra che i propositi del Governo circa la riduzione delle spese dello Stato siano fermamente sorretti dall'azione del Parlamento. (*Benissimo*). Noi ci troviamo di fronte ad una difficoltà enorme per operare la riduzione delle spese, giacchè incontriamo resistenze da ogni parte.

A parole tutti reclamano le economie, ma quando si passa nel campo dei fatti, tutti spingono a maggiori spese.

Voci. È vero.

SCHANZER, *ministro del tesoro*. Noi siamo decisi a realizzare una politica di economie, ma dobbiamo poter fare sicuro assegnamento sull'aiuto del Parlamento.

Torno alla questione dei cambi e dico che, tra le cause complesse dei cambi, vi sono anche cause d'ordine morale e psicologico e qui sono perfettamente d'accordo con l'onorevole amico senatore Bettoni. Certamente io credo che l'insprimento del cambio del nostro paese sia in gran parte dovuto non a fattori puramente economici, ma anche a fattori morali e psicologici.

Io credo che la diffidenza di alcuni paesi stranieri verso l'Italia sia determinata dall'opinione ingiusta che si ha delle nostre condizioni di politica interna, in quanto si crede che il nostro paese vada allo sfacelo. Ora questa opinione è ingiustificata perchè, per quanto gravi e complesse possano essere le questioni che incombono sulla nostra vita politica, specialmente dopo l'esito delle elezioni, l'Italia saprà ben risolvere qualunque più arduo problema politico, senza troppo gravi scosse e sconvolgimenti.

È certa cosa però che dobbiamo mirare a

porre termine al periodo delle sterili agitazioni e degli scioperi, in quanto questi contribuiscono ad aggravare il maggior male che ci travaglia in questo momento, e cioè la scarsità della produzione, che diventa una delle cause principali dell'inasprimento dei cambi di fronte alla contemporanea dilatazione dei consumi verificatasi dopo la guerra. (*Commenti*).

Ora, onorevole Bettoni, ella mi ha rivolto un monito in nome della nostra vecchia amicizia, consigliandomi di lasciare il Governo quando non si riuscisse ad attuare in questa materia una politica più decisa ed energica. Io credo, onorevole Bettoni, che una politica energica in questo campo sia necessaria e doverosa, ma credo che ella, che è un antico liberale, converrà con me che in questa materia non si può procedere nè con violenza nè con criteri di reazione.

Voci. Nessuno domanda la violenza, si richiede soltanto il rispetto della legge.

SCHANZER, *ministro del tesoro*. Noi dobbiamo tener conto del profondo turbamento degli spiriti dopo la guerra. Non dobbiamo dimenticare che attraversiamo un periodo di transizione. Io credo di poter aver consenziente il Senato quando dico che ci vuole fermezza, ma non ci vuole violenza; che bisogna tener conto delle difficili condizioni in cui il paese si trova. (*Commenti animati*).

Sia sicuro il Senato che il Governo è fermamente deciso a mantenere non solamente l'ordine sociale, ma ad avviare la nazione verso un sicuro e tranquillo avvenire economico.

Ora, io dovrei entrare nell'analitica disamina delle considerazioni esposte dall'onor. Einaudi, ma sarei costretto per ciò fare di approfittare troppo largamente della cortesia del Senato; mi limiterò quindi a brevi risposte.

In buona sostanza mi pare che l'onor. Einaudi abbia manifestato un'antipatia generica verso i provvedimenti da noi annunciati, anziché aver fatto una critica precisa dei singoli provvedimenti, ossia voglio dire che per nessuna questione forse ci troviamo tanto distanti l'uno dall'altro quanto potrebbe a primo aspetto apparire. Noi ci accingiamo a chiedere al Parlamento poteri speciali per la tutela dei cambi e per la difesa della valuta italiana, perchè crediamo che la legislazione vigente non ci dia a questo proposito poteri sufficienti, e crediamo

doveroso, nel momento attuale, avvertire il paese dei pericoli a cui va incontro quando non sappia imporsi una più severa disciplina delle spese e dei consumi, una maggiore austerità di vita nell'ora attuale piena di pericoli. Per questo crediamo che, per difendere la valuta, non si possa prescindere dall'imporre una certa disciplina anche al commercio. Dice l'on. Einaudi: voi vi proponete di disciplinare il commercio d'importazione; potete farlo, ma non otterrete grandi risultati. Ecco che non siamo tanto distanti nei nostri modi di vedere! Ella dice che non otterremo grandi risultati, ma anche se il risultato fosse limitato, certo un vantaggio deriverebbe alla difesa della nostra valuta dal fatto di evitare tutte quelle importazioni le quali non siano strettamente necessarie ai bisogni del paese. Ella si è più lungamente occupato del commercio di esportazione e siamo perfettamente d'accordo con lei e con l'on. Rolandi Ricci nel concetto che sia nostro interesse di dare impulso con tutti i mezzi a nostra disposizione al commercio di esportazione. E nei provvedimenti che ieri ho annunciato alla Camera dei deputati ci sono anche dei provvedimenti che tendono a limitare il consumo di certi prodotti che siano esuberanti ai bisogni interni, per avviarli all'esportazione; ma io non posso accettare tutte le sue critiche per ciò che riguarda le prescrizioni dirette a far sì che le nostre esportazioni siano pagate in valuta utilizzabile su tutti i mercati.

Credo questo un provvedimento necessario nell'interesse del tesoro, poichè altrimenti noi correremo il rischio di assorbire una quantità di valuta deprezzata della quale non sapremmo cosa farcene per pagare le nostre importazioni e che costituirebbe un vero pericolo, in quanto sarebbe assorbita dalle nostre banche e potrebbe portare un profondo turbamento. Del resto delle facoltà che domandiamo, sia per disciplinare il commercio d'importazione come quello di esportazione s'intende che il Governo farà un uso prudente. L'on. Einaudi ha detto che l'Inghilterra permette largamente l'importazione anche dai paesi a valuta deprezzata, e che questo giova all'Inghilterra per ristabilire la sua bilancia commerciale, la quale, fortunatamente per quel paese, si è già assai migliorata.

EINAUDI. L'esportazione.

SCHANZER, *ministro del tesoro*. Ma in quale valuta si fa pagare l'Inghilterra? Essa si fa pagare in sterline, non accetta valute deprezzate. Ed ecco perchè non possiamo noi esporci al pericolo di assorbire una quantità di corone austriache e di marchi tedeschi, tanto più che queste valute si sono prestate a quelle deplorabili speculazioni che si sono verificate in Italia. L'on. Einaudi ha detto che il rialzo dei cambi protegge l'industria e spinge alla esportazione, ma d'altra parte sono tali i danni che questo rialzo dei cambi produce sulla vita economica del paese, che noi potremmo avere il fenomeno della spinta alla esportazione attraverso una rovina economica generale che si verificherebbe pel rialzo dei prezzi e pel rincaro della vita. Se la teoria enunciata fosse vera, bisognerebbe dire che l'Austria, che ha il cambio altissimo, si trova nelle più favorevoli condizioni per lo sviluppo della sua esportazione. Io credo di avere sufficientemente risposto all'on. Einaudi, cui domando scusa se non posso entrare in un esame più analitico delle sue importanti osservazioni, e mi limito ad una brevissima risposta che devo ancora all'on. Rolandi Ricci.

L'onorevole Rolandi Ricci in molte cose mi sembra non dissenta dalle proposte del Governo. Egli ha raccomandato che si accordino le maggiori facilitazioni all'emigrazione e credo che in questa materia ci si possa trovare d'accordo.

Il Governo ha fatto il possibile per facilitare l'emigrazione; ci sono ancora delle difficoltà, ma queste debbono essere vinte, perchè effettivamente la nostra emigrazione costituisce per noi una grande ricchezza, in quanto che i figli nostri, che vanno al di là dell'Atlantico, restano uniti a noi col vincolo del sangue e della comune tradizione; e tutti sappiamo che le rimesse degli emigranti sono fra i più importanti coefficienti per equilibrare la bilancia dei nostri pagamenti.

Io ripeto che non posso che consentire completamente con l'on. Rolandi Ricci nelle sue savie osservazioni sulla necessità di ristabilire l'equilibrio del bilancio dello Stato che è il fulcro intorno a cui si muove la vita economica del paese, ma perchè sia possibile quella riduzione della circolazione, che l'on. Rolandi Ricci invoca, è necessaria la cooperazione di

tutti. Lo ripeto ancora una volta, perchè questo è il punto fondamentale della nostra politica finanziaria; è necessario che tutti cooperino per limitare la spesa; nè si deve dimenticare, on. Rolandi Ricci, quali sono le grandi preoccupazioni del ministro del tesoro in questo momento, quali sono tutte le enormi spese che gravano sulla cassa dello Stato, poichè, oltre a tutte le altre spese che sono necessarie pel funzionamento dei pubblici servizi, abbiamo il risarcimento dei danni delle provincie liberate, tutte le spese che derivano dall'obbligo nostro di ricostruire le ricchezze delle provincie redente; ed abbiamo le altre gravose conseguenze della guerra, come per esempio le pensioni di guerra, che lei sa quale enorme carico rappresentino pel bilancio; abbiamo la questione delle polizze dei combattenti e l'onere di molti provvedimenti sociali a cui non si può venir meno.

E quindi vede l'on. Rolandi Ricci in quali difficili condizioni si trova oggi il tesoro dello Stato. Io auguro vivamente a me stesso di potere, nella più larga misura possibile, soddisfare il desiderio dell'on. Rolandi Ricci di ridurre cioè la circolazione nei limiti possibili. E dopo ciò io non voglio più oltre intrattenere il Senato.

Noi, o signori, vi domanderemo speciali poteri per la tutela dei cambi e della valuta italiana, in quanto che siamo convinti che questi poteri sono a noi necessari; noi con ciò, o signori, crediamo di compiere un dovere verso il Paese in un ora di pericolo e vivamente ci auguriamo che il Senato voglia assisterci col suo alto consiglio e con la sua illuminata cooperazione! (*Approvazioni rivissime*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Bettoni.

BETTONI. Io sono dolente di non potermi dichiarare soddisfatto della risposta del ministro. Egli mi ha detto che sono un vecchio liberale: diciamo antico liberale (*si ride*). Ebbene, è appunto perchè sono un antico liberale che mi lamento che noi ci troviamo in un regime di tirannia.

Il ministro mi dirà che spetta al capo del Governo rispondere su questo argomento; ma poichè egli non può governare il suo dicastero utilmente in mezzo a fatti di politica generale che ne paralizzano l'azione, se egli non rea-

gisce e vi si adagia, finisce con l'assumere egli pure la responsabilità dei fatti.

Ella ha detto che bisogna badar bene a non urtare.

SCHANZER, *ministro del tesoro*. (*Interrompendo*). Mi sono spiegato male, allora.

BETTONI. Mi lasci parlare. Ella ha parlato di violenza; ma da che parte viene questa violenza?

SCHANZER, *ministro del tesoro*. Ho detto che non si deve trascorrere a reazioni, ma agire con fermezza.

BETTONI. Ma quando ha agito con fermezza e non ha sanato le piaghe, vuol dire che occorre qualche cosa d'altro.

SCHANZER, *ministro del tesoro*. Mi sarò spiegato male.

BETTONI. A me pare che ella voglia adoperare un linguaggio di eccessiva moderazione e prudenza, quando invece occorre un'esposizione franca che freni quello che voi stessi sempre lamentate, e cioè il sovvertimento di tutti gli organi statali e costituiti. Voi non sapete a quali santi raccomandarvi: questa è la verità; e di fronte a queste mie osservazioni irrefutabili, mi opponete le teorie liberali.

SCHANZER, *ministro del tesoro*. (*Interrompendo*). Ho detto che lei è un vecchio liberale, e se questa è un'offesa...

BETTONI. Anzi reclamo quest'onore, ma voglio applicare la teoria liberale nel vero senso della parola: per tutti, non per alcuni soltanto; e allorchè vedo che si lascia impunemente ogni giorno sabotare il paese, me ne lagno ed ammonisco che se ciò non muta, i cambi non scenderanno certamente.

Non sono soddisfatto anche perchè il ministro non si è compiaciuto di rispondermi intorno alle sue intenzioni a riguardo della propaganda che le agenzie estere fanno a nostro danno, specialmente in America, poichè penso che se a questo fatto non si porterà rimedio, col nostro discredito, continuerà a diminuire la valutazione della nostra moneta.

Mi riservo di tornare in altro momento sulla questione di politica interna che ho ventilato.

Io spero che il ministro del tesoro riconoscerà la ragionevolezza della mia insoddisfazione e che, per quanto sta in lui, farà che d'ora in poi la politica del Governo sia più confacente al rispetto della libertà per tutti. (*Approvazioni*).

SCHANZER, *ministro del tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCHANZER. Permetta il Senato che io dica una parola al mio onorevole amico Bettoni. Mi dispiace che egli non si sia dichiarato soddisfatto; questa è cosa sulla quale non posso influire, e che riguarda unicamente lui. Ma mi permetta però di dirgli che egli ha fatto soprattutto un'interrogazione o una interpellanza sui cambi, e che ha portato poi la materia della discussione in campo diverso, che eccede (*comenti, rumori*) la mia competenza.

Io, forse, rispondendo a lei, non mi sono spiegato abbastanza chiaramente; mi pareva però di aver dichiarato il mio pieno consenso con lei nel deplorare vivamente il fenomeno degli scioperi continui, delle continue spinte all'aumento dei salari. La elevazione dei salari, che continuamente si domanda, si risolve in una vera illusione perchè altro non fa se non gettare delle nuove disponibilità monetarie sul mercato e quindi produrre un ulteriore rialzo dei prezzi per cui si risolve in un circolo vizioso; e ho detto anche e riconosco, che è sommamente deplorabile che in un paese, dove troppo poco si lavora e si produce e troppo si consuma, tanto spesso si verifichi questo fenomeno dello sciopero. Dunque mi pare che per questa parte e sull'influenza che questo fenomeno esercita sul cambio, eravamo d'accordo.

Cosa avrebbe desiderato l'onor. Bettoni da me? Più vibrante dichiarazioni in materia di politica interna?

Orbene, onor. Bettoni, ripeto, non era compito mio di fare dichiarazioni su questo argomento: è materia che ella discuterà col capo del Governo quando verrà in discussione la politica interna. Ad ogni modo, le mie parole su questo punto possono aver lasciato un dubbio nell'animo suo. La considerazione che ho voluto fare è soltanto che dopo tutte le grandi guerre, e specialmente dopo questa, che è la maggiore che ricordi la storia, si spiega come gran parte delle popolazioni, che ancora non ha visto il soddisfacimento dei suoi bisogni, provi quasi un senso di sorpresa perchè questi bisogni con la cessazione della guerra ancora non sono soddisfatti e perchè si trova di fronte al fenomeno d'un generale rialzo dei prezzi e di un troppo grave rincaro della vita. Vi è perciò uno stato

di disagio e di malessere il quale può spiegare anche dei movimenti incomposti. Ella ha aggiunto che coloro che hanno la tradizione delle idee liberali, devono tenere conto di questa situazione di cose per non agire con violenza, ma con fermezza. Quindi, se ella ancora ha qualche dubbio su questo punto, io le dico che il Governo non consentirà a nessuna debolezza verso coloro che vogliono sovvertire le basi delle nostre libere istituzioni che sono capaci di qualunque civile progresso. (*Commenti*).

EINAUDI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

EINAUDI. Volevo soltanto aggiungere poche parole di risposta all'onor. ministro. Mi ero già dichiarato soddisfatto della politica tributaria e finanziaria sua, ma, relativamente agli altri punti che si riferiscono alla politica transitoria dei cambi, rimango nel medesimo stato di scetticismo, nel quale mi trovavo prima, anche dopo le delucidazioni fornite dall'on. Schanzer. E su alcuni punti credo opportuno aggiungere alcune parole per chiarire l'argomento. Quando avevo detto che ero contrario ai divieti di esportazione verso i paesi a moneta sotto valutata, non avevo voluto affermare che fosse utile di vendere in moneta di quei paesi, ma che non il Governo dovesse imporre questo: devono essere i privati a farlo di loro ma non iniziativa. L'Inghilterra vende in lire sterline, per ordine del Governo.

SCHANZER. Qui non lo fanno.

EINAUDI. Credo che la massima parte dei contratti fatti dagli industriali che hanno la testa sul collo, siano fatti in moneta del proprio paese. Tutto al più in lire sterline, ma non in corone austriache. Quello che è da deprecare è che intervenga il Governo con i suoi vincoli e dica che deve essere adoperata questa moneta e non quest'altra, perchè ogni divieto implica necessità di avere dei controlli, implica necessità di ottenere autorizzazioni, e ciò appunto impedisce il commercio di esportazione,

Lo scopo da raggiungere è uguale: vendere in moneta buona; ma esso può essere più efficacemente raggiunto quando la massima libertà sia lasciata agli esportatori. Il ministro del tesoro ha detto che questa politica è buona per i popoli forti e non per i meno forti o deboli come noi, ed ha osservato che la mia opinione contraria poteva derivare da dottrine liberi-

stiche incarnate in coloro che hanno l'abitudine professionale economicista. Tutti gli economisti, almeno io così credo, sono liberisti, in quanto credono che questa politica pratica sia migliore di quella interventistica. È l'osservazione dei fatti reali, dei risultati dannosi che si sono verificati durante la guerra, di tutti gli impacci che sono stati messi al commercio, che ci hanno indotto a ripetere le vecchie leggi degli economisti che non avevano del resto inventato nemmeno loro le teorie liberistiche ma le avevano desunte dall'osservazione dei fatti accaduti al loro tempo. Gli stessi risultati dannosi, verificatisi in misura ingrandita durante la guerra presente, furono prodotti dai vincoli governativi. E perciò riteniamo che la politica della libertà delle contrattazioni e l'assenza dello Stato in quest'argomento sia la migliore politica praticamente possibile e soprattutto per i paesi deboli. I paesi ricchi si possono dare anche il lusso di vincoli, mentre quelli che non sono ricchi devono avaramente conservare la loro ricchezza. Ricordo a questo riguardo l'opinione di Camillo Cavour, che diceva che la politica liberista è buona soprattutto per i popoli deboli, che iniziano la loro vita industriale; la voleva per il piccolo Piemonte, e non l'ambiva per gli stati già forti, e contro tutte le teorie degli altri, che avevano paura che si iniziasse una politica di libertà commerciale, egli la attuò, perchè si trattava di un popolo debole.

L'Italia è molto più forte del Piemonte di allora, e può commettere qualche maggior errore vincolistico. Ma l'esperienza fatta durante la guerra ci dovrebbe a sufficienza persuadere della necessità di non conservare questi vincoli.

PRESIDENTE. Non facendosi proposte, dichiaro esaurite le interpellanze e l'interrogazione.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Ora l'ordine del giorno reca la votazione per la nomina di un membro del Consiglio centrale per le scuole italiane all'estero, e la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge ieri approvati per alzata e seduta.

Prego il senatore, segretario, Frascara di procedere all'appello nominale.

LIX^a TORNATA

DOMENICA 19 SETTEMBRE 1920

Presidenza del Presidente TITTONI TOMMASO

INDICE

Disegno di legge (discussione di) « Conversione in nominativi dei titoli al portatore emessi dallo Stato, dalle provincie, dai comuni, dalle Società per azioni e da qualsiasi altro ente, nonchè dei depositi vincolati a termine fisso » (N. 143) pag. 1465

Oratori:

PRESIDENTE	1502, 1503
BENEVENTANO	1480, 1491
CANNAVINA	1498, 1499
EINAUDI	1465, 1500
FACTA, <i>ministro delle finanze</i>	1485, 1502
FERRERO DI CAMBIANO	1501
FROLA	1478
LEVI CIVITA'.	1500, 1504
MEDA, <i>ministro del tesoro</i>	1499
PELLERANO	1502
ROLANDI RICCI, <i>relatore</i>	1491, 1498, 1503
ROTA	1497
SCIALOJA	1502

Interpellanze (abbinamento di) 1506
(annuncio di) 1505

Interrogazioni (svolgimento di):

« del senatore Frola al ministro del tesoro, per conoscere se non ravvisi necessario: 1° di provvedere maggiori quantità di monete divisionarie, spicciole, nonchè il promuovere più efficaci misure repressive della esportazione clandestina; 2° di disporre per il ritiro e il cambio dei buoni di cassa da una lira e due logori 1461

Oratori:

AGNELLI, <i>sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	1462
FROLA	1464

« dei senatori Gioppi, Tamassia e Frola al ministro della guerra, sulle cause e sulle conseguenze dell'esplosione della polveriera Tonfiolo presso Mantova. 1505

Oratori:

BONOMI, <i>ministro della guerra</i>	1505, 1506
GIOPPI	1505, 1506

Relazione (presentazione di). Pag. 1505

Sull'ordine del giorno della prossima seduta . 1506

Oratore:

PEANO, *ministro dei lavori pubblici* 1506

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti il Presidente del Consiglio e ministro dell'interno, i ministri degli affari esteri, delle colonie, della giustizia e degli affari di culto, delle finanze, del tesoro, della guerra, della marina, dell'istruzione pubblica, dei lavori pubblici, dell'agricoltura, dell'industria e commercio, del lavoro e previdenza sociale, i sottosegretari per l'assistenza militare e le pensioni di guerra, per l'antichità e le belle arti, per la marina mercantile e i combustibili, il commissario generale per gli approvvigionamenti e consumi.

BISCARETTI, *segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Interrogazioni.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento dell'interrogazione del senatore Frola al ministro del tesoro « per conoscere se non ravvisi necessario:

1. di provvedere maggiori quantità di monete divisionarie, spicciole, nonchè il promuovere più efficaci misure repressive della esportazione clandestina;

2. di disporre per il ritiro e il cambio dei buoni di cassa da lire una e due logori. »

Stato) vendere il nostro rame alla pari della moneta francese e poi acquistare prodotti in Francia che possono vendersi in Italia, con doppio lucro sulla vendita del rame e del prodotto. Quindi io insisterei perchè misure energiche repressive siano poste in essere. Come sa l'onorevole sottosegretario di Stato, recentemente in una grande città venne scoperta una grande associazione che aveva per iscopo questo commercio, e si credeva che con la scoperta di questa associazione si sarebbero raggiunti elementi per conoscere un po' più concretamente quanto da mesi va succedendo e che solo ultimamente venne scoperto. Quindi in questa parte io spero che l'onorevole sottosegretario di Stato promuoverà esso stesso quelle misure che possano occorrere per reprimere l'esportazione clandestina. Poi vi sarebbe anche un'altra cosa da fare. Ricorrere ai nostri buoni vicini, a quel buon vicinato che si celebra ogni momento, e faccia sì che i nostri amici aiutino l'autorità italiana, (*ilarità, commenti*) perchè questa esportazione clandestina cessi.

Quanto poi alla terza parte relativa ai buoni di cassa, creda onorevole sottosegretario di Stato, io approvo i provvedimenti che mi ha accennato nel progetto di legge nel decreto del 10 agosto 1920 relativamente alla coniazione di altre monete di nichelio, ma qui si tratta unicamente di togliere dal commercio quei pezzi di carta che non qualifico, per lo stato in cui si trovano e cioè i buoni di cassa da una lira e da due, logori, inservibili, ritirarli e cambiarli. Tutte le associazioni e le Camere di commercio hanno fatto voti presso il Governo perchè vi provvedesse e questo mi pare si possa fare anche con le difficoltà cartacee di cui ha fatto cenno, perchè non credo che queste difficoltà possano impedire di addivenire a questo cambio dei buoni di cassa da lire una e due.

Quindi ripeto che lo ringrazio delle comunicazioni che mi ha fatto, confido che in base a quanto ha detto proseguirà nel senso della mia interrogazione e quando vedrò maggiori fatti al riguardo mi dichiarerò completamente soddisfatto. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Dichiaro esaurita l'interrogazione del senatore Frola.

Discussione del disegno di legge: - Conversione in nominativi dei titoli al portatore emessi dallo Stato, dalle provincie, dai comuni, dalle società per azioni e da qualsiasi altro ente, nonchè dei depositi vincolati a termine fisso - (N. 143).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 143.

Prego il senatore, segretario, Biscaretti di darne lettura.

BISCARETTI, *segretario*, legge:
(V. Stampato N. 143).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

EINAUDI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

EINAUDI. Sono stato in dubbio se prendere a parola su questo disegno di legge, in quanto che, essendo ad esso favorevole, mi era sembrato una perdita di tempo dover spiegare le ragioni del favore. A ragion veduta, mi è parso in fine non fosse cosa inopportuna che negli atti nostri restasse traccia delle ragioni per le quali un convertito parla a favore della nominatività dei titoli. Perchè io per molto tempo sono stato contrario, e posso anche dire acerbamente contrario, alla nominatività dei titoli considerandola, prima della guerra, per ragioni economiche, per ragioni sociali e per ragioni fiscali, dannosa, sia alla collettività, sia allo Stato.

Oggi invece ho un parere nettamente favorevole alla nominatività dei titoli, perchè alle antiche ragioni che tuttora permangono, e che se fossero sole mi manterrebbero contrario alla nominatività, si è sovrapposta una ragione di ordine superiore, che ha carattere morale e che per questo carattere essenzialmente morale alla lunga potrà anche dare, sebbene non necessariamente, dei buoni risultati finanziari. Credo opportuno che siano esaminate le ragioni per le quali questo grande esperimento, che oggi noi siamo chiamati a discutere e che sarà davvero un grande esperimento, tentato per il primo dal nostro paese, dev'esser compiuto, nonostante che esso abbia ad essere costoso per l'economia nazionale e nel momento attuale anche forse costoso per l'economia dello Stato. Nessun esperimento è opportuno che sia fatto, se noi ci illudiamo che possa essere condotto a termine con poco costo ed illudendoci di trovare vantaggi inesistenti; certamente allora non riuscirà bene. Ma riuscirà quando, guardando in faccia

Banca d'Italia; anche da noi le azioni della Banca d'Italia che si trovano fluttuanti nel mercato in mano della speculazione sono non di rado iscritte al nome del direttore delle stanze di compensazione che alla fine del mese li passa al nome dei possessori definitivi. In questo frattempo però i titoli sono passati attraverso molte mani.

Io anzi segnalo alla Commissione parlamentare che si occuperà di questo argomento e che dovrà stabilire le disposizioni regolamentari per il trapasso dei titoli, la necessità che il contratto di riporto sia conservato e possa inestarsi su qualche forma di intestazione provvisoria, ad esempio, fatta al nome dei direttori delle stanze di compensazione.

È un punto che va studiato per permettere la continuazione di contratti essenziali alla vita economica e che non potrebbero essere abbandonati senza grave danno del credito delle Società private, nonché del credito dello Stato.

Lo Stato ha interesse diretto, e grandissimo affinché la massa dei titoli, la quale non ha potuto trovare ancora collocamento definitivo, trovi un collocamento temporaneo, e non cada giù di prezzo per mancanza provvisoria di acquirenti. E questo collocamento non può essere trovato che col contratto di riporto. Qualunque provvidenza contenuta nel futuro regolamento a questo riguardo, sarà utilissima specialmente al credito dello Stato.

Non credo neppure che la nominatività potrà riuscire utile ad impedire il fatto che si chiama « manipolazione delle assemblee ».

Anzi ritengo che c'è un pericolo, ed a questo riguardo mi permetto di additare alla Commissione un'idea: io ritengo che ci sia il pericolo che la nominatività possa (non debba ma possa) riuscire favorevole ad una più intensa manipolazione delle assemblee delle Società anonime. Nei paesi dove la nominatività vige si è verificato il fenomeno che, grazie alla nominatività stessa, il Consiglio in carica conosce i nomi di tutti gli azionisti, e facilmente può influenzare gli azionisti stessi con comunicati, con richieste di delega nelle votazioni più di quanto non accada nei paesi dove c'è il titolo al portatore, e dove i consigli di amministrazione non sono padroni completamente del nome e della qualità dei singoli azionisti.

La nominatività per sé aumenta la potenza

del Consiglio di amministrazione, e riduce la facoltà di opposizione delle minoranze degli azionisti, che oggi, col sistema del titolo al portatore, possono procurarsi più facilmente il modo di far sorgere un'opposizione nelle assemblee.

Ne abbiamo avuto un esempio in Italia: ricordo, quando il direttore generale della Banca d'Italia era il commendator Grillo, che accadeva spesso che nelle assemblee generali che si tenevano a Firenze e poi a Roma, intervenisse un banchiere di Torino, il signor Ulrico Geisser, valente uomo e non privo di benemerienze nell'epoca del nostro risorgimento, che era amico intrinseco del direttore generale. Esso conoscendo nominativamente tutti gli azionisti, che erano in notevole maggioranza domiciliati a Torino, riusciva ad arrivare alle assemblee con moltissime deleghe, di guisa che la maggioranza era fatta.

Mi permetto di segnalare perciò a questo riguardo alla Commissione l'opportunità di obbligare i Consigli di amministrazione a pubblicare le liste degli azionisti e metterle a disposizione di chiunque ne faccia domanda per modo che chi vuole fare opposizione conosca il nome di tutti gli azionisti, ed un potere oligarchico a favore del Consiglio di Amministrazione non sia eccessivamente rafforzato.

Se alcuni si sono invero ripromessi dalla introduzione di questo sistema vantaggi economici insussistenti, noi non possiamo chiudere gli occhi innanzi al costo dell'introduzione di questo sistema della nominatività. I costi sono diretti e indiretti, ma tutti non possono non essere tenuti in grande considerazione.

Altri ha già parlato, nell'altro ramo del Parlamento, nelle discussioni che si sono ripetute sulle riviste e sui giornali, ed il senatore Rolandi Ricci vi ha fatto accenno nella relazione, degli ostacoli che possono derivare dal fatto che i capitali stranieri non saranno importati così largamente nel nostro Paese quando siano costretti ad assumere un nome, così come invece farebbero se potessero continuare ad essere importati sotto la forma anonima del portatore. Fu risposto nel senso che questo non è un ostacolo assoluto. Che altre cause vi sono per cui i capitali stranieri non sono importati in Italia ora, è certo. Ci sono queste altre cause; ciò non vuol dire che sia opportuno di crescere

la forza di queste altre cause anche con questo provvedimento. Dire che esso è un elemento che non ostacolerà l'introduzione dei capitali stranieri del nostro Paese, perchè ci sono altre cause che già l'ostacolano, dire ciò sarebbe un sofisma evidente.

I capitalisti, avendo la scelta tra paesi i quali conserveranno il sistema al portatore come la Francia, la Svizzera, la Germania e come probabilmente diventerà l'Inghilterra dove il sistema dei titoli al portatore sta diffondendosi, preferiranno andare verso quegli altri paesi piuttosto che da noi ove dovranno assoggettarsi a questo speciale requisito ingombrante. Senza volere esagerare l'importanza di questo fattore, non dobbiamo negare che esiste; e quindi la minore introduzione di capitali esteri in Italia certamente sarà una causa di aumento nel saggio dell'interesse a cui potremo procurarci capitali. Non è possibile fare previsioni adeguate, ma più o meno, di una percentuale maggiore o minore, il costo dei capitali sarà aumentato in Italia per causa della introduzione della nominatività. È meglio saperlo, perchè così potremo valutare la bilancia del dare e dell'avere nella deliberazione che siano per prendere.

Così anche altri ostacoli possono esservi: accenno ad uno soltanto che ha un'importanza non trascurabile per il nostro paese ed è l'ostacolo che la nominatività apporterà all'introduzione dei capitali cattolici stranieri e alla conservazione dei capitali religiosi attualmente in Italia. È questo un fattore di non piccola importanza. I redditi dei benefici ecclesiastici son giunti ad un livello così basso che è impossibile immaginare che l'ecclesiastico provveduto di beneficio possa vivere col reddito del suo beneficio, col reddito cioè palese di esso; è necessario che altri redditi vi siano, i quali permettano a costoro di poter mantenere quel decoro di vita che mantengono, e sovvenire a quelle spese ed a quelle elargizioni caritatevoli a cui essi sono sottoposti. Questi altri mezzi indubbiamente provengono dal possesso dei titoli al portatore conservati fiduciarmente da qualche membro del clero. Se noi stabiliamo la nominatività è certo che costoro saranno costretti a vendere i titoli in quanto che se essi li vorranno intestare a un fiduciario, questi necessariamente dovrà essere un uomo di

età molto avanzata, (inquantochè intestarli ad un giovane può esser pericoloso) ed i titoli diventano soggetti ad un'imposta di successione così grave che in meno di un decennio essi saranno completamente assorbiti dalla finanza. Quindi a coloro che posseggono quei capitali in Italia converrà di alienarli e di convertirli in moneta, perchè, pur consumando tutto il capitale, faranno un'operazione finanziaria più conveniente che non a tenerli sotto forma di titoli nominativi. Più probabilmente costoro venderanno questi titoli e cercheranno, nel modo migliore che potranno, di farli emigrare all'estero. È uno dei casi, non tenue, di emigrazione all'estero che vale contro la nominatività dei titoli.

Ma il danno più grave, dal punto di vista non dirò economico soltanto, ma sociale, dell'introduzione della nominatività nel nostro paese, è quello dell'ostacolo che indubbiamente farà alla diffusione del titolo di debito pubblico nelle classi profonde del nostro paese.

Una delle maggiori, delle grandissime benemerenze che ha avuto il titolo del debito pubblico al portatore è stato di aver consentita la diffusione della ricchezza mobiliare non solo alle classi alte, provvedute di vistose ricchezze; ma anche nelle classi borghesi e poi nelle classi piccole borghesi e dei contadini, che cominciano col comperare buoni del tesoro e titoli di rendita al 3 e mezzo e al 5 per cento.

È questo il carattere che contraddistingue la finanza italiana e francese dal sistema invalso fino alla guerra del debito pubblico inglese imperniato nella nominatività. Io ricordo che una quindicina di anni fa, avendo avuto occasione di fare degli studi sulla storia economica piemontese, ho dovuto fare uno schedario di tutti i titoli di debito pubblico, dei possessori, come allora si diceva, di luoghi di monte piemontesi nel 1706, nell'anno dell'assedio di Torino da parte delle truppe francesi. In quello schedario, che era composto di non più di un migliaio di persone nella città di Torino e di non più di un centinaio nella città di Cuneo, dove esistevano rispettivamente i luoghi di monte di S. Giovanni Battista e del Beato Angelo, non vi erano che nomi dell'alta aristocrazia, del clero ben provveduto, della nobiltà di toga: pochi borghesi delle classi proprietarie, ancor più pochi mercanti. In so-

stanza il titolo di debito pubblico era un titolo aristocratico e non aveva trovato modo di penetrare e di diffondersi nella popolazione. Pochissimi erano interessati al titolo di debito pubblico e pochissimi quindi interessati alla buona conservazione della difesa del titolo dello Stato. Quel fenomeno io credo si possa considerare come la fotografia di quello che era a questo riguardo lo Stato dell'Inghilterra prima della guerra. Nel 1914 il titolo di debito pubblico inglese era un titolo aristocratico, quasi completamente ignorato dalla grande massa della popolazione. Ci volle un grande sforzo di propaganda e ci volle l'introduzione del titolo al portatore, perchè il titolo potesse essere diffuso nelle classi lavoratrici e nelle classi agricole. Il piccolo risparmiatore non ama il titolo nominativo, perchè teme i fastidi e i costi della intestazione e soprattutto della vendita. Chi ha titoli i quali gli rendono 5000 lire all'anno, può rassegnarsi a spenderne in media 100 in spese postali e provvigioni per l'incasso couponi, in visti di notai e bollo, in viaggi e pratiche per successioni e trasmissioni. Chi ha titoli che gli fruttano 100 lire non può assoggettarsi a queste spese senza rinunciare alla ragione di tenere il titolo. Il titolo nominativo è aristocratico; quello al portatore è democratico.

Perciò noi oggi dobbiamo sapere che abbandoniamo un sistema il quale è riuscito a diffondere il titolo di debito pubblico tra forti masse e ad associare le sorti economiche di molte famiglie alle sorti finanziarie della vita dello Stato e rendere conservatori individui che altrimenti non lo sarebbero stati e ci avviciniamo ad un sistema, che questo risultato non lo potrà conseguire se non da un'opera molto lunga e difficile.

Anche questo dunque è un argomento contro il principio della nominatività dei titoli, argomento non decisivo, ma del quale sarebbe imprudente fare astrazione.

Oltre questi danni economico-sociali, di cui l'ultimo sarebbe quello per me di gran lunga prevalente, vi sono anche da esaminare i costi per l'attuazione di questo sistema, costi ai quali il relatore della Commissione di finanze si è opportunamente riferito.

Infatti l'attuazione del sistema della nominatività dei titoli si presenta irto di difficoltà gravissime e di pericoli che forse noi non pos-

siamo nemmeno pensare, perchè sarà soltanto la realtà che ci dirà quali siano per essere gli inconvenienti da eliminare.

L'esperienza straniera a questo riguardo mi sembra poco probante. I due soli paesi nei quali il sistema della nominatività esiste, gli Stati Uniti d'America e l'Inghilterra, non possono, nè l'uno nè l'altro, offrirci tipi applicabili alle nostre condizioni. Il sistema americano è qualche cosa di fantastico, che noi non possiamo assolutamente accettare perchè è quello di una pseudo-nominatività. Nel Nord America, essendosi voluto accogliere il sistema della nominatività si è istituito un titolo nominativo che in sostanza non lo è. Sul titolo c'è scritto bensì il nome dell'intestatario medesimo; ma, essendo esso girabile in bianco, può girare indefinitamente, come un titolo al portatore, corredato del solo nome del primo intestatario.

Il sistema conduce inoltre a risultati che potremmo dire veramente grotteschi. Infatti il dividendo annuo è sempre inviato al nome e al domicilio del primo intestatario, che soltanto figura nel libro del debito pubblico o nei registri della società; questo dividendo ricevuto dal primo intestatario comincia a percorrere una via lunghissima per passare dal primo al secondo, dal secondo al terzo e così via dicendo. Se si immagina che vi siano dieci o venti giratari, il dividendo deve rotolare fino a raggiungere l'ultimo attuale possessore. Così per gli avvisi di convocazione delle assemblee.

Orbene, possiamo noi ammettere un titolo di questa specie il quale non presenta alcuno dei vantaggi fiscali della nominatività e presenta invece tutti quegli inconvenienti economici ai quali ho accennato? Tanto è vero che negli stessi Stati Uniti d'America si è dovuto ricorrere ad espedienti per eliminare gli inconvenienti che dal sistema derivano.

Infatti spesse volte il titolo non è intestato all'effettivo possessore ma ad una Banca che ne rimane l'apparente proprietaria, salvo ad emettere certificati, delle lettere di accreditamento colle quali la Banca riconosce che il tale titolo appartiene ad un certo cliente. Il titolo pseudo nominativo americano è un titolo al portatore, il quale manca della snellezza e della praticità dei veri titoli al portatore. Esso è l'indice dello stato arretrato, sotto questo

aspetto, del diritto commerciale in quel paese ed è perciò per noi inaccettabile.

In Inghilterra usano altri sistemi che anche essi possono essere di scarso insegnamento per noi. Ce n'è uno che si chiama sistema delle iscrizioni. Io non so se qualcuno dei miei colleghi si ricordi del personaggio comico di Sam Weller, il celebre domestico del sig. Pickwick nei *Pickwick's Papers* di Carlo Dickens. Sam Weller aveva un padre vetturino, il quale, sebbene avesse la cattiva abitudine di bere troppa birra, aveva saputo metter da parte un piccolo peculio di denaro. Questo peculio l'aveva investito in una maniera che a lui era parsa sempre misteriosa; non era mai riuscito a capire la natura del suo investimento: l'aveva investito in consolidato inglese, in uno di quei celebri 5 per cento *consols* creati durante le guerre Napoleoniche. Egli sapeva che un certo giorno era andato a portare una somma di denaro ad uno sportello, che non aveva ricevuto alcun documento in cambio, e che ogni sei mesi gli capitava a casa l'assegno del dividendo senza sapere donde venisse; e diceva: « Finché la dura va bene, finché mi manderanno dividendi andrà bene ».

Questo è il sistema dei titoli inglesi che dura anche adesso.

I titoli sono iscritti solo a Londra e a Dublino alla Banca d'Inghilterra e il possessore dei titoli non ha in mano nulla che comprovi il suo diritto. Io non so se in Italia ci sarebbe un possessore, il quale si adatterebbe a non aver nulla in mano che sia la prova del suo possesso.

Là si adattano perché è un paese speciale, perché si adattano ai sistemi più antidualuviani, perché hanno ancora in piedi tutto l'armamentario feudale medioevale, perché ci sono ancora giuramenti di feudatari all'incoronazione solenne del re e tante altre cose che a noi sembrerebbero completamente contrarie alla realtà. Noi siamo un popolo più semplice che non si adatta a questi sistemi specialissimi che vigono in quel paese.

Per trasmettere un titolo iscritto bisogna o recarsi personalmente a Londra o a Dublino, alla sede della Banca d'Inghilterra; oppure dare l'incarico ad un procuratore (*power of attorney*) che abbia la sua residenza a Londra o a Dublino e che vada egli ad effettuare la trasmissione.

Se questo si facesse in Italia la nominatività cadrebbe subito dopo pochi mesi, poiché ci sarebbe una rivolta di tutta l'opinione pubblica.

Là hanno inventato anche un altro sistema dal quale si può imparare qualche cosa: il sistema dei titoli registrati, che corrisponde su per giù a quello che noi conosciamo sotto la forma di azioni della Banca d'Italia e di certificati del debito pubblico salvo che là le modalità d'iscrizione sono più complicate.

Ebbi occasione alcuni mesi fa di comunicare al senatore Schanzer, quando era ministro del tesoro, un incarto a questo riguardo dandogli tutti i moduli della trasmissione dei titoli inglesi. Ebbene, questi moduli sono certo minuti e fatti con tutta la perfezione possibile, ma sono complicati da dichiarazioni ove occorre l'intervento di testimoni ed altre formalità, le quali non rendono facile la trasmissione dei titoli nominativi.

Noi faremo bene a studiare quei moduli e sistemi per vedere come essi possano essere semplificati per rendere la trasmissione dei nostri futuri titoli nominativi facile e sollecita. Ma non dimentichiamo che lassù si adattano a questi metodi preadamitici perché hanno una vecchia organizzazione di borsa, una banca la quale risale ad un centinaio d'anni, perché sono riusciti in alcune città, e specialmente a Londra, a creare tutta un'organizzazione di agenti di cambio la quale permette che il congegno, pur arrugginito e faticoso possa, funzionare.

Noi questa organizzazione, che là è stata il frutto di una esperienza quasi centenaria, dobbiamo ancora crearla, e quindi dobbiamo cercare di fare in modo di ottenere il medesimo effetto senza che si debbono superare tutti gli ostacoli che là soltanto la lunga esperienza ha potuto permettere di superare.

Nella sua relazione il senatore Rolandi Ricci ha già indicato parecchi di questi espedienti i quali potranno servire a rendere la nominatività, e specialmente la trasmissione dei titoli nominativi, se non facilissima almeno relativamente facile. A questo riguardo credo che una parola di lode debba essere data specialmente all'amministrazione finanziaria, e in primo luogo a quella del debito pubblico, in quanto che essa deve avere già preparato tutto un piano per la trasformazione del sistema di trasmissione dei titoli del debito pubblico. Le

singole società penseranno ai casi loro e troveranno il modo di rendere queste trasmissioni non troppo lente; ciò di cui noi ci dobbiamo preoccupare in particolar modo è della trasmissione dei titoli del debito pubblico. Oggi questi titoli raggiungono la cifra cospicua di 13 milioni e mezzo — in numero, non in valore — e la trasformazione al nome di tutti questi titoli è un'impresa così colossale che, se fosse compiuta coi metodi attuali, con quei metodi che oggi sono imposti per legge, sarebbe assolutamente impossibile.

Occorrerebbero anni ed anni prima che la trasformazione fosse compiuta. Oggi la più piccola operazione di debito pubblico richiede almeno 60 giorni, quella più breve, quella che non implica nessuna formalità speciale, per titoli su cui non esista alcun vincolo; appena comincia a comparire un vincolo, il periodo di tempo occorrente per la trasformazione si allunga; invece di due mesi può diventare di due anni e conosco casi di due, tre e quattro e anche cinque anni.

Il sistema attuale deve perciò essere modificato e credo che il direttore generale del Debito pubblico abbia approntato le grandi linee del nuovo sistema che s'impenna sul decentramento amministrativo e sulla creazione presso le principali città di uffici distaccati i quali provvedano alla trasformazione del titolo nella maniera più rapida possibile. Se qualche cosa di simile non si farà, si avrà l'arenamento completo di tutte le operazioni del Debito pubblico. Al riguardo mi permetto di fare una piccola proposta alla Commissione parlamentare per un provvedimento transitorio che dovrà essere preso nel periodo di tempo nel quale si compierà la operazione di debito pubblico. Potrebbe invece accadere che alcuni possessori di titoli, i quali hanno consegnato i loro titoli al portatore e ne hanno chiesto il trasferimento al nome, rimangano nel frattempo, per uno o due semestri, finché il nuovo titolo non sia pronto senza la possibilità di riscuotere le loro cedole; quindi dovrebbe essere consentito qualche espediente transitorio che potrebbe essere, per esempio, il taglio della cedola di uno o due semestri, la quale potrebbe rimanere in mano del possessore e potrebbe essere esatta nella maniera solita dei titoli al portatore.

Il senatore Rolandi Ricci ha anche esposto

quali sono le difficoltà materiali per la creazione di questi titoli; la difficoltà della carta è grandissima. Nel momento presente un titolo qualunque non può essere stampato che a un costo variabile da una a due lire..

Se il taglio del titolo è piccolo, come ci auguriamo debba essere per la sua grande diffusione, il costo di fabbricazione del titolo in rapporto al valore del titolo stesso è elevatissimo; quindi qualunque espediente, anche la iscrizione al nome sullo stesso titolo al portatore, deve essere raccomandato.

È da studiare inoltre se non sia conveniente di permettere in avvenire la creazione di titoli al nome di specie differenti.

Non occorre che i titoli del debito pubblico siano tutti eguali in quanto che ci sarà colui il quale sarà contento di ricevere un titolo nominativo iscritto al nome di un'altra persona ed a lui girato e ci sarà colui a cui questo sistema non piacerà e preferirà avere il proprio titolo nuovo, intestato direttamente a lui. Specialmente non garberà sempre al venditore che si sappia da tutti i futuri possessori del titolo che egli tempo addietro, mesi od anni prima, lo aveva posseduto; e vorrà consegnare al compratore, per mezzo dell'agente di cambio obbligato al segreto professionale, il titolo nuovo, che non porti alcuna traccia del suo possesso, già intestato al compratore. Altra volta invece di ciò al compratore non importava nulla.

Quindi occorre che ci sia la più ampia libertà di scelta da parte dei venditori e compratori per avere titoli con la girata o nuovi.

Dovrà essere anche disciplinata la materia del pagamento del prezzo. Io ricordo una legge recente francese quella del 1^o agosto u. s., la quale regola questa materia. Questa legge fa obbligo all'agente di cambio compratore di pagare il prezzo al suo collega senz'altro ricevendo il titolo nominativo, ancora intestato al venditore. Di regola cioè spetta all'agente di cambio compratore provvedere alla nuova intestazione. Per eccezione talvolta è invece obbligato l'agente di cambio venditore a pensare a tutte le operazioni necessarie per il trasferimento del titolo a nome del compratore. Ciò quando sul titolo ci sia qualche vincolo; in tal caso l'agente di cambio venditore deve provvedere a consegnare il titolo disintestato e libero da qualsiasi vincolo e consegnarlo in-

testato al compratore. Sono modalità le quali è opportuno siano tenute presenti per evitare inconvenienti.

Nella relazione sono annoverate varie persone che potranno essere chiamate ad apporre il visto dell'autenticità della girata; soltanto notai ed agenti di cambio. Mi permetto di notare l'opportunità di estendere il novero di queste persone, perchè per la facilità delle trasmissioni potrebbe essere opportuno che altre persone potessero mettere il visto, come per esempio i funzionari degli Istituti di emissione, il direttore delle Stanze di compensazione al nome di cui dovranno essere intestati transitoriamente molti titoli e altre persone ancora, come capaci di apporre un vincolo.

Tanto più che queste persone potranno facilitare le trasmissioni, perchè i notai in generale sono piuttosto rigidi nell'interpretare la legge e nel volere l'adempimento delle non poche formalità necessarie. Ho sotto gli occhi, fra le tante, una lettera di un notaio che dice: « Mi permetto di ricordare una sentenza della Corte d'appello di Casale, 11 luglio 1911, in causa Tricomi-Avignone (Giur., 1912, 96) la quale ha negato al notaio di poter invocare, in fatto della conoscenza delle parti, l'errore invincibile, ed ha conseguentemente condannato un notaio a rifondere lire 50,000 perchè aveva autenticato, per trapasso di una cartella del Debito pubblico, una firma di una signora, presentatagli da un capitano come sua moglie, e dal notaio dichiarata come tale, mentre, pur essendo ritenuta pubblicamente moglie dell'ufficiale, ne era, invece, appena l'amante, e la vera moglie trovavasi altrove.

« Non sarà, dunque, per la tenuità del compenso, ma per il sentimento del loro dovere, per impedire abusi e per la gravità dei pericoli incombenti, che i notai, trincerandosi dietro la legge, si ricuseranno di autenticare alla leggera le firme ogni qualvolta (e sarà nella enorme maggioranza dei casi) non avranno personale conoscenza delle parti.

« È noto che alla sola Stanza di compensazione di Milano si compensano per valori di miliardi le azioni, obbligazioni, le rendite, i prestiti. Chi avrà il tempo ed il coraggio di fare coscienziosamente e rapidamente le corrispondenti autentiche?

« Forse i funzionari di Stato che non pre-

stano cauzione e che, a differenza dei conservatori delle ipoteche e dei notai, non hanno, di fatto, alcuna responsabilità personale; non i notai che, data la loro speciale funzione, devono per necessità di cose, nell'interesse della pubblica fede, moltiplicare le diffidenze burocratiche, specialmente nelle indagini sulla legittimità del possesso, sull'avvenuto pagamento delle tasse di successione, sulla capacità giuridica decedente, sulla regolarità degli atti che integrano tale capacità giuridica nei casi di minori inabilitati, ecc. ».

Se i notai dovranno fare tutte queste indagini, l'autenticazione potrà andare per le lunghe, mentre, moltiplicando il numero delle persone autorizzate a porre l'autenticazione, sarà più facile trovare chi conosca la persona e possa porre questa autenticazione.

Vi è un punto che nella relazione dell'Ufficio centrale non è stato toccato, perchè forse di interesse collaterale, ma che mi sembra meritevole di esser tenuto in considerazione, cioè quello dei metodi che dovranno essere tenuti per utilizzare a favore della finanza l'istituto della nominatività dei titoli.

Noi non vogliamo la nominatività per sé; non facciamo dell'arte per l'arte, perchè ciò sarebbe improduttivo e forse anche dannoso e costoso; vogliamo questo istituto per sole ragioni fiscali. Questo è il solo motivo che ci induce a dar voto favorevole. Quando avremo stabilito che tutti i titoli dovranno essere nominativi, saremo al principio della strada; dovremo ancora utilizzare la nominatività per l'accertamento dei redditi e dei patrimoni dei contribuenti.

Ora, a questo riguardo, a me sembra che l'addentellato con la legge ci sia, perchè a seconda dei metodi che terremo si potranno avere diverse indicazioni per le modalità da seguire nella trasmissione dei titoli. La finanza deve scoprire i titoli nominativi posseduti dai contribuenti e a tale scopo ci sono vari sistemi. Un primo potrebbe essere il sistema dello schedario, che dovrebbe essere compilato e tenuto a giorno nel palazzo del Ministero delle finanze e che dovrebbe occupare molto spazio, molti saloni di quel ministero. In ogni scheda del grandioso schedario ci dovrebbe essere il nome di ogni singolo contribuente italiano con l'indicazione dei titoli da lui posseduti. Tutte le

società e le amministrazioni del debito pubblico dovrebbero mandare periodicamente l'indicazione del nome del venditore e consegnatore di funzionari finanziari dovrebbero scaricare il primo e caricare il secondo. Di giorno in giorno questo casellario dovrebbe essere tenuto al corrente.

Basta esporre questo sistema per vedere come difficilmente potrebbe in modo pratico funzionare; credo che sarebbe necessario per impiantare al completo questi schedari. La loro manutenzione sarebbe costosissima e darebbe luogo ad errori per i molti nomi identici, e questi errori darebbero anche luogo a controversie infinite.

Altro sistema potrebbe essere quello della creazione di una specie di tessera del contribuente. Per evitare il groviglio dello schedario centrale, è stato appunto proposto di creare una tessera del contribuente. A costui dovrebbe essere attribuito un numero di ordine, e tutte le volte che egli compra e vende titoli, dovrebbe essere citato quel numero d'ordine e quindi i notai, gli agenti di cambio, ecc., dovrebbero inviare alle singole agenzie delle imposte del domicilio del numero d'ordine del compratore e del venditore la indicazione del trasferimento avvenuto.

Lo schedario in questo sistema sarebbe meno colossale perchè sarebbe diviso in tanti schedari, quante sono le agenzie delle imposte, e non dovrebbe essere possibile una duplicazione a cagione del numero d'ordine. Ma anche questo è un sistema che io mi limito ad esporre, perchè non ho potuto approfondirne le difficoltà, non gli sbagli eventuali nella copia del numero d'ordine. Controversie non mancherebbero.

Il sistema più pratico che converrà d'adottare a questo riguardo, sarà quello di non fare niente.....

Voci. No, no.

EINAUDI... nè schedario centrale nè schedario per ogni agenzia di imposte, e limitarsi alla denuncia del contribuente, in quanto che, il contribuente che non denuncia tutti i titoli nominativi che possiede, correrà dei rischi perchè il possesso dei suoi titoli potrà essere accertato e in tal caso si dovranno applicare penalità e sanzioni gravissime che gli facciano perdere la voglia di nascondere i suoi titoli.

Se non erro il sistema di non fare gli schedari è adottato in Inghilterra. Veramente in Inghilterra il problema si è posto soltanto recentemente, perchè sebbene il sistema della nominatività vi duri da molto tempo, finora non si utilizzava ai fini fiscali. La nominatività diventa utile a tale fine quando le imposte diventano progressive, perchè se l'imposta è proporzionale, il titolo paga tutte le imposte. Noi in Italia finchè c'era soltanto l'imposta di ricchezza mobile si era sicuri che tutti i titoli al portatore pagavano tutte le imposte, perchè le imposte erano esatte presso l'ente che emetteva i titoli. La necessità della nominatività è sorta quando l'imposta è diventata progressiva, e quando fu perciò necessario di conoscere i nomi dei singoli contribuenti e l'ammontare della loro ricchezza. È questo un fatto recente. Fino ad oggi in Inghilterra il problema era del resto importante in tutto il Regno Unito per soli 11,000 contribuenti, solo a carico di questi la finanza aveva interesse a conoscere l'ammontare dei titoli da essi posseduti, perchè per gli altri l'imposta, essendo proporzionale, veniva completamente esatta presso gli enti emittenti. Solo con l'istituzione della imposta progressiva sul reddito, al di sopra delle 3000 poi delle 2000 sterline, fu necessario conoscere il nome dei contribuenti; ma si limitò alla dichiarazione dei contribuenti senza lo schedario.

Adottando questo sistema semplice delle denunce si porrebbe un altro quesito; è necessario di tener dietro giorno per giorno alle trasmissioni? è necessario che la finanza venga a conoscere tutte le trasmissioni che si sono verificate durante l'anno?

Ma non basterebbe che, una volta all'anno, l'amministrazione del debito pubblico e la direzione delle Società fossero obbligate a trasmettere il nome di coloro che in un dato giorno sono proprietari di titoli? Salvo la prima volta basterebbe anzi mandare ogni anno le variazioni.

Gli elenchi servirebbero alla finanza a scopo di controllo e ogni tanto essa potrebbe fare una specie di scandaglio, cioè prendere a caso qualche sezione di contribuenti o società e vedere se quelli che sono iscritti negli elenchi figurano nelle dichiarazioni. Il rischio di cadere nei detti scandagli sarebbe sufficiente ad indurre i contribuenti a fare le dichiarazioni esatte.

Ci sarebbe ancora qualche caso di evasione, ma sarebbe talmente raro e così poco pericoloso, che forse è opportuno di perdere qualche centinaio di migliaia di lire pur di non spendere decine di milioni all'anno per tenere in ordine gli schedari.

Del resto questa è una questione che solo l'esperienza potrà risolvere.

I colleghi possono chiedermi a questo punto: se la nominatività dal punto di vista economico non è feconda di vantaggi; se probabilmente essa produce qualche risultato dannoso; se socialmente può essere d'ostacolo alla diffusione del titolo al portatore, e quindi al rinsaldamento degli interessi privati con quelli dello Stato, se il costo dell'istituzione della nominatività e il costo della trasmissione dei titoli nominativi è costo che non dovrà essere considerato come leggero, per quali motivi debbesi accogliere questo sistema?

Il motivo è fiscale, però debbo aggiungere che il vero motivo fiscale non è quello immediato. Se si trattasse soltanto di ottenere un gettito immediato e largo, dico che sarebbe meglio non far niente, e non ricorrere alla nominatività.

Non voglio ripetere le cifre che nell'altro ramo del Parlamento per opera dell'onor. Belotti, dell'onor. Bertone, ed altri, sono state citate, battute e controbattute, per andare alla ricerca del provento di questo istituto.

Bene a ragione il nostro relatore trova che, si tratti di dieci milioni di più o di dieci milioni di meno, questo non è l'argomento essenziale. Dal punto di vista fiscale immediato la nominatività potrà rendere quel che renderà.

Non c'è nulla di più pericoloso che fare previsioni sul rendimento di nuovi istituti finanziari che si creano. Questi istituti daranno più o meno a seconda dello spirito con cui saranno applicati e secondo i mezzi di accantonamento usati dall'amministrazione finanziaria.

Sostanzialmente il gettito immediato non sarà grandioso; non potrebbe giustificare questa profonda innovazione nel diritto commerciale, e non compenserebbe i danni economici e sociali che ho prima indicati: perchè quel centinaio o quelle due centinaia di milioni che la nominatività potrà rendere potrebbero essere ottenuti con molta maggiore facilità con tasse più

facili, come per esempio quella del 15 per cento sui dividendi ed interessi dei titoli al portatore che, ove fosse estesa a tutti i titoli, darebbe assai più milioni di quello che non possa renderne la nominatività.

La nominatività non si raccomanda per il gettito immediato ma per le conseguenze finanziarie future dell'obbligo morale, al quale oggi dobbiamo imperiosamente sottostare.

Il progetto sulla nominatività dei titoli è, mi sia lecito dirlo, il solo dei quattro grandi provvedimenti che ci sono presentati, che corrisponda ai dettami della vera pratica finanziaria, che possa essere fecondo di risultati finanziari durevoli. Perchè io sono scettico su quel che darà l'inasprimento l'imposta sulle successioni, fornirà l'imposta sulle automobili; e credo che il gettito della avocazione dei soprapprofitti sarà una cifra la quale non giustificherà le speranze che in quel provvedimento si sono riposte. Invece l'odierno provvedimento si ispira ai veri e sani principi non solo della scienza, ma anche della pratica finanziaria, in quanto è il solo tra questi quattro provvedimenti che metta in prima linea, sopra tutto il resto, la esigenza essenziale del momento presente, ossia l'accertamento esatto dei redditi.

Gli altri provvedimenti s'ispirano all'idea di aumentare la aliquota dell'imposta, e si spera con essi di ottenere risultati finanziari utili allo Stato. Io non ci credo, e ritengo che questa sia una politica finanziaria che ci condurrà a gravi disinganni, mentre il sistema della nominatività che non tocca le aliquote e cerca di risolvere il problema principale dell'esatto accertamento della materia imponibile, è quello che meglio corrisponde alle esigenze del momento presente. La finanza italiana soffre della disuguaglianza degli accertamenti; è questo un vizio fondamentale del sistema tributario: vi è colui che paga imposte ferocissime sui propri redditi e sui propri patrimoni, vi è colui che paga imposte minime e vi è finalmente colui che non paga nulla. Orbene il sistema della nominatività cerca di portare alla uguaglianza dei contribuenti e vuole far sì che l'accertamento avvenga in maniera migliore, in modo cioè che sia instaurata la giustizia fra le diverse classi sociali.

Tutti i provvedimenti di giustizia tributaria costano. Ma noi che abbiamo voluto la guerra

italiana sebbene sapessimo che economicamente non era una cosa vantaggiosa (tutti gli economisti che si sono occupati di questo argomento hanno detto che come operazione economica era un errore) l'abbiamo voluta da un punto di vista superiore; sapevamo che il lato economico doveva passare in confronto di altri fattori d'importanza molto superiori. Così in questo caso il fattore tributario immediato ci farebbe dire no, la nominatività è un passo sbagliato, ma il fattore morale dell'instaurazione della giustizia fra le varie categorie di contribuenti, ci fa concludere che il provvedimento è necessario e tale da raccomandarsi vivamente al nostro voto. E si raccomanda per parecchie ragioni.

Io non credo che il vantaggio principale sarà nemmeno quello di assoggettare alle imposte dovute i possessori di titoli al portatore. Fino a questi ultimi tempi, fino a quando furono instaurati i sistemi di progressività, i possessori di titoli al portatore hanno pagato tutte le imposte che dovevano pagare ed in misura maggiore di altre categorie di contribuenti i quali si proclamavano sovraccarichi. Era sinora una leggenda che i possessori di titoli al portatore sfuggissero alle imposte. Non sfuggivano affatto alla imposta di ricchezza mobile fino all'ultimo centesimo; non sfuggivano se non in piccola parte alla imposta di successione ed anche per questa erano assoggettati all'imposta differenziale di negoziazione che controbilanciava in parte il minor pagamento che facevano. Quindi era un'accusa ingiusta quella che si faceva contro i possessori di titoli al portatore. Vi erano i possessori di titoli del debito pubblico esenti dalle imposte, che non pagavano in nessun senso; ma non pagavano perchè l'esenzione era stata data nell'interesse dello Stato. Era lo Stato che aveva proclamata l'esenzione dalle imposte, perchè così facendo riusciva a vendere i titoli del debito pubblico ad un prezzo più elevato di quello a cui avrebbe potuto venderli se non fossero stati esenti da qualsiasi imposta, nel qual caso li avrebbe venduti a 20 o 30 lire di meno. Quindi, in sostanza, lo Stato veniva a prendere subito tutte le imposte a cui apparentemente rinunciava. Era dunque un errore che i possessori di titoli al portatore non pagassero prima le imposte dovute; oggi, col sistema della nomi-

natività, essi pagheranno non solo l'imposta proporzionale ma le imposte progressive. E di ciò sono lieto, sia perchè essi pagheranno tutte le imposte che dovranno pagare, sia perchè ciò sarà d'incitamento e di obbligo al legislatore e alla finanza di far pagare anche gli altri che sfuggono alle imposte. I possessori di titoli al portatore oggi ottengono sì e no ogni anno un reddito che è difficile poter valutare, ma che non credo sia superiore ad una cifra di tre o quattro miliardi di lire all'anno. Su per giù la cifra del reddito, degli interessi e dei dividendi di titoli del debito pubblico e i titoli privati sarà sui quattro miliardi di lire. Di questi quattro miliardi una parte già paga le imposte, ma in ogni modo sono al più quattro miliardi che verranno acquisiti alle imposte nuove progressive sul reddito sul patrimonio sulle successioni.

Or bene gli altri redditi a quale cifra ammontano? Io voglio fare un calcolo.

Il censimento del 1911 accerta l'esistenza di 6 milioni di addetti all'industria e di 9 milioni di addetti all'agricoltura.

In questi 15 milioni di lavoratori sono compresi anche tutti i professionisti, gli impiegati, i tecnici, i commercianti, gli industriali, gli affittuari, i mezzadri ed in genere tutti i lavoratori più o meno elevati. Ora il reddito minimo di questi 15 milioni di lavoratori non credo che possa essere calcolato in misura inferiore alle 20 lire al giorno per i lavori industriali e alle 12 lire al giorno ai lavoratori della terra. Supponendo che il salario medio per tutti sia di 15 lire al giorno e calcolando una media annuale di 300 giorni lavorativi e quindi un salario annuo per ciascuno di essi di 4500 lire, si arriva a 70 miliardi circa di reddito. A questo reddito del lavoro puro e del lavoro misto a capitale, dobbiamo aggiungere quei 4 miliardi di reddito dei titoli di debito pubblico e dei titoli privati. Un altro miliardo dobbiamo aggiungere per il reddito della proprietà edilizia, il quale oggi non supera questa cifra, perchè i decreti vincolatori impediscono gli aumenti di fitto e se qualche aumento hanno consentito esso è andato piuttosto a favore degli intermediari che non dei proprietari, intermediari che sono già compresi nei calcoli precedenti.

Si arriva così a 75 miliardi. Prima della guerra si calcolava che il reddito della pro-

prietà fondiaria (l'ultimo elemento che ci rimane da esaminare) fosse di un miliardo o poco più. Tenendo conto degli spostamenti di valore verificatisi nel frattempo, quintuplichiamo questa cifra ed arriviamo in complesso ad 80 miliardi di reddito.

Or bene la finanza di questi 80 miliardi di reddito quanti ne accerta oggi? Io non credo di dire cosa molto lontana dalla verità, affermando che la finanza oggi non conosca più di cinque o sei miliardi di reddito. I diversi ruoli delle imposte non ci danno infatti cifre superiori. Il Senato vede dunque quale enorme divario ci sia tra il reddito accertato di sei miliardi come massimo ed il reddito minimo probabile effettivo di 80 miliardi.

C'è un ampio campo entro il quale la finanza può spaziare e che potrà essere mietuto, anche salvaguardando la condizione essenziale della finanza moderna, che è quella della progressività e della esenzione dei redditi minimi. Oggi l'imposta normale, che entrerà in vigore il 1° gennaio 1921, stabilisce come reddito minimo 1200 lire. Io voglio immaginare che questo minimo sia molto aumentato, sia duplicato o triplicato, il che vuol dire quadruplicato o sestuplicato in confronto ai minimi antibellici di 640 e 533 lire.

Ad ogni modo rimane sempre un margine al di sotto delle 2400 o delle 3600 lire, margine da mietere, su cui la finanza potrà esercitare la sua azione.

Un ostacolo alla perequazione tributaria e a quest'opera di giustizia era stato sempre dato dal fatto della esistenza dei titoli al portatore, che si afferma ingiustamente sfuggissero alla imposta. Finché esistevano i titoli al portatore quelle classi di cittadini che non pagavano imposte, mentre avrebbero dovuto pagarle, rispondevano sempre: ci sono altri che non pagano, prima fate pagar loro e poi pagheremo anche noi. È il solito malvezzo che prevale in questa materia e cioè che non c'è nessuno che voglia essere il primo a pagare. Io credo che sarebbe meglio che tutti cominciassero a pagare per conto proprio e facessero tutti il proprio dovere.

Soltanto colui che avesse fatto il proprio dovere dovrebbe poter avere il diritto di dire che si facciano pagare anche gli altri.

Ma siccome il malvezzo esiste, io credo che

abbia fatto bene il Governo a cominciare dalla nominatività l'opera di perequazione tributaria, per togliere di mano ad elementi facinorosi (intendo con questo aggettivo riferirmi a coloro che dovrebbero pagare le imposte e non le pagano e non le vogliono pagare) il pretesto che adducevano per giustificare il proprio non adempimento del loro dovere verso lo Stato. Quando lo Stato avrà tolto loro di mano questo pretesto, avrà un buon argomento per dire ad essi: pagate nei limiti entro cui dovrete pagare, non in tanto in quanto siete appartenenti ad una determinata classe sociale, giacché noi non vogliamo creare privilegi a favore di classe e categorie, ma in quanto avete un reddito superiore ad un certo minimo stabilito.

Questo a mio giudizio è il vantaggio più grande che ci potrà dare la nominatività dei titoli, di tassare cioè anche altre categorie di contribuenti che oggi sfuggono al pagamento dell'imposta.

Ma oltre questo c'è anche un'altro vantaggio morale, il quale, ripercuotendosi esso, alla lunga, sulla finanza, produrrà anche un indiretto vantaggio finanziario.

Ho avuto occasione di dire che il provvedimento attuale si raccomanda, a differenza degli altri contemporaneamente presentati al nostro esame, perchè rappresenta un principio di giustizia tributaria e perchè non accoglie il metodo sempre usato nella nostra finanza, di continuamente aumentare le aliquote. Noi abbiamo il pregiudizio dell'aumento delle aliquote.

Tutte le volte che c'è un maggiore bisogno diamo un giro di vite al torchio finanziario e aumentiamo alquanto le aliquote; e ci illudiamo che con questo aumento si riesca ad ottenere un aumento di reddito finanziario. È un errore gravissimo, ma debbo confessare che questo errore è provocato dalla resistenza di quelle classi le quali dovrebbero pagare le imposte e che finora avevano questo pretesto in mano di dire: « comincino a pagare i portatori di titoli ». Ci sono molte persone le quali hanno dei redditi cospicui e che ciò non ostante sono decise a non voler pagare: molti contadini proprietari di terreni, e che li coltivano direttamente con redditi molto superiori ai minimi esenti, e, molti operai i quali hanno dei redditi notevolmente superiori attualmente alle

1200 lire (e in avvenire se il minimo sarà aumentato anche assai superiori) che possono pagare e non pagano nessuna imposta.

Essi oggi plaudono tutte le volte che un provvedimento governativo aumenta l'aliquota degli altri. Quando invece, tolto il pretesto dei titoli al portatore, si sarà riuscito a generalizzare la imposta sarà più facile che si possa resistere alla tendenza continua all'aumento delle aliquote. Molti contribuenti sentiranno in carne propria e patiranno le conseguenze di questi aumenti. Allora si vedrà che la politica finanziaria migliore è quella di abbassare le aliquote, di tenerle basse ma di accertare con la massima precisione e certezza la materia da tassare.

Altri pagano le imposte e si illudono di non pagarle. Vi sono azionisti di società i quali pur avendo pagato fino ad ora tutte le imposte che il legislatore aveva su loro caricato, si sono sempre illusi di non averle pagate, si sono illusi perchè per ragioni tecniche l'imposta è esatta non presso di loro ma presso la società della quale essi sono azionisti. La società anonima paga le venti o trenta lire di dividendo netto e così l'azionista malamente si illude di non pagare l'imposta, inquantochè riceve le dieci o venti lire nette, ma in realtà egli, se l'imposta non ci fosse stata, ne avrebbe ricevute undici o dodici.

Ciò fa sì che queste varie categorie di contribuenti non s'interessino alla cosa pubblica e credano che il suo andamento non li riguardi.

Gli impiegati della stessa società, gli stessi operai della società, credono che le imposte siano una cosa che non li riguardi e quindi non si oppongono all'aumento della aliquota.

Quando invece col sistema della nominatività, e soprattutto con la estensione conseguente per ragion di giustizia, della tassazione a tutte le classi sociali, ogni contribuente sarà chiamato a pagare la sua parte alla finanza dello Stato, ci sarà in questa circostanza un freno potente, l'unico freno possibile che si possa immaginare all'aumento delle spese da parte dello Stato.

Gli altri rimedi che le vecchie legislazioni, i vecchi sistemi rappresentativi avevano creato, sono freni che oggi non funzionano più. Il solo freno possibile è quello d'interessare tutti i contribuenti al pagamento delle imposte, perchè

quando ogni contribuente vedrà che a seconda della buona o cattiva condotta finanziaria dello Stato diminuirà o aumenterà l'aliquota sua, sarà portato a cercare le ragioni di questo aumento e ad interessarsi a che la politica finanziaria si svolga nel modo più favorevole ai suoi interessi, agli interessi collettivi.

Una delle educazioni migliori che i popoli diversi dal nostro, il popolo germanico, il popolo svizzero, il popolo inglese (questo specialmente) abbiano avuto in questi ultimi anni, è stata l'estensione della imposta diretta a profonde categorie di contribuenti. Lo stupore maggiore dei nostri eperai quando emigrano in Svizzera, in Germania o in Inghilterra è quello di vedersi presentare dagli esattori la bolletta per il pagamento delle imposte, il che accadeva prima della guerra in Germania, anche quando i loro redditi superavano appena i 900 marchi all'anno, ed anche ora in Inghilterra, quando il reddito supera 3250 lire nostre all'anno, ossia cifre le quali sono comuni a tutti i salariati. Essi ritenevano che fosse un loro diritto il non pagare. Questa è invero una educazione finanziaria pessima, perchè disinteressa milioni e decine di milioni di persone dall'andamento dell'azienda dello Stato.

Quando sarà universalizzato il sistema del pagamento delle imposte dirette, si raggiungeranno risultati grandissimi.

Noi avremo allora portato la nostra finanza verso il suo risanamento.

Io credo che questo sia il massimo vantaggio che noi possiamo aspettarci dalla nominatività.

Certo non possiamo necessariamente aspettarcelo, inquantochè i due fatti non sono tra di loro necessariamente congiunti: è possibile che si stabilisca la nominatività dei titoli e che siano tassati giustamente i relativi quattro miliardi di reddito ed è anche possibile che per debolezza non si tassino anche altri redditi di contribuenti, i quali oggi sfuggono alla imposta.

In tal caso il massimo vantaggio della nominatività sarebbe perduto. Quindi la conclusione ultima alla quale arrivo è la seguente: che la nominatività ci potrà dare vantaggi quando essa sia soltanto un primo passo verso quell'assetto di perequazione finanziaria che lo Stato italiano deve ancora attuare. Oggi ci troviamo in una situazione di ingiustizia stridente poichè

tassiamo i sei quando dovremmo tendere a tassare gli ottanta milioni di lire di reddito annuo e sebbene si possa ammettere che di questi ottanta milioni quaranta, cinquanta e anche sessanta debbano essere esenti dall'imposta perchè appartengono a redditi minimi, la nominatività avrà adempiuto al suo fine quando sarà stata utilizzata in guisa da permettere la tassazione della parte residua dei redditi giustamente tassabili che oggi va esente dall'imposta. Perciò io cominciando diceva, che la nominatività ci si impone come una legge morale che noi non dobbiamo adottare perchè ci possa essere feconda di vantaggi economici di immediato provento fiscale; ma perchè dobbiamo attuare e dovendola attuare dobbiamo provvedere affinché essa in avvenire possa altresì essere feconda di buoni risultati finanziari. Io faccio voti affinché il principio oggi introdotto possa essere utilizzato anche esteso in guisa da darci il massimo risultato morale e finanziario di perequazione e giustizia per tutti. Qualunque siano le difficoltà finanziarie dell'ora, noi saremo sicuri di vincerle se sapremo e soltanto se sapremo attuare nei tributi la giustizia per tutti. *(Approvazioni vivissime; molti senatori vanno a congratularsi con l'oratore).*

FROLA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FROLA. Non creda il Senato che io mi accinga a fare un discorso.

Non lo troverei opportuno specialmente dopo tanta discussione e dopo la parola dotta del collega Einaudi. Non lo crederei nemmeno necessario perchè credo che vi sia il consenso unanime del Senato data la necessità del provvedimento; necessità pure in modo esauriente dimostrata dalla chiara relazione del collega Rolandi Ricci. Io quindi non dirò che pochissime parole le quali serviranno piuttosto come dichiarazioni di voto sulla presente legge. Innanzi tutto stabilito il principio che si tratta di un provvedimento fiscale, e che anche i titoli del debito pubblico al portatore debbano essere convertiti in nominativi, per la natura di questi titoli io credo che sia assolutamente necessario che si adoperino tutti i mezzi possibili per rendere semplice, spedita la loro trasformazione in nominativi e il loro eventuale trapasso.

Questo deve essere assolutamente il criterio

a cui deve informarsi l'amministrazione ed il concetto che ci deve guidare nell'applicazione della presente legge.

Quando si possa ottenere in modo semplice la trasformazione, quando si possa ottenere il trapasso pure in modo spedito senza togliere nulla al titolo della sua commerciabilità, allora devesi ritenere che si possa e si debba, data la necessità fiscale, venire alla nominatività del titolo al portatore. Quindi innanzi tutto io credo che si debba prescindere dall'attuale sistema di procedura e si debba fare ricorso ad altri sistemi più celeri più agili.

Vedo che anche l'onorevole relatore a pagina cinque della sua relazione si è espresso implicitamente in questo senso: « a questo proposito è subito pregio dell'opera affermare che a tutta una serie di riforme e di avvedimenti pratici uopo sarà ricorrere per far sì che i trasferimenti dei titoli nominativi degli enti pubblici e privati possano effettuarsi con facilità e rapidità » soggiungendo che bisognerà: « sveltire l'amministrazione del debito pubblico e renderla sollecita certo più di quanto non sia nelle sue attuali consuetudini; e bisognerà discontrarla ed inoltre ridurre le cautele che leggi e regolamenti ora impongono in modo eccessivo ed ultra tuziorista ».

In queste parole alle quali completamente aderisco si racchiude tutto il nuovo sistema che bisogna introdurre relativamente alla trasformazione e anche al trapasso dei titoli medesimi; ma poichè siamo d'accordo che questa nominatività dei titoli deve avere luogo celeremente, agilmente, poichè siamo d'accordo che si tratta di un istituto di natura puramente fiscale, dobbiamo dedurre che questa conversione deve aver luogo senza scosse; scosse che si verificherebbero ove non si adottassero quei criteri nella trasformazione che ho sovra accennati, e che in materia tanto delicata come quella del debito pubblico debbono trovare luogo.

E così nessuna scossa deve aver luogo nel pagamento degli interessi, pagamento che quanto ai titoli al portatore che verranno resi nominativi non può modificarsi tanto quanto al modo, quanto nella forma delle cedole al portatore escludendo assolutamente che tale pagamento abbia luogo col metodo attuale dei certificati nominativi. Quando si pensa che si tratta di milioni

LEGISLATURA XXV — 1ª SESSIONE 1919-20 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 SETTEMBRE 1920

LEVI CIVITA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEVI CIVITA. A proposito delle facoltà che sono date al Governo coll'articolo 4 ora letto, mi permetto di rivolgere all'onorevole ministro delle finanze la preghiera di prendere in considerazione un argomento che a me pare di non poco rilievo. La legge dichiara che tutti i beni immobili e mobili del debitore dell'imposta sul patrimonio sono sottoposti a privilegio verso la finanza pel pagamento dell'imposta medesima. L'imposta, benchè pagabile in 20 o 10 anni, costituisce un debito unico del contribuente, e il privilegio colpisce tutti i suoi beni immobili e mobili; quindi anche i titoli di credito, i titoli di Stato, le azioni e obbligazioni di Società commerciali avranno infisso questo onere reale, cioè il privilegio dell'Erario per la detta imposta, la quale può arrivare a somma cospicua.

È stato detto dall'Ufficio centrale, dal suo relatore e dal ministro delle finanze come sia vista suprema del Governo e dei corpi legislativi che la nominatizzazione delle azioni delle Società e degli altri titoli ora al latore, non debba incepparne il movimento, almeno nei limiti del possibile. Però allo stesso modo che vi sarà una specie di ipoteca tacita su ogni proprietà immobiliare, vi sarà una specie di pegno tacito su ogni cespite mobiliare, azioni ed obbligazioni di Società commerciali comprese.

Ora io prego il Governo di vedere che sia dato evitare o attenuare almeno i gravissimi effetti di quest'onere reale, che incomberà su ciascun cespite del patrimonio dei cittadini e ciò senza pregiudicare il preminente interesse della pubblica finanza. Si è detto che occorre facilitare i riporti di rendita pubblica e di titoli commerciali, riposti che potranno essere in avvenire sostituiti da anticipazioni sui titoli medesimi, riducendo per queste anticipazioni a facili le modalità ed alleviando le tasse su esse. Ma, domando io, quale sarà quel cauto istituto di credito, che farà un'anticipazione su un titolo, il quale ha sopra di sè l'onere reale di un debito forse maggiore del ventuplo o più del valore del titolo stesso? Mi pare lecito dubitarne; ma spero che l'inconveniente non sia senza rimedio. La legge dell'imposta sul patrimonio contempla la ri-

scattabilità e la contemplazione per quote parziali. Ora pregherei che si studiasse se e come si possa applicare la riscattabilità anche a singoli cespiti, di modochè uno che ha un immobile, o titoli di Stato od azioni od obbligazioni commerciali, di cui intenda valersi, possa riscattare questi o quello dalla imposta sul patrimonio, pagando immediatamente, colle agevolazioni di legge, l'ammontare dell'imposta dovuta nei 20 anni, o nel minor periodo a decorrere. Credo che non vi possa essere grande difficoltà di attuazione di questa riscattabilità parziale per cespiti, mentre l'obbietto principale potrebbe essere che l'imposta su patrimonio colpisce anche i mobili corporali e il danaro contante. Si studi se il riscatto dell'imposta sul cespiti deve essere accompagnata dal riscatto totale o parziale dell'imposta stessa sui mobili corporali e sul danaro.

Non faccio proposte: addito soltanto un concetto da sottoporre a studio, e l'addito al solo effetto che possa essere preso in considerazione. Noto che quando sia assolto in tutto o in parte il debito dell'imposta sui mobili corporali e sul danaro, la riscattabilità dell'imposta accordata agli altri singoli cespiti non farebbe venir meno la garanzia della finanza, che rimarrebbe immutata e completa.

Quindi prego il Governo di dichiararmi che l'argomento non sfuggirà al suo studio.

EINAUDI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

EINAUDI. Avevo domandato di parlare per associarmi alla raccomandazione fatta dal senatore Levi Civita.

L'articolo 53 del decreto-legge 12 aprile 1920 sull'imposta del patrimonio, minaccia davvero di rendere non commerciabile tutta la materia imponibile, compresa la proprietà immobiliare.

Il congegno dell'imposta patrimoniale è di forma progressiva e tale che il debito imposto da un contribuente è in funzione dell'ammontare del suo patrimonio. Chi ha forte patrimonio è debitore di forti somme d'imposta. Disgraziatamente questa forte somma d'imposta non sarà determinata nella sua cifra precisa se non quando saranno definite le operazioni di accertamento, e valutazione dei diversi cespiti, sicchè passeranno molti anni prima che la valutazione sia compiuta. Ciò soprattutto a causa della rivalutazione che deve essere fatta

dalla proprietà immobiliare rustica che oggi è valutata inferiormente alla realtà in base ad un coefficiente empirico di 325 volte l'ammontare dell'imposta erariale principale dovuta per il 1916. Quando si verrà alla valutazione definitiva il debito potrà essere superiore a quello che oggi sembra. Quindi ogni contribuente rimane per un certo tempo nell'incertezza. L'Amministrazione finanziaria ha un privilegio per questo suo credito di ammontare incerto. Un contribuente, che oggi ha un patrimonio di dieci milioni di lire, diventerà così debitore definitivo di una certa somma d'imposta, ad esempio, due milioni di lire. Costui col tempo aliena tutte le sue attività e queste sue attività in gran parte o le ha consumate o non sono scopribili. Rimane visibile una casa, un fondo rustico: casa e fondo rustico che egli ha già venduto ad un compratore in buona fede. Questi potrà in qualche anno trovarsi costretto a pagare di nuovo a titolo di imposta allo Stato l'intero valore della proprietà che egli ha acquistato e pagato.

È un pericolo gravissimo, che raccomando all'attenzione del ministro del tesoro ed a quello delle finanze. Non faccio proposte ma mi associo alle raccomandazioni del senatore Levi Civita perchè quest'argomento sia studiato.

Il pericolo c'è anche per i titoli perchè io ho il dubbio che cioè se un contribuente, ossequente al disposto del decreto-legge sull'imposta patrimoniale, ha fatto la dichiarazione del numero d'ordine e della qualità dei suoi titoli, il privilegio si riferisca a questi titoli, e che colui che avrà da lui acquistato in tutto o in parte i titoli, direttamente od attraverso a successivi acquisti, si veda tra qualche tempo nel pericolo di perdere l'intero titolo, in perfetta buona fede; meglio corre il pericolo di dover pagare allo Stato tanta imposta quanta equivale al valore del titolo.

Oggi questo pericolo non è ancora conosciuto, ma se la conoscenza si diffonde, credo ne vengano conseguenze dannose per la commerciabilità dei beni immobili principalmente. Chi vorrà comprare una casa col pericolo di doverla pagare una seconda volta allo Stato, in causa del privilegio d'imposta su di lui gravante?

Credo che una via d'uscita potrebbe essere trovata in questo: che si desse un diritto veramente esercitabile al contribuente al riscatto.

Bisognerebbe che il contribuente avesse diritto di far fare la valutazione definitiva e che questa non potesse in seguito essere più variata. Così si fisserebbe in cifra definitiva il debito d'imposta del contribuente; gli eventuali compratori saprebbero quale è il valore preciso del privilegio a cui eventualmente possono essere chiamati a sottostare. Sarà un valore magari cospicuo. Ciò non monta. Purchè si sappia quant'è. In tal caso sarebbe qualcosa di simile al privilegio per l'imposta fondiaria che non fa male a nessuno. Tutti i contraenti potrebbero fare i loro calcoli.

Questa è l'idea: il problema è certamente degno della più attenta considerazione da parte del Governo.

FERRERO DI CAMBIANO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRERO DI CAMBIANO. Io non credevo che si avesse a discutere incidentalmente una questione così grave; avendola presentita e prospettata, io mi riservavo di trattarla o di proporla in una interrogazione od in una interpellanza rivolta all'onorevole ministro delle finanze a riguardo della futura applicazione dell'imposta sul patrimonio. Ad ogni modo, poichè è stata sollevata in Senato, e sopra di essa hanno autorevolmente parlato i colleghi Levi-Civita ed Einaudi, parmi di non dover tacere in queste circostanze e mi permetto quindi di sottoporre alla oculata considerazione del Governo e specialmente degli onorevoli ministri per le finanze e per il tesoro una questione gravissima che si riannoda a quella or ora accennata. Essa non concerne soltanto il contribuente, ma interessa vivamente enti degni di ogni maggior riguardo, come le Casse di risparmio, gli Istituti di credito fondiario e ogni altro che faccia mutui con garanzia ipotecaria. Le Casse di risparmio e gli Istituti di credito fondiario oggi hanno una garanzia dei loro mutui nelle ipoteche sopra fondi rustici ed urbani, ma, se domani questi fondi sono gravati dall'onere che deriva dal privilegio fiscale per l'imposta sul patrimonio, sarà evidentemente diminuita di tanto la garanzia dei loro crediti, donde il danno certo degli Istituti sovventori. E così i proprietari di fondi e di case difficilmente potranno venderli e più difficilmente ancora troveranno domani a fare mutui ed ottenere sovvenzioni, perchè graverà

LXª TORNATA

MARTEDÌ 21 SETTEMBRE 1920

Presidenza del Presidente TITTONI TOMMASO

INDICE

Commemorazione (del senatore Ginistrelli) . pag.	1510
Oratori:	
PRESIDENTE	1510
GIOLITTI, <i>presidente del Consiglio, ministro dell'interno</i>	1510
Congedi	1510
Disegni di legge (approvazione di)	
« Concessione al personale delle Ferrovie dello Stato di una nuova indennità di caroviveri » (N. 145) (discussione di):	1514
« Aumento delle tasse sulle successioni e sulle donazioni » (N. 149)	1515
Oratori:	
BENEVENTANO	1523
DEL GIUDICE	1515
EINAUDI	1517
FACTA, <i>ministro delle finanze</i>	1519, 1528
LAGASI	1528
MEDDA, <i>ministro del tesoro</i>	1522
POLACCO, <i>relatore</i>	1524, 1527, 1528
— Approvazione di un ordine del giorno	1529
« Aumento delle tasse sulla circolazione dei motocicli, delle automobili e degli autoscafi » (Numero 142)	1529
Oratori:	
BIANCHI RICCARDO, <i>relatore</i>	1529
FACTA, <i>ministro delle finanze</i>	1530
FERRARIS CARLO, <i>presidente della Commissione di finanze</i>	1531
MENGARINI	1529
PRESBITERO	1529
— Approvazione di un ordine del giorno (presentazione di)	1538
Interrogazioni (annuncio di)	1538
(rinvio e ritiro di)	1513
(risposta scritta ad)	1538
(svolgimento di):	
« del senatore Frola al ministro delle finanze, per conoscere se non ritenga necessario, per evitare una ingiusta e rilevante tassazione a carico	

dei comuni delle provincie e delle Opere pie, di chiarire o modificare le recenti disposizioni sul bollo, nel senso di stabilire che l'art. 13 del Re regio decreto 26 febbraio 1920, n. 167, colla modificazione apportata dal n. 43-bis della tariffa, non è applicabile alle quietanze relative alla gestione interna delle amministrazioni dei comuni, delle provincie e delle Opere pie, od alla somministrazione di fondi, od ai pagamenti effettuati per l'adempimento dei rispettivi uffici »	1510
Oratori:	
FACTA, <i>ministro delle finanze</i>	1510
FROLA	1511
« del senatore Tamassia al Presidente del Consiglio, ministro dell'interno, perchè gli siano esposte le ragioni per le quali nella Valle Gardena, di pretta lingua ladina, l'amministrazione italiana, inconscia continuatrice della politica austriaca, imponga al paese e nelle scuole la lingua tedesca »	1512
Oratori:	
GIOLITTI, <i>presidente del Consiglio, ministro dell'interno</i>	1512
TAMASSIA	1512
« del senatore Zupelli al ministro dell'interno, se può dare informazioni al Senato circa i gravi danni che un nubifragio avrebbe arrecato alla patriottica città di Udine »	1538
Oratori:	
PEANO, <i>ministro dei lavori pubblici</i>	1538
ZUPELLI	1539
Ringraziamenti	1510
Sull'ordine dei lavori del Senato.	
Oratori:	
CALISSE	1540
FERRARIS CARLO, <i>presidente della Commissione di finanze</i>	1540
MELODIA	1520
PASQUALINO-VASSALLO, <i>ministro delle poste e dei telegrafi</i>	1540
PEANO, <i>ministro dei lavori pubblici</i>	1539, 1540
Votazione a scrutinio segreto (risultato di)	1538

zione dei due coniugi nella formazione o nell'incremento del patrimonio familiare.

3. Similmente per ragioni analoghe non accetto gli aumenti di aliquota imposti alle stesse tre classi, quinta, sesta e settima nella successione collaterale tra fratelli e sorelle e tra zii e nepoti; perchè è risaputo che i fratelli spesso, specialmente nel Mezzogiorno e nelle isole vivono in comunione di fatto e sono con sorti nel lavoro e nei risparmi. E lo zio poi, in mancanza del padre, ebbe sempre una importanza capitale nella famiglia sin dai primi secoli del medio evo; egli, anche oggi, si sostituisce spesso al padre, coopera colla madre alla educazione dei nipoti, e adempie in massima parte verso di loro agli uffici paterni.

4. Da ultimo, mi pare addirittura enorme il trattamento che viene fatto ai congiunti del quinto e sesto grado nella classe quattordicesima che è l'ultima. Essi sono ragguagliati agli estranei, e son colpiti da una imposta che con l'aggiunta della tassa complementare sale nientemeno all'ottantacinque per cento. È questo un quasi totale incameramento, dice con sorpresa il relatore, ed io aggiungo che è uno strano rovesciamento del concetto giuridico della eredità. Che figura è mai quella di un erede il cui diritto non per volontà dell'ereditando, ma *ope legis* è ridotto ad una frazione minima del patrimonio ereditario?

Ora mi dica ella, onorevole Facta, che è giurista valoroso, non sarebbe stato in questo caso più semplice e insieme più logico attribuire l'eredità allo Stato con l'onere di corrispondere un compenso del 15 per cento al designato erede? Ovvero non sarebbe stato meglio sopprimere addirittura la successione *ab intestato* anche pel quinto e sesto grado di parentela come fu già fatto per i gradi ulteriori? Ma se si riconosce tuttora a cotesti congiunti il diritto del sangue, mi sembra incivile lo snaturare la successione in guisa da impedirle la sua naturale funzione.

Ecco, o signori, i motivi che m'inducono a dissentire dalla Commissione di finanze e dal suo relatore. Io mi rendo ben conto della gravissima situazione finanziaria che reclama pronti ed energici rimedi: so che il problema finanziario è il maggior problema che incombe in quest'ora sul nostro paese; e comprendo che più gravi sacrifici sono da imporsi al po-

lo per la salvezza economica della patria; ma non posso ammettere un provvedimento che per qualche decina di milioni (il fisco ne prevede ventotto) perturba l'economia nazionale e l'ordine della famiglia, che invita allo spreco delle ricchezze e sospinge le famiglie a tutti quegli spedienti talora fraudolenti per sottrarre quello che si può alla tassazione fiscale. Lasciamo pur stare le giustificazioni filosofiche o morali del diritto successorio, e guardiamolo dal solo aspetto economico. Chi può negare ch'esso sia una molla potente al risparmio, uno stimolo alla parsimonia, a posporre il godimento presente per preparare un avvenire migliore? Ora questa molla, a cagione della incessante pressione fiscale, è già in parte irrugginita ed ha perduto molto della sua elasticità: pensi il Governo a fare che non la si spezzi del tutto. (*Applausi, congratulazioni*).

EINAUDI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

EINAUDI. Onorevoli colleghi, non tornerò sulle cose scritte nella penetrante relazione del senatore Polacco, nè su quelle che sono state dette dal senatore del Giudice; mi limiterò a proporre un quesito al ministro del tesoro.

Dico prima perchè lo propongo a lui e non ad altri. Gli ordini costituzionali presenti sono trasformati di fatto, se non di diritto, per maniera tale che io non credo che esista più nel nostro paese altro istituto fuori che il ministro del tesoro il quale possa adempiere alle funzioni che un tempo erano di spettanza delle rappresentanze popolari.

Queste rappresentanze sorsero un tempo come reazione al diritto del principe di mettere imposte in quantità illimitata; loro compito era quello di frenare la tendenza a spendere da parte del potere esecutivo e di ridurre le domande d'imposta che il potere esecutivo faceva. Da lunghi anni la rappresentanza popolare aveva perso, non solo da noi, ma anche altrove, ogni virtù di frenare le pubbliche spese; sicchè nelle discussioni parlamentari si poteva osservare soltanto un susseguirsi di richieste di nuove spese. Da poco è avvenuta un'altra trasformazione. Mentre sinora le rappresentanze popolari resistevano alle richieste d'imposte, questa resistenza ora è venuta meno e si osserva una gara tra il potere esecutivo e il legislativo per concedere sempre nuovi au-

menti d'imposta; quando il potere esecutivo chiede aliquote accresciute, il potere legislativo le aumenta ancora, e nei grandi partiti che esistono, specialmente in quelli i quali ambiscono a rappresentare la massa popolare, si nota una gara crescente nell'inasprire le aliquote delle imposte.

Dico perciò che negli ordinamenti costituzionali attuali l'unico istituto in cui ancora si possa fare qualche affidamento per tutelare gli interessi della collettività è il ministro del tesoro, in quanto egli è il solo il quale abbia un interesse diretto e un interesse validissimo a salvaguardare le ragioni del pubblico erario. Egli ha un interesse diretto ad impedire che siano attuati tutti quei provvedimenti i quali possono alla lunga portare a una diminuzione delle pubbliche entrate; il suo ufficio è precisamente quello di salvaguardare le entrate dell'erario e, se è possibile, anche di farle crescere.

Per questa ragione mi permetto di presentare al ministro del tesoro questa semplice domanda: può egli assicurare il Senato che il provvedimento che oggi siamo chiamati a discutere, sia almeno, non chiedo nulla di più, tale da non portare a una diminuzione delle pubbliche entrate?

Mi contento che altro effetto non abbia, all'infuori di quello di non diminuire le entrate che al pubblico erario verranno negli anni futuri. Molte sono le ragioni che mi fan temere che questo possa essere l'effetto del provvedimento che oggi siamo chiamati a discutere; parecchie ne ha ricordate il senatore Del Giudice e io non le ripeterò; nè ridirò le ragioni, che sono a tutti ben note, e che fanno ritenere che l'aumento di aliquota, quando passi un certo segno, è causa di diminuzione e non di aumento delle entrate. Non parlo a favore dei contribuenti; chiedo se il ministro del tesoro si è preoccupato di dare a se stesso la dimostrazione che l'aumento di aliquota oggi proposto nell'imposta di successione non porterà a una scomparsa o riduzione della materia imponibile, non ridurrà la tendenza del risparmio, cosicchè in un non lungo periodo di tempo si abbia ad osservare una diminuzione e non un aumento delle entrate. E chiedo a lui, se è possibile, non un'affermazione di sue opinioni in materia, in un quanto che le opinioni

in materia sono disputabili: io posso immaginare che gli inasprimenti odierni, i quali hanno caratteristiche di asprezza veramente singolare, conducano a risultati dannosi al pubblico erario; egli può avere una opinione contraria: sono due opinioni. La mia ha un semplice valore d'impressione, ma ritengo che la sua possa essere suffragata da una dimostrazione di fatto.

La quale dimostrazione di fatto dovette tener conto delle circostanze che l'aumento di aliquota, contenuto nel presente disegno, è in realtà maggiore di quello che appare, inquantochè la progressiva svalutazione della moneta fa in modo che qualunque aliquota mantenuta costante abbia di giorno in giorno un peso sempre maggiore sui patrimoni antichi conservati intatti. Un patrimonio di centomila lire poteva essere assoggettato ad un'aliquota, in un certo grado di parentela, del cinque per cento; quel medesimo patrimonio, rimanendo invariata la tariffa e invariata la sua consistenza oggettiva o fisica, passa al valore di duecentomila lire. Senza bisogno di aumentare legalmente le tariffe, quel patrimonio rimane colpito da un'aliquota del dieci per cento. La svalutazione della lira aveva già portato ad un aumento di tariffa. Il nuovo aumento si aggiunge a quello che già si era verificato di fatto ed ha una portata assai più grande di quella che in apparenza gli si può attribuire.

Si accresce perciò il fondamento della domanda che rivolgo al ministro del tesoro.

Desidererei sapere quali studi sono stati fatti per prevedere il probabile risultato dell'inasprimento odierno delle tariffe. L'imposta successoria è la sola, fra quelle che colpiscono il reddito e il patrimonio, che poteva consentire di dare una risposta a questa domanda. Ho avuto occasione di dire ieri che previsioni sul gettito di provvedimenti nuovi non si possono fare, ma si possono invece ben fare previsioni per provvedimenti relativi ad imposte vecchie che funzionano nel sistema attuale progressivo da ormai quasi vent'anni. Si sono verificate in passato parecchie mutazioni di aliquote nell'imposta successoria, e queste hanno prodotto un risultato. Quali sono questi risultati? Certamente il ministro del tesoro prima di dare il suo consenso alla presentazione del disegno di legge avrà osservato i risultati degli aumenti passati. Io mi riprometto che egli ci

dica che i risultati che si verificarono sono risultati favorevoli, in primo luogo, e dovuti, in secondo luogo, precisamente agli aumenti verificatisi in passato nelle tariffe e non ad altre cause. Vi è invero molta probabilità se non assoluta certezza, che in passato gli aumenti di gettito verificatisi si siano dovuti o in tutto o in parte ad altre cause e non a queste: e che forse gli aumenti ultimi delle tariffe abbiano ridotto gli aumenti che ci sarebbero stati per altre cause. Il gettito dell'imposta successoria sali, se non erro, dai cinquantamila milioni di prima della guerra a centocinquanta milioni nell'esercizio 1919-20: quindi si è triplicato. A me pare ci sia la probabilità, e attendo dal ministro una spiegazione in proposito, che l'aumento non sia dovuto all'inasprimento delle tariffe decretate negli ultimi anni, in quanto che di per sé la materia imponibile avrebbe dovuto avviarsi, se non per consistenza tecnica o fisica, per valutazione, a cifre molto più elevate di quelle antiche. Le valutazioni dei beni cadenti nelle successioni sono aumentate notevolmente; quindi, rimanendo invariata la tariffa, il gettito doveva di per sé aumentare. L'amministrazione finanziaria italiana ha il vanto di pubblicare uno dei migliori bollettini statistici noti in Europa sulle tasse successorie e degli affari. Io credo che dai dati precisi e preziosi che esistono in quel bollettino il ministro del tesoro avrà ricavato un convincimento preciso intorno ai risultati avuti in passato dall'inasprimento delle aliquote e ci potrà dare l'affidamento che gli chiedo, che, cioè, almeno l'attuale provvedimento non possa portare ad una diminuzione del gettito fiscale.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Facta, ministro delle finanze.

FACTA, *ministro delle finanze*. Onorevoli senatori, io posso, anzi debbo convenire, che, se questo progetto di legge si discutesse in tempi ordinari, si potrebbe intavolare su di esso una sapiente discussione, perchè le questioni sollevate all'onorevole senatore Del Giudice sono di natura tale dal lato giuridico e finanziario che meriterebbero la più grande attenzione; ma prego il Senato di ricordare che siamo innanzi ad un progetto di legge che ci è imposto da necessità imprescindibili, sulle quali sarebbe inutile rispondere; cosic-

chè quello che potrebbe in tempi sereni formare oggetto d'un esame diligente, non lo può più in questi momenti, in cui si sovrappongono le necessità che abbiamo di provvedere per mezzo della finanza ad un riassetto totale del nostro paese. Quindi, senza voler contestare in nessuna guisa che ci troviamo innanzi a un progetto di legge di gravi risultati finanziari, che noi esaminiamo un progetto di legge, il quale nell'imponenza delle sue cifre ha quel carattere che fu rilevato dal senatore Del Giudice e dal senatore Einaudi, debbo dire che il Governo è stato costretto a presentare un progetto che fosse d'immediato utile alle finanze: ciò che purtroppo è la caratteristica che contrassegna tutti i progetti che sono stati presentati e che si raccomandano all'attenzione del Parlamento, data la necessità eccezionale del momento.

L'onorevole relatore affermò nella sua magistrale relazione, e del resto tutti noi lo sentiamo benissimo, che ancora una volta il diritto di successione è stato oggetto di troppe assidue cure da parte dei Governi, che la tassa successoria è forse una delle tasse più tormentate perchè da molti anni, quando si presenta la necessità di far denari, si batte sempre sulla tassa di successione. È questa una triste predilezione, che questa tassa comporta e che riposa su due concetti che non saranno scientificamente esatti ma che rispondono alle necessità del momento.

Ritengo che la predilezione, che si rivolge alla tassa di successione, dipenda da due concetti. Il primo è la facoltà dell'esazione, poichè dallo stabilimento della tassa questa trova gli apparecchi pronti, gli organi preparati, e non esige nuove spese d'impianti e di esazione, onde la sua stessa semplicità fa sì che si rivolgano ad essa le cure del Governo quando occorre provvedere finanziariamente. Altro concetto, che non dico sia neppure esatto ma che per la sua popolarità denota che ha ragioni di fondamento, è quello che quando ci si rivolge alle fortune che provengono da successioni, ci si rivolge a cittadini che hanno avuto in quel momento una fortuna; onde patrimonialmente non si ha la sottrazione di parte di un patrimonio formatosi attraverso un lungo periodo di anni col lavoro e risparmio, o mercè le attitudini più vive e simpatiche di uomini probi

Diceva il senatore Del Giudice e soggiungeva il senatore Einaudi: È vero, noi non dobbiamo essiccare queste fonti; ma, se mettiamo delle aliquote troppo alte, non corriamo il rischio di cancellare la materia imponibile?

Questo è verissimo. Allorquando in un momento di ordinaria amministrazione questo si facesse, io credo che mal si servirebbe alla finanza dello Stato; ma noi abbiamo adesso un dovere più grave e più urgente, quello di salvare lo Stato, perchè comprende benissimo il Senato che sarebbe inutile discutere sulle maggiori o minori aliquote, se lo Stato non potesse riprendere quel posto che assolutamente è necessario riprenda.

Di fronte a questo supremo dovere, ogni altra considerazione diventa secondaria.

Nell'ultima parte della sua relazione, la Commissione di finanze propone un ordine del giorno in cui si dice che, allorquando le finanze lo permetteranno, si dovrà venire ad una forma diversa di trattamento fiscale delle successioni. Io convengo perfettamente col relatore della Commissione centrale e dichiaro che il Governo non può non accettare quest'ordine del giorno perchè è quello che incide il carattere di questa legge; cioè fare ora tutto quello che è necessario, salvo a vedere in avvenire, quando le condizioni saranno migliorate, quello che ci resti allora di fare. Ora il tempo stringe ed è urgente che noi facciamo di tutto per salvare lo Stato. (*Approvazioni*).

MEDA, *ministro del tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MEDA, *ministro del tesoro*. Il senatore Einaudi mi ha posto un quesito preciso ed io non voglio tardare a rispondergli; sebbene egli mi abbia chiesto cose che io prima di precisare, dovrei indagare: non potrà tuttavia essere la mia, appunto per questo se non una risposta sommaria.

Il senatore Einaudi sostanzialmente pone un quesito tutto tecnico. Siete voi sicuri, dice egli, che il rendimento della imposta di successione non sarà pregiudicato anzichè avvantaggiato, in senso relativo, s'intende, dall'inasprimento delle aliquote portate dalla legge che ora discutiamo? Nè vorrei, egli aggiunge, che voi argomentaste per dirmi di no dal fatto che il gettito dell'imposta di successione da prima

della guerra ad ora è salito in cifre tonde da 50 a 150 milioni, dacchè bisogna sapere se questo aumento sia tutto effetto delle aggravate aliquote, o non piuttosto di altre cause, e se anzi l'azione delle altre cause non sia soverchiante in modo da nascondere l'effetto venuto dall'inasprimento delle aliquote.

Io non ho qui sott'occhio, i dati che mi sarebbero necessari per quella risposta esauriente che vorrei. Ma due rilievi si affacciano dai quali si può dedurre una ragionevole conclusione. Prima di tutto la cifra di 150 milioni a cui è giunto il gettito della imposta successoria si riferisce ancora alle aliquote anteriori alla prima tariffa Tedesco (la seconda è quella di cui si discute ora): in quanto nell'esercizio finanziario 1919-20 non hanno ancora giuocato, o se vi hanno giuocato ciò è stato per un piccolo spazio di tempo, gli aggravamenti portati dalla tariffa stessa. Ora se il senatore Einaudi farà un confronto fra la tariffa Rava del 1914 e la mia antecedente a quella Tedesco, vedrà che la media dell'aumento (poichè non bisogna naturalmente raffrontare i massimi, bensì le entità patrimoniali intermedie e più frequenti) non è in ragione da 50 a 150; forse neppure da 50 a 100.

Che cosa vuol dire? Vuol dire che - prescindendo dalle accidentalità - rimane un margine almeno di 50 nel quale si scontano tutte le altre cause indicate dal senatore Einaudi, fra le quali la maggiore valutazione delle attività cadute nelle successioni, specie per il cresciuto prezzo degli immobili. È pertanto lecito dedurre che fin qui gli inasprimenti hanno agito senzè produrre danno, raggiungendo lo scopo che essi si proponevano.

EINAUDI. Coi migliori metodi di accertamento...

MEDA, *ministro del tesoro*. Verremo anche a questo. Lei potrebbe anche aggiungere che durante questo periodo abbiamo avuto un maggior numero di successioni aperte a causa della guerra, e questo è pur vero, ma io credo che il maggior numero è stato neutralizzato dalle non trascurabili esenzioni che si sono concesse per le piccole successioni, le quali sono sempre il maggior numero.

Quanto alle modificazioni legislative che in questi ultimissimi anni ci hanno permesso di accertare meglio la materia imponibile, non

LXI^a TORNATA

MERCOLEDI 22 SETTEMBRE 1920

Presidenza del Presidente TITTONI TOMMASO

INDICE

Disegni di legge (presentazione di) . . . pag. 1548, 1558	
(discussione di):	
« Conversione in legge del Regio decreto 19 ottobre 1919, n. 2060, che ha istituito l'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese » (N. 156) . . .	1548
Oratori:	
COCCHIA, <i>relatore</i>	1555
PEANO, <i>ministro dei lavori pubblici</i>	1555
« Avocazione allo Stato dei profitti di guerra realizzati nel periodo 1 ^o agosto 1914-30 giugno 1920, in conseguenza della guerra, dai commercianti, gli industriali e intermediari » (N. 168)	1555
Oratori:	
EINAUDI	1558, 1581
FACTA, <i>ministro delle finanze</i>	1582
FERRARIS CARLO, <i>relatore</i>	1581
FRASCARA	1579
GIARDINO	1578
PELLERANO	1555
SCHANZER	1572
Interpellanze (annuncio di)	1582
(rinvio di)	1548
Interrogazioni (annuncio di)	1582
(rinvio di)	1546, 1548
(svolgimento di) « del senatore Supino al ministro della pubblica istruzione, per sapere se intenda procedere alla revisione delle tabelle del personale assistente, tecnico e subalterno, annesse alla legge 19 luglio 1909 per l'istruzione superiore; revisione che, secondo l'art. 32 della legge stessa, avrebbe dovuto essere fatta entro un biennio dalla sua promulgazione »	1546
Oratori:	
CROCE, <i>ministro della pubblica istruzione</i> 1546, 1547	
SUPINO	1546
Messaggio del presidente del Senato peruviano	1545
Relazioni (presentazione di)	1548, 1572, 1582
Votazione a scrutinio segreto (risultato di)	1571

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti il Presidente del Consiglio e ministro dell'interno; i Ministri degli affari esteri, delle colonie, della giustizia ed affari di culto, delle finanze, del tesoro, della guerra, della marina, dell'istruzione pubblica, dei lavori pubblici, dell'agricoltura, dell'industria e commercio, del lavoro e previdenza sociale, delle poste e telegrafi, delle terre liberate dal nemico; i Sottosegretari per l'assistenza militare e le pensioni di guerra, per le antichità e le belle arti, per la marina mercantile e i combustibili; il Commissario generale per gli approvvigionamenti e i consumi.

TORRIGIANI FILIPPO, *segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Messaggio del Presidente del Senato peruviano.

PRESIDENTE. È pervenuto alla Presidenza un messaggio del Presidente del Senato peruviano, che leggo:

« El Senado del Perú saluda en la persona de Vueseñoria a la gran Nacion Italiana con motivo del cincuantenario de su unificacion.

« GERMAN LUNA IGLESIAS
« Presidente del Senado ».

La Presidenza si farà un dovere d'inviare i ringraziamenti del Senato italiano (*Approvazioni*).

LEGISLATURA XXV — 1^a SESSIONE 1919-20 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 SETTEMBRE 1920

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RAINERI, *ministro delle terre liberate*. Ho l'onore di presentare al Senato il presente disegno di legge:

Costituzione di un ente autonomo denominato Forze idrauliche Friuli e Venezia Giulia per la derivazione e l'utilizzazione delle forze idrauliche del Tagliamento e suoi affluenti.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro delle terre liberate della presentazione di questo disegno di legge, che avrà il suo corso a norma del regolamento.

Ripresa della discussione.

EINAUDI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

EINAUDI. Onorevoli colleghi, non ho chiesto la parola per discutere il concetto informatore del disegno di legge sull'avocazione dei profitti di guerra, perchè ritengo che questa discussione nel momento presente finirebbe in un'inutile accademia. Ed inoltre credo che, se la competenza dell'Alta Assemblea è estesissima e può riferirsi a qualsiasi parte di qualsiasi problema che sorga in occasione del presente disegno di legge, il suo compito speciale possa essere quello di vedere se le disposizioni, le quali sono contenute nel disegno di legge, siano veramente tali da permettere allo Stato di raggiungere il fine che esso vuole sia raggiunto. Determinare un fine fiscale spetta sopra tutto alla rappresentanza popolare; sono le grandi correnti dell'opinione pubblica che si debbono manifestare e che impongono al Governo ed al Parlamento gli scopi che si vogliono raggiungere.

Lo scopo che la Camera dei deputati ha già accolto è quello della avocazione allo Stato di qualsiasi profitto che sia stato conseguito durante la guerra.

Io parto - senza discuterlo e senza esprimere in merito alcuna opinione, poichè se la esprimessi dovrei giustificarla - da questa premessa, e suppongo che questo sia lo scopo da raggiungere; ed esaminerò soltanto se le disposizioni, le quali sono contenute nel disegno di legge, siano tali da permetterci di raggiungere tutto e solo questo risultato.

Dico subito che, se io ho dei dubbi a questo riguardo, essi non sorgono dalla formulazione del disegno di legge.

Il pregio maggiore del provvedimento presente credo consista appunto nella sua formulazione. Esso è formulato in una maniera così ampia e così indeterminata, che è possibile, attraverso alle sue maglie assai larghe, dare un'interpretazione corretta al concetto, che è stato imposto dall'opinione pubblica ed accolto dall'altro ramo del Parlamento; interpretazione, che sia tale da permettere di poter conseguire lo scopo che, ripeto, accolgo come premessa di fatto, sulla quale il ragionamento deve essere impostato.

Infatti, il disegno di legge, a parer mio, molto opportunamente non stabilisce alcun vincolo al potere esecutivo nella formazione delle norme regolamentari, all'infuori di un unico vincolo: vale a dire, che non sia oltrepassata la cerchia di imposizione dei precedenti decreti che stabilivano l'imposta sui sopraprofiti.

Vuole cioè il disegno di legge che soltanto i profitti di guerra i quali erano contemplati nei decreti precedenti potranno formare oggetto di avocazione nell'occasione presente.

Dico che quest'unica restrizione è stato bene accogliere nel momento presente, perchè, per ragioni tecniche ed amministrative, sarebbe stato inopportuno impiantare tutto un nuovo sistema di accertamento dei guadagni di guerra, diverso da quello che da cinque anni funzionava, diverso da quello che attraverso a grandi difficoltà aveva cominciato a funzionare efficacemente. D'altro canto, ponendo quel vincolo, il disegno di legge non si lascia sfuggire gran che, perchè, come espone bene il senatore Carlo Ferraris nella sua relazione, i soli cespiti non colpiti da avocazione, credo che finiscano di essere i guadagni dei proprietari coltivatori di terreni propri, quelli dei proprietari delle tonnare e delle solfate, nonchè i guadagni dei professionisti e di altre specie di lavoratori, il cui reddito superi il limite stabilito nel disegno di legge.

Si tratta di categorie, le quali, in sostanza, non sono molto ampie e non tolgono molto alla materia imponibile. Il più grande di questo cespite è quello dei redditi ottenuti dai proprietari coltivatori di terreni propri, e credo che abbia fatto bene il Governo ad escludere questa tassazione e demandarne la discussione ad un futuro disegno di legge, perchè la materia si presenta irta di tali difficoltà pratiche, che io non avrei immaginato la possibilità di potere

LEGISLATURA XXV — 1ª SESSIONE 1919-20 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 SETTEMBRE 1920

conglobare la tassazione di questi redditi nella tassazione di tutti gli altri contribuenti. Invero, la tassazione dei proprietari coltivatori di terreni propri si può concepire soltanto quando l'amministrazione finanziaria riesca ad effettuare la valutazione separata, che finora non era imposta nei nostri ordinamenti fiscali, ossia la valutazione separata dei redditi domenicali da quelli industriali, operazione questa d'importanza grandissima e di una portata pratica immane.

Non so quanti anni saranno necessari per giungere ad un'esatta definizione di questi due concetti. La valutazione di questi due redditi separati in domenicale e agrario non è una operazione da condursi a termine in pochi mesi, nè tale che possa essere compiuta contemporaneamente all'avocazione degli altri profitti di guerra.

Quanto agli altri contribuenti, il disegno di legge ritengo che non lasci sfuggire nulla, inquantochè sono tassati non soltanto i guadagni dei fornitori, degli industriali e commercianti in genere, ma di qualunque contribuente, il cui reddito cada entro i limiti amplissimi della categoria B dell'imposta di ricchezza mobile e, in parte, della categoria C. Così i redditi dei negozianti di terreni, che nell'altro ramo del Parlamento furono considerati come avulsi dall'imposta, vi furono compresi; così i redditi degli speculatori di borsa, per i quali la Camera dei deputati votò un ordine del giorno perchè fossero tassati, sono già compresi in questo decreto. Io ritengo che il Governo sia fornito di tutte le armi per colpire qualsiasi contribuente, che abbia compiuto qualsiasi operazione la quale durante la guerra abbia potuto portare ad un guadagno. La difficoltà sarà nella applicazione; non sarà una difficoltà insita nella legge. La legge per se stessa è amplissima, tale da consentire la tassazione di tutti i guadagni di guerra, all'infuori di quelli indicati prima.

Il disegno di legge, ricordo ancora, presenta un vantaggio molto grande sui decreti-legge e sulle leggi precedenti d'imposta sui soprapprofitti, perchè esso è redatto in termini molto astratti: afferma il principio e rimanda l'applicazione ad un regolamento di carattere legislativo. Così operando, il disegno di legge apre la via ad evitare alcuni errori fondamentali, commessi in occasione dei decreti precedenti

di tassazione sui profitti. Questi decreti sono inficiati da errori sia iniziali sia posteriori, i quali farebbero in guisa che, se essi fossero applicati alla lettera, non raggiungerebbero il risultato di tassare tutti e soli i guadagni di guerra. Se il Senato consente, io vorrei esaminare alcune cause, per le quali la legislazione vigente in materia di soprapprofitti sarebbe tale da impedire, se fosse applicata rigidamente, il raggiungimento del fine che il legislatore oggi vuole raggiungere.

Vi è un errore iniziale, fondamentale nella legislazione precedente di tassazione dei soprapprofitti, errore che in gran parte è oggi irrimediabile, sebbene per qualche parte possa trovare una certa attenuazione: l'errore deriva dalla inesatta, a parer mio, definizione che è stata data dei soprapprofitti di guerra. Il concetto fondamentale che si doveva avere sotto occhi era questo. I contribuenti al primo agosto 1914 possedevano un patrimonio: questo patrimonio non era oggetto d'imposta sui soprapprofitti prima, nè oggi è oggetto di avocazione. Dopo di allora si sono verificati dei guadagni: i contribuenti hanno lavorato, hanno ottenuto dei guadagni. Soltanto una parte del guadagno, ottenuto in seguito, è soggetto prima alla legge d'imposta sui soprapprofitti e oggi all'avocazione. I guadagni ottenuti durante la guerra si distinguono in due parti: l'una, guadagni o redditi ordinari; l'altra, superguadagni. La prima parte rimane al contribuente, perchè egli l'avrebbe ottenuta anche se la guerra non fosse stata, e quindi la guerra non è stata nè causa nè occasione di raggiungimento di guadagni. Invece, l'imposta, prima, e, oggi, l'avocazione devono colpire l'eccedenza oltre l'ordinario guadagno. Questo io credo sia l'oggetto dell'imposta, prima, e dell'avocazione, oggi. Però il criterio che si è adottato per distinguere il guadagno ordinario dall'eccedenza, è un criterio che non saprei come avrebbe potuto essere escogitato più contrario a ragione, più contrario ad una delle leggi fondamentali, alla quale deve obbedire non solo l'uomo, ma la natura intera, la legge del minimo mezzo. Non vi è campo dell'attività umana ed extra-umana (persino i minerali cristallizzandosi obbediscono a questa legge) che non segua la legge del minimo mezzo. Il legislatore nostro, precludendo alcuni legislatori stranieri, ha voluto andar contro questa legge

fondamentale; ha dato una definizione dei sopraprofiti di guerra, la quale contrasta a questa legge fondamentale: ha detto, in sostanza, e trascurando le minori norme, che superguadagno è ciò che eccede l'8 per cento del capitale investito. Dicendo questo, ha detto al contribuente: « fa in modo di non ottenere altro che l'8 per cento del capitale impiegato: agisci come se non fossi un uomo che devi cercare di ottenere il massimo rendimento dal l'opera tua; agisci in modo da ottenere il minimo rendimento col massimo del capitale. » Il contribuente, grazie a questa definizione del reddito ordinario, ha avuto interesse diretto ed immediato di aumentare il capitale investito a fine non di ottenere un reddito minore, ma di far figurare una percentuale minore di reddito sul capitale impiegato: perchè quanto più egli abbassava la percentuale di reddito, tanto minore era la somma d'imposta che doveva pagare allo Stato, tanto minore è la somma di sopraprofiti che deve oggi restituire in base a questo disegno di legge. Questo è l'errore fondamentale iniziale, e, ripeto, quasi irrimediabile della nostra legislazione in materia.

Si tratta quasi come se il legislatore ordinasse ai gravi di non cadere, alla terra di non girare attorno al sole, di fare insomma delle cose contrarie alla natura. Il legislatore può scrivere in una legge quello che vuole, ma non può assolutamente ottenere che gli uomini agiscano in modo difforme dalla loro natura.

I risultati di questa politica sono stati quelli che dovevano essere, dannosi e tali da costituire uno degli elementi più perturbatori della vita economica italiana.

La disposizione che definiva in maniera errata i guadagni di guerra, una eccedenza cioè di percentuale sul capitale impiegato portò a questo, che gli industriali hanno avuto interesse a gonfiare i loro capitali, specialmente le società anonime; tanto che non si è mai visto nella storia economica italiana il succedersi di tanti aumenti di capitale in così breve tempo. Gli aumenti di capitale delle società anonime furono tali, quali non si erano verificati in un periodo precedente di pace di dieci o venti anni, e furono in gran parte artificiosi, perchè dovuti alla speranza, alla tendenza quasi tacita, inavvertita di riuscire ad abbassare la percentuale di reddito sul capitale impiegato, in modo

da sfuggire all'imposta sopra gli extraprofiti di guerra ed oggi all'avocazione allo Stato dei profitti stessi.

Altre cause, come la limitazione dei dividendi, causa questa del resto della stessa natura di quella tributaria, o l'aumento del costo degli impianti, possono aver contribuito a raggiungere il medesimo intento; ma quella che ho indicato ora fu certo tra le cause principali del lamentato fenomeno.

Qualunque ordine potesse dare, qualunque vincolo potesse mettere il legislatore, la conseguenza doveva fatalmente essere quella che fu, cioè il gonfiamento eccessivo dei capitali impiegati nell'economia industriale.

Noi oggi abbiamo stabilito una tale definizione, che spinge l'economia nazionale a lavorare non a costi minimi, ma a costi elevati, perchè tanto più è elevato il costo di produzione, tanto minore è il reddito sul capitale impiegato e quindi tanto minore la somma da pagarsi allo Stato.

Ma questa legislazione ha prodotto anche altri risultati. Essa è stata tale da favorire quella tendenza allo spreco negli impianti industriali, che è stata un altro dei fenomeni più singolari dell'economia italiana negli ultimi tempi. Mai si fecero tanti impianti, la cui ragion d'essere non fosse perfettamente conosciuta. E ciò si spiega perfettamente, perchè tra l'alternativa di dare una certa somma allo Stato e quella d'impiegare la somma stessa in impianti anche poco redditizi, la tendenza naturale portava a fare questi impianti.

Inoltre, questa legislazione favorì anche la tendenza a largheggiare negli stipendi, nelle cointeressenze e nei salari, in quanto che si trattava di dare sotto questa forma ciò che non era proprio e che non sarebbe rimasto all'industriale.

Se oggi la perturbazione dei rapporti tra capitale e lavoro è così acuta, una delle cause che hanno contribuito a questo risultato è appunto la tendenza determinata dalla errata definizione, che si è voluta dare ai guadagni di guerra. La errata definizione è stata una multa per gli industriali abili, che con pochi capitali ottengono un risultato molto notevole. Tutti coloro che con un capitale minimo, ma col concorso del proprio lavoro e della propria intelligenza riuscirono ad ottenere grandi percentuali

tuali di reddito, sebbene l'ammontare totale del loro reddito fosse basso, furono colpiti con forti aliquote, ed oggi avranno un'avocazione molto più pesante di quella che dovranno sopportare le grandi imprese che lavorano con alti capitali.

Se si potesse fare un'analisi minuta di ciò che pagarono i contribuenti, italiani, una delle osservazioni più interessanti, che saremmo forzati a trarre dai dati dell'esperienza, sarebbe questa, che non le grandi agglomerazioni di capitale pagarono forti imposte, ma le pagarono invece i piccoli capitali, le piccole aziende, in proporzione del capitale impiegato, perchè le grandi agglomerazioni di capitale sono quelle che ottengono le percentuali di reddito meno elevate in proporzione al capitale impiegato.

Quindi la legislazione, come fu congegnata, tornò di minor danno alla grande industria, ma danneggiò soprattutto la piccola industria, coloro cioè che lavorano con un piccolo capitale e con un forte apporto della propria opera, della propria intelligenza e della propria iniziativa.

Furono danneggiate le migliori imprese industriali dell'anteguerra, quelle che noi economisti osavamo additare ad esempio di saggia amministrazione e di prudente preparazione dell'avvenire: quelle che avevano ridotto le valutazioni delle attività sociali al minimo, che portavano in bilancio stabilimenti, macchinario, ecc., ad una lira; che distribuivano prudentemente scarsi dividendi e mandavano forti somme a riserva; queste furono punite, perchè furono tassate su eccedenze fortissime di reddito, facili ad aversi, dato il capitale minimo che figurava investito.

Invece, furono esaltate e risparmiate le Società, le quali avevano largheggiato negli impianti, le quali distribuivano tutti i guadagni a titolo di dividendo per far crescere i valori in borsa, che non mandavano nulla o pochissimo a riserva, che lavoravano con un capitale alto. Queste potevano tenersi entro l'otto per cento; e non ebbero a soffrire o pochissimo a causa dell'imposta sui sopraprofiti, ed ora saranno poco toccate dall'avocazione.

Questa osservazione che faccio io qui, quasi con le stesse parole era stata fatta anche da un illustre economista nord americano, il prof. Taussig, illustre non solo come scienziato,

ma anche per la parte che egli ha avuto nelle deliberazioni più importanti della politica americana. Egli è stato il presidente della più grande delle Commissioni americane, quella delle tariffe doganali, e per la sua esperienza grandissima della vita industriale fu in quel paese una prima autorità.

Anch'egli rilevava che l'identico sistema adottato nel suo paese aveva condotto ai medesimi risultati, aveva favorito le grandi agglomerazioni di capitale, i grandi *trust* finanziari, e aveva invece danneggiato i piccoli industriali.

Era stato di danno soprattutto a quelli, i quali avevano raggiunto l'applicazione massima del principio del minimo mezzo, del minimo capitale, per ottenere il massimo risultato.

La norma contenuta nella legislazione sui sopraprofiti, (la quale io mi auguro che mediante l'applicazione del presente disegno di legge possa, se non essere modificata, almeno attenuata alquanto nelle sue asprezze eccessive), questa norma è non solo contraria al dettame dell'esperienza, non solo ha prodotte delle conseguenze economiche dannose, ma è contraria alle più alte tradizioni nazionali in materia di legislazione finanziaria.

Bisogna ricordare che in Italia noi abbiamo nel regime della imposta sui terreni da lunghissimo tempo forse la legislazione più perfetta che si conosca in Europa; e uno dei caratteri essenziali di questa nostra patria legislazione, di cui la documentazione e l'esplicazione si può trovare in quel documento mirabile, che è la relazione sulla perequazione fondiaria dell'onor. Messedaglia alla Camera dei deputati, uno dei caratteri fondamentali di questa legislazione è appunto quello di non tassare il reddito nuovo più del reddito ordinario, ma di portare più vivi i colpi del fisco sul reddito ordinario.

L'imposta sui terreni ha questo di caratteristico e di fecondo, che essa tassa il reddito ordinario, tassa coloro i quali non sono capaci di produrre più di quello che producono tutti, e invece esenta per un certo periodo quelli, che con la loro iniziativa riescono a produrre più di ciò che producessero prima, più di quanto producano tutti gli altri.

Mi auguro che, per quanto è possibile, nelle disposizioni regolamentari si riesca a far tor-

nare la nostra legislazione ai suoi principi, a far sì che essa si riattacchi a quelle che sono le sue caratteristiche più belle, che hanno permesso in passato - e lo ricorda Carlo Cattaneo nei suoi mirabili scritti - alla Lombardia di trasformarsi da quella regione improduttiva e sterile, che era sotto il regime spagnuolo, nella feconda e produttiva, ricchissima regione che divenne dopo il 1750.

Si doveva, invece che tassare l'eccedenza percentuale di reddito sul capitale investito, tassare l'eccedenza di guadagno per ogni unità di lavoro conseguito. Chi per ogni spoletta, per ogni metro di stoffa guadagnava soltanto la medesima provvigione o lucro di lavorazione di prima, costui doveva andare indenne dall'imposta. Chi con l'identico capitale riusciva a produrre più metri di stoffa ed a guadagnare di più in totale, pur diminuendo od almeno non aumentando il suo guadagno unitario per ogni metro di stoffa, quegli non doveva essere chiamato a pagare un'imposta che è detta imposta sui guadagni, che non si sarebbero fatti senza la guerra. Egli ha impiegato il suo capitale ed il suo lavoro così come li avrebbe impiegati in pace, li ha indirizzati alle opere della guerra con la stessa e con maggiore alacrità, con cui li aveva indirizzati prima alle opere della pace; si è contentato dello stesso lucro; si è reso benemerito del paese. Fu ingiustizia somma tassare costui. La tassazione andava riserbata a quelli che, con lo stesso sforzo, volevano ottenere un lucro più ampio; a quelli che facilmente si arricchirono con contratti leonini estorti nell'urgenza dell'ora allo Stato.

Il principio era forse un po' più difficile ad applicarsi; ma nessuna legge tributaria moderna e giusta si applica facilmente. Le difficoltà bisogna superarle, se si vuole far opera di giustizia.

Comprendo che al danno, ripeto, ormai radicato troppo nella nostra legislazione, non si possa portare un rimedio completo, assoluto; ma un qualche rimedio, una qualche attenuazione dell'errore fondamentale di questa nostra legislazione credo che sia ancora possibile di poter introdurre. Mi riferisco specialmente al caso delle piccole aziende.

L'errore fondamentale fu invero collegato con un altro errore contenuto anch'esso nella

nostra legislazione sui sopraprofiti: l'errore cioè che l'imposta non colpisca l'individuo, ma colpisca invece l'azienda, non colpisca colui il quale gode il guadagno di guerra, ma l'impresa che produce questo guadagno.

Questo è un altro errore fondamentale della legislazione sui sopraprofiti, errore il quale conduce ad una sperequazione grandissima tra contribuente e contribuente, inquantochè molti soci di una società, la quale è tassata fortemente nel suo complesso, finiscono, sebbene il loro reddito sia stato minimo, sebbene essi non abbiano guadagnato personalmente nulla di più di quello che può guadagnare un qualsiasi lavoratore, finiscono, pagando oggi l'imposta sui sopraprofiti, col dover pagare una somma maggiore di quella che possono vedersi avocata altri, che hanno fortune molto superiori, ma che possiedono, come singoli, un'azienda più vasta e provveduta di capitali più ampi e su cui la percentuale non gioca.

L'errore dipende dal fatto che la nostra imposta sui sopraprofiti s'impose su quella di ricchezza mobile, senza aver subito assunto un carattere personale. Per conseguenza, molte volte persone più ricche furono tassate meno di persone povere.

Accadde quindi quel fatto che era la conseguenza logica della legge. Oggi vi sono ancora molti che hanno ottenuto grandi redditi dalla guerra e li ostentano, sotto una parvenza di legalità, perchè la legge è tale che, essendo soli proprietari di un'azienda che ha un vasto capitale, hanno pagato delle imposte le quali erano minori di quelle di altri che avevano una capacità economica molto più bassa.

Qualche cosa, ripeto, può esser fatto per evitare i danni più gravi di questo errore iniziale della nostra legislazione.

Bisogna adottare lo stesso concetto che la Camera dei deputati ha voluto, con manifesto spirito di privilegio e perciò con spirito in se stesso biasimevole di classe, introdurre a favore delle cooperative. Non v'è ragione alcuna di trattare le cooperative in modo diverso dalle altre intraprese. Tutte debbono essere tassate o tutte esenti, quando si trovino nelle stesse condizioni.

L'esenzione concessa alle Cooperative è una esenzione che, per essere giusta, dovrebbe essere generalizzata. È giusto tassare le Co-

perative, come fa ora il disegno di legge in seguito all'emendamento apportatovi dalla Camera dei deputati, soltanto sul reddito che ogni singolo socio ha, perchè il vero arricchimento non riflette l'Ente o la Cooperativa: il vero arricchimento è quello di ogni singolo socio. Quindi, se ogni singolo socio della Cooperativa ha ottenuto un guadagno di guerra, che superi quelle certe cifre prevedute dal disegno di legge (20 mila lire annue), egli deve pagare...

Voci. Vuol dire che non pagheranno mai.

EINAUDI... Non pagheranno niente. E starà bene, perchè in tal caso non si saranno arricchiti. Ma io dall'esenzione concessa alla Cooperative, che è uno speciale regime di favore, non traggo la conseguenza che quel regime debba essere abolito, perchè esso non è un regime di favore, è un regime che deve essere applicato a tutti indistintamente i contribuenti, e così potrà portare a conseguenze giuste.

Vero soggetto di tassazione devono essere gl'individui che fanno parte delle aziende, non le aziende. Colui che si è arricchito non è una società, un ente fittizio che non mangia e non beve e non veste panni; colui che si è arricchito è l'uomo. L'uomo deve essere tassato, sia che si chiami cooperatore, sia che non si chiami cooperatore.

Per questa ragione, traendo forza dall'esenzione concessa alle Cooperative, io affermo che dovrebbe, a scemare il danno derivante dalla falsa definizione del guadagno di guerra, almeno concedersi una detrazione per salario ai singoli soci di azienda industriale privata, perchè in tale maniera, tenendo conto di quello che è possibile nella legislazione vigente, noi parifichéremo la condizione di socio lavoratore di una azienda privata alla condizione dei soci cooperatori.

Io porterò un esempio, dei cui elementi non darò giustificazione per non tediare troppo il Senato, l'esempio di una piccola azienda la quale, inizialmente, fosse composta nel 1914 di tre soci e che guadagnasse in tutto non più di 9000 lire di rendita accertata. Era un guadagno di 3000 lire a testa che poteva allora essere considerato quello di un artigiano. La guerra ha recato un vantaggio grande a questa azienda; essa si è sviluppata ed ha guadagnato in media 90,000 lire. Non voglio, ripeto, tediare il Senato con calcoli; mi basti ri-

cordare questi risultati: secondo i principi di tassazione accolti dalla Giunta generale del bilancio della Camera dei deputati, a questa azienda, ad avocazione compiuta, rimarrebbe un reddito di 6000 lire a testa per ognuno dei tre soci; secondo i criteri, che a me paiono più accettabili, della Commissione di finanze e del suo relatore Carlo Ferraris, rimarrebbe un reddito di circa 9000 lire a testa.

Non credo che meta del legislatore sia stata quella di voler ridurre i comproprietari lavoratori di un'azienda a un reddito minore di quello che poteva essere il reddito di qualsiasi dei loro operai. Il congegno è viziato profondamente dalle disposizioni precedenti, le quali conducono al risultato, che persone le quali hanno rischiato, hanno avuto iniziativa, hanno impiegato capitali, rimarranno, alla stretta dei conti, se sono persone oneste, con un reddito minore di quello che poteva avere qualsiasi dei loro operai.

Un rimedio a questi inconvenienti si impone per istituire la giustizia tributaria fra le piccole aziende e le grandi aziende, che non sono soggette a questi inconvenienti, perchè nelle grandi aziende ai direttori e amministratori si assegna uno stipendio, che è considerato come una spesa ed è dedotto dal profitto ed escluso dall'imposta sui sopraprofiti e dalla avocazione. In una piccola azienda ciò non avviene, perchè i proprietari, che siano allo stesso tempo direttori e amministratori, non hanno assegno fisso ed essi non possono, in base alla erronea legislazione vigente, ottenere la detrazione dei loro salari dal profitto. Recentemente, proprio quest'anno, in Inghilterra, per rimediare all'inconveniente ora segnalato, si concedette una detrazione individuale di lire sterline 500 a testa, pari a lire 12,000 italiane alla pari dei cambi, a 40,000 lire al cambio attuale, quando il socio dell'azienda con piccolo capitale prestasse l'opera propria diretta nell'azienda.

Chiedo al ministro se non sia conveniente in sede di interpretazione di questo disegno, il quale lo consente, concedere una detrazione per salario a quelli tra i soci, i quali prestano l'opera propria. E badisi che la detrazione che ora chiedo è diversa da quella delle 20,000 lire, in quanto che la detrazione delle 20,000 lire è un'esenzione che è data sul guadagno già di guerra, ed è uguale sia che i soci lavoratori

siano pochi o molti, e non può essere considerata in alcun modo come un equo riconoscimento dell'opera prestata dai dirigenti lavoratori nelle piccole intraprese. Io chiedo invece di concedere una detrazione per salario, che il direttore, il comproprietario dell'azienda deve ottenere come remunerazione del proprio lavoro.

Accanto a questa prima causa originaria di errori nella nostra legislazione altre se ne aggiungono, le quali vennero in seguito per conseguenza di un fatto che non era preveduto, e forse non era prevedibile nel momento in cui la prima legge d'imposta sui sopraprofiti fu emanata e cioè nell'autunno 1915. Allora non si prevedeva l'enorme svalutazione della moneta, la quale fu uno dei fatti caratteristici dell'economia mondiale e in maniera particolare dell'economia italiana negli ultimi anni della guerra e nei primi del dopo guerra. La svalutazione della moneta è stata causa di gravissimi delitti sociali: è essa, a parer mio, e non il fatto della guerra per sé, che ha prodotto così profonde trasformazioni nei rapporti tra classi e classi sociali, ed ha dato impulso allo scatenarsi del malcontento in molte categorie sociali; orbene, questa svalutazione monetaria, la quale domani, se dovesse essere rimediata con una rivalutazione monetaria potrebbe condurre a crisi ancor più gravi di quelle che abbiamo attraversate, ha condotto a conseguenze, le quali hanno scompaginato l'assetto originario dell'imposta sui sopraprofiti, e hanno fatto sì che non si avesse più alcun criterio distintivo preciso tra reddito e capitale, tra guadagno vero e apparente.

Accenno solo ad alcune circostanze: una prima è quella della valutazione delle varie attività sociali; la valutazione delle attività sociali è l'operazione che deve precedere qualsiasi determinazione del profitto di guerra. Il profitto non è che la differenza tra due inventari: fra l'inventario al primo agosto 1914 e l'inventario al 1° luglio 1920; la differenza costituisce la somma, che era tassabile prima ed è avocabile oggi.

Nessun dubbio che la differenza costituirebbe il guadagno di guerra vero, se non fosse intervenuto il fatto della svalutazione monetaria; ma quel fatto, che esiste ora e non esisteva nel 1914, ci deve lasciare perplessi su quello

che è veramente guadagno di guerra, che dovrà domani essere avvocato allo Stato.

In parte, dubbi non vi sono: se, ad esempio, un industriale aveva al 1° agosto 1914 un capitale d'un milione di lire e oggi, al 30 giugno 1920, che è la data in cui termina l'applicazione del disegno di legge, ha un capitale di 5 milioni di lire, entro certi limiti, la differenza di quattro è indubitatamente guadagno di guerra. Supponiamo che di questi 4 milioni di differenza, 3 milioni consistano in *nuovi* impianti, in *nuove* merci da lui possedute, o in dividendi da lui distribuiti, o guadagni da lui messi in tasca: nessun dubbio che tuttociò costituisce una differenza tassabile. Ma, se nel fare la valutazione, dopo avere aperto il patrimonio iniziale al 1° agosto 1914, valutato ad un milione di lire, questo patrimonio, rimasto nella sua entità fisica uguale, lo si rivaluta e si trova che al 30 giugno 1920 esso è valutato in due milioni di lire, la differenza non costituisce guadagno di guerra e non dovrebbe essere tassata. Il contribuente nulla possiede di più di quanto possedesse prima. Ha lo stesso impianto, le stesse macchine, le stesse merci. Di che cosa si sarebbe egli arricchito?

A questo riguardo la legislazione vigente, che mi auguro sia opportunamente integrata, giovandosi della latissima dizione dell'articolo di legge, dà una risposta che talvolta è corretta e talvolta invece è scorretta. Dà risposta corretta e giusta quando dice: voi industriali conserverete la vostra fabbrica, il vostro edificio, le vostre macchine che avevate nel 1914, inventariate al valore di allora perchè non le avete alienate; e su questa parte non vi tasseremo. Su ciò la legislazione vigente dà una risposta corretta al problema.

Ma un industriale al 1° agosto 1914 non possedeva soltanto fabbriche, o macchine e capitali fissi che non vengono rivalutati, ma anche un monte-merci, che supponiamo fosse valutato per un milione di lire, perchè consisteva in 100,000 quintali di una merce a un dato prezzo. Quel monte-merci, secondo le norme vigenti della legislazione sui sopraprofiti, viene rivalutato oggi al 30 giugno 1920: la sua consistenza è identica, sono sempre 100,000 quintali. Forse può darsi che sia diminuita; anzi è probabilmente diminuita per la difficoltà di procurarsi materie prime. Ma supponiamo

che sia rimasta invariata. Orbene, per questa parte la legislazione vigente impone una rivalutazione al 30 giugno 1920; cosicchè quegli stessi 100 mila quintali di merce non saranno valutati per un milione, ma per cinque o per tre milioni di lire, per quella cifra per cui deve moltiplicarsi 100,000 per il nuovo valore unitario. E il contribuente quindi era soggetto prima a tassazione e sarà soggetto ora ad avocazione per la differenza. A che conseguenze porta questa norma? Alla conseguenza che il contribuente, che ha conservato il suo monte-merci intatto, e non aveva alla fine nulla di più di quello che avea al principio, se ne vede portata via dalla finanza la metà, o i due terzi, a seconda dell'aumento di prezzo che si è verificato: invece di possedere centomila quintali alla fine del periodo, rimarrà con 100 mila o 30 mila quintali.

Voglio portare l'esempio ad una esagerazione estrema che si è verificata in Austria. Disgraziatamente per l'Austria, le condizioni di svalutazione monetaria sono state peggiori che da noi; è venuto un momento in cui la Corona austriaca, invece di valere una lira circa, valeva solo un centesimo; quindi un industriale che possedesse centomila quintali di merce prima della guerra, e fosse rimasto alla fine con i suoi centomila quintali di merce, avrebbe assistito ad uno spaventevole aumento di valore del suo monte-merci da 1,000,000 corone a 100,000,000 corone. Costui sarebbe oggi soggetto alla avocazione per i 99 centesimi di ciò che possedeva precedentemente. Invece di rimanere con centomila quintali sarebbe rimasto con mille quintali di merce. Non credo che lo scopo del legislatore sia stato e sia oggi quello di ridurre i contribuenti a possedere soltanto una parte piccola o grande, il 20 o 30 per cento in Italia, l'1 per cento in Austria, l'1 per mille in Russia, di ciò che possedevano antecedentemente. Questo non può essere lo scopo di un disegno di legge che porta per titolo « avocazione dei profitti realizzati durante la guerra ». Se quest'altro fine volesse ottenersi, bisognerebbe discuterne, ma sotto il titolo di confisca di una parte dell'antico patrimonio posseduto dai contribuenti. Tanto ciò è esatto, che il legislatore italiano riconosce che la confisca non si debba fare pel capitale fisso, e non procede quindi alla rivalutazione per quanto tocca il capitale fisso.

Non vi è alcuna ragione che debba procedersi per il capitale circolante, perchè la differenza tra il capitale fisso e quello circolante è affatto artificiosa; ogni azienda vedrà cambiarsi di giorno in giorno le singole unità del monte delle merci da lei possedute, non sarà più quella partita di lana, sarà un'altra, non sarà più quella certa quantità di ferro, sarà un'altra quantità; ma un industriale deve possedere nella sua azienda un certo monte di merci, che fa parte del suo patrimonio, per le stesse ragioni, per cui ne fa una parte il suo capitale fisso, il fabbricato, le macchine.

Chiedo perciò esplicitamente al ministro delle finanze che voglia dare qualche affidamento perchè la avocazione non voglia dire espropriazione del patrimonio antico; non chiedo nessuna risposta dettagliata e impegnativa sui modi di attuare il concetto, ma bensì una dichiarazione esplicita nel senso di far sapere in modo preciso che la avocazione dei profitti vuol dire avocazione di ciò che si è creato nel frattempo, e non invece espropriazione di ciò che si possedeva precedentemente.

Io ritengo sia nell'animo del Governo che l'industriale rimanga alla fine della guerra nella medesima situazione di prima, che continui ad avere le stesse macchine, lo stesso fabbricato e le stesse merci che possedeva, non di più, ma neanche di meno; questo mi pare sia la linea di condotta da tenere per interpretare nella sua essenza quello che è il concetto della avocazione. Or bene, io ritengo che, se la formula adoperata nel disegno di legge contiene questa interpretazione, non la consentirebbe forse l'interpretazione letterale, oramai non più tollerabile in seguito al verificarsi del fatto nuovo della svalutazione di quelle che sono le disposizioni dei decreti leggi precedenti dell'imposta sui soprapprofitti.

La cosa ha una importanza, la quale trascende la discussione presente. Nell'altro ramo del Parlamento, e dinanzi l'opinione pubblica, fu discusso il quesito che il principio informatore di questo disegno di legge dovesse estendersi altresì agli arricchimenti verificatisi nel valore della proprietà fondiaria, e specialmente nei casi in cui la proprietà fondiaria rustica e urbana sia stata realizzata a prezzi differenti da quelli d'acquisto.

Or bene, il principio che verrà posto in que-

sta sede per gli industriali sarà il principio che costituirà un precedente per quell'altra importantissima materia, quando verrà alla discussione sotto forma di eventuali concreti disegni di legge. Per ora non è stato votato nessun ordine del giorno in questo senso dalla Camera dei deputati, ma furono insistenti le richieste in questo senso. Or bene, soprattutto per la proprietà fondiaria si presenta il problema; cosa è questo aumento di valore? Cosa è arricchimento?

Dovremo badare all'arricchimento effettivo, o a quello apparente? Dovremo badare al fatto che un bene rustico comprato per cento mila lire sia stato venduto per duecento o trecento mila lire, ovvero dovremo badare alla sola vera circostanza se le 200 o 300,000 lire di realizzo di oggi valgono o no le cento mila lire di prima?

Mi sia consentito citare una circostanza, che mi è occorso di conoscere pochi giorni fa in un piccolo paese di montagna che ha rapporti, per antica emigrazione, con paesi della Svizzera. Un contadino mi raccontava di aver venduto un suo fondo, il quale, prima della guerra, era valutato quaranta mila lire, e di averlo venduto, dico, per trentaduemila franchi svizzeri. Era stato venduto in franchi svizzeri a persone domiciliate, per cause di emigrazione, nella Svizzera. Qui si vede come quel fondo fosse nella realtà diminuito di valore, perchè prima della guerra esso era stato valutato per quaranta mila lire italiane che valevano quaranta mila franchi svizzeri. C'era perfetta parità tra l'uno e l'altro tipo di moneta. Oggi quel fondo nella moneta più valutata è stato venduto per soli trentadue mila franchi; il contribuente ha perduto una parte del suo patrimonio, ottomila franchi di meno. Tuttavia, se egli avesse fatto il contratto di vendita con un acquirente italiano, avrebbe venduto quel fondo non per trentadue mila franchi svizzeri, ma, fatta la ragione dei cambi, per centodieci mila lire all'incirca, e si sarebbe detto fra noi: quanto ha guadagnato! Aveva quaranta mila lire ed ora ne ha centodieci mila! Se il criterio della avocazione dall'industria si estendesse all'agricoltura, lo Stato avrebbe ragione, in questo caso, di portar via la differenza fra quaranta mila e centodieci mila lire. Ora, questa somma non vale neppure la somma precedente, ma

soltanto trentadue mila lire antiche. Lo Stato commetterebbe un'ingiustizia stridente; tasserebbe un profitto mai realizzato, tasserebbe quando invece c'è stata perdita.

Se questo criterio prevalesse, lo Stato che volesse avocare a sé tutta la fortuna di un paese, e volesse avocarla affermando ipocritamente di non voler portar via nulla ai contribuenti di ciò che possedevano, non avrebbe che da moltiplicare a dismisura la quantità di moneta circolante, seguendo l'esempio dell'Austria e della Russia. Il valore di ogni singolo cespite di ricchezza nazionale si moltiplicherebbe per cento o per mille; e lo Stato potrebbe dire: ti porto via non le mille lire di prima, ma, poiché da mille lire la tua fortuna è salita a cento mila, ti porto via le 99,000 lire aggiuntesi nel frattempo. Se lo Stato dicesse questo, formalmente avocherebbe a sé i guadagni, sostanzialmente confiscerebbe la ricchezza antica. Perché quanto si possiede non sono delle formule, dei nomi che si adoperano a guisa di unità di misura; ciò che si possiede sono case, terreni e macchine.

Chiedo al Governo se intenda di interpretare il disegno di legge nel senso di lasciare intatte le fortune precedenti, assorbendo soltanto i veri profitti ottenuti nel frattempo, e seguendo per il monte-merci il medesimo criterio seguito per il capitale fisso.

Considerazioni consimili ci devono aiutare a risolvere un altro grave problema che largamente è stato toccato nella relazione del senatore Carlo Ferraris; quello cioè della detrazione per i sopracosti e deperimenti.

A causa di tutto questo tramutarsi di valori e dell'incertezza conseguente negli apprezzamenti monetari, nei decreti succedutisi sull'imposta dei sopraprofiti si accolsero criteri empirici e si disse; noi sappiamo che non tutte le macchine che voi ora acquistate, che non tutti gli impianti che voi ora fate, avranno alla fine della guerra l'identico valore che hanno oggi; bisogna concedere una quota di deperimento. E furono usate delle formule empiriche per detrarre dal valore degli impianti fatti durante la guerra delle quote che erano considerate quote di deperimento; perchè, si diceva, le macchine e gli impianti non varranno alla fine della guerra ciò che valevano al principio. Oggi viene il legislatore e dice: non è esatto

LEGISLATURA XXV — 1^a SESSIONE 1919-20 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 SETTEMBRE 1920

affermare che il contribuente abbia perduto l'intero valore, che si intendeva scomparso per deperimento; la realtà è che quei deperimenti non vi furono, che quella macchina ancora adesso vale tanto, che quell'impianto supposto già deperito e che all'inizio era costato 100 mila, non vale solo 20 mila, ma di più, 50 mila, 70 mila. Ed allora dice il legislatore nel disegno di legge: riprendiamo ciò che la macchina vale di fatto ancora in più di ciò che è considerato il valore legale di essa. Ed io dico che sta bene; io credo che la norma la quale è contenuta del disegno di legge, ossia la norma della rivalutazione degli impianti al 30 giugno 1920, sia una norma corretta e quindi non muovo appunto a questa norma che ritengo anche utile e morale. Non è bello che si diano quote di deperimento e che si considerino come spese e quindi si sottraggono alle imposte entità patrimoniali le quali tuttora esistono. Se la macchina che si suppone valere soltanto 20,000, nella realtà ne vale 50,000, è necessario tassarla per 50: non dobbiamo immaginare empiricamente, come hanno fatto i decreti precedenti, che essa valga soltanto 20 mila. Su questo punto il disegno di legge adopera una dizione perfettamente corretta.

Io credo però che sia necessario interpretare la nuova e migliore disposizione contenuta nel disegno di legge in modo, che per altra via non riesca un ingiusto danno per il contribuente. Qui il problema non è più connesso colla svalutazione monetaria; poichè non trattasi già di impianti fatti e di macchine possedute al 1° agosto 1914. Qui trattasi di profitti ottenuti nel frattempo ed investiti in nuovi impianti. Conformemente alla logica del disegno di legge, quei profitti vennero avocati. Ma, per avocarli, occorre tuttavia che oggi effettivamente esistano ancora. Occorre che si badi a quello che è il valore effettivo della macchina al 30 giugno 1920, nel momento in cui si fa la valutazione; occorre che si badi al valore effettivo dell'impianto a quelle date. L'impianto sarà costato quel che sarà costato, un milione, due milioni; il costo originario dell'impianto non deve avere nessuna importanza ai fini della tassazione; ma a questi fini deve avere importanza unicamente il valore che l'impianto ha al 30 giugno 1920.

La questione della valutazione è una que-

stione di fatto: bisognerà vedere caso per caso a che cosa l'impianto serve e qual è il reddito che può dare al 30 giugno 1920; se l'impianto è stato devoluto a fini di pace, potrà dare un reddito maggiore o minore, di solito minore del reddito che l'impianto dava in guerra. Quindi bisognerà constatare caso per caso quale reddito l'impianto darà per il fine attuale e capitalizzare quel reddito effettivo, e su questa base rivalutare l'impianto alla data del 30 giugno 1920 e tassare per l'intero valore, niente di più, niente di meno. Il contribuente non deve dare alla finanza, nè un centesimo di più, nè un centesimo di meno di quello che l'impianto, costruito coi profitti, vale alla data del 30 giugno 1920. Se è costato un milione e vale un milione, dia questa cifra; ma se, pur essendo costato un milione, vale solo 500,000 lire, egli, secondo giustizia, deve pagare solo 500,000 lire e non più. Io ritengo che su questo punto non possa esservi sostanziale dissenso fra tutti coloro che vogliano considerare obiettivamente la materia allo scopo della avocazione di tutti e soli i sopraprofiti di guerra.

Col medesimo criterio deve essere risolta la grossa questione, ampiamente trattata nella relazione, delle esenzioni speciali, concesse da decreti precedenti, dall'imposta dei sopraprofiti. Sono esenzioni, le quali sostanzialmente si riferiscono alle navi, agli impianti idroelettrici e agli scavi di combustibile. A parer mio, il disegno di legge merita lode, perchè ha soppresso queste esenzioni. Le esenzioni speciali costituiscono un errore gravissimo; sono un privilegio e non dovrebbero mai essere ammesse. Le sole esenzioni ammissibili sono quelle che hanno carattere generale; è, ad esempio, ammissibile l'esenzione per i redditi minimi, poichè riguarda la generalità; è inammissibile una esenzione concessa ad un impiegato o ad un operaio, perchè è concessa ad una classe di persone. Tutte le esenzioni particolari sono apportatrici di grave danno alla finanza dello Stato ed hanno anche un carattere spiccatissimo d'immoralità politica. Le esenzioni particolari, le quali sono concesse a questa o a quella industria, presentano invero il gravissimo inconveniente che lo Stato dà un sussidio ad una certa industria, come, ad esempio, quella della costruzione delle navi, degli impianti idro-elettrici, degli scavi di combustibile,

perchè ritiene che il fine sia meritevole di attenzione da parte dello Stato, e debba essere incoraggiato. Ma, se ciò si ritiene, il solo metodo che dev'essere seguito è quello del premio diretto; deve esser concesso un premio diretto da parte della finanza a coloro, i quali esercitano la industria nuova meritevole di incoraggiamento. Almeno il Parlamento sarà chiamato a discutere a ragion veduta sulle cifre precise del sussidio da darsi.

Ma cattivo è il sistema di concedere invece delle esenzioni d'imposta, in quanto che le esenzioni implicano per lo Stato una perdita di cifra non esattamente valutata. Noi non sappiamo mai cosa diamo, quando concediamo una esenzione per una certa industria, e non possiamo valutare se il sacrificio dello Stato sia commisurato al beneficio che la collettività riceve. Quindi, se si voglia aiutare qualche industria, questo aiuto sia palese, sia stabilito nel bilancio dello Stato, ma non si concedano mai esenzioni d'imposta.

Lodo perciò il Governo perchè nel presente disegno di legge ha disposto per l'abrogazione assoluta di tutte le esenzioni speciali concesse durante la guerra in tema d'imposta. È certo che in questa maniera si va incontro al rimprovero di mancata fede. Ma io ritengo che questo rimprovero sia un danno minore di quello che non sia la prosecuzione del metodo, politicamente condannabile, delle esenzioni di imposta. Almeno il rimprovero, che non discuto, di mancata fede, avrà il vantaggio che in avvenire, quando lo Stato concederà esenzioni particolari, nessuno vi sarà che presti fede alla promessa. Per il timore che le esenzioni stesse non saranno mantenute in seguito, nessuno più si azzarderà a fare impianti sulla semplice premessa di esenzione di imposte. In sostanza, si tratta di una promessa immorale e perciò è giusto che non sia mantenuta.

La giustizia della revoca però non deve farci chiudere gli occhi innanzi al concetto fondamentale esposto prima, che la tassazione cioè deve riferirsi soltanto a ciò che il contribuente conserva ancora di quello che ha guadagnato, del beneficio di immunità dalle imposte che gli è stato dato.

Un contribuente, ad esempio, guadagnò una somma fantastica, poniamo cento milioni di

lire; questi cento milioni di lire, per non pagarli allo Stato, prima in parte e poi oggi in totale, li ha investiti in impianti idro elettrici, o in costruzione di navi, o nello scavo di combustibili; orbene, se questi cento milioni di lire al 30 giugno 1920 non hanno più conservato il loro valore di costo, logicamente e giustamente debbono essere assorbiti dalla finanza dello Stato nella sola parte che di essi resta. Si tratta di una questione di fatto, ed è per ciò che mi permetto di chiedere al ministro delle finanze quale sia la sua opinione in proposito. È certo e mi pare indubitabile che la finanza non debba fondarsi sul valore iniziale di costo, ma su quello che è il valore effettivo dell'impianto, che ancora rimane al 30 giugno 1920; perchè può darsi che quelle navi, quegli impianti idro-elettrici, quegli scavi di combustibile, in cui furono impiegati i cento milioni guadagnati dal contribuente, siano scaduti di valore ed al 30 giugno 1920 valgano molto meno del costo originario.

Se al 30 giugno questi impianti varranno ancora cento milioni di lire, allora è giusto che siano assorbiti per intero, ma se varranno soltanto 80 o 50 milioni è chiaro che bisognerà avocare allo Stato soltanto il valore che oggi hanno. Il contribuente non può pagare di più di ciò che è il valore da lui effettivamente posseduto. Se egli ha commesso l'errore di impiegare a perdita i suoi cento milioni, illuso soprattutto dall'esenzione d'imposta che gli fu concessa, sarebbe ingiusto che fosse costretto a dare, oltre il valore odierno di questi capitali, anche il di più che egli oggi più non possiede, avendolo perduto, per la svalutazione nel frattempo intervenuta degli impianti.

Io credo che anche su questo punto non possa esservi dissenso, in quanto che si tratta d'interpretazione logica di quello che è stato lo scopo del legislatore, quando ha deliberato l'avocazione dei sopraprofiti di guerra.

Questi sono casi generali che si riferiscono a tutta l'Italia.

Di questi casi particolari, ne ricorderò uno solo, perchè è veramente un caso il quale merita attenzione, inquantochè si riferisce alla regione veneta la quale è stata così duramente provata dalle circostanze di guerra.

Nel momento dell'invasione vi furono parecchi stabilimenti, nella parte non invasa ma vi-

cina alla zona di fuoco, i quali vendettero macchinari e impianti perchè le industrie antiche non potevano più essere esercitate. Li vendettero a chi invece esercitò industrie di guerra. Un impianto di un milione di lire fu venduto per tre milioni di lire. La differenza, essendo stata realizzata, avrebbe dovuto essere soggetta all'imposta sopraprofitto se non fosse intervenuto un decreto luogotenenziale del 13 aprile 1919, n. 657 il quale esentava dalle imposte sui sopraprofitto l'apparente guadagno, se questo fosse stato investito nel ritrasportare in seguito nelle industrie stesse nella medesima regione, o l'impiantare una nuova industria nella regione medesima.

Questo decreto luogotenenziale era un decreto equo e perfettamente corrispondente alla giustizia tributaria, inquantochè la tassazione, e oggi la avocazione, della differenza tra un milione di valore antico e i tre milioni di realizzo, sarebbe una vera e gravissima ingiustizia poichè quel tale contribuente quando ha con i suoi tre milioni ritrasportato nel Veneto l'industria di cui si era dovuto disfare al momento dell'invasione, non ha potuto ricomprare nulla di più di quello che aveva in precedenza. Egli forse non ha neanche potuto ricomprare nè gli stessi impianti nè le stesse macchine che possedeva nel 1914. Eppure, se si badasse alla semplice parola della abolizione di tutte le esenzioni precedenti, questo contribuente sarebbe oggi soggetto a vedersi espropriato di due terzi del valore degli impianti che possedeva prima della guerra. Solo per la circostanza, affatto fortuita dal punto di vista tributario, che egli fu costretto a vendere e poi a ricomprare quello che possedeva (a vendere nel momento della ritirata, e a ricomprare poi in seguito), non si può dire che ci sia stato un guadagno effettivo. Ci fu soltanto una trasformazione di patrimonio.

Chiedo anche qui se l'interpretazione da darsi alla disposizione di legge sia tale da condurre soltanto alla avocazione di quello per vero e reale profitto, o non invece ad una espropriazione del patrimonio che quei contribuenti possedevano precedentemente.

Molte osservazioni potrebbero ancora farsi su un altro capitolo discutibile della materia di tassazione ed avocazione dei sopraprofitto, quello delle spese.

Su queste ha già ragionato il nostro relatore e non ci ritornerò sopra, salvo per alcuni punti particolari. Per esempio, io non so quale sarà la sorte che spetterà, nel momento dell'avocazione, alle perdite che dovettero essere obbligatoriamente subite da industriali per causa dell'ordine che fu loro dato in un certo momento di investire una parte delle loro riserve in consolidato. Vi è poi il caso di pagamenti di forniture imposte in consolidato e in buoni del tesoro. In sostanza si tratta di questo, che il contribuente, obbligatoriamente, invece di 86 lire ha ricevuto un titolo che ora ne vale 70 o 72. Io credo che giustizia voglia che egli non sia chiamato a pagare 86 lire ma solo il valore che il titolo aveva al 30 giugno 1920, ossia nel momento della chiusura del periodo di avocazione, perchè la differenza è una perdita che ha subito e che deve essere considerata come spesa.

Un altro caso di spese discutibili è quello degli interessi passivi che debbono dai contribuenti essere pagati all'estero. La legislazione vigente in materia di imposta di ricchezza mobile ed anche di imposta sui sopraprofitto non ammette le detrazioni degli interessi passivi per i debiti che il contribuente ha verso l'estero. Astrattamente trattasi di una ingiustizia inquantochè non si può ammettere che sia reddito ciò che è invece spesa. L'ingiustizia è occasionata dal timore fiscale del pericolo imminente e continuo della frode, in quanto se il legislatore ammettesse in genere che fosse possibile di detrarre dal reddito in ogni caso gli interessi passivi pagati al creditore straniero, tutti inventerebbero compiacenti creditori stranieri. Ed è accaduto che l'amministrazione finanziaria italiana abbia non poche volte scoperto fughe ingenti (non di poche decine o di centinaia di migliaia di lire, ma di parecchie decine di milioni) di sedicenti interessi passivi, i quali trovavano così la loro via verso l'estero, mentre era reddito che era pagato ai soci sotto il nome di un fantastico creditore estero.

Quindi non ho nessuna obiezione da fare a che gli interessi passivi in genere non siano considerati come spesa; però, se in determinate circostanze il contribuente raggiunge la prova piena che gli interessi passivi sono realmente dovuti a creditori esistenti, io credo che questi interessi passivi debbano conside-

rarsi come spese e non essere avvocati. È accaduto alcune volte perfino che certi debiti siano stati contratti per iniziativa e per ordine dello Stato medesimo, il quale o si fece garante dei prestiti o in qualche altra maniera contribuì, durante la guerra, all'ottenimento di quel mutuo all'estero. Quando lo Stato stesso è stato intermediario per il mutuo, è evidente che non c'è nessun dubbio che quel prestito esista. In questi casi ritengo che anche qui non vi sarà difficoltà a concedere la detrazione degli interessi passivi, quando realmente la prova piena dell'esistenza del mutuo sia raggiunta.

Da tutte le cose che ho detto mi pare che si deduca chiaramente che nessuna osservazione di principio io ho fatto al disegno di legge. Quel principio, senza discuterlo e senza né ammetterlo né respingerlo, io l'ho assunto come una premessa del ragionamento. Ho cercato soltanto di esaminare se lo scopo voluto dal legislatore potesse essere raggiunto e se e quali provvedimenti potessero essere presi, in determinati casi, affinché la finanza non ottenga né di meno né di più di quello che deve avere e avochi a sé la vera somma dei profitti realizzati durante la guerra.

È necessario che l'esatto accertamento del vero ammontare dei guadagni di guerra sia raggiunto, perché altrimenti il fine che il legislatore vuole ottenere non sarebbe raggiunto, e non sarebbe raggiunto, con grave nocimento della finanza e degli interessi collettivi, specialmente nel futuro.

Sia consentito a chi ha tenuto le sue parole esclusivamente nel campo tecnico e non ha voluto fare apprezzamenti di carattere politico e sociale, di fare, chiudendo, un'apprezzamento non tecnico.

Ascoltare le voci che vengono dalla collettività, il bisogno di giustizia che è sentito nelle moltitudini: a questo fine s'ispira il disegno di legge, che vuol raggiungere la pacificazione sociale facendo in guisa che nessuno esca dalla guerra più ricco di quel che era precedentemente.

Dare ascolto a queste voci è compito specifico delle rappresentanze popolari. Quest'Alta Assemblea deve però avere anche un altro fine dinanzi a sé, oltre quello della pacificazione sociale.

Essa non deve farsi eco soltanto delle aspi-

razioni del momento presente, delle passioni che sommuovono le une contro le altre le varie classi sociali. Essa deve farsi eco altresì dell'eredità del passato, degli interessi delle generazioni avvenire, perché noi abbiamo una tradizione lunga del passato da difendere e dobbiamo preoccuparci di quelli che sono gli interessi della collettività nel susseguirsi perenne delle generazioni.

Altri vi sarà, il quale spera che la guerra passata sia l'ultima; io ritengo che circostanze nuove, forme nuove di vita sociale e politica possano in avvenire mettere di nuovo il nostro paese di fronte a un nemico; ed io credo che in quel momento il nostro paese debba essere pronto nuovamente, come lo è stato in passato, a sormontare prove forse più dure di quello che abbiamo superato.

Noi non potremo fare a meno in quel momento solenne di far ricorso a tutte le forze del paese, così alle forze dei combattenti e dei lavoratori, come alle forze dei dirigenti delle industrie: orbene, il voto che oggi il Senato è chiamato a dare deve esser tale da essere in quel momento di monito e di affidamento. Noi dobbiamo fare in guisa che il precedente che poniamo oggi sia tale da dire a tutti: « Voi dovette apparecchiare a dar tutta la vostra opera, tutte le vostre forze allo Stato, senza avere speranza di uscire più ricchi: che se alcuno vi sarà tra voi più avido, che riuscirà ad arricchirsi, voi sapete già, per il precedente attuale, che quello che avrà ottenuto di troppo gli sarà tolto.

Ma noi dobbiamo anche dare la sensazione viva, a quelli che vivranno nel momento futuro, che coloro i quali con l'opera e con i capitali coopereranno alla difesa dello Stato non saranno danneggiati nel patrimonio che essi possedevano e che, dando intiera l'opera loro, essi non correranno il rischio di essere espropriati in rapporto a quello che era il loro possesso antico.

Se noi non dessimo questo affidamento, ci renderemmo colpevoli di aver diminuito la forza di resistenza del paese dinanzi al nemico. Or bene, se qualche affidamento il disegno di legge attuale è capace di dare, lo darà quando abbia potuto portare la persuasione profonda che la avocazione dei profitti di guerra ha realmente ottenuto lo scopo di impedire l'arricchimento

da una parte e di non provocare dall'altra una ingiusta confisca, di conservare tutte le molle dell'azione e di non reciderne nessuna! (*Applausi*).

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto.

Prego i senatori segretari di procedere alla numerazione dei voti.

(I senatori segretari procedono alla numerazioni dei voti).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Abbate, Agnetti, Aguglia, Albertoni, Albricci, Ameglio, Amero D'Aste, Artom, Auteri Berretta.

Badoglio, Barbieri, Battaglieri, Bellini, Beneventano, Bergamasco, Bernardi, Bertarelli, Bertetti, Berti, Bettoni, Bianchi Leonardo, Bianchi Riccardo, Biscaretti, Bocconi, Bollati, Bonazzi, Boncompagni, Borsarelli, Botterini, Brusati Roberto, Brusati Ugo.

Cagnetta, Cagni, Calisse, Calleri, Campello, Caneva, Cannavina, Capaldo, Capotorto, Cappelli, Cassis, Castiglioni, Cefalo, Cefaly, Cencelli, Chiappelli, Ciamician, Ciruolo, Civelli, Clemente, Cocchia, Coffari, Colonna Prospero, Corsi, Credaro, Cusani-Visconti, Cuzzi.

D'Alife, Dallolio Alberto, Dallolio Alfredo, D'Andrea, De Blasio, De Cupis, De Larderel, Del Carretto, Del Giudice, Della Noce, Del Lungo, Del Pezzo, De Novellis, Di Brazzà, Dièna, Di Prampero, Di Robilant, Di Rovasenda, Di Saluzzo, Di Terranova, Di Trabia, Di Vico, Dorigo, D'Ovidio Enrico.

Einaudi.

Fabri, Fadda, Fano, Fecia Di Cossato, Ferraris Carlo, Ferraris Dante, Ferrero Di Cambiano, Figoli, Fill Astolfone, Fracassi, Francica Nava, Frascara, Fratellini, Frola, Fulci.

Gallina, Garavetti, Garofalo, Gavazzi, Giardino, Ginori, Conti, Gioppi, Giordani, Giordano Apostoli, Giunti, Giusti, Del Giardino, Grandi, Grassi, Greppi Emanuele, Grimani, Guala, Gualterio, Guidi.

Inghilleri.

Lagasi, Lamberti, Lanciani, Leonardi Cattolica, Levi Civita, Lojodice, Loria, Lucca, Lucchini, Lustig.

Mangiagalli, Mango, Marchiafava, Mariotti, Martinez, Masci, Massarucci, Mayor Des Planches, Mazziotti, Mazzoni, Melodia, Mengarini, Molmenti, Morandi, Morrone, Mortara, Mosca. Nicolini, Novaro.

Pagliano, Palummo, Pansa, Pascale, Paternò, Pecori Giraldi, Pellerano, Perla, Petitti Di Roreto, Petrella, Piaggio, Pianigiani, Pigorini, Pincerle, Placido, Plutino, Podestà, Polacco, Pozzo, Presbitero, Pullè.

Resta Pallavicino, Ridola, Rossi Giovanni, Rota, Ruffini.

Salvago Raggi, Salvia, Sandrelli, Santucci, Scalini, Schanzer, Schupfer, Scialoia, Sechi, Serristori, Setti, Sforza, Sili, Sinibaldi, Sormani, Spirito, Supino.

Tamassia, Tanari, Tassoni, Tecchio, Thaon Di Revel, Tivaroni, Torrigiani Filippo, Torrigiani Luigi, Triangi.

Valerio, Valli, Vanni, Venosta, Viganò.

Zappi, Zippel, Zupelli.

La seduta è sospesa alle ore 17.30 ed è ripresa alle ore 17.45.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo i risultati della votazione dei seguenti disegni di legge:

Aumento delle tasse sulle successioni e sulle donazioni (N. 149):

Senatori votanti	206
Favorevoli	127
Contrari	79

Il Senato approva.

Aumento delle tasse sulla circolazione dei motocicli, degli automobili e degli autoscafi (N. 142):

Senatori votanti	206
Favorevoli	152
Contrari	54

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 19 ottobre 1919, n. 2060, che ha istituito l'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese (N. 156):

Senatori votanti	206
Favorevoli	179
Contrari	27

Il Senato approva.

Or bene, molti di noi abbiamo ricevuto un libro, scritto da un inglese, il quale fece parte della conferenza di Parigi. Esso presenta su questo argomento proposte molto giuste. L'Italia che ha vinto la guerra col valore dei suoi soldati debellando il secolare nemico e contribuendo in grandissima parte alla vittoria degli alleati dovrà ora pagare un grosso debito agli alleati stessi?

Il Governo si renderebbe benemerito se affrontasse la questione, nel desiderio di risolverla secondo giustizia. Se noi cedessimo agli alleati le indennità di guerra che dobbiamo avere dai nostri nemici, si potrebbe fare una sistemazione dei conti equa e opportuna. In questo caso noi potremmo vedere il cambio diminuire. Infatti quello che noi dobbiamo all'estero è moneta in oro, oro che a noi costa il triplo della nostra moneta. Or bene, se riuscissimo a sistemare la posizione ereditata dalla guerra, potremmo poi ottenere più facilmente il credito che ancora ci occorre per le provviste di materie prime che dobbiamo fare all'estero.

Non intendo di insistere sopra questo punto, del quale comprendo tutta la delicatezza, ma ho creduto che non fosse inopportuno portarlo dinanzi al Senato.

Mi auguro che l'onorevole ministro vorrà dare assicurazioni tranquillanti sulle varie questioni che ho toccato. Voglia il Governo preoccuparsi seriamente della gravissima situazione in cui il paese si trova.

Con l'instaurazione energica dell'ordine pubblico, con l'assetto delle finanze, possa esso trovar finalmente quella pace e quella collaborazione tra tutte le classi sociali, su la quale deve poggiare la salvezza della patria. (*Vivissime approvazioni, applausi*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore della Commissione di finanze.

FERRARIS CARLO, *relatore*. Io sono agli ordini del Senato; però manifesterei il desiderio di poter parlare domani, e questo per due ragioni. Innanzi tutto io dovrò parlare un po' lungamente, data l'importanza delle questioni che sono state sollevate sul disegno di legge, ed anche in riguardo alle osservazioni relative al bilancio fatte dal collega onor. Schanzer. In secondo luogo, io preferirei che parlasse prima l'onorevole Ministro, per poter dire poi, a nome

della Commissione, se io convenga o no nelle conclusioni alle quali il Ministro potrà arrivare rispetto alle nostre proposte.

Perciò, se l'onorevole Presidente ed il Senato non hanno nulla in contrario, pregherei di voler rinviare il seguito di questa discussione alla tornata di domani.

PRESIDENTE. Essendo trascorsa l'ora normale delle sedute del Senato, la proposta dell'onorevole senatore Ferraris è legittima.

EINAUDI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

EINAUDI. Ho chiesto la parola per dare una spiegazione al senatore Giardino riguardo alla protesta che egli ha creduto di dover fare contro la mia affermazione, che forse è sembrata avesse carattere generale - ma che in questo caso è certamente andata al di là del mio pensiero - che fosse lodevole per lo Stato di non mantenere in genere la parola data.

Or bene io volevo dire questo soltanto, che quando una data promessa fatta dal Governo è tale che il suo adempimento fatalmente non può essere mantenuto, perchè essa va non solo contro le necessità del bilancio dello Stato, ma ha caratteristiche politiche immorali; quella promessa di fatto non può essere mantenuta e prima o poi deve venire un Governo il quale dica che nella tassazione e nell'avocazione dei profitti di guerra sono compresi anche quelli dichiarati esenti, in base a precedenti disposizioni. Or bene questo fatto, comunque lo si voglia giudicare, rappresenta sempre una mancata fede alla parola data, per quanto sia un mancamento imposto dalla stessa necessità delle cose e dal fatto che la promessa era politicamente immorale. Sta in fatto che anche altre volte il medesimo fenomeno è avvenuto e cioè che lo Stato italiano ha fatto promesse che poi non ha potuto mantenere. E perciò io mi auguro che poichè questi fatti si sono ripetutamente verificati, coloro a cui la promessa eventualmente in avvenire fosse data, ne traggano le dovute conseguenze e agiscano come se la promessa non fosse stata mai fatta. (*Approvazioni*).

FACTA, *ministro delle finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LXIIª TORNATA

GIOVEDÌ 23 SETTEMBRE 1920

Presidenza del Presidente TITTONI TOMMASO

INDICE

Disegni di legge (approvazione di):

- « Autorizzazione di spesa di lire 20 milioni per le bonifiche del Veneto » (N. 159) . . . pag. 1624
- « Provvedimenti per la linea Civitavecchia-Orte » (N. 153) 1624
- « Provvedimenti a favore dei ricevitori postali, telegrafici e fonotelegrafici, supplenti, portalettere rurali e procaccia a piedi » (N. 160) 1626
- « Sostituzione di deputati in caso di morte avvenuta dopo la proclamazione e in caso di vacanze sopravvenute per altre cause » (N. 164) . . 1627

(discussione di):

- « Avocazione allo Stato dei profitti di guerra realizzati nel periodo 1º agosto 1914 - 30 giugno 1920, in conseguenza della guerra, dai commercianti, industriali e intermediari » (N. 168) . 1591

Oratori:

- PRESIDENTE 1608
- EINAUDI 1607
- FACTA, *ministro delle finanze* 1591, 1609
- FERRARIS CARLO, *relatore* 1598
- GIOLITTI, *presidente del consiglio, ministro dell'interno* 1606
- MEDA, *ministro del tesoro* 1605
- MORTARA 1607
- PELLERANO 1606

Approvazione di un ordine del giorno. 1606

- « Autorizzazione della spesa di lire 300,000,000 per esecuzione di opere pubbliche » (N. 148) . . 1621

Oratore:

- PEANO, *ministro dei lavori pubblici* 1622
- « Autorizzazione della spesa di lire 68 milioni per la sistemazione generale del fiume Livenza ed affluenti nelle provincie di Treviso, Udine e Venezia. - Iscrizione nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1920-21 della maggiore assegnazione di lire 21,300,000 per completamento di lavori urgenti in altre provincie » (N. 158) 1622

Oratori:

- DIENA, *relatore* pag. 1622
- PEANO, *ministro dei lavori pubblici* 1623

(presentazione di)

(rinvio allo scrutinio segreto di):

- « Proroga straordinaria dei termini per la presentazione del rendiconto generale consuntivo dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio 1919-20 » (N. 172) 1610

- « Nuove e maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1919-20 » (N. 173) . . 1610

- « Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1919-20 » (Numero 174) 1615

- « Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1919-20 » (N. 175) 1618

- « Maggiori assegnazioni su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1919-20 » (N. 176) 1620
- (ritiro di) 1609

Oratore:

- GIOLITTI, *presidente del consiglio, ministro dell'interno* 1609

Interpellanza (annuncio di) 1628

Interrogazioni (annuncio di) 1628

(svolgimento di):

- « dei senatori Pellerano e Lamberti al presidente del Consiglio, ministro dell'interno, per sapere se non creda opportuno permettere il trasporto delle salme dei loro cari caduti in guerra, e a loro spese, alle famiglie che lo desiderano e che possono accertare il luogo ove il congiunto riposa » 1587

Oratori:

- CORRADINI, *sottosegretario di Stato per l'interno* 1587
- PELLERANO 1587

« del senatore Rebaudengo al sottosegretario di Stato per le pensioni di guerra, per sapere se non creda opportuno di adottare provvedimenti adeguati affinché le risposte a sollecitazioni per pensioni giungano con maggiore sollecitudine » 1588

BIANCHI, *sottosegretario di Stato per l'assistenza militare e le pensioni di guerra* 1588

REBAUDENGO. 1588

« dei senatori Corsi, Cassis, Tecchio, Spirito, Diena, Del Giudice, Tanari e Grimani al presidente del Consiglio, ministro dell'interno, per sapere se è in grado di smentire le notizie diffuse dalla stampa circa l'agitazione palese o latente nel nostro Tirolo per parte di elementi allogeni che preparerebbero manifestazioni contro l'estensione del dominio italiano alle terre che la natura - per non parlare di altre ragioni - attribuisce all'Italia; e che intanto avrebbero introdotto e continuerebbero ad introdurre armi e munizioni in quantità rilevanti » 1589

Oratori:

CORSI 1590

PORZIO, *sottosegretario di Stato presso la presidenza del Consiglio* 1590

Petizioni (sunto di) 1586

Relazione (presentazione di) 1610

Sull'ordine del giorno della prossima seduta . 1628

Oratori:

GARAVETTI 1628

FRANO, *ministro dei lavori pubblici* . . 1628, 1629

POLACCO 1629

SPIRITO 1628

Votazioni a scrutinio segreto (risultato di) . . 1629

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti il Presidente del Consiglio e ministro dell'interno, i Ministri degli affari esteri, delle colonie, della giustizia ed affari di culto, delle finanze, del tesoro, della guerra, della marina, dell'istruzione pubblica, dei lavori pubblici, dell'agricoltura, dell'industria e commercio, per il lavoro e la previdenza sociale, delle poste e telegrafi, delle terre liberate dal nemico; i Sottosegretari per l'assistenza militare e le pensioni di guerra, per l'antichità e le belle arti, per la marina mercantile e i combustibili, il Commissario generale per gli approvvigionamenti e i consumi.

BISCARETTI, *segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Sunto di petizioni.

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario Biscaretti di dar lettura del sunto delle petizioni.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

Il presidente dell'Associazione nazionale degli ingegneri italiani trasmette un ordine del giorno di quell'Associazione con il quale si fanno voti perchè, in occasione dell'approvazione della proposta di legge sulla riforma del Senato, la classe degli ingegneri, tanto nella categoria degli eleggibili a senatori quanto in quella degli elettori, sia tenuta nella dovuta considerazione.

Il commendatore G. B. Aluffi, prefetto a riposo, fa istanza al Senato per ottenere riparazioni ad ingiustizie che egli afferma di avere subite dal Ministero dell'interno.

Il signor Trucco Agostino Maria invia alcune proposte dirette a far godere lo Stato di una donazione annuale elevantesi a somme ingenti.

L'avvocato M. Vlamenatz e altri venti firmatari, a nome della Gioventù accademica montenegrina, fanno voti per la libertà e la restaurazione del Montenegro.

Il presidente della Delegazione della Tracia Orientale fa voti a nome di quella Delegazione per la revisione delle decisioni prese dalla Conferenza della pace circa l'assegnazione della Tracia alla Grecia.

Il presidente della Giunta diocesana delle Opere cattoliche di Prato trasmette un ordine del giorno di quella Giunta, perchè non sia approvato il disegno di legge per il divorzio.

Il conte Pier Gaetano Venino, presidente della Cassa mutua lombarda, fa voti perchè siano introdotte alcune modificazioni al disegno di legge n. 192 relativo all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura.

Il signor Corrado Patara, ufficiale giudiziario, fa voti perchè siano introdotte alcune modificazioni al disegno di legge n. 191 circa gli ufficiali giudiziari.

Il signor D'Elia Pompilio fa voti perchè siano accolte alcune proposte circa il disegno di legge n. 191 su gli ufficiali giudiziari.

LEGISLATURA XXV — 1^a SESSIONE 1919-20 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 23 SETTEMBRE 1920

Chi approva è pregato di alzare la mano.
(È approvato).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Procederemo ora alla discussione degli articoli.

Prego il senatore, segretario, Biscaretti di darne lettura.

BISCARETTI, segretario, legge:

Art. 1.

I profitti realizzati in conseguenza della guerra nel periodo dal 1° agosto 1914 al 30 giugno 1920, in eccedenza al reddito ordinario dei contribuenti indicati nell'art. 1 dell'allegato B) al decreto luogotenenziale 21 novembre 1915, n. 1643, compresi i profitti dichiarati esenti da speciali disposizioni legislative o destinati a speciali detrazioni per sopracosti o deperimenti, sono avvocati a favore dello Stato per la parte che superi la somma annua di lire 20,000.

A questo effetto è data anche facoltà alla finanza di rivedere gli accertamenti già eseguiti per la valutazione dei profitti stessi, quand'anche risultino definitivamente regolati.

Agli effetti dell'avocazione dei profitti di guerra allo Stato, nei limiti indicati al primo comma del presente articolo, le disposizioni contenute nell'articolo 2 capoverso del decreto luogotenenziale 9 giugno 1918, n. 857, sono estese a favore delle cooperative, enti ed Istituti di consumo ed ai consorzi di cooperative di produzione e lavoro che, non proponendosi scopo di privata speculazione, sono regolarmente iscritti nel registro prescritto dagli articoli 14 e seguenti del regolamento 12 febbraio 1911, n. 278, o riconosciuti dalla Commissione per la revisione degli enti di consumo istituita con decreto-legge 6 giugno 1920, numero 881.

EINAUDI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

EINAUDI. Io avevo chiesto all'onorevole ministro delle finanze alcune spiegazioni intorno a punti precisi relativi a questo articolo, e specialmente sulla questione della valutazione delle attività alla fine del periodo della tassazione, sulla detrazione delle spese e su altri argomenti a cui ha accennato anche l'onorevole relatore.

Ringrazio per la cortese promessa avuta di mettere allo studio le questioni che ho sollevate. Essa tuttavia mi lascia un po' insoddisfatto, perchè, invece di una semplice promessa di studiare, sarebbero state assai opportune alcune dichiarazioni intorno al modo con cui il Governo intende che queste questioni siano impostate. Punto da risolvere, nell'applicazione dell'articolo presente, era quello soltanto di sapere se si debbano tassare i soli guadagni di guerra o qualche altra cosa. La semplice promessa di studiare non basta a togliere il dubbio che, sotto colore di avocazione di profitti, si riesca, forse anche involontariamente, a confiscare il patrimonio antico. Un affidamento del Governo in questo senso sarebbe stato molto utile, anche se fosse stato espresso in termini generalissimi. Sarebbe stato utile, anche per evitare l'accusa che si fa a questi provvedimenti, che, cioè, sono destinati a lasciar sfuggire molti contribuenti, in quanto che i mezzi tecnici di accertamento a carico di essi non esistono, e non vi è la possibilità di colpire quelli di essi che non hanno nè macchine, nè scorte, nè contabilità impiantata, ma sono semplici intermediari: obiezione questa che all'opinione pubblica farà dire che non si è riusciti a raggiungere l'intento. Per ovviare a questa obiezione, che sorgerà dai fatti, non credo sia ragione sufficiente di risposta dire che si tasseranno altri più di quello che meritano. È mezzo antico, ma biasimevole, di adottare il criterio di usare contro i contribuenti fraudolenti dei mezzi di rivalsa a danno di altri contribuenti.

Avrei desiderato che, tenendo conto delle considerazioni sviluppate riguardo alla svalutazione, si fosse dato affidamento che il Governo non intende se non di tassare i veri guadagni e non intende di assorbire, giovandosi di un fatto dovuto a sua colpa, ossia la svalutazione della moneta, quel che era il patrimonio del contribuente preesistente alla guerra.

MORTARA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORTARA. Ho domandato la parola su questo articolo piuttosto per fare un richiamo al nostro regolamento che per entrare nel merito della discussione alla quale si è ormai dato fondo con tanti dotti discorsi che purtroppo lasceranno il tempo che trovano.

LXVII TORNATA

MARTEDÌ 28 SETTEMBRE 1920

Presidenza del Presidente TITTONI TOMMASO

INDICE

Disegni di legge (approvazione di):

«Costruzioni di edifici per i servizi postali ed elettrici» (N. 161) pag. 1835

«Approvazione delle convenzioni 29 maggio 1916 e 29 novembre 1919, fra i delegati dei ministri dei lavori pubblici e del tesoro e delle Società per le strade ferrate secondarie della Sardegna e per le ferrovie complementari della Sardegna, relative alla cessione dell'esercizio della rete delle ferrovie secondarie sarde alla predetta Società per le ferrovie complementari» (N. 147). 1836

«Conversione in legge del decreto luogotenenziale 27 ottobre 1918, n. 1725, riguardante aumento del contributo obbligatorio a favore del collegio convitto per gli orfani dei sanitari italiani in Perugia» (N. 182) 1837

(discussione di):

«Provvedimenti per il credito ed i contratti agrari nelle provincie del Mezzogiorno danneggiate dalla siccità» (N. 180) 1798

Oratori:

CANNAVINA 1804, 1808, 1810

DE AMICIS MANSUETO 1809, 1810, 1811

FULCI 1811, 1812

MANGO 1802

MELODIA 1803, 1807, 1811

MICHELI, *ministro dell'agricoltura* 1798, 1799, 1805, 1807, 1809, 1812

PATERNÒ, *relatore*. 1805, 1810

«Disposizioni relative al commercio e provvedimenti contro gli aumenti eccessivi dei prezzi» (N. 188) 1813

Oratori:

ALESSIO, *ministro dell'industria e commercio* 1817, 1830, 1832, 1833

EINAUDI 1813

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. 1828

LORIA 1816

MOSCA, *relatore* 1823, 1832, 1833

«Concessione di sussidi ai privati danneggiati dalle piene dell'Arno e dei suoi affluenti, e dalla mareggiata di Marina di Pisa» (N. 171). 1835

Oratori:

PRESIDENTE pag. 1835

PEANO, *ministro dei lavori pubblici* 1835

«Provvedimenti a favore dei concessionari di linee automobilistiche per i trasporti postali» (N. 183) 1836

Oratori:

MENGARINI, *relatore* 1836

PEANO, *ministro dei lavori pubblici* 1836

Interrogazioni (risposta scritta ad) 1837

(svolgimento di):

«del senatore Lanciani ai ministri delle colonie e dell'agricoltura, sulla opportunità ed urgenza d'intraprendere la coltivazione di Stato delle banane nei vasti territori del Giuba e dell'Uebi-Scebeli; e ciò allo scopo di diminuire sensibilmente il consumo del pane». 1794

Oratori:

LANCIANI 1795

ROSSI, *ministro delle colonie* 1794

«del senatore Calisse al ministro degli affari esteri, per conoscere se abbia provveduto e intenda provvedere affinché il Governo francese non lasci senza pensione né altro soccorso gli italiani i cui figli, arruolati per legge nell'esercito della Repubblica, morirono in guerra». 1795

Oratori:

CALISSE 1797

DI SALUZZO, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri* 1796

Ringraziamenti 1794

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti: il Presidente del Consiglio e ministro dell'interno; i ministri degli affari esteri, delle colonie, della giustizia e degli affari di culto, delle finanze, del tesoro, della guerra, della marina, dell'istruzione pubblica,

al primo comma, le parole: « o dalle precedenti raccolte ».

Avverto che questo emendamento non è stato accettato dal Governo.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

L'emendamento non è approvato.

Pongo ai voti l'art. 11 emendato con l'aggiunta della frase « e dell'industria armentizia » dopo la parola « arboree » alla fine del primo periodo.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 12.

Agli effetti della presente legge e per goderne i benefici sono considerate conduttrici le associazioni e le cooperative agricole, che, a norma del decreto 2 settembre 1919, n. 1633, abbiano occupato terre incolte o mal coltivate.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'art. 12.

(Approvato).

Art. 13.

La parte del fondo di cui al Regio decreto 13 marzo 1920, n. 431, che risulterà disponibile nell'annata agraria 1920-21, sarà impiegata in sovvenzioni per la cerealicoltura della annata agraria stessa esclusivamente nei comuni delle provincie di Foggia, Bari, Campobasso e Potenza indicati nel capoverso dell'articolo 5.

(Approvato).

PRESIDENTE. Il presente disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Disposizioni relative al commercio e provvedimenti contro gli aumenti eccessivi dei prezzi » (N. 188).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Disposizioni relative al commercio e provvedimenti contro gli aumenti eccessivi dei prezzi ». Prego il senatore, segretario, Torrigiani Filippo di darne lettura.

TORRIGIANI FILIPPO, *segretario*, legge:
(V. stampato N. 188).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

EINAUDI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

EINAUDI. Onorevoli colleghi, mi sono deciso a chiedere di parlare su questo disegno di legge soltanto all'ultimo momento, avendo avuto modo di leggere in quest'ultime ore la bella e penetrante critica, che direi quasi una moderata condanna, del disegno di legge, che a nome dell'Ufficio centrale, il relatore, senatore Mosca, aveva fatto nella relazione sul disegno stesso. Leggendo questa critica e leggendo gli emendamenti che l'Ufficio centrale propone al Senato è sorta in me la speranza che questo disegno di legge possa essere emendato e acciocchè riesca più efficace, se pur ciò è possibile, per raggiungere gli scopi che il Governo si propone quando cerca di stabilire norme, le quali valgano ad impedire l'aumento eccessivo dei prezzi. Dico subito che, come osserva l'onorevole relatore, io approvo pienamente gli articoli da 1 a 4, specialmente quando ad essi siano applicate quelle modificazioni che sono indicate nella relazione dell'Ufficio centrale inquantochè gli emendamenti dell'Ufficio centrale riescono a fare metter meglio in rilievo la necessità assoluta che si ponga fine agli uffici, quale quello per la carta dei giornali, per la lana, per il cotone e alle altre organizzazioni simili sorte durante la guerra, le quali io non discuto se furono utili, ma che, certamente, non hanno più ora alcun scopo da raggiungere. Gli emendamenti dell'Ufficio centrale ordinano che si ponga fine, entro un certo periodo di tempo, a queste organizzazioni e si ritorni al libero commercio.

Lo stesso giudizio favorevole io non potrei dare sugli altri articoli dal 5 alla fine, inquantochè essi suppongono che le cause del rialzo eccessivo dei prezzi siano diverse da quelle che effettivamente sono. Il relatore ha già messo in luce l'errore fondamentale di ritenere che siano gli intermediari quelli che producono il rialzo dei prezzi. Gli intermediari sfruttano un fenomeno, il quale si sarebbe verificato anche senza di essi. Illudersi che, combattendo gli intermediari, si riesca ad impedire l'aumento dei prezzi, sarebbe un voler creare nella mente del pubblico una speranza che non è destinata a verificarsi. Ciò che produce l'aumento dei prezzi non può essere l'accaparramento: è la scarsità della merce e l'abbondanza del numerario, con cui i consumatori offrono di comprare

quella determinata merce scarsa. Finchè queste due cause non siano tolte, è vano illudersi che qualunque norma sancita contro la classe degli intermediari valga a raggiungere l'effetto di impedire l'aumento dei prezzi. Le norme che vanno contro gl'intermediari potranno avere un valore politico, potranno essere spiegate come un tentativo di acquietare l'opinione pubblica, ma otterranno scarsi risultati pratici. Il che, se non erro, dovrebbe essere la meta precipua se non esclusiva, del legislatore.

Un altro errore, contenuto nel disegno di legge, è quello che suppone sia possibile ad una qualsiasi Commissione, arbitrale o governativa, di riuscire a scoprire il prezzo giusto da darsi alla merce, fondandosi sopra un'analisi del costo del prodotto. Questo è come la ricerca dell'Araba Fenice.

È impossibile di poter in qualsiasi maniera conoscere quello che è il costo di una determinata merce, perchè non esiste e non è mai esistito e non esisterà mai un unico costo della merce; i costi variano da produttore a produttore, a seconda delle condizioni del produttore e della sua capacità. Il grande pericolo delle disposizioni, che fanno dipendere la determinazione dei massimi di prezzo da un'analisi di costo, è questa, che si sia indotti a fermarsi sul costo del produttore che è meno abile; purtroppo, il numero dei produttori meno abili è maggiore di quello dei produttori bene organizzati e che sanno produrre a costi bassi: sono essi che hanno forze elettorali e politiche maggiori. Dovunque si è tentato stabilire i prezzi in ragione dei costi, i prezzi sono aumentati, invece di ribassare, inquantochè la tendenza dei prezzi, quando vengano stabiliti per legge, è sempre quella di essere stabiliti sul costo della maggior parte dei produttori.

Nasce poi l'altro inconveniente, che la classe degli imprenditori e quella degli operai si mettono d'accordo per aumentare i salari, e quindi i costi, e legittimare così un aumento dei prezzi.

Sono questi errori che mi rendono scettico intorno alla possibilità che il disegno di legge riesca ad ottenere gli scopi che si propone; è come la quadratura del circolo il tentativo di riuscire a conoscere i costi e fissare i prezzi giusti; in pratica, queste determinazioni non riescono ad ottenere lo scopo.

E, poichè nelle relazioni governative furono

citati il *Sherman Act* degli Stati Uniti ed il *Profiteering Act* dell'Inghilterra, mi permetto rilevare che lo *Sherman Act* fu, se non in tutte, nella massima parte delle sue disposizioni sospeso durante la guerra, e che il *Profiteering Act* dell'Inghilterra è oramai caduto in meritato discredito, come quello che non ha raggiunto gli scopi che si proponeva, sicchè quasi nessuno più v'è che ricorra alle sue disposizioni per ottenere un ribasso nei prezzi. Noi arriviamo buoni ultimi, quando gli altri hanno già fatto, indarno, l'esperimento. Ed otterremo gli stessi risultati nulli.

Tuttavia, poichè il disegno di legge è stato presentato e poichè su di esso l'Ufficio centrale ha presentato degli emendamenti, i quali riescono a mettere in più chiara luce lo scopo del legislatore e a diminuire alcune delle asperità eccessive che il disegno di legge presentava in origine, mi permetto di aggiungere agli emendamenti dell'Ufficio centrale altri due emendamenti, i quali hanno per iscopo di accentuare un altro concetto, che il disegno di legge nella sua relazione originaria ricordava, ma a cui nel testo non diede un'attuazione precisa.

Ho detto che la causa principale dell'aumento dei prezzi non sta negli intermediari, ma nel fatto che molte classi di consumatori offrono prezzi eccessivi per ottenere la merce da essi desiderata ed accaparrano, se questa parola si può usare, nell'ipotesi che abbia un qualche significato; a proprio vantaggio le merci, che altre classi di consumatori non possono comprare a minor prezzo. Le classi poste al bando dall'acquisto delle merci sono quelle degli impiegati, i cui stipendi furono poco cresciuti (medi ed alti impiegati), dei pensionati, dei piccoli redditieri a reddito fisso ed altre categorie, che non hanno avuto il reddito aumentato nella misura, in cui aumentarono i redditi di classi beneficiate dall'onda del rialzo dei redditi e dei salari. E quindi, poichè siamo di fronte ad un disegno di legge che ha per iscopo d'impedire gli accaparramenti, vorrei proporre due emendamenti intonati a ciò che il disegno di legge all'art. 10 espone, quando dà facoltà ad una Commissione arbitrale, che dovrà essere nominata, di studiare le cause di accaparramento e stabilire le sanzioni contro di esso.

Gli emendamenti che propongo sono i seguenti: all'art. 10 lett. b) proporrei di aggiungere: « la Commissione avrà facoltà, oltretutto di ricevere altri reclami, di ricevere ogni reclamo relativo al prezzo eccessivamente superiore al costo di produzione, con cui, in cambio di merci e servizi di prima necessità, venga da pubbliche autorità, o da istituti di ogni specie, venduta moneta cartacea in eccedenza alla quantità circolante alla data di pubblicazione della presente legge ».

Con questo emendamento io cerco di colpire questa che è una causa fondamentale del rialzo dei prezzi: il rialzo deriva da ciò, che molte persone posseggono e offrono in cambio di merci di prima necessità troppa moneta cartacea. Parmi perciò necessario ed opportuno che, quando queste offerte si verificano in misura superiore alla quantità stabilita alla data della pubblicazione della presente legge, la Commissione arbitrale faccia un'indagine del genere di quelle che il disegno di legge ordina contro coloro, i quali vendono merce ad un prezzo di troppo superiore al costo di produzione. Quale usura maggiore vi è di quella di chi (Stato o Banche) vende per 100 lire un pezzo di carta che gli è costata 25 centesimi? Nessun altro produttore sfrutta il consumatore in una misura così scandalosa. Sia come si vuole per il passato. Su di ciò non indaghiamo. Ma, se in avvenire questo sfruttamento si accentuasse, è giusto che il consumatore possa gravarsene dinnanzi alla Commissione arbitrale, anche allo scopo di far risolvere in via giudiziaria il quesito, a cui da tanti si risponde affermativamente, che sia appunto questa vendita di carta-moneta a prezzi incredibilmente superiori al costo la causa vera di quel rialzo di prezzi, che il disegno di legge sembra attribuire a colpa degli intermediari.

E alla lettera a bis) proporrei di aggiungere un altro emendamento, ossia, che « la Commissione arbitrale abbia facoltà di decidere sul fondamento dei reclami presentati dai consumatori contro l'azione illecita di quegli altri consumatori, i quali, con offerte di numerario disponibile per essi in eccessiva quantità, abbiano accaparrato per sé troppa quantità di generi alimentari e di merci d'uso popolare, togliendo ad altri la possibilità d'usarne, con

lo spingere i prezzi ad altezze inopportune con le economie di coloro i cui stipendi, redditi, guadagni, pensioni e salari non crebbero in proporzione all'innalzarsi del livello generale dei prezzi.

La Commissione arbitrale avrà facoltà di ordinare che il prezzo pagato in eccesso sia versato ad una Cassa destinata a sovvenire alle necessità dei consumatori come sopra danneggiati da un rialzo dei prezzi sproporzionato ai loro mezzi ».

Questi due emendamenti non richiedono per la loro applicazione nessuna maggiore difficoltà d'indagini di ricerche, che richiedano le altre che la Commissione arbitrale già è chiamata a fare; in quanto che, se la Commissione arbitrale dovrà fare già indagini difficili intorno ai costi di produzione, intorno ad ogni sorta d'influenze che possano avere sul prezzo delle merci i cambi, ed altri fatti d'indole internazionale, potrà con non maggiore difficoltà indagare su questi fatti, da cui veramente deriva il rialzo dei prezzi. Nessun intermediario, nessun negoziante riuscirebbe a spuntare un centesimo solo d'aumento di prezzo, se non si trovassero delle persone, che, avendo una quantità eccessiva di moneta, offrono con grande larghezza numerario per avere le merci desiderate a scapito d'altri.

Io non m'illudo che gli emendamenti da me proposti possano avere un'efficacia qualsiasi per ridurre realmente i prezzi, o impedire il rialzo eccessivo di essi; affermo però che la efficacia delle norme da me proposte non è certo minore di quelle contenute nel disegno di legge.

Il disegno di legge, in fondo, stabilisce delle multe e penalità contro una certa classe di intermediari, e dimentica di stabilire le medesime penalità contro coloro che hanno eccitato con le loro offerte di numerario l'intermediario ad aumentare i prezzi. In tal modo non credo si riuscirà a ridurre i prezzi; ma, se, per impossibile, una certa efficacia avrà una disposizione che colpisca gli intermediari medesimi, avrà anche efficacia una norma che colpisca chi faccia delle offerte eccessive di numerario.

Oso esprimere la speranza che l'Ufficio centrale e il Governo vogliano accettare questi miei emendamenti, e soprattutto esprimo la speranza che gli emendamenti dell'Ufficio cen-

trale vengano ad essere accolti, inquantochè essi possono avere una virtù; quella cioè di fermare la legislazione sulla china precipitosa in cui si è messa. Questo disegno di legge non è altro senonchè la codificazione e la accentuazione di tutti i provvedimenti che sono stati presi durante la guerra, nella vana speranza d'impedire un aumento di prezzi. Tutti i provvedimenti del passato allo scopo non sono riusciti se non ad accentuare la ascesa dei prezzi che già doveva verificarsi, o meglio la ascesa dei prezzi è continuata imperterrita, malgrado tutti i provvedimenti che il legislatore aveva creduto di prendere durante questo decorso di tempo.

Con le grida spagnuole di manzoniana memoria e con la resurrezione della politica dei tratti di corda contro gli accaparratori non si diminuiscono i prezzi. Si aumentano. In tutti i tempi, l'esperienza ha provato che la comminatoria dei tratti di corda non ha avuto altro effetto se non quello di aggiungere agli altri rischi del negoziante o dell'intermediario, quello della penalità comminata dalla legge.

Il tratto di corda (nel disegno di legge attuale l'ammenda, la multa e il carcere) è messo in conto come un elemento del rischio, ossia del costo di produzione della merce, e ne cresce d'altrettanto il prezzo. Questo non è teoria; nè io parlo per tenermi fedele ad un principio. Questi sono fatti, che si sono sempre ripetuti, che si verificarono di nuovo durante gli ultimi anni, e torneranno a ripetersi, se sul serio si vorrà applicare questa legge.

Il disegno di legge dunque avrà la stessa sorte di tutte le leggi passate e recenti che lo precedettero. I risultati saranno cattivi; al massimo, nell'ipotesi più benevola e, se esso verrà adoperato solo come polvere negli occhi senza attuarlo, non avrà alcun risultato. Esso non va alla radice del male, non colpisce le vere cause della reazione al rialzo dei prezzi, cioè le disponibilità monetarie eccessive da parte di troppe persone, di fronte ad una offerta limitata, e forse decrescente, di merci.

Io spero che il ministro dell'industria, a cui io sono devoto come ad uno dei miei maestri, vorrà, accettando gli emendamenti dell'ufficio centrale, arrestare la nostra legislazione su questa china e vorrà fare in guisa che si ponga un punto fermo alla tendenza d'illudersi che sia

possibile con una legge, con un decreto, con un atto di autorità, fermare il movimento al rialzo dei prezzi, il quale non cesserà finchè non si tolgano le cause che lo producono; anzi si accentuerà a dismisura, se quelle cause, invece di essere eliminate, saranno rafforzate, come purtroppo sta avvenendo, nella loro indeprecabile azione.

LORIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LORIA. Sarò brevissimo. Le osservazioni dell'egregio amico Einaudi mi obbligano a tornare per un istante sopra quello che io ebbi occasione di dire anticipando in favore di questa legge, quando parlai sulla questione finanziaria nel luglio decorso. Allora dissi come questo feticismo a proposito dell'impossibilità di determinare il costo delle derrate sia errato, come invece è stato possibile determinare il costo di produzione di molte merci, e come una sezione speciale della Commissione del Ministero della guerra inglese, la quale s'intitola Sezione determinatrice del costo, abbia reso preziosi servizi al Governo nella questione del prezzo delle munizioni.

Dissi allora come il *Times*, che non è certo sospetto di favori verso il vincolismo economico, ha riconosciuto che nel solo primo anno di guerra la determinazione del costo da parte di quella Sezione ha fatto risparmiare al Governo inglese trentacinque milioni di sterline. Ciò vuol dire che la determinazione del costo di produzione non è una fantastica cosa, come afferma oggi l'onor. Einaudi, e come affermava mezzo secolo fa il conte di Cavour al Parlamento subalpino. Può darsi che allora l'osservazione del conte di Cavour, di fronte alla tecnica imperfetta dei tempi, fossero esatte: ma oggi la tecnica ha compiuto progressi tali che questa determinazione è in gran parte possibile; e del resto l'onor. Einaudi, in uno dei suoi emendamenti, dice che si deve combattere una determinazione del prezzo che sia eccessiva rispetto al costo della produzione. Dunque anch'egli parte da una determinazione qualsiasi del costo di produzione.

Perciò credo che non si debba combattere questo disegno di legge, e si debba invece approvarlo, certamente introducendovi le necessarie modificazioni e temperamenti.

Ma io credo fermamente che un istituto in-

damentale si risolve nel seguire gli elementi del costo di produzione dal primo all'ultimo stadio della formazione del prodotto, cioè dalla fabbricazione alla distribuzione all'ingrosso, da questa alla vendita al minuto. Si tratta di riscontrare se un aumento di prezzi sia dovuto all'opera dei fabbricanti, a quella dei grossisti, a quella dei rivenditori o a cause di per sé legittime. Occorrono però, per l'attuazione di questo processo d'indagine, certamente due mesi di tempo, anche indipendentemente dal regolamento che si dovrà fare; due mesi, perchè è necessario di disporre (e mi riservo di rispondere più tardi alle osservazioni del senatore Einaudi) un'opera ispettiva da parte di determinati delegati del Ministero del commercio e del Commissariato dei consumi. Se noi rimandiamo questa legge per effetto degli emendamenti proposti, ci troveremo ad applicarla nel tardo febbraio, quando ormai l'effetto micidiale dei prezzi si sarà manifestato.

Noi ci troviamo di fronte ad una situazione politica gravissima, ad uno stato molto penoso per i consumatori, che il Governo non ha potuto in nessuna maniera debellare. Ecco perchè esso insiste su questo disegno di legge, e credo di interpretare anche il pensiero del Presidente del Consiglio nel far preghiera al Senato di volerlo ammettere nel suo tenore integrale. Se il Senato non sarà persuaso della legge in sé stessa, potrà non votarla; ma se è convinto dello scopo a cui essa si ispira, come appare anche dalla stessa relazione dell'onorevole Mosca, se è persuaso dei suoi concetti principali e ne accetta le fondamentali direttive, è desiderio del Governo che questa legge vada immediatamente applicata.

Debbo poi fare un'ulteriore osservazione. Questa legge presenta enormi difficoltà di preparazione, di determinazione, di esecuzione. Discutiamo da secoli sulla questione della determinazione dei prezzi: provvedimenti diversi possono attuarsi e trovarsi poi magari inutili. Il Governo non crede di aver fatto opera perfetta; esso s'è ispirato alle leggi migliori che governano questa materia nel mondo incivilito. Due punti fondamentali sono tolti dal *Sherman Act* del 1890 e dal *Profiteering Act* inglese del novembre 1919.

EINAUDI. Il primo è sospeso.

ALESSIO, *ministro dell'industria e del commercio*. Ma fu attuato per ventiquattro anni. La guerra soltanto lo fece sospendere e se ne comprende la ragione.

La legge del resto venne ampiamente discussa per otto giorni innanzi all'altro ramo del Parlamento; nè si trattava di una facile discussione, perchè si doveva navigare tra due opposte correnti.

Da una parte erano coloro che contestavano qualunque azione allo Stato su quest'argomento, dall'altra quelli che avrebbero voluto sostituire organi statali giovandosi altresì della cooperazione, come di uno strumento debellatore dell'aumento dei prezzi. Noi abbiamo tentato una via intermedia e vi siamo riusciti: una via che desse il giusto appagamento all'opinione pubblica, la quale se ne preoccupa e domanda al Governo provvedimenti, una via che non estendesse di soverchio l'azione dello Stato. Quindi il mio primo pensiero (ed in ciò sono rimasto fedele alle mie antiche convinzioni) fu di avviare un avvicinamento sempre maggiore alla libertà del commercio. Ed è per questo che ho proposto, ed il Governo e la Camera hanno approvato, i primi quattro articoli che sono appunto come ha già detto l'onorevole senatore Einaudi, un passo di più verso la libertà del commercio; per questo ho insistito perchè fossero soppressi certi uffici che mantenevano ordini non adatti in tempo di pace, per questo ho provocato la determinazione di termini per sopprimere divieti di esportazione e di importazione.

In seguito nella seconda parte del disegno di legge, si è voluto tentare un controllo sulla formazione dei prezzi, controllo che noi abbiamo proposto, sia nel combattere i *trust* e le incette, sia nel fissare un tipo di prezzo che dovesse servire di guida alle Commissioni locali quando taluno avesse reclamato contro indebiti aumenti. Del resto (e sopra questo il Governo prende un impegno formale) ove l'esperienza dimostrasse l'eccesso o la mancata rispondenza allo scopo di siffatte disposizioni, il Governo si obbliga a presentare un progetto di correzione. Il che del resto, ed i cultori di scienze sociali che abbondano in quest'Aula possono riconoscerlo, è in conformità ad un'abitudine di tutta la legislazione sociale. Infatti basta prendere in mano la legislazione sociale degli Stati più

LXXIIIª TORNATA

MARTEDÌ 7 DICEMBRE 1920

Presidenza del Presidente TITTONI TOMMASO

INDICE

Disegno di legge (seguito della discussione del « Provvedimenti in favore della pesca e dei pe- scatori » (N. 129-A)	2071
Oratori :	
GOLGI	2072
GRASSI, <i>relatore</i>	2075, 2078
MICHELI, <i>ministro di agricoltura</i>	2072, 2074, 2076, 2081, 2082, 2087
MORTARA	2074, 2078
RIZZETTI	2076, 2086
ROLANDI RICCI, <i>dell'Ufficio centrale</i>	2071, 2076, 2087
TORRIGIANI LUIGI, <i>presidente dell'Ufficio cen- trale</i>	2078, 2087
VOLTERRA	2076
(presentazione di)	2064
Giuramento di senatori	2058, 2068, 2072
Interpellanza del senatore Tanari (per l').	2057
Interrogazioni (annuncio di)	2087
(rinvio di)	2063
(svolgimento di):	
« del senatore Frola al ministro della guerra e al sottosegretario di Stato per l'assistenza mili- tare e le pensioni di guerra circa la polizza di assicurazione mista a favore dei combattenti ».	2059
Oratori :	
BIANCHI, <i>sottosegretario di Stato per l'assi- stenza militare e le pensioni di guerra</i>	2059
FROLA	2060
« del senatore Lustig al presidente del Consi- glio dei ministri, ministro dell'interno, circa l'O- pera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi dalla guerra »	2061
Oratori :	
PORZIO, <i>sottosegretario di Stato presso la pre- sidenza del Consiglio</i>	2061
LUSTIG	2062
« del senatore Einaudi al ministro del tesoro intorno alla pubblicazione dei dati della circola-	

zione ed all'annunciato aumento della circolazione stessa »	2064
Oratori :	
EINAUDI	2066
MEDA, <i>ministro del tesoro</i>	2064
« del senatore Lagasi ed altri circa le domande di riconoscimento del diritto di proprietà e di utenza delle acque pubbliche »	2067
Oratori :	
LAGASI	2068
PEANO, <i>ministro dei lavori pubblici</i>	2067
Messaggio del Presidente della Corte dei conti	2058
Relazioni (della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi Senatori)	2068
(presentazione di)	2063, 2070
Votazione a scrutinio segreto (risultato di)	2070

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti: i ministri delle colonie, della giustizia ed affari di culto, del tesoro, della marina, dell'istruzione pubblica, dei lavori pubblici, dell'agricoltura, del lavoro e previdenza sociale, delle poste e telegrafi, il sottosegretario di Stato della Presidenza del Consiglio e quello per l'assistenza militare e le pensioni di guerra.

BETTONI, *segretario*. Legge il processo verbale della seduta precedente il quale è approvato.

Per l'interpellanza del senatore Tanari.

TANARI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TANARI. Siccome vedo nell'aula l'onorevole sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio, vorrei domandare all'onorevole nostro

Presentazione di un disegno di legge.

CROCE, *ministro dell'istruzione pubblica*.
Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CROCE, *ministro dell'istruzione pubblica*.
Ho l'onore di presentare al Senato il disegno di legge: « Riforma del Consiglio superiore di antichità e belle arti ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro della presentazione di questo disegno di legge, che avrà il suo corso a norma del regolamento.

Svolgimento di interrogazioni.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca ora lo svolgimento dell'interrogazione del senatore Einaudi al ministro del tesoro:

per sapere;

« 1° se non ritenga opportuno provvedere alla pubblicazione del dato della circolazione totale dei tre banchi di emissione e dello Stato entro due o tre giorni dalla chiusura di ogni decade;

« 2° se non ritenga, qualora la comunicazione immediata si limitasse alla cifra anzidetta, che verrebbero meno le obiezioni alleggate sinora contro la pubblicazione integrale delle situazioni decadali a causa delle difficoltà di sicure comunicazioni telegrafiche fra il centro e le sedi locali della tesoreria e dei banchi;

« 3° se non reputi opportuno in questa comunicazione rapida abbandonare la vieta e superflua distinzione fra circolazione per conto dello Stato e per conto del commercio, la quale non ha mai avuto un'intrinseca portata e tanto meno l'ha oggi quando, per autorevolissime ed ufficiali ammissioni, la circolazione del commercio nasconde, tra le sue pieghe, notevole parte di circolazione di Stato;

« 4° quale portata abbiano le notizie, ora ufficialmente confermate, di aumenti della circolazione per somme cospicue, che da taluno, con affermazioni capaci di danneggiare, se non siano smentite, il credito del nostro paese, si farebbe ascendere a parecchi miliardi di lire;

« 5° quale importanza numerica abbia la disoccupazione operaia ed a quali industrie si riferisca, a cui si intende provvedere con l'annunciato aumento della circolazione; e se il

risultato di minore disoccupazione compensi il danno imminente di cambi cresciuti e di ulteriori rincari della vita derivante necessariamente dalla cresciuta inflazione monetaria ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro del tesoro.

MEDA, *ministro del tesoro*. Il senatore Einaudi ha presentato la sua interrogazione per sapere:

1° Se non ritenga opportuno provvedere alla pubblicazione del dato della circolazione totale dei tre Banchi di emissione e dello Stato, entro due o tre giorni dalla chiusura di ogni decade;

2° Se non ritenga, qualora la comunicazione immediata si limitasse alla cifra anzidetta, che verrebbero meno le obiezioni alleggate finora contro la pubblicazione integrale delle situazioni decadali a causa delle difficoltà di sicure comunicazioni telegrafiche tra il centro e le sedi locali della tesoreria e dei banchi;

3° Se non reputi opportuno in questa comunicazione rapida abbandonare la vieta e superflua distinzione fra circolazione per conto dello Stato e per conto del commercio, la quale non ha mai avuto un'intrinseca portata, e tanto meno l'ha oggi quando, per autorevolissime ed ufficiali ammissioni, la circolazione del commercio nasconde, tra le sue pieghe, notevole parte di circolazione di Stato;

4° Quale portata abbiano le notizie, ora ufficialmente confermate, di aumenti della circolazione per somme cospicue, che da taluno, con affermazioni capaci di danneggiare, se non siano smentite, il credito del nostro paese, si farebbero ascendere a parecchi miliardi di lire;

5° Quale importanza numerica abbia la disoccupazione operaia ed a quali industrie si riferisca, a cui s'intende provvedere con l'annunciato aumento della circolazione; e se il risultato di minore disoccupazione compensi il danno imminente di cambi cresciuti e di ulteriori rincari della vita derivante necessariamente dalla cresciuta inflazione monetaria.

Nella *Gazzetta ufficiale* vengono pubblicate a termine di legge le situazioni bancarie decadali dei tre Istituti di emissione, dalle quali è facile desumere l'importo globale della circolazione bancaria. Tale pubblicazione subisce oggi un ritardo certamente sensibile, di cui il

Tesoro si è sempre preoccupato e si preoccupa; onde per eliminarlo non mancò di fare ripetutamente sentite raccomandazioni agli Istituti che tali situazioni debbono compilare e trasmettere. Della buona volontà delle direzioni generali degli Istituti medesimi non è invero possibile dubitare; ma è certo che per raccogliere le notizie in parola dagli stabilimenti che gli Istituti di emissione hanno sparsi in tutte le provincie del Regno, nelle nuove provincie, nelle Colonie, e, pel Banco di Napoli anche negli Stati Uniti di America, per coordinarle e vagliarle presso gli uffici centrali, occorre un lavoro non indifferente, al quale le indiscutibili difficoltà di personale delle Banche impediscono di dare compimento entro quel termine sollecito che prima della guerra era costante abitudine, ed a cui si dovrà del resto procurare di fare ritorno. Tutto ciò fa sì che, anzichè entro gli otto giorni stabiliti dalla legge, le situazioni non possono venire alla luce se non dopo qualche settimana dal giorno al quale esse si riferiscono. Il ritardo in parola può quindi dirsi ancora una delle ripercussioni belliche sull'andamento interno delle grandi aziende. Il Tesoro, giova ripeterlo, desidera vivamente il ritorno ad uno stato normale, che lo metta, anche meglio in grado di esercitare il controllo demandatogli dalla legge in materia di circolazione, pur ritenendo che non sarà mai possibile pubblicare una situazione completa entro due o tre giorni dalla chiusura della decade; come anche vivamente desidera di potere al più presto riprendere le pubblicazioni delle situazioni mensili dettagliatissime, che, prima della guerra, consentivano agli studiosi dei fatti bancari di seguire da vicino, e in modo perfetto, l'andamento degli Istituti di emissione. In ogni caso si avvieranno immediatamente le pratiche opportune presso le direzioni generali degli Istituti medesimi perchè si possa pubblicare, entro il termine più breve possibile, almeno il solo dato complessivo della circolazione totale.

Quanto alla circolazione diretta dello Stato, essa non subisce sensibili variazioni da una decade all'altra; quindi, una rapida pubblicazione, mentre non presenterebbe particolare difficoltà, non avrebbe neppure speciale interesse.

Il Tesoro non crede opportuno rinunciare

alla distinzione, nella pubblicazione delle situazioni, fra circolazione per conto dello Stato e circolazione per conto del commercio tanto più che non la ritiene nè vieta nè superflua. Tra l'altro è da osservare che la circolazione per conto del commercio, comunque sia costituita, è soggetta a speciali obblighi di riserva, che non si hanno per la circolazione diretta per conto dello Stato; ed è bene che si possa esercitare dal pubblico un controllo in proposito. Anche senza entrare nella motivazione che l'onorevole interrogante dà alla sua proposta di soppressione della distinzione in parola, è ovvio che, anche se realmente nella circolazione per conto del commercio s'infiltrino elementi che possano sembrare perturbatori, essi non potrebbero essere se non transeunti, mentre il sistema di pubblicazione delle situazioni deve riflettere uno stato normale e duraturo di cose. D'altra parte anche in tempi recentissimi, poterono decorrere molti mesi consecutivi, senza che nelle cifre relative alla circolazione per conto del commercio avessero influenza altre richieste che non fossero quelle dei privati.

Il Tesoro non ha in esame nessuna proposta di aumento di circolazione, per far fronte ai bisogni di industrie strette dalla disoccupazione operaia: deve anzi escludere in modo assoluto che domande siano pervenute o studiansi avviati in proposito.

Il Tesoro è profondamente compenetrato delle eventuali conseguenze di aumenti di circolazione, che non rispondano ad effettive transazioni commerciali. Per quanto lo concerne, di questo mezzo esso si è avvalso il più parcamente possibile e soltanto per bisogni indeclinabili, mettendo sempre sulla bilancia tutte le conseguenze che si sarebbero potute avere col ricorrere o col non ricorrere a siffatto strumento, e giudicandone collo stretto criterio della necessità di Stato, superiore, come il Senato m'insegna, a tutti i consigli, e qualche volta a tutti i precetti, delle dottrine economiche e finanziarie.

EINAUDI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

EINAUDI. Io avevo presentata questa interrogazione all'onorevole ministro del tesoro per avere alcune informazioni, ma non posso dichiararmi soddisfatto di quelle fornitemi dall'onorevole ministro. La mia interrogazione

non chiedeva la pubblicazione rapida di tutta la situazione finanziaria. Conoscevo bene le obiezioni le quali furono fatte da anni - erano già state fatte prima della guerra - alla rapida pubblicazione della situazione del Tesoro. Per questo mi ero limitato a chiedere se non fosse conveniente la pubblicazione entro pochissimi giorni dell'unico dato della circolazione totale. Il ministro del tesoro non mi ha detto alcuna ragione dalla quale io possa indovinare perchè questa pubblicazione rapida della sola cifra della circolazione totale sia impossibile. Si tratta di un dato il quale può essere controllato dalla sede centrale degli Istituti di emissione: vi possono essere delle piccole varianti di qualche centinaio di migliaia di lire, ma non ritengo vi sia alcuna difficoltà alla pubblicazione di questo solo dato a cui appunto mi ero riferito nella mia interrogazione. Comprendo che possano esservi difficoltà per tutto quello che si riferisce agli sconti ed alle anticipazioni che sono fatte dalle singole sedi degli Istituti di emissione. Ma la quantità dei biglietti emessi è una quantità la quale è determinata dalla sede centrale degli Istituti di emissione. Quindi io rimango ancora con la curiosità viva, che avevo espressa nella interrogazione, intorno al motivo per cui non è possibile questa rapida pubblicazione; motivo che non essendo stato spiegato debbo ritenere sia inesistente.

Così pure non sono persuaso che sia conveniente di conservare in questa pubblicazione rapida che avevo chiesta la distinzione fra circolazione per conto dello Stato e circolazione per conto del commercio.

È una distinzione - io debbo ripeterlo perchè l'avevo scritto nella mia interrogazione - che non ha importanza vera e propria. Avrebbe importanza se fosse dimostrabile che la circolazione per conto dello Stato è realmente tutta e solo la circolazione per conto dello Stato, mentre invece è dimostrato e ammesso in relazioni ufficiali - dico ufficiali perchè scritte dal direttore generale di uno degli Istituti di emissione - che nella cifra della circolazione per conto del commercio sono comprese somme cospicue le quali si riferiscono invece alla circolazione per conto dello Stato in quanto che, qualunque sia il titolo con cui questa circolazione di Stato viene ad essere emessa, e cioè che la si emetta direttamente per conto del

Tesoro, o che figuri sotto forma di sconti di buoni del Tesoro o in altre maniere, il fatto fondamentale è che si tratta di circolazione che è dovuta allo Stato.

Data questa impossibilità di conoscere come si divide la circolazione per conto del commercio, è meglio far senza di una classificazione equivoca, che non ha significato. Sarà possibile in una situazione decadale perfetta, che venga pubblicata a scadenza lunga fare anche le distinzioni opportune per permettere di formarsi idee esatte del significato delle cifre, ma in una pubblicazione rapida questa distinzione non è possibile a farsi e solo può ingenerare equivoci. Quindi riaffermo il concetto che avevo espresso, che questa pubblicazione deve essere abbandonata.

Vengo all'ultima parte, che è la più importante, della interrogazione che avevo presentata.

L'onorevole ministro del tesoro risponde che egli non ha in esame nessuna proposta di aumento di circolazione per far fronte ai bisogni attuali; è una dichiarazione la quale significa che forse direttamente al Ministero del tesoro non sono pervenute domande a questo riguardo.

Ma è chiaro che queste domande debbono pervenire alle singole direzioni dei Banchi di emissione e il Ministero doveva essere a contezza dei provvedimenti che i singoli Istituti hanno preso o prenderanno al riguardo; è impossibile che l'onorevole ministro del tesoro possa disinteressarsi di questa materia, è impossibile che possa permettere un aumento della circolazione, che ha ripercussioni così gravi, come quelle di cui ha dimostrato di valutare l'importanza l'onorevole ministro del tesoro, senza che egli possa aver dato una autorizzazione o in qualunque altro modo possa essersi occupato di conoscere o frenare o facilitare un aumento della circolazione.

Che ci sia stato questo aumento della circolazione pare certo. L'onorevole ministro del tesoro non avrà avuto nessuna domanda ufficiale a questo riguardo, ma questo è un modo di rispondere che elude la domanda.

La domanda si riferiva a un avvenuto aumento di circolazione: che questo sia avvenuto par certo, perchè le dichiarazioni autorevoli fatte nell'altro ramo del Parlamento non lo hanno escluso, anzi, implicitamente, l'hanno

ammesso. Quindi io devo rimanere ancora nel dubbio che ho espresso intorno all'ammontare dell'aumento di circolazione che si sarebbe verificato.

Io sono ben lieto che questo aumento della circolazione non abbia raggiunto le cifre, che erano state esposte sui giornali e che avrebbero avuto conseguenze disastrose per il credito pubblico, perchè con una circolazione che non deve essere inferiore, da quanto si arguisce, ai 22 miliardi di lire, non la si può aumentare ulteriormente di una cifra che arrivi, ad es., un miliardo di lire, perchè ciò potrebbe produrre la più penosa delle impressioni e far rimanere gravemente impressionati coloro i quali vogliono preoccuparsi non delle conseguenze immediate, ma di quelle a brevissima scadenza cui un atto così importante del Governo potrebbe portare.

L'aumento della circolazione, che ci deve essere stato e che noi non sappiamo a qual cifra ammonti, è un fatto che ci deve far restare sinistramente impressionati. In tutto il mondo, salvo alcuni paesi, da cui non si deve prendere esempio, tutti gli Stati si sforzano di diminuire in questo momento la circolazione; in tutti gli Stati si cerca di ridurre o di ostacolare l'aumento della circolazione.

E cito il caso tipico della Svizzera, la quale soffre per l'alto corso del suo franco, per le difficoltà d'esportazione: anche in Svizzera c'è una viva corrente d'opinione che vorrebbe, per diminuire la disoccupazione, che si aumentasse di qualche poco la circolazione; ma il Governo del paese resiste nella maniera più ferma a queste domande d'aumento della circolazione, perchè è consapevole che un aumento, anche piccolo, della circolazione, nelle condizioni presenti, può portare a breve scadenza a conseguenze disastrose.

Il Paese — almeno io ne ho l'impressione — per sé stesso andrebbe rapidamente migliorando la sua situazione economica; od almeno sono certo che, se non intervenissero elementi perturbatori, la situazione economica italiana dovrebbe migliorare rapidamente.

Ho l'impressione che da qualche tempo a questa parte si sia ricominciato a lavorare e che il lavoro che si fa oggi sia un lavoro che, per quantità e forse anche per produzione, non è inferiore a quello che veniva fatto prima della guerra.

Il solo elemento perturbatore che esiste nei rapporti della produzione è l'elemento della instabilità dei prezzi, dei salari e di tutti i rapporti tra le diverse classi sociali; questo è il solo elemento veramente importante che rende difficile quell'aumento della produzione, che per se stesso si verificherebbe pel numero maggiore di persone che oggi lavorano, sebbene ognuna di esse lavori meno produttivamente.

Le preoccupazioni da me manifestate nella mia interrogazione intorno all'aumento della circolazione sono tanto più gravi appunto perchè si riferiscono al solo elemento che oggi può rendere men rapida la ripresa economica di cui esistono i presupposti, di cui cioè in Italia nel momento presente esistono gli elementi che, messi insieme, non perturbati da aumenti nella circolazione, dagli aumenti dei prezzi, che ne sono conseguenza, dall'aumento dei salari e dalla lotta fra capitale e lavoro, potrebbero riportare il bilancio economico del Paese e quello dello Stato al pareggio. Io, non potendo dichiararmi soddisfatto delle dichiarazioni del ministro del tesoro, mi auguro che gli atti siano migliori delle dichiarazioni fatte, e che questi aumenti di circolazione, di cui il ministro del tesoro non ha avuto ufficialmente notizia, siano aumenti che non avverranno o che, se sono avvenuti, saranno rapidamente riassorbiti e annullati da una contraria azione del Governo e dei Banchi di emissione. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento dell'interrogazione dei senatori Lagasi, Rota, Castiglioni, Botterini, al ministro dei lavori pubblici: « Per sapere se intenda di accordare una ulteriore proroga dei termini di cui agli articoli 2 e 7 del decreto-legge del 9 ottobre 1919 per la presentazione delle domande di riconoscimento del diritto di proprietà e utenza delle acque pubbliche ».

PEANO, *ministro dei lavori pubblici*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PEANO, *ministro dei lavori pubblici*. L'articolo 2 del decreto luogotenenziale del 9 ottobre 1919 relativo alla derivazione di acque stabilisce sotto pena di decadenza, il termine fino al 31 dicembre 1920 perchè gli utenti di acqua pubblica indicati alla lettera b) dell'articolo precedente possano fare la domanda per

LXXVI^a TORNATA

VENERDÌ 10 DICEMBRE 1920

Presidenza del Presidente TITTONI TOMMASO

INDICE

Disegni di legge (discussione di):	
« Ruoli aperti per il personale di educazione e di sorveglianza dei Regi riformatori » . . . pag.	2162
Oratori:	
CORRADINI, <i>sottosegretario di Stato per l'interno</i>	2164
SUPINO, <i>relatore</i>	2162
« Conversione in legge del decreto luogotenenziale 4 agosto 1918, n. 1218, relativo a provvedimenti a favore delle cooperative agricole » (numero 100-A).	
Oratori:	
CORRADINI, <i>sottosegretario di Stato per l'interno</i>	2178
EINAUDI	2173
LORIA, <i>relatore</i>	2175
MICHELI, <i>ministro di agricoltura</i>	2180
ROTA	2172
TANARI	2168, 2177, 2183
Giuramento di senatori	2158, 2160, 2168
Interrogazioni (annuncio di)	2183
(risposta scritta ad)	2185
(svolgimento di):	
« Del senatore Rampoldi al ministro dell'interno, presidente del Consiglio, circa alcuni casi di pretese ineleggibilità ai consigli comunali e provinciali ».	
Oratori:	
PORZIO, <i>sottosegretario di Stato per la presidenza del Consiglio</i>	2160
RAMPOLDI	2160
Petizioni (lettura del sunto di)	2157
Relazioni (della Commissione per la verifica dei titoli)	2158
(presentazione di)	2161
Ringraziamenti	2158
Votazione a scrutinio segreto (risultato di)	2161

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti: i ministri degli affari esteri, delle colonie, della giustizia ed affari di culto, della marina, dell'istruzione pubblica, dei lavori pubblici, dell'agricoltura, delle poste e telegrafi, delle terre liberate dal nemico; i sottosegretari di Stato per l'assistenza militare e le pensioni di guerra, della Presidenza del Consiglio e degli interni.

TORRIGIANI FILIPPO, *segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente il quale è approvato.

Sunto di petizioni.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Torrighiani Filippo di volere dar lettura del sunto delle petizioni pervenute al Senato.

TORRIGIANI FILIPPO, *segretario*, legge:

N. 48. Il signor L. Vasta da Arzevedo, console d'Honduras, invia alcune sue proposte circa la pubblicazione dei resoconti delle sedute del Senato.

N. 49. Il presidente dell'Associazione fra i proprietari dei fabbricati in Sanremo trasmette i voti di quell'Associazione perchè sia mantenuto immutato in ogni sua parte il Regio decreto-legge 18 aprile 1920, n. 477, per quanto riguarda i locali usufruiti dagli esercenti, commercianti, industriali e professionisti.

N. 50. Il prosindaco del comune di Ortanova trasmette i voti di quel Consiglio comunale per la concessione delle indennità a favore degli amministratori comunali.

Ministero e quello del disegno di legge presentato dall'Ufficio centrale, credo che debba portare assolutamente a stabilire un vantaggio a favore del testo del Ministero, inquantochè questo garantisce in modo sicuro i diritti e le facoltà dell'Ente locatore.

Un'ultima parola riguardo all'art. 4, perchè qualunque sia per essere il concetto o favorevole o dubbio che si ha di questo disegno di legge, è imprescindibile, anche col favore che si vuol dare alle cooperative, che nel contempo si stabilisca la sicurezza dell'ente locatore. Io credo che in questo concorderanno tutti i membri della Commissione. Ora nell'art. 4 è detto: « A richiesta delle Società affittuarie la cauzione potrà essere prestata in rate uguali semestrali in un periodo non maggiore di tre anni dalla data del contratto ».

Ora, come mi riservo di ripetere quando si discuterà l'articolo, quest'ultima parte dell'art. 4 deve essere soppressa, in quanto che se noi diamo facoltà al conduttore di dare in tre anni una cauzione, nell'ipotesi sciagurata che questa cauzione non venisse data, non solo per l'affitto, ma anche per le scorte vive che costituiscono il patrimonio dell'ente, ne verrebbe che l'interesse dell'Opera pia, dell'istituzione di beneficenza, sarebbe con grave e forse irreparabile danno vulnerato.

Queste sono le due brevi osservazioni che io, anticipando per così dire la discussione sugli articoli, giacchè questi articoli fissano la figura generale della legge, ho creduto bene di fare al Senato.

Ma insisto sopra questo argomento e su di esso richiamo l'attenzione del Ministero.

Io non sono avverso alle cooperative agricole, purchè però il Ministero garantisca in modo assoluto, e sia convinto della necessità e del dovere di garantire che gli agricoltori non siano fuorviati nei loro sentimenti, nelle loro aspirazioni da persone che appartengono sia al partito rosso che al partito nero, le quali pronunciano parole che sull'animo di queste persone possono sinistramente influire.

Qualora il Governo si senta in modo assoluto, come avviene oggidi nel Bergamasco, di garantire le turbe dei contadini che in generale sono ben disposte, e non sono nemiche nè delle istituzioni nè dei proprietari; qualora il Governo sia in grado di stornare tutte le mene

che vengono su di loro esercitate da questi agitatori o rossi o neri, io sono perfettamente d'accordo col Ministero e darò voto favorevole al disegno di legge che ha presentato. (*Approvazioni*).

EINAUDI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

EINAUDI. Mi associo alle ultime parole che ha pronunciato il senatore Tanari nel fare alcune brevi osservazioni concrete al presente disegno di legge. Egli ha detto che essenzialmente occorre disciplinare la gestione per mezzo delle cooperative. Io ho chiesto la parola perchè ritengo necessario che nel testo del decreto-legge sia aggiunta, in qualche modo, qualche garanzia a favore degli Enti proprietari, che dovrebbero concedere i loro terreni alle Cooperative. Io non ho nessuna ripugnanza alla concessione alle cooperative. In determinate contingenze questo può essere, sebbene non per certo lo sia, il modo migliore di utilizzare questi terreni: esso corrisponde al principio di dare ai poveri il reddito dei beni ed ai lavoratori lo strumento del lavoro; epperò può darsi che in determinate circostanze - le quali non possono essere previste dal legislatore, perchè corrispondono a situazioni di fatto variabili da caso a caso - il sistema delle cooperative possa essere più utile del sistema di economia diretta o di quella ad affittanza a privati. È necessario però che quando la concessione venga fatta a cooperative gli interessi dei poveri siano pienamente tutelati. A questo riguardo io ho due dubbi, uno relativo all'art. 1° e l'altro relativo all'art. 2, dubbi che mi inducono a chiedere un'aggiunta a questi due articoli. Il primo dubbio è questo: è necessario che nella legge stessa sia garantito nella maniera più chiara che la concessione alle cooperative non voglia dire un danno finanziario per l'opera pia o per l'Ente proprietario del terreno che si tratta di affittare. È necessario cioè che la cooperativa non paghi un canone di affitto minore di quello che sarebbe pagato da altri, perchè, se questo succedesse, evidentemente la cooperativa verrebbe ad appropriarsi un reddito destinato ai poveri. Il pericolo si presenta grave nel caso che l'affitto sia fatto mediante trattative private: se l'affitto è fatto mediante pubblica gara c'è la garanzia della parità dell'offerta, e se c'è la parità dell'offerta, ritengo

ammissibile che la concessione possa essere fatto alla cooperativa; ma nel caso della trattativa privata quali garanzie abbiamo noi che la concessione alla cooperativa non sia data a un prezzo inferiore a quello che sarebbe offerto sul libero mercato? Qualche cautela è dunque necessaria. Io, senza insistere sulla formula, l'ho rapidamente tracciata così: « Il Prefetto prima di dare l'autorizzazione dovrà accertarsi, previo parere della cattedra ambulante di agricoltura e della Camera di commercio, che il canone di affitto non sia inferiore a quello medio corrente nella provincia per fondi della medesima qualità ». Cosicché anche nella trattativa privata vi sarà qualche garanzia.

Il secondo dubbio è più importante e la sua importanza è maggiore specialmente in riguardo al tempo. L'art. 2 stabilisce che la durata normale dell'affitto è di nove anni, ma può essere portata a un numero maggiore di anni in caso di bonifiche o miglorie. Non è detto quale sia questo numero, ed io suppongo che possa essere al massimo di trenta anni. Nel caso che alla Società vengano imposti obblighi di bonifiche e miglorie, in massima il concetto è giusto, in quanto una cooperativa non può assumere obblighi di bonifiche e miglorie quando debba godere il terreno per uno spazio di tempo troppo breve, per poter godere il risultato delle bonifiche e delle miglorie apportate.

Noi però ci troviamo nel momento presente in condizioni tali che nessuna previsione può essere fatta intorno a quel che potrà essere il valore futuro del canone di affitto che potesse essere stabilito oggi. Il senatore Tanari ha detto che dovremmo, per la smobilizzazione della proprietà ed il suo passaggio ai contadini, costituire un titolo fondiario, da darsi ai proprietari in cambio della terra, il quale abbia un reddito fisso. È un concetto che è stato fecondo in passato di applicazioni importantissime, ma, nel momento presente questa forma di concessione per un canone fisso, sia sotto forma di obbligazioni, che di affitto per un canone fisso, presenta per le Opere Pie un pericolo grave. Ed il pericolo è che, per una variazione futura del valore della moneta, il canone di affitto, sebbene nominalmente invariabile, finirà per convertirsi in una somma inferiore a quella stabilita dalle due parti.

Non è possibile oggi consentire che degli enti pubblici e degli enti i quali hanno cura di poveri si spoglino, si può dire involontariamente, per una errata previsione di quello che è il vero reddito su cui avevano fatto assegnamento.

Per questo motivo io sono sempre stato contrario a quello che fu, purtroppo, negli ultimi anni la tendenza di molte Opere Pie ed enti morali a vendere i loro beni, perchè li hanno venduti per un pezzo di pane; essi, attratti dalla illusione di avere un reddito pecuniario molto superiore a quello che avevano dianzi, hanno alienato i loro fondi rustici per una certa quantità di lire, il cui valore si è poi ridotto grandemente. Ma le Opere Pie debbono badare ai secoli avvenire, non al reddito attuale, e devono pensare che l'alienare i loro beni in questo momento può non essere atto di savia amministrazione. Uguale argomentazione giova a dimostrare che il canone d'affitto, fissato oggi per trent'anni, può esser dannoso per l'Opera Pia. E ritengo perciò utile includere nell'articolo 2 il concetto di una revisione periodica, del canone d'affitto nelle affittanze a lunga scadenza; su per giù così: « Quando il periodo dell'affitto sia superiore a nove anni dovrà il canone di affitto essere riveduto alla fine del novennio e d'ogni successivo triennio. Il canone sarà variato sulla base della variazione dei prezzi correnti e delle derrate agricole, dalla Commissione arbitrale, istituita in virtù del Regio decreto 1918 (di cui bisognerà riscontrare la data precisa), integrata da due periti tecnici, nominati dal direttore della Cattedra ambulante di agricoltura ».

Quest'aggiunta non infirma il concetto della legge, ma ha per iscopo di far sì che il patrimonio dei poveri sia tutelato, e che si possa evitare la iattura che l'Opera Pia finisca a ridursi ad un reddito molto minore di quello su cui aveva fatto assegnamento.

Io mi sono riferito alla Commissione arbitrale che già esiste; naturalmente si tratta di un'idea che potrà essere migliorata nel corso della discussione.

Queste sole erano le due osservazioni d'indole tecnica che ho ritenuto opportuno di fare, per garantire alle Opere Pie la continuazione dei loro possessi e del loro reddito. (*Approva-*

LXXVII^a TORNATA

SABATO 11 DICEMBRE 1920

Presidenza del Presidente **TITTONI TOMMASO**
e poi del Vice Presidente **DI PRAMPERO**

INDICE

Congedo	pag. 2189
Comunicazione del ministro del tesoro	2195
Disegni di legge (approvazione di):	
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 dicembre 1919, n. 2560, che apporta modifica- zioni all'ordinamento dello stato civile, relativa- mente ai registri di cittadinanza »	2198
(discussione di):	
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 febbraio 1920, n. 215, contenenti disposizioni relative ai titoli al portatore che siano andati di- persi in seguito all'invasione nemica ».	
Oratori:	
FERA, <i>ministro della giustizia e degli af- fari di culto</i>	2200, <i>passim</i> , 2205
MEDA, <i>ministro del tesoro</i>	2207
MORTARA	2204, 2206
SUPINO, <i>relatore</i>	2200, <i>passim</i> , 2207
« Conversione in legge del decreto luogotenen- ziale 4 agosto 1918, n. 1218, relativo a provvedi- menti a favore delle cooperative agricole ».	
Oratori:	
D'ANDREA	2210
EINAUDI	2209
LAGASI	2212
ROTA	2209
Giuramento di senatori	2191, 2198
Interrogazioni (annuncio di)	2213
(rinvio di)	
« Sulla sorte delle navi mercantili che contrav- venissero alle disposizioni date relativamente al blocco alla Reggenza del Quarnaro ».	
Oratori:	
MAYOR DES PLANCHES	2195
SECHI, <i>ministro della marina</i>	2194
(svolgimento di)	
« Sul deposito di esplosivi nel comune di Man- zano ».	

Oratori:

DI BRAZZÀ	2192
DI TRABIA, <i>sottosegretario di Stato per la guerra</i>	2191
« Sul deposito di esplosivi nella località Tor- mini ».	

Oratori:

DI TRABIA, <i>sottosegretario di Stato per la guerra</i>	2193
PASSERINI ANGELO	2193
Per il compleanno del senatore Cavasola	2191
Relazioni (della Commissione per la verifica dei titoli)	2195
(presentazione di)	2208
Votazioni a scrutinio segreto.	
(risultato di)	2197, 2208

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti i ministri degli affari esteri, delle colonie, della giustizia ed affari di culto, del tesoro, della marina, dei lavori pubblici e i sottosegretari di Stato della guerra e della Presidenza del Consiglio. Interviene più tardi il ministro di agricoltura.

BETTONI, *segretario*. Legge il processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Congedo.

PRESIDENTE. Il senatore Clemente ha chiesto un congedo di dieci giorni.

Se non si fanno osservazioni il congedo si intende accordato.

vedimenti a favore delle cooperative agricole e degli enti agrari, contemplati dalla legge 4 agosto 1894, n. 397, con le modificazioni seguenti:

Art. 1.

I terreni coltivabili di proprietà delle provincie, dei comuni e delle Istituzioni pubbliche di beneficenza possono essere concessi in affitto mediante trattativa privata, previa autorizzazione prefettizia, a Società cooperative agricole, le quali siano legalmente costituite e si trovino nelle condizioni stabilite dal Regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278.

Nel caso di pubbliche gare le suddette società avranno diritto, a parità di offerte, alla preferenza.

A questo articolo gli onorevoli senatori Einaudi e Tanari hanno proposto un emendamento, consistente nella seguente aggiunta:

Il canone di affitto non potrà essere, in caso di trattativa privata, inferiore a quello medio corrente nella provincia per fondi della medesima qualità.

EINAUDI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

EINAUDI. L'emendamento proposto da me, di concerto con l'onorevole senatore Tanari nella tornata di ieri, in sede di discussione generale, era redatto in forma più ampia; ma ora è stato ridotto in una forma più snella in quanto il ministro dell'agricoltura ci ha fatto presente come una parte di questo emendamento poteva esser rimandata al regolamento, ed è la parte la quale si riferisce alla necessità di ottenere prima il parere della Cattedra ambulante di agricoltura e della Camera di Commercio. Questa in realtà è una parte che può essere rimandata al regolamento; basta che nella legge sia fissato il concetto che il canone non può essere minore di una data somma.

PRESIDENTE. Il suo emendamento era stato proposto anche dal senatore Tanari. Si è messo d'accordo con l'onorevole Tanari su questa redazione?

EINAUDI. Sì signore.

PRESIDENTE. Il senatore Rota propone un nuovo testo del quale prego il senatore, segretario, Pellerano di dar lettura.

PELLERANO, segretario, legge: « I terreni coltivabili di proprietà delle provincie dei comuni, e delle Istituzioni pubbliche di beneficenza possono essere concessi in affitto sempre però con pubblica gara e con scheda d'ufficio.

« Soltanto nel caso in cui siano andati deserti due esperimenti di asta pubblica si potranno esperire trattative private nelle quali il canone di affitto non potrà essere inferiore a quello medio corrente nella provincia per i fondi della medesima qualità.

« Tanto nel caso d'asta pubblica che in quello di trattative private, le Società e Cooperative agricole avranno diritto, a parità di offerta, alla preferenza. La delibera dovrà essere sottoposta in ogni caso all'approvazione dell'autorità tutoria ».

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Rota.

ROTA. Io spiego il perchè di questo articolo in pochissime parole.

Dico il vero che la discussione dell'altra sera mi ha allarmato un poco, inquantochè alla mia domanda, non perentoria, ma quasi in forma di preghiera rivolta all'onorevole ministro di agricoltura, al quale io avevo chiesto che cercasse il modo di eliminare dalle cooperative agricole le infiltrazioni di elementi i quali le infortidano, nonostante che rispondesse da un posto così importante, cercò di rispondere evasivamente. Egli fu - mi permetta la parola - reticente.

La sua risposta fu evasiva, scivolò sulla mia domanda, e quindi è naturale che noi siamo ancora allarmati, perchè dietro a questa piccola legge vi possono essere delle conseguenze gravi, conseguenze gravi le quali vennero l'altro ieri fatte balenare dal senatore Tanari nel suo discorso.

Perciò, pur disperando di trovare un rimedio il quale possa sanare tutti i mali che noi possiamo intravedere, noi dobbiamo cercare però di trovare dei palliativi. E i palliativi io credo che possano risiedere nel testo dell'articolo che io ho avuto l'onore di presentare poco fa, in sostituzione di quello che venne letto testè. E le modificazioni del mio articolo erano queste... Mi dispiace che non sia qui il relatore, benchè l'Ufficio centrale sia rappresentato lo stesso. Il relatore aveva parlato poco fa e non so ora dove sia andato...

PRESIDENTE. La Commissione è rappresentata ugualmente.

BERGAMASCO, *membro della Commissione*. Io tengo a dire che il relatore, al momento in cui veniva in discussione il disegno di legge, era al suo posto. Ora la legge viene in discussione quasi all'improvviso, perchè era stata sospesa. Non di meno abbiamo fatto cercare il relatore.

PRESIDENTE. Il Senato è testimone che io faccio il possibile, faccio tutti gli sforzi per ottenere che siano presenti i ministri e i membri della Commissione. Se riesco ad avere gli uni, non riesco ad avere gli altri: non è colpa mia. Posso deplorarlo, ma non ho nessun modo per rimediarvi.

ROTA. Continuerò ugualmente.

Anzitutto è imprescindibile, secondo me, invertire l'ordine delle gare. Nel testo dell'articolo proposto dal Ministero, e accettato anche dall'Ufficio centrale, si mette prima la gara privata, e poi si mette l'asta pubblica, se io non erro. Ora credo che sia meglio invertire quest'ordine, inquantochè l'asta pubblica, se non è completamente scevra di pericoli, ne presenta pur tuttavia un minor numero che non le trattative private. Nell'asta pubblica vi è minor probabilità o di connivenza, o di intimidazione o di altro.

La seconda modificazione è quella di estendere le trattative private, in modo di non farle esclusive alle cooperative agricole, ma di renderle accessibili a qualunque altra persona. E a questo riguardo, accetto l'aggiunta che venne presentata dal senatore Einaudi, che cioè vi sia la scheda d'ufficio nell'asta pubblica, inquantochè la scheda d'ufficio è una delle garanzie per l'Opera pia.

MICHELI, *ministro di agricoltura*. Nella proposta del senatore Einaudi questo non c'è.

ROTA. Sì sì! c'è: nell'asta pubblica.

MICHELI, *ministro di agricoltura*. Allora non è di Einaudi.

EINAUDI. No, non è mia!

ROTA. Allora la farò mia! (*ilarità*).

La terza modificazione consiste nel sostituire all'approvazione da parte dell'autorità prefettizia, tanto nel caso di asta pubblica che in quello di asta a schede segrete, cioè a trattative private, l'approvazione della Autorità tu-

toria, che è per i comuni e le provincie la Giunta provinciale amministrativa, e per le Opere pie la Commissione provinciale di beneficenza. Io ero di questo parere, ma mi hanno rafforzato in esso le parole che vennero pronunziate ieri dall'onorevole ministro di agricoltura. Egli ci ha narrati gli inconvenienti che avvennero nella sua provincia, ed ha lamentata l'assenza dei prefetti i quali, egli disse, chiudono non uno ma tutti e due gli occhi. Ho tenuto conto di queste parole, che acquistano importanza, perchè è un Ministro che parla.

Io credo perciò che sia bene eliminare l'approvazione prefettizia, tanto più che mi pare che i prefetti, a questi chiarimenti di luna, non possano dare alcuna tutela, nè sostituire, sempre per la garanzia della integrità dei beni delle Opere pie dei comuni e delle provincie, l'approvazione dell'Autorità tutoria.

Queste sono tre modificazioni che credo non siano sostanziali: sono modificazioni più di forma che di sostanza, che mi sono permesso di chiarire al Senato e che credo non possano incontrare difficoltà da parte dell'Ufficio centrale. A questo riguardo mi rincresco che non sia qui l'onorevole relatore inquantochè, poco fa, avevo parlato con lui di queste modificazioni, e per quanto sia un uomo serafico, tuttavia mi pareva che non fosse contrario ad accettarle.

PRESIDENTE. Il senatore D'Andrea ha presentate due proposte: nel primo comma sostituire alle parole « Previa autorizzazione prefettizia » le altre « previa autorizzazione della Commissione provinciale di beneficenza »; nel secondo comma alle parole: « nel caso di pubbliche gare » sostituire « nel caso di licitazione a scheda segreta ».

Ha facoltà di parlare il senatore D'Andrea per svolgere le sue proposte.

D'ANDREA. Onorevoli colleghi. Non avrei più ragione d'intervenire nell'attuale dibattito dopo che il senatore Rota, ha proposto di sostituire alle parole « autorità prefettizia », quelle « autorità della Commissione provinciale di beneficenza ». Senonchè il mio silenzio sarebbe colpevole, se non rilevassi che innanzi al Senato vi è un altro disegno di legge, sul quale l'Ufficio centrale si è pronunziato, respingendo la proposta ministeriale e sostituendo parimenti

LXXVIIIª TORNATA

LUNEDÌ 13 DICEMBRE 1920

Presidenza del Presidente TITTONI TOMMASO

INDICE

Disegni di legge (approvazione di)

« Conversione in legge del decreto-legge luogotenenziale 23 maggio 1918, n. 708, che autorizza il ministro degli affari esteri ad acquistare il fabbricato attualmente adibito a sede del Commissariato dell'emigrazione » pag. 2239

« Estensione agli invalidi ed agli orfani della guerra italo-turca e libica dei provvedimenti legislativi a favore degli invalidi e degli orfani della recente guerra europea » 2240
(discussione di):

« Norme per lo svincolo di depositi per indennità di espropriazione nelle terre liberate ».

Oratori:

DE CUPIS, *relatore* 2223, 2224
PEANO, *ministro dei lavori pubblici* 2223, 2224

« Per la pubblicità della gestione dei giornali e di altri periodici ».

Oratori:

D'ANDREA 2225
EINAUDI 2227
FERRERO DI CAMBIANO 2234
LAMBERTI 2236
MALVEZZI 2237
MORTARA 2232, 2234

PORZIO, *sottosegretario di Stato per la presidenza del Consiglio* 2231, *passim*, 2238

ROTA, *relatore* 2229, *passim*, 2238

Giuramento di senatori 2218, 2228

Interrogazioni (annuncio di) 2241
(rinvio di) 2223

(svolgimento di):

« del senatore Fratellini al ministro del lavoro e della previdenza sociale circa le domande di assegni all'Opera nazionale per i combattenti dichiarate decadute » 2218

Oratori:

FRATELLINI 2219

LABRIOLA, *ministro del lavoro e di previdenza sociale* 2219

« del senatore Mosca al Presidente del Consiglio, ministro dell'interno, e al ministro della marina sui recenti gravissimi atti d'indisciplina avvenuti in alcune navi della Regia marina e sui provvedimenti che hanno preso o che intendano di prendere affinché simili atti non abbiano a ripetersi » 2220

Oratori:

BONOMI, *ministro della guerra* 2221

MOSCA 2222

SECHI, *ministro della marina* 2220

Relazioni (presentazione di) 2238, 2241

Oratori:

PRESIDENTE 2238

DI SALUZZO, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri* 2238

Ringraziamenti (dal senatore Cavasola) 2217

Votazione a scrutinio segreto (risultato di) 2240

La seduta è aperta alle ore 15.5.

Sono presenti i ministri degli esteri, delle colonie, della giustizia ed affari di culto, della guerra, della marina, dell'istruzione pubblica, dei lavori pubblici, del lavoro e previdenza sociale, e i sottosegretari di Stato per la Presidenza del Consiglio e per gli affari esteri.

BISCARETTI, *segretario*. Legge il processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Ringraziamenti.

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario onorevole Biscaretti di dar lettura di una lettera di ringraziamento pervenuta da parte del collega senatore Cavasola.

libertà che deve trovare in sé stessa il correttivo e la disciplina.

Detto questo vengo ora ad un secondo ordine di rilievi, che credo anche più importanti. Il progetto è insufficiente. Se s'intende colpire la possibilità di sovvenzioni clandestine da parte di società industriali e commerciali, ovvero la erogazione di fondi più o meno segreti, il rimedio proposto è semplicemente ingenuo.

Quale azienda giornalistica annoterà sui propri libri il sussidio ricevuto da questa o da quella società industriale?

È un'illusione sperare che vi possano essere libri commerciali rispondenti a verità, quando si tratta di somme che abbiano una sorgente impura o poco morale: il danaro passerà nelle mani del direttore del giornale incaricato di fare la campagna.

Oltre a ciò il disegno di legge è addirittura insufficiente.

Nell'articolo è stabilito che chi pubblica un giornale, oltre a tenere i registri secondo le norme del codice di commercio, deve presentare ogni anno, e non oltre il mese di gennaio, oltre ai detti libri, il bilancio annuale completo ecc. ecc. In quale epoca dell'anno dovrà presentare il bilancio? Evidentemente alla fine di esso, quando cioè l'azienda ha avuto già molti mesi di vita. Ed i giornali che hanno la vita non superiore ad un anno, ed ai quali si dà larga diffusione appunto per colpire ed avvicinare il pubblico, quale bilancio dovranno presentare se cesseranno prima di quel termine? Essi faranno la loro campagna, sovvenzionati da quelle tali imprese capitalistiche o industriali, inganneranno magari il paese e torneranno nel silenzio, salvo più tardi a ricominciare sotto un diverso nome.

La presente legge dunque viene a colpire i giornali, potrei dire, più seri ed accreditati, quelli che hanno vita continuativa superiore ad un anno; mentre sfuggiranno a qualunque controllo quelli più pericolosi.

E che dire dei giornali sorti in periodo elettorale e che muoiono con esso? Non sono forse stipendiati dai candidati o dai partiti che sostengono?

È questa adunque una legge di eccezione per colpire le grandi aziende giornalistiche, le quali, debbano presumersi amministrate con maggiore correttezza. E se a carico di esse può

sorgere il sospetto di non lecite sovvenzioni, la legge sarà impotente a colpirli.

Queste le ragioni per le quali non voterò il presente disegno di legge. Ma appunto per questo mi sia consentito esprimere un voto: che cioè la stampa risponda alla sua alta finalità civilizzatrice e si smetta dall'abuso, purtroppo inveterato, di certi annunci mirabolanti, spese volte non veri, i quali commuovono la pubblica opinione e si traducono in una deplorabile ingorda speculazione.

Io non voglio dire « si vietino », perché in omaggio alla libertà, non vorrei alcuna restrizione a quella concessa alla stampa. Ma è dovere morale e civile dei giornali evitare le commozioni in un Paese, il quale purtroppo è agitato ogni giorno dal rapido corso degli avvenimenti.

EINAUDI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

EINAUDI. Io ho chiesto la parola non per trattare dell'argomento della pubblicità della gestione dei giornali da un punto di vista generale, ma unicamente per richiamare l'attenzione del Senato sulla inopportunità che le disposizioni stabilite nel presente disegno di legge siano altresì applicate a una categoria di pubblicazioni periodiche, per la quale non ci può essere, neppure lontanamente, nessuno di quei pericoli politici e morali, contro di cui il disegno di legge vorrebbe intervenire.

Lasciamo da parte la discussione intorno alla attuabilità dei fini che il disegno di legge intende perseguire: io sono profondamente scettico a questo riguardo e ho paura che questo disegno di legge costituisca un grave impaccio solo per i pubblicisti onesti e non sia di alcun impedimento per gli altri.

Mi limiterò tuttavia a segnalare l'importanza di applicare questo disegno di legge alle pubblicazioni di carattere scientifico. È vero che l'art. 12 afferma che le disposizioni della presente legge non si applicano a pubblicazioni fatte da accademie scientifiche; ma è vero anche che vi sono moltissime altre riviste di carattere scientifico, che non sono pubblicate da accademie e da cooperazioni legalmente costituite.

Vi sono riviste, che perseguono fini esclusivi di coltura e che vivono una vita stentata: spesso non hanno né uffici veri e propri di ammini-

strazione, nè di redazione o direzione. Poichè esse vivono esclusivamente per la prestazione dell'opera personale dei direttori, i quali la prestano a scopo di aiutare la cultura e di avere una pubblicazione che serva a un cenacolo di amici o a quelli che si occupano di quella materia. Ebbene, a costoro che si sottopongono a così gravi fastidi per continuare, specie nelle difficilissime contingenze presenti, la pubblicazione della rivista, vogliamo imporre l'obbligo di presentare ogni anno e non oltre il mese di gennaio i libri di commercio e tutti gli altri libri prescritti dalla presente legge, al visto di cui all'art. 23, 1° e 2° capoverso del Codice di commercio? di depositare il bilancio annuale compilato nei modi indicati nell'articolo 176 del Codice civile non oltre il decimo giorno dalla prescritta approvazione, e, in ogni caso, non oltre il sessantesimo giorno dalla sua chiusura, secondo le prescrizioni dell'art. 138 del Codice civile, omessa la relazione dei sindaci, se non si tratti di Società anonime? di tenere nei modi prescritti per i libri di commercio apposite e distinte registrazioni delle copie stampate quotidianamente ed esitate, con tutte le indicazioni della vendita, distribuzione e consegna del giornale o scritto periodico; di tenere nei modi prescritti per i libri di commercio apposite e distinte registrazioni quotidiane delle inserzioni a pagamento, così che ne risulti il numero e la tariffa; di allegare al bilancio, e depositare insieme a questo annualmente, un estratto separate dettagliato di tutti i proventi non compresi nelle registrazioni indicate?

Insomma è tutto un rompimento di testa al quale non resisteranno i direttori delle riviste. Dirigo anche io una Rivista scientifica, e confesso che queste disposizioni non le osserverò, perchè mi è impossibile di trovare il tempo di adempiere alle prescrizioni richieste dal presente disegno di legge. Non è neppure possibile che una Rivista scientifica stipendi un contabile per osservare queste disposizioni. Per queste ragioni io riterrei opportuno che la eccezione dell'art. 12 fosse estesa, dal caso specialissimo delle pubblicazioni fatte dalle Accademie pubbliche scientifiche e letterarie, al caso più generale delle pubblicazioni aventi carattere scientifico. Certo si può presentare il quesito, che cosa sia una Rivista scientifica e quali siano i caratteri per definire le riviste di

questo tipo. Credo che uno dei caratteri sia quello della non frequente periodicità, perchè se, ad esempio, il periodico non si pubblica in numero maggiore di dodici fascicoli all'anno, è evidente che si tratta di pubblicazioni non destinate al gran pubblico; e per qual motivo si dovranno ricercare in tal caso scopi politici in queste pubblicazioni? Se si vuole di più, richiediamo, che la constatazione del carattere scientifico, sia fatto da uno dei pubblici Istituti indicati dall'art. 12. L'Accademia, competente per ragioni di motivo e di territorio, dichiarerà se quella Rivista abbia o no questo carattere scientifico; ma quando questa constatazione sia fatta, e la periodicità sia tale da non superare il numero di 12 pubblicazioni all'anno, ritengo superfluo l'obbligo di adempiere alle formalità stabilite dal disegno di legge. Presento perciò il seguente emendamento all'articolo 12:

« Non si applicano altresì ai periodici aventi carattere scientifico, che non si pubblichino più di 12 volte l'anno. Il carattere scientifico del periodico è constatato dall'Accademia delle scienze del luogo con le formalità stabilite nel presente disegno di legge ».

Giuramento di senatori.

PRESIDENTE. Essendo presente nelle sale del Senato il signor Da Como Ugo la cui nomina a senatore fu in precedente seduta convalidata, prego i signori senatori Castiglione e Di Saluzzo di volerlo introdurre nell'Aula per la prestazione del giuramento.

(Il signor Da Como Ugo è introdotto nell'Aula e presta giuramento secondo la formula prescritta dall'articolo 49 dello Statuto).

PRESIDENTE. Do atto al signor Da Como Ugo del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed immesso nell'esercizio delle sue funzioni.

Essendo presente nelle sale del Senato il signor Torlonia Giovanni la cui nomina a senatore fu in precedente seduta convalidata, prego i signori senatori Torrigiani Filippo e Marchiafava di volerlo introdurre nell'Aula per la prestazione del giuramento.

(Il signor Torlonia Giovanni è introdotto nell'Aula e presta giuramento secondo la formula prescritta dall'art. 49 dello Statuto).

libri sarà applicata nel massimo. Saranno del pari applicate nel massimo le pene comminate per il mendacio della dichiarazione richiesta dall'art. 3 in fine, se il mendacio risulti preordinato ad occultare un fatto o un provvedimento amministrativo importante.

(Approvato).

Art. 10.

Sono responsabili in solido del pagamento delle pene pecuniarie inflitte ai contravventori della presente legge:

a) le persone, enti, e aziende che pubblicano il giornale o periodico e coloro che li rappresentano legalmente;

b) quei sovventori del giornale o periodico, e i rappresentanti legali di quei sovventori, le cui contribuzioni, per la loro continuità od entità, risultino singolarmente tali che senza di esse il giornale o il periodico non avrebbe potuto intraprendere o continuare le proprie pubblicazioni.

Le persone responsabili solidalmente, e i rappresentanti legali delle persone, enti o aziende solidalmente responsabili, a termini del presente articolo, saranno citate e giudicate nelle forme e colle garanzie prescritte per gli imputati.

(Approvato).

PRESIDENTE. L'Ufficio centrale propone, d'accordo col Governo, la soppressione dell'articolo 11.

Chi approva la soppressione di questo articolo è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 12.

Le disposizioni della presente legge non si applicano alle pubblicazioni fatte da pubbliche amministrazioni, da accademie scientifiche, artistiche e letterarie legalmente costituite, da pubblici istituti d'insegnamento.

A questo art. 12 il senatore Einaudi ha presentato un emendamento.

Ne do lettura: aggiungere all'art. 12: « Non si applicano altresì ai periodici aventi carattere scientifico, i quali non si pubblichino più di dodici volte l'anno. Il carattere scientifico del periodico è constatato dall'Accademia delle

scienze che sarà designata dal Regolamento insieme con le altre modalità occorrenti ».

L'Ufficio centrale accetta questa aggiunta? ROTA, *relatore*. L'Ufficio centrale l'accetta.

PRESIDENTE. E il Governo l'accetta?

PORZIO, *Sottosegretario alla Presidenza Consiglio*. Accetto.

PRESIDENTE. Allora la pongo ai voti.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Pongo ai voti il complesso dell'art. 12 così emendato.

Chi l'approva si alzi.

(Approvato).

Art. 13.

Il Governo comunicherà ogni sei mesi ai due rami del Parlamento l'elenco delle sovvenzioni che a qualunque titolo e su qualunque capitolo del bilancio vengano assegnate a qualsiasi pubblicazione periodica.

(Approvato).

PRESIDENTE. Il disegno di legge è rinviato allo scrutinio segreto, e sarà coordinato conformemente alle varie modificazioni introdotte durante la discussione.

Presentazione di relazione.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole senatore Colonna Fabrizio a recarsi alla tribuna per la presentazione di una relazione.

COLONNA FABRIZIO. A nome della Commissione per la politica estera, ho l'onore di presentare al Senato la relazione sopra il Trattato di Rapallo.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Colonna Fabrizio della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

DI SALUZZO, *Sottosegretario di Stato per gli esteri*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI SALUZZO, *Sottosegretario di Stato per gli esteri*. A nome del Governo mi permetto di chiedere l'urgenza della discussione su questo disegno di legge.

PRESIDENTE. L'onorevole sottosegretario di Stato domanda l'urgenza su questa relazione. Il Senato sa che l'urgenza su disegni di legge, quando se ne richieda la immediata discus-

LXXIX^a TORNATA

MARTEDÌ 14 DICEMBRE

Presidenza del Presidente TITTONI TOMMASO

INDICE

Alta Corte di giustizia (Nomina di un membro della Commissione d'istruzione).	pag. 2246
Congedo	2246
Disegni di legge (approvazione di)	
« Modificazione della competenza per valore attribuita a collegi di probiviri dalla legge 15 giugno 1893, n. 249 »	2263
« Conversione in legge del decreto luogotenenziale 22 dicembre 1915, n. 1984, col quale viene istituita presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici una giunta speciale per le opere pubbliche delle colonie »	2248
« Conversione in legge del Regio decreto 31 ottobre 1919, n. 2091, che autorizza il comune di Savona ad applicare il contributo in natura per l'esecuzione del piano regolatore di quell'abitato, approvato con legge 11 luglio 1911, n. 1012 »	2246
« Conversione in legge del decreto Reale 12 marzo 1920, che disciplina la incompatibilità dei membri del Consiglio superiore dei lavori pubblici »	2247
« Conversione in legge del decreto luogotenenziale 10 marzo 1918, n. 385, col quale si approva il piano regolatore di ampliamento della città di Torino nella zona in collina destra del Po »	2249
« Conversione in legge del decreto luogotenenziale 30 gennaio 1919, n. 155, riguardante la proroga del termine assegnato per l'esecuzione del piano di risanamento della città di Palermo »	2251
(discussione di)	
« Conversione in legge del decreto luogotenenziale 4 agosto 1918, n. 1218, relativo a provvedimenti a favore delle cooperative agricole »	2252
Oratori:	
D'ANDREA	2255
EINAUDI	2255, <i>passim</i> , 2262
FERRERO DI CAMBIANO, <i>presidente dell'Ufficio centrale</i>	2252, <i>passim</i> , 2262

GIOLITTI, <i>presidente del Consiglio, ministro dell'interno</i>	2254
LORIA, <i>relatore</i>	2257, <i>passim</i> , 2262
MALVEZZA	2259
MICHELI, <i>ministro di agricoltura</i> 2257, <i>passim</i>	2262
PASSERINI ANGELO	2257
REBAUDENGO	2258
ROTA	2255, 2262
TAMASSIA	2262
TANARI	2259
« Conversione in legge del Regio decreto 2 ottobre 1919, n. 1910, relativo al pareggio dei bilanci delle istituzioni pubbliche di beneficenza »	2264
Oratori:	
D'ANDREA, <i>relatore</i>	2265, 2270, 2271
FROLA	2265, 2270, 2271
GIOLITTI, <i>presidente del consiglio, ministro dell'interno</i>	2267, 2271
PASSERINI ANGELO	2267
Giuramento di senatori	2261
Interrogazioni (annuncio di)	2272
Relazioni (presentazione di)	2261
Ringraziamenti	2246
Votazione a scrutinio segreto (risultato di)	2264

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti il Presidente del Consiglio e ministro dell'interno e i ministri degli affari esteri, delle colonie, della giustizia ed affari di culto, del tesoro, della guerra, della marina, dell'istruzione pubblica, dei lavori pubblici, dell'agricoltura, del lavoro e previdenza sociale, delle poste e telegrafi, delle terre liberate dal nemico; i sottosegretari di Stato per la Presidenza del Consiglio e dell'interno.

per l'esecuzione del piano di risanamento della città di Palermo ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Cencelli di darne lettura.

CENCELLI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto luogotenenziale 30 gennaio 1919, n. 155, col quale fu prorogato al 19 luglio 1931 il termine stabilito dall'articolo 4 della legge 19 luglio 1894, n. 344, per la esecuzione delle opere comprese nel piano particolareggiato di risanamento e conseguente ampliamento della città di Palermo e delle varianti relative.

ALLEGATO.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359;

Vista la legge 19 luglio 1894, n. 344;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto col ministro segretario di Stato per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il termine di venticinque anni stabilito dall'articolo 4 della legge 19 luglio 1894, n. 344, per la esecuzione delle opere comprese nel piano particolareggiato di risanamento e conseguente parziale ampliamento della città di Palermo e delle varianti relative è prorogato al 19 luglio 1931.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno

d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 gennaio 1919.

TOMASO DI SAVOIA

VILLA

BONOMI.

V. - *Il Guardasigilli*
FACTA.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge; nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Seguito della discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del decreto luogotenenziale 4 agosto 1918, n. 1218, relativo a provvedimenti a favore delle cooperative agricole ». (N. 100-A).

PRESIDENTE. Riprendiamo ora la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del decreto luogotenenziale 4 agosto 1918, n. 1218, relativo a provvedimenti a favore delle cooperative agricole ».

Come il Senato ricorda nella seduta di sabato fu sospesa la discussione dell'articolo 1.

FERRERO DI CAMBIANO, *presidente dell'Ufficio centrale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRERO DI CAMBIANO, *Presidente dell'Ufficio centrale*. Nel nome dell'Ufficio centrale, io devo dichiarare che sono stati distribuiti alcuni emendamenti, come emendamenti del nostro Ufficio. Così non è. Erano soltanto intese passate fra l'onor. relatore e i colleghi che avevano proposto emendamenti; intese che dovevano essere discusse ancora dall'Ufficio centrale. L'Ufficio centrale radunatosi oggi ha invece predisposto, concordato con l'onor. ministro, un altro testo dell'art. 1 e un altro articolo aggiuntivo sul quale chiediamo si apra la discussione e sul quale chiedo al Senato di consentire che io faccia brevi dichiarazioni.

Dopo le discussioni avvenute e dopo le esortazioni autorevoli e calorose, specialmente dell'amico senatore Tanari, per la difesa del patrimonio dei poveri, mi premeva il timore che questo disegno di legge non ottenesse favorevole

il voto del Senato o che per emendamenti che lo travisassero e ne diminuissero la efficacia, potesse essere indotto il ministro a ritirarlo. Questo avrebbe destato preoccupazione nell'animo degli amici della cooperazione, avrebbe ferito gli interessi delle cooperative agricole e avrebbe sicuramente cagionato il danno della produzione economica e alle stesse Opere pie.

Quindi ho pensato ed ha pensato con me l'Ufficio centrale, che si dovesse cercare e trovare un mezzo, che garantisse ad un tempo il patrimonio delle Opere pie e facilitasse nelle affittanze dei loro beni, l'avvento alle cooperative agricole, nelle quali noi crediamo stia in gran parte l'avvenire della nostra produzione economica agraria, con quel senso di pacificazione sociale che tutti desideriamo e auspichiamo.

Quale è la preoccupazione maggiore che hanno manifestata gli onorevoli colleghi che hanno preso parte a questa laboriosa discussione?

Quella indubbiamente che per collusione o per imposizione di fautori e di amici delle cooperative agricole, per ignoranza delle loro vere condizioni, della loro organizzazione tecnica, della loro capacità finanziaria e produttrice, esse vengono ed ottengono affitti a scapito degli interessi delle opere pie e così del patrimonio dei poveri, con canoni di fitto inadeguati e senza la sicurezza che esse possano mantenere gli impegni che si assumono. Cercare e provocare con qualche avvedimento e predisporre qualche provvedimento perchè codesto non possa accadere e siano eliminati questi pericoli, vuol dire risolvere la questione che ci assilla in questo, apparentemente modesto, ma importante disegno di legge in esame.

Ed allora ha pensato ed ha concluso poi con me l'Ufficio centrale, se accanto alla Commissione provinciale di beneficenza e a chi la presiede noi ponessimo una Commissione tecnica che avesse per compito di indagare e di accertare se le cooperative richiedenti l'affitto ed alle quali le Opere pie lo vorrebbero concedere siano bene organizzate, abbiano i mezzi adatti e necessari, se il canone di affitto è proporzionato ai prezzi correnti e alla produttività dei fondi nella regione, allora la maggior parte, anzi tutti gl'inconvenienti e i pericoli lamentati sarebbero di per sé eliminati. Cotesto ci sembra incontestabile e deve valere a tran-

quillare la riguardosa coscienza dei degni patroni delle opere pie. Cooperative agricole impotenti e speculatrici a danno del patrimonio dei poveri, non potrebbero ottenere affittanze agricole.

Ora come comporre queste Commissioni tecniche in maniera che diano la maggiore garanzia di un esame e di un parere esperto, meditato e coscienzioso?

A me che ho consacrata speciale meditazione a questo tema, è sembrato che la Commissione dovesse esser presieduta dal prefetto e composta del direttore e di uno dei rettori della Cattedra ambulante di agricoltura nella provincia; di un rappresentante dell'Istituto Nazionale di credito per la cooperazione; di due rappresentanti di federazioni o di società cooperative agricole e di due esperti in materia agraria.

La presidenza del prefetto è voluta per l'autorità dell'ufficio e per la garanzia che esso dà. È inutile rilevare l'opportunità della chiamata in questa Commissione del direttore di Cattedra ambulante di agricoltura; dirò piuttosto del rappresentante dell'Istituto Nazionale di credito per la cooperazione, il quale deve far parte di questa Commissione, perchè l'Istituto è quello che tasta il polso, per così dire, a queste cooperative, che meglio ne deve conoscere la organizzazione e la capacità produttiva perchè è quello che nella maggior parte dei casi è chiamato a fornire loro i fondi per l'esercizio della loro azienda agricola. I due rappresentanti delle federazioni o delle società cooperative agricole debbono esser chiamati in questa Commissione perchè rappresentano la voce della cooperazione e ne conoscono la struttura: e diciamo due rappresentanti per far posto alle due maggiori tendenze diverse che oggi, nella cooperazione, purtroppo esistono, quantunque la cooperazione dovrebbe essere qualcosa al disopra di queste tendenze e cioè una espressione economica e non già una espressione di color rosso o bianco; ma non si può far astrazione dalla realtà delle cose ed è bene perciò che queste tendenze possano essere rappresentate. La presenza poi di due esperti in materia agraria si motiva da sé, perchè essi sono quelli che porteranno col direttore della Cattedra ambulante il maggior contributo tecnico della pratica agricola, e sapranno meglio giudicare e pesare i canoni di affitto, la qualità, la pro-

duttività dei terreni e le condizioni della produzione.

Una Commissione così composta, presieduta e nominata dal prefetto, che duri in carica un anno ed i cui membri siano rieleggibili, dà tutte le garanzie possibili, ed allora non si potrà temer più che si facciano contratti rovinosi per le Opere pie, perchè il prefetto non concederà quella licitazione privata di cui all'art. 1° se non a ragion veduta e su parere favorevole di questa Commissione.

PRESIDENTE. Onorevole senatore, ella sta dando spiegazioni circa l'articolo 2, inquantochè la proposta dell'Ufficio centrale fa parte di un emendamento all'articolo 2; mentre ora invece stiamo discutendo l'art. 1°.

FERRERO DI CAMBIANO, *presidente dell'Ufficio centrale*. Consenta, onorevole Presidente, che io continui e svolga brevemente questo che dovrà essere in realtà un articolo aggiuntivo, ma che si riannoda all'art. 1°, perchè accettandolo l'onorevole ministro, e ha già per buona ventura dichiarato che l'accetta, ed accogliendolo poi favorevolmente il Senato, vengono di per sè a cadere, non avendo più ragione di essere, tutte le obiezioni e tutti gli emendamenti all'articolo 1°.

Se infatti il prefetto non può più concedere la licitazione privata alle cooperative agricole se non dopo aver sentito il parere di questa Commissione tecnica, e se questa Commissione tecnica elimina con le sue indagini il pericolo di contratti rovinosi a danno delle Opere pie e del patrimonio dei poveri, evidentemente non vi è più ragione di quegli avvedimenti e di quelle difese che hanno escogitato e che propongono gli onorevoli nostri colleghi con i loro emendamenti. La maggiore difesa contro le cooperative prepotenti, incapaci, inadempienti, contro i canoni di affitto inadeguati, sta nell'esame e nell'avviso della Commissione tecnica che deve illuminare e confortare la decisione del Prefetto. Ognuno vede che con questo articolo, senza mutare l'organismo della legge, lo si consolida e lo si fa corrispondere ai fini che tutti ci proponiamo di favorire le cooperative agricole e di difendere il patrimonio dei poveri. E non ho altro da aggiungere ai colleghi, se non raccomandare alla benevola accoglienza del Senato questo temperamento e questo articolo aggiuntivo che, secondo l'avviso dell'Ufficio

centrale e col consenso dell'onorevole ministro, risolve la vessata questione e darà così modo di procedere più rapidi nella discussione di questo disegno di legge.

Ora udremo volentieri le obiezioni degli onorevoli colleghi che per avventura, e speriamo che no, abbiano opinione contraria alla nostra. Ma ripetiamo che se si vuole recare beneficio alle cooperative agricole, come indubbiamente dobbiamo volere senza ferire il sacrosanto interesse delle Opere pie, che soprattutto qui ci preoccupava, si possa e si debba approvare questo temperamento che elimina gli inconvenienti lamentati e i pericoli denunciati.

Non istò a parlare degli emendamenti da noi proposti agli altri articoli del disegno di legge, perchè sono ossequiente al giusto desiderio dell'onorevole Presidente, e ne rimanderemo la discussione relativa ai singoli articoli.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Mi permetta il Senato di fare un'osservazione che si riferisce al sistema generale adottato nella nostra legislazione. Nelle nostre leggi c'erano molti casi in cui si disponeva che si richiedesse un parere favorevole, vale a dire che colui che dava il parere era effettivamente colui che deliberava.

Ora la proposta dell'Ufficio centrale sarebbe questa: un articolo secondo, che verrà poi, stabilisce una commissione la quale esamina se le clausole di contratti, se i patti siano o no favorevoli, se garantiscano sufficientemente l'interesse dell'opera pia. Nell'articolo primo, che è quello in discussione, si direbbe che l'autorizzazione prefettizia deve essere data su parere favorevole della Commissione istituita dall'articolo 2.

Ora che cosa significa questo? Significa che l'autorizzazione del prefetto scompare completamente, perchè se egli non può fare altro che approvare il parere dato dalla Commissione di cui parla l'articolo 2, io non vedo più la ragione per cui il prefetto intervenga. Io comprendo e ritengo utile la creazione di una Commissione tecnica che esamini tutte le condizioni, ed esprima il suo parere.

È evidente che questo parere avrà un gran peso sul prefetto, il quale deve deliberare. Ma

stabilire che il prefetto è obbligato sempre a dir di sì a ciò che la Commissione propone, e secondo me un far scomparire l'autorità del prefetto. Allora diciamo chiaramente che chi delibera è la Commissione di cui parla l'articolo secondo!

Io pregherei quindi il Senato di accettare la proposta della Commissione come garanzia nell'interesse dell'opera pia, come vincolo all'autorità del prefetto in questo senso, che egli assumerebbe una grave responsabilità non seguendo il parere della Commissione; ma stabilire che il prefetto sia solamente uno che mette la firma pro forma al parere della Commissione, sarebbe un togliere interamente l'autorità del prefetto.

Aggiungo che nella nostra legislazione c'erano diversi casi in cui ci voleva il parere favorevole; sono stati soppressi tutti, appunto per questa considerazione che chi ha l'autorità vera deve esercitarla lui direttamente. Ma obbligare un altro a far ciò che gli è consigliato non è logico.

Proporrei che si togliesse la parola « favorevole » e si dicesse: « su parere della Commissione di cui è parola nell'articolo 2 ».

FERRERO DI CAMBIANO, *presidente dell'Ufficio centrale*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRERO DI CAMBIANO, *presidente dell'Ufficio centrale*. Mi persuadono facilmente le considerazioni dell'onorevole Presidente del Consiglio che collimano col mio avviso personale. E anche nel nome dei colleghi dell'Ufficio centrale dichiaro di accettare la proposta sua di sopprimere la condizione del « parere favorevole » della Commissione. L'Ufficio centrale lo aveva richiesto come una maggiore garanzia.

Ad ogni modo sono troppo fondate le ragioni addotte dall'onorevole Presidente del Consiglio perchè non si accetti dal Senato l'emendamento da lui proposto.

PRESIDENTE. Chiedo ora ai senatori Einaudi e Tanari, Rota e D'Andrea se di fronte alla nuova dizione dell'articolo 1, la quale poi, come ha spiegato il presidente dell'Ufficio centrale, trova la sua integrazione nelle modificazioni proposte all'articolo 2, mantengano i loro emendamenti o si associno alla proposta dell'Ufficio centrale.

EINAUDI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

EINAUDI. Il mio emendamento è compreso, però con una variazione essenziale, perchè invece di dire « non inferiori », qui si dice « tenuto conto »: se con questo si vuol dire non inferiori, sta bene, ma altrimenti non ha significato.

Sarebbe meglio dire « non inferiori ».

PRESIDENTE. Onorevole Einaudi, il suo emendamento non ha luogo all'articolo 1, ne parleremo al nuovo articolo 2 proposto dall'Ufficio centrale.

Il senatore Rota mantiene il suo emendamento?

ROTA. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Il senatore D'Andrea mantiene il suo emendamento?

D'ANDREA. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 1, lo rileggo:

Art. 1. I terreni coltivabili di proprietà delle provincie, dei comuni e delle Istituzioni pubbliche di beneficenza possono essere concessi in affitto mediante trattativa privata, previa autorizzazione prefettizia, sentito il parere della Commissione di cui all'art. 2, a Società cooperative agricole, le quali siano legalmente costituite e si trovino nelle condizioni stabilite dal Regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278.

Nel caso di pubbliche gare le suddette società avranno diritto, a parità di offerte, alla preferenza.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Prego il senatore, segretario, di dar lettura del nuovo articolo 2 proposto dall'Ufficio centrale.

BETTONI, *segretario*, legge:

Art. 2.

« Presso ciascuna commissione provinciale di beneficenza è istituita una speciale commissione tecnica chiamata a dar parere sulle concessioni di affitto sotto il rapporto dell'organizzazione tecnica e della capacità finanziaria delle società cooperative agricole richiedenti, nonchè circa la misura del canone di affitto da deter-

minarsi tenuto conto dei fitti correnti nella provincia per terreni della medesima qualità.

« La commissione tecnica è nominata dal prefetto che la presiede, ed è composta dei seguenti membri: un direttore di cattedra ambulante di agricoltura della provincia; un rappresentante dell'istituto nazionale di credito per la cooperazione da esso designato; due rappresentanti di federazioni e società cooperative agricole, due esperti di cose agricole.

« I membri della commissione durano in carica un anno e sono rieleggibili ».

FERRERO DI CAMBIANO, *presidente dell'Ufficio centrale*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRERO DI CAMBIANO, *presidente dell'Ufficio centrale*. Io prego l'onorevole senatore Einaudi di non insistere sulla modificazione che egli proporrebbe; egli vorrebbe che gli affitti fossero concessi « a canoni non inferiori a quelli correnti ». Noi abbiamo detto invece « che nel determinare i canoni per la locazione dei fondi si dovrebbe tener conto dei fitti correnti nella provincia ». La differenza fra le due dizioni non è soltanto formale, ma ha in sé qualche cosa di sostanziale. Per dire che il canone non deve essere inferiore ai prezzi correnti, bisognerebbe poter avere un esatto termine di paragone, poter determinare cioè una cifra precisa al disotto della quale non si possa scendere. Ma io chiedo all'onorevole Einaudi se e come sia possibile questa determinazione così tassativa. Dicendo al contrario che si deve tener conto dei fitti correnti, si dà soltanto un criterio approssimativo, discretivo, che può risultare da notizie che si possono facilmente raccogliere e che devono pur tener conto della produttività dei fondi che si affittano e dei prezzi delle derrate che vi si producono.

Per queste ragioni che non sfuggiranno, confidiamo, alla saviezza dell'onorevole Einaudi, l'Ufficio centrale non può accogliere la sua proposta.

EINAUDI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

EINAUDI. Io credo che, se è possibile tener conto, è anche possibile dare una misura; tutte le medie son fatte in questa maniera; questa cifra, che dovrà essere stabilita dalla Commissione, sarà la cifra in base a cui il fitto dovrà esser concesso.

Ma c'è un'altra osservazione da fare alla nuova redazione dell'articolo proposta dall'Ufficio centrale: ed è che nella Commissione veggio preponderare singolarmente i rappresentanti delle cooperative, mentre non è data rappresentanza alle Opere pie interessate: nella Commissione ci sono il prefetto, il direttore della Cattedra ambulante d'agricoltura, un rappresentante dell'Istituto nazionale di credito per le cooperative, due rappresentanti delle Società cooperative e due esperti di cose agrarie, nominati dal prefetto.

Quindi c'è il prefetto; ci sono i due esperti nominati dal prefetto che sono una cosa sola con lui, il cattedratico, che è un impiegato pubblico; e le Opere pie che voce hanno in questa Commissione?

Almeno nella Commissione arbitrale c'era il pretore presidente, con due rappresentanti dei proprietari (e in questo caso delle Opere pie) e due rappresentanti degli affittuari (in questo caso cooperative). Qui c'era la rappresentanza paritetica degli interessi. Invece nel testo presentato dalla Commissione sono rappresentati il Governo e i cooperatori soltanto; ed a me pare che questa sia una strana composizione della Commissione.

FERRERO DI CAMBIANO, *presidente dell'Ufficio centrale*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRERO DI CAMBIANO, *presidente dell'Ufficio centrale*. Duolmi abusare della benevolenza del Senato, ma debbo pur dire il nostro avviso su questa nuova proposta dell'onorevole senatore Einaudi, e per farlo mi richiamo alle considerazioni fatte dall'onorevole Presidente del Consiglio. Si tratta di una Commissione consultiva la quale dà soltanto un parere che non lega e che non obbliga l'autorità tutoria nelle sue decisioni. È un giudizio puramente tecnico quello che è demandato alla Commissione tecnica agricola, e nulla più, mai un giudizio arbitrale. A che dunque la rappresentanza delle opere pie che non recherebbe un contributo tecnico e che non può essere chiesto a ragion di difesa dei loro interessi? Sulle conclusioni e sul parere della Commissione, discuteranno e decideranno poi il Prefetto e la Commissione provinciale di beneficenza che sono i saldi e competenti tutori delle

opere pie e presso i quali la loro voce può e deve meglio e soltanto valere.

Per queste considerazioni l'Ufficio centrale non opina di porre fra i membri della Commissione tecnica di cui parliamo, rappresentanti delle Opere pie, come non ha veduto prima l'opportunità di quella Commissione arbitrale che l'onorevole senatore Einaudi avrebbe voluto.

EINAUDI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

EINAUDI. Io non credo che i rappresentanti delle Opere pie siano inutili. Se sono utili i rappresentanti delle cooperative che chiedono l'affitto, sono utili anche gli altri; o tutti e due o nessuno dei due. Io propongo che siano soppressi, il rappresentante dell'Istituto nazionale di credito delle cooperative, e i due rappresentanti delle cooperative.

PASSERINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PASSERINI ANGELO. Vorrei che la media dell'affitto fosse fatta sulla base dei prezzi stipulati per terreni della stessa natura, nello stesso anno che si fa l'affittanza dei fondi delle Opere pie.

LORIA, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LORIA, *relatore*. Non vorrei che una legge, la quale è sorta con l'intento lodevolissimo di favorire degli enti, così benemeriti della pacificazione sociale, come sono le cooperative, si torcesse, attraverso gli arabeschi della discussione, in una legge che li danneggiasse. Se ho ben compreso l'emendamento dell'onorevole Einaudi, questo condurrebbe a escludere i rappresentanti delle cooperative dalla Commissione che noi abbiamo proposto, e questo mi sembra che sarebbe un'ingiustizia. Dal momento che si tratta degli interessi stessi delle cooperative, non capisco perchè da questa Commissione debba esulare una rappresentanza di questi Istituti. (*Commenti*).

Io non escludo che debbano essere rappresentati tutti gli interessi, e non avrei nulla ad opporre che si ammettesse un rappresentante delle Opere pie. In generale, escluso naturalmente quello in discussione, si tratta di un contratto tra due parti, è bene che ciascuno dei due interessi in lotta abbiano i propri rappresentanti; ma quello che non vorrei sarebbe

che nella composizione di questa Commissione si tralasciassero gli interessi dei conduttori per tener conto soltanto di quelli dei locatori.

PRESIDENTE. La Commissione accetterebbe un rappresentante delle Opere pie?

LORIA, *relatore*. Io non mi oppongo a questo, purchè sia assicurata la rappresentanza delle cooperative.

MICHELI, *ministro di agricoltura*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MICHELI, *ministro di agricoltura*. Non ho difficoltà di accettare un rappresentante anche per le Opere pie; però non desidererei che si portassero a due, come qualcuno dice, per non fare una Commissione troppo numerosa. Attualmente i rappresentanti sono due, divisi in due: uno per le cooperative e uno per le Opere pie.

PRESIDENTE. Il ministro d'accordo con l'Ufficio centrale, propone che nella Commissione ci sia un rappresentante delle Opere pie e uno delle cooperative. In seguito a questa proposta il senatore Einaudi ritira il suo emendamento?

EINAUDI. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'art. 2 nel testo emendato. Lo rileggo:

Art. 2. Presso ciascuna Commissione provinciale di beneficenza è istituita una speciale Commissione tecnica chiamata a dar parere sulle concessioni di affitto sotto il rapporto dell'organizzazione tecnica e della capacità finanziaria delle Società cooperative agricole richiedenti, nonchè circa la misura del canone di affitto da determinarsi tenuto conto dei fitti correnti nella provincia per terreni della medesima qualità.

La Commissione tecnica è nominata dal prefetto, che la presiede, ed è composta dei seguenti membri:

un direttore di cattedra ambulante di agricoltura della provincia;

un rappresentante dell'Istituto Nazionale di credito per la cooperazione da esso designato;

un rappresentante di federazioni o società cooperative agricole;

un rappresentante delle Opere pie;

due esperti di cose agrarie.

I membri della Commissione durano in carica un anno e sono rieleggibili.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

REBAUDENGO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

REBAUDENGO. Ho presentato due emendamenti in merito all'articolo 2, l'uno riferentesi propriamente all'articolo 2 del decreto, della cui conversione in legge appunto si tratta, e l'altro riferentesi all'emendamento a detto articolo proposto dall'onor. Einaudi. Deploro che in una discussione rinviata da sabato ad oggi all'ultima ora si sia completamente cambiato il progetto in esame. Deploro che mentre oggi all'entrata nell'Aula si distribuivano emendamenti dell'Ufficio centrale con cui rimanevano accolti i concetti esposti nei miei due emendamenti, si sia testè appreso che detti emendamenti non hanno motivo di essere.

Se in seguito al lamentato cambiamento, per una presentazione di un nuovo testo testè fatta, l'articolo 2 del decreto diventa articolo 3 o 4, e per giunta diversamente compilato, non mi ci raccapezzo più e non so dire se la ragione de' miei emendamenti tuttora sussista. Parmi non sia così che debba procedere la discussione di un progetto di tanta importanza, che meriterebbe un nuovo rinvio. (*Commenti*).

PRESIDENTE. La numerazione non menoma in nessun modo il diritto di proporre emendamenti.

REBAUDENGO. Allora il mio emendamento viene all'art. 3.

PRESIDENTE. All'articolo 3 c'è l'aggiunta dei senatori Einaudi e Tanari e quella del senatore Rebaudengo. Do innanzi tutto lettura dell'art. 3:

Art. 3. La durata di tali contratti di regola non può essere per un periodo superiore ai nove anni. Potrà però, con l'approvazione dell'autorità tutoria, sentito il parere della Commissione, di cui all'art. 2, essere estesa ad un numero maggiore di anni, quando alle Società siano imposti obblighi di bonifiche e migliorie.

A questo articolo i senatori Einaudi, Tanari e Rebaudengo propongono le seguenti aggiunte:

All'art. 3, aggiungere:

Quando il periodo dell'affitto sia superiore ai nove anni, dovrà il canone di affitto essere riveduto alla fine del novennio e di ogni successivo triennio. Il canone sarà variato, sulla base delle variazioni dei prezzi correnti delle derrate agricole, dalla Commissione arbitrale istituita in virtù del decreto luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 880, integrata da due periti tecnici nominati dal direttore della vicinore cattedra ambulante di agricoltura.

EINAUDI e TANARI.

All'art. 3, aggiungere:

Quando il periodo dell'affitto sia superiore ai nove anni, dovrà il canone di affitto essere riveduto alla fine del novennio e di ogni successivo triennio. Il canone sarà variato, sulla base delle variazioni dei prezzi correnti delle derrate agricole, dalla Commissione arbitrale istituita in virtù del decreto luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 880, integrata da due periti tecnici nominati dall'Autorità giudiziaria a norma di regolamento.

REBAUDENGO.

PRESIDENTE. Chiedo l'avviso dell'Ufficio centrale e del Governo sugli emendamenti dei senatori Einaudi, Tanari e Rebaudengo.

LORIA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LORIA, *relatore*. L'Ufficio centrale non ha accettato l'emendamento dei senatori Einaudi e Tanari per la semplice ragione che si tratta di affitti fatti allo scopo di bonifiche, che importano da parte dell'affittuario dei rischi e delle gravi spese. Ed è perciò parsa troppo gravosa la condizione d'imporre all'affittuario di sottostare a mutazioni di canone per possibili mutazioni di circostanze.

È parsa questa condizione troppo gravosa e tale da allontanare le cooperative e gli affittuari dall'assumere fondi con altre clausole già gravose, quali sono i fondi che si assumono a miglioria.

Se i prezzi vengono a crescere per effetto di un aumento nella circolazione della carta-monetata, o se vengono a scemare, possono certamente mutare le condizioni dell'affittuario, ma si deve tener conto del fatto che questo affit-

tuario fa delle spese considerevoli, e che non s'induce a queste spese se non ha appunto l'allettativa di un'alea favorevole. Se questa alea tronchiamo, è difficile che si trovino dei conduttori disposti ad assumere fondi in queste condizioni.

Sono queste le considerazioni che hanno indotto l'Ufficio centrale ad accogliere il progetto ministeriale puro e semplice senza le aggiunte e proposte dei senatori Einaudi e Tanari.

MALVEZZI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALVEZZI. Mi permettano gli onorevoli colleghi di fare una breve considerazione. Si invoca il decreto 30 giugno 1918 come base di trattative future; fra nove anni, cioè, per la rinnovazione degli affitti appunto dopo il novennio prestabilito di regola.

Ora il ricordato decreto contiene all'articolo 5 la seguente disposizione: « Questo decreto non si applica alle affittanze agrarie collettive ». Vedo in ciò una contraddizione coll'emendamento in esame.

Aggiungo poi che, se non m'inganno, questo decreto è uno di quelli che avranno e dovranno avere vita breve; dovranno essere emendati, riveduti, soppressi, perchè appartiene alla schiera di quei decreti fatti in tempo di guerra, che, come tutti sanno, sono soggetti a molte mende.

Ora, passare le trattative per la rinnovazione di affitti dopo un novennio sopra un decreto che probabilmente non avrà vita lunga e che anzi contiene un articolo che esclude le affittanze agrarie collettive dalle disposizioni del decreto stesso, mi pare una contraddizione.

Questa osservazione io non l'avrei mossa l'altro giorno; la faccio oggi perchè mi sento assai tranquillato dagli emendamenti già votati con molto consenso dal Senato, e coll'accordo del ministro, dell'Ufficio centrale e dei proponenti.

Oggi noi siamo più tranquilli di quello che non fossimo l'altro giorno circa la tutela degli interessi sacrosanti delle Opere pie. Qui a me pare, per dir brevemente, che poichè abbiamo ben determinato la composizione dell'apposita Commissione, e ciò con l'autorevolissimo avviso del Presidente del Consiglio, sommamente esperto in questa materia, possiamo essere tranquilli che, anche dopo il novennio, la Commissione stessa potrà provvedere a tutelare gl'interessi

delle Opere pie rispetto alla rinnovazione degli affitti. Se qui m'inganno, prego il Senato di scusarmi. Come ho udito ripetere, questo progetto di legge ha somma importanza perchè riguarda le Opere pie che debbono essere care a tutti noi. I testatori, i donatori, fecero un atto di fiducia verso le leggi del paese, favorendo i poveri con le loro elargizioni. A me pare che fu una specie di tassa patrimoniale volontaria che essi si assunsero testando a favore dei poveri. Dunque, quando trattiamo di Opere pie, dobbiamo mettere la mano sul cuore, e dobbiamo deliberare con piena coscienza.

Mi scusi il Senato se l'ho intrattenuto per breve tempo con osservazioni che, se non avessero valore, ben volentieri ritiro.

TANARI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TANARI. Dopo quello che esposi l'altro giorno, sento la necessità di fare una dichiarazione d'indole generale: che di massima nell'amministrazione del patrimonio dei poveri non dovrebbe entrare tra l'amministrazione dell'Opera pia e i lavoratori diretti nessuna specie di speculatore, sia individuale e sia collettivo. Questa è la massima generale, tanto più che praticamente - quando le cooperative vanno ad insinuarsi tra il patrimonio dei poveri e i lavoratori diretti, cioè i nostri coloni già provetti agricoltori, accade che queste cooperative tendono a che i mezzadri partecipanti diventino tanti obbligati! Ora noi dobbiamo cercare che il giornaliero si elevi a partecipante e mezzadro, e da mezzadro ad affittuario, da affittuario a proprietario; poichè dobbiamo tendere ad uguagliare non abbassando, ma innalzando; ed ecco un'altra ragione, per la quale ritengo che le cooperative in questi generi di affari che riguardano il patrimonio dei poveri non dovrebbero entrare. Ma siccome vedo che la corrente è assolutamente favorevole a contratti di cooperative col patrimonio dei poveri, mi associo alla proposta del collega Einaudi.

EINAUDI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

EINAUDI. Io, malgrado l'avviso contrario dell'Ufficio centrale, mantengo il mio emendamento che era stato accettato dall'onorevole ministro di agricoltura, e credo che le ragioni per cui fu accettato continuino ad essere valide,

perchè lo scopo dell' emendamento è di impedire un ingiusto danno sia ad una parte, sia all'altra, sia alle opere pie proprietarie sia alle società cooperative affittuarie. Io aveva detto che, a causa delle variazioni continue e grandiose dei prezzi, qualsiasi canone di affitto che venga ad essere determinato oggi può, dopo un certo periodo di tempo, risultare ingiustamente dannoso sia al proprietario dell' Opera pia, sia all'affittuaria società cooperativa, e per questo aveva proposto che dopo il novennio si dovesse provvedere alla revisione dei fitti; s'intende alla revisione dei fitti limitatamente all'influenza che sui fitti stessi possono avere le variazioni di prezzo delle derrate agricole.

Quindi manca quella ragione di critica alla mia proposta addotta dal relatore dell' Ufficio centrale, che cioè l'affittuario può non essere indotto alle migliorie.

Tutto l'aumento di reddito, di produttività che è dovuto alla miglioria, resta alle cooperative durante il periodo dell'affitto superiore ai nove anni: ma ciò che è ingiusto è che alle cooperative resti quell'aumento di reddito che non proviene da una variazione della produttività del fondo, ma soltanto da una variazione di prezzo delle derrate come pure che su di esse gravi totalmente la perdita di reddito derivante dalla diminuzione di prezzo delle derrate medesime.

Per questo ho detto che « il canone sarà variato sulla base della variazione dei prezzi correnti delle derrate agricole ». Le cooperative che hanno migliorato i fondi hanno ragione di ottenere l'aumento di reddito dovuto a queste migliorie, ma non devono sobbarcarsi alle diminuzioni di quel reddito dovuta e variazioni imprevedute o imprevedibili dei prezzi.

Neppure mi pare giustificata l'obbiezione del senatore Malvezzi in quanto che l'affitto può andare sino a 30 anni, ed è chiaro che la durata dell'affitto non potrà più essere variata dalla Commissione stabilita con l'articolo 2. Questa commissione ha per iscopo di dare un parere sul canone di affitto in principio e non di variarlo in seguito. Se non è detto chiaramente, come io propongo, non si sa come la variazione di fitto possa essere determinata nella seconda ed ulteriori fasi.

Concludo notando che io mi associo alla

nuova dizione del mio emendamento proposta dal senatore Rebaudengo perchè mi pare che dia maggiori garanzie di imparzialità.

MICHELI, *ministro di agricoltura*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MICHELI, *ministro di agricoltura*. Desidero spiegare all'onorevole senatore Einaudi le ragioni per le quali io avevo accettata antecedentemente la sua proposta allora di carattere più limitato. Nel primo giorno di discussione non si era ancora mutato il primo articolo nè il secondo come si è fatto ora. Non si era ancora creata a fianco della autorità prefettizia una Commissione di tecnici che servisse a meglio illuminarla: ed allora si poteva avere una ragione di più per consentire che nel caso particolare e straordinario di affitto con obbligo di bonifiche o di migliorie, fosse opportuno divenire ad una revisione del canone. Ed era parso che anche l'Ufficio centrale non si fosse dimostrato contrario a quella che era la proposta del senatore Einaudi, in quanto che, come rilevai nelle poche parole che ebbi l'onore di dirigere al Senato in quella circostanza, la proposta era ispirata al criterio dell'equo affitto, rivedibile ogni breve periodo di tempo, criterio che anche dalle organizzazioni interessate in molte parti d'Italia, dove è diffusa la conduzione a fitto viene domandato con insistenza anche in questi giorni. Di fronte quindi a questa particolare situazione di cose, sembrava non fosse da respingere una modificazione basata sopra questo concetto di equa valutazione, a mezzo di Commissioni arbitrali, cui certo il legislatore dovrà più frequentemente ispirarsi in avvenire. Però non posso nascondere che le osservazioni che l'Ufficio centrale ha oggi mosso alla proposta del senatore Einaudi, hanno il loro peso. Ed io vorrei, per non venir meno alla adesione già data, e per mantenermi concorde con l'Ufficio centrale pure trovar modo di contemperare la proposta del senatore Einaudi con i criteri ora esposti dall'Ufficio centrale. Pare a me che in fondo esso ha ragione di ritenere che non si possa consentire l'aumento d'affitto in quanto le migliorie e le bonifiche portano con sé un aumento di produzione, che deve essere premio e ricompensa della spesa fatta e come tale senza dubbio valutata nel momento del con-

tratto dalla autorità prefettizia, in base ad elementi in gran parte sicuri posseduti dalle parti stesse prima della stipulazione.

Esiste invece una parte aleatoria, della quale non si deve prescindere e precisamente quella dipendente dalla variazione dei prezzi delle derrate. Qui ci possiamo trovare di fronte ad oscillazioni anche gravi, e non prevedibili, come gli anni della guerra ci hanno dimostrato.

E non mi par lecito trascurare questo elemento nuovo perchè altrimenti metteremmo l'opera pia e la cooperativa nella incertezza di fare un contratto, pel timore che domani questo elemento, estremamente variabile, possa essere di danno a una parte o all'altra.

Dichiaro dunque di accettare in questa parte solo la proposta del senatore Einaudi; facendo però nello stesso tempo omaggio ai criteri esposti dall'illustre relatore dell'Ufficio centrale, lo invito a trovare una formula che limiti strettamente l'aumento, e sempre dopo i nove anni, alle sole variazioni prodotte dalla differenza dei prezzi delle derrate, quando esse vengano effettivamente ad avere delle oscillazioni di qualche importanza.

Sarebbe poi opportuno all'art. 3 invece di dire: « sentito il parere del direttore della cattedra ambulante » sostituire: « sentito il parere della Commissione di cui all'art. 3 ».

Limitando e modificando così le proposte fatte dall'onorevole senatore Einaudi, si potrebbe anche dall'Ufficio centrale aderire e formulare questo articolo in modo che riesca nella sua pratica applicazione maggiormente conforme agli interessi delle Opere pie.

LORIA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LORIA, *relatore*. Date le considerazioni svolte dall'onor. ministro di agricoltura, l'Ufficio centrale non ha niente in contrario ad accettare questo articolo così formulato.

EINAUDI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

EINAUDI. Accedo anche io alle considerazioni svolte dall'onorevole ministro di agricoltura e credo che il concetto potrà esser anche meglio chiarito introducendo una lieve modificazione. E cioè invece di dire che il prezzo sarà variato « sulla base, ecc. », si dica: « sarà variato esclusivamente in rapporto alle variazioni di prezzo delle derrate agricole ».

Giuramento del senatore Nuvoloni.

PRESIDENTE. Essendo presente nelle sale del Senato il signor Nuvoloni Domenico, la cui nomina a senatore è stata in precedente seduta convalidata, prego i senatori Torrigiani Filippo e Biscaretti di volerlo introdurre nell'aula per la prestazione del giuramento.

(Il signor Nuvoloni Domenico è introdotto nell'aula e presta giuramento secondo la formula prescritta dall'art. 49 dello Statuto).

PRESIDENTE. Do atto al signor Nuvoloni Domenico del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed immesso nell'esercizio delle sue funzioni.

Presentazione di relazioni

PRESIDENTE. Prego il senatore Grassi di recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

GRASSI. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

« Conversione in legge del decreto luogotenenziale 23 febbraio 1919, n. 349, per disposizioni concernenti la costituzione del Consiglio ippico presso il Ministero dell'agricoltura ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Grassi della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Invito il senatore Fratellini a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

FRATELLINI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Applicazione del contributo straordinario per l'assistenza civile ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Fratellini della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Ritorniamo alla discussione del disegno di legge N. 100-A. Prego il senatore, segretario, Bettoni di dar lettura del nuovo testo dell'articolo concordato tra il Governo, l'Ufficio centrale e il senatore Einaudi.

BETTONI, *segretario*, legge:

« Art. 3. La durata di tali contratti di regola non può essere per un periodo superiore ai nove anni. Potrà però, con l'approvazione dell'autorità tutoria, udito il parere della Com-

LXXXIII^a TORNATA

SABATO 18 DICEMBRE 1920

Presidenza del Presidente TITTONI TOMMASO

INDICE

Congedo	pag. 2366
Dichiarazioni di voto	2366, 2385
Disegni di legge (approvazione di):	
Approvazione della nuova convenzione 7 febbraio 1920 per l'assetto edilizio del Regio Istituto di studi superiori pratici e di perfezionamento in Firenze	2388
Conversione in legge del Regio decreto 8 gennaio 1920, n. 57, relativo alla proroga del decreto luogotenenziale 18 maggio 1919, n. 796, sul finanziamento dei manicomi gestiti da privati	2392
(discussione di):	
Conversione in legge del decreto luogotenenziale 4 agosto 1918, n. 1218, relativo a provvedimenti a favore delle cooperative agricole	2373
Oratori:	
BERGAMASCO	2384, 2385
DE CUPIS	2382, 2384
EINAUDI	2374, 2378
FERRERO DI CAMBIANO	2379, 2380
LORIA, <i>relatore</i>	2383
MELODIA	2382
MICHELI, <i>ministro di agricoltura</i>	2375, 2378, 2381
.	2334, 2385
REBAUDENGO	2376
ROTA	2375, 2380
SPIRITO	2377, 2381
VANNI	2379
« Fusione della Facoltà medica di Pavia con gli Istituti chimici di Milano in unica Facoltà »	2386
Oratori:	
CROCE, <i>ministro dell'istruzione pubblica</i>	2385
DEL GIUDICE, <i>relatore</i>	2386, 2388
GOLGI	2386
« Costituzione dell'ente autonomo "Forze idrauliche Adige e Garda" »	2392
Oratori:	
DORIGO, <i>relatore</i>	2392
PRANO, <i>ministro dei lavori pubblici</i>	2393

« Costituzione dell'ente autonomo "Forze idrauliche Friuli" »	2394
Oratori:	
BERGAMASCO, <i>relatore</i>	2394
RAINERI, <i>ministro per le terre liberate</i>	2394
(rinvio di)	2392
Giuramento di senatori	2366, 2385
Interrogazioni (annuncio di)	2395
(svolgimento di):	
« Del senatore Fabrizio Colonna al ministro della marina per sapere quali ragioni hanno consigliato la vendita all'asta della <i>Stella polare</i> »	2366
Oratori:	
COLONNA FABRIZIO	2367
SECHI, <i>ministro della marina</i>	2366
« Del senatore San Martino al ministro della guerra sulle condizioni attuali, sia giuridiche, sia economiche dei componenti le bande militari e sopra gli eventuali provvedimenti da prendersi in loro favore »	2367
Oratori:	
DI TRABIA, <i>sottosegretario per la guerra</i>	2367
SAN MARTINO	2368
« Del senatore Mengarini al ministro delle finanze per sapere quali provvedimenti abbia preso per modificare la legge per la tassazione degli automobili, motocicli e motoscafi, sia per quanto riguarda la formula, sia per l'età dei motori, agli effetti delle iuminenti applicazioni delle nuove tasse e ciò in conformità delle dichiarazioni fatte al Senato nella seduta del 21 settembre scorso »	2369
Oratori:	
FACTA, <i>ministro delle finanze</i>	2369, 2372
MENGARINI	2370
Relazioni (presentazione di)	2365, 2373
Sull'ordine del giorno	2395
Oratori:	
PRESIDENTE	2395
MAZZONI	2395
PELLERANO	2396

della incertezza. Io prendo quindi impegno di fare esaminare la questione da una Commissione competentissima, sulla quale non si possa sollevare ombra di dubbio, in modo che la relazione, che essa farà, sia decisiva. Questo io farò, secondo la raccomandazione del senatore Mengarini, nel più breve tempo possibile. Egli poi, e gliene sono grato, mi ha fornito dei suggerimenti, i quali varrebbero a temperare lo stato di fatto che deriverà dalla condizione in cui ci troveremo nel prossimo anno, quando la legge andrà in vigore. Io questi suggerimenti li ho attentamente ascoltati; ma, essendo essi in massima parte basati su dati tecnici, nei quali a me manca la competenza, devo limitarmi a dichiarare che io riscontrerò questi dati, traendone i suggerimenti del caso. Rinovo all'onor. Mengarini la dichiarazione che non mi preoccupo solo del lato speciale della forma, ma della condizione della industria. Quando da una legge si ricava del bene da una parte, ma si corrono dei pericoli dall'altra, sento il dovere di raccogliere qualunque suggerimento; assicuro dunque l'onor. Mengarini, che farò tesoro dei suoi. Non posso però, momentaneamente, dirle se li accetterò o no, perchè si basano su questioni tecniche, che debbo far esaminare. (*Approvazioni*).

Presentazione di relazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Presbitero a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

PRESBITERO. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione per la « Conversione in legge del decreto luogotenenziale 4 luglio 1918, n. 1014, relativo alla formazione dei sottocapi meccanici motoristici ».

PRESIDENTE. Dò atto al senatore Presbitero della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Inversione dell'ordine del giorno.

CROCE, *ministro della pubblica istruzione*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CROCE, *ministro della pubblica istruzione*. Io prego il Senato di permettere una piccola inversione all'ordine del giorno e di portare

in discussione i due disegni di legge che, nell'ordine del giorno, portano i numeri 6 e 7. Faccio questa proposta perchè, fra breve, dovrei recarmi alla Camera.

MICHELI, *ministro di agricoltura*. Dopo però il disegno di legge relativo ai provvedimenti a favore delle cooperative agricole.

CROCE, *ministro della pubblica istruzione*. Certamente.

PRESIDENTE. Il ministro della pubblica istruzione chiede che dopo il disegno di legge relativo a provvedimenti a favore delle cooperative agricole, siano discussi i numeri 6 e 7 dell'ordine del giorno. Se non si fanno osservazioni in contrario, resta così stabilito.

Seguito della discussione del disegno di legge:

« Conversione in legge del decreto luogotenenziale 4 agosto 1918, n. 1218, relativo a provvedimenti a favore delle cooperative agricole » (N. 100-A).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge:

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 4 agosto 1918, n. 1218 relativo a provvedimenti a favore delle cooperative agricole.

Ricorderà il Senato che l'articolo 3° fu rinviato alla Commissione per una nuova redazione.

Do lettura del nuovo testo dell'articolo 3 concordato fra l'Ufficio centrale e il Governo.

Art. 3.

La durata di tali contratti di regola non può essere per un periodo superiore ai nove anni. Potrà però, con l'approvazione dell'autorità tutoria, sentito il parere della Commissione di cui all'art. 2, essere estesa ad un numero maggiore di anni, quando alle Società siano imposti obblighi di bonifiche o migliorie.

Quando il periodo della locazione sia superiore ai nove anni, dovrà il canone di affitto, essere riveduto alla fine del novennio e di ogni successivo triennio e modificato esclusivamente in rapporto alle variazioni dei prezzi correnti delle derrate agricole dalla Commissione predetta.

EINAUDI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

EINAUDI. Chiedo scusa al Senato se debbo rubargli ancora alcuni minuti su questo art. 3, il quale presta ancora il fianco ad alcuni dubbi. Si tratta di un argomento della più alta importanza sociale ed il quale interessa così profondamente il patrimonio dei poveri che la dizione corretta dell'articolo mi sembra essere importantissima.

Sono d'accordo nel testo dell'articolo stesso si può dire in tutto, salvo che nell'ultima parte, nella quale si dice che la modificazione del canone di affitto alla fine del novennio ed ogni successivo triennio dev'esser fatta dalla Commissione predetta..

MICHELI, *ministro di agricoltura*. Sentito il Governo.

EINAUDI. La Commissione è quella stabilita nell'art. 2, e se mal non ho compreso l'esito della votazione avvenuta l'ultima volta, la Commissione sarebbe nominata dal prefetto, composta dal prefetto stesso, che la presiede, da un direttore di cattedra ambulante di agricoltura della provincia, da un rappresentante dell'Istituto Nazionale di credito per la cooperazione, designato dal prefetto, da un rappresentante di Federazioni o Società cooperative, da un rappresentante delle Opere pie e da due esperti di cose agrarie.

Orbene, quella composizione a lettura più attenta sembra inadeguata per la sede a cui si riferisce, in quantochè essa non rappresenta nessuna di quelle guarentigie di imparzialità e di assoluta sicurezza, che sono necessarie in una materia così grave, inquantochè, per fissare il canone di affitto, che è dovuto da una cooperativa all'Opera pia, facciamo intervenire il parere, che si dice tecnico, di un corpo nominato dal prefetto, ossia da un organo politico.

Questa Commissione presenta alcune strane incongruenze, perchè essa deve dare un parere al prefetto ed è presieduta dal prefetto: quindi il prefetto dà un parere a sè medesimo.

Seconda incongruenza: questa Commissione che deve dare il parere al prefetto intorno ad argomenti tecnici è nominata dal prefetto, è nominata cioè dall'autorità politica, e siccome noi sappiamo che ciò che in sostanza si discute riguarda la organizzazione di cooperative, che hanno un sostrato politico, così lascio immaginare i pericoli di questa Commissione.

Aggiungasi ancora che nella Commissione è rimasto il rappresentante dell'Istituto Nazionale di credito per la cooperazione, che io non so veramente se possa avere una qualsiasi competenza nella determinazione dell'affitto dovuto dalla Cooperativa all'Opera pia.

L'Istituto Nazionale di credito per la cooperazione è un benemerito istituto che ha sede in Roma, ma con funzioni esclusivamente bancarie; e a me pare che non abbia competenza nel determinare la convenienza o meno per le Opere pie di affittare i loro fondi alle cooperative e nel determinare l'ammontare del canone di affitto. Questo rappresentante è un membro intruso, che in questa sede non ha nulla a che fare.

La gravità maggiore dell'argomento nasce dal fatto che nell'art. 2 e nella prima parte dell'art. 3 si tratta di dar pareri e questi possono anche non essere seguiti. L'Opera pia proprietaria si può rifiutare di concedere il proprio fondo in affitto alle Cooperative, quando ritenga che le condizioni non siano convenienti per essa.

Invece, per effetto del secondo comma dell'art. 3, non si tratta d'un parere, ma d'una deliberazione che è presa da questa Commissione così stranamente composta, intorno all'ammontare dell'affitto.

Scade il novennio, si deve rivedere l'affitto e l'ammontare dell'affitto può essere determinato in date proporzioni da questa Commissione di nomina prefettizia.

Perciò ritengo che quest'ultima frase debba essere tolta e che la facoltà di determinare l'affitto stesso non debba essere affidata ad una Commissione, la quale non presenta quelle guarentigie di tecnicismo che sono necessarie in questa materia.

Essendo così pregiudicata la questione della composizione della Commissione voluta dall'articolo 2, è difficile poter modificare questa Commissione, che deve rimanere come è, a meno che il Senato si decidesse a rinviare la cosa allo studio della Commissione.

Che se questo non si vuol fare, parmi non ci sia impedimento a che la determinazione della variazione del canone di affitto, se non vi è l'accordo delle parti, sia data da un arbitro o da un collegio di arbitri nominato dalla magistratura.

LEGISLATURA XXV — 1^a SESSIONE 1919 20 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 DICEMBRE 1920

In questa sede c'è bisogno di assoluta imparzialità e in fondo era ciò che voleva l'onorevole ministro di agricoltura, e quindi confido che si torni alla primitiva forma che presentava maggiori guarentigie di imparzialità.

MICHELI, *ministro di agricoltura*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MICHELI, *ministro dell'agricoltura*. Io dissento dalle osservazioni fatte con tanta autorevolezza dall'onorevole senatore Einaudi, per quanto si riferisce alla composizione della Commissione. Essa è materia già deliberata, intorno alla quale non si può tornare a discutere.

VALLI (*interrompendo*). Si può rimandare all'Ufficio centrale.

MICHELI, *ministro dell'agricoltura*. Non si può rimandare perchè c'è già stata una deliberazione in proposito, si può rinviare all'Ufficio centrale quella piccola parte che ancora è oggetto di discussioni, ma non altro...

PRESIDENTE. Ha perfettamente ragione l'onorevole ministro.

MICHELI, *ministro dell'agricoltura*. Non spetta a me pronunciarmi in materia. Ad ogni modo, di fronte a questo continuo rinviarsi, debbo pure osservare, che siamo di fronte alla conversione in legge di un decreto luogotenenziale, e quanto più mandiamo in lungo la conversione in legge che modifica sostanzialmente le antecedenti disposizioni, veniamo a mantenere ancora in vita quello stato di fatto che è stato deprecato da vari senatori, come non perfettamente conforme all'interesse degli istituti. Ad ogni modo, da chi deve essere presieduta questa Commissione, se non dal prefetto che ha la sorveglianza diretta sulle Opere Pie? Non saprei a quale altra autorità consentirla. Che ci sia poi il direttore della Cattedra ambulante, è il senatore Einaudi che lo ha chiesto nel suo emendamento, ed io vi ho acconsentito.

PRESIDENTE. Onorevole ministro, ella ha perfettamente ragione, il Senato ha votato tutti gli articoli tranne il terzo, è impossibile tornare a discutere su quanto si è votato, quindi il senatore Einaudi può proporre una modificazione all'art. 3°, ma non modificazioni all'articolo 2° già votato.

MICHELI, *ministro dell'agricoltura*. Benissimo. Per quanto si riferisce all'art. 3, faccio osservare al senatore Einaudi, che le preoccupazioni che hanno mosso le sue parole, potreb-

bero essere eliminate quando nelle ultime righe dell'art. 3° noi dicessimo invece di: « modificato esclusivamente in rapporto alle variazioni dei prezzi correnti delle derrate agricole dalla Commissione predetta », la frase: « sentito il parere della Commissione ». Perchè la Commissione è in tutti gli altri articoli puramente consultiva. Si comprende che collo stabilire questo non veniamo affatto a mettere fuori i primi due interessati: l'Opera pia e la cooperativa, i quali saranno i primi a poter disporre; solo nel caso di mancato accordo nella variazione del canone subentrerà l'autorità prefettizia, la quale dovrà sentire il parere della Commissione.

Se il senatore Einaudi consente a ritirare le altre proposte delle quali ha fatto cenno, per terminare la discussione, io mi proverei ad insistere presso l'Ufficio centrale perchè volesse aderire esso pure a che l'art. 3° fosse formulato in questo modo.

ROTA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROTA. Le ultime parole pronunciate dall'onorevole ministro di agricoltura rendono perfettamente inutile quello che io avrei voluto proporre. L'ultima parte dell'articolo 3°, sul quale oggi unicamente si deve discutere, dice, come testè osservava l'onorevole ministro, che « Quando il periodo della locazione sia superiore ai nove anni, dovrà il canone di affitto essere riveduto alla fine del novennio e di ogni successivo triennio e modificato esclusivamente in rapporto alle variazioni dei prezzi correnti delle derrate agricole dalla Commissione predetta ».

Probabilmente qui, se mi è lecito interpretare il pensiero dell'Ufficio centrale e del Governo, vennero omesse delle parole perchè la Commissione, come ha detto il ministro di agricoltura poco fa, non può sostituirsi alla facoltà che hanno la parte locatrice e la parte conduttrice. Saranno le parti che stabiliranno il canone; invece la Commissione, di cui all'articolo 2, in tutto l'organismo della legge, non ha che parere consultivo, di modo che, riassumendo, pregherei l'Ufficio centrale e l'onorevole ministro, che ha dato già il suo parere, di accogliere questa mia proposta; e cioè dove è detto « dei prezzi correnti

delle derrate agricole », si dica « sentito ancora il parere della Commissione predetta ». Intercalare cioè le parole « sentito ancora il parere », per modo che alla Commissione venga demandata la facoltà di variare il canone; ma essa deve dare il parere alle parti contraenti sopra questa variazione.

REBAUDENGO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

REBAUDENGO. La discussione avvenuta ora mi conferma nella opinione che ho espresso l'ultima volta che venne in esame questo disegno di legge, quando ho affermato, in un'interruzione, che questo progetto mi pareva colpito da iettatura.

Venne prima in discussione il penultimo giovedì, e fu rinviato al venerdì, quindi nella seduta del sabato subì un duplice rinvio: nella seduta poi di martedì, dopo l'approvazione di alcuni articoli su proposta del senatore Tamassia, che per il modo con cui seguiva la discussione dichiarò di sentirsi a disagio, si deliberò un nuovo rinvio. Oggi alcuni colleghi proporrebbero un altro rinvio; credo che l'onorevole Tamassia sarebbe stato meglio ispirato se avesse proposto il rinvio dell'intero progetto.

Nella seduta di martedì, inoltre, successe un fatto più unico che raro: che altrimenti si potrebbe dubitare se il prestigio e la fama meritatamente goduti dal Senato in fatto di savia compilazione delle leggi siano giustificati. Invero all'entrata nell'Aula ci si distribuì un foglio stampato contenente un nuovo testo del progetto di legge, redatto dall'Ufficio centrale, ma più tardi si apprese che esso era stato sostituito da un altro, radicalmente diverso. In questa condizione di cose e col conseguente stato d'animo si discusse e si deliberò. Oggi si discute un articolo terzo stilato in modo diverso da quello delle precedenti volte.

L'onorevole Einaudi ha espresso il concetto, da me condiviso e parmi anche dall'onorevole ministro di agricoltura, che non si possano variare dopo il novennio da una Commissione consultiva, i canoni di affitto con esclusione degli interessati.

Si vuole fare una legge in favore delle cooperative. Sta bene: ma colla disposizione dell'articolo 3, quale è proposto dall'Ufficio cen-

trale, la legge tornerebbe pernicioso alle cooperative, le quali evidentemente non si accingerebbero a contratti di durata oltre il novennio, quando sapessero che trascorso detto periodo la determinazione della entità del canone sarebbe unicamente dipendente dal giudizio di terzi.

Nell'articolo 3 che ci vien presentato, si accenna alla Commissione di cui all'articolo 2. Or bene quali compiti sono da questo articolo a detta Commissione affidati?

Essa è chiamata a dar parere sulle concessioni di affitto sotto il rapporto dell'organizzazione tecnica e della capacità finanziaria delle Cooperative, non che circa la misura del canone d'affitto da determinarsi; ha cioè compiti di natura strettamente economica. Così si comprende che di essa sia chiamato a far parte un rappresentante dell'Istituto nazionale di credito per la cooperazione.

Ma coll'articolo 3 si assegna a detta Commissione un nuovo compito di natura prettamente tecnico-culturale, le si affida il mandato di dar parere sulla convenienza di protrarre eccezionalmente il periodo di affitto oltre ai nove anni, qualora si accollino alle cooperative obblighi di bonifiche e di miglioramento agrarie. Orbene, risponde forse all'indole tecnico-culturale di questo compito la composizione della Commissione istituita coll'articolo 2 in cui mancano i rappresentanti del Genio civile e del Corpo forestale, organi di Stato particolarmente competenti in fatto di bonifiche idrauliche e di migliorie forestali? Havvi è vero un direttore di Cattedra ambulante di agricoltura fiancheggiato da due esperti di cose agrarie nominati dal prefetto, ma sia lecito a me che, sono uno dei primi apostoli, in ordine di tempo, del benemerito istituto delle Cattedre ambulanti di agricoltura, geniale creazione italiana, che fui uno dei promotori di una delle prime Cattedre, quella di Cuneo, al cui comitato direttivo appartengo dall'istituzione, di deplorare che omai non vi sia incarico che ai dirigenti le Cattedre non venga affidato, distogliendoli da quello che era il loro ordinario lavoro, quello che ne costituisce la ragion d'essere, quello che non hanno omai più la possibilità di compiere coscienziosamente, quello di cui forse mai si sentì la necessità quanto oggi, dopo la grande guerra, in cui, mentre occorre spingere al massimo la produ-

zione della terra, si hanno per i mutamenti avvenuti vertiginosamente nei personali dei conduttori delle terre tanti nuovi agricoltori da istruire e guidare.

Riassumendo, mi associo completamente alle proposte state fatte in merito al secondo comma dell'articolo in discussione dai colleghi onorevoli Rota ed Einaudi, che mi compiacio siano state accolte dall'onorevole ministro di agricoltura; con che vien meno per questa parte l'accordo fra il Governo e l'Ufficio centrale.

MICHELI, *ministro di agricoltura*. Ma se io ho accettato quanto dice lei!

REBAUDENGO. In merito al primo comma ripeto che per il suo modo di composizione non credo che la Commissione di cui all'art. 2 sia la più adatta a dare il parere, che qui le si richiede. Amerei meglio che dicesse: «sentiti gli uffici tecnici competenti», con che potrebbero essere, a seconda dei casi da determinarsi con regolamento, a volta a volta il Genio civile ovvero l'Ispettorato forestale ovvero la cattedra ambulante di agricoltura.

Chechè ne sia, siccome della Commissione di cui all'art. 2 devono fare parte due esperti di cose agrarie da nominarsi dal prefetto, mi permetto esprimere il desiderio che nella proposta il prefetto abbia la cortesia di ricordarsi dell'esistenza dei Comizi agrari, che da qualche anno paiono affatto dimenticati, mentre a tutt'oggi sono le sole vere legittime rappresentanze agrarie. Purtroppo sono il primo a riconoscere, io che ne presiedo uno dei più antichi, quello di Torino, che in questi ultimi tempi essi non danno prova di gran vigore; ma come meravigliarsi di ciò, sforniti come essi sono di mezzi e del tutto abbandonati dallo Stato che si dimentica di averli creati con finalità e funzioni di altissima importanza per il progresso dell'agricoltura, cui essi hanno atteso lodevolmente per una lunga serie di anni?

Se lo Stato destinasse qualche minima parte delle centinaia di migliaia di lire assegnate alle cattedre ambulanti, ai Comizi agrari, cui indubbiamente devesi buona parte del prodigioso incremento verificatosi nella produzione terriera dalla costituzione del Regno, credo che essi riprenderebbero in breve il primitivo rigoglio e renderebbero ancora segnalati servizi. Frattanto, in attesa di una loro riforma, si con-

tinua a deprimerli moralmente col non tenerli in nessun conto: per questo rivolgo calde invito all'onorevole ministro perchè, qualora questo progetto diventi legge, voglia egli raccomandare ai prefetti di valersi nella nomina degli esperti della collaborazione dei Comizi agrari. (*Approvazioni*).

SPIRITO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPIRITO. Le osservazioni dei precedenti oratori hanno già spianata la via ai pochi rilievi che io mi proponevo di fare sul testo che si dice concordato fra l'Ufficio centrale ed il Governo; e non sulla prima parte dell'art. 3, ma soltanto sul capoverso. Detto capoverso è inficiato da due difetti, i quali, permettete che lo dica con franchezza, non lo raccomandano all'approvazione della nostra opera legislativa. È già stato rilevato che, contrariamente a tutto il regime della legge, a tutta l'economia della stessa, di punto in bianco alla Commissione tecnica, la quale è semplicemente un organo consultivo, che deve dare soltanto pareri, si dà il diritto di deliberare.

E qui ricordo le parole del Presidente del Consiglio di pochi giorni addietro, su questa legge, il quale diceva che, in linea di massima, per principio di buona legislazione, le Commissioni nominate per fornire elementi tecnici devono non altro che dare pareri, altrimenti esse verrebbero a sostituirsi alla responsabilità delle autorità direttamente preposte ad un servizio o ad una funzione. Invero, quando si dice che nei casi di affitto oltre il novennio questa Commissione di cui all'art. 2 (e che io non voglio indugiare a dire se bene o male formata, perchè l'articolo è già stato votato) questa Commissione invece di limitarsi a dare il suo parere, secondo tutta l'economia della legge, essa stessa diventa potere deliberante, emanando ordini e decreti. Ciò importa uno sconvolgere tutta l'armonica essenza della legge e trasformare un organo meramente consultivo in organo deliberante. Ad ogni modo, mi sembra ormai pacifico che si debba approvare la proposta dell'onorevole ministro che consente di aggiungere le parole «sentito il parere, ecc.»; così si ripristina la vera ed esclusiva funzione di detta Commissione.

Come l'onorevole senatore Rebaudengo accennava, siamo in materia contrattuale, e per-

ciò qualunque modificazione, qualunque ulteriore clausola deve riportare il consenso delle due parti. Ora è concepibile che si faccia una disposizione con la quale per un contratto esistente tra due parti, per sopravvenuti eventi, si debba nientemeno modificare il canone o prezzo dell'affitto, senza che per questo non pure non si chieda ad ambedue le parti il loro parere, ma che uno soltanto dei contraenti debba decidere, comandare, imporre il nuovo canone? Tutto questo, ripeto, mi sembra talmente enorme e contrario ad ogni senso di civile giustizia che non dubito sarà certamente modificato.

Non faccio emendamenti, ma parlo contro questa seconda parte dell'art. 3, compendiando i miei rilievi in queste due proposizioni: la prima, in cui pare che tutti siamo d'accordo, che la Commissione debba dare soltanto pareri; la seconda, che si debba riformare l'articolo nel senso che le due parti contraenti, Opere pie e cooperative, debbano mettersi d'accordo nella ulteriore fissazione dei prezzi; e, se questo accordo non si raggiunge, deve esservi un'autorità, un terzo che tolga il dissidio.

EINAUDI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

EINAUDI. Faccio seguito a ciò che ha detto il collega senatore Spirito. Quest'articolo anche così modificato come ha proposto l'onorevole ministro di agricoltura con l'aggiunta della parole « sentito il parere ecc. » deve essere integrato. Sta bene che il parere si senta nei casi precedenti, ma adesso, scaduto il novennio o uno dei trienni, ci troviamo di fronte alla necessità di trovare chi, nel caso di dissenso delle parti, decida quale debba essere l'ammontare del canone; in altre parole, se l'accordo delle due parti non c'è come debba essere definito.

Noi abbiamo riconosciuto giusto che il canone deve essere variato alla fine del novennio, abbiamo riconosciuto giusto che si possa sentire il parere di quella tale Commissione, sebbene, poco adatta al suo fine tecnico culturale, come ha accennato l'onorevole Rebaudengo, ma dopo ciò io dico: chi è che deve decidere nel caso di disaccordo delle due parti? Per questa ragione io, nel mio emendamento, avevo detto « per accordo delle parti o in mancanza di accordo da un arbitro esperto di cose agricole, nominato dal Presidente del Tribunale ». Questo arbitro potrà essere anche un

magistrato, ma è necessario che vi sia, in caso di disaccordo, chi decida; altrimenti la cosa resta sospesa in aria, non sappiamo cioè a quali condizioni il fitto deve essere prorogato per gli anni successivi.

Supponiamo che la durata dell'affitto sia stabilita in 30 anni. È finito il primo novennio: si tratta di stabilire quale è il canone di affitto nel periodo da decorrere. In caso di disaccordo delle due parti se non vi sarà l'arbitro che io propongo, qualcun'altro bisognerà pure indicare perchè possa decidere.

MICHELI, *ministro di agricoltura*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MICHELI, *ministro dell'agricoltura*. Il senatore Rota ha parlato per aderire alla proposta di modificazione che avevo fatto all'emendamento dell'Ufficio centrale ed io lo ringrazio.

« Il senatore Rebaudengo, dopo aver aderito alle considerazioni per le quali avevo proposto detta modificazione, ha fatto un accenno a favore dei comizi agrari. Orbene non mi pare che qui ci sia modo di trovar luogo per loro. Ma se le parole dell'onorevole senatore Rebaudengo contengono una semplice raccomandazione a favore dei comizi agrari, io come tale l'accetto: conosco le benemerienze dei comizi agrari e ne terrò conto in tutta la mia opera di ministro.

REBAUDENGO. Ma nel regolamento c'è modo di poterli considerare!

MICHELI, *ministro di agricoltura*. Nel regolamento non c'è modo di considerarli, di fronte alle disposizioni già deliberate. È stabilito infatti che la Commissione debba essere formata dal Direttore d'una cattedra ambulante, di un rappresentante di federazione o cooperativa agricola, di un rappresentante delle Opere pie e di due tecnici.

REBAUDENGO. L'articolo dice: Due esperti ed uno di essi potrebbe essere il rappresentante dei comizi agrari.

MICHELI, *ministro di agricoltura*. È una limitazione cui non posso aderire: il Prefetto potrà scegliere i due tecnici come crederà più opportuno. Ad ogni modo questa non è materia di regolamento ma di istruzioni, ed in esse, come ho già ho dichiarato, terrò presente le premure del senatore Rebaudengo a favore dei comizi agrari.

XCVIIIª TORNATA

SABATO 5 FEBBRAIO 1921

Presidenza del Presidente TITTONI TOMMASO

INDICE

Congedo pag. 2825

Disegni di legge (approvazione di):

« Autorizzazione di spesa per il funzionamento delle commissioni locali di equo trattamento del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto » 2850

« Autorizzazione della spesa di lire 25,000,000 per la esecuzione di opere idrauliche straordinarie » 2850

« Maggiori assegnazioni su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1920-21 » 2851

« Autorizzazione della spesa di lire 35,000,000 per opere pubbliche varie fra cui quelle edilizie della capitale » 2859

« Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento nello stato di previsione della spesa del Ministero per le terre liberate dal nemico per l'esercizio finanziario 1920-21 »

(discussione di): 2860

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 novembre 1919, n. 2278, contenente provvedimenti per gli ufficiali giudiziari » 2827

Oratori:

BENSA 2845, 2848

CANNAVINA, dell'Ufficio centrale 2827

DE CUPIS 2837, 2838

FERA, ministro della giustizia e degli affari di culto 2831 e passim 2849

FROLA 2827 e passim 2849

MORTARA 2836

PAGLIANO, presidente dell'Ufficio centrale e relatore 2827 e passim 2849

POLACCO 2838

POZZO 2838

ROTA 2828, 2831, 2840

« Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento in taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici dell'esercizio finanziario 1920-21 » 2852

Oratori:

CORBINO 2857

MARIOTTI 2858

PEANO, ministro dei lavori pubblici 2859

(presentazione di) 2827

Interpellanze (annuncio di) 2862

Interrogazioni (annuncio di) 2862

(svolgimento di):

« Del senatore Mosca relativa alla cessione all'Italia di 80,000 chilometri quadrati di territorio alla destra del Giuba » 2826

Oratori:

DI SALIZZO, sottosegretario di Stato per gli affari esteri 2826

MOSCA 2826

Relazioni (presentazione di) 2836, 2858

Sull'ordine del giorno:

Oratori:

PRESIDENTE 2827, 2863

BERGAMASCO 2863

ROTA 2862

VICINI 2826

La seduta è aperta alle ore 15.10.

Sono presenti il ministro degli affari esteri, delle colonie, della giustizia e affari di culto, dell'istruzione pubblica, dei lavori pubblici, per la ricostituzione delle terre liberate, e il sottosegretario di Stato per gli affari esteri.

FRASCARA, segretario. Legge il verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Congedo.

PRESIDENTE. Il senatore Abbiate ha chiesto un congedo di giorni otto; se non si fanno obiezioni s'intende accordato.

LEGISLATURA XXV — 1ª SESSIONE 1919-21 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 5 FEBBRAIO 1921

Commissione ammette l'intervento di un ufficiale giudiziario e se unanimamente ritenga che in quest'altra Commissione l'ufficiale giudiziario non debba intervenire: è dolente perciò di non poter accogliere l'emendamento dell'onorevole senatore Frola e di non poter aderire all'esortazioni in quest'aula rivolte dall'onorevole ministro all'Ufficio centrale. Insiste perciò nell'articolo così come è stato formulato da esso Ufficio centrale.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Mortara.

MORTARA. Sono dolente di non aver potuto parlare prima dell'onorevole relatore dell'Ufficio centrale, perchè avrei voluto pregare l'Ufficio centrale medesimo e il suo stimabilissimo relatore di accedere alla proposta dell'onorevole senatore Frola e dell'onorevole ministro, consentendo che sia mantenuto il testo che è stato pubblicato ed è in vigore attualmente, nel decreto-legge che io stesso ebbi l'onore di redigere. Questa disposizione, come è già stato detto, si collega a quella dell'art. 5, che ammette l'ufficiale giudiziario a far parte della Commissione esaminatrice.

L'argomento che ha principalmente addotto l'onorevole relatore dell'Ufficio centrale, cioè quello della composizione della Commissione, a me, che posso essere chiamato per legge a presiedere una di queste Commissioni, non sembra affatto persuasivo; anzi, molto volentieri, come già pensavo nel redigere il testo del decreto-legge, che ora è in vigore, mi troverei a sedere in tale Commissione accanto a un funzionario di quel ceto inferiore alla magistratura, ma che collabora con essa agli scopi della giustizia, quando si tratterà di determinare il valore dei suoi colleghi.

Nessun miglior giudice di chi esercita la stessa funzione, sia della capacità, sia dell'attività, sia in genere dei requisiti che per essa occorrono; questo funzionario può essere un prezioso collaboratore dei magistrati, i quali, se portano molta autorità nel formulare il giudizio, non possono portare la stessa esperienza tecnica, che porta il funzionario investito di quell'ufficio.

Dirò di più: in generale, quando si tratta di discutere e accogliere modificazioni ai decreti-legge che sono già in vigore, sebbene il Parlamento sia arbitro e sovrano di apportare tutto

le modificazioni che crede, tuttavia, specialmente quando si tratta di disposizioni che si attengono agli interessi di persone, siano interessi materiali, o siano, come in questo caso, interessi morali, bisogna che concorrano ragioni molto potenti per alterare lo stato di cose che già si trova ad essere in osservanza, e per ledere così gli interessi che si trovano costituiti in base alle disposizioni del decreto-legge.

Io avrei voluto domandare la parola in sede di discussione generale, se avessi potuto esser presente, per ringraziare l'Ufficio centrale e anche l'onorevole ministro della buona accoglienza che hanno fatto all'insieme delle disposizioni che nel decreto-legge si trovano contenute; e lodare l'Ufficio centrale, per quel poco che vale il mio elogio, dei saggi emendamenti che ha proposto per migliorare le disposizioni del decreto-legge e anche, mi sia permesso di dirlo, per correggere alcune improprietà, che erano derivate dalle modificazioni introdotte dalla Camera in alcuni articoli del decreto stesso.

Mi riservavo ancora di fare qualche osservazione su alcune delle proposte dell'Ufficio centrale, tra le quali principalmente su questa di cui ho parlato, che si riferisce alla composizione delle Commissioni per le graduatorie.

Ho adempiuto così in questa occasione quel dovere che non avevo potuto adempiere nella seduta di ieri; ho espressa la mia opinione intorno all'art. 10 e vorrei sperare altresì che l'onorevole Ufficio centrale abbia a consentire nel mantenimento del testo primitivo dell'articolo, conciliandosi anche per questo punto la gratitudine degli ufficiali giudiziari; poichè insieme a tutto il resto della sua diligente opera, questa adesione che io sollecito, che sarà molto gradita al ceto degli ufficiali giudiziari. (*1p-provazioni*).

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito il senatore Einaudi a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

EINAUDI a nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato la relazione sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 27 marzo 1919, n. 320 concernente

disposizioni sugli affitti e le pigioni della case di abitazione (N. 258);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 24 aprile 1919, n. 618, contenente disposizioni sugli affitti e le pigioni delle case di abitazione in Roma (N. 259);

Conversione in legge del decreto legge 15 agosto 1919, n. 1514, che stabilisce norme circa il contratto di affitto di fabbricati urbani e parte di essi serventi ad uso di bottega, negozi, magazzini, uffici amministrativi e studi commerciali e professionali (N. 119);

Conversione in legge dei regi decreti 4 gennaio 1920, n. 1, 15 febbraio 1920, n. 147, e 18 aprile 1920, n. 475, concernenti provvedimenti diretti a mitigare le difficoltà degli alloggi (N. 257);

Conversione in legge del regio decreto legge 18 aprile 1920, n. 477, contenente nuove disposizioni per gli affitti e le pigioni delle case di abitazione e degli edifici urbani ad uso di bottega, negozio, magazzino, studio, ufficio e simili (N. 126);

Provvedimenti per le controversie relative alle locazioni dei negozi (N. 273);

Conversione in legge del regio decreto legge 16 gennaio 1921, n. 13, portante provvedimenti sui poteri del Commissario del Governo agli alloggi (N. 282).

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Einaudi della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Invito il senatore Lanciani a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

LANCIANI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione dell'Ufficio centrale sul disegno di legge « Riforma del consiglio superiore per le antichità e le belle arti » (N. 256);

PRESIDENTE. Dò atto all'onorevole Lanciani della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Continuiamo la discussione del disegno di legge n. 191-A.

DE CUPIS. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CUPIS. Le considerazioni esposte dallo egregio relatore dell'Ufficio centrale a me hanno fatto una seria impressione. Io non sono a

priori e in modo generale contrario all'intervento degli interessati nelle commissioni e nei consigli, ma a me pare che si debba fare una grande distinzione: intervengano essi, e interverranno bene a proposito, quando si tratti di discutere gli interessi generali della classe, in tutte le commissioni, in tutti consigli; ma diverso a me pare debba essere il giudizio quando non si tratti di interessi generali della classe ma di interessi individuali, riguardanti i diversi componenti della classe stessa.

Le considerazioni che sono state fatte dall'Ufficio centrale per bocca del s.to relatore a me pare che siano veramente molto gravi. Giustamente l'Ufficio centrale osserva che coloro i quali compongono la commissione di che qui si ragiona danno di per sé soli abbastanza garanzia della rettitudine del loro giudizio; e questo sarebbe indubbiamente molto, ma non è tutto quanto occorre a risolvere la questione.

Noi dobbiamo invece renderci conto precisamente di quei diversi sentimenti che possono essere introdotti nella discussione da chi sia interessato, nella formazione di una graduatoria.

Per questa ragione io non ho nessuna difficoltà di esprimere il mio voto favorevolmente a quanto ha detto l'onorevole relatore dell'Ufficio centrale.

CANNAVINA, dell'Ufficio centrale. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANNAVINA. In verità le osservazioni fatte perchè sia ripristinato, come disponeva il decreto legge, il rappresentante della classe nella Commissione di graduatoria, non sembrano all'Ufficio centrale tali da dover determinare l'accettazione dell'emendamento che è stato proposto.

Già l'onorevole senatore De Cupis osservava giustamente come altro sia la Commissione di esame, altro la Commissione della graduatoria.

L'Ufficio centrale, il quale appunto ha conservato tal quale il testo del decreto-legge, che ammette il rappresentante della classe nella Commissione d'esame, mentre esclude tale rappresentante nella Commissione della graduatoria, ha dimostrato all'evidenza di non esser stato spinto da verun preconcetto, ma che il diverso trattamento è stato determinato, a giu-

CVª TORNATA

LUNEDÌ 14 FEBBRAIO 1921

Presidenza del Presidente TITTONI TOMMASO

INDICE

Congedi	pag. 3069
Disegni di legge (discussioni di):	
« Conversione in legge dei decreti sugli affitti e le pigioni e sui poteri del Commissario del Governo agli alloggi »	3069
Oratori:	
PRESIDENTE	3086, 3089
AMERO D'ASTE, <i>presidente dell'Ufficio centrale</i>	3089
BORSARELLI	3083
CAGNETTA	3070
CENCELLI	3082
DE CUPIS	3086
FERA, <i>ministro della giustizia e degli affari di culto</i>	3088
LAGASI	3089
LORIA	3074
MOSCA	3079
Interrogazioni (annuncio di)	3089
(Risposta scritta ad)	3090
Relazioni (presentazione di)	3085

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti: il Presidente del Consiglio e ministro dell'interno; i ministri della giustizia e affari di culto, dell'istruzione pubblica, dei lavori pubblici, dell'agricoltura, dell'industria e commercio, delle poste e telegrafi, per la ricostituzione delle terre liberate, e il sottosegretario di Stato per gli affari esteri.

BISCARETTI, *segretario*. Legge il verbale della seduta precedente, che è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo il senatore Pavia, per giorni 2, ed il senatore Corsi per giorni 8.

Se non si fanno osservazioni, questi congedi si intendono accordati.

Discussione dei disegni di legge:

« Conversione in legge del decreto luogotenenziale 27 marzo 1919, n. 320, concernente disposizioni sugli affitti e le pigioni delle case di abitazione » (N. 258);

« Conversione in legge del decreto luogotenenziale 24 aprile 1919, n. 618, contenente disposizioni sugli affitti e le pigioni delle case di abitazioni in Roma » (N. 259);

« Conversione in legge del decreto-legge 15 agosto 1919, n. 1514, che stabilisce norme circa il contratto di affitto di fabbricati urbani e parte di essi serventi ad uso di bottega, negozi, magazzini, uffici amministrativi e studi commerciali e professionali » (N. 119);

« Conversione in legge dei Regi decreti 4 gennaio 1920, n. 1, 15 febbraio 1920, n. 147, e 18 aprile 1920, n. 475, concernenti provvedimenti diretti a mitigare le difficoltà degli alloggi » (N. 257);

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 aprile 1920, n. 477, contenente nuove disposizioni per gli affitti e le pigioni delle case di abitazione e degli edifici urbani ad uso di bottega, negozio, magazzino, studio, ufficio e simili » (N. 126);

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 gennaio 1921, n. 13, portante provvedimenti sui poteri del Commissario del Governo agli alloggi » (N. 282);

« Provvedimenti per le controversie relative alle locazioni dei negozi » (N. 273).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sui disegni di legge per la conver-

convenientemente prosciugate, esponendoli a reumatismi, artriti e malanni diversi e tenendo « per lucro a vile », come diceva il Parini, « la salute civile ».

E non ho altro da aggiungere per ora, riservandomi riprendere la parola per le opportune modificazioni quando si discuteranno i singoli articoli. (*Approvazioni vivissime; applausi; congratulazioni.*)

LORIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LORIA. Mi sia permesso di fare alcuni rilievi intorno ad incongruenze, che si riscontrano nella serie dei decreti, che sono venuti abbarbicandosi intorno ad un argomento, il quale involge tanta somma di interessi pubblici e privati; incongruenze che non sono state completamente eliminate dall'Ufficio centrale nella sua magistrale relazione.

Il decreto luogotenenziale del 27 marzo 1919 stabiliva che i proprietari potessero aumentare gli affitti del 10 o del 20 per cento due mesi dopo la conclusione della pace. In realtà, se anche avesse usato la semplice dizione con cui l'ho enunciato, questo decreto avrebbe dato luogo a controversie, perchè di paci ne abbiamo avuto tre, e perchè per molto tempo il Governo non si è creduto in obbligo di stabilire tassativamente il momento, in cui s'intendeva che avvenisse il passaggio dallo stato di guerra a quello di pace. Ma vi è stato di peggio: il decreto non ha formulato la sua disposizione in questo modo semplice, ma si è riferito a un decreto precedente, ed ha detto: « Fermo stando il disposto dell'art. 1 del decreto 30 dicembre 1917 », articolo che effettivamente proibisce qualsiasi elevazione di fitto fino a due mesi dopo la pace.

Ora, siccome non si può pretendere che i proprietari e gli inquilini abbiano a loro disposizione tutta l'antologia dei decreti luogotenenziali (che, oltre il resto, è la più noiosa di tutte le antologie), nè che abbiano a lato dei Mentori che siano famigliari con essa, è avvenuto che molti proprietari hanno creduto in buona fede di poter imporre questo aumento immediatamente, e molti conduttori di doverlo immediatamente pagare; così è avvenuto a Genova, a Napoli e in qualche altra città.

E fin qui poco male; ma è sopraggiunto il decreto del 18 aprile 1920, il quale stabilisce au-

menti di fitti proporzionali al fitto precedente; ora, ne è derivato che quegli inquilini che avevano pagato illegalmente un aumento di fitto del 10 o del 20 per cento sono stati per questo solo costretti ad un aumento di fitto superiore; ciò che vuol dire un'estorsione illegale, commessa dai proprietari per una interpretazione erronea, fatta anche in buona fede, del decreto precedente che autorizzò per se stesso questi proprietari ad un aumento di fitto maggiore. Ma vi è di più; per il decreto 18 aprile 1920 le case che pagavano affitti maggiori, venivano a subire un termine di locazione anteriore; il termine di locazione era retrotratto per le case che pagavano affitti maggiori. Dunque le case, che hanno pagato un fitto superiore in seguito ad un'erronea interpretazione del decreto, per ciò solo sono passate in una categoria superiore e debbono subire un termine di locazione anteriore, e quindi i loro inquilini debbono assoggettarsi prima allo sfratto. Triplo dunque è il danno sofferto dall'inquilino: in primo luogo, un aumento immediato illegale di pigione; in secondo luogo, un aumento superiore della pigione successiva, in terzo luogo, una retrotrazione del periodo dello sfratto. Mi pare che ce ne sia abbastanza per aggravare la coscienza di qualsiasi legislatore.

Ecco perchè mi sorprende che l'Ufficio centrale non abbia almeno proposto che si correggesse la disposizione e si dicesse semplicemente che l'aumento di fitto doveva intendersi con riferimento al fitto pagato prima del 30 dicembre 1917.

Così appunto si è fatto nel Belgio ed in Francia, dove nelle leggi emanate su questa materia si è stabilito tassativamente che l'aumento di fitto si debba intendere con riferimento al fitto vigente al 1° agosto 1914, al momento cioè dell'entrata in guerra.

Da noi non era necessario stabilire il primo agosto 1914, ma si poteva stabilire il 30 dicembre 1917.

L'Ufficio centrale ha bensì sentito la necessità di questa conclusione, ma ha cercato di sfuggirvi, affermando che, se le commissioni che hanno preparato il decreto del 1920, avessero potuto immaginare che questo decreto doveva agire in correlazione al fitto vigente al 31 dicembre 1917, avrebbero proposto un aumento di fitto superiore. Ma questo argomento

è assai poco conforme alla tecnica e alla coerenza legislativa, perchè, in forza del decreto del 1917, qualunque aumento di fitto precedente, allo spirare dei due mesi dalla conclusione della pace, era assolutamente illegale. Ora, come si può ammettere che delle commissioni create dal Governo, che è il creatore ed il tutore della legge, potessero presumere un aumento di fitto che era illegale, perchè il decreto precedente lo aveva assolutamente escluso?

Ecco perchè io mi permetto di proporre che, approvando il decreto del 1920, si stabilisca che l'aumento di fitto si debba intendere con riferimento al fitto vigente al 30 dicembre 1917. Ad ogni modo, questa ancora non è l'incongruenza più grave; altre ve ne sono. In forza del decreto del 1920, al primo luglio del 1921 o 1922 o 1923, a seconda delle varie categorie di case, cessa completamente qualsiasi vincolazione degli affitti e si rientra per questa materia in piena libertà di commercio.

Per verità l'Ufficio centrale, accortosi forse che questo era un po' troppo, ha creduto accordare un estremo respiro - come la relazione si esprime - a questi morituri della pigione, consentendo loro un altro anno di proroga.

Ma, ad ogni modo, lo ha accordato a condizioni molto gravi: si tratta di un respiro molto affannoso, quasi direi di un rantolo, che viene consentito a questi inquilini, perchè si permette loro di stare ancora per un anno nella casa attualmente occupata, ma pagando un fitto che può arrivare fino al doppio del fitto precedente. Non solo, ma questo rantolo è stato reso addirittura funereo dalla severità dell'Ufficio centrale, il quale ha stabilito che il proprietario possa negare questa proroga, quando intenda occupare lui stesso la casa o farla occupare da un suo parente anche in terzo grado.

A tale riguardo io mi permetterei di far rilevare anzitutto all'Ufficio centrale che, per un riguardo alla euritmia legislativa, sarebbe necessario adottare una formula qualunque, ma di mantenerla identica per le varie disposizioni.

Infatti, in questa materia noi abbiamo disposizioni diverse in tre decreti. Abbiamo il decreto relativo al commissario degli alloggi, il quale stabilisce che il proprietario possa negare

la proroga, quando vada esso ad occupare la casa, o la faccia occupare dai prossimi suoi congiunti.

Abbiamo l'articolo 11 del decreto del 1920, che ammette il diritto del proprietario di negare la proroga, quando occupi esso la casa, e soltanto in questo caso. Infine, viene questo articolo aggiuntivo dell'Ufficio centrale, il quale ammette la proroga, quando il proprietario occupi la casa, o la faccia occupare da parenti fino al terzo grado. Siccome in sostanza si tratta di una stessa disposizione, cerchiamo di evitare queste discordanze.

Si vuole stabilire che il proprietario abbia facoltà di negare la proroga quando occupi egli la casa, o quando l'occupino i suoi prossimi congiunti, o quando ancora l'occupino i suoi parenti fino al terzo grado? Sia comunque; ma si stabilisca una disposizione che valga per un caso come per tutti.

Ad ogni modo, per venire alla disposizione tassativa a cui mi riferisco, mi permetto di osservare che la disposizione agglunta dall'Ufficio centrale è straordinariamente severa, perchè ognuno di noi è oggi parente in terzo grado di una buona parte del genere umano! (*Parità*). Quindi il proprietario potrà sempre far occupare la casa da qualche parente in terzo grado e così potrà far sgombrare l'inquilino. Di più siccome le parentele sono tanto più numerose, quanto più si scende nella scala sociale, perchè la procreazione è in ragione inversa della condizione sociale, così saranno precisamente i proprietari di case meno ricchi e che perciò hanno inquilini meno ricchi, quelli che troveranno più facilmente parenti in terzo grado da immettere nella propria abitazione, sloggiando così gli inquilini.

Perciò gli inquilini che saranno più facilmente costretti a sgomberare saranno proprio gli inquilini poveri: questa è la conseguenza molto grave a cui forse l'Ufficio centrale non aveva pensato.

Ad ogni modo, passato anche questo terzo anno, si entra nel regime di piena libertà dei fitti. Ora, è questo veramente il punto gravissimo della questione; ed io dubito assai che il Governo e l'Ufficio centrale non abbiano pensato abbastanza all'enorme gravità della risoluzione che prendevano in questa materia.

Badate bene, onorevoli colleghi, io non voglio

discutere qui il problema fondamentale, se fosse o meno opportuno cinger di vincoli la compra-vendita dell'uso delle case nel periodo turbinoso della guerra, o se fosse invece più opportuno abbandonarla al libero gioco delle spontanee contrattazioni: io non sollevo questa questione, ma dico che una volta che gli affitti sono stati assoggettati a vincoli, a ritorte ed a catene così numerose, è assolutamente imprudente spezzare d'un colpo queste catene, e ristabilire di un tratto la piena libertà. (*Approvazioni*).

Ammetto che possa essere stato coerente e sensato il metodo educativo degli sciti che abbandonavano l'infante ignudo all'urto degli elementi, perchè ne trionfasse od avesse invece a soccombere, ma credo assolutamente insensato il metodo educativo di quei genitori, i quali rinchiudono nella tepida atmosfera di calore gelosamente custodite i loro rampolli, per poi abbandonarli d'un tratto all'urto travolgente delle intemperie struggitrici.

Ma la cosa è poi assolutamente gravissima nelle condizioni speciali in cui ci troviamo. Infatti è logico, è umano, è conforme all'impulso incoercibile della psiche individuale, che i proprietari, i quali durante quattro anni hanno seguitato a mordere il freno e si son cibati di magro, oggi, appena è loro concessa la libertà, si avventino contro i loro inquilini e ne facciano strazio! (*Parità, commenti*).

Avete pensato alle enormi conseguenze a cui addurrà questa disposizione? Avete pensato che molte famiglie si troveranno costrette ad abbandonare le case locate a prezzi proibitivi e a mendicare qua e là un giaciglio, ad iniziare una nuova forma di nomadismo in mezzo alla civiltà contemporanea? Avete pensato allo smisurato aumento di malattie e di morti che ne verrà in conseguenza? (*Commerci prolungati*).

Ed io non sarò poi considerato come troppo tenero verso la classe dei lavoratori intellettuali, a cui ho l'onore di appartenere, se osserverò che questi saranno le vittime designate e più doloranti di codesto sistema, sia perchè i lavoratori intellettuali non hanno avuto alcuna fortuna finanziaria durante la guerra nè hanno veduto elevarsi il loro reddito monetario, sia anche perchè la stessa indole del loro lavoro li costringe ad una certa ampiezza di abitazione, che renderà anche più grave l'asprezza dei fitti.

Ora, io mi preoccupo della condizione dei lavoratori intellettuali, non tanto per un doveroso riguardo verso questi uomini, che rappresentano pur sempre il fiore dell'anima nazionale, e dai quali solo può attendersi la resurrezione delle nostre affralite fortune, quanto per un motivo di prudenza politica molto più grave ed assillante.

Invero, io ho sempre pensato che lo scontento dei lavoratori intellettuali costituisca un pericolo sociale molto più grave che non lo scontento degli operai e dei proletari. Perchè lo scontento degli operai si traduce in effimeri tumulti od in fuggitive rivolte, ma invece lo scontento delle classi intellettuali è molte volte l'anima delle rivoluzioni. E noi abbiamo visto negli ultimi tempi le nostre classi intellettuali assumere un contegno a volte riottoso, a volte affliggersi alle federazioni dei partiti estremi o delle classi proletarie, o dirigere più spesso nell'ombra i loro conati d'insurrezione.

Ora, io non vorrei che codesto scontento, che già serpeggia nelle nostre classi intellettuali, venisse, dalle presenti disposizioni di legge, aggravato, apprestando al paese nostro un più doloroso domani.

Ma fortunatamente a codesto stato di cose si può ancora riparare, e il riparo è pronto e disposto per il Governo che voglia appigliarvi: A ciò non occorre che si abolisca la libertà delle contrattazioni; basta soltanto che vi si arrivi per gradi.

Noi (e dico noi, perchè la mia povera persona e i miei voti sono qui suffragati da uomini che sono l'onore di quest'Assemblea; fra i quali mi basterà citare i senatori Badaloni, Della Torre, Garavetti, Maggiorino Ferraris), noi, dico, vorremmo semplicemente che si stabilisse un aumento graduale di fitti, un aumento annuale stabilito in una misura diversa secondo le diverse categorie di case, e che avesse termine soltanto quando questi aumenti graduali avranno portato l'affitto così stabilito alle condizioni determinate dalla situazione generale del mercato. Ammettiamo, per esempio, un aumento del 15, del 20 per cento per un numero di anni indefinito, e che si formi quando si giungerà a quel fitto che corrisponde alle condizioni del mercato.

Si riesce così ad ottenere la coincidenza del fitto legale con quello che è stabilito dalle condizioni del mercato; soltanto, questa coinci-

denza non è statica, ma dinamica, evolutiva e tendenziale, e risparmia soprattutto (questo è l'importante), risparmia agli inquilini dei tra-cocchi altrimenti assolutamente funesti.

Io credo che questa disposizione sarebbe necessaria. Anzitutto essa ha dei riscontri luminosi nelle disposizioni degli altri paesi, le quali, come in Francia e nel Belgio, stabiliscono precisamente un aumento graduale di fitti, e non un aumento brusco e immediato come da noi; in secondo luogo poi, è necessaria per mantenere una certa coerenza fra le nostre leggi successive.

Infatti, prendendo per esempio le case per le quali si paga un fitto dalle 2400 alle 4000 lire, nelle città che hanno una popolazione superiore ai 200,000 abitanti, troviamo che per queste case il decreto del 1920 stabilisce che nel primo anno il proprietario possa elevare il fitto del 25 per cento, e che nel secondo anno possa elevarlo del 10 per cento.

Noi abbiamo qui un aumento graduale e decrescente; la legge ha dunque mostrato di volere che i proprietari possano bensì elevare il fitto negli anni successivi, ma in una misura molto limitata, e, se si bada alla lettera del decreto, anche in una misura decrescente.

Ora, se invece si seguisse la proposta dell'Ufficio centrale, ne verrebbe che, quando fossimo al terzo anno, per queste stesse case si potrebbe arrivare a un fitto doppio di quello precedente; il che vorrebbe dire che i proprietari potrebbero alzare i fitti del 65 per cento.

Al quarto anno io non so a quanto giungerebbe l'aumento; forse, come dicono, si potrebbe arrivare ad un aumento del 400 o del 500 per cento. E così si avrebbe questa incongruenza: che nel primo anno la legge consentirebbe un aumento del 25 per cento, nel secondo anno del 10 per cento, nel terzo del 65 per cento, nel quarto del 400 e del 500 per cento, e non si sa dove si andrebbe a finire. Domando che coerenza vi è, e come non si avverta la necessità di stabilire una norma graduale, che permetta agli inquilini di pagare successivamente fitti maggiori, senza per questo esporli ad una così improvvisa elevazione di aggravii.

Ed io credo che i proprietari stessi dovrebbero, dopo tutto, non vedere con occhio arcigno questa proposta, perchè anzitutto essa non toglie loro l'aumento di fitti che consente il

mercato: non fa altro che differirla di qualche anno, ma ammette che essi definitivamente debbano percepire quel fitto che le condizioni del mercato stabiliscono. In secondo luogo i proprietari devono pensare che questi aumenti di fitti, contro quanto asseriva l'Ufficio centrale, non sono poi tutti esclusivamente dovuti allo svilimento del valore della moneta.

E infatti io prendo qui un esempio dato dalla stessa relazione dell'Ufficio centrale, la quale dice, riferendosi a un negozio, che il fitto di questo negozio è stato cresciuto di quindici volte rispetto alla cifra precedente. Ora, siccome lo svilimento della nostra moneta non è giunto mai più che a un quinto del suo valore d'anteguerra, così l'aumento di quindici volte nel fitto non è tutto dovuto allo svilimento della moneta, ma in parte all'improvvisa cessazione della costruzione delle case, che ha rafforzato potentemente il monopolio dei proprietari di case. Ossia è un vero sopraprofitto di guerra che i proprietari hanno lucrato e che lo Stato avrebbe il diritto di avocare in base alla recente legislazione. Pensino a ciò i proprietari. Pensino ancora che nell'immensa somma di sacrifici che la guerra ha inflitto a tutte le classi sociali, è ben giusto che una parte di quella ricada anche sopra i padroni casa; e pensino infine che essi otterranno, in compenso del loro sacrificio, un corrispettivo prezioso nell'assicurazione della pace sociale, senza la quale anche le loro rendite, oggi ricche di così fulgide prospettive, potrebbero correre dei seri pericoli. (*Commenti*).

Considerate queste cose, credo che anche la classe rispettabilissima dei proprietari di case potrà non negare la propria adesione alla nostra modesta proposta, ed osservo ancora che il pericolo affacciato dall'Ufficio centrale, che questa perduranza nelle vincolazioni dei fitti abbia a scoraggiare dalla costruzione di nuove case, è assolutamente fantastico. (*Commenti*). Perchè già il decreto 27 marzo 1919 e gli articoli dei successivi decreti-legge del 1920 e del 1921 stabiliscono tassativamente che le nuove costruzioni sono completamente esenti dai vincoli stabiliti nella presente legislazione.

Fin qui per ciò che riguarda le pigioni degli alloggi. Ancora qualche parola per ciò che riguarda i fitti dei negozi, rispetto ai quali, la

questione non si presentò così grave come per le abitazioni, perchè, mentre gli inquilini non hanno avuto un aumento di profitti in questi anni, invece i negozianti hanno conseguito dei lucri considerevoli e sono quindi in grado di soddisfare agli aumenti di fitto richiesti. Però non si può a meno di osservare che, alcune volte, questi aumenti di fitto sono sproporzionati. Per esempio accade a Torino che un negoziante, il quale aveva in fitto un magazzino di proprietà del comune, si vide minacciato di sfratto, se non avesse accresciuto di quattro volte il fitto stabilito. E l'Ufficio centrale ricorda nella sua relazione il caso di un conduttore di negozio, che ha avuto il fitto aumentato di quindici volte...

EINAUDI, *relatore*. Il caso ricordato dall'onorevole Loria è un esempio ipotetico, senza relazione alcuna con la realtà, mai accaduto.

LORIA. Allora perchè si mette nella relazione? La relazione deve esporre dei fatti, non fare della poesia.

EINAUDI, *relatore*. Nella relazione è detto chiaramente.

LORIA. Ad ogni modo resta l'esempio citato di Torino, e resta il fatto che questi aumenti sono stati eccessivi. Quindi è perfettamente legittimo il decreto, che intende ripararvi, creando delle Commissioni paritetiche, autorizzate a concedere delle proroghe di affitto alle condizioni, che esse riterranno ragionevoli.

E bisogna dire che i negozianti non fanno opposizione a questo decreto, ma si limitano a domandare due cose modeste: che la proroga che la Commissione paritetica è autorizzata a concedere, nei limiti di un anno, possa esser prolungata di un altro anno ancora; e dopo tutto non mi pare che questa domanda sia eccessiva, quando si pensi alla gravità dei danni di uno sfratto per i negozianti, e alla riduzione di lucro che può loro derivare da un cambiamento di località. La seconda domanda che fanno i negozianti mi pare ancora ovvia: essi domandano che, dal momento che la legge è retroattiva ed entra in vigore dal 1° gennaio 1921, si conceda che abbia vigore dall'ultima data consuetudinaria dei contratti di locazione. Devo dire che questa disposizione si trova già nell'articolo 1 del decreto 15 agosto 1919 e nell'articolo 7 del decreto del 18 aprile 1920;

si tratterebbe dunque di estendere una disposizione simile alla fattispecie di cui si discorre. Ed è una disposizione assai equa, perchè altrimenti avverrebbe che un grandissimo numero di individui, che la legge vuole beneficiare, rimarrebbero esclusi dal beneficio della legge. Io credo che queste domande si possano accettare anche per le condizioni gravi che sta per attraversare il commercio italiano nell'inizio della curva discendente dei profitti, e del traffico nazionale e internazionale, come dimostra l'aumento dei protesti cambiari e dei fallimenti. Quando poi si tenga conto che il danno dei commercianti si risolve nella disoccupazione di gran numero di impiegati e di maestranze, e quindi in effetti sociali gravissimi, mi sembra che si debba assolutamente soddisfare a queste ovvie domande.

Ma il decreto relativo ai negozi ha un'altra disposizione di carattere molto importante, quella cioè che sancisce, per la prima volta in Italia, il principio della proprietà commerciale. Questo principio non è assolutamente nuovo, perchè trova già notevoli riscontri nella proprietà agricola o rustica.

Non già per la pretensione d'insegnare qualche cosa a questo che, senza dubbio, è uno fra i più sapienti Consessi d'Europa, ma per quella vecchia abitudine dell'erudizione, da cui pur troppo non giungo a redimermi, mi permetto di osservare che assai prima d'ora questo concetto della doppia proprietà fu proclamato dal giurista Troplong, che lo sostenne durante il secondo impero. Esso allora vide il suo principio sommerso sotto il misoneismo dei Toullier, dei Duvergier, dei Demolombe e di tutti i giuristi patentati.

Ma quel principio, allora combattuto, risorse e trovò accogliamento nel Codice portoghese, nel Codice austriaco, e soprattutto nel principio del diritto del conduttore che vige nella provincia irlandese dell'Ulster.

E mi piace osservare che a questo principio si debbono, a detta dei giudici più competenti, la prosperità e la calma serena di cui gode quella provincia, caratteri questi che fanno luminosissimo contrasto con la voragine di lotte civili, onde sono travagliate tutte le altre parti dell'isola sciagurata. Ma non basta, chè da un recente disegno di legge francese questa dispo-

CVI' TORNATA

MARTEDÌ 15 FEBBRAIO 1921

Presidenza del Presidente TITTONI TOMMASO

INDICE

Disegni di legge (discussione di):

« Conversione in legge dei decreti sugli affitti o le pigioni e sui poteri del Commissario del Governo agli alloggi pag. 3093

Oratori:

EINAUDI, <i>relatore</i>	3108
FRASCARA	3106
FROLA	3100
GIARDINO	3125
PUZZO	3102
RAVA	3093
Interpellanze (annuncio di)	3126
Interrogazioni (annuncio di)	3126
(risposta scritta ad)	3128

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti i ministri degli affari esteri, della giustizia e degli affari di culto, del tesoro, dell'istruzione pubblica, dei lavori pubblici, dell'industria e commercio, delle poste e telegrafi, per la ricostituzione delle terre liberate, il sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio e quello per gli affari esteri.

SILI, *segretario*. Legge il verbale della seduta precedente che è approvato.

Seguito della discussione dei seguenti disegni di legge:

« Conversione in legge del decreto luogotenenziale 27 marzo 1919, n. 320, concernente disposizioni sugli affitti e le pigioni delle case di abitazione » (N. 258);

« Conversione in legge del decreto luogotenenziale 24 aprile 1919, n. 618, contenente disposizioni sugli affitti e le pigioni delle case di abitazione in Roma » (N. 259);

« Conversione in legge del decreto-legge 15 agosto 1919, n. 1514, che stabilisce norme circa il contratto di affitto di fabbricati urbani e parte di essi serventi ad uso di bottega, negozi, magazzini, uffici amministrativi e studi commerciali e professionali » (N. 119);

« Conversione in legge dei Regi decreti 4 gennaio 1920, n. 1, 15 febbraio 1920, n. 14 e 18 aprile 1920, n. 475, concernenti provvedimenti diretti a mitigare le difficoltà degli alloggi » (N. 257);

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 aprile 1920, n. 477, contenente nuove disposizioni per gli affitti e le pigioni delle case di abitazione e degli edifici urbani ad uso di bottega, negozio, magazzino, studio, ufficio e simili » (N. 126);

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 gennaio 1921, n. 13, portante provvedimenti sui poteri del Commissario del Governo agli alloggi » (N. 282);

« Provvedimenti per le controversie relative alle locazioni dei negozi » (N. 273).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge sulle pigioni e sugli affitti.

Ieri, come il Senato ricorda, ne fu iniziata la discussione generale, che continuerà oggi.

RAVA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RAVA. Onorevoli colleghi. Dirò poche cose con brevi parole sul grave tema delle case e

Io credo che il Commissario degli alloggi sia una delle piaghe degli alloggi in questo momento (*benissimo*), credo che sia uno degli impedimenti maggiori allo sviluppo delle costruzioni, credo che, se si è biasimato il Commissariato degli approvvigionamenti e consumi, molto più debba essere biasimato il Commissariato degli alloggi; se non altro il Commissariato dai consumi ha servito, in certi momenti difficili a far venire i cereali, ed altri viveri dall'estero, ma il Commissariato degli alloggi con le sue perturbanti ingerenze serve a far occultare gli alloggi. Se qualcuno ha camere disponibili che darebbe volentieri in regime di libera concorrenza, cerca ora di nasconderle per impedire che gli vengano occupate forzatamente e date a persone non gradite.

I poteri dei Commissari, dei quali ha detto ieri con tanta efficacia l'onorevole collega De Cupis, sono veramente eccessivi e oltremodo importuni.

C'è da domandarsi se valesse la pena di gridare tanto contro la famosa bardatura di guerra, per creare ora una bardatura di pace per gli alloggi. Si tratta veramente di una bardatura di pace: il primo decreto è infatti del 4 gennaio 1920.

Per non dilungarmi, accennerò soltanto fra le disposizioni proposte per i commissari degli alloggi l'art. 5 che eccita alla delazione, eccita chiunque voglia fare un dispetto o una vendetta ad andare alla « Bocca del Leone » a portare la notizia che c'è una camera disponibile presso la persona che si vuol colpire; e naturalmente il commissario degli alloggi ricevendo l'avviso andrà personalmente o manderà altri per constatare se la camera esiste veramente, e quanto più la denuncia sarà vivace, tanto maggiore sarà l'energia dell'ufficio e il disturbo e il danno per il cittadino preso di mira.

C'è poi la trasformazione degli alloggi di cui parla l'art. 8. Il commissario va o manda a vedere se si può trasformare un appartamento o dividerlo ed ha facoltà di ordinare i lavori che poi il proprietario deve pagare, senza che questi possa opporsi al danno di opere che molte volte guastano la sua casa.

Non parliamo del subaffitto, nel quale i poteri del commissario sono illimitati. Secondo l'art. 19 il commissario può anche cambiare i

provvedimenti presi, senza alcun diritto dell'interessato a reclamo o sospensione. Un onorevole collega ha già trattato dell'art. 28 relativo alla espropriazione di villo, non già per creare alloggi, ma per fare alberghi o nuove stazioni climatiche, scopi che eccedono l'argomento del quale ci stiamo occupando.

Non credo che sia il caso di portare altri esempi tanto più che mi pare che molti onorevoli colleghi consentano con me nelle medesime osservazioni che ho fatto.

Pregherei vivamente il Governo di riflettere se esso sia persuaso della utilità dei commissari, e se non crederebbe meglio cogliere questa occasione per sopprimere l'istituzione. (*Approvazioni*).

Sarebbe molto utile che, anche senza l'opera di commissari, si lasciassero libere le molte migliaia di camere che ancora sono occupate in grandiosi alberghi requisiti durante la guerra, e in case private, per uso di uffici che ormai dovrebbero essere soppressi.

Sono partito dalla premessa che io approvo con qualche riserva l'intesa intervenuta tra il Governo e l'Ufficio centrale riguardo alla questione principale, cioè all'aumento graduale dei fitti senza passare immediatamente dal sistema vincolista al regime della libertà. È bene, ripeto, che il passaggio si faccia gradualmente: tutti siamo favorevoli a questo principio generale; ma procuriamo di non creare organismi burocratici, di evitare altri ingombri al libero gioco delle forze economiche, nel quale dobbiamo trovare la salute. Il Paese ha dato prova di voler essere governato, di volere che le principali questioni si risolvano con energia. Vorrei che la mia povera parola potesse dare al Governo la forza necessaria per risolvere virilmente la questione che si dibatte nell'altro ramo del Parlamento. Soprattutto bisogna saper osare, e creda il Governo che se oserà e mostrerà di volere seriamente, riuscirà a fare uscire l'Italia dalle difficoltà attuali. (*Approvazioni vivissime; congratulazioni*).

EINAUDI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

EINAUDI, *relatore*. Onorevoli senatori. L'elevata discussione fatta ieri e oggi in quest'Aula intorno al problema delle case dimostra da un lato quanto sia importante questo problema, forse non meno importante di quello che nel

momento attuale si dibatte nell'altro ramo del Parlamento, e da un'altro lato ha agevolato a me grandemente il compito di raccogliere le fila di tutti i problemi che si sono venuti intessendo in questa medesima discussione.

Numerosi senatori hanno rivolto la loro attenzione a problemi particolari, su cui forse nella discussione generale, pur riconoscendone la grandissima importanza, è prematuro ritornare; ad esempio gli onorevoli senatori Cagnetta, Cencelli e Pozzo si sono ripetutamente intrattenuti sul significato e la portata dell'articolo 2 del decreto che figura nello stampato numero 259 e che si riferisce alla città di Roma. Questo è uno dei più delicati punti che formerà un oggetto di discussione e d'interpretazione; ma siccome si tratta di un punto particolare, così di questo converrà discorrere in sede di discussione dell'articolo 2.

I senatori Loria e Pozzo hanno sollevato un'altra questione assai importante: quella della scelta che si può fare fra la data del 18 aprile 1920 e la data del 30 dicembre 1917 come data base per il calcolo degli aumenti di affitto.

Anche qui possono presentarsi ragioni in favore dell'una e dell'altra data; ma sarà opportuno discorrere di questo punto particolare, quando si tratterà di determinare la forma dei singoli articoli.

L'onorevole senatore Mosca ha chiesto maggior chiarezza all'articolo 19 aggiunto dall'Ufficio centrale e l'Ufficio centrale ritiene di aver raggiunta questa maggiore chiarezza con quegli emendamenti che d'accordo col Governo furono distribuiti al principio della seduta.

L'onorevole senatore Borsarelli ha fatto parecchie domande, la principale delle quali credo si riferisca all'abolizione dell'articolo 29 che egli ritiene in contraddizione con l'articolo 2 del decreto relativo al commissario degli alloggi.

L'onorevole senatore De Cupis ha chiesto la soppressione dell'art. 5 e a questo proposito senza anticipare una discussione ritengo che i colleghi dell'Ufficio centrale siano d'accordo con me nel ritenere conveniente l'abolizione di questo articolo.

L'onorevole senatore Rava, oltre a questioni di carattere generale ha anche sollevato la questione dell'interpretazione dell'art. 12 del

decreto ai commissari degli alloggi che si riferisce ai locali destinati a uffici di pubbliche amministrazioni. Si tratterà di esaminare come questo articolo 12 possa essere armonizzato con l'art. 1 del decreto 18 aprile 1920.

Mi sembra che queste siano questioni particolari su cui per il momento sarebbe prematuro intrattenersi; altri oratori invece hanno accennato ad alcuni problemi fondamentali che meritano di essere discussi in questa sede. I problemi fondamentali possono essere riassunti in questa maniera: vi è innanzi tutto la questione preliminare riguardo a quella che deve essere la posizione dei primi quattro decreti intorno a cui l'Ufficio centrale ha dichiarato di essere d'accordo nel proporre l'approvazione senz'altro e gli altri tre decreti a cui si propongono degli emendamenti.

Poi vi sono questioni di merito, che riguardano il punto della gradualità, quello dei poteri del commissario degli alloggi, finalmente quello della proprietà commerciale. A questi problemi fondamentali si aggiunge quello più ampio, che non riflette pienamente la materia di questi decreti, ma che è l'azione generale dello Stato riguardo all'acceleramento delle costruzioni di case intorno al quale è stato presentato un ordine del giorno dal senatore Frola e sono state fatte delle raccomandazioni dal senatore Rava. Comincio prima con la questione preliminare. È evidente, come è stato già dichiarato dal Presidente del Senato, che pur essendovi una discussione unica, le votazioni su ognuno di questi disegni di legge saranno separate, ed è evidente che coloro che vorranno votare per principio contro il commissario degli alloggi potranno adottare la medesima risoluzione rispetto ad ognuno dei precedenti disegni di legge che si riferiscono alla medesima materia del commissario degli alloggi. Ma se il decreto, legge ultimo sarà approvato, evidentemente questo assorbirà tutti i precedenti, come è detto espressamente nel decreto legge.

La questione di merito prima che ci si presenta è quella, relativa al decreto 18 aprile 1920, della gradualità, degli aumenti di pigione e della smobilitazione. A questo punto mi sia consentito fare la difesa di quel disgraziato articolo 19, morto appena nato.

In difesa di questo articolo si può dire questo,

che esso è criticabile, e merita le critiche che da vari autorevoli senatori sono state mosse al suo congegno, ma bisogna dire che esso ubbidiva a un principio fondamentale giusto; era stato introdotto dall'Ufficio centrale allo scopo di tener conto delle lagnanze che erano pervenute dalla categoria degli inquilini delle abitazioni contemplate nell'articolo 1; abitazioni che per Roma superano le sei mila lire e per le altre grandi città le quattro mila lire, e per le medie le duemila e quattrocento. Questi per mezzo delle loro rappresentanze dicevano all'Ufficio centrale: « Come è possibile che ad un tratto al 1° luglio 1921 si restauri la libertà completa? » Vi sono dei casi in cui i proprietari, i quali si ispirano alle necessità di ambo le parti, hanno chiesto degli aumenti moderati; vi sono casi invece in cui i proprietari hanno chiesto degli aumenti straordinari di quattro o cinque volte. Date una difesa per questa prima categoria, concedete anche a questi una proroga di un anno pur consentendo un aumento ragguardevole di affitto per quest'anno. L'Ufficio centrale si è mostrato pronto ad accogliere queste istanze degli inquilini, ma ha ritenuto giusto che, poichè si concedeva una proroga di un anno alla prima categoria non si potesse negare questa proroga alle altre categorie: questa fu l'origine dell'articolo 19.

Io ammetto che questo articolo 19 sia stato formulato imperfettamente, perchè, come fu rilevato, essa ha condotto alla conseguenza, che mentre la prima categoria in quest'anno di proroga doveva pagare un aumento di fitto del 60 per cento, le categorie successive di inquilini che si può presumere siano quasi sempre meno fortunate, sarebbero state assoggettate di un balzo all'aumento del 60, 70 o 80 per cento rispettivamente. Questa è stata un'imperfezione di formulazione, ma la imperfezione potrà essere perdonata dal Senato in vista del fine a cui si tendeva, cioè di far giustizia a tutte e quattro le categorie di inquilini, e forse potrà essere perdonata anche in quanto è stata occasione per cui si è sviluppata così feconda una discussione, la quale ha dato ammaestramenti importanti a noi che l'ascoltavamo con tanto interesse, e ci ha consentito di poter formulare d'accordo col Governo gli emendamenti agli articoli 1, 3, 5, e 6 che ritengo siano più conformi a quella che è la corrente dominante

nel Senato, che è quella del passaggio graduale dalla condizione dei vincoli durante la guerra, alla condizione di libertà che esisteva prima e alla quale si deve tornare.

A questo punto, lasciando nel limbo delle cose che mai non furono questo art. 19 aggiunto, si è presentato all'Ufficio centrale il problema di vedere quale fosse il metodo migliore da sostituire a quello del decreto 18 aprile 1920, perchè se l'art. 19 aggiunto non fosse venuto, gli inquilini si sarebbero trovati nella posizione determinata nel decreto 18 aprile 1920, cioè, al 1° luglio 1921 la prima categoria, al 1° luglio 1922 quelli della seconda e terza e al 1° luglio 1923 quelli della quarta, si sarebbero trovati nella piena libertà di discussione col proprietario e sarebbero stati danneggiati di più di quanto non lo sarebbero stati con l'art. 19. Bisogna ricordare essersi dimenticato che l'articolo 19 era un vantaggio reso agli inquilini, non certo ai proprietari di case in quanto sostituiva alla situazione giuridica determinata dal decreto 18 aprile 1920 una situazione ad essi più favorevole. (*Bene*).

Posto che si debba passare gradualmente dai vincoli alla libertà, e questo era un concetto accolto universalmente da tutti, quale è il metodo migliore per effettuare questo passaggio? Qui ci sono diversi propositi che sono stati manifestati: un ultimo proposito fu manifestato dal senatore Marco Pozzo che vorrebbe che questo passaggio graduale non fosse determinato con aliquote stabilite dal legislatore, ma fosse demandato alla Commissione arbitrale di ogni comune di determinare equamente quale sia l'aumento di affitti che per ogni singolo caso si possa considerare come corrispondente all'equità.

Il sistema sotto un certo aspetto dottrinario è raccomandabile; la giustizia è meglio resa quando si tenga conto di tutte le particolarità; ma fatta questa ammissione generica, debbo riconoscere che il sistema delle Commissioni arbitrali presta il fianco all'arbitrio, e sotto parvenza di una giustizia meglio resa nasconde un'ingiustizia reale, in quanto che queste Commissioni arbitrali daranno giudizi disparatissimi da caso a caso, e nei diversi mandamenti di una medesima città ci saranno criteri completamente disparati; per forza le Commissioni speciali dovranno attenersi ad alcuni principi

generali; questi principi finiranno per sostituirsi a quelli che oggi proponiamo che siano inseriti nella legge, ed è meglio che la legge stabilisca questi principi generali, perchè se si devono indagare i singoli casi ci sarà un proprietario che dirà: io quell'appartamento l'ho affittato a prezzo molto basso prima della guerra e a me conviene che sia consentito un aumento molto notevole, anche del mille per cento, perchè questo aumento così forte corrisponde a un aumento minore di quello che è concesso ad un altro che ottiene l'aumento del 10 per cento e che partiva da una base più elevata. E ci sarà poi un inquilino che dimostrerà che pagava fin troppo prima della guerra e che neppure il 10 per cento deve essere consentito. Si scateneranno per l'Italia tante dispute che credo è meglio che il legislatore tronchi queste questioni e stabilisca il sistema da adottarsi. (*Benissimo*).

Posto che il sistema da adottarsi è quello di percentuali stabilite dal legislatore in che modo queste percentuali vanno stabilite?

Qui si presenta il criterio messo dinanzi dal senatore Loria e in parte accennato in un primo momento, sebbene poi non accolto, dal senatore Mosca e che forma oggetto di emendamenti dei senatori Loria, Badaloni, ecc. i quali avrebbero proposto negli articoli 2, 4 e 6 come sono stati concordati tra Ufficio centrale e Governo, di sopprimere le parole « fino al 30 giugno 1924 ».

Questo criterio, debbo confessare, che per un certo momento ha anche sorriso a me. In che consiste esso? Consiste nella proroga indefinita delle locazioni con l'aumento delle pigioni pure indefinitivamente crescente. Ossia si stabilirebbe nella legge che gli affitti delle abitazioni dovrebbero essere prorogati senza limiti di tempo, e pure senza limite di tempo si dovrebbe stabilire una percentuale d'aumento, che i proponenti dicono essere quella del 30, 25, 20 e 15 per cento qual'è da noi proposta fino al 30 giugno 1924.

Il carattere indefinito della proroga delle case di abitazione in questo sistema dovrebbe essere congiunto al carattere indefinito degli aumenti progressivi: l'inquilino ha diritto di stare fin che vuole nella casa, e ogni anno su di lui cadrebbe un aumento progressivo del 30 e del 25 e del 20 o del 15 per cento sul fitto.

Quali sono i vantaggi del sistema?

Certo non sono pochi.

L'inquilino avrebbe una specie di assicurazione assoluta di non restare mai più senza tetto. Un secondo vantaggio: l'inquilino sarebbe spinto a trasformare la sua psicologia, (che adesso è quella di restare sempre nella casa finchè può, perchè gode di un appartamento a un prezzo inferiore a quello che sarebbe il prezzo di mercato) nel senso di prevedere il momento in cui egli dovrà andarsene: perchè, finchè il fitto da 100 passa a 125, a 150, egli resterà, ma quando sa che in un successivo periodo salirà a 175 a 200 ed a 225 egli comincia a prevedere che verrà il giorno in cui non gli converrà più rimanere e preordinerà i mezzi per andarsene. Nascerà così la psicologia del movimento, ossia si tornerà nella situazione che esisteva prima della guerra, quando vi era gente che entrava ed usciva dagli appartamenti, si vedevano gli « appigionasi » e non era tanto difficile per la gente che arrivava di procurarsi un appartamento. D'altro canto si può ancora aggiungere, a favore di questo sistema, che esso inevitabilmente fa arrivare al momento in cui il fitto politico sarà uguale al fitto economico e quando questo avverrà, il problema sarà bello e risoluto.

Ma se questi sono vantaggi i quali stanno molto bene esposti così in via direi quasi accademica, dottrinale, il fenomeno dovrebbe svolgersi, perchè questi vantaggi si attuassero, nella maniera che si è esposto. Ma io dubito che nella realtà si svolgerebbe così. Bisogna tener conto di un'obiezione importantissima fatta dal collega Mosca, il quale ha detto che il sistema potrebbe funzionar bene quando noi fossimo sicuri che la lira non svaluterà di più di quello che sia svalutata oggi. Ma per quanto si possa augurare ed essere fiduciosi nell'avvenire del nostro Paese e prevedere una rivalutazione della moneta, non possiamo oggi legiferare in base ad un fatto di cui non sappiamo quasi nulla. Far ciò sarebbe imprudente, in quanto che se la lira seguita a ribassare di valore, cosa monta che l'inquilino debba pagare tutti gli anni un 10 o un 15 per cento di più? Egli finirà col pagare sempre meno di prima ed il congiungimento fra i due valori, politico ed economico, non si effettuerà mai.

Ma vi è un'altra osservazione che ha carattere non economico, ma sociale e politico, e che a me pare molto importante. Il sistema funzionerà solo se tutti saranno persuasi della giustizia di una cosa: ossia che mentre la proroga è indefinita, anche l'aumento è indefinito. È molto facile scrivere ciò, ma molto difficile è persuaderne gli uomini: essi finirebbero per scindere le due idee che dovrebbero essere unite e direbbero: io ho diritto di stare in perpetuo in questa casa; questo è un diritto acquisito. Quanto a pagare poi gli aumenti periodici, è un altro paio di maniche. E ne verranno continue agitazioni; ed alle agitazioni di piazza io prevedo che politicamente sarà molto difficile poter resistere. Ad un dato punto questo sistema si convertirebbe nel diritto assoluto di stare nella casa, senza pagare alcun ulteriore aumento di fitto.

Ora io non so se il Senato voglia questa conclusione, che vorrebbe dire espropriazione, senza quasi indennizzo per i proprietari quali oggi sono. Senza indennizzo, in quanto che un'altra idea sarebbe difficile far entrare nella mente degli inquilini che, pur avendo diritto di rimanere in perpetuo in una casa, abbiano l'obbligo di far fronte alle imposte crescenti ed alle crescenti spese di riparazione. Quindi ne verrebbe che ad un certo momento il proprietario dovrebbe abbandonare la casa, perchè il suo reddito sarebbe certamente inferiore all'ammontare delle imposte e spese su lui gravanti. Io ritengo che il sistema, se pure possa per un certo momento apparire come idealmente accoglibile, nella pratica non possa essere attuato e quindi sia necessario di accogliere il sistema della gradualità, il quale si ispira al concetto informatore del disegno di legge del 18 aprile 1920 e degli emendamenti ora concordati, che è quello di far finire ad una certa data il sistema delle proroghe. Il legislatore deve fare una previsione dell'avvenire, prevedere fino ad un certo punto il momento in cui la situazione normale sarà ristabilita e si potrà rientrare in condizioni di libertà: e deve fissare la data in cui questo ritorno dovrà verificarsi.

A questo punto due sistemi si presentano: uno è quello del decreto-legge 18 aprile 1920 e l'altro è il sistema degli emendamenti concordati tra l'Ufficio centrale e il Governo.

Il sistema del decreto 18 aprile qual'era? Che la smobilitazione o la liberazione delle case per abitazione dovesse esser graduale. Non tutte le case o le categorie di case dovevano essere liberate nello stesso momento. Si distinguevano le case in quattro categorie: la prima veniva liberata al 1° luglio 1921, la seconda e la terza al 1° luglio 1922 e la quarta al 1° luglio 1923. Il sistema si era raccomandato al legislatore del decreto 18 aprile 1920, in quantochè esso doveva avere per scopo di spingere gli inquilini della prima categoria a restringere subito la loro domanda di case, perchè diventando liberi i loro appartamenti di dieci o di dodici camere, i fitti sarebbero potuti aumentare, come di fatto stavano per aumentare e di fronte a questo aumento di prezzo gli inquilini avrebbero potuto ridurre la loro domanda di case, restringendosi dalle dieci o dodici camere alle otto o sette e avrebbero potuto in queste case trovar luogo i nuovi inquilini, quelli che costituivano le nuove famiglie o gli immigrati nelle grandi città.

Un altro vantaggio del sistema era quello di porre il problema del ritorno alla libertà non in un solo momento. In questo modo il problema politicamente avrebbe avuto un minor peso perchè dividendo gli inquilini in tante categorie, le case sarebbero diventate libere un po' per volta e perciò la pressione politica degli inquilini sarebbe stata meno grave. Questi i vantaggi che si proponeva il decreto 18 aprile 1920; ma l'esperienza che si è già verificata e che deve servire a qualche cosa quando si tratta di modificare una legislazione vigente, ha provato che gli inquilini della prima categoria dovrebbero essere oggi smobilitati, in quanto dovrebbero lasciare quanto prima i loro appartamenti, quando hanno cercato di restringere la loro domanda di case si sono trovati di fronte ad un muro chiuso; perchè gli appartamenti della seconda e terza categoria sono ancora vincolati e quindi non era loro possibile di entrare in questi appartamenti e non potevano perciò restringere la loro domanda di case. Avevano un bel desiderio di restringersi e di passare dalle dodici e quindici camere alle otto o dieci; tutti gli appartamenti di otto o dieci camere erano e sono ancora occupati da altri inquilini, quindi essi sono costretti a rimanere nelle case dove

si trovano perchè non sanno dove andare a stare. Il problema dei senza tetto si presenta così al 1° luglio 1921 anche per questa categoria di inquilini, cosicchè l'agitazione è già cominciata e minaccia di propagarsi anche agli inquilini della seconda e della terza categoria inquantochè la data del 1° luglio 1922 non pare oggi così lontana come poteva sembrare al legislatore al 18 aprile 1920 e cioè quasi un anno addietro.

Per questi motivi l'Ufficio centrale ha finito di accogliere il sistema della data unica della smobilitazione delle case e cioè quella del 1° luglio 1924. Il sistema della data unica della liberazione delle case presenta dei vantaggi, inquantochè esso è equo od iniquo egualmente per tutti i proprietari; non ci sono più i proprietari delle case ricche, i quali avrebbero avuto immediatamente la libertà ed i proprietari delle case povere che sarebbero ancora vincolate; tutti sono trattati alla medesima stregua, la quale potrà sembrare equa agli inquilini ed iniqua ai proprietari, ma ha il requisito di essere eguale per tutti. In secondo luogo questo sistema è anche equo verso tutte le categorie di inquilini inquantochè il principio dal quale è partito il decreto del 18 aprile 1920 e cioè che possono più facilmente sopportare gli aumenti di fitto coloro che abitano appartamenti al disopra dello sci, delle quattro o delle cinque mila lire, non può essere accolto senz'altro, inquantochè non vi ha in esso i caratteri della verità evidente; poichè è molto dubbio che le classi che abitano in quegli appartamenti abbiano avuto aumenti di reddito come quelle altre classi che abitano gli appartamenti della terza e quarta categoria; ed anzi è probabile che spesso costoro hanno avuto aumenti di reddito coi quali potrebbero più agevolmente sopportare un aumento di affitto che non gli inquilini della prima e seconda categoria.

Inoltre il sistema della proroga ad una data fissa presenta ancora il vantaggio di abituare tutti gli inquilini ad un aumento graduale di fitto. L'idea del ritorno alla libertà è inseparabile dall'idea del passaggio del prezzo politico delle case a quello economico e siccome oggi il prezzo politico è più basso di quello economico, dobbiamo ammettere come base del nostro ragionamento che gli affitti debbano an-

dare aumentando. Ora se gli affitti debbono aumentare, è meglio che aumentino gradualmente e questo aumento sia un'abitudine mentale che entri nella testa di tutte le categorie di inquilini, i quali si abituino così a pagare un po' più di quello che pagavano prima, avvicinandosi così al fitto economico.

Dato che questo è il sistema che doveva finire per essere accolto, quale era la data la quale s'imponesse? La data scelta fu quella del primo luglio 1924. Dal nostro punto di vista la data del primo luglio 1924 ha questa caratteristica, che essa significa un prolungamento di un anno per l'ultima categoria. L'ultima categoria andava già fino al primo luglio 1923; se questa legge doveva essere un beneficio per tutti gli inquilini, doveva esserlo anche per l'ultima categoria, e ad essa non poteva darsi una proroga ulteriore inferiore ad un anno.

Aggiungo che non poteva farsi a meno di dare tale beneficio anche agli inquilini di quarta categoria in quanto che, sempre allo scopo di perseguire la gradualità del passaggio, fu ritenuto opportuno d'applicare anche agli inquilini della quarta categoria un aumento di affitto annuo del 15 per cento. Ora ciò poteva essere un danno per essi se non si fosse prorogata la data. Poteva essere per essi un danno in quanto che essi già godevano, in virtù del decreto 18 aprile, il diritto di stare nelle abitazioni soltanto con aumento del 10 per cento dopo quello che è già in corso nel semestre attuale. Ora, poichè si riteneva giusto di aumentare questo 10 a un 15 per cento, era necessario che all'onere che si arrecava per tal modo agli inquilini, corrispondesse il vantaggio di una proroga maggiore almeno di un anno.

Si conclude perciò che questa data del primo luglio 1924 è stata una data quasi forzata, a cui si è venuti spinti dalle circostanze; e stabilita questa data per gli inquilini di quarta categoria, essa, per il principio della data unica per tutti, era determinata senz'altro per gli inquilini delle prime tre categorie.

Questa data non è nè troppo lontana nè troppo vicina. Ieri è stato affermato dai senatori che hanno partecipato alla discussione, che la proroga di un anno solo è una proroga troppo breve. Io credo però che sarebbe stato inopportuno di andare al di là di questi tre anni concedendo un beneficio maggiore.

Appunto per tener conto di quelle considerazioni che io ho fatto dianzi, ossia che noi non possiamo fare delle previsioni le quali siano abbastanza fondate, intorno a quello che sarà la potenza di acquisto della lira, a quello che sarà il livello dei salari, dei redditi, dei guadagni in un periodo molto lontano, noi dobbiamo fermarci al minimo possibile. Questo minimo possibile era determinato dall'anno di più in confronto agli inquilini di terza categoria, e quindi è giunta irresistibile la conclusione che il periodo migliore da adottarsi fosse quello del triennio che arriva fino alla data del primo luglio 1924.

Gli aumenti che sono stati proposti negli emendamenti concordati sono aumenti intorno a cui si può discutere. Le cifre che sono state proposte non hanno in se stesse nessun carattere assoluto di giustizia. Non si può *a priori* e in virtù di principi generali affermare che noi siamo stati nel vero e nel giusto assoluti quando si è detto che gl'inquilini di prima categoria, oltre al 40 per cento che essi hanno già in corso di pagamento dal 1° novembre 1920 al 30 giugno 1921, debbano pagare ancora il 30 per cento in più per il 1921-22, un altro 30 per cento per il 1922-23, e un altro 30 per cento per il 1923-24. Così pure non si può assolutamente dire che sia giustizia assoluta il dire che gl'inquilini della seconda categoria debbano pagare per ognuno di quei tre anni di proroga un 25 per cento; quelli della terza categoria 20 per cento e quelli della quarta un 19 per cento. È questione di arbitrio personale e il giudizio può essere al riguardo molto vario. In fondo io ritengo che siano aumenti equi e che contemperino bene le ragioni esposte tanto dai proprietari quanto dagli inquilini.

Ritengo che se un rimprovero può farsi a questo percentuali (un rimprovero non dal punto di vista politico e sociale, ma dal punto di vista economico) è che esse sono assai modeste. Noi non dobbiamo mai perdere di vista la meta a cui dobbiamo giungere che è l'equiparamento graduale del fitto politico al fitto economico. Ora il fitto economico già oggi, e probabilmente anche di qui a tre anni, sarà parecchio superiore a quello che risulta dall'applicazione di queste percentuali di aumento. Alla data del 1° luglio 1924 gl'inquilini di prima categoria pagheranno (se queste proposte

fossero approvate) in confronto al fitto che era in corso alla data del 18 aprile 1920, un affitto cresciuto del 130 per cento, quelli di seconda categoria a quella data pagheranno il 100 per cento in più; quelli della terza, che sono più numerosi, pagheranno il 75 per cento in più; infine quelli della quarta categoria pagheranno il 55 per cento in più.

Quindi mi pare difficile che questi aumenti siano sufficienti almeno a riportare il fitto politico al livello del fitto economico. Ma anche qui nessuna previsione precisa può esser fatta e bisogna ritornare al punto di vista sociale e politico, secondo il quale non si deve creare troppo malcontento né da una parte né dall'altra.

L'elemento politico è imponderabile, ma una assemblea governativa bisogna ne tenga conto ragguardevole.

È certo che l'aumento stabilito per la categoria ultima, in base a cui furono calcolati gli altri, perchè gli altri risultano da un aumento progressivo del cinque per cento, quel 15 per cento che è stabilito per l'ultima categoria non pecca di eccessiva severità; è un aumento che può essere agevolmente pagato.

Ho sentito ricordare dianzi dal senatore Pozzo un aneddoto, che avrebbe dovuto raccontare un altro nostro collega: quello di una povera proprietaria di casa, la quale si trova nella impossibilità di sfamarsi, mentre gli inquilini portano a casa alti salari; questo è un caso frequente; infinite lettere ho ricevuto di casi miserandi di piccoli proprietari che hanno investito tutto il loro risparmio in una piccola casa ed oggi per il crescere delle imposte e spese non ricevono quasi più alcun reddito dalle proprie case; mentre i loro inquilini godono di redditi assai elevati.

Mi permetto di esporre al Senato i risultati di alcune tabelle le quali si riferiscono ai salari che sono percepiti da nove famiglie di operai, i quali lavorano in stabilimenti tessili di una regione dell'alta Italia. In quelle tabelle sono indicati il nome e la località dello stabilimento, il nome e il cognome dei capi di famiglia, il nome e la professione di ognuno dei membri della famiglia: sono tabelle di attendibilità certa.

Uno di questi capi di famiglia, il quale lavora nello stabilimento, avendo alle sue di-

pendenze cinque figli, porta a casa un salario complessivo di lire 99,80 al giorno; tenendo conto di 300 giorni lavorativi, il salario complessivo annuo è di lire 29,940. Questo salario complessivo oggi deve essere ancora aumentato di circa 400 lire a testa in virtù di un successivo aumento, derivante da un concordato non ancora applicato e quindi non risultante dai fogli paga.

Un secondo capo di famiglia, il quale ha con lui due figli e la nuora, che lavorano nello stabilimento, porta a casa ogni giorno lire 65,60 e guadagna all'anno 19 mila e 680 lire.

Altri hanno lucri per 5 persone di 21 mila e 775 lire, per sei persone di 25 mila e 410 lire, per cinque persone, di 24 mila lire, per tre di 20 mila e 940 lire, per nove persone di 38 mila e 400 lire, per sei persone di 28 mila e 680, per sei persone di 26 mila 680, lucri che vanno tutti aumentati di una cifra che oscilla tra le 2 mila e le 3 mila lire a causa dell'ultimo aumento di cui ho parlato.

Orbene, queste famiglie, le quali ottengono salari a cui invano potrebbe aspirare la grande maggioranza della media borghesia e degli impiegati, di solito si lamentano moltissimo degli aumenti moderati di affitto che la società che le impiega voleva richiedere. Questi aumenti di affitto avevano per solo intento di permettere alla società costruttrice delle case operaie di far fronte alle spese d'imposte e di riparazioni senza rimetterci. La Società aveva il desiderio plausibile di esser proprietaria di case senza godere alcun reddito e di non fare al tempo stesso alcuna spesa. Eppure anche questo aumento moderatissimo di circa una lira per settimana e per appartamento non fu consentito; probabilmente esse appartengono ad un ceto i cui rappresentanti fanno la più fiera opposizione al disegno di legge che sta dinanzi all'altro ramo del Parlamento.

Aggiungasi che mentre si concedono gli aumenti gradualmente ora detti le imposte di ogni fatta vanno vertiginosamente aumentando sulle proprietà edilizie. È molto probabile che gli aumenti stessi nella maggior parte dei casi siano totalmente assorbiti ed al di là, degli aumenti di imposta e sovrimposta; dimodochè i proprietari di case, immagino sarebbero ben lieti di ottenere aumenti uguali alla metà di quelli concordati, ove ad essi però fosse data facoltà

di rivalersi sugli inquilini di metà delle imposte e sovrimeposte su di essi gravanti.

Dunque a me sembra che gli aumenti di pigione che sono stati proposti dall'Ufficio centrale possano essere accolti come abbastanza equi e come tali da non parere eccessivi agli inquilini.

Noi non possiamo sapere precisamente quali saranno gli effetti della gradualità che noi abbiamo proposto negli emendamenti concordati; sarebbe augurabile che questi effetti potessero essere quelli di avvicinarsi alle pigioni economiche alla scadenza del 1° luglio 1924. Ma per ora questo è solo un augurio che potrà avverarsi se contemporaneamente avranno luogo molte altre circostanze su cui tornerò in fine del discorso.

Certamente però questo sistema permette di attenuare alquanto la rapidità di quello spostamento delle classi sociali a cui accennava ieri il senatore Mosca. La lotta maggiore che si è creata, intorno a questi decreti limitativi, pare a me che non sia quella tra proprietari e inquilini. Il proprietario è bensì in contrasto d'interesse con gli inquilini, ma in contrasto d'interesse passivo; il contrasto maggiore, attivo è tra le classi che sono rimaste socialmente ferme e quelle che sono salite. Questo è il vero contrasto fondamentale d'interessi che esiste nel momento presente. Ci sono classi sociali il cui reddito è rimasto invariato, sono quelle per esempio, in parte degli stessi proprietari di case, dei possessori di rendite fisse, dei possessori di fondi affittati, dei pensionati e degli impiegati delle categorie medie ed alte (non oserei dire degli impiegati di categorie minori, perchè dalle relazioni presentate a noi e specialmente da quella del senatore Riccardo Bianchi, abbiamo imparato quanto fu forte l'aumento di stipendio concesso ai ferrovieri di categorie più moderate, i quali hanno veduto aumentare il salario di 5, 6, 7 volte tanto).

Esiste una categoria della vecchia, media ed anche della ricca borghesia antica, la quale ha veduto i propri redditi stazionari; mentre vi sono classi di commercianti, di industriali ecc. che si sono arricchite ed hanno veduto aumentare i propri redditi.

Questa seconda categoria aspira, e non si può reprimere questa sua aspirazione, ad im-

padronirsi degli alloggi appartenenti alla prima categoria, e per attuare questa sua aspirazione offre un prezzo maggiore ai proprietari di casa. Questi non sarebbero uomini economici se non tendessero l'orecchio a queste offerte; ma non sono essi che creano l'offerta maggiore di prezzo, sono le classi che offrono dei prezzi maggiori con cui si mettono in contrasto con le categorie che oggi stanno nelle case. Ora, sembra a me opera socialmente e politicamente utile fare in modo che il passaggio delle case dalla vecchia borghesia che scende alla nuova che sale, avvenga un po' gradualmente: può anche darsi che se questo passaggio è alquanto frenato e non avviene con impeto, quando ci troveremo al 1° luglio 1924 le nuove classi ascendenti si troveranno un po' moderate nella loro ascesa, e se l'aumento dei redditi non seguita a pronunciarsi come si è pronunciato in passato, se si può verificare in questo aumento qualche attenuazione, e ciò può darsi ove si verifichi una moderata rivalutazione della lira, allora le classi antiche potrebbero meglio resistere alla ondata ascendente delle classi che vogliono impadronirsi dei loro appartamenti, il che vuol dire che al 1° luglio 1924 può darsi, che per la rivalutazione della lira, e per nuove offerte di case, i fitti siano economicamente meno elevati di quello che sono oggi. In tale caso la vecchia borghesia avrà potuto conservare la propria situazione rispetto al godimento della casa e saremo passati attraverso alla crisi, senza che essa si producesse in tutta la sua intensità. Se è invero lodevole l'aspirazione delle classi che salgono ad avere una casa migliore (ed è un intendimento questo che deve essere aiutato dalla legislazione) d'altro canto non si può misconoscere il fatto, che coloro che si vedono spossessati dei loro alloggi provano un dolore molto vivo. Quindi, se per mezzo di questo periodo di transizione, riusciremo ad attenuare, da una parte il piacere e dall'altra il dolore, avremo fatta opera socialmente meritoria.

E passiamo all'esame del secondo disegno di legge che è quello del Commissario degli alloggi.

Voci. Oh! Oh!

EINAUDI, *relatore*. Questo è il decreto che ha suscitato l'opposizione più viva del Senato e anche le critiche più acerbe, ma credo che i miei

colleghi dell'Ufficio centrale siano d'accordo con me nel non inacerbire queste critiche. L'Ufficio centrale ha detto la sua opinione intorno alla funzione e all'efficacia di questo Commissario degli alloggi.

Noi siamo scettici intorno al risultato che il commissario degli alloggi potrà avere; non possiamo certamente affermare che questo commissario degli alloggi possa riuscire ad essere fecondo di utili risultati dal punto di vista della più equa ripartizione delle case, possa riuscire ad ottenere quello svuotamento degli appartamenti troppo tenuamente abitati. Sono queste le aspirazioni del decreto-legge, ma non si può sperare che tali aspirazioni abbiano a tradursi in realtà.

D'altro canto, a tenerci lontani dalla severità della critica pronunciata da parecchi senatori, ci convince una considerazione, che cioè, questo decreto-legge è un decreto, il quale forse anche nel pensiero del Governo rappresenta un meno peggio in confronto a quello che si sarebbe verificato se il decreto stesso non esistesse. Se il decreto non esistesse, esisterebbero dei poteri ugualmente arbitrari e forse ancora più gravi che i prefetti si arrogerebbero in base alla legge comunale e provinciale.

Abbiamo avuto esempi lamentevoli di esercizio del potere dei prefetti e non so se in sede di legislazione si potranno limitare i poteri dei prefetti; è una questione che non è tanto di legislazione quanto di amministrazione e di nervi a posto da parte del Governo di fronte ai cosiddetti moti popolari, il cui timore provoca talvolta un eccessivo panico nei prefetti e li spinge a provvedimenti irriflessivi.

Mi auguro che i prefetti in avvenire non si lascino travolgere da paure eccessive e non diano peso a dimostrazioni di inquilini che non sono forse mai stati tali; ma sta di fatto che un potere lato e indefinito dei prefetti esisteva, che i prefetti se ne servivano a loro libito e in guisa tale da gravemente pregiudicare i diritti degli inquilini e dei proprietari.

Lo scopo del Governo, se me lo voglio ricostruire, non può essere stato se non quello di porre un vincolo con l'istituzione dei commissari degli alloggi all'esercizio del potere prepotente dei prefetti.

Noi dell'Ufficio centrale abbiamo esaminato il decreto-legge da questo punto di vista, da

quello cioè dell'esistenza di un potere arbitrario, di cui il potere politico si sarebbe prevalso egualmente dato che la legge comunale e provinciale esiste.

Noi abbiamo cercato soltanto di fare in guisa che i poteri del commissario agli alloggi fossero, per quanto è possibile, limitati; abbiamo cercato di legarlo, quanto più era possibile, in guisa che la sua potestà di male fosse ridotta al minimo possibile. (*Si vide*). E mentre il decreto-legge del Governo istituiva soltanto una Commissione consultiva e dava all'arbitrio del commissario degli alloggi facoltà di consultare o non consultare questa Commissione, noi ripetutamente abbiamo posto al commissario degli alloggi l'obbligo di sentire almeno questa Commissione; in alcuni casi più gravi si è detto che il commissario degli alloggi deve non solo sentir la Commissione, ma operare in conformità del parere di esso, e, in un caso gravissimo, che è quello della divisione dell'abitazione, abbiamo detto che esso deve non solo sentire il parere conforme, ma questo parere conforme deve essere unanime per permettere al commissario degli alloggi di introdursi entro le famiglie. Legami maggiori di questi credo che, posta l'istituzione, non fossero possibili di poter creare.

Ancora l'Ufficio centrale ha cercato di regolamentare nel caso in cui si trattasse di parecchie abitazioni di proprietà o affittati da una determinata persona; abbiamo cercato di indicare i casi nei quali al commissario degli alloggi sia consentito di portar via qualche cosa a colui che occupa un appartamento della città e una casa di campagna o al mare; abbiamo cercato di stabilire le circostanze che il commissario degli alloggi deve valutare, e deve valutare la Commissione per permettere l'occupazione della seconda o terza casa posseduta dall'inquilino; ed a questo proposito indicato i rapporti famigliari, le esigenze di salute, le esigenze relative all'Amministrazione del patrimonio dei membri della famiglia.

Nel caso dei subaffitti ci si trovò di fronte ad un problema delicatissimo. L'Ufficio centrale ha negato all'inquilino il diritto al subaffitto totale del proprio appartamento contro la volontà del proprietario, inquantochè il consentire all'inquilino il diritto di subaffittare, anche contro il divieto espresso del proprietario, tutto

l'appartamento è tale una sopraffazione dei diritti del proprietario che a noi è parso di non poterlo accogliere.

MOSCA. E avete fatto bene.

EINAUDI, *relatore*. E quindi si afferma il principio che il subaffitto debba essere parziale, perchè se fosse totale l'inquilino potrebbe esercitare una speculazione ed ottenere un reddito maggiore da una cosa che non è sua. Ciò che dal punto di vista collettivo importa, non è che vi sia l'uno piuttosto che l'altro...

SONNINO SIDNEY. Fa lo stesso: l'inquilino affitterà nove decimi dell'appartamento.

EINAUDI, *relatore*. Si potranno anche accordare dei temperamenti, ma il principio che abbiamo voluto stabilire è che il subaffitto sia parziale e che deve essere esercitato con grande cautela, dovendo essere consentito al proprietario un certo diritto di preferenza sul subaffitto che l'inquilino avrebbe scelto.

L'Ufficio centrale propone altresì una variante di notevole importanza al decreto-legge presentato dal Governo qual'è quella della soppressione totale dell'art. 28. Questo articolo consacrava una specie di diritto al Ministero dell'industria e commercio, su proposta e parere dell'ente nazionale delle industrie e turistiche, di impadronirsi delle ville e dei palazzi di proprietà altrui, quando paresse che questa occupazione fosse conveniente al progresso dell'industria alberghiera. All'Ufficio centrale è parso che questa facoltà concessa ad una classe di albergatori di occupare la casa altrui fosse inammissibile, in quanto che, è vero che l'industria alberghiera è meritevole di progredire e contribuire alla ricchezza italiana con l'introduzione di divisa estera nel nostro paese, ma è vero altresì che non può essere comportato in nessuna maniera che i forestieri vengano ad ottenere fra noi il godimento di palazzi e ville a prezzo inferiore a quello che sarebbe il prezzo giusto di mercato. Se vogliono godersi i palazzi e le ville, paghino l'intero prezzo che sul mercato esse valgono (*approvazioni*). È certamente difficile di poter presumere che un proprietario a cui si offre l'intero prezzo corrente di un palazzo o di una villa, si rifiuti alla vendita per mero capriccio; si rifiuterà quando al palazzo o alla villa annessa ricordi di famiglia, affezioni particolari, le quali debbono essere tutelate in ogni maniera,

perchè valgono quanto, se non fosse più, di qualsiasi vantaggio si possa arrecare all'industria alberghiera.

ALESSIO, *ministro dell'industria e del commercio*. Siamo d'accordo sulla soppressione: non posso fare di più!

EINAUDI, *relatore*. Ho parlato appunto per spiegare la soppressione.

Un altro punto su cui l'Ufficio centrale è pure d'accordo col Governo, è quello della soppressione, invece della modifica che era stata proposta anche da noi, di tutto intero l'art. 80 salvo il primo capoverso.

Nelle nostre proposte si era cercato di contemperare un certo diritto che avrebbe avuto il commissario degli alloggi di intervenire anche rispetto alle case nuove. Una più matura considerazione ha persuaso l'Ufficio centrale, ed altresì il Governo, che fosse conveniente di abbandonare ogni intrusione del commissario degli alloggi in quelle che sono le nuove abitazioni dichiarate abitabili e costruite dopo il 20 marzo 1919. Bisogna ben porsi in mente, che se non la sola, la principalissima maniera per risolvere il problema delle abitazioni è quella di costruire case nuove; ed una delle maniere per le quali la costruzione di case nuove può essere promossa, è la sicurezza assoluta di coloro i quali vogliono costruire, che nessuno oserà introdursi nelle nuove case a regolamentare i fitti e le condizioni di abitazione delle case stesse; altrimenti le case non saranno assolutamente costruite. Queste argomentazioni parvero persuasive a noi ed al Governo, cosicchè si propone che l'articolo cada salvo quanto si riferisce al primo capoverso il quale afferma che le attribuzioni conferite al commissario del Governo non possano essere esercitate per gli edifici dichiarati abitabili e costruiti dopo il 20 marzo 1919.

Dovrei ora passare a trattare dell'argomento delle controversie nei riguardi delle locazioni dei negozi, ma pregherei mi fosse consentito un breve riposo.

PRESIDENTE. In relazione alla domanda fatta dall'onorevole relatore dell'Ufficio centrale la seduta è sospesa per 10 minuti.

(La seduta è sospesa, ore 17.35).

(La seduta è ripresa, ore 17.55).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Einaudi, relatore dell'Ufficio centrale, per continuare il suo discorso.

EINAUDI, *relatore*. La sola questione generale della quale mi conviene ancora occuparmi è quella relativa all'ultimo dei provvedimenti che ci sono presentati col disegno di legge n. 273, relativo alle controversie sulle locazioni dei negozi. Intorno all'argomento sostanziale del disegno di legge, l'Ufficio centrale è d'accordo col Governo, inquantochè esso si limita ad una proroga di un anno delle locazioni dei negozi, proroga le cui condizioni, in caso di controversie tra le due parti, debbono essere stabilite da una Commissione arbitrale; su queste non vi è alcun contrasto. Trattasi di un provvedimento, il quale ha la stessa natura di quello del decreto-legge 18 aprile, ossia ha lo scopo di permettere un passaggio dalla condizione di vincolo assoluto alla condizione di assoluta libertà. Il metodo del passaggio è stato qui risolto in una maniera alquanto differente da quella tenuta nell'altro decreto-legge, perchè qui si è accolto il concetto della Commissione arbitrale, e in verità la materia era così differente, le classi sociali interessate erano così diversi, così economicamente capaci di discutere tutto, che era opportuno che un altro sistema fosse seguito.

Nelle case di abitazione sarebbe stato forse inopportuno, come ho detto, il criterio delle Commissioni arbitrali, in quantochè, caso per caso, si sarebbe dovuto discutere intorno alla singolarità degli affitti e si sarebbero dovute andare esaminando l'altezza e la tenuità dei singoli affitti, circostanze tutte le quali è molto difficile valutare. Nel caso dei negozi invece noi ci troviamo di fronte a due parti contraenti, proprietario e negoziante, le quali non contrattano sul luogo l'abitazione, sul tetto da cui si ha paura di essere espulsi, contrattano invece intorno ad uno strumento del commercio, a uno strumento dell'industria, e quindi sono parti le quali più facilmente possono venire ad accordi. Nel caso poi in cui non vengano ad accordi, per questo anno, vi sarà una Commissione che stabilirà il *quantum* dell'affitto tenendo conto delle circostanze che opportunamente, secondo me, il disegno di legge stabilisce, ossia quella della svalutazione della moneta in relazione all'epoca dell'inizio del contratto e alla sua

durata successiva (formula che io ritengo molto felice), in relazione all'importanza degli oneri che gravano sulla proprietà fondiaria ai cambiamenti seguiti nel valore dei locali affittati in conseguenza dell'avviamento procurato dal commerciante.

E fin qui l'Ufficio centrale è stato concorde. La controversia è sorta nell'Ufficio centrale soltanto a proposito della lettera c) dell'articolo 3 e dell'articolo 6, i quali riguardano la questione della proprietà commerciale. E a questo proposito l'Ufficio centrale è rimasto diviso in una maggioranza e in una minoranza; una minoranza la quale propendeva ad accogliere il progetto del Governo, e una maggioranza la quale invece ritiene più opportuno che queste disposizioni siano non respinte ma stralciate da questo disegno di legge e collocate in un disegno di legge apposito il quale regoli questa materia.

Le ragioni le quali possono essere addotte da una parte e dall'altra sono forse egualmente gravi. Ricorderò prima quelle del Governo che sono anche quelle della minoranza dell'Ufficio centrale.

Qui si trattava di creare un nuovo Istituto, l'Istituto della proprietà commerciale, ossia di dividere per così dire idealmente o economicamente un certo bene che si assomma in un negozio o in una bottega, in due parti una delle quali sia la parte edilizia o fondiaria, l'altra la parte commerciale.

C'è il locale della bottega che ha un valore di costruzione, un valore in relazione al pregio della sua costruzione ed anche in relazione alla situazione in cui il locale si trova; questo è il valore edilizio. Poi c'è accanto ad esso un valore commerciale il quale si concreta nell'avviamento che il negoziante ha saputo imprimere all'azienda durante il tempo in cui egli ha locato il negozio. Questo avviamento ha un'origine personale, dipende dalla sua abilità, dalla sua intraprendenza, dal suo saper fare in confronto della clientela ed è cosa la quale perciò ha carattere nettamente distinto da quello della proprietà edilizia, e si può perciò chiamare come ha fatto la relazione del disegno di legge governativo, « proprietà commerciale ».

Il Governo e la minoranza dell'Ufficio centrale ritengono che giustamente si debba ri-

conoscere questo principio della proprietà commerciale, che si debba riconoscere che la proprietà commerciale, ossia l'avviamento creato dal negoziante o dal commerciante, debba rimanere cosa sua anche alla scadenza della locazione, e non debba essere usurpata dal proprietario della casa. Essi ritengono che si tratti di un caso di indebito arricchimento in cui anche secondo le regole del diritto comune il negoziante avrebbe diritto ad una azione contro il proprietario, usurpatore di una cosa la quale è stata creata da lui e di cui si appropriasse indebitamente il proprietario.

Il Governo nota che anzi egli è stato molto prudente nella definizione della proprietà commerciale in quanto non ha affermato un principio generalissimo, ma ha affermato soltanto il diritto a un compenso da assegnarsi a un conduttore dal proprietario nell'ipotesi che questi o direttamente o con un diverso conduttore riesca a trar profitto dall'avviamento procurato al negozio dal primo conduttore e all'articolo 6 dice che si ha diritto di ottenere il compenso soltanto quando il predetto proprietario o il nuovo conduttore esercita la stessa industria e lo stesso commercio del passato. Quindi non basta che ci sia un altro che venga in quel negozio, occorre che colui che viene eserciti la medesima industria o il medesimo commercio. In quel caso il Governo afferma che il proprietario che esercita la medesima industria usurpa una proprietà altrui e che quindi la legge deve riconoscere questa proprietà che è di un altro: il negoziante che esce ha diritto ad un compenso per questo avviamento.

L'onorevole senatore Loria ha ricordato ieri gli esempi della provincia irlandese dell'Ulster, nella quale un istituto consimile ha fatto la fortuna dell'Irlanda e ha contrapposto l'Ulster protestante all'Irlanda cattolica, notando come questo istituto sia causa della pace sociale dell'Ulster. Non so se questo istituto non esista altresì anche nell'Irlanda cattolica, in quanto che per leggi successive la proprietà rustica irlandese è ormai quasi completamente passata dalle mani dell'antica nobiltà nelle mani dei contadini, perchè si è riconosciuto il diritto a un fitto fisso, non aumentabile se non dietro sentenze di certi tribunali. Ad ogni modo, il precedente ha valore e debbo riconoscerlo e

ripeterlo; forse non era necessario andare tanto lontano, perchè abbiamo nella nostra legislazione statutaria e nella legislazione che segue esempi luminosi di riconoscimento della proprietà commerciale; nella legislazione toscana c'è il diritto d'entrata che corrisponde a quella che sarebbe la proprietà commerciale di oggi; diritto sancito anche dagli statuti comunali e dalla legislazione posteriore. Ci sono trattati reputatissimi intorno a questa materia, tra cui quello del Fierli. Nella legislazione straniera c'è un progetto di legge, votato dalla Camera dei deputati francese e già presentato al Senato, che riconosce l'istituto della proprietà commerciale.

Detto questo, debbo ricordare le ragioni per cui la maggioranza dell'Ufficio centrale è stata favorevole allo stralcio della lettera c) dall'articolo 3 e dall'articolo 6, ossia, allo stralcio di questo istituto nuovo dal disegno di legge. Le ragioni sono in parte di opportunità e in parte di merito: dal punto di vista dell'opportunità è parso alla maggioranza dell'Ufficio centrale che questo non fosse il luogo del riconoscimento della proprietà commerciale; il disegno di legge si occupa di un fatto completamente transitorio, come quello della proroga per un anno degli affitti dei negozi e perciò questo non è parso a noi il luogo più opportuno per introdurre nella nostra legislazione un principio così importante e fecondo di conseguenze; come quello della proprietà commerciale.

È più opportuno - opiniamo noi - che il Governo presenti un disegno di legge speciale che si occupi di tutta la materia e che lo presenti all'opinione pubblica nella sua interezza, senza legami artificiali con un provvedimento transitorio, quale è la proroga per un anno degli affitti dei negozi.

A noi non è parso nemmeno che questo sia il tempo opportuno, in quantochè il momento presente è quanto mai si possa immaginare contrario a scindere nella pratica quella proprietà commerciale che idealmente si può scindere dalla proprietà edilizia in quantochè questa scissione nella pratica presuppone un metro stabile monetario, presuppone che si possano fare paragoni tra un tempo e un altro. Ora nel tempo presente ci troviamo di fronte alla instabilità del valore della moneta e non è possibile

riconoscere se l'aumento di valore di un negozio da diecimila lire a centomila o centocinquantomila lire sia dovuto al merito del negoziante o a una svalutazione monetaria. Questa è una obiezione non di merito ma di opportunità rispetto al tempo; se questo istituto deve essere introdotto, è opportuno che sia introdotto in un momento nel quale non si corra il rischio di attribuire alla classe dei negozianti un valore non prodotto dal loro merito, ma da circostanze che hanno investito le condizioni economiche del mondo, dalla svalutazione prodotta dalla guerra.

Quindi giovarsi di questo fenomeno transitorio per effettuare il trasporto di ricchezze da una classe ad un'altra è parso a noi inopportuno. Quando la lira si sarà arrestata, nella pratica, si potrà fare la distinzione che è sempre possibile, ma che presenta delle gravi difficoltà e che sarebbe antipatico dal punto di vista sociale.

Non è parso anche alla maggioranza dell'Ufficio centrale opportuno scegliere questo momento, in cui i negozianti e bottegai sono accusati dalla voce pubblica di essersi arricchiti oltre misura, per effettuare a loro favore un controverso riconoscimento della proprietà commerciale.

Inoltre è opportuno, e qui entriamo già in parte nel merito, di studiare meglio in un disegno di legge apposito questa materia, anche per accertare le conseguenze d'indole tributaria che deriverebbero dal riconoscimento della proprietà commerciale.

Questo riconoscimento porterebbe, come ho detto prima, la scissione ideale di una cosa che oggi è unita, da una parte la proprietà edilizia, dall'altra la proprietà commerciale. Una volta che la scissione è stata riconosciuta, in una legge, ne deriva la conseguenza che, o per leggi successive o per giurisprudenza interpretativa di questa legge, si dovrebbe trasportare nel campo tributario la distinzione che oggi si fa dal punto di vista solo economico; e il trasporto nel campo tributario di questa distinzione avrebbe l'effetto che un reddito il quale finora al cessare della locazione entrava nell'economia del proprietario, questo reddito che finora spettava tutto al proprietario, ed era considerato un tutt'uno inscindibile, si dividerebbe in due parti, una considerata red-

dito della casa, l'altra reddito della proprietà commerciale. Ora solo il primo dovrebbe essere tassato dall'imposta sui fabbricati, il secondo dall'imposta di ricchezza mobile. Le conseguenze tributariamente sono gravi, perchè il reddito sul fabbricato è colpito a favore dello Stato da un'imposta che oggi batte sul 24 per cento, mentre i redditi commerciali sono colpiti da una aliquota minore; ma soprattutto vi sarà una perdita notevole da parte dei comuni e delle provincie, in quanto che le provincie e i comuni, che oggi hanno un diritto di sovrimposta, normalmente sino ai 60 centesimi per il reddito della proprietà fabbricata, hanno diritto eccezionalmente fino ai 10 centesimi per il reddito commerciale. Ammesso questo principio noi perderemo una certa somma d'imposta e aggiungeremo un nuovo gravissimo dissesto per le finanze locali.

Io non ho obiezioni da fare al riguardo, in quanto che ritengo che il reddito commerciale deve essere tassato secondo la sua natura di reddito commerciale, ma ciò che dico è che se non si può chiudere gli occhi di fronte a questo problema, che deve essere risoluto; lo Stato può rinunciare ad avere delle entrate per sé e per conto degli enti locali, ma si deve rinunciare a ragione veduta, sapendo quali sono le conseguenze inevitabili del provvedimento da lui proposto.

E vengo al merito. Il merito è controverso, in quanto che io non ragiono soltanto dal punto di vista giuridico, e da questo punto di vista mi rimetterei all'avviso degli onorevoli colleghi dell'Ufficio centrale, che sono stati dell'opinione che dovesse riconoscersi l'avviamento. Piuttosto mi riconnetto a punti di vista di carattere economico. Quali saranno le conseguenze del riconoscimento della proprietà commerciale? Questo riconoscimento o sarà una causa, o una delle cause, che potranno aumentare il costo delle merci, potranno rendere più difficile agli uomini nuovi di entrare nel commercio e nelle industrie e di fare concorrenza agli uomini vecchi che avevano quelle determinate industrie. Con il sistema oggi vigente, senza proprietà commerciale, un uomo che sia provvisto di intelligenza e di capacità di negoziare, non deve pagare un diritto di entrata, deve soltanto pagare al proprietario un fitto maggiore in funzione dell'avviamento che al

negozio è stato procurato: invece di pagare 10 mila lire pagherà 15 mila lire. Ora per un uomo nuovo è meglio pagare 5 mila lire di più di fitto che non pagare un diritto di entrata al negoziante che se ne va di 100 mila lire o, come in altri casi, magari un diritto più rilevante per botteghe di poca importanza.

È meglio per l'uomo nuovo, di pagare solo 5 mila lire l'anno, perchè queste le ricava dalla vendita giornaliera delle merci e non ha bisogno di fare un'anticipazione di capitale, quindi può entrare ad esercitare il negozio senza possedere un forte capitale.

L'esistenza della proprietà commerciale consente l'accesso all'individuo commerciale solo a chi è provvisto di capitale rilevante; di quel capitale che occorre per pagare il prezzo di entrata ai negozianti e se ne vanno via.

Questa non mi sembra una conseguenza favorevole allo sviluppo della concorrenza commerciale, alla moltiplicazione dei negozianti e al ribasso dei prezzi a favore dei consumatori.

Ho timore che l'istituzione della proprietà commerciale possa condurre, aggiunto ad altri, ad un ostacolo alla diminuzione dei prezzi. Questo ostacolo è della stessa natura di altri ostacoli sorti in questi ultimi anni per dura necessità di guerra. Durante la guerra si è voluto impedire a chi voleva fare concorrenza ai vecchi beati possidenti, colla costituzione di consorzi, in cui hanno avuto diritto di entrare solo coloro che esercitavano quel commercio o quell'industria da un certo numero di anni. Ciò sarà stato necessario, ma ebbe per conseguenza di far nascere la concorrenza. Chi esercitava l'industria e il commercio ha visto rinsaldati i suoi monopoli.

L'istituto della proprietà commerciale codificata per sempre, ho timore che possa produrre questo risultato dannoso.

A questa argomentazione economica si contrappongono vantaggi sociali e politici. Dal punto di vista sociale e politico pare a me certo che l'istituzione della proprietà commerciale possa condurre ad una maggiore pacificazione sociale in quanto che il suo risultato quale sarà? Sarà questo che dopo un certo periodo di tempo i proprietari di case, almeno per i locali destinati a negozi, incorreranno in un rischio maggiore di prima, perchè correranno il rischio di andare incontro a contro-

versie per la determinazione dell'ammontare della proprietà commerciale, quindi la proprietà dei piani terreni diventerà meno appetibile per i proprietari di case; essi perciò saranno indotti a vendere i piani terreni precisamente ai negozianti, quindi la proprietà del locale come tale si confonderà di nuovo dopo un certo periodo di tempo con la proprietà dell'avviamento. L'avviamento e il negozio si confonderanno, ma mentre prima della guerra erano confusi nelle mani del proprietario, dopo lo daranno nelle mani dei negozianti. Sarà una situazione come prima, ma con la trasposizione delle classi proprietarie.

Dal punto di vista sociale è un risultato utile perchè avremo sostituito all'unico proprietario di una casa un proprietario dei piani superiori ed altri parecchi proprietari per i negozi, ed allora in una città avremo invece di venti mila proprietari di case, ottanta mila, il che è un vantaggio per la pace sociale. Da tal punto di vista la proprietà commerciale merita approvazione, pur sapendo che noi otterremo questo risultato sociale e politico con un costo economico. Anche la pace sociale, di questa moltiplicazione dei proprietari edilizi si avrà sotto forma di un maggior prezzo delle merci. La società pagherà a se stessa questo beneficio perchè essendo minore la concorrenza tra i negozianti, il prezzo delle merci sarà maggiore di quello che altrimenti sarebbe stato, ma tanto è grande il vantaggio sociale che mi adatterei anche alla proprietà commerciale se essa dovesse essere feconda di un così notevole bene politico e sociale.

L'argomento è così complesso, così intricato, le facce da una parte e dall'altra sono così varie, che si comprende benissimo come la maggioranza dell'Ufficio centrale sia rimasta esitante ad accogliere senz'altro nella nostra legislazione, così di straforo, questo istituto della proprietà commerciale. Ed è per questo che la maggioranza mantiene il suo voto contrario alla lettera c) dell'art. 3 e all'art. 6 e si rimette alla sapienza del Senato intorno al giudizio che si vorrà dare su questa divergenza di opinione.

Dicevo, poco fa, che la pace sociale si acquista e che noi la comprenderemo sotto forma di un maggior prezzo delle merci vendute, in compenso del beneficio di avere un maggior nu-

mero di proprietari edilizi. La pace sociale la comprenderemo anche con tutta la legislazione degli affitti. Non è un caso isolato questo dei negozianti poichè esso si ripete per tutte le case. Noi avremo restaurato con questa legislazione o almeno ci saremmo avviati con esso ad uno stato di fatto profondamente diverso da quello che vigeva prima della guerra. Allora l'industria edilizia era fondata sulla divisione delle funzioni: la vecchia teoria economica trovava applicazione anche in questo campo. Si erano nettamente specializzate tre categorie: una prima categoria di costruttori di case, una seconda categoria di proprietari di case, ed una terza categoria di inquilini. La specificazione aveva per effetto di produrre case al minimo costo e di affittarle al minimo prezzo. Vi era infatti una categoria - i costruttori - che non facevano che costruire per rivendere.

Tutte le grandi città italiane si sono ampliate in modo magnifico dopo il 1860 e 1870, per merito in gran parte di questa classe di costruttori edilizi che sono andati fabbricando case, qualche volta con grandissimo rischio: tutti possono ricordare case vuote qui a Roma, frutto delle speculazioni edilizie nel periodo dal 1885 al 1895. Questa classe di costruttori aveva acquistato una abilità e una tecnica speciale per le costruzioni edilizie; aveva impianti propri, proprie maestranze, era in grado quindi di fornire case al minimo prezzo possibile. Costruiva la casa e la rivendeva ad una seconda categoria, quella dei proprietari. Questa categoria, aveva una psicologia speciale: normalmente appartenevano ad essa risparmiatori più prudenti e timidi, gente che non voleva correre rischio, che si contentava di un reddito mediocre: nell'alta Italia era difficile che le case si acquistassero con un reddito superiore al 4 o 4 e mezzo per cento; si aggirava poco più, e, qualche volta a meno, di quello che fosse il reddito della rendita italiana, ora 3 e mezzo per cento. Era gente che credeva in quella maniera di acquistare un massimo di sicurezza (non so se la credenza fosse giusta od erronea, come pare bene dire, se si pensa alle limitazioni da cui sono oggi colpiti); impiegava i propri capitali ad un basso saggio di interesse, che dal 4 o 4 e mezzo nell'alta Italia cresceva un po' nella media Italia e a Roma

forse giungeva al 5 o 5 e mezzo per cento; sempre basso in confronto ai saggi di remunerazione in altri impieghi. Data questa combinazione di circostanze di costruttori specializzati e di proprietari che si contentavano di un reddito basso per l'impiego dei loro capitali, i fitti erano i minimi che il mercato poteva fornire ed erano forniti a prezzi che diremo di concorrenza.

Quasi sempre esisteva un certo margine di abitazioni vuote del 2, del 3, del 5 per cento ed, in momenti di crisi, del 10 per cento che serviva da calmiera. Dato questo margine, ognuno che arrivava in una città era sempre sicuro di trovare un appartamento al prezzo di costo, nelle case nuove che si costruivano ai margini delle grandi città. Era una condizione ideale per l'inquilino, che non pagava nulla di più o di meno di quello che era l'interesse corrente ed il rimborso delle imposte e spese sulla casa. Con questa organizzazione l'inquilino aveva sempre la possibilità di spostarsi da una città ad un'altra, da un appartamento piccolo ad uno grande, perchè esisteva quel margine che permetteva il soddisfacimento della domanda ai prezzi correnti.

Adesso, invece, a causa della legislazione vincolatrice, noi andiamo avviandoci verso una situazione tutta diversa.

I costruttori vi sono ancora, ma meno specializzati di prima.

Al posto dei costruttori specializzati, che si vanno disperdendo, sono subentrate società cooperative, istituti autonomi e municipi, ed alcuni costruttori privati, che non lavorano più col vecchio sistema di costruire per rivendere in blocco, ma per rivendere ad appartamenti, e che costruiscono solo quando hanno la possibilità, o anzi la certezza di rivendere appartamenti.

Quindi c'è una minore specializzazione ed un minore afflusso di costruttori in questa categoria.

La seconda categoria dei proprietari si è andata modificando; è difficile che ci sia qualcuno che acquisti una casa nuova in blocco completa. Chi acquista la casa è colui che vuole andarci ad abitare. È difficile che ci sia qualcuno che abbia capitali disponibili, che può impiegare in buoni del tesoro a più del sei per cento, il quale voglia investirli in una casa

d'affittare ad altri, sebbene sia stato promesso che le case nuove sono sottratte all'azione del Commissario degli alloggi. Egli ha paura dell'ignoto; non vuole aver la mala fama del proprietario il quale, come diceva l'amico senatore Loria, sta ad attendere l'inquilino per piombargli addosso.

Egli si astiene dall'acquistare; e per conseguenza il numero dei proprietari tende a diminuire; per cui data la loro minore concorrenza, è probabilissimo che il reddito delle case tenda a divenire maggiore di quello che era prima. Ora si vorrà investire i capitali in case al sette o otto per cento, più un compenso per il maggior rischio che si corre.

La conseguenza ultima sarà forse una situazione economicamente più costosa ma non dannosa dal punto di vista sociale. Noi ci avviamo verso uno stato di cose in cui ogni inquilino tenderà ad essere legato al suo appartamento e ad avere una piena proprietà della casa sua od almeno una certa comproprietà per mezzo di enti autonomi o di cooperative: è un avviamento alla proprietà degli alloggi da parte degli inquilini.

Questo è un risultato politicamente utile, perchè si moltiplica sempre più il numero di quei proprietari edilizi che ritengo siano una colonna della stabilità sociale.

Non bisogna mai dimenticare tuttavia che il vantaggio l'otterremo con un costo abbastanza rilevante; la casa costerà più cara per la minore specializzazione dei costruttori, per l'interesse più elevato; inoltre vi sarà una minore mobilità nell'inquilino, poichè è molto meno facile per esso, quando diventa proprietario, di uscire dalla sua casa, poichè, per far questo, occorre che venda la sua casa e ne compri un'altra, oppure occorre che subaffitti il suo appartamento per andare ad acquistarne un altro. Tutto ciò è complicato.

Ma è naturale che tutti i vantaggi sociali e politici che si vogliono ottenere debbono essere pagati.

I progetti di legge che ora stiamo esaminando sono uno dei mezzi con cui si effettua il passaggio da uno stato sociale antico a costi bassi, ad uno stato sociale nuovo a costi più alti.

Tutte le provvidenze che siamo andati esaminando non possono essere fine a sè stesse.

Questa è una verità fondamentale che mi piace ricordare avviandomi verso la fine.

Dai senatori Frola, Supino e Bergamasco è stato presentato un ordine del giorno al quale l'Ufficio centrale dà la sua piena adesione. Esso dice:

« Il Senato, considerando che i provvedimenti straordinari circa gli affitti e le pigioni non possono avere se non una applicazione temporanea ed una efficacia limitata e che soltanto un largo impulso dato a nuove costruzioni potrà risolvere la crisi delle abitazioni, invita il Governo a presentare provvedimenti che valgano ad incoraggiare e rendere economicamente possibile la costruzione di nuove case ».

L'Ufficio centrale si associa a questo ordine del giorno ed alle proposte manifestate dal senatore Rava nel senso che siano necessarie altre provvidenze per modificare o rendere più tollerabile il sistema tributario vigente rispetto all'industria dei fabbricati.

Il sistema tributario vigente presenta il grande difetto che non stabilisce un vincolo, un limite alla facoltà illimitata degli enti locali a mettere delle sovraimposte, cosicchè in molti luoghi gli enti locali, spinti dalle necessità dell'amministrazione della cosa pubblica, hanno commessi dei veri crimini a danno della proprietà fondiaria, elevando la sovraimposta non a cento centesimi per ogni lira di imposta erariale, ma fino a 300, 500, 700 e anche 1000 centesimi. Questi sono casi di vera e propria espropriazione della proprietà edilizia per opera della sopraimposta degli enti locali. Orbene ciò non è favorevole alla costruzione di nuove case. Chi è infatti colui che, possedendo capitali disponibili, voglia costruir case nuove quando abbia bensì la promessa dell'esenzione per un decennio, ma abbia anche la preoccupazione che dopo questo decennio la sovraimposta arriverà ad un'altezza tale da assorbire completamente tutto il suo reddito?

È evidente dunque che una revisione della legge tributaria si impone, se si vuole che le costruzioni di nuove case prendano impulso, quell'impulso che è nei desideri di tutti. Una commissione Reale è stata a ciò istituita ed ha anzi già presentato le sue proposte e queste proposte, da quel che ho letto in un comunicato ufficioso, pare che siano riuscite gradite

al Governo, il quale sta per farne oggetto di un disegno di legge da presentare al Parlamento. Io mi auguro e credo che tutti se lo augurino, che questa presentazione del disegno di legge che ha per iscopo di riformare le finanze degli enti locali avvenga il più sollecitamente possibile. Nelle proposte della Commissione Reale erano anche compresi dei vincoli alla sovraimposta, vincoli che non erano rigidi, ma erano quei soli vincoli che in una società democratica si possono immaginare.

E cioè che non si possa aumentare la sovraimposta dagli enti locali a carico soltanto di una data categoria di contribuenti e precisamente dai proprietari di fabbricati, se nella stessa proporzione o in una proporzione definita non sia aumentata la sovraimposta anche sulle altre categorie di contribuenti. Così a volta a volta i proprietari di fabbricati o di terreni o i negozianti o i professionisti non possono essere assunti come testa di turco, su cui la finanza locale possa battere a suo piacimento a seconda del prevalere nell'amministrazione dei diversi partiti. Le imposte cioè devono essere aumentate e magari notevolmente aumentate proporzionalmente su tutti i contribuenti. Questa necessità dell'aumento contemporaneo sui diversi proprietari di terreni o di fabbricati, sui negozianti, sui professionisti, sui consumatori ed anche sui contribuenti all'imposta progressiva sul reddito, è la sola guarentigia che possa avere una determinata categoria di contribuenti, perchè è la sola che faccia nascere delle forze elettorali, giacchè nessuna di questa categoria sarà sola, ma tutte avranno un interesse comune a diminuire l'ammontare delle spese pubbliche fatte dai comuni ad ottenere così che la cosa pubblica sia gerita nel modo più economico.

Noi saremo molto lieti se il Governo, corrispondendo alle domande da tante parti venute, provvederà alla presentazione sollecitata del disegno di legge per la riforma dei tributi locali. Certamente però nè gli incoraggiamenti alle nuove costruzioni nè un nuovo ordinamento dell'imposta sui fabbricati ed in genere delle finanze locali, potranno essere sufficienti per lo sviluppo dell'industria edilizia e per la produzione delle nuove case. Occorre un insieme di provvidenze coordinate a questo intento. Io mi limiterò a dire che questo è un problema

che troverà la sua soluzione più in mezzi indiretti che diretti. Ad esempio, alla diminuzione del costo di costruzione delle case nuove provvederà largamente la ricostituzione del nostro materiale ferroviario e la ripresa normale e rapida dei trasporti ferroviari, inquantochè, secondo quello che dicono tutti i tecnici, tutte le associazioni di capimastri e di ingegneri, una delle difficoltà maggiori che oggi si presentano è quella non solo di potersi procurare i materiali edilizi necessari, ma soprattutto di poterli ottenere e al costo corrente sul cantiere. Il dissesto dei sistemi dei trasporti ferroviari ha reso difficile la ripresa delle costruzioni in molte località e tutto ciò che servirà a ricostituire il rapido funzionamento delle ferrovie e degli altri mezzi di trasporto gioverà potentemente e forse più potentemente di quel che non possano giovare provvidenze dirette, alla produzione di nuove case al minor costo possibile, minor costo, s'intende, dato il livello attuale dei prezzi.

Un'altra circostanza che potrà indirettamente giovare alla risoluzione del problema delle case è anche la ricostituzione dei trasporti per ciò che si riferisce non solo alle cose ma alle persone. Oggi molte persone avrebbero desiderio di poter andare a star fuori della città; ci sono ancora nelle vicinanze di parecchie città se non in tutte dei sobborghi in cui si troverebbero appartamenti a prezzi più bassi che nelle grandi città. Ma cosa vale questo se il professionista, se il commerciante, se anche l'impiegato non ha la sicurezza di poter partire ad ora determinata, di poter arrivare all'ora in cui egli è trattenuto dal suo ufficio o dalle occupazioni sue? Egli non può andar fuori perchè non gli è possibile venire a tempo debito nella grande città.

Il riassetto delle condizioni generali del lavoro e la cessazione della irrequietudine in ogni classe di persone, e quindi anche nel personale dell'amministrazione ferroviaria, potranno essere un coefficiente non ultimo per la risoluzione del problema delle abitazioni.

E finalmente non occorre che io ricordi il coefficiente principe, il coefficiente massimo, ossia quello del ristabilimento dell'equilibrio del bilancio dello Stato, in quantochè soltanto il ristabilimento dell'equilibrio del bilancio dello Stato permetterà non dico la rivalutazione della

lira, ma almeno quell'arresto nella discesa della lira che è una delle condizioni principali perchè gli affitti economici non salgano più, perchè non salgano più i costi delle costruzioni delle case nuove, e perchè si ponga finalmente quello che è il calmiera più efficace, il solo calmiera efficace, contro la ascesa degli affitti, perchè tutte le provvidenze che abbiamo qui immaginato per il periodo del trapasso non vengano ad esser rese completamente vane da una diminuzione ulteriore nel valore della lira e da una nuova ascesa dei prezzi. Ho già detto prima, e ripeto ancora una volta concludendo, che perchè il sistema della gradualità possa avere buoni risultati è necessario che uno dei termini si fissi, che uno dei termini del problema finalmente cessi dal muoversi, ed è quello dei costi, dei prezzi. I costi, i prezzi non potranno cessare di muoversi se il bilancio non sarà in equilibrio, se finalmente non si ponga termine a nuove emissioni monetarie. (*Vivissimi applausi, molte congratulazioni*).

GIARDINO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIARDINO. Ho chiesto la parola per avere una semplice informazione necessaria a tranquillare la mia coscienza circa una questione di ordine generale, che il relatore ha toccata, ma, mi pare, non ha abbastanza approfondita.

Credo che siamo d'accordo tutti sulla necessità di compensare i proprietari con aumenti progressivi annuali delle pigioni; ma non siamo perfettamente d'accordo tutti sulla possibilità e sulla convenienza di stabilire fin da oggi una data, una scadenza fissa, alla quale si possa e si debba restaurare la libertà di contrattazione.

Per esempio, il senatore Pozzo ha detto che dovranno essere molto allungate le proroghe contemplate dal progetto e dagli emendamenti; altri hanno osservato che le proroghe, da sole, non saranno sufficienti a risolvere il problema, e che, com'è naturale, l'unica soluzione si troverà nel costruire case e case.

Il relatore onorevole Einaudi ha riconosciuto che il sistema di adottare bensì aumenti progressivi di pigioni, ma di non prefissare fin d'ora un termine per la ripresa delle libere contrattazioni, gioverebbe certamente, in quanto esso permetterebbe all'equilibrio, tra il prezzo politico e il prezzo economico degli alloggi, di

CVIIIª TORNATA

GIOVEDÌ 17 FEBBRAIO 1921

Presidenza del Presidente TITTONI TOMMASO

INDICE

Disegni di legge (discussione di):

« Conversione in legge dei decreti per gli affitti e le pigioni e sui poteri del Commissario agli alloggi » pag. 3162

Oratori:

ALESSIO, ministro dell'industria e commercio. 3165
EINAUDI, relatore 3166, 3168
FROLA 3162
SCHANZER 3167

(Approvazione di un ordine del giorno) . . .

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 aprile 1920, n. 477, contenente nuove disposizioni per gli affitti e le pigioni delle case di abitazione e degli edifici urbani ad uso di bottega, negozio, magazzino, studio, ufficio e simili » . . 3168

Oratori:

ALESSIO, ministro dell'industria e del commercio 3177, 3190
EINAUDI, relatore 3178 *passim* 3191
FERA, ministro della giustizia e degli affari di culto 3186
FRASCARA + ERAVA 3175
GIARDINO 3171
LORIA 3169
MONTRESOR 3181
MORCA 3176
POLACCO 3181
POZZO 3176, 3183, 3185
ROTA + SCHANZER 3189, 3190
SPIRITO 3187
TOMMASI 3178

Interpellanza (annuncio e svolgimento di) . . .

« Del senatore Ruffini sul principe Sisto di Borbone » 3191

Oratori:

PRESIDENTE 3192
DI SALUZZO, sottosegretario di Stato per gli affari esteri 3191
RUFFINI 3191

Interrogazione (risposta scritta a) 3193
Petizioni (lettura del sunto di) 3161
Relazione (presentazione di) 3180
Votazione per appello nominale (risultato di) . 3180

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti i ministri della giustizia e degli affari di culto, della marina, dell'istruzione pubblica, dei lavori pubblici, dell'industria e commercio, delle poste e telegrafi, per la ricostituzione delle terre liberate e il sottosegretario di Stato per gli affari esteri.

BISCARETTI, segretario, legge il verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Sunto di petizioni.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole segretario Biscaretti di dar lettura del sunto delle petizioni pervenute al Senato.

BISCARETTI, segretario, legge:

N. 71. Il Presidente del Consiglio del Commercio di Tripoli trasmette un ordine del giorno dell'assemblea degli iscritti alla Camera del commercio, industria e agricoltura, con cui si fanno voti per una più equa applicazione dei tributi locali nella Tripolitania.

N. 72. Il Presidente del Collegio chimico farmaceutico di Roma fa voti, a nome di quel Collegio, perchè gli esercenti delle farmacie siano tutelati contro le pretese dei proprietari di case, per quanto riguarda gli sfratti e gli aumenti di pigione.

N. 73. Il Presidente della Deputazione provinciale di Cremona fa voti, a nome di quella Deputazione, perchè sia sollecitamente approvato il disegno di legge « Per l'indennità ai pubblici amministratori ».

Rinvio di interrogazione.

PRESIDENTE. Avverto che l'interrogazione del senatore Lustig è stata rinviata, d'accordo col ministro, alla seduta di martedì prossimo.

Seguito della discussione dei disegni di legge sugli affitti e sulle pigioni. (Nn. 258, 259, 119, 257, 126, 282, 273).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge sugli affitti e sulle pigioni.

Do lettura dell'ordine del giorno del senatore Frola al quale si sono associati altri senatori.

« Il Senato, considerando che i provvedimenti straordinari circa gli affitti e le pigioni non possono avere se non un'applicazione temporanea ed una efficacia limitata e che soltanto un largo impulso dato a nuove costruzioni potrà risolvere la crisi delle abitazioni, invita il Governo a presentare provvedimenti che valgano ad incoraggiare e rendere economicamente possibile la costruzione di nuove case.

« Frola, Supino, Bergamasco,
Tamassia, Del Carretto ».

L'Ufficio centrale all'ordine del giorno dei senatori Frola ed altri, aggiunge:

« ... ed a sottoporre al Parlamento opportune proposte di riforma dei tributi locali, le quali, disciplinando il diritto di sovrimposta degli enti locali, sia direttamente sia per mezzo di vincoli con le imposte gravanti sugli altri redditi e consumi, tolga un gravissimo stato oggi esistente all'investimento dei nuovi risparmi nell'industria edilizia ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole Frola per svolgere il suo ordine del giorno.

FROLA. Onorevoli senatori, compreso dalla necessità o quanto meno della opportunità che questo disegno di legge venga presto al voto del Senato, sarò brevissimo nel fare qualche dichiarazione sull'ordine del giorno da me presentato.

Dico delle semplici dichiarazioni, perchè ho già svolto l'ordine del giorno in una precedente seduta. L'Ufficio centrale che riferì sopra il disegno di legge in discussione, esplicitamente ha dato il suo consenso all'ordine del giorno che venne da me e da altri colleghi presentato: ordine del giorno che essenzialmente è inteso ad affrettare la costruzione di nuove case, costruzione che noi crediamo indissolubile con l'attuazione delle disposizioni che sono comprese nel disegno di legge davanti al Senato.

L'Ufficio centrale ha compreso, che se è necessario di disciplinare gli inconvenienti che ora si verificano negli affitti, nelle locazioni, è pur necessario che a questi inconvenienti si ponga riparo con dei provvedimenti di altra natura; con provvedimenti relativi alla costruzione di case. Come ho già detto è inutile pensare a prorogare di qualche anno più o meno, l'attuale stato di cose se non si pensa a togliere il male dalle profonde sue radici, se non si pensa alla costruzione di nuove case, ci troveremo di fronte agli stessi inconvenienti che oggi lamentiamo, quindi ringrazio l'Ufficio centrale di aver così bene compreso lo scopo di questo nostro ordine del giorno, e di aver riconosciuto che fosse necessario che il Senato l'onori del suo voto. Anzi l'Ufficio centrale del Senato ha presentato un'aggiunta che suona in questi termini:

« ed a sottoporre al Parlamento opportune proposte di riforma dei tributi locali, le quali, disciplinando il diritto di sovrimposta degli enti locali sia direttamente sia per mezzo di vincoli con le imposte gravanti sugli altri redditi e sui consumi, tolga un gravissimo ostacolo oggi esistente all'investimento dei nuovi risparmi nell'industria edilizia ».

Questo emendamento, contempla uno dei tanti mezzi indiretti, a cui abbiamo fatto cenno nel nostro discorso, e di cui ha fatto parola l'onorevole ministro, e per parte nostra, noi presentatori dell'ordine del giorno, non abbiamo difficoltà di accettare questa aggiunta, solamente rileviamo che questa non deve pregiudicare l'ulteriore pronto ed efficace corso dei provvedimenti sui quali insistiamo nel nostro ordine del giorno, che valgano a incoraggiare e rendere economicamente possibile la costruzione di nuove case. Con queste brevi

parole ritengo di aver detto quanto era mio dovere di dire relativamente alle dichiarazioni fatte dall'Ufficio centrale e per esso dal chiaro suo relatore senatore Einaudi; e vengo a quanto accennò l'onorevole ministro dell'industria.

Questi fu meno esplicito, accettò l'ordine del giorno, ed era naturalissimo che l'accettasse, perchè così chiaro come è, e basato su ragioni così evidenti non poteva certamente respingerlo, ma pure accettandolo lo circondò di varie riserve e di dichiarazioni che è bene chiarire. È bene che mi fermi un momento sulle principali osservazioni fatte dall'onorevole ministro; il Senato, io penso, sentì molto volentieri le dichiarazioni fatte dall'onorevole ministro sulla parsimonia delle spese relative alla gestione di tutto quanto si riferisce allo Stato, e io penso che il Senato si auguri che i fatti rispondano alle parole; ma dobbiamo proprio oggi incominciare da questa parsimonia data la gravità e l'indeclinabile necessità di ottenere che lo Stato intervenga prontamente ed efficacemente nella questione della deficienza delle case? Questa è una questione di vita, perchè la casa è il complemento della vita, come giustamente dice il senatore Einaudi in una sua chiara pubblicazione fatta sulle crisi delle abitazioni. E abbiamo d'altra parte una legislazione in materia edilizia, quale legislazione si compendia nelle leggi del 30 novembre 1919 e nel decreto legge 8 gennaio 1920.

In queste leggi si contemplano espressamente le disposizioni che sono a favore di chi costruisce le case, a favore delle cooperative, degli enti e dei privati si contemplano con altre disposizioni le esenzioni dalle imposte, ed anche quelle occupazioni di cave di cui ha parlato l'onorevole Ministro.

Ora noi crediamo che non si possa prescindere da questa nostra legislazione che abbiamo già in materia edilizia e in materia di costruzioni di case popolari economiche; anzi noi riteniamo che l'esperienza avendo dimostrato che alcune di queste disposizioni non sono sufficienti, debbano essere integrate dall'azione dello Stato. Così l'esperienza ha dimostrato che non sono sufficienti ed efficaci le disposizioni che essenzialmente sono comprese nell'art. 2 del Regio decreto-legge 8 gennaio 1920 relativo all'esenzione dei tributi. Quanto all'esen-

zione dei tributi, che è per dieci anni definitiva, e condizionale per altri cinque anni e per altri cinque successivi a formare un complesso di venti anni, l'esperienza ha dimostrato che il costruttore non si fida di queste disposizioni che sono connesse col verificarsi di determinate condizioni e di determinate constatazioni: chi costruisce una casa ha bisogno di sapere precisamente a quali condizioni esplicithe può costruirla; quale è il concorso certo che possa dare lo Stato al riguardo, ma quando circondiamo questo concorso colle condizioni indicate dall'art. 2 vediamo che è quasi frustraneo il concorso dello Stato. E poichè si è parlato giustamente delle costruzioni che si verificano a Roma, possiamo anche aggiungere che l'azione dei privati costruttori fu minima in confronto delle costruzioni effettuate per parte delle cooperative; perchè i costruttori che non godevano delle facilitazioni e favori di legge che valgono per le cooperative non si sono arrischiati a costruire case. Quindi la quota di costruzione di case per parte di privati, è minima di fronte alle costruzioni eseguite per parte delle cooperative; ma l'onorevole ministro disse: L'esenzione della imposta sulla quale in genere ha concordato, può servire al costruttore, ma in caso di vendita non ha più quello scopo voluto dalla legge. Questo è un fenomeno che si verifica in tutte le contraddizioni economiche, e fenomeno dipendente dalla natura delle cose.

Cosa vogliamo con questa disposizione, con questi concorsi dello Stato? Cosa ha voluto il legislatore anche nelle leggi che ho citate? Il legislatore volle la costruzione delle case indipendentemente da ogni altra considerazione.

Orbene il costruttore costruirà questo caso, o l'ente, o la cooperativa; poi le venderà ma intanto la casa esiste ed abbiamo una casa che serve allo scopo di cui abbiamo urgentemente insistentemente bisogno.

E anzi nel discorso da me fatto nell'altra seduta, ho accennato anche che gli enti di costruzione di case economiche e popolari dovrebbero poter vendere le case per costruirne delle altre, venderle o col metodo assicurativo o per potere, col denaro ricavato, costruirne di nuove. Quindi questa obiezione mi pare che non possa essere di ostacolo all'esenzione dall'imposta, esenzione che io reputo debba esser fatta in

modo preciso onde, come abbiamo detto nell'ordine del giorno, incoraggiare e rendere economicamente possibile la costruzione di nuove case.

L'onorevole ministro parlò giustamente della scarsità dei materiali. Egli disse: pensiamo che questa scarsità dipende da varie cause, accennando fra l'altro, per ovviare all'inconveniente, alla opportunità d'istituire dei consorzi per la occupazione e per l'esercizio delle cave dei materiali stessi. Ora, la nostra legislazione dà ampi poteri a tale riguardo; l'articolo 13 del decreto 4 gennaio 1920 dà ampie facoltà per l'occupazione delle cave e delle fornaci, ma questa legislazione non ebbe quell'effetto che il legislatore si riprometteva. Anche qui occorre chiarezza e precisione. D'altra parte non è tanto la scarsità dei materiali, quanto le difficoltà che vi sono nei trasporti dei materiali stessi.

Già nella mia interpellanza relativa alle condizioni dei porti ho accennato alle difficoltà delle comunicazioni e mi sono rivolto all'onorevole ministro dei lavori pubblici perchè desse disposizioni affinché si affrettasse la costruzione dei carri e delle locomotive che erano necessario per metterci in condizioni migliori delle attuali. Si verifica il fatto che la produzione dei materiali laterizi si effettua, ma poi non si possono trasportare dove è necessario. Quindi la prontezza delle spedizioni dei materiali, unitamente alla riduzione delle tariffe relative, sono argomenti sui quali deve portarsi l'attenzione dell'onorevole ministro: sono tutti questi mezzi indiretti che certamente debbono avere il loro valore in quel concorso che lo Stato deve dare per ottenere che si risolva finalmente la crisi delle abitazioni; sono parte di quei mezzi indiretti che io ho specificato, quando ebbi l'onore di svolgere il mio ordine del giorno.

Ma aggiungo ancora altre due considerazioni. La nostra legislazione subisce modifiche nei concetti direttivi fra Stato, datori di lavoro, fornitori, lavoratori, specialmente quando vi è di mezzo l'interesse pubblico. Noi vediamo che anche nelle forniture si sono stabilite delle facilitazioni, anticipi con garanzia dello Stato. Così è iscritto all'ordine del giorno un disegno di legge che autorizza il Governo a dare degli anticipi sulle forniture che occorrono all'amministrazione ferroviaria dello Stato, con un privilegio speciale che s'introduce in aggiunta

all'articolo 1956 del codice civile. Ora io domando all'onorevole ministro di esaminare per analogia questa disposizione di legge, e vedere se non possa effettuarsi un anticipo anche in materia edilizia, con le dovute garanzie a favore dello Stato.

Ed infine io trovo in un disegno di legge che è dinanzi all'altro ramo del Parlamento una disposizione che merita di essere ricordata in questa discussione.

Innanzitutto alla Camera dei deputati sta un disegno di legge che porta per titolo: « Riforma della legislazione sulle cooperative ». Non occorre ora in questo momento parlare in merito di questo progetto, accenno solamente che in esso è contemplato l'Istituto Nazionale di credito per la cooperazione, ed all'art. 27 si parla dei fondi che sono dati a questo Istituto Nazionale; fondi, che possono essere aumentati fino a raggiungere l'importo di 200 milioni. Ora io domando all'onorevole ministro se non creda opportuno, nei provvedimenti che a termine del nostro ordine del giorno dovrà presentare, di esaminare se una parte almeno di questa somma, sia investita nelle nuove costruzioni da farsi dalle cooperative. Non si altera con ciò lo scopo voluto dal legislatore, anzi si concorre ad attuarlo e si viene a sopperire ad un bisogno così evidente ed urgente come quello delle abitazioni con vantaggio delle cooperative.

Io non aggiungo altro. Vi è dunque un complesso di provvedimenti da attuare, diretto allo scopo di ottenere nuove case, di incoraggiare e rendere economicamente possibile la costruzione di fabbricati; ma penso che occorra prontezza, che occorra mano ferma, che occorra esaminare la questione in tutti i suoi aspetti come vennero prospettati innanzi al Senato e come lo stesso onorevole ministro ha già accennato.

Io ho fiducia che l'onorevole ministro terrà conto di tutte queste nostre osservazioni e riterrà anche applicabile a questa parte il detto che volere è potere. Quando egli voglia risolutamente far cessare questo stato di cose, tanto lamentato, e per rimediare al quale si ricorre alle disposizioni comprese nei decreti-legge in esame, io sono sicuro che potrà farlo.

Noi abbiamo creduto nostro dovere di presentare al Senato l'ordine del giorno che è

stato esaminato e discusso. Il Senato approvandolo compirà il suo dovere; al Governo il compiere il suo per la responsabilità degli atti che gli incombono. (*Approvazioni vivissime; applausi, congratulazioni*).

ALESSIO, *ministro dell'industria e del commercio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALESSIO, *ministro dell'industria e del commercio*. Il senatore Frola ha approfondito nuovamente la grave materia dei problemi relativi alle costruzioni e ha anche implicitamente fatto dei rilievi nei riguardi della mia modesta risposta. Mi permetta di dirgli, a lui che è stato uomo di governo, che vi sono due politiche. Vi è la politica di Guido da Montefeltro, tutto promettere e niente mantenere e vi è la politica che, facendo appello al retto giudizio della pubblica opinione, espone le difficoltà di una situazione, perchè e la pubblica opinione e le assemblee apprezzino la gravità e l'importanza degli elementi, che entrano nel dibattito.

Io non ho risposto che vi fosse assoluta impossibilità ad un concorso nello sviluppo delle costruzioni. Ma ho indicato le difficoltà che a ciò si oppongono; soprattutto difficoltà finanziarie che la Commissione di finanze del Senato, rispondendo ad uno scrupoloso dovere, ha additato a questa autorevole assemblea e al pubblico italiano. Così nei riguardi delle esenzioni dalla imposta io sono favorevole al concetto dell'esenzione, ma ho dovuto insistere nel senso che altri uomini politici e membri anche del gabinetto, non accettano il concetto che l'onorevole Frola ha difeso e che io seguo d'accordo con lui. Il che non toglie che, tenendo conto di tali osservazioni, in particolare sopprimendo quei vincoli che riducono l'effetto politico e finanziario delle esenzioni, non si possa fare onore anche a quell'indirizzo.

L'onorevole senatore Frola ha citato a proposito dell'esercizio statale delle cave e delle fornaci l'articolo 13 della legge edilizia. Qui pure vi sono difficoltà non poche.

Occorre un'azione molto energica da parte dello Stato; occorre occupare cave, esercitare officine, e perciò si tratta di anticipazioni di capitali, si tratta di provocare un provvedimento profettizio. Tutte queste sono difficoltà che hanno un carattere politico da non trascurarsi.

Sono difficoltà che non possono essere superate con grande prontezza. Appunto perciò occorre supplirvi con la creazione d'istituti comunali o consorziali.

Riguardo all'Istituto di credito per la cooperazione potrei dire al senatore Frola, se volessi esporre le iniziative personali di un ministro, che ho preparato un disegno di legge per la creazione di un istituto speciale di credito per le costruzioni edilizie, in cui abbia a trasformarsi l'attuale sezione dell'istituto per la cooperazione. Non mi nascondo però le grandi difficoltà connesse al collocamento delle cartelle in un momento così difficile come l'attuale per la sottoscrizione dei prestiti, in un momento come l'attuale in cui il saggio dell'interesse è tanto elevato.

Ecco perchè è dato di presentare questa iniziativa all'opinione pubblica, forse di ottenerne il giusto plauso che l'iniziativa consente, ma non possiamo a meno di tener conto delle difficoltà, che si presentano alla sua attuazione.

Tutto ciò ho voluto dire per rispondere all'onorevole senatore Frola, per dirgli che per parte mia, nei limiti delle modestissime mie forze, io cercherò di attuare quella parte dell'ordine del giorno (che è stato presentato da lui e dagli altri suoi colleghi) che mi riguarda.

Quanto all'aggiunta redatta dall'Ufficio centrale io vorrei pregare l'Ufficio centrale di trasformarla in una semplice raccomandazione. E questo per due ragioni. Prima di tutto perchè l'aggiunta involge un problema finanziario, ed io non credo che noi siamo autorizzati ad entrare in un campo che traccia riforme finanziarie e lo obbligherebbe ad attuarle. D'altra parte l'onorevole senatore Einaudi, che conosce così bene il problema delle riforme tributarie locali, non deve disconoscere che in questa aggiunta è implicito il concetto della conservazione del sistema delle sovraimposte. Ora io non so se una riforma radicale dei tributi locali non potrebbe fare a meno di tale sistema, ispirandosi alle direttive di una importante scuola economica nazionale la quale ha sostenuto la separazione dei due ordini tributari.

Io questo ho voluto dire, non per insistere su questa nozione puramente dottrinarica, ma per richiamare l'attenzione dell'Ufficio centrale sulla gravità e sull'importanza della questione sollevata dalla sua aggiunta, indicando insieme le ragioni che in qualche modo si oppongono

a che noi possiamo accettarla altrimenti che come semplice raccomandazione.

E concludendo questo mio breve dire di chiaro all'onorevole senatore Frola che lo sarò certamente felice di attuare la massima « volere è potere » se il potere dipenderà da me.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore dell'Ufficio centrale.

EINAUDI, *relatore*. Ormai credo che la discussione generale sia conclusa e perciò sarò brevissimo. Certamente la tentazione sarebbe in me grande di ritornare su alcuni argomenti, ma ritengo che sia opportuno, anche quando l'argomento è così tentatore come quello che è stato sviluppato ieri dall'onorevole ministro dell'industria, cioè quello della proprietà commerciale, di rinviare la discussione a quando si discuteranno gli articoli.

Ma vi sono due punti i quali meritano da parte dell'Ufficio centrale almeno qualche dichiarazione, e sono quello del commissario degli alloggi e quello dell'ordine del giorno che è stato presentato dall'onorevole senatore Frola e integrato dall'Ufficio centrale. Su questi due punti, siccome involgono delle questioni di principio, occorre che l'Ufficio centrale esponga la sua opinione.

L'opinione dell'Ufficio centrale è che forse il senatore Mortara, quando ha fatto quelle critiche che abbiamo sentite ieri al decreto-legge sul commissario degli alloggi del 16 gennaio, non ha tenuto abbastanza presenti le proposte che erano state presentate dall'Ufficio centrale, e che sostanzialmente erano state accolte anche dal Governo.

Queste proposte modificavano, credo, profondamente la natura di quel personaggio che si chiama commissario del Governo, perchè noi quel personaggio avevamo cercato di legarlo in un modo tale che non potesse più fare nessuno dei mali che il senatore Mortara ha così autorevolmente denunciati in quest'aula. E le critiche che noi abbiamo sentite ci hanno persuaso ad andare ancora un poco più innanzi in quest'opera di legatura, inquanto che noi, dopo la discussione avvenuta, riteniamo che per l'art. 9, il quale riguarda i subaffitti, più convenientemente possa essere abbandonato. Abbiamo ricordata la interruzione del senatore Sonnino, il quale ci diceva ieri che era inutile limitare i poteri del subaffitto al subaffitto par-

ziale, poichè il subaffitto parziale poteva trasformarsi assai facilmente in uno totale.

Questa osservazione è così incisiva che ci sembra debba determinarci ad abbandonare del tutto l'art. 9, il quale costituisce veramente un intervento eccessivo da parte di questo funzionario del Governo nella casa privata, nella santità della vita privata.

Così pure le osservazioni fatte intorno all'articolo 11, relativo agli sfratti, dal senatore Mortara ci hanno fatto pensare se forse non era opportuno di abbandonare e di togliere via le parole le quali darebbero autorità al commissario del Governo di emanare disposizioni di massima relativa agli sfratti. Basterà che, caso per caso, il commissario degli alloggi intervenga a regolare quegli sfratti. Non è necessario che il commissario dia delle disposizioni di massima quasi fosse un legislatore mentre invece è, come ha dichiarato il ministro guardasigilli e ha detto anche il senatore Mortara, un semplice esecutore della volontà del Governo.

Con i vincoli vecchi che abbiamo già inseriti nelle nostre proposte, e i nuovi che adesso proponiamo, a noi sembra che l'ufficio del commissario possa non essere più così spaventoso come era parsa a molti, e possa essere quindi conservato, almeno in via eccezionale, finché durano le contingenze attuali.

Non bisogna dimenticare che l'art. 33 *bis*, da noi aggiunto, e che riproduce le disposizioni dell'art. 19 del decreto legge 18 aprile 1920, pone un limite di tempo alla vita del commissari per gli alloggi in quanto dice che le facoltà di questi commissari durano per quegli alloggi per i quali dura la limitazione, la proroga ecc. Ora, automaticamente, quando questa proroga, questa limitazione verrà a cessare, anche le funzioni del commissario verranno a cessare. Inoltre noi non ci rifiutiamo di accogliere qualunque proposta per limitare sempre più la durata dell'ufficio del commissario per gli alloggi. Ma fissare una data determinata non si può in quanto che, fissandola, si andrebbe incontro a qualche obiezione di principio. Infatti se questi commissari sono considerati dannosi, essi dovrebbero essere aboliti; se si reputa invece che nel momento presente circostanze particolari di ordine pubblico ne consigliano la conservazione, è prematuro po-

ter stabilire oggi il giorno in cui quelle circostanze straordinarie cesseranno.

E vengo all'ordine del giorno Frola cui l'Ufficio centrale aveva fatta un'aggiunta accettata dal senatore Frola al quale, per ciò, porgo i ringraziamenti dell'Ufficio centrale. Questa aggiunta suona in questi termini « ed a sottoporre al Parlamento opportune proposte di riforma dei tributi locali, le quali, disciplinando il diritto di sovrimposta di enti locali, sia di rettamente, sia per mezzo di vincoli con le imposte gravanti sugli altri redditi e sui consumi, tolgano un gravissimo ostacolo oggi esistente all'investimento dei nuovi risparmi nell'industria edilizia ». Il ministro dell'industria e del commercio ci invita a trasformare questa aggiunta in semplice raccomandazione perchè non sa se la nostra proposta corrisponda alle direttive del Governo. Io ricordo che l'invito che noi facciamo corrisponde a norme contenute nella legislazione vigente e precisamente nel decreto 25 novembre 1919, la cui applicazione è stata rinviata, per difficoltà pratiche, al 1° gennaio 1922. Questo decreto del 1919 esplicitamente sancisce questi principi, che ci debbono essere cioè dei vincoli alla sovrimposta, che questa sovrimposta debba essere regolata in guisa che nessuna categoria di contribuenti venga ad essere troppo oppressa in confronto delle altre.

È dunque un desiderio modesto il nostro di chiedere che venga messa in vigore una legge già esistente, e perciò l'Ufficio centrale mantiene questo ordine del giorno. Il compito mio sarebbe cessato se, a nome dell'Ufficio centrale, non dovessi fare una proposta sull'ordine della discussione affinché questa proceda nel miglior modo possibile. Pare a noi che la discussione possa convenientemente cominciare dal decreto-legge che porta il n. 5, cioè il decreto-legge del 18 aprile 1920. La discussione dei 4 primi decreti-legge, siccome è una discussione avente carattere formale, potrebbe essere fatta in ultimo e così se in seguito alle deliberazioni prese qualche modificazione dovesse essere introdotta nei decreti-legge precedenti, potrà esserlo senza perdita di tempo. Insomma, propongo che si discutano per primi gli ultimi due decreti-legge e il disegno di legge, e per ultimi i primi quattro decreti-legge. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Mi pare che la sua proposta risponda a un ordine logico di discussione.

Pongo ora ai voti la prima parte dell'ordine del giorno del senatore Frola. Prego il senatore, segretario, Biscaretti di darne nuovamente lettura.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

Il Senato, considerando che i provvedimenti straordinari circa gli affitti e le pigioni non possono avere se non un'applicazione temporanea ed un'efficacia limitata e che soltanto un largo impulso dato a nuove costruzioni potrà risolvere la crisi delle abitazioni, invita il Governo a presentare provvedimenti che valgano a rendere economicamente possibile la costruzione di nuove case.

PRESIDENTE. Pongo ai voti questa prima parte dell'ordine del giorno; chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvata).

SCHANZER. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCHANZER. Io vorrei chiedere all'Ufficio centrale di accogliere la preghiera dell'onorevole ministro e di non insistere sul voto della seconda parte dell'ordine del giorno, perchè, a dire il vero, bisognerebbe allora che il contenuto di questa seconda parte fosse meglio precisato, affinché si sapesse a che cosa si tende, a che cosa si vuol giungere. L'onorevole relatore ha fatto osservare molto giustamente che in fondo noi abbiamo già nella legislazione vigente quello che in sostanza si domanda con questa seconda parte dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Onorevole Schanzer, ella può rivolgere un'esortazione o una domanda, ma se dovesse intraprendere una discussione, io non potrei lasciarla proseguire.

SCHANZER. Onorevole Presidente, io non discuto; ma bisogna pur che sappia come e in che senso debbo votare questa parte dell'ordine del giorno. Ora, siccome con le sue ultime parole l'onorevole relatore ha riconosciuto che quello che si chiede con questo ordine del giorno già esiste nella legislazione vigente, così parrebbe che coll'ordine del giorno si miri a qualche cosa al di là, che non si comprende bene. Ecco perchè se sarà mantenuta questa parte dell'ordine del giorno, io non potrò votarla.

LEGISLATURA XXV — 1ª SESSIONE 1919-21 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 FEBBRAIO 1921

EINAUDI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

EINAUDI, *relatore*. Si potrebbe trasformare la seconda parte dell'ordine del giorno in questo modo: « ed invita a sollecitare la discussione del decreto 24 novembre 1919, il quale disciplinando ecc. toglie un gravissimo inconveniente ».

PRESIDENTE. Domando all'onorevole ministro per l'industria e commercio se può accettare questa modificazione dell'ordine del giorno.

ALESSIO, *ministro dell'industria e del commercio*. Posso accettarla.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la seconda parte dell'ordine del giorno così modificata: « invita a sollecitare la discussione del decreto 24 novembre 1919 n. 2162 il quale disciplinando il diritto di sovrimposta degli enti locali sia direttamente, sia per mezzo di vincoli con le imposte gravanti sugli altri redditi e sui consumi, toglie un gravissimo ostacolo oggi esistente allo investimento dei nuovi risparmi nell'industria edilizia » che è accettata anche dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvata).

PRESIDENTE. Ora, secondo l'ordine proposto dall'Ufficio centrale prima si discuteranno gli articoli del disegno di legge per la convalidazione del decreto 18 aprile 1920, poi la conversione in legge del decreto portante provvedimenti sui poteri del commissario degli alloggi, poi il disegno di legge portante provvedimenti per le controversie relative alle locazioni dei negozi; e da ultimo gli altri quattro decreti, i quali, essendo stati assorbiti dai de posteriori, non hanno più che un valore storico e retrospettivo.

« Discussione del disegno di legge del Regio decreto-legge 18 aprile 1920, n. 477 contenente nuove disposizioni per gli affitti e le pigioni delle case di abitazioni e degli edifici urbani ad uso di bottega, negozio, magazzino, studio, ufficio, e simili (N. 126 A). »

PRESIDENTE. Procederemo alla discussione del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 aprile 1920, n. 477 contenente nuove

disposizioni per gli affitti e pigioni delle case di abitazioni e degli edifici urbani ad uso di bottega, negozio, magazzino, studio, ufficio e simili ».

Invito l'onorevole ministro guardasigilli a dichiarare se consente che la discussione abbia luogo sul testo modificato dall'Ufficio centrale.

FERA, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Consento che la discussione si apra sul testo dell'Ufficio centrale.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Biscaretti di dar lettura degli articoli nel testo modificato dall'Ufficio centrale.

BISCARETTI, *segretario*, legge :

Articolo unico

È convertito in legge il Regio decreto-legge 18 aprile 1920, n. 477 contenente nuove disposizioni per gli affitti e le pigioni delle case di abitazione e degli uffici urbani ad uso di bottega, negozio, magazzino, studio, ufficio e simili, con le modificazioni risultanti dal testo seguente:

(Approvato).

Art. 1.

A datare dal 1° luglio 1921 cessano di avere vigore tutte le disposizioni eccezionali emanate durante e dopo la guerra, in materia di locazione di edifici urbani ad uso di bottega, negozio, magazzino, studio, ufficio e simili; ed egualmente quelle per le case di abitazione comprese nelle seguenti categorie:

1° case o appartamenti di abitazione nella città di Roma con pigione annua superiore a lire 6000;

2° simili, nei comuni aventi popolazione di oltre 290,000 abitanti, con pigione annua superiore a lire 4000;

3° simili, nei comuni aventi popolazione da 100,000 a 200,000 abitanti, con pigione annua superiore a lire 2400;

4° simili, negli altri comuni aventi popolazione superiore a 5000 abitanti, con pigione superiore a lire 1800;

5° simili, nei comuni aventi popolazione non superiore a 5000 abitanti, qualunque sia la pigione;

6° simili, in qualsiasi comune e qualunque sia la pigione attuale, se gli inquilini:

a) abbiano un patrimonio non inferiore a un milione di lire denunziate od accertato agli effetti della imposta straordinaria pel patrimonio. A richiesta del proprietario, le agenzie delle imposte dovranno rilasciare dichiarazione puramente negativa o positiva in merito al possesso di un patrimonio per cifra non inferiore ad un milione di lire da parte di un determinato inquilino.

b) abbiano a disposizione, sia in proprietà che in affitto, più alloggi per uso di abitazione nel medesimo comune, non occupati stabilmente dall'inquilino o dai suoi ascendenti o discendenti, e rispettive famiglie.

Non sono soggetti alla disposizione della prima parte di questo articolo, i contratti di locazione di studi o uffici a professionisti che durante la guerra hanno prestato servizio militare almeno per un anno. Qualunque sia la data iniziale di tali contratti, la scadenza di essi è prorogata al 1° luglio 1922, o al termine più vicino in cui gli attuali conduttori cessassero di esercitare personalmente la professione o il commercio nei locali suindicati.

PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati vari emendamenti. Innanzi tutto vi è l'emendamento del senatore Loria e di altri senatori che suona così: «sopprimere le parole fino al 30 giugno 1924», il quale va discusso e votato in occasione di questo articolo primo, ma investe anche gli articoli seguenti. Infatti, mentre l'Ufficio centrale propone un termine fisso, quello del 1° luglio 1924, per il ritorno alla libera contrattazione degli affitti, invece il senatore Loria propone che non vi sia un termine, ma che continuino per ciascun anno gli aumenti stabiliti dalla legge per i primi quattro anni.

Se l'emendamento Loria venisse respinto il termine del 1° luglio 1924 rimarrebbe in questo e negli articoli seguenti, se invece fosse approvato scomparirebbe in questo articolo e nei seguenti.

Ha facoltà di parlare il senatore Loria per svolgere il suo emendamento.

LORIA. Onorevoli colleghi, io mi riporto a quanto già ebbi l'onore di dire nella discussione generale, poichè gli svariati argomenti che sono stati adottati contro il nostro emendamento non mi sembrano veramente efficaci a modificare le convinzioni mie e dei colleghi

che hanno sottoscritto alla mia proposta. In realtà lo stesso relatore ha confessato che il nostro concetto, al primo momento, gli aveva arriso, ma poi ha detto, come Voltaire, che bisogna diffidare della prima idea perchè è la buona; e che fosse la buona lo dimostrano abbastanza gli argomenti con cui l'egregio relatore l'ha combattuta, argomenti che mi sembra abbiano del forzato e del prevoluto. Egli ha detto che, data la psicologia degli inquilini, essi si abitueranno a credere di aver diritto di rimanere nella casa, ma di non avere l'obbligo di sottostare agli aumenti di fitto successivi. Ora non v'ha dubbio; degli inquilini che abbiano, chiamamola pure psicologia, di non voler pagare i fitti, ce ne sono stati sempre e ce ne saranno, ma contro di essi vi è il metodo normale e semplicissimo dello sfratto, che questo disegno di legge non impedisce in alcun modo. Mi sembra perciò che questo argomento non abbia un grande valore; nè mi pare abbia un gran valore l'argomento additato dagli onorevoli Mosca e Einaudi riguardo alla svalutazione della moneta: perchè non vedo in che modo questa svalutazione possa avere a che fare col nostro soggetto. Certo questa svalutazione ha inflitto a tutti i proprietari di case, come del resto ad altre classi sociali, uno scapito gravissimo, questo è indubitato, ed è per riparare a questo scapito che accordiamo ai proprietari di case aumenti successivi di fitto. Ma che poi questi si facciano sotto forma di aumenti graduali, o che a un certo punto si consenta un aumento improvviso, non vedo come ciò possa cangiare la questione; anzi se mai, data la svalutazione della moneta, il nostro metodo consente ai proprietari un compenso, che l'altro metodo non concede, perchè, ristabilita la libertà di contrattazione, un proprietario potrà stabilire affitti lunghi e se frattanto si svaluta la moneta egli andrà incontro a scapiti: mentre invece la nostra proposta degli aumenti di fitto automatici riesce a compensare le perdite derivanti dalle svalutazioni successive del medio circolante. Perciò questo argomento addotto dai miei egregi amici contro il nostro emendamento mi sembra non abbia alcuna efficacia, anzi provi in favore della nostra tesi.

Ho sentito altre ragioni contro la nostra proposta; si è detto che essa viene a sanzionare

una comproprietà dell'inquilino, il quale si crederà proprietario della casa, e che perciò il diritto di proprietà del vero proprietario ne sarà scalzato; ma si dimentica il fatto fondamentale degli aumenti successivi di fitto, che costituiscono una molla potente, la quale ad un certo punto caccierà l'inquilino dall'appartamento. E quindi anche questo argomento non mi sembra abbia grande valore.

Ho sentito un'altra osservazione importante; si è detto che questi aumenti automatici di fitto che consentiamo, verranno ad annullarsi, perchè l'esattore delle imposte si riverserà addosso al proprietario di case ed infliggerà aumenti d'imposta correlativi agli aumenti di fitto. Ora questa osservazione è certamente molto grave, ma non colpisce il nostro emendamento, perchè ha una portata di gran lunga più vasta o coinvolge un ben più ampio quesito, che può così formularsi: gli aumenti di fitto, che adesso ed in seguito i proprietari di case potranno esigere, dovranno essere soggetti ad un aumento d'imposta?

Ora io che, contro quanto hanno fatto credere alcuni oratori precedenti, non sono animato da alcuna malevolenza verso i proprietari di case, che rispetto ed amo alla pari di tutti gli altri uomini, io che sono intervenuto in questa, come in tante altre discussioni, unicamente all'intento di far trionfare la giustizia nelle transazioni quotidiane, io riconosco che molto si possa dire a tale riguardo in favore dei proprietari di case e contro la pretesa del fisco di tendere l'ugna rapace su questi aumenti di fitto.

Infatti questi aumenti non rappresentano accrescimenti di lucro positivo, ma un compenso per la perdita che i proprietari hanno subito; e si può benissimo ammettere che essi debbano essere sottratti, almeno per qualche tempo, ad un aumento d'imposta, e che l'esattore delle imposte non abbia diritto di accrescere in correlazione ad essi la base imponibile.

Ma tutto ciò rimane vero tanto se passa il nostro emendamento come se esso non è accolto.

Un'altra osservazione ancora è stata fatta in quest'Aula e fuori. Si è fatto balenare dinanzi a questo Illustre Consesso la visione della condizione dolorosissima di quel proletariato proprietario, se così posso esprimermi, costituito

da proprietari modestissimi di case modestissime, affittate a prezzi assai tenui a degli operai e che finiscono per avere un reddito insufficientissimo. Ora, si dice, questi signori, o questi poveri diavoli, voi li obbligate ad un aumento di fitto molto limitato, qual è quello del 10 o del 15 per cento, mentre si trovano oberati da gravissime imposte. Tutto ciò è molto grave: la condizione di questi proprietari è certo dolorosissima, ma è questo un fatto insito nella stessa condizione loro e dei loro inquilini e che è assolutamente indipendente dalle modalità, con cui si possa organizzare questa delicata materia. Perchè, anche se si seguisse il sistema progettato dall'Ufficio centrale, anche se nel 1924 si ammettesse la piena libertà delle contrattazioni, credete voi che questi proprietari potranno imporre ai loro poveri inquilini aumenti straordinari di fitto? Sarà impossibile: essi dovranno per forza limitare le loro pretese, appunto in virtù o per effetto delle condizioni disagiate in cui i loro inquilini si trovano. Sia pure che questi abbiano ottenuto negli ultimi tempi notevoli aumenti di salario; ma non è credibile che questi aumenti abbiano a durare di fronte alla curva discendente, che sta per assumere lo stato del mercato e della industria nazionale. Dato tutto ciò, io credo che ci troviamo innanzi a condizioni dolorose, sia che l'emendamento venga approvato, sia che non venga approvato. Una persona molto intelligente mi faceva a tale riguardo una proposta, che è assai degna di considerazione. Egli mi diceva: in favore di questi proprietari così poveri si potrebbe adottare un provvedimento finanziario in questo senso, di stabilire che per queste case di ultima categoria gli aumenti della sovrainposta erariale, che vengano stabiliti o sanciti successivamente all'entrata in vigore della legge, debbano essere pagati dall'inquilino anzichè dal proprietario.

È una proposta che può ritenersi molto equa e che avrebbe anche il vantaggio di cointeressare gli inquilini - i quali probabilmente potranno anche appartenere ai consigli comunali, od avere influenze su essi - a mantenere basse le sovrainposte comunali, che oggi tendono a salire in misura così preoccupante. Ma tutti questi argomenti che mi sono creduto in dovere di ricordare, perchè adottati o qui o fuori di qui o nella stampa contro il nostro emendamento, mi sem-

bra che non abbiano alcun potere di scrollare il concetto fondamentale a cui esso è ispirato.

Del resto, assai meglio che della critica delle obiezioni che gli furono mosse, la bontà del nostro emendamento risulta da una analisi spassionata del suo contenuto. Ed io a tale riguardo non ho che a ripetere quanto ho già detto nella discussione generale, cambiando soltanto la data a cui allora mi riferivo, poichè oggi non debbo più riferirmi al 1921, 1922 o 1923, ma al 1924, data concordata fra l'Ufficio centrale ed il Governo.

La sostanza del fatto resta però sempre la stessa. Quando saremo al 30 giugno 1924 si rinnoverà quella condizione tragica a cui accennavo, perchè gli inquilini si troveranno assolutamente abbandonati in balla dei proprietari. È questa la visione terrorizzante che già oggi si affaccia all'inquilino e che costituisce per esso una vera, intollerabile angoscia.

E che io non esageri, lo provano i fatti.

Onorevoli colleghi, soltanto nelle ultime 24 ore io ho ricevuto otto telegrammi, uno dei quali dall'associazione nazionale degli inquilini con sede a Bologna, un altro dal Consiglio nazionale contro il caro affitti con sede a Milano, ed altri da altri enti o privati, i quali tutti scongiurano di non votare questo disegno di legge, di evitare questo provvedimento il quale — uso le stesse parole di questi signori — potrebbe « provocare risse sociali ».

Da ciò appare abbastanza quanto la prospettiva di questo momento in cui si avrà la perfetta libertà delle contrattazioni agiti oggi, come un incubo, la grandissima parte della popolazione italiana.

D'altra parte dopo il lungo lavoro da cui è uscito il presente disegno di legge, dopo una relazione così profondamente meditata, dopo una serie di dibattiti così sapienti quali si ebbero in seno a questa Assemblea, dopo i tanto numerosi abboccamenti diurni e notturni che si sono avuti fra l'Ufficio centrale ed il Governo, si poteva sperare di giungere ad una legge che fosse definitiva, che disciplinasse in modo preciso codesta materia. Invece a cosa ci ha condotto questo dibattito? Alla proroga di un anno delle leggi vigenti — risultato a cui si poteva giungere con un semplice decreto governativo che poi si sarebbe presentato alla sanzione del Parlamento. Così noi siamo ancora

al punto di prima, e ci troviamo anche una volta dinanzi alla prospettiva di nuovi e gravi trambusti.

Perchè non ci vuole una grande preveggenza per comprendere che durante questi tre anni avremo un'agitazione crescente fra gli inquilini, la quale si farà tanto più grave quanto più ci avvicineremo al termine fatale del 30 giugno 1924, e che, in prossimità di questo, assumerà una portata così paurosa da obbligare il Governo, come già hanno facilmente presagito i senatori Mosca e Pozzo, a concedere una nuova proroga.

Ecco il risultato a cui ci ha condotto questa serie di discussioni. Ci ha condotto unicamente a rendere necessaria una proroga ulteriore.

Ora a me sembra che questa non sia degna corona della grande, nobile e coscienziosa opera di questa Assemblea, e di un'opera cui si son consacrati uomini di così alto valore.

Ecco perchè prego il Governo di voler abbandonare questo sistema dei limiti fissi, poichè i limiti fissi sono scritti bensì sulla carta, ma poi non sono mai rispettati nella vita. La maledizione latina: *Si quis terminos exaravit, sacer esto*, non è mai valse, perchè i termini sono stati sempre superati e rimossi. Questo significa infliggere al Governo l'umiliazione di concedere un'altra proroga, dopochè la Commissione stessa già gli ha inflitta una prima umiliazione legislativa prorogando i termini del decreto dal 1923 al 1924.

Per questo, in nome della continuità della legge, io prego il Senato di volere aderire al nostro emendamento. (*Approvazioni*).

GIARDINO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIARDINO. Questo piccolo emendamento, che chiede la soppressione di tre o quattro parole, pare a me che sia fondamentale per la legge che discutiamo.

Esso investe la questione di massima, che ho posta l'altro giorno chiedendo quali fossero le ragioni, per le quali il Governo, in tema di elementi di prima necessità per la vita dei cittadini, e nei riguardi della tutela del consumatore, seguisse, per gli alloggi, un criterio diverso da quello che segue per il pane e per i generi di prima necessità che sono di competenza del Commissariato degli approvvigionamenti e consumi.

L'onorevole ministro dell'industria e commercio mi ha detto che aveva intenzione e sperava di rispondere a questo mio quesito ed io ne lo ringrazio. Ma in realtà la sua risposta è stata una semplice dichiarazione, che il Governo, d'accordo con l'Ufficio centrale, crede preferibile stabilire fin da ora una scadenza fissa per il ripristino della libera contrattazione, perchè la merce case è una merce di produzione lenta, limitata e, per parecchie ragioni, costosa; cosicchè non si può prevedere e (per usare la parola esatta del ministro) sperare che il prezzo economico si mantenga in limiti tali da potere essere raggiunto dal prezzo politico.

Ora, di fronte a questa previsione, che io non discuto, sembrerebbe a me più logico dedurre che il salto del prezzo politico al prezzo economico sarà tanto più grave e tanto più pericoloso per gli utenti di case; e che, per conseguenza, tanto più stringente sia ora la necessità di non precipitare la scadenza di quel salto, e di accompagnare invece il consumatore fino al momento, in cui, avvicinandosi l'equilibrio dei prezzi, sia più facile addivenire con minori scosse al passaggio dall'uno all'altro regime.

Dunque la risposta non ha esaurito l'argomento della mia domanda.

Chè, se poi dovessi prendere alla lettera la previsione che, galoppando noi, come galoppiamo, col prezzo politico, a ritmo del 30 o 40 per cento all'anno di aumento, non possiamo avere neppure la speranza di raggiungere il prezzo economico, allora, invece di limitarmi a dichiarare che la risposta non ha esaurito l'argomento della mia domanda, mi sento spinto a fare altre domande, e più gravi. A quale altezza fantastica si prevede adunque che arriverà questo prezzo economico, se lo si dichiara irraggiungibile ad onta degli aumenti successivi che subirà il prezzo politico? come intende il Governo di rimediare alla situazione che prevede? Giacchè, se il Governo non intende di proteggerci con l'amorosa assistenza dei prezzi politici, sia pur gradualmente e fortemente crescenti, è chiaro che: o esso intende (magari fosse!) di farci a breve scadenza tutti quanti ricchi, perchè possiamo pagare quei fantastici fitti oppure noi inevitabilmente finiremo trogloditi nelle grotte dei Parioli, perchè nessuno potrà pagare questi fitti.

In complesso, a me è rimasta l'impressione che, in questi grandiosi problemi economici che toccano direttamente gli elementi di prima necessità per la vita dei cittadini, non si abbia una direttiva ponderata, precisa, sicura, e che (e questo più che una impressione è un timore), se la via che si segue per gli alloggi è diversa da quella che si segue per il pane e per gli altri generi, la ragione non sia nelle condizioni sostanziali di differenza dei problemi, ma sia invece in ragioni che sono estranee ai problemi stessi e che riguardano invece interessi particolari, che toccano classi di cittadini, più o meno organizzate, le quali quegli interessi rappresentano.

Ma io spero che il Senato nella sua saggezza, terrà conto non soltanto dei giusti interessi dei proprietari di case, ma ben anche degli interessi quella massa disgregata, di quel popolo misto di ogni colore politico, economico e sociale, di quel volgo disperso che non ha altro nome politico e sociale che quello di inquilini.

È per questa ragione che io sono tornato sull'argomento per sostenere l'emendamento in discussione e per richiamare su di esso la benevola attenzione dei colleghi.

Ma vi è anche un'altra ragione, che non è di carattere così generale, ma che ha pure una grande importanza.

Il collega Loria ha detto, nel suo primo discorso, che vittime designate e più doloranti di un ritorno improvviso alla libertà di contrattazione degli alloggi, prima che un equilibrio si sia stabilito spontaneamente fra i prezzi politici e quelli economici, sarebbero i lavoratori intellettuali. Più generalmente si potrebbe dire che sono i cittadini, i quali vivono di introiti fissi, o almeno di introiti che non crescono proporzionalmente all'aumento del costo della vita.

Ora, tra questi cittadini io progo il Senato di considerare che vi è una classe, non esigua e non indegna di considerazione, e che anzi a me pare debba avere un peso speciale nelle considerazioni del Governo e del Parlamento. Ed è la classe dei servitori dello Stato: i funzionari, i magistrati, gli ufficiali, i professori, i maestri etc. etc.

In quali condizioni si trovano queste categorie di fronte al problema che stiamo esaminando?

Io ho sentito dire, ed ho letto, che la sva-

lutazione della nostra moneta porta a questo: che, essendo diminuito da cinque a uno il valore della moneta, un aumento da uno a cinque negli affitti degli alloggi; come nel prezzo di qualunque altra merce, non sarebbe neppure un aumento, ma semplicemente il corrispondente prezzo dell'anteguerra portato all'esponente del valore attuale.

Ed io non mi attento a discutere questo criterio, che solo gli economisti possono valutare. Ma a me pare che, nei riguardi delle classi delle quali parlo, l'affermazione possa giudicarsi arbitraria, anzi doppiamente arbitraria. E mi provo a fare il ragionamento dal punto di vista di un funzionario dello Stato. Se ne dico delle grosse gli economisti mi perdonino e rettificchino.

Esempio: un sottotenente del Regio esercito. Prendo l'esempio nella categoria che meglio conosco; e scelgo quello di un sottotenente, non già per impressionare con le cifre che dirò, ma perchè, siccome gli aumenti per gli ufficiali sono stati giustamente fatti in ragione inversa del grado, il sottotenente, che ha raddoppiato i suoi proventi, è quello che ha avuto un aumento maggiore.

Dunque, un sottotenente, prima della guerra, aveva 2000 lire all'anno; dopo la guerra ha 4000 lire all'anno. Ma i beni economici indispensabili alla propria vita, ci ha detto il relatore, se rappresentavano 2000 lire prima della guerra, rappresentano circa 10,000 lire oggi; e quando si parla di questi stipendi, e anche di stipendi di gradi molto superiori, si capisce che i beni economici da acquistare con lo stipendio sono scarsamente quelli proprio indispensabili per vivere. Ora, il biglietto di una lira, che aveva il sottotenente prima della guerra, diventa adesso per lui un biglietto da due lire, ed egli, con questo, dove acquistare i beni economici per vivere, che rappresentano oggi cinque lire.

Ma avviene questo, che quando egli va dal padrone di casa a pagare l'affitto, e gli presenta il suo biglietto da due lire (sempre per quello che ha detto il relatore) il padrone di casa risponde: « Per me vale quaranta centesimi ». E allora qui la differenza non è più da uno a cinque, ma è da cinque a zero e quaranta. Ora, guardate che situazione disperata è questa! Come si rimedia?

O il Governo, secondo il criterio adottato per altre categorie di servizi dipendenti dallo Stato, il criterio cioè di commisurare gli stipendi e le paghe non alla posizione, non al reddito del lavoro, non all'impiego, ma alle necessità della vita dello stipendiato, porta lo stipendio di questo sottotenente alla misura corrispondente all'anteguerra, e cioè lo porta a 10,000 lire, e allora non c'è più nulla da dire; questo impiegato può andare sul libero mercato e acquistare quello che gli occorre per la vita. E sarebbe giusto che così fosse, perchè, se questo principio è stato riconosciuto per tutti gli operai, per tutti gli impiegati dei servizi pubblici, sarebbe più che equo che il Governo lo riconoscesse per i suoi servitori diretti, sui quali soli non è giusto che preme, perchè essi non hanno il mezzo di imporsi.

Ma se questo non si può, che cosa altro si può fare? Bisogna allora che lo Stato, il quale non può corrispondere al suo dipendente il necessario per vivere, sottragga questo suo dipendente agli effetti della concorrenza con le classi che più guadagnano e di maggior danaro dispongono, concorrenza che i suoi dipendenti non possono sopportare a causa dell'insufficienza degli assegni che lo Stato ad essi corrisponde.

Qui il problema rientra a far parte, una parte piccola ma speciale, del problema che è stato presentato coll'ordine del giorno del collega Frola, ordine del giorno al quale tutti abbiamo dato consenso pienissimo; e cioè rientra nel problema della costruzione di case: case costruite in cooperativa per queste classi, delle quali io parlo. Soltanto che queste cooperative per la fabbricazione di queste case devono avere carattere speciale e debbono avere un maggiore aiuto diretto dal Governo per queste ragioni. Vi è, negli impiegati in genere, ed anche negli ufficiali, una parte che è stabile; e per questa parte possono valere le norme di tutte le cooperative. Ma vi è un'altra parte, grandissima, e specialmente tra gli ufficiali, che è nomade per ragioni del proprio servizio, e che quindi non può comperare l'alloggio a rate di ammortamento, ma ha bisogno di trovare, nella sede in cui è inviata, un alloggio conveniente collo scarso assegno fornito dallo Stato. Bisogna, in sostanza, che vi siano cooperative, non solo di costruzione e di vendita, ma anche di aff-

filto degli alloggi. Questo sarebbe il vero rimedio della questione, ed io questo rimedio caldissimamente raccomando al Governo; anzi, se il Governo potesse assicurare di risolvere il problema per il 1924, io, per quanto riguarda le classi delle quali parlo, potrei ritirare l'emendamento.

Ma evidentemente il Governo non può dare questo affidamento, forse per scarsità di mezzi, certamente per difetto di tempo, perchè sarebbe una cosa grandiosa lo stabilire in quattro anni tutto questo sistema di case; così grandiosa che è senza dubbio impossibile.

E allora, ecco la ragione dell'emendamento, il quale, poichè non si può risolvere fondamentalmente il problema delle case per i servitori dello Stato (*categoria che merita ogni riguardo, perchè povera, e perchè, nonostante povera, fedele allo Stato*) cerca almeno di evitare a questa categoria quel salto durissimo, che si avrebbe con il passaggio, a scadenza fin d'ora stabilita, dal prezzo politico al prezzo economico degli alloggi.

In tutto questo, che io dico, non c'è, bene inteso, nessun intendimento di ledere i proprietari di case, e, prima di tutto, di lederne gli interessi. È stato detto da qualcuno che i sacrifici che si sopportano per il prezzo politico del pane sono sopportati dallo Stato e cioè dalla massa dei cittadini, mentre i sacrifici che si incontrano per il prezzo politico degli alloggi sono sopportati da una sola classe di cittadini, quella, cioè, dei proprietari.

Ciò è giusto; ma io credo che non sia senza rimedio, perchè, come è noto, mano a mano che gli alloggi si vuotano cessano di essere sotto calmiere e passano al libero commercio. Non troverei quindi nulla di strano, perchè non sarebbe nulla in confronto ai miliardi che costa il prezzo politico del pane, se uno sgravio di tasse fosse consentito per quegli alloggi che rimangono sotto calmiere.

Di più c'è l'aumento annuo consentito per gli affitti; e, di più ancora, bisogna considerare un particolare. È vero che la gestione delle case, in quanto a reddito, si presenta difficile; ma com'è, chiedo io, che questi capitali, che si trovano in così difficile gestione per loro reddito, vanno acquistando dei valori iperbolici in confronto al valore di prima? C'è una ragione: la sicurezza dell'investimento, la

quale pure, in questi tempi, deve contare qualche cosa. Ad ogni modo, ripeto, anche per gli interessi materiali dei padroni di casa qualche compenso c'è, e lo Stato può darlo.

Nessuna idea, neppure in quello che io dico, di accennare menomamente a rapacità per parte dei padroni di casa. Già, non potrei averla io, questa idea, perchè ho un padrone che è una perla (*si ride*). Ma ci ha detto lo stesso onorevole Relatore che gli aumenti degli alloggi non sono fatti a capriccio dai padroni di case, ma derivano dall'offerta che viene da classi, le quali, avendo aumentato i loro guadagni, aspirano a migliori alloggi. Ebbene lasciatemi dire che neppure nessuna idea è, in quello che io dico, contro questa ascensione delle classi lavoratrici, che fanno concorrenza a quelle che finora erano le benestanti e che adesso diventano le proletarie. Anzi, noi tutti dobbiamo guardare con simpatia a questa ascensione e dobbiamo aiutarla, perchè la diffusione del benessere e la attenuazione delle differenze del benessere sono la maggior garanzia della pace sociale all'interno e della compagine nazionale per qualunque pericolo potesse venirci dal di fuori. Dunque non si chiede niente contro questa ascensione: abbiano le classi lavoratrici, che hanno ora migliori mezzi di quelli di cui prima disponevano, alloggi più vasti, più igienici, più comodi, ed anche di lusso; ma ai nuovi poveri, e specialmente se questi sono benemeriti servitori dello Stato, sia almeno concesso il modo e il tempo, per quando dovranno cedere il loro alloggio, di procurarsi una capanna!

Questo a me pare che sia il giusto temperamento dell'interesse di tutte le classi di cittadini, e che soprattutto sia il rispetto di quel supremo diritto, che tutti abbiamo, il diritto di vivere!

In conclusione, questo emendamento non è che un modesto, assai modesto, e perciò onesto, paracadute per questa gente, che non può affrontare, senza che la propria vita ne sia rovinata, la libera concorrenza.

Che il problema possa risolversi più radicalmente e meglio in seguito, io spero; e spero che il Governo lo risolverà.

Se nel 1924 le condizioni del mercato saranno tali da aver avvicinato il prezzo economico a quello politico allora raggiunto, si potrà venire

LEGISLATURA XXV — 1ª SESSIONE 1919-21 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 FEBBRAIO 1921

al mercato libero, e non vi sarà difficoltà alcuna (e non ve ne sarà bisogno) a legiferare allora in questo senso.

Ma compromettere fin d'ora questa questione, a me pare tanto lesivo per la grande maggioranza degli inquilini, che io prego ancora l'Ufficio centrale, prego ancora il Governo di riflettere se non credano di accettare questo nostro emendamento!

FRASCARA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRASCARA. Devo dichiarare che sono di opinione contraria a quella manifestata dai due egregi oratori che mi hanno preceduto: l'onor. Loria e l'onor. Giardino.

Il senatore Giardino ha svolto più largamente la similitudine che aveva già accennato tra la questione del pane e quella delle case. Basta l'accenno fatto dall'onorevole ministro nella sua risposta per dimostrare come non si possa fare un paragone esatto fra le due questioni. Il prezzo politico del pane risulta da due elementi: il costo di produzione del grano nazionale, e il costo del grano estero importato, sul quale pesa l'alca del cambio monetario. Lo Stato è intervenuto per limitare il consumo e il prezzo.

Per le case il costo degli affitti risulta invece dalla sola legge della domanda e della offerta. Se le case sono poche in confronto delle richieste, i fitti crescono. Nessun rimedio si può trovare nell'importazione, perchè le case non si importano dall'estero, ma si costruiscono in paese, e per la costruzione occorre tempo, occorrono condizioni adatte di lavoro e di materiali. Lo Stato interviene per limitare il prezzo dei fitti, ma non può efficacemente intervenire per la limitazione degli alloggi. Abbiamo visto infatti come funzioni il commissario degli alloggi.

Che cosa si fa con i provvedimenti per il pane che fortunatamente si stanno votando nell'altro ramo del Parlamento? Si tende a tornare, nel più breve periodo, al mercato libero. Infatti con le due qualità di pane che si votano, si avrà una qualità di pane a prezzo popolare, e una qualità a prezzo normale. Quello a prezzo normale invoglierà i consumatori a preferirlo.

Si avvererà il fatto, che si è già avverato

in qualche città, che i proletari, cioè quelli, che secondo la comune credenza stentano di più la vita, mangeranno il pane migliore, e saranno quei borghesi intellettuali tanto meritevoli di rispetto, di cui ha parlato il senatore Giardino, quelli che hanno prestato la loro opera allo Stato, e che vivono in condizioni più ristrette dei lavoratori manuali, saranno essi che si contenteranno di mangiare il pane popolare.

In sostanza la meta cui si deve arrivare è la libertà delle contrattazioni. Questo sistema di vincoli stabiliti per il pane e per le case e per tanti altri generi, dei quali alcuni fortunatamente sono già cessati, può essere stata una necessità indispensabile durante la guerra, ma noi tutti dobbiamo avere interesse a farlo finire nel più breve tempo possibile. Ritengo che se anche per le case non si fosse introdotto il regime vincolista, sarebbe accaduto questo fatto: che molte persone le quali hanno degli appartamenti di sei o sette camere, per non pagare fitti altissimi, si sarebbero accontentate di tre o di quattro, sarebbero state un po' incomode, ma avrebbero lasciate delle camere libere per gli altri.

Dall'altro lato il libero regime dei fitti avrebbe costituito il più efficace stimolo alla costruzione di nuove case. Molti capitalisti avrebbero destinato i loro risparmi a tale industria, mentre ora dall'incertezza dei provvedimenti d'imperio sono scoraggiati.

Solo col ritorno, sia pure graduale, alla libertà, al regime normale, il problema potrà trovare la sua logica soluzione, e i prezzi delle case e dei fitti si assesteranno secondo le condizioni generali dell'economia mondiale.

Quanto alle ragioni dette dall'onorevole senatore Loria, per giustificare il suo emendamento, mi pare che esse avrebbero portato a questa conseguenza: che invece di graduare gli aumenti, per la seconda classe del 25 per cento il primo anno e del 25 per cento negli anni successivi, per la terza classe del 15 per cento il primo anno e del 20 per cento per i successivi ecc., egli avrebbe potuto proporre di limitare gli aumenti a percentuali più basse, per esempio solo il 5 per cento all'anno per non turbare troppo l'economia delle fortune modeste. Egli invece consente che l'aumento in tre anni giunga al 75 per cento, o al 60 per

cento, e che prosegua poi in limiti sempre elevati.

Ora io oso sperare che fra tre anni i prezzi del mercato, aumentando ancora la fabbricazione delle case, saranno quelli a cui si giungerà con questi prezzi di impero. Ad ogni modo, non mi pare necessario prendere impegno fin da ora, di continuare l'aumento senza termine. Mi pare che il legislatore non debba prendere impegni a tempo indeterminato; egli deve ricondurre l'economia nazionale al libero giuoco delle forze economiche; questo è lo scopo che dobbiamo raggiungere. Se adesso abbiamo deciso di subire ancora dei vincoli, dobbiamo sempre considerarli come un male da eliminare nel più breve termine possibile e su ciò non aggiungo altro.

Vorrei proporre un emendamento ai due primi articoli. Credo che si debba fare una differenza fra le quattro classi in cui...

PRESIDENTE. Questo sarebbe più opportuno che ella lo dicesse all'art. 19.

FRASCARA. È proprio sul primo articolo.

A me pare che le facilitazioni che si fanno per gli alloggi della seconda, terza e quarta classe non c'è ragione siano estese a quelli della prima classe. Chi può darsi il lusso di un appartamento signorile in una grande città non ha ragione di avere speciali favori. Propongo perciò la soppressione dei due emendamenti tanto al primo quanto al secondo articolo, ritornando al testo originale del disegno di legge.

MOSCA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MOSCA. Risponderò pochissime parole al mio egregio amico Loria e comincio col dirgli che in parte sono d'accordo con lui; non credo infatti che sia possibile stabilire la data fissa del 1924 come quella entro la quale debba terminare definitivamente il periodo dei prezzi politici per gli alloggi e si possa ritornare al sistema della libera contrattazione.

Questa data fissa mi pare assolutamente prematura e sono persuaso, già l'ho detto, che, quando saremo vicini al 1924, si farà molto probabilmente un'altra legge che la prorogherà.

Però non sono d'accordo nella seconda parte dell'argomentazione dell'amico Loria, perché anche egli in fondo ci propone un piano com-

pleto di smobilitazione suddivisa in un numero di anni alquanto maggiore.

Ora anche questo piano mi sembra prematuro perché non si può preordinare un piano serio di smobilitazione se prima non si stabilizza il valore della moneta, altrimenti non si avrà punto fermo dal quale partire. L'onorevole Loria risponde: noi lo calcoliamo questo svilimento della moneta, tanto è vero che aumentiamo gli affitti. Ma che cosa calcoliamo? Prima di tutto non si calcola abbastanza lo svilimento che è in proporzioni maggiori dell'aumento di fitto che si concede, e poi possiamo fare i calcoli sul valore attuale della moneta, ma non possiamo prevedere quale sarà il valore della moneta fra due o tre anni. Io almeno da parte mia non lo so prevedere. Perciò, ripeto, voterò il disegno di legge, ma lo voterò come un espediente momentaneo, come un provvedimento equitativo che per il momento ci serve, ma non credo che né il piano dell'Ufficio centrale, né quello dell'amico Loria potranno essere integralmente attuati. E con questo credo di essermi abbastanza spiegato.

POZZO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POZZO. Ho pronto un emendamento che è in perfetta correlazione con quello presentato dal senatore Loria, essendo pienamente d'accordo con lui che non si può prefliggere una scadenza...

PRESIDENTE. Senta, onorevole Pozzo, per l'ordine della discussione il suo emendamento lo svolgerà dopo votato quello del senatore Loria, perché se tutti pretendessero di svolgere i loro emendamenti in occasione dell'emendamento Loria, in una discussione così delicata e grave ne scapiterebbero la chiarezza e l'ordine della discussione, e di questo esclusivamente mi devo occupare e mi occupo.

Ella ha presentato un emendamento; dopo discusso quello del senatore Loria discuteremo il suo. Ella non può ora svolgere il suo emendamento.

POZZO. Ma io non svolgo affatto il mio emendamento, onorevole Presidente, bensì dico le ragioni del mio consenso all'emendamento del collega Loria, il quale chiede che la proroga non si limiti al 30 giugno 1924, ma resti indeterminata. Ora, essendo io d'accordo con lui,

mi associo al suo emendamento (*bene*) perchè, come ho già detto nella discussione generale, sarebbe una illusione pensare che la crisi delle abitazioni possa essere risolta in tre anni. Ed è in relazione a questo convincimento che intendevo di sottoporre anch'io al Senato una proposta analoga a quella presentata dal collega Loria. Posso ormai rinunciare alla mia proposta, poichè è assorbita dall'emendamento dell'illustre collega. Ritenevo però e ritengo tuttora che potessi anch'io parlare sul suo emendamento, come fecero altri colleghi, pro e contro; ma se l'onorevole Presidente crede che il regolamento non mi consenta di parlare, mentre ad altri fu consentita la più larga libertà di parola, anche su argomenti estranei, mi sottopongo senz'altro alla sua autorità.

PRESIDENTE. Permetta, onorevole Pozzo, ma io sono dolente di non poter lasciare senza protesta la sua osservazione. Io non limito la libertà di parola di nessuno, ma è mio stretto dovere, in discussione di emendamenti mantenere la discussione circoscritta all'emendamento che si svolge. Ella non perde nulla del suo diritto. Ella ha presentato un emendamento che verrà discusso dopo quello del senatore Loria. Allora parlerà quanto vuole; ma io non vedo la ragione perchè a proposito dell'emendamento Loria ella voglia svolgere il suo.

POZZO. Sta bene. E però, riservandomi di chiedere ancora la parola per altre considerazioni e proposte, prima che sia chiusa la discussione sull'art. 1, mi limito a richiamare, per quanto riguarda l'emendamento Loria, le osservazioni che ho già avuto l'onore di esporre nella discussione generale, e a ripetere che mi vi associo pienamente. (*Approvazioni*).

ALESSIO, ministro dell'industria e commercio. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALESSIO, ministro dell'industria e del commercio. Io vorrei prendere la parola per brevissimi minuti, onde rispondere ad alcune osservazioni fatte dal senatore Giardino. Ho il rimorso di non essermi spiegato abbastanza bene in relazione ai rilievi che egli ha presentato.

Io ho sostenuto questa tesi: vi sono dei beni economici che rispondono a bisogni non strettamente necessari e vi sono beni economici

che rispondono a bisogni imprescindibili. Per i primi, le difficoltà che si oppongono al passaggio dal sistema delle restrizioni al sistema della libertà del commercio, possono essere facilmente superate, se l'opinione pubblica ed il Governo si rassegnano a che i prezzi aumentino per un certo tempo, dopo di che normalmente ritornano all'equilibrio. Io ho osservato che purtroppo nell'opinione pubblica ed anche in alcuni circoli autorevoli, questa tendenza non c'è e appena si manifesta un aumento nei prezzi subito si vuol tornare al sistema delle restrizioni. Secondo il mio modo di vedere il pensiero del Governo dovrebbe ispirarsi a ciò e cioè che nei riguardi di questi beni rispondenti a bisogni non strettamente necessari, è dato di accettare un aumento di prezzo, perchè più facilmente si potrà arrivare al regime normale e all'equilibrio fra prezzo politico e prezzo economico. Questo non è vero invece nei riguardi delle case. Qui siamo di fronte a beni rispetto ai quali il periodo per raggiungere la uniformità del prezzo politico al prezzo economico è assai lungo, nè può essere facilmente superato dalla buona disposizione del pubblico di adattarsi a prezzi superiori a quelli che potrebbero da esso venir sofferti.

Ma, osserva l'onorevole Giardino, voi in questa maniera supponete che si possa giungere a prezzi altissimi nei riguardi delle case; voi quindi prospettate una situazione tale che forse possiamo essere ridotti come i trogloditi ad abitare nelle caverne. Rispondo spiegando la ragione, secondo il mio modo di vedere, che porta il Governo ad accettare il termine del 30 giugno del 1924 perchè, come ho cercato di dimostrare nel mio lungo discorso, io credo che questo problema non sia soltanto di ordine transitorio, ma si ricollegli a tutta la situazione economica generale. Perciò quando avvenga il miglioramento di questa situazione il problema per sé stesso vede ridotte molte delle sue difficoltà. Da questo punto di vista ho la convinzione o almeno la speranza, che la situazione al 30 giugno 1924 sarà certamente migliore dell'attuale, in guisa da consentire di abbandonare, anche nei riguardi delle case, i vincoli provocati dall'indole imprescindibile del bisogno a cui conviene soddisfare.

Ed invero — io non voglio essere profeta né agire come figlio di profeta — ma mi pare di vedere nell'orizzonte dell'economia mondiale alcuni segni che accennano in qualche modo ad un miglioramento.

I prezzi, invero, dell'Europa e dell'America, sono grandemente diminuiti; del pari sono assai ribassati i noli; e se noi non sentiamo subito queste condizioni così favorevoli, ciò avviene per l'influenza del cambio. Ma anche questo potrà subire un miglioramento nei nostri riguardi.

Nell'opinione pubblica nord-americana va diffondendosi il concetto (e ciò sia nei centri industriali come nello spirito di alcune leggi di recente approvate) che l'America debba fare dei prestiti all'Europa. Non è ancora perduta la speranza che essa rinunci al suo credito verso l'Inghilterra (*commenti e rumori*) e che quindi l'Inghilterra possa a sua volta rinunciare ai suoi crediti verso la Francia e verso l'Italia. Ho detto « non è ancora perduta la speranza ». Non dimeno l'Italia non domanderà mai l'abbuono dei suoi debiti: solo sarà disposta a stipularne il pagamento in un lungo termine, con annualità.

Le nostre condizioni finanziarie vanno invero migliorando. Di qui a due giorni noi avremo risolto il problema del pane. Ora io posso annunciare che, essendosi notevolmente ridotto il prezzo del grano, si può affermare come il problema del grano stesso sia risolto completamente, nel senso che noi col prodotto di un miliardo e mezzo di nuove imposte supereremo quell'ultima differenza che esiste nei riguardi del prezzo del grano. Così i sette miliardi che il pane ci costava vengono completamente compensati e dal più alto prezzo e dai nuovi provvedimenti.

Ecco perché io penso che, nonostante le grandi difficoltà da superare in un periodo così eccezionale per l'economia del Paese e dello Stato, noi possiamo nutrire la fiducia che il nostro Paese ritroverà la sua prima floridezza, condizioni nuove di redditi e di prezzi andranno a stabilirsi e queste anche nei riguardi dei prezzi dei beni di prima necessità, come sono appunto le case. (*Approvazioni*).

TOMMASI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOMMASI. Mi permetto di sottoporre all'attenzione del Senato un'idea che dalla discus-

sione scaturisce come un'idea media. Si è tutti d'accordo che il problema delle abitazioni non possa essere risolto se non si risolve quello delle nuove costruzioni. Non è possibile prevedere e tanto meno ammettere che con la proroga proposta sino al 30 giugno 1924, e cioè entro soli tre anni, il problema delle abitazioni possa essere risolto. D'altra parte può sembrare eccessivo il rimandare a tempo indefinito la proroga delle locazioni.

Così essendo, proporrei si stabilisse, non una proroga a tempo indefinito, e neanche una a tempo assai breve, come quella sino al 1924, ma una proroga più lunga ed adeguata allo scopo, che lascio alla discrezione del Senato di stabilire, quale potrebbe essere sino al 1926 o al 1927, quando, presumibilmente, la crisi potrà trovarsi per lo meno bene avviata alla sua fine.

EINAUDI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

EINAUDI, *relatore*. Io non risponderò a tutte le argomentazioni esposte dai senatori Loria e Giardino, inquantochè se lo dovessi fare trascinerai troppo a lungo la discussione.

Perciò mi limito a dire che né il senatore Loria né il senatore Giardino hanno menomamente proposto dei cambiamenti alle percentuali d'aumento che l'Ufficio centrale, d'accordo col Governo, ha presentato.

Quindi le percentuali, nei loro intendimenti, possono restare invariate.

Ora, dato che l'emendamento non propone di cambiar nulla, io dico che è meglio prendere il mondo come è, ed aggiustare le cose un po' per volta. Quando saremo all'approssimarsi al 30 giugno 1924 esamineremo le condizioni di allora ed agiremo in conformità. L'agitazione di cui ha parlato il senatore Loria mi sembra una enorme esagerazione, in quanto io credo che non vi sia nessun inquilino il quale si preoccupi, oltrechè delle condizioni attuali, di quelle che si verificheranno a così gran distanza di tempo.

Gli inquilini si preoccupano delle scadenze prossime, non di ciò che avverrà dopo il 30 giugno 1924. Quando saremo in prossimità di quella data, il legislatore del tempo provvederà, se lo crederà opportuno, ad emanare le disposizioni più opportune.

Concludendo, dichiaro che l'Ufficio centrale

LEGISLATURA XXV — 1ª SESSIONE 1919-21 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 FEBBRAIO 1921

respinge l'emendamento Loria e si tiene fermo all'emendamento concordato insieme col Governo.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, si procederà alla votazione.

TOMMASI. Pregherei l'illustre signor presidente di voler mettere prima ai voti la mia proposta, che è una proposta media.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole senatore Tommasi di voler innanzi tutti redigere per iscritto il suo emendamento. In secondo luogo poi, siccome la proposta del senatore Loria è quella che più si distacca dal testo dell'articolo concordato fra il Governo e l'Ufficio centrale, deve avere la precedenza nella votazione.

Se la proposta del senatore Loria sarà approvata, allora quella del senatore Tommasi s'intenderà assorbita; se invece la proposta del senatore Loria sarà respinta, allora si procederà alla votazione di quella del senatore Tommasi.

Procederemo dunque alla votazione dell'emendamento proposto dall'onorevole senatore Loria, che sia soppresso cioè il termine del 1° luglio 1924. Questo emendamento non è approvato nè dal Governo nè dall'Ufficio centrale.

Sopra questo emendamento è stata chiesta la votazione per appello nominale dai signori senatori Giardino, Loria, Dallolio Alfredo, Melodia, Di Brazza, Mazzoni, Dorigo, Torrigiani Luigi, Tamassia, Lustig, Del Bono, Mazziotti, Barbieri, Del Lungo, Bonazzi. (*Commenti prolungati*).

Votazione per appello nominale.

PRESIDENTE. Si procederà dunque alla votazione per appello nominale. Chi approva l'emendamento del senatore Loria risponderà sì; chi non l'approva risponderà no.

Estraggo a sorte il nome dell'onorevole senatore dal quale si comincerà l'appello nominale. (*Viene estratto il nome dell'onorevole senatore Barbieri*).

Prego l'onorevole senatore segretario Bettoni di procedere all'appello nominale, cominciando dall'onorevole senatore Barbieri.

BETTONI, segretario. Fa l'appello nominale e il contrappello.

Hanno risposto SÌ i senatori:

Badaloni, Barbieri, Bornardi, Bertetti, Bianchi Riccardo, Bonazzi.

Calabria, Cassis, Ciruolo, Civelli.

Dallolio Alfredo, Del Bono, Della Noce, Della Torre, Del Lungo, Di Brazza, Di Sant'Onofrio, Di Vico, Dorigo.

Ferraris Maggiorino.

Giardino, Grassi, Grosoli.

Loria, Lustig.

Marescalchi, Mariotti, Masci, Mazzoni, Melodia, Morrone.

Novaro.

Petitti di Roreto, Pianigiani, Pozzo, Pullè.

Sanarelli, Schiralli.

Tassoni, Thaon di Revel, Torrigiani Luigi.

Valerio, Vanni.

Hanno risposto NO i senatori:

Agnetti, Ameglio, Amero D'Aste, Annarotone, Apolloni, Arlotta, Artom.

Badoglio, Bava-Beccaris, Bellini, Beltrami, Bergamasco, Bergamini, Beria D'Argentina, Bertarelli, Bertosi, Bettoni, Biscaretti, Bollati, Bombig, Boncompagni, Borsarelli, Bouvier, Brusati Roberto, Brusati Ugo.

Cagnetta, Cagni, Calisse, Campostrini, Canevari, Cannavina, Capaldo, Capotorto, Carissimo, Castiglioni, Cataldi, Caviglia, Cefaly, Cirmeni, Cocchia, Colonna Fabrizio, Colonna Prospero, Corsi, Crespi, Curreno.

De Amicis Mansueto, De Blasio, De Cupis, Del Carretto, Del Giudice, Del Pezzo, De Novellis, Diaz, Diena, Di Frasso, Di Robila, Di Saluzzo, D'Ovidio Francesco.

Einaudi.

Fadda, Facelli, Ferraris Carlo, Ferrero di Cambiano, Fill Astolfone, Filomusi Guelfi, Fradeletto, Frascara, Fratellini, Frola.

Gallina, Garofalo, Gerini, Ginori Conti, Gioppi, Giordani, Giordano Apostoli, Giusti del Giardino, Golgi, Grandi, Greppi Emanuele, Greppi Giuseppe, Guala, Gualterio, Guidi.

Imperiali.

Leonardi Cattolica, Libertini, Lojodice.

Malaspina, Manna, Mango, Marchiafava, Martino, Massarucci, Mayer, Mazziotti, Millo, Molmenti, Montresor, Morandi, Morpurgo, Mortara, Orlando.

Pagliano, Pansa, Papadopoli, Passerini Angelo, Paternò, Pellerano, Perla, Persico, Pigo-

rini, Pincherle, Placido, Podestà, Polacco, Prebitero.

Reggio, Reynaudi, Ridola, Rizzetti, Rossi Giovanni, Rota.

Salmoiraghi, Salvia, Scalini, Scalori, Schanzer, Sechi, Serristori, Sili, Sonnino Sidney, Spirito, Squitti, Stoppato, Suardi, Supino.

Tecchio, Tivaroni, Tommasi, Torlonia, Torrigiani Filippo, Treves.

Valli, Valvassori-Peroni, Venosta, Venzi, Verga, Vicini, Vigoni, Vitelli, Volterra.

Wollemborg.

Zupelli.

Astenuto: Mosca.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Prego gli onorevoli senatori segretari di procedere al computo dei voti. (I senatori segretari procedono al computo dei voti).

Presentazione di relazione.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole senatore Fratellini a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

FRATELLINI. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato la relazione suppletiva sul disegno di legge:

« Applicazione del contributo straordinario per l'assistenza civile ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Fratellini della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione per appello nominale sull'emendamento del senatore Loria ed altri:

Senatori votanti	198
Hanno risposto <i>si</i>	42
Hanno risposto <i>no</i>	155
Astenuti	1

Il Senato non approva l'emendamento Loria. (*Commenti*).

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Procediamo nella discussione. All'art. 1 è stato presentato un emendamento concordato fra l'Ufficio centrale e il Governo.

Prego il senatore segretario Biscaretti di darne lettura.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

Art. 1.

Al primo comma sostituire i seguenti: « A datare dal 1° luglio 1921 cessano di avere vigore tutte le disposizioni eccezionali emanate durante e dopo la guerra, in materia di locazione di edifici urbani ad uso di bottega, negozio, magazzino, studio, ufficio e simili ».

« Cessano parimenti di aver vigore a partire dal 1° luglio 1924 le dette disposizioni in materia di locazioni di case di abitazione comprese nelle seguenti categorie »:

Alla lettera *b*) sostituire alle parole: « rispettive famiglie » le parole « da fratelli e sorelle ».

PRESIDENTE. Su questo emendamento ha la precedenza quello del senatore Frascara il quale propone la soppressione dell'emendamento all'art. 1, mantenendo il testo del progetto ministeriale.

Domando al ministro e all'Ufficio centrale se accettano l'emendamento del senatore Frascara.

EINAUDI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

EINAUDI, *relatore*. L'Ufficio centrale non accetta questo emendamento.

A questo proposito devo dare un chiarimento: all'art. 1 concordato, per una semplice inadvertenza si è fatta una dimenticanza della lettera *A* e di quella *B*, le quali nell'intendimento del Governo e dell'Ufficio centrale fissavano norme per gli appartamenti occupati dagli inquilini i quali avessero un patrimonio superiore ad un milione di lire o avessero a loro disposizione o in affitto più alloggi per uso di abitazione nel medesimo comune, se questi alloggi non fossero stati occupati stabilmente da un inquilino o dai suoi ascendenti o discendenti e rispettive famiglie (ed ora da fratelli e sorelle), al 1° luglio 1921 avrebbero dovuto essere lasciati liberi.

Nel testo concordato fu lasciato il testo colla identica collazione, ed allora avverrebbe che anche questi appartamenti sarebbero vincolati fino al 1° luglio 1924. Ma questo non è l'intendimento dell'Ufficio centrale, e sembra non

LEGISLATURA XXV — 1ª SESSIONE 1919-21 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 FEBBRAIO 1921

sia nemmeno quello del Governo, perchè appunto si era detto che dovessero essere messi in libertà tali appartamenti a partire dal 1° luglio 1921.

E per questo con un emendamento aggiuntivo è bene dire: dopo il primo comma dell'emendamento concordato « cessano pure di aver vigore dalla stessa data - ossia dal 1° luglio 1921 - le medesime disposizioni per le case di abitazione occupate dagli inquilini i quali abbiano un patrimonio non inferiore ad un milione di lire od abbiano a disposizione, sia in proprietà che in affitto più alloggi per uso di abitazione nel medesimo comune non occupati stabilmente dall'inquilino o dai suoi ascendenti o discendenti e da fratelli e sorelle ».

In questa maniera sarebbe conservato il concetto primitivo proposto dal Governo ed accettato dall'Ufficio centrale; e si avrebbe l'effetto socialmente utile che gli appartamenti in più, non occupati dall'inquilino e neppure da ascendenti e discendenti e neppure da fratelli e sorelle, diventino liberi a partire dal 1° luglio 1921.

Questa è la proposta dell'Ufficio centrale e quindi ne viene per conseguenza che il resto dell'articolo si limita alle categorie di appartamenti indicate per valore di pigione annua e di città e non caratterizzate da condizioni personali all'inquilino.

PRESIDENTE. Allora pongo ai voti l'emendamento concordato fra il Governo e l'Ufficio centrale sostituendo all'emendamento alla lettera b) il seguente: dopo il 1° comma dello emendamento concordato all'art. 1 aggiungere: « cessano pure dalla stessa data di aver vigore le medesime disposizioni per le case di abitazione occupate da inquilini i quali abbiano a disposizione sia in proprietà che in affitto più alloggi per uso di abitazione nel medesimo comune, non occupati stabilmente dall'inquilino o dai suoi ascendenti o discendenti o da fratelli o sorelle. » Sopprimere perciò in seguito la lettera b) dell'articolo 1 medesimo.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Ora vi è un emendamento del senatore Montresor alla lettera b).

Dopò le parole « rispettive famiglie » egli propone di aggiungere « o da stretti parenti in casi debitamente controllati ».

MONTRESOR. Una volta che l'emendamento concordato tra l'Ufficio centrale ed il Governo accoglie implicitamente il mio, non ho altro da aggiungere. Lo ritiro e ringrazio.

PRESIDENTE. Chiedo all'onorevole Frascara se mantiene il suo emendamento.

FRASCARA. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Segue ora un emendamento del senatore Polacco all'ultimo comma.

Prego l'onorevole senatore, segretario, Biscaretti di darne lettura.

BISCARETTI, segretario, legge:

« Non sono soggetti alla disposizione della prima parte di questo articolo i contratti di locazione di locali adibiti ad uso d'industria, commercio o professione se la locazione è fatta a persone che durante la guerra hanno prestato servizio militare almeno per un anno. Qualunque sia la data iniziale di tali contratti, la scadenza di essi è prorogata al 1° luglio 1922 o al termine più vicino in cui gli attuali conduttori cessassero di esercitare l'industria, il commercio o la professione nei locali indicati ».

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Polacco per svolgere questo emendamento.

POLACCO. Domando scusa al Senato se non ho fatto stampare il mio emendamento, ma è cosa di poca entità che con pochissime parole si spiega.

È più che altro un emendamento di forma sul quale spero vi sarà il consenso del Governo e dell'Ufficio centrale. Quest'ultimo capoverso racchiude una provvida disposizione: è un riguardo ben dovuto ai reduci della guerra, professionisti, commercianti o industriali che avevano bruscamente interrotto le loro occupazioni ed ai quali si trattava di fare una posizione di favore quando tornavano a riprenderle. Il favore consiste precisamente in questo: che la legge già proroga fino al 1° luglio 1922 la locazione per i locali da essi tenuti per esercitare la professione, il commercio o l'industria. Si dice infatti nel testo ministeriale accolto anche dall'Ufficio centrale: « non sono soggetti alle disposizioni della prima parte di questo articolo i contratti di locazione di studi e uffici a professionisti che durante la guerra hanno prestato servizio militare almeno per un anno ». E si soggiunge nella seconda parte: « qualunque sia la data iniziale di tali contratti la sca-

denza di essi è prorogata al 1° luglio 1922 o al termine più vicino in cui gli attuali conduttori cessassero di esercitare personalmente la professione o il commercio nei locali suindicati ».

Noto che assai bene in questa seconda parte, accanto all'espressione « professionisti » vi è quella di « commercianti » perchè il riguardo che si voleva usare ai professionisti non vi è nessuna ragione che non si usi a commercianti reduci dalla guerra che riprendano i loro affari. Quando noi passeremo all'esame del disegno di legge relativo ai negozi, troveremo che ivi si dispone la costituzione di una Commissione che può caso per caso fare tale concessione di proroga della locazione dei negozi fino al 1922. Orbene questo che sarà facoltativo, che potrà avvenire o no riguardo agli altri, è già stabilito *ipso iure* e rimane riguardo ai benemeriti reduci dalla guerra, dacchè il predetto disegno di legge sui negozi comincia appunto all'art. 1 col dettare particolari norme, ma « ferme restando le disposizioni relative alle locazioni di locali adibiti ad industria, commercio o professioni ». Felice espressione che include appunto tutti e tre questi casi, come è di giustizia.

Ecco perchè lo mi permetto, in correlazione a quel disegno di legge, di proporre questa modificazione di forma. Invece di parlare di « contratti di locazione, di studi e uffici a professionisti ecc. » propongo si dica: « non sono soggetti alle disposizioni di questa prima parte dell'articolo i locali adibiti ad uso d'industria, commercio o professione se la locazione è fatta a persone che durante la guerra abbiano prestato servizio militare almeno per un anno ». Evitiamo così anche quella patente discordanza che il testo del decreto presenta in questo capoverso dacchè al principio di esso parla di studi od uffici di soli professionisti e in fine invece di chi esercita « la professione o il commercio ».

Inoltre propongo la soppressione di un avverbio che si trova nell'ultima parte dell'articolo. In esso è detto: « Qualunque sia la data iniziale di tali contratti la scadenza di essi è prorogata al 1° luglio 1922, o al termine più vicino in cui gli attuali conduttori cessassero di esercitare personalmente la professione o il commercio nei locali suindicati ».

Ma perchè « esercitare personalmente ? » È a tutti nota la definizione del commerciante che dà il nostro Codice di commercio: « commerciante è colui che esercita atti di commercio per professione abituale »; non si esige affatto che li eserciti personalmente. Egli è commerciante in quanto viene speso il suo nome nelle obbligazioni, anche se queste sono assunte per mezzo di un suo institore. Perchè dunque vogliamo togliere in simili casi al reduce dalla guerra questo modesto beneficio della proroga di un anno? Ciò non mi sembra giusto, ed è per questo che propongo la soppressione della parola « personalmente ».

EINAUDI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

EINAUDI, *relatore*. Io ringrazio il senatore Polacco per la modifica che ha proposto, in quanto che essa risolve molto bene parecchie controversie che sono sorte, perchè in verità esiste una contraddizione fra la prima parte di questo comma e l'ultima.

Siccome lo scopo era quello di permettere a coloro che avevano prestato servizio militare di rimanere nei loro studi, proporrei invece che si dicesse: « in cui gli attuali conduttori cessassero di tenere i locali suindicati a scopo di studio ».

POLACCO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLACCO. Non ho difficoltà di accettare lo emendamento proposto dall'Ufficio centrale per le ragioni con tanta chiarezza esposte dall'amico e collega Einaudi. Osservo soltanto che l'emendamento così come viene ora redatto, mi pare dal punto di vista linguistico meno preciso e potrebbe forse prestarsi ad una non esatta interpretazione, perchè nella comune accezione non si chiamano studi ed uffici i locali ove si eserciti un commercio. Ad ogni modo non faccio questione di parole, dal momento che siamo d'accordo nel concetto.

PRESIDENTE. Domando all'onorevole ministro dell'industria e commercio se il Governo accetta l'emendamento proposto dal senatore Polacco ed emendato dall'Ufficio centrale.

ALESSIO, *ministro dell'industria e del commercio*. Accetto.

LEGISLATURA XXV — 1ª SESSIONE 1919-21 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 FEBBRAIO 1921

PRESIDENTE. Pongo allora ai voti l'emendamento proposto dal senatore Polacco, emendato dall'Ufficio centrale ed accettato dal Governo.

Lo rileggo:

All'ultimo capoverso dell'art. 1: « Non sono soggetti alla disposizione della prima parte di quest'articolo i contratti di locazione di studi ed uffici adibiti ad uso di industria, commercio o professione, se la locazione è fatta a persone che durante la guerra hanno prestato servizio militare almeno per un anno. Qualunque sia la data iniziale di tali contratti, la scadenza di essi è prorogata al 1° luglio 1922, o al termine più vicino in cui gli attuali conduttori cessassero di detenere i locali suindicati allo scopo di studio e di ufficio ».

Chi lo approva è pregato di alzarsi.
(Approvato).

Viene ora l'emendamento proposto dall'onorevole senatore Tommasi. Domando al proponente se vi insiste.

TOMMASI. No, lo ritiro.

PRESIDENTE. Dovremmo ora votare l'articolo 1, ma su questo ha chiesto la parola l'onorevole senatore Pozzo. Gli do perciò facoltà di parlare.

POZZO. Mi permetto prima di tutto di far presente all'Ufficio centrale ed agli onorevoli ministri che la data del 1° luglio 1921 indicata nell'articolo in discussione non è in correlazione con quella del 31 luglio 1921 indicata nel decreto-legge del 15 agosto 1919 e nel disegno di legge n. 273, riguardanti gli affitti dei negozi.

L'onorevole relatore ha già avvertito, prima che si iniziasse la discussione degli articoli, che si dovranno poi introdurre modificazioni negli altri decreti e disegni di legge in relazione a quanto sarà deliberato per quello ora in discussione.

Giova dunque ricordare che riguardo ai negozi il decreto-legge del 15 agosto 1919 stabiliva la proroga fino al 31 luglio 1921, e che ancora del disegno di legge n. 273, concernente i provvedimenti per le controversie relative ai negozi, si dice che restano ferme le disposizioni relative alle locazioni dei locali adibiti ad uso di industria, commercio o professione, contenute, fra gli altri, nel decreto-legge

15 agosto 1919, cosicchè in sostanza col decreto e disegno di legge ora in esame si viene a togliere ai negozi un mese di proroga.

È bene chiarire se ciò sia stato fatto inavvertitamente o di proposito.

Comunque occorre portare al 31 luglio 1921 la data di scadenza della proroga per i negozi anche nel decreto e disegno di legge che stiamo discutendo; oppure occorrerà poi fissare la data del 1° luglio 1921 nel decreto legge 15 agosto 1919 e nel disegno di legge numero 273.

Osservo poi che dall'articolo 1° del decreto-legge in discussione l'Ufficio centrale ha soppresso la disposizione in base alla quale rimanevano sottratti alla proroga, oltre il 1° luglio 1921, gli appartamenti occupati da inquilini aventi un reddito netto non inferiore a lire cinquantamila, accertato agli effetti dell'imposta di ricchezza mobile, dell'imposta complementare e della tassa di famiglia.

L'Ufficio centrale nella sua relazione cerca di giustificare la soppressione dicendo che il criterio del reddito è incerto, e che il solo criterio certo, al quale per ciò unicamente si attiene, è quello risultante dal patrimonio denunciato agli effetti della relativa imposta. Cosicchè, secondo il testo dell'Ufficio centrale, gli inquilini che non avranno diritto alla proroga oltre il 1° luglio 1921, in considerazione delle loro condizioni economiche, sono quelli soltanto che hanno denunciato un patrimonio non inferiore ad un milione.

Ora, a dire il vero, non comprendo perchè l'Ufficio centrale abbia modificato su questo punto il decreto e il relativo disegno di legge ministeriale. Infatti è altrettanto e forse più ricco chi ha un reddito netto non inferiore a lire 50,000 (notisi bene, accertato agli effetti fiscali) che chi ha un patrimonio di un milione, il cui reddito, se investito in fondi urbani, è in gran parte assorbito dalle imposte e dalle riparazioni locative, ove si tenga conto dei vincoli di proroga e dei divieti o limitazioni di aumento, cioè a dire del prezzo politico delle pigioni.

Mi pare che fosse assai più giusto il criterio del Governo, il quale teneva conto altresì del reddito mobiliare cospicuo.

Anche agli effetti di accelerare la smobilitazione delle abitazioni, non dovrebbero godere

di privilegi, non dovrebbero avere diritto a proroghe e a pigioni di favore, oltre a coloro che hanno un patrimonio consolidato notevole; neanche coloro che hanno redditi rilevanti, provenienti da industria, commercio o professione, novanta volte su cento superiori di molto ai redditi dei proprietari delle case dove essi abitano.

Come può ammettersi che chi guadagna 100, 200, 300 mila lire, fosse pure solo lire 50,000 nette all'anno, accertate, notisi ancora una volta, agli effetti fiscali, epperò sempre in misura di gran lunga inferiore alla reale, possa sfruttare la casa altrui?

In secondo luogo osservo che nel testo proposto dall'Ufficio centrale si abbandona anche il criterio del cumulo dei patrimoni dell'inquilino con quello del coniuge, degli ascendenti o dei discendenti, ancorchè con lui coabitanti.

Anche qui il decreto e il disegno di legge del Ministero erano assai più giusti. La ricchezza di una famiglia può essere costituita tanto dalla fortuna del marito, quanto da quella della moglie, tanto da quella del padre, quanto da quella del figlio, e i loro patrimoni devonsi cumulare, tanto più se questi stretti congiunti coabitano, poichè tutti godono la casa.

Quindi anche su questo punto il Senato dovrebbe, a mio avviso, ritornare al testo del decreto e disegno di legge del Governo.

EINAUDI, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

EINAUDI, *relatore*. Rispondo alle due osservazioni che sono state fatte dal senatore Pozzo. Quanto alla prima della data del 1° luglio certamente c'è una disparità tra il decreto precedente del 15 agosto e quello del 18 aprile. Ma mi permetto di far notare che forse questa disparità non produce conseguenze di qualche rilievo in quanto che la data stessa del 1° luglio è solo messa lì perchè essa ha un carattere di maggiore uniformità con tutto il resto degli articoli, che partono sempre dal 1° luglio e finiscono sempre col 30 giugno; e praticamente esiste l'art. 7 (a cui occorrerà poi fare qualche variante) che esplicitamente dice che le date stabilite per la proroga delle locazioni negli articoli precedenti « s'intendono sostituite, per i comuni ove i contratti di locazione hanno inizio e scadenza ad epoca consuetudinaria,

dalla data consuetudinaria immediatamente posteriore, e anche da quella anteriore più vicina, purchè compresa nei due mesi precedenti ». Quindi quella data del 1° luglio ha una importanza indicativa, ma nella realtà quella che avrà importanza è la data consuetudinaria.

Non credo che questo abbia una portata molto grande, ma per euritmia credo che sia meglio mantenere anche qui il testo concordato.

Quanto alla sostituzione del reddito di cinquantamila lire e al non aver l'Ufficio centrale considerato anche il caso in cui la ricchezza fosse sostituita da un reddito professionale e commerciale, mentre fu conservata la misura del patrimonio consolidato di un milione come criterio personale per la liberazione degli appartamenti al 1° luglio 1921, io ho spiegato nella relazione le ragioni di questa soppressione.

Il criterio del reddito è un criterio il quale avrebbe avuto un valore qualora noi avessimo posseduto una imposta che realmente ci desse un certo indice complessivo del reddito del contribuente. Se fosse entrata in vigore l'imposta complementare progressiva stabilita dal decreto 4 novembre, avremmo saputo il reddito dei vari contribuenti. Ma in realtà ci troviamo in presenza di imposte le quali sono stabilite con criteri completamente differenti gli uni dagli altri.

Questo criterio del reddito dava origine a disparità stridentissime fra contribuente e contribuente, in quanto che i contribuenti iscritti nei ruoli per la tassa di ricchezza mobile sarebbero caduti sotto questo articolo, e gli altri, che valendosi della facoltà di rivalsa verso altri enti non fossero iscritti nei ruoli, non sarebbero caduti sotto questo articolo anche se ugualmente e maggiormente ricchi.

L'imposta complementare stabilita dal decreto del 17 novembre 1918 è una imposta parziale claudicante che abbraccia solo alcuni redditi e quindi non può dare un esatto criterio per la valutazione del reddito. La tassa di famiglia è ancora peggio in quantochè la sua misura dipende dai cervellotici criteri degli amministratori dei singoli comuni...

Un'altra osservazione ha poi fatta l'Ufficio centrale nella relazione, ed è questa, che il

ricorrere al criterio delle imposte può non essere pericoloso quando si tratti di imposte passate, come lo è l'imposta patrimoniale che si riferiva ad una certa data, 1° gennaio 1920; è una data certa cui ci si può riferire con il metodo del sì e del no, com'è spiegato nell'articolo modificato. Invece quest'altre imposte nuove che ogni anno sono rivedute, e quando il contribuente saprà che una revisione d'imposta da 40 a 60 mila lire gli porterà anche un aumento di fitto notevole, resisterà di più all'aumento dell'imposta e ciò recherà un danno notevole alla finanza. Resisterà, infatti, in funzione dell'aumento d'imposta e in funzione dell'aumento di fitto: è molto pericoloso dunque mettere insieme questi fatti che debbono rimaner separati. Queste sono le ragioni per cui l'Ufficio centrale ha creduto di mantenere il criterio del patrimonio che è quello più giusto: gli altri sono criteri parziali che avrebbero dato, anzi davano luogo a lagnanze infinite. Quanto poi a essersi tolto il cumulo dei patrimoni, anche quello si è fatto per togliere dei motivi di contesa tra proprietario e inquilino. Fino a quale epoca, infatti, questi possono essere considerati coabitanti? Come si può dimostrare che a quella certa data gli ascendenti o discendenti stavano insieme come il capo di famiglia?

Per queste questioni, che è inutile far sorgere, l'Ufficio centrale mantiene la formula che è stata concordata con il Governo e non accetta l'emendamento.

PRESIDENTE. L'Ufficio centrale e il Governo non accettano dunque le modificazioni proposte dal senatore Pozzo.

Pongo ai voti l'articolo 1 con gli emendamenti che sono stati accolti.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.
(Approvato).

Adesso viene in discussione l'articolo 2 al quale è stato proposto un emendamento concordato fra l'Ufficio centrale e il Governo.

Prego il senatore, segretario, Biscaretti di dar lettura dell'articolo e dell'emendamento.

BISCARETTI, segretario legge:

Art. 2.

Nei casi previsti nell'articolo precedente, salvo l'eccezione appresso stabilita, il locatore può chiedere, con decorrenza dal 1° novembre

1920, un aumento di pigione non superiore al 40 per cento di quella corrisposta al tempo dell'entrata in vigore del presente decreto-legge.

Per le locazioni indicate nell'ultimo capoverso dell'articolo precedente, l'aumento di pigione non superiore al 30 per cento può essere richiesto solamente dal 1° luglio 1921.

Emendamento concordato tra il Governo e l'Ufficio centrale: Al primo comma sostituire il seguente: « Nei casi previsti nell'articolo precedente il locatore può chiedere un aumento di pigione non superiore al 40 per cento con decorrenza dal 1° novembre 1920 al 30 giugno 1921, e un ulteriore aumento del 30 per cento per ognuno degli anni dal 1° luglio di un anno al 30 giugno dell'anno successivo fino al 30 giugno 1924. Il primo aumento del 40 per cento ed ognuno dei successivi aumenti annuali del 30 per cento si accumulano e sono sempre applicati sulla pigione in corso alla data del 18 aprile 1920 ».

Nel secondo comma sopprimere le parole: « Non superiore al 30 per cento ».

PRESIDENTE. Il senatore Pozzo ha proposto un emendamento col quale chiede che, nei nuovi aumenti, siano computati gli aumenti precedentemente concordati tra le parti.

Ha facoltà di parlare il senatore Pozzo per svolgere il suo emendamento.

POZZO. Dirò poche parole, avendo già svolto nella discussione generale le ragioni dell'aggiunta da me proposta, la quale, se accolta, dovrebbe essere fatta, non solo all'articolo 2, ma anche agli articoli 4, 5 e 6.

Ho fatto presente nella discussione generale che prima dei decreti di proroga si è addivenuto su vasta scala tra proprietari ed inquilini a intese, in forza delle quali molti inquilini, per un complesso di ragioni che non ripeterò, già avendole accennate nella discussione generale, hanno consentito, sebbene non vi fossero tenuti, ad aumenti di pigione. Ora bene, poiché giusta il decreto-legge ora in discussione gli aumenti stabiliti dal decreto medesimo vengono commisurati sulla pigione che era corrisposta al 18 aprile 1920, ne consegue che gli inquilini i quali, prima e indipendentemente dal decreto, però in previsione di disposizioni di impero, hanno bonariamente consentito au-

menti, dopo di avere pagato, in precedenza pigioni più alte, dovranno d'ora in poi pagare più di quanto pagherebbero, venendo i nuovi aumenti commisurati su pigioni già aumentate.

Ed in alcuni casi, per effetto degli aumenti bonariamente consentiti, essendone derivato il passaggio di categoria, ne consegue per gli inquilini altresì il danno di più alte percentuali di aumento; che se fossero stati mantenuti anche i diversi termini di proroga, secondo le diverse categorie delle abitazioni, avrebbero avuto altro danno ancora, forse di tutti il più grave, quello cioè di più brevi termini di proroga.

Ora tutto questo a me non sembra affatto nè giusto nè equo, epperò propongo che si tenga conto degli aumenti già concordati dalle parti, chiedo cioè che essi siano computati nei nuovi aumenti.

È una questione di giustizia e di equità; principi ai quali, come il Senato ben vede, sono devoto e costantemente mi attengo, sia che si tratti degli interessi dei proprietari, sia che si tratti degli interessi degli inquilini. (Approvazioni).

EINAUDI, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

EINAUDI, *relatore*. L'Ufficio centrale non accoglie la proposta del senatore Pozzo: esporrò brevemente le ragioni di questo diniego di accogliere l'emendamento. In sostanza si tratta di sapere se noi dobbiamo tener ferma una certa data, oppure se dobbiamo riaprire il vaso di Pandora delle liti...

POZZO. Niente liti!

EINAUDI, *relatore*. Sì, delle liti che verrebbero iniziate fra proprietari e inquilini, perchè ogni inquilino pretenderebbe d'essere stato ingannato dal proprietario, ogni proprietario sosterrebbe che quell'aumento è dovuto a circostanze che non hanno a che fare con le proroghe e gli inganni tesi dal proprietario all'inquilino in virtù di una interpretazione sbagliata di questo decreto-legge. Nessun decreto-legge ha consentito un aumento prima del novembre 1920. Non sappiamo quale origine abbiano gli aumenti consentiti prima: possono avere origine di perfetta giustizia o anche di inganno. Se si accettasse l'emendamento dell'onorevole senatore Pozzo, bisognerebbe

che i proprietari restituissero una specie di indebito per il periodo trascorso: sarebbe un tornare sul passato, mentre ciò che occorre adesso è stabilire un punto fisso; togliere le ragioni di controversia ed attuare l'aumento di affitto.

Debbo ripetere a questo proposito ciò che ho detto ripetutamente nelle relazioni stampate e che cioè gli aumenti inizialmente concordati erano basati sul concetto che l'aumento si facesse sul fitto alla data del 18 aprile 1920.

Se si fosse presa come punto di partenza una data diversa ed anteriore, gli aumenti sarebbero stati diversi.

Tutto il sistema è congegnato con quella data, alla quale l'Ufficio centrale si mantiene fermo.

FERA, *minist. o della giustizia e degli affari di culto*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERA, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Anche da parte del Governo non può essere accettato l'emendamento presentato dal senatore Pozzo, che verrebbe a mutare il criterio interpretativo della vecchia formula dell'art. 2 (e conseguentemente anche degli articoli 4, 5 e 6) che si è creduto di accettare.

Alle ragioni esposte, con grande perspicacia, dal senatore Einaudi, circa la genesi della formula adottata nel vecchio testo, si deve ormai aggiungere una considerazione di ordine pratico.

Come ha detto lo stesso presentatore dall'emendamento senatore Pozzo, noi discutiamo di un decreto che ha già avuto la sua esecuzione. Nell'applicazione dell'art. 2 e degli articoli 4, 5 e 6 sono sorti, come è noto, aspri contrasti fra inquilini e proprietari, circa l'entità della pigione-base, cioè della pigione sulla quale dovestero farsi gravare gli aumenti. Tali contrasti sono stati portati davanti all'autorità giudiziaria, la quale nel decidere avrà, certamente, tenuto presente non soltanto la formula letterale delle predette disposizioni, ma anche l'interpretazione che delle disposizioni medesime era stata data, su questo punto, dalle relazioni che precedono questo decreto-legge.

E poichè l'interpretazione in parola era nel senso che per pigione-base dovesse intendersi sempre quella effettivamente corrisposta al momento dell'entrata in vigore del decreto-

legge, senza indagare quale, nei casi in cui furono concessi aumenti sotto l'impero dei decreti di vincolo, fosse stata l'intenzione delle parti, se cioè, quella di anticipare aumenti allora non consentiti o quella di tener conto di mutate circostanze che soltanto esse erano in grado di apprezzare, non sembrerebbe ora opportuno di mutare l'assetto stabilito dalla giurisprudenza che in conformità alla predetta interpretazione, si è formata su questa questione.

È bene che gli emendamenti delle assemblee legislative non turbino le posizioni di fatto già costituite, se non in quanto ciò sia strettamente necessario; per tale motivo dichiaro di associarmi al senatore Einaudi nella proposta di non accogliere l'emendamento dell'onorevole Pozzo.

PRESIDENTE. Il senatore Pozzo mantiene il suo emendamento?

POZZO. Ho dichiarato che, se l'Ufficio centrale ed il Governo non accettavano, avrei ritirato l'emendamento, e lo ritiro senza però essere convinto che le ragioni di equità da me accennate siano state distrutte dai due oratori.

SPIRITO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPIRITO. Vorrei pregare l'Ufficio centrale e l'onorevole ministro perchè a questo art. 2, come a parecchi altri articoli che seguono, fosse data una certa precisione che ad essi manca.

Ecco di che si tratta. Con questa legge i contratti di affitto sono rinnovati *ipso iure*, direi quasi automaticamente, salvo qualche eccezione che è specificata nella legge medesima. Però, mentre si stabilisce che resta prorogato l'affitto, si dice che il locatore è in facoltà di chiedere in corrispettivo questo o quest'altro aumento, secondo che si tratti del primo, del secondo o del terzo anno di proroga.

Ma, domando all'Ufficio centrale, quando deve chiedere il locatore, e come lo deve chiedere questo aumento? Tutto questo manca ed è utile, anzi necessario, che si dica per evitare questioni.

Infatti, nell'articolo è scritta la decorrenza degli aumenti, ma non l'epoca in cui il locatore debba chiederli. Ora, se non li ha chiesti all'inizio del contratto, sarà questa una ragione

di decadenza? O potrà egli domandarli più tardi, e magari pretendere l'arretrato?

Questo fatto metterebbe in grave condizione l'inquilino, il quale, al sesto o settimo mese dell'affitto, si troverebbe gravato improvvisamente di questi aumenti accumulati.

Vi ha dippiù: si potrebbe mai richiedere al secondo od al terzo anno un aumento non domandato nel primo?

Per evitare questioni, in una legge che già si presta a causarne parecchie, credo si debba determinare il momento, l'epoca in cui il locatore deve chiedere l'aumento del canone: o nel giorno in cui comincia il corso dell'affitto rinnovato, o alla data in cui consuetudinariamente gli affitti sono disdetti o rinnovati.

È una precisione indispensabile, adunque, questa che io propongo per non dare luogo a questioni e controversie giudiziarie, e prego l'Ufficio centrale di voler chiarire la disposizione che stiamo discutendo, aggiungendo queste parole: « all'inizio di ogni anno di proroga il locatore può chiedere », ovvero « nel termine consuetudinario di rinnovazione dell'affitto il locatore può chiedere ».

EINAUDI, *relatore*. Forse il senatore Spirito potrà trovare occasione di presentare un emendamento in sede dell'art. 10.

SPIRITO. Ma quella è un'eccezione, mentre in questo e negli articoli 4 e 5 si stabilisce la regola.

ALESSIO, *ministro dell'industria e del commercio*. Vi è tutto il procedimento negli articoli 10, 11 e 12; allora si potrà introdurre una modificazione nei riguardi del locatore.

PRESIDENTE. Tanto più che l'Ufficio centrale avrà il tempo di studiare l'emendamento.

SPIRITO. Accetto il rinvio agli articoli che seguono.

Ma poichè ho la parola, vorrei richiamare l'attenzione dell'Ufficio centrale sopra un'altra imperfezione dell'art. 2.

Dice l'Ufficio centrale: « Gli affitti vanno dal 1° luglio di un anno al 30 giugno successivo »; ma non si è raffigurata l'ipotesi di fitti che hanno principio al 4 maggio, come avviene a Napoli.

In conseguenza bisogna ammettere due ipotesi: cioè quella in cui l'inizio del contratto è a data libera; e quella in cui l'inizio è a data consuetudinaria. In questo secondo caso po-

trebbe avvenire che per alcuni mesi mancherebbe al locatore l'aumento sull'affitto.

Richiamo su ciò l'attenzione dell'onorevole relatore, e non ho altro da dire.

PRESIDENTE. A questo provvede l'articolo 7 SPIRITO. Prendo atto di questa specificazione.

PRESIDENTE. L'articolo 7 è nel senso da lei desiderato.

Dunque gli emendamenti del senatore Spirito sono rinviati a quando discuteremo l'articolo 10. Pongo ai voti l'articolo 2 come è stato emendato dall'Ufficio centrale d'accordo col Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 3.

Sono prorogati definitivamente al 1° luglio 1922 i contratti di locazione di appartamenti o case per uso di abitazione non contemplati nell'art. 1°, che abbiano scadenza anteriore a quella data qualora siano compresi nelle seguenti categorie:

1° nella città di Roma; contratti con pigione annua superiore a lire 3000;

2° nei comuni aventi popolazione da 200 mila abitanti in più, con pigione superiore a lire 2400;

3° nei comuni aventi popolazione da 100 mila a 200 mila abitanti, con pigione annua superiore a lire 1200;

4° negli altri comuni aventi popolazione superiore a 5 mila abitanti, con pigione annua superiore a lire 900.

A questo articolo c'è una modificazione che il Senato ha già approvato, cioè che invece di dirsi « 1° luglio 1922 » si deve dire « 1° luglio 1924 ». Con questa modificazione pongo ai voti l'articolo 3.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 4.

Nei casi indicati nell'articolo precedente, il locatore può chiedere un aumento di pigione non superiore al 25 per cento di quella corrisposta al tempo dell'entrata in vigore del presente decreto-legge, con decorrenza dal 1° novembre 1920 fino al 30 giugno 1921, e ad un ulteriore 10 per cento sulla stessa pigione dal 1° luglio 1921 per il susseguente periodo della proroga.

PRESIDENTE. A questo articolo c'è un emendamento concordato fra l'Ufficio centrale ed il Governo che è la conseguenza delle premesse poste negli articoli precedenti e cioè:

« Nei casi previsti nell'articolo precedente il locatore può chiedere un aumento di pigione non superiore al 25 per cento con decorrenza dal 1° novembre 1920 al 30 giugno 1921, e un ulteriore aumento del 25 per cento per ognuno degli anni dal 1° luglio di un anno al 30 giugno dell'anno successivo fino al 30 giugno 1924. I singoli aumenti del 25 per cento si cumulano e sono sempre applicati sulla pigione in corso alla data del 18 aprile 1920 ».

Pongo ai voti l'articolo 4 così emendato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 5.

Le disposizioni dell'articolo 3 si applicano anche ai contratti di locazione, non contemplati negli articoli 1 e 3, che siano compresi nelle seguenti categorie:

1° nella città di Roma, contratti con pigione annua superiore a lire 1500;

2° simili, nei comuni aventi popolazione da 200 mila abitanti in più, con pigione annua superiore a lire 1000;

3° simili, nei comuni aventi popolazione da 100 mila a 200 mila abitanti, con pigione annua superiore a lire 600;

4° simili, negli altri comuni aventi popolazione superiore a 5000 abitanti, con pigione annua superiore a lire 450.

« L'aumento di pigione, che per queste categorie il locatore può chiedere, non può eccedere il 15 per cento della pigione corrisposta al tempo dell'entrata in vigore del presente decreto-legge per il periodo dal 1° novembre 1920 al 30 giugno 1921, ed un ulteriore 10 per cento per il periodo successivo dal 1° luglio 1921 fino al termine della proroga ».

A questo articolo, l'Ufficio centrale, d'accordo col Governo, propone di sostituire all'ultimo comma il seguente:

« Nei casi previsti in questo articolo il locatore può chiedere un aumento di pigione non superiore al 15 per cento con decorrenza dal 1° novembre 1920 al 30 giugno 1921, e un ulteriore aumento del 20 per cento per ognuno degli anni

LEGISLATURA XXV — 1ª SESSIONE 1919-21 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 FEBBRAIO 1921

dal 1. luglio di un anno al 30 giugno dell'anno successivo, fino al 30 giugno 1924. Il primo aumento del 15 per cento ed ognuno dei successivi aumenti annuali del 20 per cento si cumulano e sono sempre applicati sulle pigioni in corso alla data del 18 aprile 1920 ».

Pongo ai voti l'art. 5 così emendato. Chi lo approva voglia alzarsi.

(Approvato).

Art. 6.

Per i contratti di locazione di abitazioni con pigioni rispettivamente inferiori a quelle comprese nelle categorie indicate nei prececenti articoli, la proroga della scadenza è definitivamente fissata al 1° luglio 1924.

Il locatore può chiedere un aumento di pigione non superiore al 10 per cento della pigione corrisposta al tempo dell'entrata in vigore del presente decreto-legge a decorrere dal 1° novembre 1920 fino al 30 giugno 1921 e ad un ulteriore 10 per cento sulla stessa pigione, dal 1° luglio 1921 per il successivo periodo della proroga.

Agli effetti della classificazione dei comuni portata dagli articoli 1, 3 e 5, la popolazione dev'essere calcolata secondo le risultanze dell'anagrafe municipale al 31 dicembre 1919.

Agli effetti della classificazione delle pigioni in ragione di valore, si considera quale unica locazione il complesso dei locali affittati, anche nei contratti separati, allo stesso inquilino nel medesimo stabile.

Per pigione si intende la somma complessiva che l'inquilino deve corrispondere al locatore in corrispettivo del godimento della casa, anche se una parte di tale somma, piuttostochè a titolo di pigione, figuri dovuta come speciale corrispettivo di determinate prestazioni accessorie relative al godimento della casa.

A questo articolo l'Ufficio centrale d'accordo col Governo, propone di sostituire al secondo comma il seguente:

« Nei casi previsti in questo articolo il locatore può chiedere un aumento di pigione non superiore al 10 per cento con decorrenza dal 1° novembre 1920 al 30 giugno 1921, e un ulteriore aumento del 15 per cento per ognuno degli anni dal 1° luglio di un anno al 30 giugno dell'anno successivo, fino al 30 giugno 1924. Il

primo aumento del 10 per cento ed ognuno dei successivi aumenti annuali del 15 per cento si cumulano e sono sempre applicati sulla pigione in corso alla data del 18 aprile 1920 ».

Anche a questo articolo 6 vi è una proposta di emendamento dei senatori Rota e Nuvoloni con la quale si propone al secondo comma di sostituire il seguente: « Nei casi previsti in questo articolo il locatore può chiedere un aumento di pigione non superiore al 10 per cento con decorrenza dal 1° novembre 1920 al 30 giugno 1921, e un ulteriore aumento del 20 per cento per ognuno degli anni dal 1° luglio di un anno al 30 giugno dell'anno successivo, fino al 30 giugno 1924. Il primo aumento del 10 per cento ed ognuno dei successivi aumenti annuali del 20 per cento si cumulano e sono sempre applicati sulle pigioni in corso alla data del 18 aprile 1920 ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Rota per svolgere questo emendamento.

ROTA. La discussione dotta ed importante, anzi qualche volta anche caustica, impegnata fra i padri putativi sia del disegno di legge in discussione, sia di tutti i decreti-legge riguardanti la materia, e per la quale detti padri putativi se ne sbalottarono la responsabilità, ha reso necessario di presentare diversi emendamenti; anch'io mi permetto di presentarne due che illustrerò brevemente.

È indiscutibile che la presente discussione ha portato un notevole vantaggio al testo del disegno di legge, specie per gli emendamenti, concordati fra l'Ufficio centrale e il Governo, riguardanti la proroga fino al 1924 e l'aumento graduale degli affitti.

Appunto nei riguardi di questo secondo punto si sofferma il mio emendamento. L'Ufficio centrale ha portato un aumento, il quale è disforme affatto da caso a caso, ed in ciò l'Ufficio centrale, verso il quale debbo e scuto di usare ogni deferenza per la sua opera pregevole, mi sembra che nella fissazione degli aumenti abbia seguito un criterio aristocratico, se mi si consente la parola.

Nel primo caso vi è un aumento del 130 per cento, nel secondo del 100 per cento e così di seguito fino al sesto ed ultimo caso che è del 55 per cento. Ora per quest'ultima categoria

ho domandato che l'aumento venisse portato al 70 per cento.

È evidente che quest'ultima categoria riflette i piccoli proprietari, che ad ogni piè sospinto si dice di voler incoraggiare. È certo che questi piccoli proprietari costituiscono una categoria che è un cardine dello Stato e della società. Essi poi nella grandissima maggioranza si trovano sperduti in campagna, in montagna, in collina ecc., e, in questo caso, bisogna tener conto che le sovrimposte comunali sono assai maggiori di quelle che si pagano nei grandi centri. Aggiungo ancora che le spese di manutenzione nei piccoli centri sono più gravose, non solo per l'alto costo della mano d'opera che si riscontra ovunque, ma anche per il maggiore costo del trasporto del materiale, che tante volte è uguale a quello del materiale stesso.

Per tutte queste ragioni nella maggior parte dei casi il reddito di questi piccoli proprietari è assai limitato, e talora assorbito dalle imposte e dalla manutenzione.

Perciò ho creduto di presentare un emendamento che ha una portata limitata, e per il quale propongo che l'aumento da portarsi in quattro anni sia elevato al 70 per cento. Io e l'amico senatore Nuvoloni avremmo potuto domandare di più, ma voglio essere discreto. Del resto io sono stato incoraggiato a presentare questo emendamento da alcune parole ieri pronunciate dall'egregio relatore, quando diceva che le cifre potevano essere variate.

Confido perciò che il mio emendamento sia accettato sia per la giustezza delle mie argomentazioni, sia per la discrezione della mia domanda, ed anche perchè esso non turba la graduatoria prestabilita.

PRESIDENTE. Domando il parere dell'Ufficio centrale.

EINAUDI, *relatore*. Mi sembra che ci dovrebbe essere un altro emendamento del senatore Cencelli.

PRESIDENTE. È vero, ma siccome il senatore Cencelli è assente il suo emendamento decade.

ALESSIO, *ministro dell'industria e del commercio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALESSIO, *ministro dell'industria e del commercio*. Il Governo non può accettare la proposta del senatore Rota.

Qui si tratta dei fitti pagati dagli inquilini più poveri. Perciò l'applicare un'ulteriore aumento è assolutamente contrario alla difesa naturale, che è nostro dovere di assumere verso una classe che ha bisogno di protezione.

Anche per quanto si riflette al reddito, faccio notare che tanto più basso è il reddito tanto è più alta la quota che vi occupa il fitto. È stato stabilito da tutte le statistiche, che si sono compiute nei riguardi dei fitti soprattutto nelle grandi città, che il fitto costituisce una parte tanto più considerevole del reddito personale, quanto più basso è il reddito. Quindi l'aggravamento andrebbe a cadere sulla parte di reddito che è disponibile per l'inquilino per altri bisogni estremamente necessari.

Per queste ragioni il Governo non può accettare l'emendamento dell'onorevole senatore Rota.

ROTA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROTA. Se io fossi convinto della giustezza delle ragioni che vennero addotte dall'onorevole ministro dell'industria e del commercio, è certo che non avrei nemmeno presentato il mio emendamento.

Dove dissento da lui invece è che questi affitti riguardino le classi povere; chè anzi essi riguardano le classi le quali oggi guadagnano più di quel che è il reddito dei proprietari.

In secondo luogo, qualora si dovesse usare un riguardo alle condizioni finanziarie (e questo è un riguardo giustissimo) esso dovrebbe usarsi più a favore dei lavoratori intellettuali, dei funzionari dello Stato, dei professionisti e di tutti coloro insomma che trovano infeudato ad una cifra poco mutevole il loro reddito, mentre aumenta l'affitto.

Ripeto dunque che insisto nel mio emendamento, anche perchè ognuno assuma la responsabilità delle sue proposte e delle sue parole.

Con questo emendamento io non voglio colpire le classi povere. Io credo che le classi che vengono contemplate nel mio emendamento, sono quelle che nella maggior parte dei casi si trovano in condizioni finanziarie migliori di quelle dei proprietari di case, di questi piccoli proprietari che hanno il loro reddito interamente assorbito dalle imposte e sovrimposte e dalle spese di manutenzione.

LEGISLATURA XXV — 1ª SESSIONE 1919-21 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 FEBBRAIO 1921

EINAUDI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

EINAUDI, *relatore*. Di fronte alla proposta dell'onorevole senatore Rota l'Ufficio centrale mantiene fermo l'accordo intervenuto col Governo e respinge quindi la proposta stessa.

Certamente si possono addurre ragioni di giustizia a favore dei piccoli proprietari e noi queste ragioni di giustizia non neghiamo; ma vorrei far riflettere che ci troviamo in una situazione particolare e cioè che questa quarta classe di abitazioni aveva una locazione prorogata fino al 1° luglio 1923; noi la proroghiamo invece di un altro anno fino al 1924. Nella situazione precedente questa quarta categoria di inquilini pagava soltanto complessivamente un 20 per cento; adesso invece pagherebbe complessivamente un 55 per cento, ossia il prolungamento di un anno in più nella proroga porta ad essi un nuovo aumento del 35 per cento. Questa sembra all'Ufficio centrale una considerazione di cui si debba tener conto nel giudicare la proposta dell'onorevole senatore Rota.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo ai voti l'emendamento proposto dall'onorevole senatore Rota e non accettato né dal Governo né dall'Ufficio centrale.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Dopo prova e controprova l'emendamento del senatore Rota non risulta approvato).

Si dovrebbe ora passare alla seconda parte dell'articolo 6. Siccome però questa seconda parte non è collegata con la prima, e tenuto conto che già vi è più d'una proposta di emendamento in proposito, stante l'ora tarda, si potrebbe procedere alla votazione della prima parte, rinviando a domani la discussione sulla seconda parte dell'articolo 6. Perciò chi approva la prima parte dell'articolo 6, con gli emendamenti proposti di concerto fra il Governo e l'Ufficio centrale, è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato alla seduta di domani.

**Annuncio di risposta scritta
ad una interrogazione.**

PRESIDENTE. Il ministro competente ha trasmesso la risposta scritta alla interroga-

zione del senatore Bouvier. A norma del regolamento, sarà inserita nel resoconto stenografico della seduta odierna.

Annuncio e svolgimento di una interpellanza del senatore Ruffini al ministro degli affari esteri.

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario Bettoni a dar lettura della seguente domanda d'interpellanza del senatore Ruffini:

BETTONI, *segretario*, legge:

Al Presidente del Consiglio, ministro dell'interno, al ministro degli affari esteri e al ministro della guerra per sapere, come mai si consenta che visiti i nostri stabilimenti militari, e anzi che semplicemente risieda in Italia, il Principe Sisto di Borbone, il quale durante la guerra - pur militando egli fra i nostri Alleati come ufficiale dell'esercito belga - cercò di arrecare al nostro Paese, e in parte effettivamente gli arrecò, il maggior danno che per lui si poteva; seguitando poi anche dopo la guerra ad infamarlo, siccome risulta dalle esplicite ammissioni di un suo libro recentissimo.

DI SALUZZO, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI SALUZZO, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. A nome del Governo sono in grado di rispondere subito alla interpellanza dell'on. Ruffini, informando l'onorevole interpellante e il Senato che stamane stessa è stato firmato il decreto di espulsione del noto Principe Sisto. (*Benissimo, vivi applausi*).

RUFFINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUFFINI. Onorevoli colleghi, voi ben comprendete che io non posso non dichiararmi pienamente soddisfatto della risposta avuta dall'egregio sottosegretario per gli affari esteri, che non posso anzi non tributare lode al Governo di aver prontamente ed energicamente provveduto alla difesa della dignità del nostro Paese. (*Benissimo*).

Io vorrei tuttavia pregarvi di permettermi di dirvi brevemente le ragioni che mi hanno indotto a presentare la mia interpellanza, e credo che questo possa servire, non soltanto a dar rilievo e giustificazione alla lode che io ho creduto di dover tributare al Governo, ma in-

CIXª TORNATA

VENERDÌ 18 FEBBRAIO 1921

Presidenza del Presidente TITTONI TOMMASO

INDICE

Congedi	pag. 3197
Disegno di legge (discussione di):	
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 aprile 1920, n. 477, contenente nuove disposizioni per gli affitti e le pigioni delle case di abitazione e degli edifici urbani ad uso di bottega, negozio, magazzino, studio, ufficio e simili » . . .	3198
Oratori:	
ALESSIO, ministro dell'industria e del commercio	3212
BOLLATI	3201
CAGNETTA	3207
CANNAVINA	3199 <i>passim</i> 3224
DE ANICIS MANSUETO	3199
EINAUDI, relatore	3199 <i>passim</i> 3226
FERA, ministro della giustizia e degli affari di culto	3201 <i>passim</i> 3226
FERRARIS CARLO	3200
FERRARIS MAGGIORINO	3204 <i>passim</i> 3221
FROLA	3208
MORTARA	3213
POLACCO	3226
POZZO	3198 <i>passim</i> 3224
ROTA	3209, 3211, 3216
SCALORI	3214
SPIRITO	3200 <i>passim</i> 3226
TOMMASI	3198
Interrogazione (annuncio di)	3226
Relazioni (presentazione di)	3197, 3227

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti i ministri delle colonie, della giustizia e affari di culto, dell'istruzione pubblica, dei lavori pubblici, dell'industria e com-

mercio, del lavoro e previdenza sociale e per la ricostituzione delle terre liberate.

SILI, segretario, legge il verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori Barbieri, di giorni 10, Garavetti, di giorni 10, Pavla, di giorni 5, Rossi-Martini, di un mese.

Se non si fanno osservazioni, questi congedi si intendono accordati.

Presentazione di relazione.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole senatore Melodia a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

MELODIA. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del decreto legge 23 agosto 1917, riguardante il nuovo regime delle trazzere in Sicilia ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Melodia della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Rinvio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Essendo assenti gli onorevoli ministri delle finanze e della guerra le interrogazioni ad essi rivolte rispettivamente dagli onorevoli Ferrero di Cambiano e Di Brazza, saranno rinviate ad altra seduta.

Quanto all'interrogazione dell'onorevole Capece Minutolo, rivolta al Presidente del Con-

siglio dei ministri, ministro dell'interno, sarà iscritta all'ordine del giorno della seduta di martedì, come da accordo tra interrogante e l'onorevole sottosegretario di Stato per l'interno.

Seguito della discussione sul disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 aprile 1920, n. 477, contenente nuove disposizioni per gli affitti e le pigioni delle case di abitazione e degli edifici urbani ad uso di bottega, negozio, magazzino, studio, ufficio e simili » (N. 126-A).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge riguardante gli affitti e le pigioni, n. 126-A.

Ieri, come il Senato ricorda, si è approvata la prima parte dell'art. 6.

Sulla seconda parte è stato presentato un emendamento dall'onorevole senatore Pozzo così concepito: aggiungere al penultimo capoverso: « sempre che i locali siano esclusivamente adibiti ad uso di abitazione ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Pozzo per svolgere questo emendamento.

POZZO. Nel penultimo capoverso dell'art. 6 si legge:

« Agli effetti della classificazione delle pigioni in ragione di valore, si considera quale unica locazione il complesso dei locali affittati, anche con contratti separati, allo stesso inquilino del medesimo stabile ».

A questo capoverso proporrei di aggiungere queste parole: « sempre che i locali siano esclusivamente adibiti ad uso di abitazione ».

Credo che non occorra spendere molte parole per dimostrare la necessità di questa aggiunta.

Nell'articolo 8, secondo capoverso, si dice bensì: « qualora uno stesso locale serva per uso promiscuo di esercizio commerciale, ufficio o studio, e di abitazione, si ha riguardo all'uso prevalente » ma evidentemente questa disposizione si riferisce ai casi in cui si abbia una tinità di locali, come, ad esempio, quando un appartamento, in parte è adibito ad abitazione ed in parte ad ufficio o studio; in questi casi si dovrà avere riguardo all'uso prevalente. Ma vi sono molti casi che dalla disposizione in esame non sono contemplati, e lo scopo della aggiunta da me proposta è quello appunto di supplire a questa mancanza.

Intendo riferirmi ai casi, frequenti, in cui lo stesso inquilino ha nella stessa casa il negozio, o bottega, o magazzino, o anche lo studio od ufficio, e nel tempo stesso la sua abitazione, con un appartamento che non ha alcun rapporto, alcuna connessione, alcuna contiguità coi locali adibiti all'uso commerciale o professionale.

In questi casi si hanno due entità assolutamente separate.

AMERO D'ASTE, *presidente dell'Ufficio centrale*. L'Ufficio centrale accetta l'emendamento.

POZZO. Poichè l'onorevole presidente dell'Ufficio centrale mi dice che l'Ufficio centrale accetta l'emendamento, non ho bisogno di insistere oltre e ringrazio.

ALESSIO, *ministro dell'industria e del commercio*. Accetto anch'io l'emendamento del senatore Pozzo.

PRESIDENTE. Nessun altro domandando la parola, pongo ai voti l'emendamento del senatore Pozzo accettato dal Governo e dall'Ufficio centrale.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Ora viene l'emendamento del senatore Tommasi; che dice: aggiungere all'ultimo capoverso dell'articolo 6: « escluso dal computo il contributo di spesa per il riscaldamento, dovuto a termini dell'articolo 3 del decreto luogotenenziale 2 novembre 1917, n. 1783 ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole Tommasi per svolgere questo emendamento.

TOMMASI. L'emendamento si propone di eliminare un possibile grave dubbio d'interpretazione dell'ultimo capoverso dell'articolo 6, in tema di rimborso di spesa per il riscaldamento centrale delle abitazioni. L'ultimo capoverso dell'articolo 6 determina che cosa abbia ad intendersi per pigione. Si intende la somma complessiva che l'inquilino deve corrispondere al locatore in corrispettivo del godimento della casa, anche se una parte di tale somma, piuttosto che a titolo di pigione, figura dovuta come speciale corrispettivo di determinate prestazioni accessorie, relative al godimento della casa.

Nel tempo di guerra parve necessario al Governo di regolare il carico della maggiore spesa che incontrar deve il proprietario, già per contratto obbligato ad apprestare il riscaldamento agli appartamenti, e per cui, secondo

LEGISLATURA XXV — 1ª SESSIONE 1919-21 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 FEBBRAIO 1921

il contratto di fitto, si corrispondeva e si corrisponde un corrispettivo, che sta a rinfrancare il proprietario della prestazione del riscaldamento. Parve al legislatore di guerra del 1917 che fosse opportuno intervenire ed intervenne infatti con un decreto luogotenenziale del 2 novembre 1917....

EINAUDI, *relatore*. L'Ufficio centrale accetta l'emendamento del senatore Tommasi.

TOMMASI. Sento che l'Ufficio centrale accetta il proposto emendamento ed io quindi mi dispenso dallo svolgere le ragioni che ne consigliano l'accoglimento.

EINAUDI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

EINAUDI, *relatore*. L'Ufficio centrale accoglie l'emendamento Tommasi ed accoglie del pari quello del senatore De Amicis perchè si riferiscono al medesimo articolo. Si tratta di escludere tanto il contributo del riscaldamento quanto quello del portinaio dal computo della pigione e sono due esclusioni che ci sembrano eque.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore De Amicis per svolgere il suo emendamento che consiste nell'aggiungere all'ultimo comma dopo le parole « al godimento della casa » le altre « escluso però l'onere derivante dal decreto legge 5 luglio 1919 n. 1276, per effetto del quale l'inquilino è tenuto a corrispondere un supplemento mensile per il portiere ».

DE AMICIS MANSUETO. Dal momento che l'Ufficio centrale ha dichiarato di accettare il mio emendamento, non ho bisogno di tediare il Senato per svolgerlo.

PRESIDENTE. Domando all'onorevole ministro dell'industria e commercio se accetta gli emendamenti proposti dall'onorevole senatore Tommasi e dall'onorevole De Amicis.

ALESSIO, *ministro dell'industria e del commercio*. Il Governo accetta i due emendamenti.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo ai voti l'emendamento proposto dall'onorevole senatore Tommasi ed accettato dall'Ufficio centrale e dal Governo.

Chi approva questo emendamento è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Pongo ora ai voti l'emendamento presentato dall'onorevole senatore De Amicis Mansueto

anche esso accettato dall'Ufficio centrale e dal Governo.

Chi approva questo emendamento è pregato di alzarsi.

(È approvato).

CANNAVINA. Domando di parlare sul terzo alinea dell'articolo 6.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANNAVINA. A me pare che, per non aumentare dubbiezze e perplessità nell'attuale disegno di legge, che ne ha tante per la natura stessa delle questioni da regolare dopo che è intervenuto un decreto legge che, sebbene soggetto a conversione, ha frattanto valore di legge, a me pare, dico, che questo terzo alinea dell'articolo 6 debba essere modificato, e ne dico subito le ragioni. Il decreto legge classificava i Comuni secondo la popolazione, senza dare il criterio di calcolo della popolazione. Giustamente di ciò preoccupato, l'Ufficio centrale, nel rilevare la lacuna, pur osservando che il criterio normale avrebbe dovuto essere quello della popolazione risultante dall'ultimo censimento, credè meglio, poichè quel censimento rimonta a parecchi anni fa, affidarsi ai registri anagrafici municipali al 31 dicembre 1919. Con ciò l'Ufficio centrale veniva ad eliminare uno dei difetti del decreto legge, ma affidandosi al criterio anagrafico, non poteva non rappresentare a sè stesso le difficoltà di un tal sistema, e si domandava, per esempio, se nella popolazione ai fini del presente disegno di legge, dovesse tenersi conto delle guarnigioni militari, dando risoluzione, a suo giudizio, negativa. Ed allora lo stesso Ufficio centrale, come leggesi nella relazione, ha creduto poter superare queste ed altre questioni simili rinviandone la risoluzione ad un regolamento da emanare.

Ora ognuno intende come il regolamento sia molto di là da venire, e quanto invece sia, fin dal primo momento, necessario sapere la popolazione di ciascun comune per avere la conseguente sicurezza sulle norme di legge da applicare, che sono diverse a seconda della popolazione, non senza considerare che leggi, come quella che discutiamo, non hanno per l'ordinario un regolamento.

È perciò che il rinviare al regolamento il criterio per la indispensabile classificazione dei

comuni, significa aggiungere novelle ragioni di perplessità e dubbiezze.

A ciò si aggiunge un'altra considerazione di fatto e cioè che non in tutti i Comuni d'Italia, anche in parecchi Comuni importanti, il registro d'anagrafe è aggiornato sia pure al 31 dicembre 1919. Questa è una verità di fatto, tanto che per altre provvidenze governative si è trovata difficoltà proprio perchè i registri anagrafici, che dovrebbero essere in regola, tali non sono di fatto.

Di qui la conseguenza che, non solo bisognerà rettificare le risultanze dei registri anagrafici con norme da dettare in un eventuale regolamento molto di là da venire, ma che gli stessi registri anagrafici non si trovino affatto in regola sia pure alla data 31 dicembre 1919; donde si viene a creare una situazione di fatto per cui si dubita e si dubiterà per un pezzo perfino sulla categoria cui appartenga un centro di abitazione.

Io propongo il ritorno al concetto che già fu dell'Ufficio centrale e cioè al censimento del 1911 pur di data remota; forse sarà meno impreciso dei dati anagrafici; e d'altra parte, fin da questo momento, offre precisa determinazione circa la classificazione senza attendere ulteriori e diverse provvidenze.

Sotto tale aspetto, io credo che l'Ufficio centrale possa accettare l'emendamento semplicissimo secondo il quale le risultanze non dei registri anagrafici ma dell'ultimo censimento dovrebbero servire come criterio di classificazione dei Comuni.

SPIRITO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPIRITO. Io credo che si potrebbe conciliare l'una cosa e l'altra, mantenendo ferma la dizione dell'anagrafe al 1919, e dove questa manchi o non sia tenuta in regola, sostituirla quella del censimento.

CANNAVINA. La dizione non manca, ma non è precisa.

EINAUDI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

EINAUDI, *relatore*. Credo che sia meglio tenersi ai registri anagrafici aggiornati al 31 dicembre 1919, perchè il censimento del 1911 non solo è di data remota, ma non corrisponde più alla situazione attuale, poichè sono venuti spostamenti notevoli. Il censimento del 1911

avrebbe un valore storico ma non effettivo; tutto al più si potrebbe accettare l'emendamento dell'onorevole senatore Spirito nel senso che dove non ci sono registri anagrafici si ricorra al censimento.

FERRARIS CARLO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARIS CARLO. Ho chiesto di parlare per avvertire che io stesso avevo consigliato all'Ufficio centrale di colmare la lacuna che si trovava nel decreto-legge in esame, ove si era trascurato di dire se la popolazione dovesse calcolarsi secondo le risultanze del censimento del 1911 o dell'anagrafe municipale, lacuna già da me rilevata fin da quando sul disegno di legge ho parlato negli Uffici. Ho ricordato agli egregi componenti dell'Ufficio centrale che il decreto 4 gennaio 1920, n. 1, il quale si trova a pagina 35 dello stampato contenente la relazione, comincia con queste parole: « Nelle città che al 31 dicembre 1919, secondo i dati dell'anagrafe municipale, hanno raggiunto o superato i centomila abitanti, per i quali ne sia riconosciuta dal Governo la necessità, è istituito un Commissario del Governo, ecc. ». E ho ricordato tale disposizione come un precedente: essendo già stata adottata praticamente per la istituzione del Commissario, poteva riprodursi per colmare quella lacuna, senza con questo pretendere che la regola fosse scevra di inconvenienti.

Ma è assolutamente indispensabile che una regola venga fissata nella legge, perchè ad esempio vi sono città che nel 1911 aveva meno di centomila abitanti ed ora li hanno superati; cito Padova, luogo di dimora dell'onorevole ministro Alessio e di parecchi di noi, e Ferrara, che dopo il 1911 sono passate da meno di centomila a più di centomila abitanti. Di modo che sarebbe veramente strano che nei comuni, dove dall'anagrafe risulta che la popolazione ha superato notevolmente la cifra della popolazione indicata dal lontano censimento del 1911, si dovesse applicare la legge in base a dati ormai antiquati.

Ammetto che in molti comuni il registro di anagrafe o non è tenuto o è male tenuto. Ma d'altra parte il sanzionare come regola di ritornare semplicemente al censimento del 1911 dopo i notevoli mutamenti demografici avvenuti da allora ad adesso, porterebbe a rendere

troppo imperfetta e disforme dalla realtà l'applicazione della legge nei comuni aventi una anagrafe regolare.

Siccome però ogni regola assoluta ha i suoi inconvenienti, mi pare che il male minore sia quello di accettare la proposta conciliativa del collega Spirito, cioè che si adotti come regola il ricorrere ai dati dell'anagrafe al 31 dicembre 1919, salvo il ricorrere ai dati del censimento del 1911 ove l'anagrafe manchi o sia troppo imperfetta.

CANNAVINA. Chiedo di parlare..

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANNAVINA. Ho chiesta la parola per dare un semplice chiarimento a giustificazione della mia proposta, in cui persisto anche dopo le osservazioni dell'onorevole Ferraris. Secondo me il criterio pel calcolo della popolazione contemplato nella legge sul commissario degli alloggi non ha grande importanza o portata pratica, nè ha che vedere col criterio, necessariamente preciso, occorrente alla esecuzione della legge che ora discutiamo, tanto vero che è stata fatta la proposta radicale per cui, a una certa determinata epoca, il solo commissariato degli alloggi dovrebbe scomparire. La imprecisione di criterio nella prima legge non potrà portare che alla sola conseguenza di regalare o togliere un commissario degli alloggi ad un qualche comune; viceversa le imprecisioni nell'altro decreto-legge, che sta innanzi a noi per la conversione in legge, e che è base delle norme secondo cui si debbono stipulare gli affitti, porta alla gravissima conseguenza, che, non sapendosi subito in quale categoria annoverare il comune, il cittadino non saprà nemmeno come regolare il proprio contratto di fitto, pur essendo la legge promulgata appunto per questo. Vede dunque l'onorevole Ferraris come il criterio di popolazione nei fini del commissariato degli alloggi, resta estraneo ed indifferente ai fini della proroga dei contratti di fitto, per cui occorre ben altra precisione.

Or dunque, se sarà norma il registro di anagrafe, se bisognerà chiarire ulteriormente come i dati di questo debbano essere interpretati e modificati, tanto vero che lo stesso Ufficio centrale dico: « Apposite norme regolamentari stabiliranno uniformità di criteri nel tener conto dei dati del registro di anagrafe », si comprenderà di

leggeri come il criterio scatenante dalla popolazione da determinarsi con ulteriori provvidenze legislative od amministrative, renda mal sicure fin dal primo momento le contrattazioni stesse tra i cittadini per cui pur si sente la urgenza di dettare norme che distintamente e differenzialmente regolino i fitti nei vari centri secondo la popolazione. Di qui il pericolo nell'accettare come base l'anagrafe, in quantochè, giova ripeterlo, occorre che locatore e locatario sappiano fin dalla promulgazione della legge in quale categoria si trovi la città in cui essi contrattano, per uniformarsi a talune piuttosto che ad altre disposizioni di legge.

E poichè il registro d'anagrafe non è aggiornato in tutti i comuni, meglio sarebbe a mio avviso, benchè non sia scevro d'inconvenienti, preferire il criterio della popolazione risultante dal censimento del 1911 che costituisce almeno un punto certo e preciso fin da ora, per cui fin dal momento in cui andrà in vigore la legge, proprietari e locatari possono regolare i loro contratti in conformità delle norme prescritte.

Queste considerazioni ho voluto aggiungere per eliminare l'appunto mosso alla proposta che ho creduto di fare al Senato.

BOLLATI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOLLATI. Mi permetto di avvertire una circostanza che mi sembra non sia stata menzionata dai precedenti oratori, ed è questa: che il Governo si propone di effettuare nel corso del corrente anno (anzi credo abbia già presentato all'altro ramo del Parlamento un disegno di legge al riguardo) un nuovo censimento della popolazione.

Ammetto che questo nuovo censimento non potrà essere compiuto, e soprattutto i risultati non potranno esserne conosciuti, in tempo abbastanza prossimo. Parmi però che sarebbe singolare prendere come base i risultati di un antico censimento, quando sta già per esserne effettuato un altro.

Stimerò quindi meglio accettare la proposta dell'Ufficio centrale.

FERA, ministro della giustizia e degli affari di culto. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERA, ministro della giustizia e degli affari di culto. Io credo che l'onorevole senator

Cannavina, proprio in vista delle stesse ragioni da lui addotte, dovrà riconoscere che non è opportuno prendere per base il censimento del 1911.

Difatti egli stesso ammette che occorre assolutamente sapere quale sia la categoria alla quale ciascuna città appartiene, non potendosi negare la necessità di una classificazione dei comuni che sia, quanto più è possibile, precisa.

Ora è indubitabile che, a causa dei rilevantissimi movimenti demografici determinatisi in questi ultimi anni, non si può fare assegnamento, per tale conoscenza, sui risultati del lontano censimento del 1911.

È proprio, quindi, la stessa argomentazione del senatore Cannavina che deve indurre, a mio avviso, a tenersi fermi ai risultati anagrafici del 31 dicembre 1919. Mi sembra invece che sia da accogliere l'emendamento del senatore Spirito, pel quale, quando l'anagrafe non sia in regola si terranno presenti le risultanze dell'ultimo censimento.

Con esso si integra la formula proposta dall'Ufficio centrale, senza decampare al concetto di calcolare la popolazione secondo la sua vera entità attuale, in tutti casi in cui ciò sia possibile per la regolare esistenza dell'anagrafe.

CANNAVINA. Ma vi sarà un regolamento!

PRESIDENTE. Metto ora in votazione l'aggiunta dell'onorevole Spirito accettata dal Governo e dall'Ufficio centrale e che suona così: « ed ove questa non sia tenuta regolarmente, secondo le risultanze del censimento del 1911 ».

Chi approva questa aggiunta è pregato di alzarsi.

(È approvata.)

Pongo ai voti l'intera seconda parte dell'articolo 6.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata.)

Pongo ai voti il complesso dell'art. 6.

Lo rileggo:

Art. 6.

Per i contratti di locazione di abitazioni con pigioni rispettivamente inferiori a quelle comprese nelle categorie indicate nei precedenti articoli, la proroga della scadenza è definitivamente fissata dal 1° luglio 1924.

Nei casi previsti in questo articolo il locatore può chiedere un aumento di pigione non superiore al 10 per cento con decorrenza dal 1 novembre 1920 al 30 giugno 1921, e un ulteriore aumento del 15 per cento per ognuno degli anni dal 1 luglio di un anno al 30 giugno dell'anno successivo, fino al 10 giugno 1924. Il primo aumento del 10 per cento ed ognuno dei successivi aumenti annuali del 15 per cento si cumulano e sono sempre applicati sulla pigione in corso alla data del 18 aprile 1920.

Agli effetti della classificazione dei comuni postata dagli articoli 1, 3 e 5, la popolazione dev'essere calcolata secondo le risultanze dell'anagrafe municipale al 31 dicembre 1919 e, ove questa non sia tenuta regolarmente, secondo le risultanze del censimento del 1911.

Agli effetti della classificazione delle pigioni in ragione di valore, si considera quale unica locazione il complesso dei locali affittati, anche con contratti separati, allo stesso inquilino nel medesimo stabile, semprechè i locali siano esclusivamente adibiti ad uso di abitazione.

Per pigione si intende la somma complessiva che l'inquilino deve corrispondere al locatore in corrispettivo del godimento della casa, anche se una parte di tale somma, piuttostochè a titolo di pigione, figuri dovuta come speciale corrispettivo di determinate prestazioni accessorie relative al godimento della casa, escluso dal computo il contributo di spesa per il riscaldamento, dovuto a termini dell'articolo 3 del decreto luogotenenziale 2 novembre 1917, numero 1783 ed escluso però l'onere derivante dal decreto-legge 6 luglio 1919, n. 1276, per effetto del quale l'inquilino è tenuto a corrispondere un supplemento mensile per il portiere.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 7.

Le date del 30 giugno 1921, e 30 giugno 1924, stabilite negli articoli precedenti per la proroga delle locazioni, si intendono sostituite per i comuni ove i contratti di locazione hanno inizio e scadenza ad epoca consuetudinaria, dalla data consuetudinaria immediatamente posteriore, o anche da quella anteriore più vicina, purchè compresa nei due mesi precedenti.

(Approvato).

Art. 8.

Le disposizioni precedenti si applicano ai contratti in corso per il tempo successivo alla loro scadenza qualora questa si verifichi prima dei termini di proroga rispettivamente stabiliti dalle disposizioni medesime.

Qualora uno stesso locale serva per uso promiscuo di esercizio commerciale, ufficio o studio o di abitazione, si ha riguardo all'uso prevalente.

CANNAVINA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANNAVINA. Anche qui allo scopo di evitare questioni fra gli interessati io credo che sia preferibile la disposizione del decreto-legge, e cioè che quando uno stesso locale sia adibito per abitazione e per negozio debba ritenersi prevalente l'uso del locale come abitazione. L'Ufficio centrale dispone invece che si debba esaminare caso per caso quale sia l'uso prevalente. In verità nel campo dei principi nessun dubbio vi è che si debba aver riguardo all'uso prevalente, qual'è nella realtà e quale risulta dopo analoga indagine; però ognuno intende come sia in molti casi difficile determinare se un locale serva più per l'uno che per l'altro uso, e come la indagine a tal riguardo possa esser causa di infinite contestazioni tra locatore e locatario. Ogni qualvolta si avrà un locale in queste condizioni si può esser sicuri di aver dato materia ad una lite per determinare l'uso prevalente, la quale si potrà far durare tanto tempo quanto forse durerà la proroga ed anche oltre. L'esattezza astratta del principio dà così luogo, in pratica, ad una serie di gravi inconvenienti; e però, se la legge stabilisse come criterio di prevalenza quello dell'abitazione cioè, sarà forse non perfettamente corretto in punto del diritto, ma varrà di sicuro ad eliminare una fonte di liti.

In fondo poi l'ipotesi di legge ricorrerà maggiormente nei centri secondari che sono pure i più numerosi, ove l'esercente non ha certo le importanti aziende commerciali dei grandi centri, le quali sono tenute quasi sempre distinte dalla casa di abitazione. Nei centri meno popolosi ricorrerà assai frequentemente il caso del piccolo commerciante od esercente che dell'unico e modesto locale faccia insieme

il suo negozio e la sua abitazione. Se vogliamo d'altronde principalmente assicurare agl'inquilini l'abitazione, mi pare non essere il caso di rintracciare l'uso prevalente ed esser preferibile senz'altro, per evitare una fonte di liti, fermare la prevalenza assoluta all'uso dello immobile come abitazione.

Mi auguro che l'Ufficio centrale voglia accettare la mia proposta; ma dichiaro fin d'ora che se l'Ufficio centrale credesse non opportuno il ritorno al testo del decreto-legge io non avrei nè diritto nè volontà d'insistere sulla mia proposta pur rimanendo convinto delle ragioni da me addotte, che per me hanno grande valore di ordine pratico.

EINAUDI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

EINAUDI, *relatore*. L'Ufficio centrale certamente si è reso conto delle ragioni addotte dal senatore Cannavina, ma insiste nella sua formula, in quanto che non si tratta di un astratto ossequio al diritto, ma si tratta di risolvere una questione importante. Poiché quando si dice semplicemente: « s'intende prevalente l'uso di abitazione », accadeva molto spesso, (e di controversie ne erano già sorte, delle quali l'onorevole ministro guardasigilli ne è edotto) che in stabilimenti importanti si cercasse di mettere una stanza o due per uso di abitazione, e si affermava che ciò mutasse l'indole del locale.

Non è una questione astratta, ma molto importante, sembra a noi che la soluzione data nelle proposte di modificazioni dell'Ufficio centrale possano accogliersi.

FERA, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERA, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. La formula che era nel disegno di legge ministeriale, secondo la quale quando lo stesso locale servisse per uso promiscuo di esercizio commerciale, ufficio o studio e per uso di abitazione, si sarebbe ritenuto prevalente l'uso di abitazione, poteva dare luogo ad inconvenienti, specie pel fatto che il decreto 18 aprile 1920, n. 477, provvedeva per le proroghe soltanto in tema di case di abitazione e restituiva alla libera contrattazione, a decorrere dal 1° luglio 1921, tutti i locali adibiti ad uso di commercio, ufficio, studio e simili.

Poteva così avvenire, come giustamente osservava l'onorevole Einaudi, che in un vasto locale servente ad uso commerciale si facesse artificialmente sorgere delle piccole abitazioni, appunto per ottenere quella proroga alla quale, diversamente, non si avrebbe avuto diritto.

Per ovviare a tale inconveniente, l'Ufficio centrale introdusse l'emendamento di cui al capoverso dell'art. 8, stabilendo che in caso di uso promiscuo, si dovesse avere riguardo all'uso prevalente, e tale emendamento io ho accettato.

Ora, con la presentazione del disegno di che ammette la possibilità di proroga anche per i locali di uso commerciale, l'inconveniente è stato reso meno probabile e quindi si potrebbe essere indifferenti all'adozione dell'una o dell'altra formula; tuttavia ritengo ancora preferibile la locuzione emendata e mantengo, perciò, l'accoglimento della modificazione proposta dall'Ufficio centrale.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'art. 8 nel testo dell'Ufficio centrale.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 9.

Le città di Spezia, Taranto, Brindisi e Caltanissetta, le città balneari e gli altri comuni, nei quali è applicata la legge 11 dicembre 1910, n. 863, sulla tassa di soggiorno, sono classificati, per l'applicazione degli articoli 1 a 6, come aventi popolazione da 100,000 a 200,000 abitanti.

I comuni circostanti a grandi centri, che possono considerarsi come zona suburbana, all'effetto della misura delle pigioni, sono classificati, qualunque ne sia la popolazione, nella categoria immediatamente inferiore a quella cui appartengono le città dalle quali dipendono.

Entro 15 giorni dalla data della pubblicazione della presente legge, i prefetti devono compilare l'elenco dei comuni contemplati in questo articolo, compresi nelle rispettive provincie, dandone immediata comunicazione alle amministrazioni comunali interessate. I comuni possono proporre reclamo, entro quindici giorni dalla ricevuta comunicazione, al ministro dell'Interno, che decide inappellabilmente.

PRESIDENTE. Su questo art. 9 è stato presentato un emendamento dal senatore Pincherle, che consiste in ciò:

Nell'ultimo comma fare punto dopo la parola « interno » e quindi aggiungere: « Contro i provvedimenti dei ministri non si può ricorrere nè in via amministrativa nè in via giudiziaria ».

EINAUDI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

EINAUDI, *relatore*. Il senatore Pincherle è assente, ma l'Ufficio centrale non ha difficoltà ad accettare questo emendamento. Si tratta infatti di sostituire dove si dice « che decise inappellabilmente » la frase che sembra più propria « contro i provvedimenti del ministro non si può ricorrere nè in via amministrativa nè in via giudiziaria ».

FERRARIS MAGGIORINO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARIS MAGGIORINO. Ma questo spostamento di classificazione per le città balneari solleva interpretazioni diverse. Desidererei sapere dalla cortesia dell'Ufficio centrale o dal Governo se questa variazione sarà giovevole agli inquilini oppur no.

EINAUDI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

EINAUDI, *relatore*. Quando si è trattato di questo decreto l'Ufficio centrale si è trovato di fronte al fatto che non tutti i comuni rientravano in quello schema; così che c'erano dei comuni che per le particolarità loro dovevano essere collocati in altra categoria; e sono precisamente quei comuni indicati nell'art. 9 vale a dire quelli di Spezia, Taranto, Brindisi e Caltanissetta.

Esse sono città classificate a parte, perchè da un'inchiesta fatta dal Ministero degli interni è risultato che il livello delle pigioni in quelle città era notevolmente elevato. E altrettanto dicasi per le città balneari che si trovano in una situazione particolare; perciò si è ritenuto di classificarle nei comuni che avevano da 100 a 200 mila abitanti, perchè questa categoria comprende comuni con un livello di pigioni presso a poco uguale a quello di tali città. Si tratta di una semplice ragione di giustizia.

Quali ne saranno le conseguenze? Le conseguenze saranno che sarà più elevato il livello delle pigioni che occorre per fare il passaggio ad una categoria superiore. Per esempio, per passare dalla quarta alla terza, dalla terza alla seconda, dalla seconda alla prima categoria di pigioni, occorre che ci sia un livello più elevato: è un vantaggio per gli inquilini perchè occorre avere una pigione maggiore per passare a una categoria maggiore; mentre che se la classificazione fosse rimasta quella che era più facilmente si sarebbe passati nella categoria seconda o prima per i comuni al di sotto di centomila abitanti. Per passare nella prima categoria occorre una pigione di 2400 lire, mentre se si è nella categoria dei comuni da 5000 a 10,000 abitanti basta avere una pigione di 1800 lire per passare a questa categoria.

In sostanza gli inquilini sono avvantaggiati da questa disposizione.

FERRARIS MAGGIORINO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARIS MAGGIORINO. Anch'io sono di avviso che, a conti fatti, l'inquilino abbia un lieve vantaggio da questo spostamento. Ne prendo atto e ringrazio.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'art. 9 nel testo che ho letto.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 10.

L'inquilino che non voglia giovare della proroga, dovrà, a pena di decadenza, darne avviso al locatore, con lettera raccomandata, nel termine consuetudinario, se la proroga debba avere inizio da una data consuetudinaria, o almeno un mese prima del suo inizio, se questo non corrisponde ad una data consuetudinaria.

(Approvato).

PRESIDENTE. Do lettura dell'art. 11 nel nuovo testo concordato fra Governo ed Ufficio centrale.

Art. 11.

A partire dal 1° luglio 1921 il proprietario, a qualunque data risalga il suo acquisto, ha diritto di occupare la casa per abitazione propria purchè:

a) effettivamente la occupi per suo uso di abitazione o per quello dei suoi figli, escluso qualsiasi altro uso d'industria, commercio o professione;

b) l'Autorità giudiziaria competente riconosca, in caso di controversia, che il proprietario non intende occupare un numero di stanze eccedente la necessità della sua famiglia, tenendo conto dello stato sociale di essa;

c) sia dato all'inquilino un termine non minore di sei mesi dalla ricevuta disdetta per provvedere allo soggio. Il termine medesimo potrà essere prorogato dall'Autorità competente sino al massimo di un anno.

Qualora il proprietario non occupi effettivamente la casa per almeno due anni consecutivi a partire dal giorno in cui la casa si è resa per lui disponibile, egli dovrà versare all'erario dello Stato una pena pecuniaria uguale ad un'annata di pigione, oltre i danni e gli interessi a favore dell'inquilino sloggiato.

Ai fini di quest'articolo alla data del 1° luglio 1921 si intende sempre sostituita, per i comuni ove i contratti di locazione hanno inizio e scadenza ad epoca consuetudinaria, la data consuetudinaria immediatamente posteriore. I sei mesi per la disdetta non potranno prendere inizio se non da una data posteriore alla pubblicazione della presente legge. L'inquilino non potrà essere costretto in ogni caso a lasciare l'appartamento se non alla data consuetudinaria degli soggi la quale sia posteriore alla scadenza del termine dei sei mesi per la disdetta.

POZZO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POZZO. Già nella discussione generale ho sollevato la questione se l'art. 11 del decreto-legge 18 aprile 1920 che stiamo discutendo abbia sostituito, non solo l'art. 3 del decreto-legge 27 marzo 1919, ma anche l'art. 2 del decreto-legge 24 aprile 1919 speciale per Roma.

Giusta l'art. 3 del decreto-legge 27 marzo 1919 il locatore, il quale dimostri di avere necessità di adibire la casa per propria abitazione, o concorrano altre gravi speciali circostanze, può opporsi alla proroga, senza distinzione fra antico proprietario e nuovo acquirente, e senza alcun riguardo alla data del suo acquisto.

Questa disposizione è stata modificata per la

Chi l'approva è pregato di alzarsi.
(È approvata).

Art. 12.

Il locatore che crede aver ragione per opporsi alla proroga, deve, a pena di decadenza, darne avviso al conduttore, con lettera raccomandata nei termini dell'art. 10.

Ove entro dieci giorni l'inquilino non abbia con eguale formalità accettata la cessione della locazione, il locatore deve, a pena di decadenza, non oltre i successivi dieci giorni, convenire l'inquilino in giudizio dinanzi all'autorità giudiziaria competente, fermi i benefici fiscali stabiliti, per le Commissioni arbitrali soppresse in virtù del seguente articolo, dai decreti luogotenenziali 8 marzo 1917, n. 403, 30 dicembre 1917, n. 2046 e 31 agosto 1918, n. 1076.

EINAUDI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

EINAUDI, *relatore*. Su questo articolo 12, devo dichiarare che l'Ufficio centrale torna alla formula del progetto del Governo, abbandonando la sua perchè è parso, dopo le dichiarazioni del ministro guardasigilli, che fosse più opportuno mantenere la competenza del pretore nel cui territorio trovasi l'alloggio locato. È una maggiore semplificazione. Anche i benefici fiscali furono abbandonati in quanto che erano una novità in questo sistema di legge, per il quale si vuol ritornare gradatamente all'ordinamento comune.

ROTA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROTA. Debbo fare un'osservazione all'Ufficio centrale: laddove si parla di autorità giudiziaria, sarebbe bene parlare di pretore. Anzitutto perchè i giudizi avanti il pretore sono più spicci che non davanti al tribunale. In secondo luogo, queste controversie sono analoghe a quelle dell'articolo 82 del codice di procedura civile che sono appunto di competenza speciale del pretore. Faccio questa osservazione perchè si veda se è possibile sostituire alle parole « autorità giudiziaria », il « pretore ».

FERA, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Ma questo è già detto!

ROTA. Io chiedo che questo sia detto non solo qui, ma anche in altri casi.

PRESIDENTE. L'Ufficio centrale propone che per questo art. 12 si ritorni al testo del Ministero che è il seguente:

Art. 12.

Il locatore che crede aver ragione per opporsi alla proroga, deve, a pena di decadenza, darne avviso al conduttore, con lettera raccomandata nei termini dell'art. 10.

Ove entro dieci giorni l'inquilino non abbia accettata la cessazione della locazione, il locatore deve, a pena di decadenza, non oltre i successivi dieci giorni, convenire l'inquilino in giudizio davanti il pretore nel cui territorio trovasi l'alloggio locato.

Chi approva questo articolo è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Dopo l'articolo 12 vi sono due articoli aggiuntivi presentati dal senatore Spirito.

Prego il senatore, segretario Pellerano di darne lettura.

PELLERANO, *segretario*, legge:

Art. 12 bis.

Per tutti gli effetti dei precedenti articoli 10 e 12, nei comuni in cui l'epoca consuetudinaria per le proroghe e per le disdette per l'anno 1921 si trovi già decorsa all'entrata in vigore della presente legge, il detto termine consuetudinario s'intenderà prorogato, per una volta sola, fino ad otto giorni per il locatario a partire dalla pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e per altri otto giorni successivi per il locatore.

All'inquilino spetta poi un secondo termine di otto giorni successivi per sperimentare la facoltà a lui derivante dal secondo comma dell'art. 12.

Art. 12 ter.

In tutti i casi in cui in virtù di questa legge il locatore può chiedere un aumento della pigione, detto aumento dovrà essere domandato mercè lettera raccomandata all'inquilino non oltre il termine consuetudinario per il rinnovo e la disdetta degli affitti; e così per ogni anno successivo fino al termine della locazione.

LEGISLATURA XXV — 1ª SESSIONE 1919-21 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 FEBBRAIO 1921

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Spirito per svolgere questi due emendamenti.

SPIRITO. Io non ho bisogno di spendere troppe parole per spiegare il concetto di questi due emendamenti; concetto che è già evidente per se stesso.

La prima disposizione tende ad eliminare una lacuna. Questo decreto-legge, che il Parlamento deve convertire in legge, ha la data del 18 aprile 1920, e viene in discussione parecchi mesi dopo. Intanto è avvenuto che il tempo consuetudinario per la rinnovazione o la disdetta degli affitti in alcune città è già decorso. Per esempio Napoli si trova in queste condizioni e, secondo ho appreso dall'onorevole collega Dallolio, anche Bologna.

Or se si lasciasse invariato l'articolo, le città che per quest'anno hanno visto già passare il termine consuetudinario, non sarebbero comprese in questa disposizione.

Con eguale brevità illustrerò il secondo emendamento.

L'articolo da me proposto serve a determinare in quale epoca il locatore debba chiedere l'aumento; questa proposta viene ad eliminare parecchie controversie che potrebbero sorgere, stabilendo che il locatore nell'occasione di rinnovazione dell'affitto debba, nel termine consuetudinario, dire e dichiarare se vuole aumento del canone, e in quale misura.

Se egli non lo fa - a mio giudizio - egli si intende decaduto dal dritto di pretendere un aumento di pigione per quell'aunata.

Nell'anno successivo dovrà ripetersi il medesimo procedimento, e così di seguito.

Queste sono le ragioni dei miei emendamenti, che in sostanza non sono che un chiarimento e una precisione maggiore per la migliore attuazione della legge; e mi auguro che saranno accettati dall'Ufficio centrale e dal Governo.

POLACCO. Prego si dica « rinnovazione » invece di « rinnovo ».

SPIRITO. Sta bene.

EINAUDI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

EINAUDI, *relatore*. L'Ufficio centrale non ha difficoltà di accettare l'art. 12 bis in quanto che esso costituisce chiarimenti che erano necessari alla legge; ma avendo adesso letto la formula dell'art. 12 ter, l'Ufficio centrale è in

dubbio intorno alla necessità di questo articolo inquantochè tutti gli aumenti nelle pigioni sono aumenti automatici che sono portati dalla stessa legge.

Non occorre che ci sia avviso da parte del proprietario; questo non farebbe che complicare le cose e richiederebbe un'inutile corrispondenza.

Dal momento che gli aumenti sono stati stabiliti per legge, che necessità c'è di far passeggiare lettere raccomandate per stabilire un aumento stabilito dalla legge? Una volta che la rinnovazione è stata accordata, si intende accordata a queste condizioni.

SPIRITO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPIRITO. L'osservazione che mi viene oggi dal relatore, ieri non mi sarebbe stata fatta. La mia proposta si riferisce oggettivamente agli articoli 2, 4 e 5 nei quali, mentre è detto che automaticamente si prorogano gli affitti, non è detto che altrettanto automaticamente si verifica l'aumento delle pigioni.

Il proprietario, così è scritto nel testo dei mentovati articoli, può chiedere l'aumento; è una facoltà che gli è conferita, e se trattasi di una facoltà, dovete stabilire quando egli deve esercitarla, altrimenti si dovrebbero modificare gli articoli già votati. Insomma è necessario per la chiarezza e praticità della legge di determinare quando e come debbano richiedersi gli aumenti; e se restano gli articoli 2, 4 e 5, per intrinseca necessità, ed a complemento dei medesimi, deve accogliersi la mia proposta che aggiunge quello che manca nei citati articoli. Io insisto perciò nelle mie proposte.

ALESSIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALESSIO, *ministro dell'industria e del commercio*. Mi pare che l'Ufficio centrale potrebbe accettare la proposta dell'onorevole Spirito, perchè egli si riferisce ad una facoltà del proprietario di poter chiedere gli aumenti. Potrebbe darsi che vi fossero fatti diversi che determinassero il proprietario a non chiedere l'aumento. Se chiede l'aumento è giusto che sia stabilito un termine.

EINAUDI, *relatore*. Anche l'Ufficio centrale allora non si oppone.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 12 bis proposto dall'onorevole Spirito e accettato dal-

l'Ufficio centrale e dal ministro. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Pongo ai voti anche l'articolo 12 *ter* proposto e accettato dall'Ufficio centrale e dal ministro. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 13.

Dalla entrata in vigore del presente decreto-legge, le Commissioni arbitrali istituite con l'art. 3 del decreto luogotenenziale 8 marzo 1917, n. 403, cessano di esercitare le funzioni ad esse conferite dal predetto decreto e dal successivo decreto luogotenenziale 30 dicembre 1917, numero 2046, o da ogni altra disposizione finora vigente, rimanendo ferma la loro competenza soltanto per la decisione delle controversie pendenti.

MORTARA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORTARA. Prego l'Ufficio centrale di considerare se non fosse il caso di modificare lievemente le prime parole dell'articolo.

Adesso non si convalida il decreto-legge tal quale come è stato pubblicato, si trasforma in una legge nuova. Questo articolo senza dubbio io credo sarà approvato anche per la ragione che ormai è un anno che le commissioni arbitrali non funzionano più e i loro giudizi sono stati attribuiti al Pretore. Ma dire in un articolo che farà parte di una legge nuova: « dal giorno dell'entrata in vigore del presente decreto cessano » ecc. ecc., non mi pare che sia più in armonia colla situazione che si è andata formando. Si dovrebbe dire che dal giorno in cui entrò in vigore il decreto-legge è cessata la giurisdizione delle Commissioni arbitrali e la loro funzione è trasferita al Pretore. Non formulo io l'emendamento, perchè l'Ufficio centrale, se crede di accettarlo, potrà formularlo anche più esattamente.

PRESIDENTE. Questo risulta anche da quello che si è già detto. Il riferimengo è giusto.

Chiedo al ministro e al relatore se accettano la modificazione proposta dal senatore Mortara.

ALESSIO, *ministro dell'industria e del commercio*. L'accetto.

EINAUDI, *relatore*. L'Ufficio centrale l'accetta.

Pongo ai voti l'articolo 13 con questa modificazione e cioè che alle parole: « dall'entrata in vigore del presente decreto legge » si sostituiscano le altre « dalla data del 2 maggio 1920 ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 14.

Le disposizioni dei precedenti articoli si applicano anche ai subaffitti ed affitti di appartamenti e camere mobiliate, subordinatamente, però, quanto ai subaffitti, al contratto esistente fra il locatore ed il suo diretto conduttore.

(Approvato).

Art. 15.

Gli inquilini smobilitati che godono dei vantaggi loro conferiti dal Regio decreto del 15 agosto 1919, n. 1440, potranno, se le loro famiglie hanno percepito il sussidio governativo, scegliere fra l'abbuono delle quote di affitto non corrisposte durante il servizio militare, e ancora dovute per il periodo posteriore al 1° novembre 1920 rinunciando alle misure di favore stabilite dall'articolo 5 del su citato decreto, ovvero il mantenimento di queste misure di favore, con l'obbligo di pagare le quote arretrate di affitto.

(Approvato).

Art. 16.

Se una amministrazione comunale concede permessi di sopraelevazione di case abitate da inquilini i quali godono del diritto di proroga sancito dai precedenti e dal presente decreto, può contemporaneamente, qualora riconosca l'esistenza di un interesse prevalente della collettività a nuove costruzioni, abbreviare i termini della proroga di quelle locazioni che necessariamente occorra rescindere per la esecuzione dei lavori. Deve però sempre essere lasciato un periodo minimo di sei mesi dalla data della concessione del permesso.

Simile facoltà compete al comune anche quando i locali da liberare siano destinati ad uso di alberghi; salvo provvedere, se ne sia riconosciuta la pubblica utilità, a trasferire il vincolo della destinazione ad uso di albergo dall'edificio attualmente occupato ad altro nuovo appositamente costruito, il quale offra ai forestieri analoghe comodità.

PRESIDENTE. A questo articolo 16 l'onorevole senatore Scalori ha proposto un emendamento, secondo il quale al primo comma si dovrebbe sostituire il seguente:

« Se un'Amministrazione Comunale concede permessi di sopraelevazione, ampliamento o trasformazione di case, le quali perciò possano disporre di un maggior numero di locali di abitazione, dovrà contemporaneamente, qualora riconosca l'esistenza di un interesse prevalente della collettività, abbreviare i termini della proroga delle locazioni, sanciti dai precedenti e dal presente decreto, in favore degli inquilini di dette case, locazioni che necessariamente occorre rescindere per la esecuzione dei lavori ».

EINAUDI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

EINAUDI, *relatore*. L'Ufficio centrale accetta l'emendamento dell'onorevole senatore Scalori, dal momento che esso non fa che chiarir meglio il concetto del decreto del 18 aprile 1920, che aveva parlato soltanto di sopraelevazioni, mentre il senatore Scalori aggiunge anche il caso dell'ampliamento e della trasformazione di case, mercè le quali si possa disporre di un maggior numero di locali per abitazione. È questo appunto lo scopo per cui era stato dettato l'articolo 16, e cioè di consentire la produzione di un maggior numero di camere. Sembra perciò all'Ufficio centrale che l'emendamento dell'onorevole senatore Scalori possa essere accettato.

Ad ogni modo indipendentemente da questo emendamento, converrà che sia modificato un successivo articolo, in quanto che la condizione delle case sopra elevate e trasformate non differisce in nulla, per quanto riguarda la sopraelevazione e trasformazione dalle case nuove costruite dopo la data del 28 marzo 1919 accennata all'articolo 18. Se le disposizioni della presente legge non si applicano alle case dichiarate abitabili dopo il 28 marzo 1919, le quali restano perciò libere da ogni vincolo di proroga e limitazione di pigione è evidente che non debbano del pari applicarsi alle parti di case sopra elevate e trasformate.

SCALORI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCALORI. Avendo l'Ufficio centrale accettato il mio emendamento, se opposizioni non si fanno da altre parti, ringrazio l'Ufficio centrale

e risparmio a me, e soprattutto alla pazienza del Senato, lo svolgimento della mia proposta.

CANNAVINA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANNAVINA. Desidererei un semplice chiarimento dall'Ufficio centrale.

In questo articolo è previsto il caso della rescissione della proroga qualora sia consentita dall'autorità comunale la sopraelevazione dell'edificio, il che presuppone la esistenza di regolamenti locali che disciplinino la materia della sopraelevazione delle case. Ma se vi ha comuni (e ve ne sono numerosissimi) dove di questi regolamenti non vi è traccia, ed il proprietario vorrà sopraelevare la sua casa, egli avrà o non avrà ugualmente il diritto di abbreviare la proroga per poter innalzare la sua fabbrica? È questo il dubbio che io presento all'Ufficio centrale, perchè si chiarisca bene che la facoltà, concessa ai proprietari dei comuni ove la sopraelevazione è subordinata al permesso dell'autorità comunale, è ugualmente concessa ai proprietari di tutti gli altri comuni che vogliano sopraelevare. In tal caso però bisognerà determinare qual'è l'autorità che avrà competenza ad abbreviare la proroga, giacchè tale autorità con la disposizione in esame è determinata nell'ipotesi di comuni ove esistono regolamenti comunali limitanti la facoltà di sopraelevazione, ma non sarebbe determinata nell'altro caso, che ho avuto l'onore di prospettare.

POZZO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POZZO. Intendevo sottoporre al Senato due osservazioni: nella prima sono stato prevenuto dal mio amico senatore Cannavina, col quale sono pienamente d'accordo. Vi sono infatti molti comuni in cui non esistono regolamenti edilizi, e non occorre nessun permesso dell'amministrazione comunale per fabbricare; l'articolo 16 adunque non dispone per questi casi.

In secondo luogo desideravo far presente al Senato che mi sembra pericoloso, specialmente nei piccoli comuni, attribuire all'amministrazione comunale la facoltà di liberare le case dai vincoli di proroga allorchè necessiti fare sopraelevazioni, aggiunte o trasformazioni. È prudente affidare questa facoltà alle amministrazioni comunali? Noi sappiamo quanto esse siano inquinate dai partiti e dalle fazioni, e

LEGISLATURA XXV — 1ª SESSIONE 1919-21 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 FEBBRAIO 1921

come in conclusione non presentino alcuna garanzia di imparzialità e di giustizia.

D'altra parte, siccome le nuove costruzioni devono essere in ogni modo incoraggiate ed agevolate, si tratti di sopra elevazioni, o di aggiunte, o di trasformazioni utili, specialmente se con esse si venga ad aumentare il numero dei locali di abitazione, così sottopongo agli onorevoli ministri e all'Ufficio centrale la proposta di sostituire all'amministrazione comunale un'autorità che offra migliori garanzie. Io suggerirei il prefetto. (*Commenti*). Non so perchè i prefetti suscitino tante diffidenze! Se non vi piace il prefetto, proporrei l'ingegnere capo del Genio civile.

Non dico il commissario degli alloggi, perchè qui, in Senato, l'aria non mi sembra salubre per questo ibrido funzionario. Certamente l'amministrazione comunale non è quella che offre migliori garanzie, e perciò deve, a mio avviso, essere esclusa; si tratta dunque di sostituire un'altra autorità. Io ho accennato al prefetto, all'ingegnere capo del genio civile, e, se sarà tenuto in vita, anche al commissario degli alloggi; chè, se niuno vi piace, mi rimetto all'Ufficio centrale e al Governo perchè dicano essi quale altra autorità potrebbe sostituire l'amministrazione comunale.

EINAUDI, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

EINAUDI, *relatore*. Certamente le osservazioni che sono state fatte hanno importanza; tuttavia credo sia opportuno mantenersi fermi al testo dell'art. 16, inquantochè anche nei casi in cui in un dato comune non vi sia regolamento edilizio, occorre pur sempre chiedere l'autorizzazione all'autorità comunale; si procederà dunque al di fuori del regolamento, ma l'autorizzazione dell'autorità comunale bisognerà sempre richiederla.

Mi pare che l'amministrazione comunale sia la meglio indicata, perchè sta sul luogo; se dobbiamo ricorrere al prefetto, nulla si potrà mai ottenere.

Noi saremmo ben lieti se ci fosse suggerita qualche autorità che fosse più adatta di quella del prefetto, che è la meno adatta. L'amministrazione comunale, per quanto sia partigiana, deve rendersi conto se esista l'interesse generale e prevalente e se, mercè una trasformazione di case, si possa disporre di un maggior

numero di abitazioni. Per tutto questo non occorre che preesista un regolamento, in quanto che basta che l'autorità verifichi che esistono quelle determinate condizioni, che giustificano la trasformazione e la sopraelevazione.

L'Ufficio centrale si mantiene quindi fermo al testo presentato dall'onorevole senatore Scalori.

CANNAVINA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANNAVINA. Resti pure l'autorità comunale in tutti i casi; ma chi emetterà il provvedimento? la Giunta o il Consiglio comunale? ciò importa chiarire in qualche modo e determinare per eliminare difficoltà e lungaggini.

EINAUDI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

EINAUDI, *relatore*. L'Ufficio centrale accetta la proposta dell'onorevole Cannavina perchè dopo le parole « Se un'amministrazione comunale » si mettano le altre « con deliberazione di Giunta ».

PRESIDENTE. Domando all'onorevole ministro se accetta l'aggiunta proposta dal senatore Cannavina.

FERA, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Accetto.

PRESIDENTE. Pongo allora ai voti anzitutto l'emendamento del senatore Scalori.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Pongo ora ai voti l'intero art. 16 con l'emendamento del senatore Scalori e con l'aggiunta proposta dal senatore Cannavina e accettata dall'Ufficio centrale e dal Governo e cioè dopo le parole « amministrazione comunale » aggiungere « con deliberazione di Giunta ».

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 17.

La proroga obbligatoria stabilita nell'articolo 4 del decreto luogotenenziale 11 agosto 1918, n. 1076, per l'affitto dei locali per esercizio di alberghi e loro dipendenze, cessa di aver vigore col 31 ottobre 1920 o con la scadenza consuetudinaria di tali contratti posteriore a questa data, o anche anteriore se cade nei mesi di settembre o ottobre.

Alla stessa data del 31 ottobre 1920 cessa la facoltà consentita dall'art. 1 del decreto luogotenenziale 3 gennaio 1918, n. 12, ai conduttori di locali per esercizio di albergo e loro dipendenze, di pagare il 50 per cento delle pigioni correnti, iniziandosi dalla data medesima il quinquennio loro assegnato per il soddisfacimento delle rate di affitto non pagate.

Restano ferme le disposizioni del Regio decreto-legge 4 gennaio 1920, n. 1, relative agli edifici destinati ad uso di albergo.

(Approvato).

EINAUDI, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

EINAUDI, *relatore*. Io pregherei che la discussione dell'art. 18 fosse sospesa, perchè esso è così strettamente unito con l'art. 11, di cui il guardasigilli ha chiesta la sospensione, che non è possibile discuterli separatamente.

PRESIDENTE. Domando all'onorevole guardasigilli se accetta questa proposta di rinvio.

FERA, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Accetto.

PRESIDENTE. Pongo allora ai voti la proposta di rinvio della discussione dell'art. 18, a cui si è associato l'onorevole ministro guardasigilli.

Chi approva questa proposta è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 19.

Ferma rimanendo la scadenza contrattuale, gli aumenti di pigione portati dagli articoli 1, 3, 5 e 6 della presente legge si applicano anche alle case a qualunque uso destinate, la cui locazione dipende da un contratto in corso avente data certa anteriore al 1° gennaio 1918 e con scadenza posteriore al 30 giugno 1921. Questa disposizione si applica anche ai locali adibiti ad uso di commercio, industria e professione.

L'aumento del canone non potrà prendere inizio se non dopo sei mesi dalla data della relativa richiesta del proprietario da farsi per lettera raccomandata. Il conduttore, ove non intenda di accettare l'aumento, ha sempre facoltà di chiedere lo scioglimento del contratto alla data consuetudinaria più vicina.

Per le case d'abitazione i contratti chiusi e rinnovati con data certa non anteriore

al 1° gennaio 1918 e non posteriore al 15 dicembre 1920 restano regolati a tenore delle convenzioni liberamente consentite dalle parti contraenti.

Per i contratti relativi a case di abitazione consensualmente rinnovati tra il locatore ed il vecchio inquilino con data certa posteriore al 15 dicembre 1920 la pigione convenuta sarà ridotta entro i limiti stabiliti dalla presente legge.

Tuttavia la pigione rimarrà stabilita nella cifra convenuta, ove la locazione sia stata rinnovata per un termine eccedente il 30 giugno 1920.

I contratti stipulati fra il locatore ed i terzi con data certa anteriore al 15 dicembre 1920 e relativi alle case di abitazione contemplate nell'art. 1 della presente legge hanno efficacia anche di fronte all'inquilino.

PRESIDENTE. Il senatore Rota ha proposto a questo articolo il seguente emendamento: nel testo concordato tra l'Ufficio centrale ed il Governo dopo le parole « Ferma rimanendo la scadenza contrattuale » aggiungere le seguenti: « Quando sia posteriore al 30 giugno 1924 ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole Rota per svolgere il suo emendamento.

ROTA. Spiegherò in due parole le ragioni della mia proposta. L'aggiunta dopo le parole « Ferma rimanendo la scadenza contrattuale » delle altre « quando sia posteriore al 30 giugno 1924 » è determinata da questa considerazione.

Se uno ha un contratto il quale viene a scadere prima del 30 giugno 1924, egli ha da questa legge tutti gli oneri e non ne trae nessun vantaggio perchè non può più fruire delle proroghe.

Se noi invece accettiamo la dizione « quando sia posteriore al 30 giugno 1924 » si ovvierà a questo inconveniente. Quindi io pregherei l'Ufficio centrale, il quale credo non avrà nessuna difficoltà a farlo, di accettare questa aggiunta.

PRESIDENTE. Domando all'Ufficio centrale se accetta questa aggiunta.

EINAUDI, *relatore*. L'Ufficio centrale accetta.

PRESIDENTE. Chiedo all'onorevole ministro guardasigilli se accetta anch'egli l'aggiunta proposta dal senatore Rota.

LEGISLATURA XXV — 1ª SESSIONE 1919-21 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 FEBBRAIO 1921

FERA, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Accetto.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'emendamento del senatore Rota accettato dall'Ufficio centrale e dal Governo.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.
(approvato).

Ora viene l'emendamento del senatore Maggiorino Ferraris così concepito:

« Ferma rimanendo la scadenza contrattuale gli aumenti iniziali e costanti di pigione, portati dalla presente legge, si applicano anche alle case, a qualunque uso destinate, la cui locazione dipenda da un contratto in corso, avente data certa, anteriore al 1° gennaio 1918 e con scadenza posteriore al 30 giugno 1921. Gli aumenti annuali, progressivi, di cui agli articoli precedenti, si applicano solo in ragione del periodo di proroga dell'affitto portato dalla presente legge al di là della scadenza contrattuale. Questa disposizione si applica anche ai locali adibiti ad uso di commercio, industria e professione ».

Ha facoltà di parlare il senatore Ferraris Maggiorino per svolgere il suo emendamento.

FERRARIS MAGGIORINO. Mi consenta il Senato di chiarire bene questo punto complicato del disegno di legge. Abbiamo anzitutto due articoli 19 che non sono sostitutivi l'uno dell'altro, perchè nulla hanno di comune e regolano materie diverse. Ora, il primo art. 19 secondo me, è caduto e quindi bisogna considerarlo come soppresso, il secondo art. 19, proposto dall'Ufficio centrale, è quello che occorre esaminare; questo articolo non è nè una aggiunta nè un emendamento, è, oserei dire, un nuovo titolo di legge che regola una parte nuova di affitti che non è contemplata negli articoli precedenti; regola i contratti aventi data anteriore al 1° gennaio 1918. La legge ha diviso improvvisamente con questo articolo, di cui non vi era traccia nella prima relazione, i fitti in due grandi categorie: quelli con data anteriore al 1° gennaio 1918 e quelli con data posteriore. I contratti di data posteriore il progetto li rispetta e non porta aumenti, per i contratti con data anteriore, fossero anche del 31 dicembre 1917, siamo passati attraverso tre fasi diverse.

Avevamo, prima, la proposta del Ministero che rispettava i contratti come scadenza e come fitti: a questa proposta l'Ufficio centrale ne ha

sostituita un'altra che invece di trovar posto in questo decreto-legge, trova posto nell'articolo 20 bis aggiunto...

EINAUDI, *relatore*. Questo è soppresso.

FERRARIS MAGGIORINO. Non c'è alcun emendamento che dica che è soppresso, ma, proponendosi oggi un articolo opposto, è evidente che quello deve essere soppresso. Io esamino le tre diverse fasi attraverso le quali è passata questa questione, e siccome la materia è algebrica, se mi sbaglio, mi corregga pure l'onor. relatore che non mi farà dispiacere.

Dunque avevamo una prima proposta del Governo alla quale l'Ufficio centrale ne ha sostituita una sua. L'Ufficio centrale suppone che questi contratti che sono anteriori al 1918 possono provenire da un errore da parte del proprietario nel valutare il corso futuro della moneta e, nei casi di manifesto errore, consente al proprietario un compenso. Per parte mia dichiaro nettamente che in tema di contratti antichi ho sempre ritenuto e ritengo che il proprietario possa, in equità, avere un ragionevole aumento di fitto, non fosse altro per l'aumento delle imposte che ha subito. L'Ufficio centrale nell'art. 20-bis aggiunto proponeva che il Commissario, su parere conforme della Commissione consultiva, potesse accordare al proprietario un aumento di fitto. La Commissione esaminò, a pagina 18 e 19 della dotta relazione, se si dovevano applicare anche in questo caso tutti gli aumenti di fitto, portati dalla legge. Ma respinse questa proposta e, siccome questa proposta è venuta invece in terza edizione, mi permetta il Senato di citare le parole stesse della relazione dove si dice che colpire l'inquilino che ha un contratto in corso con gli stessi oneri « sembrò non fosse compatibile con l'economia del decreto ». Si dovette perciò escludere la possibilità che ai canoni stipulati si applicasse altresì l'aumento portato dall'articolo 19 aggiunto. Invece, nella terza proposta, l'Ufficio centrale pone a carico degli inquilini, con contratti anteriori al 1° gennaio 1918, tutte le varie specie di aumenti e tiene ferma solo la scadenza del contratto. Se quindi la posizione giuridica è esatta, quella, che ho cercato di comprendere attraverso questi diversi articoli, è la seguente: un inquilino ha il contratto fatto prima del 1918 che quindi può andare fino al 1922 ed oltre; in genere

nell'alta Italia i contratti si fanno per sei o per nove anni ed i contratti fatti nel 1916 e 1917 sono tuttora in vigore e lo saranno al prossimo luglio. Fino allora questi inquilini devono pagare l'aumento iniziale, che io pure accetto per dare un compenso alle maggiori imposte, ma devono pagare anche, a me pare, l'aumento annuale del trenta per cento o venti per cento, quello che sarà.

Ora questa disposizione, per servirmi del pensiero del relatore, parmi vada contro l'intera economia della legge. Che cosa essa si propone? La legge è di proroga dal 1921 al 1924 degli affitti in genere. Allora l'Ufficio centrale dice: « in compenso del diritto che l'inquilino acquista di restare nell'appartamento, paga un aumento di fitto al proprietario ». Ma l'inquilino, che ha il suo contratto in corso, non ottiene niente dal proprietario, non resta nella casa per la proroga legale e per il favore del legislatore; egli vi resta perchè ha firmato liberamente un contratto come lo ha firmato il proprietario. Quindi, salvo quella indennità che si vuol dare al proprietario, e che non era riconosciuta nel primo progetto del Governo, è evidente che cessa la ragione di un corrispettivo annuale. Chi sta in casa perchè ha un contratto di affitto, vi sta in base al suo diritto, e questo contratto e diritto deve essere, a mio avviso, rispettato.

Che cosa si è proposto dall'Ufficio centrale? Di ritornare alla libertà delle contrattazioni. Ma qui noi abbiamo la più perfetta libertà di contrattazione; abbiamo proprietari e inquilini che nel 1916-17 hanno fatto dei contratti di affitto, tenendo conto delle condizioni del momento, e la legge invece di rafforzare quella libertà di contrattazione, la distrugge.

Desidero esser breve, e per quanto il problema delle case mi attirasse, non ho parlato nè nella discussione generale nè sugli articoli, per facilitare il compito difficile ed improbo del Governo, dell'Ufficio centrale e del Senato; ma qui siamo di fronte, non solo a un vero caso di equità, ma ad un caso in cui l'Ufficio centrale, in piena buona fede, perchè tutti possiamo avere opinioni divergenti su questa materia, annulla la libertà contrattuale fra inquilino e proprietario, annulla un patto liberamente stabilito, va oltre i limiti dell'equità, va in parte contro le dichiarazioni precise, esplicite di equità

e giustizia contenute nella sua relazione. Io quindi voglio credere che si tratti di una semplice svista, e dal Governo e dalla benevolenza dell'Ufficio centrale aspetto delle dichiarazioni, senza le quali gli inquilini d'Italia, che hanno fatto dei contratti anteriori al gennaio 1918, vedrebbero violato il loro diritto.

EINAUDI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

EINAUDI, *relatore*. Il senatore Maggiorino Ferraris ha sollevato certamente una questione della più alta importanza, in quanto che questo articolo 19 aggiunto, nei suoi primi comma stabilisce un principio che non era contenuto nel decreto-legge originale. Certamente il sistema precedente portava a delle conseguenze alquanto diverse in quanto che in una prima fase questo articolo era stato introdotto nel decreto-legge per il Commissario degli alloggi in quantochè si era ritenuto che i Commissari degli alloggi fossero gli organi più opportuni per poter esaminare caso per caso se fossero dovuti o non questi aumenti d'affitto anche per le case per cui esisteva un contratto in corso. Ma il Governo ha fatto rilevare all'Ufficio centrale e questo si è persuaso della giustezza del rilievo, che il decreto-legge sui Commissari degli alloggi non era il luogo più opportuno per una disposizione di questo genere; perchè tale decreto aveva carattere puramente transitorio e stabiliva delle funzioni che si riferivano semplicemente alla risoluzione delle controversie che potessero nascere in questa materia. Ma la disposizione dell'art. 20-bis era una questione che investiva la materia degli affitti e quindi era una questione che doveva trovare il suo posto non nel decreto-legge sui Commissari degli alloggi, ma nel decreto-legge sugli affitti.

Perciò la questione è quella di esaminare se questa sia una disposizione giusta o non giusta: se si tratta di una disposizione che meriti di essere approvata o non.

Ora qual'è il fondamento di questa norma la quale è introdotta nell'art. 19? Questo: che prima di una certa data, che l'articolo stabilisce al 1° gennaio 1918 (ma potrebbe essere anche stabilito in una data diversa e più opportunamente è stato rilevato che sarebbe quella dell'armistizio o quella più vicina ad esso, come il 1° gennaio 1919), le condizioni

monetarie ed economiche erano completamente diverse da quelle di oggi; cosicchè i contratti fatti anteriormente a quella data erano stati fatti ignorando come queste condizioni dovevano venire a mutarsi per circostanze completamente estranee alle due parti contraenti, le quali si erano immaginate di contrattare sulla base di una lira avente una importanza monetaria che non ritenevano dovesse poi cambiare.

Pertanto questo articolo 19, movendo dalla premessa fatta, viene a ristabilire quell'equilibrio che le due parti originariamente avevano insieme convenuto. Se per esempio avevano convenuto due mila lire per una certa serie di anni e se poi le cose sono soltanto cambiate per cui la somma viene ad essere diversa, allora dopo qualche oscillazione che è perfettamente compatibile in una materia così difficile, si è venuti a concludere se è giusto per i contratti già rinnovati per virtù di legge stabilire certe percentuali d'aumento del 30, 25, 20 e 15 per cento per ogni categoria d'appartamenti. La medesima ragione che vale per questi appartamenti sussiste anche per le locazioni che dipendono da un contratto precedente a quello della data che qui è stabilita nel 1° gennaio 1918, data questa che si è riconosciuto non comporti una diversità sostanziale da un caso ad un altro. Quale regola poteva essere applicata? Quella di apportare a quei contratti le stesse percentuali d'aumento degli altri rinnovati per legge. Prima l'articolo era stato formulato diversamente inquantochè quella proroga di un anno solo era di carattere straordinario ed era venuto a capitare lì, in via puramente transitoria con aumenti rilevanti ritenuti da molti eccessivi; tantochè per prudenza si era detto di non applicarla a questi contratti ancora in corso e dipendenti da una convenzione anteriore al 1° gennaio 1918.

Ma dopo che le idee si sono chiarite, dopo che altre percentuali si sono sostituite, non si vedrebbe la ragione per cui queste percentuali non dovrebbero essere applicate a tali contratti.

Queste sono le ragioni per cui l'Ufficio centrale, d'accordo col Governo è arrivato a quest'ultima formulazione che a noi sembra equa ed in base alla quale l'Ufficio centrale non crede di poter accogliere l'emendamento del

senatore Maggiorino Ferraris; e non solo per queste ragioni sostanziali ma anche per una ragione formale. Io non ho ben capito ancora in che cosa consista il suo emendamento. Ma questo ha importanza trascurabile, perchè la sostanza è che egli voleva proporre un aumento diverso da quello delle altre case. Io non credo si possa applicare un aumento diverso da quello applicato per le altre categorie.

FERA, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERA, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Io vorrei semplicemente fare una domanda al senatore Maggiorino Ferraris.

L'articolo 19, come lo ha ampiamente illustrato il senatore Einaudi, è stato dettato all'intento di regolare i contratti in corso.

Il provvedimento eccezionale era stato già preparato per essere inserito in altro decreto e da questo venne poi trasportato nel decreto di cui ora si discute.

Ora sostanzialmente, se ho bene inteso il concetto dell'onorevole Maggiorino Ferraris, la disposizione proposta nel suo articolo aggiuntivo dovrebbe sostituire...

FERRARIS MAGGIORINO. Il primo comma.

FERA, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Tutti e due gli articoli non possono essere accolti. La proposta del senatore Ferraris è diversa dalle disposizioni preparate dall'Ufficio centrale che considerano tutti i vari casi.

Nella prima parte dell'articolo proposto dal senatore Ferraris si vorrebbe stabilire precisamente quanto è già detto nell'articolo dell'Ufficio centrale e per questa parte quindi l'emendamento non avrebbe ragione di essere.

Prosegue però l'emendamento medesimo con la seguente dizione: « gli aumenti annuali progressivi di cui agli articoli precedenti si applicano solo in ragione del periodo di proroga dell'affitto portato dalla presente legge al di là della scadenza contrattuale ».

Questa è una novità. Io non so se con essa il senatore Ferraris intenda di specificare distinguendo gli aumenti costanti da quelli graduali.

FERRARIS MAGGIORINO. Sì, sì.

FERA, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Se è così, io credo che la questione è già risolta dal testo concordato dall'Ufficio centrale nel senso indicato dall'onorevole Einaudi, e ritengo che l'onorevole Ferraris potrebbe ritirare la sua proposta.

FERRARIS MAGGIORINO. Ringrazio l'onorevole ministro guardasigilli e sono lieto di dirgli che egli ha perfettamente compreso l'articolo quale da me è formulato: si tratta semplicemente del 1° comma che va sostituito al 1° comma dell'articolo 19 dell'Ufficio centrale.

Ed infatti il mio emendamento dice: « Al 1° comma dell'articolo concordato sostituire il seguente ». Il resto dell'articolo, per quanto mi riguarda rimane invariato.

Ringrazio pure il relatore perchè, anzitutto, ha riconosciuto che l'interpretazione da me data a questa difficile materia era esatta.

E lo ringrazio tanto più perchè ha dichiarato che l'opinione dell'Ufficio centrale è mutata e, da una prima proposta che io accettai, l'Ufficio centrale è passato ad una seconda proposta che mi duole di non poter accettare.

• Mi permetto di spiegare brevemente la questione.

Non è un caso singolo, onorevole ministro. Questa disposizione regola forse la situazione di mezzo milione, e forse anche più, di inquilini i quali hanno contratti in corso. In Italia abbiamo cinque milioni di inquilini ed è molto probabile perciò che ci sia un mezzo milione ed anche più di inquilini che abbiano contratti in corso anteriori alla data del 1° gennaio 1918, data puramente arbitraria, nel senso buono della parola. Dunque qui si tratta di regolare la sorte di un grande numero di famiglie che hanno i loro contratti in corso e che devono pur sapere a quali oneri dovranno sottostare e per quali ragioni.

Dunque qui ci sono due aumenti. L'economia del progetto di legge si basa sopra questi aumenti: un aumento iniziale ed un aumento graduale progressivo annuale nel caso di proroga dell'affitto. L'Ufficio centrale aveva proposto che a giudizio del Commissario degli alloggi gli inquilini aventi contratto in corso, potessero essere, in via di giustizia e di equità, chiamati a pagare l'aumento iniziale costante e fisso...

EINAUDI, *relatore*. No, no. Questi inquilini dovevano pagare gli aumenti portati dal decreto 18 aprile 1920 e cioè il primo ed i successivi.

FERRARIS MAGGIORINO. Ma gli altri sono venuti soltanto con gli emendamenti successivi. Infatti, a pag. 18 e 19 della relazione, lei diceva che l'estendere ai contratti anteriori al 1918 tutti gli aumenti portati nelle diverse categorie di città non fosse compatibile con l'equità del decreto.

EINAUDI, *relatore*. Ma questo non ha che fare con la questione.

FERRARIS MAGGIORINO. Eppure la questione è questa e perciò pregherei che la discussione sopra questo articolo fosse sospesa e la questione venga ristudiata.

Come ho detto, c'è forse un mezzo milione di inquilini che vanno ad essere regolati da questo articolo. L'onorevole ministro dice che questi inquilini non dovranno subire aumenti; il relatore invece sostiene che dovranno subire aumenti pari a tutti gli altri inquilini. In questa profonda divergenza di idee, in questo grave conflitto d'interpretazione tra Governo e relatore...

FERA, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Ma se fra il Governo e l'Ufficio centrale v'è accordo perfetto!...

FERRARIS MAGGIORINO. Non nell'interpretazione dell'articolo c'è questo accordo perfetto.

Ad ogni modo, ripeto, dato il gran numero di persone cui la cosa interessa, pregherei perchè la questione ristudiata stabilisca con maggiore equità la situazione degli inquilini che hanno un contratto in corso.

EINAUDI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

EINAUDI, *relatore*. Debbo chiarire la questione degli aumenti iniziali. Anche la formula dell'articolo 20 *bis*, aggiunto nel testo del decreto sul commissario degli alloggi, diceva: « su parere conforme della Commissione consultiva, il commissario degli alloggi può, su richiesta del proprietario e sentito l'inquilino, estendere, ferma restando la scadenza contrattuale, gli aumenti di pigione portati dal Regio decreto-legge 18 aprile 1920, n. 477, escluso quello di cui all'articolo 19 »: ma esclude soltanto questo; e gli altri non erano uno solo

ma parecchi e cioè per le case della seconda categoria un primo del 25 per cento e un secondo del 10 per cento, per quelle di terza, un primo del dieci ed un secondo pure del dieci ed altrettanto per quelle della quarta.

Tutti questi aumenti erano estesi e non il solo aumento iniziale, intendendosi come aumento iniziale quello che comincia dal primo agosto 1920.

Io dunque non saprei comprendere la ragione di giustizia per cui si ammetterebbe la giustizia del primo aumento e non dei successivi.

Se c'è una ragione di giustizia di estendere l'aumento anche ai contratti in corso, la medesima ragione di giustizia che vale per il primo vale anche per il successivo, perchè tutti dipendono dal criterio, che quando questo contratto fu stipulato non si prevedeva la situazione che si sarebbe creata dopo la data del primo gennaio 1918.

FERA, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERA, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Io ho cercato di chiarire a me stesso quello che l'onorevole Maggiorino Ferraris aveva così egregiamente detto e dichiarato che, a parer mio, sarebbe preferibile mantenere la redazione dell'art. 19 così come è stato ultimamente formulato d'accordo tra l'Ufficio centrale e il Governo e che serve a regolare tutte le possibili situazioni di fatto.

Non ho creduto di sollevare dei dubbi, che avrebbero portato necessariamente alla conclusione di adottare la sospensiva; se ciò avessi inteso di fare, avrei presentato senz'altro esplicita proposta di sospensione.

Accettato l'articolo nella locuzione concordata con l'Ufficio centrale, non posso che invitare il Senato ad approvarlo.

PRESIDENTE. Domando all'onorevole senatore Maggiorino Ferraris se insiste nel suo emendamento.

MAGGIORINO FERRARIS. Non insisto.

CANNAVINA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANNAVINA. Chiedo poco fa chiarimenti sul perchè nel terzo alinea dell'articolo 19 aggiunto siano state fissate due date: il primo gennaio 1918 e il 15 dicembre 1920, giacchè,

nel periodo di tempo compreso fra queste due date, i contratti stipulati resterebbero quali convenuti non essendo ad essi applicabili le disposizioni della presente legge. Rilevavo come la data del 1° gennaio 1918 — così mi pare almeno aver udito dalle labbra autorevoli dell'onorevole relatore — non avesse una precisione assoluta e si potesse anche spostare.

PRESIDENTE. Per la chiarezza della discussione ricordo che i due termini si riferiscono a due casi differenti; non si può connettere la data del 1° gennaio 1918 del primo comma con quella del 15 dicembre 1920 dell'ultimo: sono due cose che non hanno niente a che fare.

CANNAVINA. Allora io mi occuperò della seconda data, la sola influente sul ragionamento che farò, quella del 15 dicembre 1920. E domando: qual'è il criterio con cui la Commissione ha fissato tale data?

Essa infatti segna un termine di enorme distinzione fra contratti di locazione, fermando esser regolate dalla sola legge del contratto le locazioni stipulate prima del 15 dicembre, e invece dalle disposizioni della presente legge le locazioni stipulate dopo il tale giorno, pur essendo le une e le altre solennizzate sotto lo impero dello stesso decreto-legge 18 aprile 1920. Perchè tale differenza?

Può bene giustificarsi la prevalenza assoluta della legge di contratto per stipulazioni avvenute dopo il 18 aprile 1920 fra proprietari e nuovi inquilini, per il rispetto al diritto che si è creato legalmente in favore di questi ultimi e per la necessità di dare a costoro l'abitazione che essi si sono assicurata stipulando appunto all'ombra delle norme sancite dal decreto-legge. E però, se questo liberava un gruppo di abitazioni nel 1921 e così negli anni successivi altri gruppi, ben deve ritenersi per necessità di fatto e di diritto valida la convenzione stipulata fra proprietari e nuovi inquilini per il periodo posteriore all'epoca della libera contrattazione già sancita e fissata dal decreto-legge. Ma se i contratti dopo il 18 aprile vennero rinnovati con i vecchi inquilini a ben diverse e più onerose condizioni, perchè la libertà di contrattazione, riconosciuta ormai col decreto-legge e, d'altra parte, la mancanza di case di abitazione, crearono a pro del proprietario la condizione privilegiata di imporre la legge all'inquilino, il quale, per non restar senza abi-

tazione, ha dovuta subirla, non veggo ragione per cui tali contratti rinnovati non debbano invece sottoporsi alle nuove norme dettate in sede di conversione in legge del decreto 18 aprile. In sostanza, il nuovo contratto con l'antico inquilino deve ritenersi sostanzialmente come proroga del vecchio quando nuove norme in sede di convalida, sono dettate nei fini della proroga di diritto, oggetto del decreto legge; donde tali nuove norme e non altre convenzionali devonsi per giustizia applicare ai contratti rinnovati dopo la pubblicazione del decreto-legge poscia modificato.

Quindi a me sembra che bisogni distinguere: per i nuovi inquilini restino pur fermi i contratti con essi stipulati, invece ai contratti rinnovati con gli antichi inquilini dopo il 18 aprile 1920 si applichino le norme dettate dalla odierna legge quali che siano i termini delle avvenute stipulazioni. In conseguenza ritengo che il terzo alinea dell'articolo 19 debba andare così modificato: sopprimere le parole « e rinnovati », aggiungendo poi un capoverso così concepito: « Saranno invece applicate le disposizioni della presente legge ai contratti rinnovati dopo il 18 aprile 1920 ».

Mi auguro che l'Ufficio centrale e il ministro vogliano accettare le mie proposte che mi pare meglio rispondano al concetto informatore dell'articolo 19 ed a criteri di giustizia verso tutti gli inquilini tenendo conto delle varie condizioni in cui essi si trovano di fatto e di diritto.

SPIRITO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPIRITO. Permetta, onorevole Presidente, l'emendamento dell'onorevole collega Cannavina si riferisce al terzo comma: a me pare che invece di « rinnovati » dovrebbe leggersi « o rinnovati ».

CANNAVINA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANNAVINA. Anche se, come ha detto l'onorevole Spirito, dovesse leggersi « o rinnovati », a mio avviso dovrebbero sempre essere soppresse tali parole perchè i contratti stipulati sotto l'impero del decreto 18 aprile 1920 non è giusto che restino in vita con quelle norme, che oggi sono mutate in conseguenza della conversione in legge; è giusto invece che essi siano regolati da questa stessa legge che modifica

o corregge il decreto e con questo forma un tal tutto logico-giuridico. Cosicché il terzo alinea deve restare soltanto per i contratti nuovi stipulati con i terzi dai proprietari, e quindi va soppresso l'inciso « e rinnovati » mentre, poi per salvare i contratti vecchi e farli entrare nell'ambito di questa legge io propongo appunto l'aggiunta che or ora ho presentata.

POZZO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POZZO. Sarebbe opportuno che l'onorevole ministro e l'Ufficio centrale aderissero alla proposta dell'onorevole Maggiore Ferraris di rinviare questo articolo per un ulteriore esame. Si tratta di disposizioni di somma importanza, venute avanti al Senato in una veste molto diversa di quella prima proposta, senza alcuna illustrazione, cosicché non fu possibile ponderarle per formarsi un'idea chiara.

Comunque, sottopongo per parte mia alcuni dubbi e chiedo all'Ufficio centrale e all'onorevole ministro qualche chiarimento.

Nelle diverse parti dell'articolo 19 aggiunto si fa sempre accenno alla data certa. Ora io domando all'onorevole ministro e all'Ufficio centrale: che ne sarà dei contratti che non hanno data certa? La data certa si acquista con la registrazione (a parte gli altri modi indicati dal Codice civile, ma che hanno rarissimo riscontro; intendo dire la morte e la fisica impossibilità di sottoscrivere). La registrazione incombe a entrambe le parti, ma d'ordinario ne è lasciata la cura al locatore, a cui carico le leggi fiscali pongono le penalità in caso di inosservanza. Si farebbe dunque pesare sull'inquilino l'omissione del locatore.

D'altra parte è certo, che allo stato della legislazione, fino a quando non sia stabilita la nullità degli atti non registrati, anche i contratti senza data certa hanno pieno vigore fra le parti.

Ora qui si tratta di regolare i rapporti tra i locatori e gli inquilini, e non di modificare le leggi fiscali; la data certa va considerata esclusivamente nei rapporti fra i contraenti e i terzi, e non nei rapporti fra i locatori e gli inquilini, quindi deve essere stabilita la necessità della data certa solo là dove si intendono regolare gli effetti che i contratti hanno nei rapporti coi terzi.

A questo riguardo anzi devesi tener conto.

del fatto che durante il regime di proroga è sorto il dubbio se la registrazione delle proroghe fosse obbligatoria; in quantochè, non essendovi alcuna convenzione tra le parti, nè scritta, nè verbale, e neppure alcuna riconduzione tacita, imperocchè le proroghe vennero disposte per legge, in realtà non vi era alcun atto o contratto verbale, neanche tacito, da registrare.

Se ben ricordo, per chiarire questo dubbio venne presentato al Ministero delle Finanze un espresso quesito. Il Ministero delle Finanze, ispirandosi all'interesse fiscale, disse che si doveva denunciare la proroga legale. Veramente nel nostro ordinamento fiscale questa è una novità; la legge parla di atti o di convenzioni verbali, non di proroghe legali. Ma, comunque sia per quel che riguarda il fisco, è certo che le convenzioni liberamente consentite tra le parti, abbiano o no data certa, devono nei loro rapporti essere rispettate.

Quando si dovrà fare uso dell'atto, se vi è un atto, quando si dovrà ricorrere al magistrato, si vedrà se siasi o meno ottemperato alla legge fiscale, ma non si può far dipendere la sussistenza e la validità della convenzione nei rapporti tra le parti dalla mancata registrazione.

Nell'ultimo capoverso dell'articolo in esame poi si dice che i contratti stipulati tra il locatore e i terzi, con data certa anteriore al 15 dicembre 1920, e relativi alle case di abitazione contemplate nell'articolo 1 della presente legge, hanno efficacia anche di fronte agli inquilini.

Cosa si intende di dire con questa disposizione? Le case di abitazione contemplate nell'articolo 1 della presente legge sono quelle di prima categoria, e così, per Roma, quelle con pigione superiore a lire 6000 annue.

Si intende forse di dire che chi ha affittato o comprato l'appartamento prima del 15 dicembre 1920 ha diritto di andare al possesso, rendendosi così caduca ogni proroga?

È venuta avanti al Senato, come in una film cinematografica, una serie di proposte con trasformazioni continue, ad ogni seduta, ad ogni ora, senza alcuna illustrazione; non è quindi facile comprenderne la portata. Poiché già vennero rinviati all'Ufficio centrale altri articoli, non vi è una ragione plausibile

l'Ufficio centrale e il Governo non accettino la proposta del senatore Maggiorino Ferraris.

PRESIDENTE. Ma il senatore Ferraris Maggiorino non ha fatto una proposta di sospensiva, e se ella voleva farla non doveva entrare in merito.

POZZO. Nulla osta a che io stesso proponga la sospensiva, e ormai ne ho già detto anche le ragioni.

SPIRITO. Domando di parlare contro la sospensiva.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPIRITO. Son diversi giorni che noi discutiamo il presente disegno di legge: questo articolo 19 non è nuovo; ne abbiamo avuto il testo da tre o quattro giorni, e ciascuno ha potuto fare le sue considerazioni. Abbiamo ora ascoltato quelle dell'onorevole Maggiorino Ferraris e dell'onorevole Pozzo; se vi sono altre osservazioni, sentiamole, discutiamole così come si discutono tutte le leggi; ma non si deve rimandare un articolo, solo perchè non tutti gli onorevoli senatori hanno la medesima opinione; quindi ritengo che per porre fine alla discussione e per non andare all'infinito, si debba respingere la proposta di sospensiva. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. L'onorevole Pozzo insiste nella sua proposta?

POZZO. Non insisto ma prego l'onorevole relatore dell'Ufficio centrale di volere illustrare queste disposizioni. (*Commenti*).

SPIRITO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Spirito.

SPIRITO. Ho chiesto la parola per un chiarimento, il quale potrà servire altresì come una risposta, alle osservazioni dell'onorevole Pozzo in ordine all'articolo 19 che discutiamo.

Io non sono l'autore dell'articolo, quindi non ne assumo la difesa; osservo che si tratta un po' di termini empirici opposti nel medesimo, cosicché si poteva mettere il giorno 15 dicembre 1920, o il 1° di dicembre, o qualche altra data. A me sembra che l'Ufficio centrale abbia avuto questo concetto: quando l'inquilino ha stipulato il contratto in un'epoca, in cui era sospinto, assillato dalla necessità di assicurarsi l'alloggio, cioè nel termine consuetudinario, in tale condizione l'inquilino se non è stato pro-

LEGISLATURA XXV — 1ª SESSIONE 1919-21 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 FEBBRAIO 1921

priamente iugulato, certo non ebbe piena libertà di azione.

Quando invece anteriormente, in tempo abbastanza lontano dal termine consuetudinario per le rinnovazioni, liberamente il locatario sottoscrive il contratto ed accetta date condizioni, magari un po' oneroso: in questa situazione di fatto e di diritto, e credo di interpretare il pensiero dell'Ufficio centrale, il contratto liberamente formato tra le parti, senza nessuna impellente necessità e senza sospetto di coercizione, non autorizza a mettere in dubbio la libertà piena del consenso dei contraenti. Ebbene, a giudizio dell'Ufficio centrale, tali contraddizioni devono rimanere e ad esse non sarebbero applicabili le disposizioni della presente legge.

POZZO. Ho parlato di data certa.

SPIRITO. Non credo che a coloro che non rispettano i doveri sia riservato un diritto a parte; chi non osserva l'obbligo della registrazione dei contratti, subisce le alte ed i danni di questa mancanza.

Passando alla sostanza delle cose, con questo articolo l'Ufficio centrale mi sembra che abbia voluto dare una protezione a quanti hanno stipulato contratti dopo il 15 dicembre 1920, così agli inquilini i quali abbiano rinnovato il loro fitto, come ai terzi, cioè ai nuovi inquilini. Tutti costoro, avvicinandosi l'epoca consuetudinaria, si sono trovati nella necessità di dover subire anche le esagerate richieste dei proprietari. È inutile fare dei casi, ciascuno ne ha degli spettacolosi da raccontare. A questa concezione si riporta anche la ragione della osservazione da me fatta prima, e che con piacere ho visto accettata dall'onorevole relatore, e cioè che al terzo comma di questo articolo 19, si debba dire: « contratti conclusi o rinnovati ». Non è indifferente la particella *o*; difatti contratto concluso è quello fatto con un terzo; contratto rinnovato è quello stipulato col precedente inquilino.

Fermato ciò, reca meraviglia il quarto comma dell'articolo 19, il quale sancisce che l'inquilino il quale abbia rinnovato i contratti per un canone superiore a quello che la legge stabilisce, ha il diritto di mantenerlo nei limiti della legge, vale a dire che si dovrà dedurre il maggior canone promesso o pagato.

Ma vi è una evidente deficienza: perchè al-

trettanto non si è stabilito per i casi, che anche avete detto di voler proteggere, di contratto con un inquilino nuovo? Il mio dubbio è ragionevole, perchè essendo identica la ragione della legge, come ha inteso l'Ufficio centrale, fra contratti di rinnovazione con l'inquilino e contratti con terzi di data certa posteriore al 15 dicembre 1920 per case lasciate libere, essi essendo soggetti alla stessa legge, debbono egualmente goderne le provvidenze e protezioni. Ritengo che l'Ufficio centrale sia caduto in una involontaria omissione.

In breve, io faccio proposta che la dichiarazione della riduzione del canone, alla misura che stabilisce la legge, venga espressamente estesa eziandio ai contratti nuovi. Su questo non mi pare possa cader dubbio, perchè se ne ha conferma in tutta l'economia dell'articolo 19.

Imperocchè essendosi stabilito che si debbano garantire gli uni e gli altri inquilini, ugualmente essi debbono beneficiare della riduzione. Anzi io andrei più in là nella semplificazione. Questo comma 4° sarebbe inutile, perchè, dal momento che si è determinato che questa legge si applica alla doppia specie di contratti da me indicati, evidentemente, dove essi eccedono, viene di necessità, di ineluttabile conseguenza, la riduzione del canone.

Ecco perchè mi permetto di proporre al Senato che al comma 4° sia apportata una lieve aggiunta che comprenda i contratti stipulati con i terzi; e non dubito che l'Ufficio centrale sarà consenziente, trattandosi più che altro di un chiarimento all'articolo da esso proposto.

CANNAVINA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANNAVINA. Per i contratti liberamente stipulati con nuovi inquilini si è d'accordo. Se la promulgazione della futura legge dovesse riguardare tali contratti si genererebbero grandi confusioni ed incertezze turbando anche di più la tranquillità degli inquilini: insomma, si complicherebbe la situazione.

Il disaccordo sorge per i contratti rinnovati con vecchi inquilini. Io non veggo perchè tali contratti rinnovati con gli antichi inquilini debbano restare validi qualora abbiano una data anteriore al 15 dicembre 1920, e debbano invece essere regolati con le nuove norme qualora essi siano stati rinnovati dopo il 15 dicembre 1920. Io domando e dico: se al 18 aprile

LEGISLATURA XXV — 1ª SESSIONE 1919-21 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 FEBBRAIO 1921

1920 è sopravvenuto il decreto-legge che libera le abitazioni e i negozi in una certa determinata epoca, ogni contratto rinnovato dopo la data del decreto ha dovuto necessariamente subire la influenza di questo, quindi, modificato il decreto, deve modificarsi il contratto in conformità delle nuove disposizioni, senza distinguere, come propone l'Ufficio centrale, fra contratti stipulati prima o dopo il 15 dicembre 1920, data che risulta arbitrariamente fissata o per lo meno non affidata a una qualsiasi plausibile congettura.

Mi spiego con un esempio. Un nostro illustre ed autorevole collega aveva in locazione un appartamento per la pigione annua, se non erro di lire seimila.

Publicato il decreto legge nell'aprile 1920 che liberava l'appartamento col 1° luglio 1921, il proprietario si è rivolto all'inquilino e gli ha tenuto il seguente discorso: « col 1° luglio 1921 voi sloggerete perchè la casa ritorna in mia libera disponibilità; se volete restare nell'appartamento dovete corrispondermi la pigione di ben lire diciottomila ».

L'inquilino, il nostro collega che nel luglio 1921 avrebbe dovuto sgombrare, ha dovuto subire tale ferrea condizione di cose creata dal decreto legge stipulando la rinnovazione iugulatoria del contratto proprio dopo il 18 aprile ma prima del 15 dicembre.

Perchè tale contratto dovrebbe restare immutato ed estraneo alle nuove condizioni di proroga?

Perciò proponevo e propongo tuttavia di sopprimere le parole « o rinnovati » che leggonsi nel terzo alinea. E poichè mi avveggo che la rinnovazione degli antichi contratti è contemplata nel comma quarto, in luogo di proporre un capoverso esplicativo inutile, propongo un semplice emendamento nel senso che in detto quarto comma alla data 15 dicembre 1920 si sostituisca quella 18 aprile 1920 che è quella dell'andata in vigore del decreto-legge.

Su ciò attendo le determinazioni dall'Ufficio centrale e dal ministro.

EINAUDI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

EINAUDI, *relatore*. Ringrazio il senatore Spirito della chiara esposizione che ha fatto del significato delle cause transitorie, perchè l'art. 19 è quello che comprende le disposi-

zioni transitorie del decreto legge 18 aprile 1920, come era stato formulato originariamente alle disposizioni della legge come sta elaborandosi adesso. Fra i due regolamenti c'è un periodo intermedio che occorreva disciplinare.

Il senatore Spirito ha messo molto limpidamente in luce le ragioni per le quali è stata scelta la data del 15 dicembre; inquantochè l'Ufficio centrale, d'accordo col Governo, ha ritenuto che fino a questa data dovesse mantenersi fede non solo ai contratti, ma anche alla legge vigente. Il rispetto alla legge vigente ha guidato l'Ufficio centrale nello stabilire questa data, inquantochè si è detto che il decreto aveva valore di legge e doveva regolare i rapporti fra le due parti. Proprietario e inquilino, sapevano che quell'appartamento a una certa data, primo luglio 1921, diventava libero, quindi hanno fatto il contratto in previsione di questa libertà. Noi riteniamo che fino a una certa data non vi sia stato jugulamento; però si è ritenuto che questo potesse avvenire a partire dal 15 dicembre e i contratti non potessero più liberamente essere consentiti, ma fosse l'urgenza che spingesse gli inquilini a rinnovare il contratto.

E allora interviene il legislatore e dice: I contratti conclusi dopo la data del 15 dicembre sono considerati disadatti alle nuove condizioni di aumento di pigione come sono stabilite dalla legge che andiamo formulando.

Questo spiega la ragione per cui non possiamo accettare l'emendamento Cannavina perchè egli riporterebbe quest'idea del jugulamento fino al 18 aprile 1920 e direbbe che fino d'allora coloro che hanno rinnovato i contratti si trovano sotto l'impero della necessità e non potevano fare a meno di farlo.

Ciò non corrisponde alla verità, al fatto come si è realmente manifestato. L'accettare quel principio ci porterebbe ad affermare quest'altro principio, che qualunque legge non occorra debba essere applicata nel tempo in cui è in vigore, perchè si aspetta un'altra legge che la modifichi.

Se questo principio viene accolto non si sa più quale sia la legge a cui si deve obbedire.

Bisogna pure rendere ossequio per la legge vigente fin quando essa rimane tale. Certamente si può ammettere che da un certo punto sia mutata talmente la condizione delle cose

per cui si possa passar sopra all'ossequio della legge. Se i presupposti su cui si basa l'ubbidienza alla legge non fossero completamente cambiati avrei detto anch'io: siano rispettati tutti i contratti fino alla data della legge presente. Noi ora non pretendiamo tanto; ma proponiamo un temperamento meritevole di accoglimento. Ma non posso nemmeno accogliere la proposta subordinata del senatore Spirito che vorrebbe che la stessa disposizione che è nel quarto comma per i contratti relativi a case di abitazione tra locatori e i terzi fosse estesa anche ai nuovi inquilini, perchè ed in quanto essi hanno un contratto posteriore al 15 dicembre 1920. Il nuovo inquilino ha concluso un contratto nuovo e pagherà il fitto che ha liberamente convenuto col proprietario. In qual modo si può dire che egli fosse jugulato dal vecchio locatore, se non lo aveva? Egli ha liberamente concluso un contratto con un nuovo proprietario e questo contratto deve essere rispettato.

SPIRITO (*interrompendo*). Ma allora, perchè avete scritta la data del 15 dicembre anche per i fitti nuovi? Siete voi che avete detto che i fitti nuovi stipulati con data posteriore al 15 dicembre 1920 dovranno essere regolati con la legge presente. Rileggete quello che avete proposto al terzo comma e vi persuaderete; io altro non domando che sieno evitati gli equivoci e le controversie il più possibile fra locatori ed inquilini, e sono disposto ad accogliere i chiarimenti opportuni che potrà dare l'Ufficio centrale.

EINAUDI, *relatore*. Ha ragione l'onorevole senatore Spirito del senso che in questo comma c'è un' imperfezione di forma; ma io ne traggio una conclusione completamente opposta alla sua, e cioè che i contratti conclusi anche con data posteriore al 15 dicembre 1920 devono essere regolati a norma delle convenzioni concluse tra le parti. (*Commenti vivaci, rumori, movimenti*).

Voci: A domani, a domani!

POLACCO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLACCO. Credo che allo stato attuale delle cose i senatori non possono seguire questa discussione sottile, non possono averne chiara nozione in mezzo a tanto avvicinarsi e accavallarsi di emendamenti e di sostituzioni di ter-

mini. Mi sembra perciò necessaria la sospensiva anche su questo articolo e ne faccio formale proposta.

FERA, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERA, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Mi associo alla proposta del senatore Polacco di rimandare a domani la continuazione della discussione perchè si abbia il tempo di chiarire alcuni punti.

Nella tecnica legislativa è necessario soprattutto adoperarsi a che si risponda al bisogno di avere formule di grande chiarezza.

Visto che siamo ormai giunti ad ora tarda e che è stata sospesa la discussione su altra disposizione, mi sembra che non possa esservi difficoltà a rinviare anche questo articolo 19, per potere intanto trovar modo di intenderci su correzioni attuabili praticamente e con grande celerità.

PRESIDENTE. Come il Senato ha udito, l'onorevole senatore Polacco ha proposto il rinvio dell'articolo 19 alla seduta di domani e l'onorevole ministro per la giustizia si è associato alla sua proposta.

Pongo ai voti la proposta stessa. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

PRESIDENTE. L'articolo 19 è rinviato a domani, insieme con gli articoli 11 e 18.

Il seguito della discussione di questo disegno di legge si svolgerà nella seduta di domani.

Annuncio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole segretario Pellerano di dar lettura delle interrogazioni presentate alla Presidenza.

PELLERANO, *segretario*, legge:

Al ministro dell'interno e al ministro dell'istruzione pubblica per sapere se sia consentito a pubblici ufficiali e ad educatori di obbligare gli alunni, come è avvenuto a Spilamberto (Modena), a togliere i segni tricolori, considerando così i colori del vessillo nazionale come distintivo di parte; atto che può sembrare parodia della caccia al tricolore, triste impresa che non portò fortuna ai Governi tirannici ed all'Austria Asburghese, dall'epoca dei Ducati e dell'occupazione Lombardo-Ve-

CXª TORNATA

SABATO 19 FEBBRAIO 1921

Presidenza del Presidente TITTONI TOMMASO

INDICE

Congedi	pag. 3229
Disegni di legge (discussione di):	
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 gennaio 1921, n. 13, portante provvedimenti sul poteri del Commissario del Governo agli al- loggi »	3232
Oratori:	
ALESSIO, ministro dell'industria e del com- mercio	3250
AMERO D'ASTE, presidente dell'Ufficio centrale	3243
CAMPELO	3242, 3243
CANNAVINA	3255
CONTI	3256
DE CUPIS	3245 <i>passim</i> 3257
DEL GIUDICE	3254
DI BRAZZÀ	3245
EINAUDI, relatore	3235 <i>passim</i> 3256
FERA, ministro della giustizia e degli af- fari di culto	3232 <i>passim</i> 3252
GIORDANO APOSTOLI	3256
MELODIA	3246, 3248, 3256
MURTARA	3248 <i>passim</i> 3256
POLACCO	3233 <i>passim</i> 3247
ROTA	3240 <i>passim</i> 3255
SCHANZER	3237, 3239
SONNINO SIDNEY	3257
SPIRITO	3256 <i>passim</i> 3258
(rinvio di discussione di)	3231
Interrogazioni (annuncio di)	3258
(risposta scritta ad)	3259
(svolgimento di):	
« Del senatore Capece Minutolo sulle famiglie italiane che hanno dovuto lasciare la Russia dove vivevano e che vivono in Patria in tristissime condizioni »	3229
Oratori:	
CAPECE MINUTOLO	3230
DEGNI, sottosegretario di Stato per le terre liberate	3229

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti i ministri delle colonie, della giustizia e affari di culto, dell'istruzione pubblica, dei lavori pubblici, dell'industria e commercio e il sottosegretario di Stato per le terre liberate.

BETTONI, segretario. Legge il processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo: il senatore Foa di giorni otto e il senatore Clemente di giorni dodici.

Se non si fanno osservazioni s'intendono accordati.

Svolgimento di una interrogazione.

PRESIDENTE. Il sottosegretario di Stato per le terre liberate si dichiara pronto a rispondere alla interrogazione, che era stata rinviata, del senatore Capece Minutolo al Presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno: « Per sapere se creda urgente ed opportuno di prendere in considerazione la sorte di alcune famiglie italiane che hanno dovuto lasciare la Russia, dove vivevano, e che vivono in patria in tristissime condizioni ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole sottosegretario di Stato per le terre liberate.

DEGNI, sottosegretario di Stato per le terre liberate. Onorevoli senatori, il Governo, a mezzo del Ministero delle terre liberate, non ha mancato di promuovere e adottare tutti i

tutti avessero avuto tempo di leggere il nuovo testo e considerarlo come si conviene.

Ora che apprendo che non l'hanno nemmeno ricevuto, ritengo necessario che si rimandi la discussione dei due articoli 11 e 19 del decreto 18 aprile 1920, n. 477, e si passi all'esame del decreto-legge successivo, dando, frattanto, modo agli onorevoli senatori di avere tutti il nuovo testo concordato e leggerlo attentamente.

Propongo che si proceda alla discussione relativa al decreto 16 gennaio 1921 portante provvedimenti sui poteri del commissario del Governo per gli alloggi.

SPIRITO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPIRITO. Accetto la proposta dell'onorevole guardasigilli, ma poichè ciascuno di noi ha i suoi impegni, pregherei di sospendere la discussione di questi due articoli per un'ora e di cominciare a discutere l'altro progetto; in quest'ora ciascuno di noi avrà agio di esaminare il nuovo testo che si propone per i due articoli.

PRESIDENTE. Per ora si sospenderà la discussione di questo articolo 11 e dei successivi; e poi, quando il testo concordato sarà stato distribuito a tutti, si parlerà del momento più opportuno per discuterlo, ma certamente prima della fine della seduta.

Discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 gennaio 1921, n. 13, portante provvedimenti sui poteri del Commissario del Governo agli alloggi » (N. 282-A).

PRESIDENTE. Ora passeremo alla discussione degli articoli del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto legge 16 gennaio 1921, n. 13, portante provvedimenti sui poteri del Commissario del Governo agli alloggi ».

Chiedo al guardasigilli se accetta che la discussione si apra sul testo emendato dall'Ufficio centrale.

FERA, *ministro della giustizia e degli affari di culto.* Accetto.

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario Bettoni di dar lettura degli articoli.

BETTONI, *segretario,* legge:

Art. 1.

I Commissari del Governo per le abitazioni esercitano le attribuzioni indicate negli articoli seguenti nelle città che al 31 dicembre 1919, secondo i dati dell'anagrafe municipale, avevano raggiunto o sorpassato i centomila abitanti, per le quali il Governo abbia riconosciuto la necessità di istituirli.

Tali attribuzioni sono estese anche ai comuni circostanti alle dette città e tali da potersi considerare come zona suburbana. L'elenco di tali comuni sarà compilato dai prefetti, con ordinanza emessa di concerto coi Commissari medesimi.

Le autorità politiche ed amministrative devono prestare il loro concorso e quello dei loro funzionari ed agenti della forza pubblica, se occorre, affinché il commissario possa adempiere efficacemente il suo ufficio.

Il Commissario è assistito da una Commissione consultiva composta in pari numero di proprietari ed inquilini, indicati dalle rispettive organizzazioni locali, ove esse esistano: ed in caso diverso, scelti dal Prefetto della provincia. Fa parte altresì della Commissione un ingegnere architetto scelto di comune accordo dagli altri quattro membri della Commissione; od in difetto di accordo, dal Prefetto della Provincia, tra gli ingegneri del Genio civile. Il Commissario potrà chiedere alla Commissione un parere nelle questioni che riterrà utile sottoporre al suo esame, oltre quelle previste dal presente decreto. Tale parere dovrà essere chiesto ogni qualvolta almeno due componenti la Commissione stessa ne facciano domanda.

Il Commissario ha anche facoltà di farsi coadiuvare da cittadini designati dal prefetto per gli scopi attinenti al suo ufficio.

PRESIDENTE. A questo articolo 1 sono proposti due emendamenti dal senatore Polacco del tenore seguente:

Art. 1.

Al quarto comma sostituire il seguente:

Il Commissario è assistito da una Commissione consultiva composta di due proprietari e di due inquilini indicati dalle rispettive organizzazioni locali ove esistano, ed in caso diverso scelti dal Prefetto della provincia. Con

le stesse modalità saranno pure nominati due membri supplenti, uno proprietario ed uno inquilino, i quali sostituiranno gli effettivi in caso di impedimento. Fa parte altresì della Commissione un ingegnere scelto dal Prefetto della provincia tra gli ingegneri del Genio civile. Il Commissario potrà chiedere ecc. come nel testo dell'Ufficio centrale.

Poi inserire un comma così formulato:

I membri della Commissione consultiva possono venire ricusati dalle parti nei casi previsti dall'articolo 116 del Codice di procedura civile ed è ad essi applicabile il disposto dell'articolo 119 dello stesso Codice. Sulla ricusazione od astensione delibera immediatamente e definitivamente il Prefetto della provincia.

Ha facoltà di parlare il senatore Polacco per svolgere i suoi emendamenti.

POLACCO. Apro il fuoco degli emendamenti su questo disegno di legge che è stato così bistrattato durante la discussione generale. Parrà forse fuori di luogo il fare proposte come quelle che io presento, tali da completare il congegno di quella Commissione consultiva che sta intorno al commissario degli alloggi, dacché del commissario stesso, per effetto del controprogetto Mortara, par che ormai siano contati i giorni, come di istituto che versi in istato di meritata agonia. Ma fo osservare che l'onorevole Mortara stesso è partito dal presupposto che il disegno di legge venga approvato. Egli disse: Dacché io ho l'onore di far parte di questo alto Consesso non ho mai visto che un disegno ministeriale raccolga palle nere in numero di metà più uno; quindi già nel pensiero dell'onorevole collega, che mi duole non vedere presente, la conversione in legge del decreto in esame per parte del Senato è sicura. E allora convien riflettere che, funzionando già dal gennaio codesto istituto per effetto del decreto-legge, esso continuerà a vivere anche se noi approveremo poi il controprogetto dell'onor. Mortara che ne segnerebbe la cessazione alla fin di settembre di quest'anno, o se è possibile anche prima. Nè so quanto gioverà il segnare noi tale termine, perchè quando avremo approvato e il decreto-legge e il controprogetto Mortara, tutto dipenderà dal momento, che non possiamo ora prefinire, nel quale anche la Camera dei deputati porterà sulle nostre deliberazioni il suo voto.

Di fronte a questo stato di cose viene la necessità di cercar di migliorare per quanto è possibile, questo istituto del commissario degli alloggi, fatto bersaglio forse a troppo più acuti strali che esso realmente non meritasse e reso certamente maleviso da quell'eccesso di poteri che il decreto del gennaio gli ha conferiti, e che siamo tutti concordi nell'idea di voler temperare. Già ce ne ha data, con una quantità di provvide disposizioni, la prova il nostro Ufficio centrale, alle cui proposte l'onorevole ministro ha dichiarato di accedere. Altri freni potremo ancora aggiungere nel corso della nostra discussione. Ma sta di fatto che questo commissario degli alloggi perdurerà per un tempo che non possiamo per ora prestabilire e durante il quale nostro precipuo fine e oggetto ha da essere che esso funzioni meglio di quello che abbia funzionato dal gennaio ad oggi.

Io credo pertanto che più pratico ancora dello stabilire un termine prossimo, al giungere del quale debba cessare codesto istituto, sia invece rivolgere al Governo un caldo voto, cioè che, tosto che noi avremo con tutti questi temperamenti ricondotto entro una migliore orbita l'azione del commissario agli alloggi, si provveda ad emanare un nuovo testo che immediatamente surrogò questo decreto-legge, il quale altrimenti continua ad avere la sua applicazione, con tutti quegli inconvenienti e difetti che quest'alto Consesso avrà concordemente notato ed a cui avrà, consenziente lo stesso Governo, cercato di porre riparo. Questo sistema che io consiglio ha già avuto dei precedenti a tutti noti.

Non posso consentire con l'onorevole ministro guardasigilli quando dice che il Governo non ha deviato col decreto in esame dal suo lodevolissimo proposito di non più emanare decreti-legge, perchè qui non si trattava che di coordinare disposizioni anteriori. Quest'affermazione non è esatta, dacché in questo decreto-legge che stiamo esaminando si sono introdotte *ex novo* profonde modificazioni del diritto sostanziale vigente. Era preferibile dunque mettersi una buona volta per la via maestra ed anzichè emanare il decreto, presentare un disegno di legge organico, magari in via d'urgenza, perchè su di esso si fossero pronunciate le due Camere. E allora col loro assenso si introducessero pure modificazioni ardite e profonde al diritto ci-

vile vigente: non io me ne sarei formalizzato come non me ne formalizzo ora che in sostanza sotto forma di ratifica di un decreto-legge stiamo facendo una legge nuova. Perchè, ove realmente ne ricorra la necessità e l'urgenza, ben può intaccarsi anche il diritto di proprietà, qual è configurato nel nostro Codice civile, il quale risale al 1865. Da allora ad oggi il concetto della proprietà, al pari di tanti altri concetti giuridici, si è venuto modificando in ordine alle esigenze sociali, e noi non siamo così gelosi custodi di quest'arca santa che è il Codice civile da inorridire se vi si pone la mano in questo o in quel punto. Lo si è pure intaccato anche coi decreti-legge a cui accennava l'onorevole senatore Mortara nella maniera più profonda.

Già tutta questa materia di proroghe di diritto nella durata delle locazioni, di aumenti entro date percentuali dei prezzi di fitto, importa profonde ferite a quel principio cardinale di diritto civile il quale dice che il contratto è legge fra le parti. Eppure ben si fece così statuendo di fronte a condizioni di cose eccezionalissime e tali da imporre la deroga a questa norma altrettanto fondamentale del diritto civile quanto quella che presenta la proprietà come il diritto più assoluto. Ricordiamo del resto che nella stessa definizione che nel Codice è data della proprietà il concetto di potere assoluto è subito ristretto dall'aggiunta « purchè non se ne faccia un uso contrario alle leggi ed ai regolamenti ».

Il potere legislativo ha dunque la podestà di fare nuove leggi le quali introducano limitazioni nuove a questo diritto di proprietà, in quanto siano richieste da ragioni impellenti, come quelle che nessuno può disconoscere esistano di fronte alla crisi degli alloggi che è oggi una delle più gravi questioni sociali. Il Senato ha, pochi giorni fa, apportato nuovi vincoli alla proprietà nel disegno di legge relativo alle bellezze panoramiche; e fu provvido consiglio trattandosi di argomento di alta importanza anche per l'educazione delle nostre popolazioni. Ma non arrestiamoci poi su questa via proprio quando si fanno innanzi bisogni anche più incalzanti come quelli che attengono alle primarie condizioni della vita. Il legislatore deve pur rivolgere le sue rapide cure là dove più rumoreggi il tuono foriero della tem-

pesta, di quella tempesta alla quale bene accennava il senatore Loria parlando nella discussione generale. E però è vano il lamentarsi che delle tante forme di proprietà sia quella edilizia che sopporta tutto il peso dei vincoli di cui stiamo occupandoci. Ora si tratta di provvedimenti, però sempre di natura transitoria, sfavorevoli ai proprietari di case; come ieri si è trattato di provvedimenti a carico dei fondi rustici quando abbiamo imposto dei prezzi d'impero per le messi e come domani può trattarsi di provvedimenti a carico dei commercianti se a prezzi d'impero si assoggettino merci di prima necessità formanti oggetto dei loro negozi.

Nessun preconceito dunque ci turbi in questi riguardi: soltanto si badi a provvedere negli stretti limiti del necessario e, con le maggiori guarentigie che pur si devono sempre al sacro diritto di proprietà nell'atto stesso in cui lo si contempera con preminenti esigenze sociali.

Ora, detto questo (e chieggo scusa se mi sono dilungato dall'oggetto del mio emendamento), parmi necessario che funzioni nel miglior modo la Commissione consultiva posta intorno al commissario degli alloggi, ed a questo mirano le poche modificazioni da me proposte.

Quanto alla forma osservo che nel testo dell'articolo 2 è detto: « Il commissario è assistito da una commissione consultiva composta in pari numero di proprietari ed inquilini... ». Il « pari numero » è espressione indeterminata. Solo dopo viene detto: « Fa parte altresì della Commissione un ingegnere architetto scelto di comune accordo dagli altri quattro membri della Commissione ». Dunque si dica addirittura sin dal principio: « Il commissario è assistito da una Commissione consultiva composta di due proprietari e di due inquilini indicati dalle rispettive organizzazioni locali ove esistono, e in caso diverso scelti dal prefetto della provincia ».

Ma io aggiungerei ancora: « Con le stesse modalità saranno pure nominati due membri supplenti, uno proprietario ed uno inquilino, i quali sostituiranno gli effettivi in caso di impedimento ».

Questa aggiunta io l'ho tratta dal disegno di legge che dovremo in seguito discutere relativo agli affitti dei negozi. Ed è necessaria perchè altrimenti in caso di assenza di uno dei membri effettivi si dovrebbe volta per volta

far nominare un supplente, senza di che la Commissione non potrebbe, paritetica qual'è, funzionare. E ciò con evidente perdita di tempo.

A questo inconveniente provvede l'emendamento da me proposto il quale suona così « Con le stesse modalità saranno pure nominati due membri supplenti, uno proprietario ed uno inquilino, i quali sostituiranno gli effettivi in caso di impedimento ».

Vengo ad un altro punto. Il testo dell'Ufficio centrale dispone che faccia parte altresì della Commissione un ingegnere architetto scelto di comune accordo dagli altri quattro membri della Commissione o in difetto di accordo dal prefetto della provincia fra gli ingegneri del Genio civile. Mi pare che con procedimento più spiccio si potrebbe addirittura deferire al prefetto della provincia la nomina di questo ingegnere del Genio civile che l'Ufficio centrale giustamente desidera entri a completare la Commissione consultiva, la quale così viene composta in numero dispari, mentre altrimenti sarebbe di quattro membri. Ma non va il dire che dove trattarsi di ingegnere architetto postochè fra gli ingegneri del Genio civile raro è che si trovino degli architetti. Si dica dunque puramente e semplicemente che questo ingegnere sarà nominato dal Prefetto fra gli ingegneri del Genio civile locali.

Inoltre io proporrei un'aggiunta relativa alla facoltà che le parti abbiano di ricusare alcuni membri nei casi indicati dall'art. 116 del codice di procedura civile, che sono casi di incompatibilità evidente, incompatibilità morale e giuridica. Qui non siamo di fronte, è vero, ad un collegio di giudicanti, ma pare a me che la facoltà di ricusazione che pur è stata provvidamente inserita nell'altro disegno di legge sulle locazioni degli alloggi ha ragione di essere anche qui. Non l'aveva forse nell'originario decreto-legge, perchè allora la funzione di questa Commissione era meramente consultiva ed il Commissario poteva sempre dipartirsi dal parere emesso da questa Commissione; ma ora che, per le provvide disposizioni aggiunte dall'Ufficio centrale d'accordo col Governo, in un gran numero di casi è richiesto non soltanto il voto, ma il voto favorevole di questa Commissione perchè il Commissario degli alloggi possa prendere qualche provvedimento, ed anzi in un caso non basta

nommeno il parere favorevole ma occorre il voto unanime, la cosa muta aspetto. In tali casi chi decide in fondo è la Commissione e non è da ammettersi il voto di chi può avere rapporti di stretta parentela o di affari con una delle parti; il suo giudizio sulle questioni che dividono le parti medesime, sarebbe evidentemente sospetto di partigianeria.

Queste le ragioni dei miei emendamenti.

EINAUDI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

EINAUDI, *relatore*. L'Ufficio centrale accetta gli emendamenti proposti dal senatore Polacco, perchè l'hanno convinto le ragioni con le quali il proponente li ha illustrati.

FERA, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERA, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Io dichiaro di non avere difficoltà ad accettare gli emendamenti proposti dall'on. senatore Polacco. Essi corrispondono, per quanto concerne la composizione della Commissione paritetica al concetto che ha ispirato il Governo e l'Ufficio centrale nella redazione dell'articolo; anzi, sotto un certo aspetto, può dichiararsi che meglio raggiungano la finalità che noi ci siamo proposta.

Quanto alla concessione, alle parti, di esercitare il diritto di ricusazione, a norma dell'articolo 116 del codice di procedura civile, pur notando che, in linea di principio, essa non è oppugnabile, non debbo nascondere che mi desta qualche preoccupazione.

Ho già detto altre volte che il Governo non è alieno dal prendere nella più deferente considerazione tutte le correzioni che gli vengono suggerite e che migliorino l'attuale redazione del disegno di legge e a tale proposito mi mantengo fedele anche nel caso di cui trattasi.

Ma questo diritto di ricusazione mi sembra che possa dar luogo a degli inconvenienti; esso potrà infatti costituire un valido espediente dilatorio se usato maliziosamente da chi voglia procrastinare il provvedimento del commissario degli alloggi che, come in altra occasione ho fatto rilevare, trae la sua massima utilità dal suo carattere di grande celerità e di libertà da ogni formalismo ingombrante.

Si tenga presente che non siamo più nelle condizioni di prima, in cui il commissario degli

alloggi si determinava liberamente, senza la preventiva consultazione di altre persone: oggi abbiamo una serie di disposizioni che impongono al commissario di sentire il parere della Commissione e talora gli prescrivono di uniformarsi senz'altro.

Questa è la ragione della mia preoccupazione ed ho creduto doveroso farla presente all'alta Assemblea.

Quanto, poi, all'altra proposta del senatore Polacco, essa è diretta, se io non ho male compreso, ad ottenere che sia data subito efficacia alle correzioni che il Senato apporterà al decreto-legge. Intende dire, con ciò, il senatore Polacco che noi, prima che la Camera si pronunzi, emaniamo un altro decreto-legge correttivo di questo del 16 gennaio 1921? È questo il suo pensiero? (*Cenno di assenso del senatore Polacco*).

Mi permetta, in tal caso, di farle rilevare che tale modo di procedere costituirebbe bensì un atto di grande ossequio verso il Senato, ma sarebbe molto irrispettoso per l'altro ramo del Parlamento, che deve pure esprimere il suo pensiero sulle questioni delle quali oggi stiamo trattando.

Io non credo, onorevole Polacco, che si possa emanare nell'intervallo fra l'esame di questa Assemblea e quello della Camera dei deputati un altro decreto-legge correttivo del primo, perchè ciò non sarebbe conforme all'alta considerazione che il Governo deve avere anche per l'altra parte del Parlamento. In tali limiti ed in tal senso dichiaro di non accogliere la sua proposta.

Quanto poi a tener conto dei suggerimenti e delle correzioni che il Senato apporta al disegno di legge, non mi rifiuto di farlo e, compatibilmente a quanto è consentito dalla necessità di applicare il decreto-legge fino a che non sia definitivamente modificato così come fu emanato, non mancherò di interessarmi perchè siano impartite ai commissari degli alloggi istruzioni nel senso di tener presente il voto del Senato. Debbo poi ringraziare il senatore Polacco per l'ausilio che con la sua alta saggezza ha voluto prestare alle mie argomentazioni nel punto in cui esse contrastavano con quelle del senatore Mortara. Ripeto a questo proposito ciò che ebbi l'onore di affermare innanzi al Senato nella seduta del 16 corrente,

che cioè i concetti tradizionali del diritto di proprietà, hanno, in conseguenza dei mutati bisogni, dovuto subire ben più gravi modificazioni, di quelle sancite nel nostro testo del decreto del commissario per gli alloggi e non era perciò il caso di mostrarsi tanto severi verso siffatto progetto.

È per me di grande conforto constatare che un così grande cultore del diritto civile, come il senatore Polacco, abbia con la sua autorevole parola convalidato le mie modeste ma sicure affermazioni! (*Approvazioni*).

SPIRITO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPIRITO. L'onorevole Polacco ha prevenuta una preghiera che io pensavo di rivolgere all'onorevole ministro. Io non so se il pensiero dell'onorevole collega Polacco fosse quello di domandare al Governo di emettere un decreto-legge unicamente per queste che dovrebbero essere le mansioni e i doveri del commissario civile; io credo invece che egli abbia avuto l'intento di proporre che fosse emesso un nuovo decreto-legge riguardante l'insieme di questi decreti relativi a tutta la materia degli alloggi.

Io mi preoccupo, onorevole ministro, non tanto della questione del commissario degli alloggi (perchè evidentemente essendo esso alla dipendenza del Presidente del Consiglio, il Governo può facilmente fare in modo, con istruzioni e circolari, che le modificazioni e le osservazioni che sono state portate dal Senato abbiano effettivamente la loro pronta attuazione), ma io richiamo l'attenzione del Governo sopra un'altra condizione di cose.

Il primo decreto-legge di quelli che noi esaminiamo, quello del 18 aprile 1920, ha in se stesso una necessità di immediata applicazione. I cittadini devono sapere se c'è una legge, e quale legge, in ordine al tema degli affitti, e se i contratti possono esser fatti, e in base a quali norme o regole.

Mi duole di dover parlare sempre di Napoli; ma è il mio paese, e ne parlo appunto perchè lo conosco meglio. Ebbene, voi sapete che a Napoli al 4 gennaio ricade l'epoca consuetudinaria per la rinnovazione e la disdetta degli affitti. Ma dal 4 gennaio sino ad oggi, mentre tutti i nuovi contratti avrebbero dovuto essere conclusi e stipulati, invece appunto in attesa di questa discussione sui decreti essi sono rimasti

tutti in sospenso; gli inquilini non possono prendere in locazione, i proprietari non vogliono dare in locazione gl'immobili; un'attesa generale.

Ora quando il Senato, e così radicalmente, viene a modificare il decreto-legge 18 aprile 1920, la incertezza delle situazioni a lungo protratta produrrà un grande fermento, una grande complicazione. Se dovessero continuare le norme del decreto 18 aprile 1920, si continuerebbero a fare contratti che sarebbero essenzialmente nulli e che indubbiamente verrebbero a creare uno stato di incertezza per gli interessi delle parti.

Io ho piena fiducia nella promessa dell'onorevole guardasigilli, che cioè egli farà in modo che anche l'altra Camera sia sollecitamente chiamata a decidere queste questioni. Però devo rivolgere a lui questo monito: se il Governo è sicuro che entro dieci o quindici giorni al massimo questa legge che noi oggi esaminiamo potrà essere approvata anche dalla Camera, in guisa da divenire legge dello Stato, vada il suo proposito; ma se questo è impossibile o non è sicuro, è indispensabile che un nuovo decreto-legge sia emanato, perchè i cittadini non possono rimanere senza legge, giacchè sostanzialmente e legalmente non ha più autorità di legge quella del 18 aprile 1920. Sono queste le ragioni indilazionabili, di necessità, perchè le nuove disposizioni sieno applicate in virtù di decreto-legge.

Di ciò non potrebbe adontarsi l'altra Camera, perchè il nuovo decreto dovrebbe poi essere sempre sottomesso alla sua approvazione, e perchè anche per altre considerazioni politiche non si potrebbero trovare difficoltà. È vero che l'onorevole Giolitti enunciò in quali casi rari e determinati egli avrebbe potuto far ricorso ai decreti-legge. Ma questo caso entra proprio in quelle tali eccezioni dall'onorevole Giolitti prevedute, e cioè di modifica di precedenti decreti-legge. Del resto è una necessità grande e mi auguro venga accettata la mia preghiera.

SCHANZER. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCHANZER. Poichè qui è stata sollevata una elegante questione giuridica vorrei dire in proposito una parola. Io dubito assai, nonostante che il collega Polacco abbia invocato un precedente, che si possa seguire la procedura che

è invocata dal nostro collega Spirito. Certo è sommamente desiderabile che queste norme che deliberiamo siano al più presto convertite in legge, ma ciò si può ottenere appunto portando rapidamente, come promette il Governo, la questione dinanzi all'altro ramo del Parlamento. Invece io non credo che quando è in corso la procedura parlamentare della conversione in legge di un decreto legge, dopo che uno dei rami del Parlamento ha data la sua approvazione alla conversione; e quindi questa procedura deve seguire il suo corso innanzi all'altro ramo del Parlamento, si possa emanare un decreto legge, perchè se questo avvenisse, il nuovo decreto legge dovrebbe di nuovo venire innanzi al ramo del Parlamento che ha approvata la conversione del primo decreto-legge.

SPIRITO e POLACCO. Sì, sì!

SCHANZER. Io credo che sarebbe più corretta l'altra procedura, quella cioè di portare rapidamente la discussione avanti l'altro ramo del Parlamento.

Farò anche qualche osservazione sulle proposte dell'onorevole Polacco riguardanti l'articolo 1.

In complesso queste proposte che riguardano la composizione e il funzionamento della Commissione mi sembrano degne di essere accolte. L'onorevole Polacco propone che si sopprima la qualifica di architetto per l'ingegnere che deve far parte della Commissione; e questo sta bene.

Il progetto sottoposto al nostro esame demanda la scelta dell'ingegnere ad un accordo degli altri quattro membri della Commissione e solo in caso di disaccordo al Prefetto.

Il senatore Polacco, per semplicità, propone che questo ingegnere sia senz'altro nominato dal prefetto: ora io dico francamente che preferisco la proposta fatta dall'Ufficio centrale che offre maggiori garanzie. Questo ingegnere avrà una funzione molto importante nella Commissione, sarà un poco l'arbitro di essa perchè si troverà fra gli inquilini e i proprietari; quindi mi pare che provvidamente l'Ufficio centrale abbia proposto che intervenga un accordo sulla scelta di questa persona. Per ciò mi permetterei di sottoemendare l'emendamento dell'onorevole Polacco pregandolo di consentire che l'articolo resti nella dizione dell'Ufficio centrale.

Dovrei poi anche proporre un'aggiunta. Mi pare che in queste disposizioni manchi la designazione di un presidente della Commissione: infatti non è detto in nessun luogo chi la presiede. Proporrei dunque di aggiungere, dopo le parole « Genio Civile », le parole « la Commissione nomina il suo Presidente ».

POLACCO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLACCO. Ringrazio anzitutto l'onorevole ministro e l'Ufficio centrale per il buon viso fatto ai miei modesti emendamenti. Quanto all'osservazione che aveva fatta l'onorevole ministro, che cioè questo può essere un mezzo di ritardo nella procedura, faccio osservare che è già detto che sulla domanda di ricusazione e astensione delibera immediatamente in via definitiva il Prefetto. Non c'è quindi il pericolo che questo sia un mezzo di ostruzionismo esperito dall'una o dall'altra parte.

Non ho dal canto mio difficoltà ad accogliere il desiderio dell'onorevole Schanzer e cioè lasciare che l'ingegnere sia nominato d'accordo dalle parti, e solo in caso di disaccordo, dal Prefetto. Solo insisterei nella soppressione del requisito di architetto perchè, ripeto, ingegneri architetti in seno del Reale corpo del Genio civile, ordinariamente, non ce ne sono. E poi è da osservare che già nel caso più grave del razionamento degli immobili, l'articolo 8 che discuteremo in appresso, vuole che il provvedimento debba essere preceduto dal parere conforme e unanime della Commissione indicata, alla quale si aggiungerà il tecnico nominato di volta in volta.

EINAUDI. Questa disposizione è stata soppressa.

POLACCO. Comunque, torno a dire che su questo punto non ho difficoltà per parte mia a consentire nella proposta dell'onorevole Schanzer.

Vengo per ultimo a quel voto d'indole generale che ho formulato in principio del mio dire e che ha avuto l'adesione dell'onorevole Spirito, adesione che mi ha molto lusingato. Quel mio voto si applica, come ben dice il collega Spirito, non soltanto a questo decreto legge relativo al Commissario degli alloggi ma anche all'altro che è in corso avanzato di discussione, perchè bisogna togliere l'incertezza in cui versano i cittadini, che apprendono le

profonde modificazioni da noi apportate ai decreti stessi e tuttavia dovrebbero osservarli nella originaria loro redazione. Nè sta quanto diceva l'onorevole senatore Schanzer che allora avremmo la pretesa che gli emanandi decreti legge sostituiti agli attuali debbano avere valore definitivo pur senza il voto dell'altra Camera. Infatti si tratterebbe pur sempre di decreti da convertire in legge e che noi stessi dovremmo riesaminare in sede di conversione. Sarebbe nè più nè meno di quanto già si è fatto per il decreto-legge sulle acque dopo che fu in Senato discusso e modificato e per il decreto legge delle assicurazioni sugli infortuni, come ora mi suggerisce l'onorevole collega Carlo Ferraris. Emanati anche nel caso attuale i nuovi decreti in conformità al testo che uscirà dalle nostre deliberazioni, rimarrà pur sempre libera la Camera dei deputati di non ratificarli, ed anche, se così le paia, di riproporre le norme dei decreti originari.

FERA, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERA, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. L'onorevole senatore Polacco si trova di accordo con l'Ufficio centrale e col Governo nel ritenere che si debba lasciare al prefetto la nomina dell'ingegnere che deve far parte della commissione, trattandosi di una scelta che non si fa per singoli casi, ma in modo permanente.

Come è noto la nuova formula dell'Ufficio centrale nel costituire in modo più preciso la commissione che deve assistere il Commissario degli alloggi ha contemplato come membro permanente della commissione stessa un ingegnere.

Ora non si vede ragione per non affidare, fin dal primo momento, al prefetto la nomina dell'ingegnere ed attendere invece, perchè il prefetto proceda alla nomina in parola che si sia inutilmente tentato l'accordo sulla scelta da parte dei due rappresentanti degli inquilini e dei due rappresentanti dei proprietari.

E tenga pure presente l'onorevole Schanzer un'altra circostanza, che quando i quattro membri della commissione non si potessero accordare nella scelta di un libero professionista, dovrebbero finire col ricorrere ad un ingegnere appartenente a qualche ufficio. Ora poichè in

LEGISLATURA XXV — 1ª SESSIONE 1919-21 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 FEBBRAIO 1921

tal caso sarebbe evidente l'opportunità di lasciare al prefetto l'occorrente iniziativa, meglio è che si stabilisca, senz'altro, che la nomina dell'ingegnere sia fatta dal prefetto.

Quanto poi alla proposta di disporre che la Commissione abbia un presidente; debbo rilevare che è inaccettabile.

In tal modo la commissione verrebbe ad essere organizzata in maniera del tutto indipendente dal Commissario degli alloggi: ciò non risponde al concetto che noi abbiamo avuto di dare al Commissario soltanto l'aiuto di persone che lo illuminino sui contrastanti interessi e non di porlo alle dipendenze di una commissione, quasi semplice strumento esecutivo dei voleri della medesima.

Ripeto quello che già dissi sul carattere amministrativo e politico dell'Istituto e sui legami che questo ha col Governo centrale che lo costituisce, ne dirige l'attività con opportune istruzioni, ne controlla l'operato e, quando occorra, ne dispone la revoca.

Non credo necessario di fare in proposito un nuovo discorso: dichiaro di non potere aderire alle richieste del senatore Schanzer che urtano contro il concetto fondamentale che noi abbiamo del Commissario degli alloggi.

SCHANZER. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCHANZER. Io francamente non comprendo bene come sia posta la questione, perchè ho sott'occhio unicamente il testo dell'Ufficio centrale, nel quale testo precisamente, la nomina dell'ingegnere si domanda ai quattro membri della Commissione. Non ho un testo emendato dell'Ufficio centrale uniforme alla proposta dell'onorevole Polacco di far nominare quest'ingegnere dal Prefetto: e quando l'onorevole ministro diceva che egli era d'accordo con l'Ufficio centrale, io ero autorizzato a ritenere che l'onorevole ministro fosse fermo nella proposta dell'Ufficio centrale, concordata con lui, proposta secondo la quale, lo ripeto, la nomina è demandata, non al Prefetto, ma agli altri componenti la Commissione.

FERA, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Fu corretto.

SCHANZER. E credo che questo punto abbia una grandissima importanza, perchè, come ho già detto, l'ingegnere si troverà come un arbitro fra le due parti, gli inquilini e i proprie-

tari, avrà un peso decisivo nella commissione. Quindi la sua nomina dovrebbe essere circondata di garanzie, e demandarla senz'altro al Prefetto, credo che sia un errore. Dopo detto questo tuttavia io non insisto sul mio emendamento.

EINAUDI, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

EINAUDI, *relatore*. Dovevo chiarire come il Governo e l'Ufficio centrale fossero d'accordo in una parte degli emendamenti che furono poi presentati dal senatore Polacco. Avendosi avuta notizia della presentazione di questi emendamenti, si è ritenuto opportuno di presentarne un altro noi, riservandoci di accogliere quello che doveva presentare il senatore Polacco.

PRESIDENTE. Allora se il senatore Schanzer non insiste, metto ai voti gli emendamenti del senatore Polacco all'articolo 1, accettati dal Governo e dall'Ufficio centrale e che ora rileggo:

Al 4° comma sostituire il seguente:

« Il Commissario è assistito da una Commissione consultiva composta di due proprietari e di due inquilini indicati dalle rispettive organizzazioni locali ove esistono, ed in caso diverso scelti dal prefetto della provincia. Con le stesse modalità saranno pure nominati due membri supplenti uno proprietario ed uno inquilino i quali sostituiranno gli effettivi in caso di impedimento. Fa parte altresì della Commissione un ingegnere scelto dal prefetto della provincia tra gli ingegneri del Genio civile. Il Commissario potrà chiedere », ecc. (Come nel testo dell'Ufficio centrale).

Chi l'approva voglia alzarsi.

(È approvato).

Poi inserire un comma così formulato:

« I membri della Commissione consultiva possono venire ricusati dalle parti nei casi previsti dall'articolo 116 del Codice di procedura civile ed è ad essi applicabile il disposto dell'articolo 119 dello stesso Codice. Sulla ricusazione o di astensione delibera immediatamente il prefetto della provincia ».

Chi l'approva voglia alzarsi.

(È approvato).

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 1 così emendato.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 2.

La nomina dei Commissari del Governo e la loro sostituzione quando occorra è deliberata dal Presidente del Consiglio dei ministri, d'accordo col ministro dell'industria e del commercio.

I Commissari del Governo sono alla dipendenza della Presidenza del Consiglio, con la quale sono autorizzati a corrispondere direttamente per tutto quanto concerne l'adempimento del loro ufficio.

Essi corrispondono anche direttamente col ministro per l'industria ed il commercio per ciò che riguarda alberghi e pensioni.

ROTA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROTA. Io non comprendo la differenza che c'è fra l'art. 2 del testo ministeriale, e quello dell'Ufficio centrale. La differenza unica è la durata delle funzioni. Ora a me pare più chiaro il testo ministeriale, perchè la nomina e la sostituzione riguarda la persona, mentre la durata delle funzioni riguarda l'istituto. Quindi pare a me che il testo ministeriale sia preferibile.

EINAUDI, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

EINAUDI, *relatore*. Avevamo tolto le parole « la durata delle loro funzioni » perchè questa durata non è utile che sia prefissata: ci dovrebbe essere nel decreto una norma per dichiarare quanto durano queste funzioni, ma farle durare in una città o in un'altra un anno o sei mesi non è parso opportuno. Del resto quando si dice che la nomina è deliberata dal Presidente del Consiglio, e questi quando crede lo può sostituire, quando lo può sostituire lo può far cessare di funzione, e non è necessario dichiarare dal principio la durata di questa funzione.

ROTA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROTA. L'articolo come è nel testo del Ministero non dice che la durata delle funzioni sia prestabilita, e, dal momento che l'onorevole relatore dell'Ufficio centrale dice che chi nomina può anche far cessare, è meglio che sia detto com'è nel testo del Ministero.

EINAUDI, *relatore*. Nel testo è detto: « determina la durata delle loro funzioni ».

ROTA. Ma la durata può essere determinata in principio e in fine; diciamo piuttosto la cessazione delle loro funzioni.

Allora proporrei questa variante al testo del Ministero « la nomina e la cessazione delle loro funzioni » e credo che l'Ufficio centrale l'accetterà.

FERA, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERA, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Ho consentito nella formula dell'Ufficio centrale senza rilievo perchè infatti non aveva, a mio giudizio, gran rilievo la cancellazione di quelle parole. Però devo osservare che le parole che devono assolutamente conservarsi sono quelle che dicono che « la nomina dei commissari del Governo e la loro sostituzione, quando occorre, è deliberata dal Presidente del Consiglio », perchè sono queste le due cose che è necessario che ci siano. La nomina è deliberata dal Presidente del Consiglio e si capisce che colui il quale ha la facoltà della nomina deve avere anche quella di sostituire il nominato.

Ripeto, l'importante è che restino le due proposizioni, cioè, che al Presidente del Consiglio è demandata la nomina e che gli è demandata parimenti la sostituzione dei commissari; non potrei consentire che la parola « cessazione » sostituisca la parola « sostituzione ».

EINAUDI, *relatore*. Si può dire « sostituzione » e « cessazione ».

PRESIDENTE. Allora il testo dell'articolo 2 sarebbe:

« La nomina dei commissari del Governo, la cessazione delle loro funzioni e la loro sostituzione quando occorra, è deliberata dal Presidente del Consiglio dei Ministri »; il resto identico.

FERA, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Allora visto che l'Ufficio centrale non insiste nella sua proposta, torniamo al vecchio testo e diciamo « la nomina, la durata e la sostituzione ».

ROTA. Aderisco a questa proposta.

PRESIDENTE. Allora pongo ai voti l'articolo 2 come è redatto nel testo primitivo del decreto. Ne dò lettura:

Art. 2.

La nomina dei Commissari del Governo, la durata delle loro funzioni e la loro sostituzione quando occorra, è deliberata dal presidente del Consiglio dei ministri, d'accordo col ministro dell'industria e del commercio.

I Commissari del Governo sono alla dipendenza della Presidenza del Consiglio, con la quale sono autorizzati a corrispondere direttamente per tutto quanto concerne l'adempimento del loro ufficio.

Essi corrispondono anche direttamente col ministro per l'industria ed il commercio per ciò che riguarda alberghi e pensioni.

Chi approva questo articolo è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 3.

Il Commissario cura di raccogliere precise notizie delle case e degli appartamenti e stanze destinate ad affitto o subaffitto che si trovano disponibili ed in generale di tutti quegli altri locali disponibili nel comune, che siano adatti o facilmente adattabili ad uso di abitazione, anche se non destinati ad affitto o subaffitto. Raccoglierà inoltre notizie del numero delle persone o famiglie che hanno bisogno di alloggio, con l'indicazione del rispettivo stato sociale ed economico e del motivo per il quale devono risiedere nella città, accertando in ogni caso la situazione di ciascuno in relazione alle precedenti condizioni di famiglia e di provenienza.

All'uopo è autorizzato a istituire un registro di iscrizione presso il proprio ufficio, ovvero presso l'ufficio comunale, e ad ordinare convenienti mezzi di controllo sulle dichiarazioni degli interessati.

Potrà anche disporre, nei termini e con le modalità che riterrà più opportune allo scopo, il censimento delle persone o famiglie che abbiano bisogno di alloggio.

Egli dà notizia alle autorità di pubblica sicurezza del risultato delle proprie indagini, in quanto si riferiscono a disoccupati che non diano affidamento di prossimo impiego o non abbiano speciali motivi per rimanere nella città.

La denuncia delle abitazioni destinate ad

affitto o a subaffitto e degli altri locali indicati nella prima parte del presente articolo, se non sia obbligatoria a norma dei regolamenti locali, può essere imposta dal Commissario del Governo.

In base al censimento di cui al presente articolo il Commissario avviserà agli opportuni provvedimenti per determinare la disponibilità massima degli alloggi in relazione alla entità della domanda.

(È approvato).

Art. 4.

Chi abbia più di una abitazione nello stesso comune, ed in comuni circostanti considerati come zona suburbana a termini dell'articolo 1, ovvero in comuni diversi con popolazione superiore ai 50,000 abitanti, deve fare denuncia di quello o di quelli non occupati permanentemente dalla propria famiglia o dai propri congiunti, che tiene in affitto o subaffitto nei comuni compresi nella circoscrizione del commissario.

L'obbligo della denuncia sussiste anche quando alcune o tutte le abitazioni siano di proprietà del denunciante. Verificate le circostanze del caso, su parere conforme della Commissione consultiva di cui all'art. 1, il commissario può iscrivere fra quelle disponibili per l'assegnazione le abitazioni che, tenuto conto dei rapporti famigliari e delle esigenze relative alla salute ed alla amministrazione del patrimonio dei membri della famiglia, risultino non necessarie al denunciante e alla sua famiglia a norma dell'art. 6.

Il Commissario può disporre, subordinatamente al disposto dell'art. 20, delle abitazioni non necessarie come sopra, anche quando una o parecchie di esse siano occupate dal denunciante in qualità di assegnatario o compratore od inquilino di case costruite in virtù e colle agevolazioni della speciale legislazione sulle case popolari ed economiche. Il commissario può all'uopo chiedere alle cooperative edilizie ed agli Istituti per la costruzione di case popolari ed economiche gli elenchi dei compratori ed assegnatari.

Qualora queste abitazioni siano in comune non compreso nella propria circoscrizione, il commissario ne dà notizia al suo collega com-

petente ovvero al prefetto della provincia, qualora il detto comune non sia compreso nella circoscrizione di alcun commissario.

Il commissario può disporre delle abitazioni, di cui nel primo comma del presente articolo, le quali da almeno due anni non siano occupate dall'inquilino o dalla sua famiglia, notoriamente dimorante in altro comune ovvero all'estero. In simili casi sentito il parere della Commissione di cui all'art. 1 provvede per la custodia, per l'assicurazione e per la buona conservazione del mobilio a spese dell'assegnatario dell'abitazione, chiedendo, ove lo creda opportuno, congrua cauzione all'assegnatario. Il proprietario del mobilio ove il commissario ne riconosca il bisogno, avrà facoltà di collocare il mobilio stesso in uno, o più, locali dell'alloggio stesso da lui prima occupato, salvo sempre al nuovo assegnatario di sopperire alle spese ed alla cauzione come sopra.

L'assegnatario non è tenuto a pagare al proprietario una pigione superiore a quella in corso, o se una pigione non era prima fissata, a quella in corso per i vicini ed equivalenti appartamenti.

L'abitazione potrà essere assegnata con il mobilio qualora il proprietario di questo vi consenta, e in tal caso il commissario determinerà il prezzo che l'assegnatario dovrà corrispondere a titolo di affitto del mobilio.

PRESIDENTE. L'Ufficio centrale e il Governo sono d'accordo nel ridurre a « ventimila » gli abitanti di cui è parola nel primo comma di questo articolo.

A questo articolo è stato anche presentato un emendamento dell'onorevole senatore Gerini che consiste nell'aggiungere al terzo comma le parole:

« Le famiglie che hanno alloggi in case costruite da cooperative non possono detenere più di un appartamento e debbono andare ad occuparlo appena ottenuta licenza di abitabilità ».

Il senatore Gerini non è presente.

CAMPELLO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAMPELLO. L'onorevole Gerini, assente, mi ha pregato di svolgere brevemente l'emendamento da lui proposto.

Come è noto, lo Stato concorre nelle spese per la costruzione delle case cooperative: l'emenda-

damento Gerini tende ad ottenere che la concessione delle abitazioni in dette case risponda veramente allo scopo per il quale vennero istituite.

Avviene spesso che vi siano persone le quali pur possedendo un alloggio per proprio uso, ne posseggono un secondo in case cooperative e questo secondo affittano con lucro, il che non corrisponde allo scopo per il quale le case cooperative sono state costruite.

Occorrerebbe dunque prescrivere che alla stessa famiglia non possa, in case cooperative, venir concesso più di un alloggio, e che tale alloggio debba venire effettivamente occupato dal titolare.

Si propone perciò di aggiungere al terzo comma le parole: « le famiglie che hanno alloggi in case costruite da cooperative non possono detenere più di un appartamento e debbono andare ad occuparlo appena ottenuta licenza di abitabilità ».

Ora però a me viene il dubbio che questo provvedimento non debba venir contemplato dal disegno di legge, bensì dal regolamento per la concessione delle case cooperative. In questo caso non insisto nell'emendamento, ma raccomando all'onorevole ministro di volerne tener conto.

EINAUDI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

EINAUDI, *relatore*. Occorrerebbe che questo emendamento fosse a sua volta emendato in quanto che come è formulato dà luogo a qualche dubbio di interpretazione, perchè si dice: « le famiglie che hanno alloggi in case costruite da cooperative non possono detenere più di un appartamento e debbono andare ad occuparlo appena ottenuta licenza di abitabilità ».

« E debbono andare ad occuparlo... », ma quale?

Bisognerebbe che fosse determinato quale degli appartamenti.

Poi si dice: « appena ottenuta licenza di abitabilità »; bisognerebbe che si spiegasse che cosa si vuole dire. Perchè potrebbe darsi che un tale abbia un appartamento affittato da una cooperativa in una città, ed un altro affittato nelle stesse condizioni in un'altra città, per ragioni di famiglia. Ora questi deve abbandonare tutte e due gli appartamenti o uno solo,

e quale dei due? Insomma bisognerebbe determinare almeno che l'emendamento si riferisce alle famiglie che abbiano più di un appartamento affittato da cooperative nella stessa città.

In ogni modo credo che nel testo unico sulle cooperative sia già detto che non è possibile diventare socio di una cooperativa a colui che paghi più di 50 lire d'imposta erariale.

Però debbo confessare che l'Ufficio centrale si rimette in quanto c'è disparità anche intorno all'interpretazione.

FERA, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERA, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Se non ho mal compreso gli intendimenti del senatore Di Campello, io vorrei pregarlo di non insistere nel suo emendamento, perchè il suo concetto è già incluso nelle disposizioni legislative. In altri termini non è il caso di preoccuparsi del fatto che chi già tiene in affitto una casa da una cooperativa, e quindi già ha ottenuto tutte le possibili agevolazioni, vada ad ingombrare altre case. Questa ipotesi è stata già disciplinata dal disegno di legge.

Perciò pregherei il senatore Di Campello di volere ritirare il suo emendamento perchè, anche per la sua poca chiarezza, potrebbe non raggiungere l'intento; mentre, ripeto, l'intendimento che egli si propone è stato tenuto presente nel redigere le disposizioni della legge.

AMERO D'ASTE, *presidente dell'Ufficio centrale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AMERO D'ASTE, *presidente dell'Ufficio centrale*. Lo scopo di questo emendamento è quello di evitare che chi già ha avuto un appartamento in una delle case costruite da cooperativa, il quale è per metà pagato col denaro dei contribuenti non ne possa avere un altro. A me consta che più di una volta è successo e succede che la stessa persona ha avuto più di un appartamento dalle cooperative, che poi sono stati riaffittati per 4 o 5 volte l'importo dell'affitto pagato alle cooperative mentre la persona è rimasta ad abitare l'antico appartamento a prezzo ridotto valendosi della proroga. Ci sono alcuni che fanno appunto questa speculazione è necessario che una famiglia non possa avere che un appartamento dalle cooperative e lo vada ad abitare.

Voce. È vero!

AMERO D'ASTE, *presidente dell'Ufficio centrale*. Gli abusi non debbono essere permessi e deve essere dichiarato in questa legge.

PRESIDENTE. Siccome sul concetto di questo emendamento sono tutti d'accordo, e lo divergenze riguardano solo e la redazione e il dubbio che il concetto sia già o non sia già stato espresso, mi sembra che l'emendamento possa essere rinviato alla Commissione perchè lo esamini.

CAMPELLO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAMPELLO. Io ripeto che scopo dell'emendamento è appunto quello, che l'onorevole senatore Amero d'Aste ha ora esposto, di evitare la speculazione. Ora a me non importa se lo scopo verrà raggiunto in un modo o nell'altro, purchè effettivamente venga raggiunto: con questa assicurazione non insisto sulla forma dell'emendamento, e proporrei di rinviarlo all'Ufficio centrale perchè venga, per quanto riguarda la sostanza, adottato nel modo che l'Ufficio giudicherà migliore.

AMERO D'ASTE, *presidente dell'Ufficio centrale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AMERO D'ASTE, *presidente dell'Ufficio centrale*. Nel regolamento per le case popolari o di cooperative c'è soltanto una disposizione, la quale non consente a coloro che siano già proprietari di case, di entrare a far parte di queste cooperative.

PRESIDENTE. In sostanza qui ci troviamo in presenza di un emendamento il cui concetto è accettato sia dal Governo che dall'Ufficio centrale; ma la cui redazione è da tutti considerata imperfetta.

Mi sembra perciò che l'unica soluzione possibile sia quella di rinviare questo emendamento all'Ufficio centrale e di procedere frattanto all'approvazione di questo articolo.

Chi approva questa proposta è pregato di alzarsi.

(È approvata).

PRESIDENTE. L'emendamento proposto dall'onorevole senatore Gerini all'articolo 4 è rinviato all'Ufficio centrale, con la riserva di inserire questo emendamento nel testo dell'articolo 4, quando l'Ufficio centrale ne avrà

concretata la nuova redazione. Pongo ai voti l'articolo stesso con la sostituzione della cifra 20,000, all'altra 50,000, di cui al 1° comma, sostituzione concordata fra Ufficio centrale e Governo.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.
(È approvato).

Art. 5.

Coloro che abbiano notizia di locali disponibili adatti o facilmente adattabili ad uso di abitazione propria o di altri, possono farne denuncia al Commissario del Governo, il quale, verificate le circostanze, emette i provvedimenti opportuni per l'utilizzazione dei detti locali, in conformità delle disposizioni del presente decreto.

I senatori Campello e De Cupis propongono la soppressione di questo articolo.

FERA, *ministro della giustizia e degli affari fari di culto*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERA, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Il Governo, d'accordo con l'Ufficio centrale, accetta la soppressione di questo articolo. (Approvazioni).

PRESIDENTE. Il Governo e l'Ufficio centrale si sono accordati per la soppressione dell'articolo 5.

Pongo ai voti l'articolo 5, avvertendo che chi accetta la soppressione voterà contro.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato, quindi l'articolo 5 è soppresso.

Art. 6.

Il Commissario del Governo ha facoltà, sentito il proprietario e l'inquilino subaffittante, di assegnare le case, gli appartamenti e le stanze destinate ad affitto o subaffitto che si trovano disponibili, a persona od a famiglie che hanno bisogno di alloggio, tenendo conto del rispettivo stato sociale ed economico. Prima di assegnare l'abitazione, il Commissario deve renderne nota la disponibilità in un apposito elenco almeno 15 giorni prima dell'assegnazione; e qualora ad essa concorrano parecchie persone o famiglie, dovrà dare la preferenza a quella meglio gradita al proprietario. Egli ha pure fa-

coltà di vietare che siano tenuti vuoti e non destinati ad abitazioni i locali adatti o facilmente adattabili per questo uso esistenti nel comune, compresi i locali adibiti a sanatori o a case di cura che non siano occupati o in esercizio, anche quando i locali medesimi non siano stati precedentemente dati in affitto, e può anche, in caso di necessità, disporre di questi locali per assegnarli come abitazioni a persone o famiglie che hanno bisogno di alloggio.

Il Commissario non può revocare la destinazione ad uso di studio o banco professionale o commerciale, o di ufficio pubblico o privato, che i locali abbiano ricevuto prima della entrata in vigore del Regio decreto 4 gennaio 1920, n. 1.

La revoca della precedente destinazione, per adibire ad uso di abitazione i locali adatti a tale uso, potrà tuttavia essere disposta, su parere conforme della Commissione consultiva, quando si tratti:

a) di locali adibiti ad uso di deposito di merci, quando il deposito si trovi in un edificio diverso da quello ove ha sede l'esercizio commerciale e non costituisca un necessario complemento di questo;

b) di locali destinati a riunioni, circoli di divertimento, sale di lettura e simili, qualora tale destinazione non risalga ininterrottamente, almeno ad un quinquennio od il locale non sia stato sostituito ad altro già occupato per lo stesso scopo, cosicché la destinazione cumulativa dei due o più locali non sia inferiore al quinquennio, ovvero il Commissario, su parere conforme alla Commissione consultiva di cui all'art. 1, non riconosca la necessità e l'utilità della destinazione;

c) di locali destinati ad uso di studio, banco professionale o commerciale o di ufficio privato, qualora la ditta o l'ufficio che attualmente occupa i locali li dimetta per qualsiasi motivo ed il locale non sia occupato da altra ditta od ufficio per il medesimo scopo.

PRESIDENTE. A questo articolo l'onorevole senatore Di Brazzà ha proposto un emendamento, secondo il quale nel primo comma dopo le parole: « Il Commissario deve renderne nota la disponibilità in un apposito elenco 15 giorni prima dell'assegnazione » si dovrebbero ag-

giungere le altre « Notificando ciò contemporaneamente al proprietario dello stabile ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Di Brazzà per svolgere la sua proposta di emendamento.

DI BRAZZÀ. Quanto io propongo al Senato, più che un emendamento, vuole essere un semplice chiarimento atto a rendere più esatta e più conforme allo spirito della legge l'interpretazione dell'art. 6.

Prescindendo infatti dalla opportunità di avvertire in tempo il proprietario quando si debbano occupare locali nella sua casa, prescindendo anche da ciò, l'art. 6 prescrive che il Commissario del Governo, dato e non concesso che sfugga al naufragio, nel destinare stanze od appartamenti in affitto o subaffitto a persone che ne abbiano bisogno, deve dare la preferenza a quelle meglio gradite al proprietario.

Ora è evidente che per attenersi a ciò il proprietario deve esserne a tempo avvertito.

Propongo pertanto che al primo comma, dopo le parole: « Il Commissario deve renderne nota la disponibilità in un apposito elenco 15 giorni prima dell'assegnazione », vengano aggiunte le parole: « Notificando ciò contemporaneamente al proprietario dello stabile ».

Spero che tanto l'Ufficio centrale quanto l'onorevole ministro vorranno accettare l'emendamento proposto.

PRESIDENTE. Chiedo all'Ufficio centrale se accetta l'emendamento proposto dal senatore Di Brazzà.

EINAUDI, *relatore*. L'Ufficio centrale accetta l'emendamento del senatore Di Brazzà. Deve però ricordare che era rimasto d'accordo col Governo per raggiungere alla fine del secondo periodo dopo le parole « dovrà dare la preferenza a quella meglio gradita al proprietario » le parole « purchè sia accettata dal Commissario agli alloggi ».

PRESIDENTE. Chiedo all'onorevole ministro se accetta la proposta del senatore Di Brazzà.

FERA, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Accetto.

DE CUPIS. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CUPIS. Proporrèi che nel primo comma, al termine del secondo periodo il quale dopo l'emendamento proposto dall'Ufficio centrale dice così: « prima di assegnare l'abitazione, il

commissario deve renderne nota la disponibilità in un apposito elenco almeno quindici giorni prima della assegnazione, e qualora ad essa concorrano parecchie persone o famiglie, dovrà dare la preferenza a quella meglio gradita al proprietario, purchè sia accettata dal commissario agli alloggi » si aggiungesse poi un altro periodetto che dicesse: « l'assegnatario dovrà sempre dare al proprietario la cauzione consuetudinaria per l'affitto ». E allora appresso si dovrebbe andare a capo e dire: « Il commissario ha facoltà ecc. ».

E poichè mi trovo ad aver la parola vorrei fare una raccomandazione all'Ufficio centrale. Qui ci sono stati letti uno dopo l'altro tre articoli, il terzo, il quarto e questo sesto che diventa quinto, che sono di una estrema lunghezza.

Io questa osservazione la feci già in altra occasione in altra legge che presentava questo stesso difetto di tecnica legislativa, e in quella occasione l'onorevole ministro della giustizia mi diede perfettamente ragione pregandomi però di lasciar passare il testo come era stato redatto, dicendo: « È per una volta sola ». Ed io dissi: « sta bene, sia per una volta, ma non transeat in exemplum ».

Ma purtroppo l'esempio si è ripetuto. Io vorrei che l'Ufficio centrale in sede di coordinamento vedesse se si possono spezzare questi articoli.

Nella lettura poi di questo articolo ho veduto che ci sono disposizioni che sono piuttosto disposizioni regolamentari che non disposizioni da mettersi in una legge. Ma poichè in questa parte il testo non potrebbe esser cambiato in sede di coordinamento, mi limito a farne una semplice osservazione per casi avvenire.

Ripeto invece all'Ufficio centrale la raccomandazione che in sede di coordinamento veda di spezzare in più parti questi articoli che nell'applicazione pratica possano portare così come ora sono, a qualche inconveniente.

PRESIDENTE. Prego l'Ufficio centrale di dichiarare se accetta l'emendamento proposto dal senatore De Cupis.

EINAUDI, *relatore*. L'Ufficio centrale accetta.

MELODIA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MELODIA. Io pregherei l'Ufficio centrale e il Governo di voler lasciare l'articolo quale era prima, togliendo le parole « purchè sia accettata dal Commissario agli alloggi » perchè questo « purchè » mette la questione in tali termini che ben difficilmente vi sarà la possibilità di risolverla. E questo dico tanto più perchè l'accordo del Commissario col proprietario è già preveduto, in quanto che il Commissario deve tra le famiglie alle quali può essere assegnata una determinata casa, preferire quella che sia di maggior gradimento del proprietario. Ma, se vogliamo che caso per caso vi sia l'accordo fra il Commissario ed il padrone di casa, sarà impossibile qualche volta dare una conveniente soluzione al problema.

PRESIDENTE. Chiedo all'Ufficio centrale se accetta la soppressione dell'aggiunta che era stata da esso proposta.

EINAUDI, *relatore*. L'Ufficio centrale accetta.

PRESIDENTE. Chiedo all'onor. ministro della giustizia se accetta l'emendamento del senatore De Cupis, e se accetta che venga soppressa l'aggiunta proposta dall'Ufficio centrale.

FERA, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Accetto.

PRESIDENTE. Pongo innanzi tutto ai voti l'emendamento del senatore Di Brazzà.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.
(È approvato).

Pongo ora ai voti l'emendamento del senatore De Cupis così concepito: nel secondo periodo dell'articolo aggiungere: « L'assegnatario dovrà sempre dare al proprietario la cauzione consuetudinaria per l'affitto ».

Il senatore De Cupis propone inoltre che il successivo periodo faccia capoverso con la sostituzione alle parole « egli ha pure facoltà » delle altre: « Il Commissario ha facoltà ».

Questi emendamenti sono accettati dall'Ufficio centrale e dal Governo.

Chi li approva è pregato di alzarsi.
(Sono approvati).

Pongo ora ai voti l'intero art. 6 così emendato.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.
(È approvato).

Art. 7.

Qualora si alleggi il bisogno di restauri e riparazioni ai locali disponibili per abitazioni, e all'edificio in cui essi si trovano, il Commissario, accertata la necessità dei lavori e la loro convenienza economica, può prefiggere un congruo termine al loro compimento. Decorso inutilmente il termine assegnato, potrà disporre d'ufficio l'esecuzione dei lavori, alla quale provvederà a mezzo dell'inquilino che se ne assuma l'onere, e il relativo importo si intenderà anticipato in conto di pigione.

Restano ferme le disposizioni del Codice civile per quanto riguarda le piccole riparazioni.

Se il commissario non ravvisa urgenti i lavori, o se questi non sono di natura tale da impedire l'abitabilità immediata, può assegnare l'abitazione all'inquilino che non ne pretenda la esecuzione o che assuma di farli eseguire ai sensi del precedente comma.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche per i lavori che siano necessari per adattare ad uso di abitazione i locali indicati nel primo capoverso dell'articolo precedente e in qualunque altro caso il proprietario rifiuti di eseguire i lavori, la mancanza dei quali renderebbe inabitabili i locali che sono già destinati o possono essere destinati ad uso di abitazione.

Il commissario dovrà innanzi di prendere qualsiasi provvedimento a norma del presente articolo, sentire il parere della Commissione consultiva di cui all'articolo 1.

Le Amministrazioni comunali possono essere autorizzate dalla Giunta provinciale amministrativa a fare eseguire a loro cura e spese i lavori indispensabili a rendere abitabili i locali di cui ai precedenti comma, quando non provvedano il proprietario o l'inquilino. Il rimborso di tali spese, con i relativi interessi legali, sarà effettuato nel numero di annualità da stabilirsi d'accordo fra l'amministrazione e il proprietario, o, in mancanza di tale accordo, dal Prefetto con provvedimento definitivo.

In quest'ultimo caso, come pure nel caso che i lavori siano stati eseguiti a spese dell'inquilino, l'ammontare di ciascuna delle annualità con cui si effettua dal proprietario il rimborso non potrà superare i tre quinti della pigione annua relativa ai detti locali.

LEGISLATURA XXV — 1^a SESSIONE 1919-21 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 FEBBRAIO 1921

Per la riscossione di ciascuna annualità sono applicabili le disposizioni della legge 14 aprile 1910, n. 639 (Testo unico).

Salvo sempre il diritto al rimborso della somma anticipata a favore dell'Amministrazione o dell'inquilino che abbia eseguito i lavori, il commissario dovrà stabilire la pigione nella misura indicata al quinto comma dell'articolo 4, con l'aggiunta di un importo uguale al provento ordinario sul capitale nuovamente impiegato nell'edificio.

POLACCO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLACCO. Su questo articolo che pure è molto grave perchè impone al proprietario l'obbligo delle riparazioni e dei restauri non sono state fatte obiezioni, nè vorrò io sollevarne in via di massima. Soltanto noto, per la sua migliore attuazione, che andrebbe modificata la prima parte dove è detto che il commissario, accertata la necessità dei lavori, può prefiggere un congruo termine al loro compimento. Mettiamo che stabilisca sei mesi. L'articolo continua: decorso inutilmente il termine assegnato, potrà disporre d'ufficio l'esecuzione dei lavori ecc. Dunque il commissario deve aspettare che passino tutti i sei mesi, se l'inquilino se ne sta inoperoso, prima di prendere un provvedimento. Questo potrebbe divenire un modo di stancheggio, una forma, dirò così, di ostruzionismo per parte del proprietario che potrebbe cominciare i restauri un giorno prima della scadenza del termine di sei mesi assegnatogli. Perciò proporrei che il commissario potesse disporre d'ufficio l'esecuzione dei lavori non già dopo scorso inutilmente tutto il tempo assegnato al proprietario, ma tostochè si persuada che trascorrerà inutilmente il termine assegnato.

DEL GIUDICE. Ma questo è arbitrario!

POLACCO. Se non questo, qualche cosa di simile.

ROTA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROTA. Mi pare che le ultime parole del senatore Polacco non siano in armonia colla gravità del provvedimento che è sancito in questo articolo. Del resto il dubbio da lui affacciato, che il proprietario possa lasciare trascorrere inoperoso il termine assegnatogli o cominciare

i lavori pochi giorni prima della scadenza di detto termine, è tolto dalla dizione dell'articolo. Infatti il testo dice: « Potrà prefiggere un congruo termine al loro compimento. Decorso inutilmente il termine assegnato potrà disporre d'ufficio l'esecuzione dei lavori ». Il commissario vede subito se questi lavori richiedono il tempo di sei mesi, se il proprietario comincia subito a fare i lavori dovuti. Il suo dubbio, onorevole Polacco, sarebbe giustificato se l'articolo dicesse « al loro inizio ».

POLACCO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLACCO. La difficoltà è questa: che il Commissario non può muoversi se non decorso inutilmente tutto il termine assegnato, che può ben essere di sei mesi, di un anno per l'esecuzione di lavori di una certa entità.

È appunto il termine assegnato che crea l'inconveniente al quale vorrei che in qualche modo si riparasse.

EINAUDI, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

EINAUDI, *relatore*. Mi pare che si possa lasciare la formula com'è perchè se anche trascorre inutilmente il termine assegnato e il lavoro non è compiuto non cascherà il mondo: si tratta di lavori che non sono urgentissimi e occorre lasciare che il termine decorra per vedere se sono stati fatti.

PRESIDENTE. Non facendosi proposte di emendamento pongo ai voti l'articolo 7; chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 8.

La facoltà del commissario di disporre a norma dell'articolo 4 delle abitazioni che risultino non necessarie all'inquilino e alla sua famiglia può essere esercitata, in caso di assoluta necessità, anche quando trattisi di unica abitazione che risulti manifestamente esuberante ai bisogni del conduttore e possa essere facilmente trasformata in più abitazioni, del tutto indipendenti tra loro.

Il commissario dovrà, nell'emanare il suo provvedimento, tener conto:

a) della convenienza economica della trasformazione e della possibilità pel proprietario di sopportare la spesa occorrente, e per l'inquilino nuovo di pagare la maggior pigione ne-

cessaria, in conformità dell'ultimo comma dell'articolo precedente, a remunerare il capitale impiegato nella trasformazione;

b) della possibilità di eseguire la trasformazione senza alterare l'armonia o diminuire il valore dell'abitazione unica preesistente, esclusa in ogni caso da tale possibilità gli edifici o gli appartamenti di pregio storico ed artistico.

Il provvedimento deve essere preceduto dal parere conforme ed unanime della Commissione indicata nell'articolo 1, alla quale si aggiungerà un tecnico nominato di volta in volta dalla Commissione medesima. La Commissione, innanzi di emettere il suo parere, dovrà sentire il proprietario della casa e l'attuale inquilino della abitazione.

EINAUDI, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

EINAUDI, *relatore*. Le parole: « alla quale si aggiungerà un tecnico nominato di volta in volta dalla Commissione medesima » cadono in conseguenza dell'articolo 1.

PRESIDENTE. È naturale.

MORTARA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORTARA. In conformità alle osservazioni che ho esposto l'altro ieri e che il Senato con tanta benevolenza ha ascoltato, propongo la soppressione di questo articolo.

FERA, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERA, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Il Senato ha la facoltà, non occorre dirlo, di sopprimere interamente l'articolo 8.

Io ho però il dovere di fare, ancora una volta, rilevare quello che già esposi, in occasione dell'amichevole dibattito, del giorno 16, col senatore Mortara.

Si tratta di una norma che è derivata da un principio che fu già posto da norme preesistenti, quello di fare usufruire chi ne ha bisogno degli alloggi che per altri sono superflui.

Perché si possa far luogo al frazionamento dell'unico appartamento, occorre che ricorra una necessità assoluta. Dove trattarsi di casi veramente eccezionali, nei quali, come già ebbi a notare, potrebbe pur sempre interve-

nire, per ragioni di ordine pubblico, il prefetto a norma dell'art. 3 della legge comunale e provinciale, o il sindaco a norma dell'art. 7 della legge 20 marzo 1865.

Di più, una volta riconosciuta, e non potrà avvenire che eccezionalmente, « l'assoluta necessità », dovranno pur sempre, nei singoli casi, concorrere circostanze tali, che escludano qualsiasi pericolo di abuso della facoltà del commissario o di menomazione del rispetto dovuto al santuario della casa.

Deve trattarsi di una abitazione esuberante ai bisogni di chi attualmente ne gode, ed in modo manifesto.

La trasformazione deve essere conveniente dal punto di vista economico, possibile e facile, e compiuta in modo che ne risultino appartamenti del tutto indipendenti tra loro.

Sono esclusi gli edifici di pregio storico ed artistico, si deve sentire in ogni caso il proprietario o l'attuale inquilino e si deve avere il parere conforme e unanime (poiché anche questo requisito dell'unanimità è stato voluto dalla Commissione).

Dato tutto questo complesso e completo sistema di garanzie, mi pare indubbio che la disposizione non meriti le aspre critiche che le sono state mosse e dichiaro di non consentire alla sua soppressione.

MELODIA. A me pare che l'argomento di cui si parla in questo articolo è una derivazione dell'art. 5...

Voci. No! No!

MELODIA. Quello con cui si dava facoltà al commissario di poter dare in affitto...

Voci. No! No! Era quello dello spionaggio.

MELODIA. In tutti i casi trovo che non si possa porre come base d'una violazione di diritto, di una forte violazione, quale è quella contenuta in questo articolo, la necessità, perché questa è una parola che ha un significato che si può allargare e restringere quanto si vuole. Se si parla di casi precisi e chiari, capisco che si possa violare questo diritto (solo io non direi più diritto di proprietà, ma doveri di proprietà perché ora la proprietà è solo colmata di doveri, tra i quali quelli di pagare delle enormi imposte), ma tale diritto in questo articolo mi pare che sia violato senza nessuna base certa. Chi è giudice di questa necessità? In che consiste questa necessità? Quindi pregherei di ac-

cogliere, sebbene la mia parola non possa essere di grande aiuto all'onor. Mortara, la sua proposta, che a me sembra così giusta e alla quale molto volentieri mi associo.

DE CUPIS. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CUPIS. Sono lieto che, almeno una volta, possa trovarmi d'accordo con l'onorevole Mortara. Io parlai di questo caso nella discussione generale e mi compiacio vedere che la questione si è risolta. Questa è tale una disposizione, che non può non trovare una resistenza in coloro che hanno l'animo informato a qualche principio di ordine. Se ho ben inteso il sentimento dell'onorevole Ministro della Giustizia, l'ipotesi recondita è quella di una commozione demagogica. Ora francamente la commozione demagogica non deve formare ipotesi di una legge, e quando si verificasse la commozione demagogica, in nessuna forma dovrebbe essere assecondata.

MORTARA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORTARA. Nella seduta dell'altro ieri io accennai alle stesse obiezioni, che ora efficacemente risolvè il collega Melodia.

Questo requisito dell'assoluta necessità, con cui il Governo e l'Ufficio centrale hanno creduto di avere tutelato contro ogni pericolo di abuso, la pratica del razionamento delle abitazioni, non è che una parola vuota di significato pratico, e ciò per due ordini di considerazioni.

In primo luogo perchè, trattandosi di stabilire caso per caso, se nell'abitazione mia o nell'abitazione di un altro cittadino, si possa eseguire questa operazione di falciatura del numero delle stanze che io o l'altro cittadino abbiamo reputato necessarie al bisogno della vita domestica, il criterio generale della necessità assoluta, che è un criterio astratto, non è applicabile.

Si dovrà per forza applicare un criterio concreto, di necessità relativa, per quelle abitazioni, per quell'individuo o famiglia che abita la casa, ovvero relativo all'altra persona che pretende di introdursi a forza nella casa abitata da colui a carico del quale si vuole effettuare il razionamento. Il ministro, per quanto pare, parla di assoluta necessità, nel senso, che ad esempio, soltanto quando le condizioni di mancanza o scarsità di abitazioni in un comune o in

una città, siano tali da spingere per disperazione di causa, il commissario degli alloggi a decretare il razionamento come misura generale, questa misura generale si abbia da applicare, sottoponendo in un medesimo giorno e con un medesimo criterio, tutte le famiglie alla restrizione degli alloggi giudicati esuberanti.

E qui viene la seconda ragione per la quale mi oppongo all'approvazione di questo articolo. Mi oppongo appunto perchè sono contrario alla misura generale del razionamento degli alloggi, perchè non voglio lasciare che dal Governo questa misura possa essere applicata. Se per disgrazia un Governo alquanto più largo (dirò così) nei suoi criteri di quello che oggi ci regge, dirigesse le sorti della nazione, stimerèi oltre modo pericoloso che potesse prendere l'iniziativa di un provvedimento il quale sovverte il Codice civile e l'ordinamento del vivere civile che è contrario a tutte le nostre tradizioni, ai bisogni della vita sociale, al rispetto dell'istituto familiare.

Il dire che il commissario degli alloggi potrà in caso di assoluta necessità disporre dei locali di abitazione che risultino manifestamente esuberanti ai bisogni di una famiglia e dare al commissario degli alloggi il diritto di sostituirsi all'abitatore della casa nel giudicare la misura dei suoi bisogni; è mettere la proprietà edilizia nelle mani del commissario degli alloggi.

La proprietà edilizia in generale, l'ho detto anche nella seduta dell'altro ieri, va incontro ad un pericolo gravissimo, non solo dal punto di vista giuridico, ma anche da quello politico; permetta il Senato che lo rammenti, in questo decreto del gennaio c'è un articolo che autorizza il prefetto a nominare delegati che avranno i poteri medesimi del commissario degli alloggi in tutti i comuni del regno dove il commissario non esiste ancora. Voglio escludere che si nominino commissari per gli alloggi nei piccoli comuni di 50 o 100 abitanti; ma quale Governo può assumere la responsabilità della scelta e dell'operato di tutti questi commissari per gli alloggi, che i partiti politici vorranno che siano insediati in tutti i comuni di una certa importanza, i quali saranno sempre parecchie migliaia? E allora, quando in parecchie migliaia di comuni il commissario per gli alloggi sarà padrone della proprietà

edilizia, questo non sarà forse un istrumento elettorale pericolosissimo nelle mani di quel partito, che in una lotta elettorale potrà servirsi del Commissario per espellere dalle loro case le persone contrarie alle sue creature? (*Approvazioni*).

Se vivessimo in un periodo di pace, di fratellanza umana, di evangelico amore del prossimo (*benissimo*) potrei capire che si esortasse a dare l'eccesso dell'abitazione a chi ne manca. Ma siamo in un periodo in cui i cittadini vivono l'un contro l'altro armati, in cui i rappresentanti della nazione vanno in Parlamento con la rivoltella in tasca e che fuori del Parlamento mostrano in pubblico le loro armi e danno l'esempio di adoperarle; e questi sono gli eletti dalla nazione, i quali predicano l'odio fra le classi, non già la fratellanza e l'amore.

Come volete che mettiamo nelle mani dei commissari agli alloggi la proprietà edilizia di tutta l'Italia in queste condizioni?

Scongioro il Governo di prendere in considerazione la gravità della situazione politica che si va a creare e insisto nella mia proposta di soppressione dell'articolo 8. (*Applausi vivissimi e generali*).

ALESSIO, *ministro dell'industria e del commercio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALESSIO, *ministro dell'industria e del commercio*. Mi permetto di fronte all'insistenza con cui l'illustre senatore Mortara sostiene il concetto della soppressione di questo articolo, di aggiungere alle argomentazioni svolte dal mio collega di Governo altre osservazioni.

Si tratta di uno degli argomenti più importanti e di una funzione essenziale del Commissario degli alloggi. È giusto perciò che il Governo, che in qualche modo conosce la situazione reale cerchi di difendere la sua proposta in modo da far comprendere alla illustre Assemblea dinanzi alla quale parla le difficoltà ed i pericoli della soppressione.

Lo farò con la massima brevità.

Si dice che le questioni di necessità assoluta non possono in nessun modo essere precisate; che quando vi è il concetto della necessità assoluta questo non possa trovar limiti, che sia qualche cosa di indeterminato da rimettersi all'arbitrio esclusivo del Commissario degli alloggi.

Ora questa interpretazione trova la sua più perfetta contraddizione nelle disposizioni dell'articolo che discutiamo non senza rilevare che vi sono casi, e ce ne sono frequentissimi, nella legislazione e nei nostri codici, in cui non vi è la possibilità di determinare i confini obiettivi, i criteri obiettivi della necessità, ma conviene affidarsi ad un apprezzamento individuale. Ora è quanto si fa in questa disposizione dove a fianco del Commissario degli alloggi, per venire al razionamento delle abitazioni occorre il consenso conforme e unanime di quattro commissari fra cui anche due proprietari, a cui si aggiunge perfino un tecnico.

Sono in definitiva sei persone, compreso il commissario agli alloggi, che prenderebbero il provvedimento. Da questo punto di vista al criterio obiettivo il legislatore sostituisce un criterio subiettivo, riposto nella coscienza dei membri della Commissione e nell'attitudine tecnica di un perito. Dunque da questo aspetto il primo argomento dell'onorevole senatore Mortara viene a cadere.

Ma vi è di più. Quando si sopprime questa funzione del commissario agli alloggi, voi potete concludere che si è soppresso l'ufficio. (*Commenti*).

MORTARA. Domando di parlare.

ALESSIO, *ministro dell'industria e del commercio*. Mi permettano, onorevoli senatori: noi siamo abituati a parlare di fronte ad assemblee che ci ascoltano; abbiano la bontà di ascoltarci.

Come l'ho dimostrato nella discussione generale, noi non possiamo calcolare sopra un numero rilevante di nuovi alloggi; questo è il punto fondamentale della questione. Quando in una grande città, dove non si costruiscono nuovi fabbricati e dove non vi sono molti appartamenti, voi togliete la facoltà di occupare palazzi ed edifici in cui vi sia una certa disponibilità, togliete completamente al commissario agli alloggi il modo di distribuire la popolazione che non avesse modo di trovare abitazione. È un provvedimento che in certi momenti potrà essere di necessità assoluta, perchè vi sarà un numero non indifferente di individui i quali non troveranno abitazione.

Onorevoli senatori, pensate alle condizioni attuali di Roma, in cui vi sono delle decine di deputati...

LEGISLATURA XXV — 1^a SESSIONE 1919-21 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 FEBBRAIO 1921

Voci. E di senatori.

ALESSIO, *ministro dell'industria e del commercio*. ... di deputati e di senatori, i quali non trovano alloggio; e vi sono deputati i quali sono costretti a dormire sul canapè delle sale del Parlamento. (*Commenti, conversazioni*).

Se questa situazione si protrae e se l'incremento della popolazione si renderà sempre più rilevante, voi vedrete delle folle, le quali invaderanno le case private (*rumori*). Assisteremo allora allo spettacolo di turbamenti di carattere pubblico, di fronte a cui lo Stato e il Governo alla violenza privata dovranno opporre la violenza militare.

In questa situazione se si vuole insistere su criteri astratti, se si vuole impedire un provvedimento, sia pure di dolorosa necessità, ma che in dati casi è assolutamente imprescindibile di prendere, e che l'Ufficio centrale ha circondato di tutte le migliori garanzie, lo dica il Senato.

Ecco perchè io ho voluto presentare il problema in tutta la sua verità, perchè il Senato comprenda l'importanza dell'argomento; nè credo che il Governo, insistendo su questa proposta, possa essere accusato di cedere in qualche modo ad una influenza demagogica, come ha osservato l'onorevole De Cupis.

Noi invero presentiamo un provvedimento, il quale tende ad impedire atti di violenza, convulsioni tumultuarie e tutti quegli attentati alla pace pubblica contro cui il Gabinetto, al quale abbiamo l'onore di appartenere, ha iniziato una politica energica, seria e che ha riscosso la fiducia del popolo italiano.

In questa condizione di cose, io non credo che il Senato nella sua saggezza possa accettare la proposta dell'onorevole senatore Mortara. (*Vive approvazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Mortara, ma lo prego di esser breve, poichè già per due volte ha preso la parola in questa discussione.

MORTARA. Onorevole Presidente, consideri che questa sia la seconda volta che parlo, poichè la prima mi sono limitato a chiedere la soppressione dell'articolo. Dirò brevissime parole.

L'onorevole ministro dell'industria e commercio parte dalla presunzione che esista ef-

fettivamente una eccessiva larghezza di alloggi per molte famiglie; e sostiene quindi il razionamento degli alloggi sulla base di questa presunzione. Io credo che, ai tempi che corrono, nelle condizioni economiche in cui viviamo, con la carestia enorme delle pigioni e di tutti gli altri elementi della vita, vi sia ben poca gente che si diverta ad avere un alloggio assai più ampio e costoso di quello che occorre. Se egli vuole poi alludere a case e palazzi che rappresentano opere d'arte, che contengono tesori artistici, che sono monumenti di architettura, come purtroppo pare vi si riferisca un comma di questo articolo, badiamo che questa istituzione transitoria del Commissario agli alloggi non abbia a diventare una istituzione vandalica che faccia ripetere il *quod non fecerunt barbari fecerunt Barberini*.

Questo sì mi pare un po' eccessivo; per quanto vi sia bisogno di alloggi non si deve metter mano a capolavori di arte e di architettura...

Voci: Sono esclusi!

MORTARA... Ed allora è inutile parlarne.

In quanto poi al criterio politico di governo che è stato rammentato e messo avanti dall'onorevole ministro dell'industria e commercio, mi permetto ricordare che il primo decreto sui commissari degli alloggi fu deliberato mentre io avevo indegnamente l'onore di funzionare da Presidente del Consiglio dei ministri e da ministro dell'interno, non soltanto da guardasigilli. In queste funzioni molto delicate, d'indole prettamente politica, ho studiato e redatto quel decreto; ed ho resistito, come già ho avuto occasione di dire, alle pressioni che si facevano per introdurre fino da allora il razionamento degli alloggi; perchè sono convinto che questo sia un sovvertimento assoluto del codice civile, e una inutile obliterazione del diritto di proprietà. Non è vero che con questa disposizione il Governo si metta in grado di frenare eventuali eccessi, o di prevenirli; io penso anzi che se essa rimane scritta nella legge, servirà a dare maggiore esca a tutte le passioni a tutti gli sconsigliati impulsi per aggredire e distruggere la proprietà: questo io penso che non sia affatto un buon servizio che si rende al nostro Paese.

MAZZIOTTI. Come è accaduto per l'occupazione delle terre.

MORTARA. E bene suggerisce il senatore Mazziotti: l'occupazione delle terre è avvenuta nel modo più sfrenato appena una legge pretese disciplinarla. Da parte del Governo non è stata opposta alcuna resistenza alla violazione di quella legge. L'esempio valga ad ammonire contro il ripetersi di un tale pericolo.

ALESSIO, *ministro dell'industria e del commercio*. Ma l'occupazione delle terre è cosa affatto diversa. Non c'è criterio giuridico.

FERA, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERA, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Mi siano consentiti alcuni altri brevissimi chiarimenti su questa questione che ha un importante interesse giuridico, perchè siamo preoccupati di ferire i principi fondamentali del nostro diritto civile.

Prima di tutto mi piace di assicurare il senatore Mortara, il quale si preoccupa per la possibile estensione del commissario ad altri comuni, che, se mai, tale estensione verrebbe disposta con i più cauti e prudenti criteri, in modo da superare le difficoltà che sono state da esso prospettate e delle quali il Governo è consapevole.

Quanto poi alla questione dell'articolo 8, faccio presente che tale articolo si ricollega, come ho reiteratamente esposto, all'art. 4 e questo, alla sua volta, alle disposizioni dei precedenti decreti, all'emanazione dei quali provvide appunto il senatore Mortara.

Il principio del razionamento degli alloggi fu istituito precisamente dall'onorevole Mortara; noi non abbiamo fatto che trarre le conseguenze in corrispondenza all'attuale situazione, che abbiamo serenamente ed attentamente valutata.

L'onorevole senatore Mortara che oggi apprezza così diversamente da noi la situazione e i provvedimenti che essa esige, non può non riconoscere che egli, col decreto del 4 gennaio 1920, creò l'Istituto del commissario degli alloggi, col decreto 15 febbraio successivo ne estese le attribuzioni ad altri luoghi non compresi nel primo e infine col decreto 18 aprile 1920, n. 475, dette vasti poteri corrispondenti a quelli prima esercitati dalle commissioni arbitrali.

MORTARA. No, no. Domando la parola per fatto personale.

FERA, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Ella, onorevole Mortara, ha avuto per parecchio tempo il convincimento dell'utilità dell'istituzione. Ora invece ha un diverso pensiero e ci rimprovera, fra l'altro di avere investito il commissario del potere di regolare, in via provvisoria, anche con « disposizioni di massima » gli sfratti degli inquilini, forse non tenendo presente che la norma da noi inserita nel decreto del 16 gennaio non è che la riproduzione di quello dettato nei decreti che furono emanati dal precedente Gabinetto.

Quanto all'apprezzamento di ordine generale, noi, onorevole Mortara, non esitiamo ad affermare di avere un concetto del tutto diverso da quello che ella ha manifestato. Noi crediamo che, nello stato attuale in cui il paese, attraverso così eccezionali difficoltà, tende alla sua ricostruzione, non sia conveniente privarsi di una istituzione edile che possa intervenire con prudenza, equità e celerità negli aspri contrasti determinati dalla crisi degli alloggi, per definirli e possibilmente conciliarli, evitando che si inveleniscano e assumano proporzioni preoccupanti per l'ordine pubblico.

Noi vogliamo tutelato l'ordine pubblico, perchè le trasformazioni giuridiche, che i nuovi tempi eventualmente richiedano, possano sempre compiersi in condizione di assoluto rispetto alla tranquillità ed alla pace sociale.

Con questi sentimenti dichiaro di mantenere ferme le considerazioni che ho in queste sedute replicatamente esposto al Senato e di non aderire alla proposta soppressione dell'articolo 8 quale fu concordato dall'Ufficio centrale. (*Commenti in vario senso*).

PRESIDENTE. L'onorevole senatore Mortara ha facoltà di parlare per fatto personale.

MORTARA. Io desidero soltanto rettificare all'onorevole mio amico il ministro guardasigilli l'affermazione che questo art. 8 del decreto in discussione, sia una derivazione necessaria dell'art. 4, il quale era presso a poco eguale nel decreto-legge del 18 aprile 1920. Altro è che chi ha in affitto più di una abitazione, alcuna delle quali non occupata da lui o dalla famiglia o da congiunti (perchè questa è l'ipotesi dell'art. 4 del decreto 18 aprile 1920) e la tiene vuota, possa essere obbligato a met-

terla a disposizione di chi è senza casa, altro è che chi occupa un'abitazione con la sua famiglia o coi suoi congiunti, sia obbligato a ritirarsi dalle stanze che occupa, trasportare i mobili, mettere il letto nella cucina o non si sa dove, per dar modo a qualche deputato senza alloggio di andare ad abitare una porzione della sua casa. Il razionamento delle abitazioni è proprio questo dell'art. 8 e non è la denuncia di caso destinate ad affitto, contemplate nell'articolo 4 del decreto 18 aprile 1920. Mi dispiace di tornare a ripetere cose già dette; il decreto 18 aprile 1920 e i precedenti erano tutti diretti a dare il modo di utilizzare le case destinate ad affitto, ed esclusivamente queste, la cui funzione sociale è già prestabilita. È una situazione ben diversa da quella considerata nell'art. 8 del presente decreto, che riguarda la casa di cui pago la pigione, o quella che è mia proprietà, che abito insieme con la mia famiglia e che non intendo di dividere con nessun altro.

In quanto poi all'abusata antifona della guerra che ha violato l'arca santa del Codice civile, so anch'io che essa l'ha violata.

Ma la questione è fino a qual punto dobbiamo lasciar continuare il sistema delle violazioni ora che la guerra è da tempo finita. Bisogna che ci sia un limite; questo limite deve essere appunto stabilito dal senno e dalla avvedutezza dei legislatori.

È invocando una determinazione di questo limite che io torno per la quarta volta a proporre la soppressione dell'art. 8. (*Vive approvazioni*).

SPIRITO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPIRITO. Chiedo venia al Senato se in un dibattito che si è elevato a vette altissime per questione di principii io prendo la parola. E prendo la parola — lo dico subito — quasi perplesso, perchè qualche manifestazione dell'Assemblea mi è parsa tendente a far prevalere la tesi sostenuta con tanta autorità dall'on. senatore Mortara.

Ma io che mi sento libero da impegni, soprattutto verso il Governo, pur non essendo suo avversario, e giudico le cose con la mia testa, io vorrei spendere una parola (*rumori*) e spezzare una lancia in favore dell'articolo 8.

Io penso che l'articolo 8, così come è stato

temperato dalla Commissione (e io mi permetterò dopo queste mie brevi osservazioni di proporre ancora qualche attenuazione), non debba destare i sospetti e le apprensioni dell'Assemblea, come finora si è venuto osservando.

Mi riferirò prima di tutto alle dubbiezze sollevate dall'on. Melodia. Egli ha detto: « Ma che cos'è questa necessità, e chi è il giudice di essa? La necessità (a me è parso che egli dicesse) è un *caucciù* che si può distendere e restringere ». Io però osservo che non è solo questo articolo che parla di necessità, anzi di necessità assoluta; di questa necessità si parla altresì negli altri precedenti decreti. Non intendo neppure indugiarmi sulla polemica fra l'onorevole guardasigilli e l'on. Mortara sul punto di vedere se nei precedenti decreti emanati dall'on. Mortara esistesse già in sostanza o in embrione quello che è il contenuto del presente articolo 8... Ma credo bene di fare osservare al Senato una cosa soltanto, ed è che questo stesso concetto od oggetto dell'art. 8, e cioè che nei casi di assoluta necessità, l'autorità amministrativa, commissario degli alloggi, sindaco o prefetto che sia, ha il potere straordinario di disporre della proprietà privata, è già codificato nella vostra legislazione. Difatti è proprio nella legge sul Contenzioso amministrativo del 1865. Ho qui il testo di detta legge, di cui l'art. 7 sancisce: « Allorché per grave necessità pubblica l'autorità amministrativa debba senza indugio disporre della proprietà privata... il prefetto lo farà con decreto motivato... ».

Ora, quando nell'art. 8 che discutiamo si parla della assoluta necessità, sia pure con quella larga discrezione o delicatezza concessa al funzionario, della quale ha parlato l'on. Melodia, non mi sembra sia il caso di farne grande meraviglia, nè temerne catastrofici danni o pericoli; è un concetto già codificato, come ho letto, nell'art. 7 della legge sul Contenzioso amministrativo. Dunque, si tratta su per giù la medesima necessità di cui parla l'art. 8 della legge attuale, per la quale « Il commissario può in caso di grave necessità » adottare quei provvedimenti di cui nell'articolo stesso, e si rimette a lui, cioè al potere esecutivo, di apprezzare o di decidere quale possa essere questa assoluta e grave necessità.

Ora io credo che l'art. 8 sia stato redatto o poi attenuato dall'Ufficio centrale, circondan-

dolo di maggiori garanzie, armonizzandolo con le finalità della legge, la quale mira a sopprimere a gravi e impellenti necessità. Tenendo conto di questa finalità, io credo che l'art. 8 si possa votare, perchè offre anche maggiori cautele dell'originario art. 7 della legge sul Contenzioso.

Io prego soltanto l'onorevole ministro di consentire che ad ulteriore e maggior garanzia dei cittadini nell'art. 8 sia proprio richiamato l'art. 7 della legge sul Contenzioso amministrativo, nel senso di aggiungere che l'occupazione avverrebbe nelle condizioni e nei modi stabiliti dall'art. 8, ma sentito il prefetto. Se l'autorità amministrativa di cui parla l'art. 7 della legge sul Contenzioso amministrativo è appunto il prefetto, come può essere il sindaco, allorché si avrà un decreto motivato del commissario degli alloggi, su conforme parere unanime della Commissione, sentito il prefetto, evidentemente le garanzie dei cittadini sarebbero più che esaurienti, e noi rientreremmo quasi nei casi previsti dall'art. 7 anzidetto.

Io spero che anche il Governo vorrà accettare questa mia modificazione, la quale servirà a calmare anche gli scrupoli più eccessivi dei colleghi, e credo che in tal modo noi potremo votare l'art. 8. (*Approvazioni*).

DEL GIUDICE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DEL GIUDICE. Mi permetta il Senato una breve osservazione che, più che ad altro, servirà come una dichiarazione di voto.

In questo dibattito così vivace e grave mi pare di notare una lacuna per la quale chiedo uno schiarimento. Si conferisce al Commissario nel caso dell'articolo 8 un potere eccezionale gravissimo, che spezza alcune norme del codice civile, come ha dimostrato l'onorevole senatore Mortara. Ora io, per conto mio, non sarei alieno dal consentire questo potere straordinario ad un funzionario amministrativo, purché mi si dimostri che l'uso di esso nei casi contemplati da detto articolo porti un sensibile ed effettivo miglioramento a quella parte della popolazione che manca di abitazione. Questa dimostrazione non fu ancora fatta né dagli onorevoli ministri, né dagli altri oratori che presero la parola in difesa dell'articolo, mentre si può credere che in pochi centri soltanto si potranno avverare le condizioni difficili per

l'applicazione di quel disposto, e quindi poche famiglie potrebbero giovarsene.

Ebbene, se la cosa sta in questi termini, a che vale investire il Commissario degli alloggi di una facoltà così enorme? Se vi fosse una vera necessità pubblica, non si esiterebbe neanche a fare qualche strappo al diritto comune, perchè la necessità pubblica, è legge suprema; ma senza di ciò credo pericoloso dare in mano ad un funzionario un'arma formidabile della quale potrebbe abusare in modo irrimediabile.

EINAUDI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

EINAUDI, *relatore*. Io sento il dovere di spiegare le ragioni per le quali la Commissione, la quale aveva cominciato a guardare con grande ripugnanza questo art. 8, ha deciso in ultimo di accoglierlo con quelle modificazioni e quelle guarentigie che, mi sia consentito il dirlo, non consistono nella assoluta necessità ma nel parere unanime della Commissione consuntiva posta al lato del commissario. Certamente ove ci fosse soltanto il criterio dell'assoluta necessità com'era nell'art. 8 iniziale i pericoli sarebbero stati gravissimi, poichè questo criterio dell'assoluta necessità è un criterio elastico, anche quando lo avremo emendato con le proposte del senatore Spirito, e che la Commissione accetta già, salvo l'esaminarle particolarmente. La guarentigia la Commissione l'ha veduta nelle modificazioni che ha apportate nel testo dell'articolo e nella proposta ch'essa ha fatto e che è stata accettata dal Governo, che debba il commissario agire soltanto quando abbia avuto il parere unanime della Commissione.

Innanzitutto la Commissione ha dato le guarentigie maggiori al proprietario dell'appartamento inquantochè ha detto che dovesse tenersi conto della convenienza economica della trasformazione e della possibilità del proprietario, di sopportare la spesa occorrente, e anche della possibilità dell'inquilino di pagare la spesa maggiore che dovrà essere da lui sopportata in funzione del capitale da spendere nella trasformazione.

L'Ufficio centrale ha escluso senz'altro che nella trasformazione e nella divisione degli appartamenti potessero essere compresi gli edifici o appartamenti che hanno un pregio storico e artistico. Quindi l'obiezione stata fatta dal-

LEGISLATURA XXV — 1ª SESSIONE 1919-21 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 FEBBRAIO 1921.

l'onorevole Mortara cade. La Commissione ha anche detto che bisogna ancora guardare alla possibilità di eseguire la trasformazione senza alterare o diminuire il valore della abitazione unica e preesistente e ha avvertito anche che l'abitazione unica deve potersi scindere in parecchie abitazioni in guisa che ognuno sia del tutto indipendente dalle altre. La coesistenza di queste condizioni deve essere riconosciuta da tutte e due i rappresentanti dei proprietari; quando ambedue hanno riconosciuto che esistono quelle condizioni è sembrato all'Ufficio centrale che ci si trovi dinanzi a un caso di gravità eccezionale, a un caso nel quale i pericoli potevano essere considerati quasi come nulli. Nel caso in cui l'esuberanza oltre i bisogni del proprietario raggiungevano tali limiti enormi, poteva essere accolto il concetto della divisione di un appartamento in parecchi. Se qualche altro senatore vuol proporre altre garanzie, l'Ufficio centrale le accoglierà; ma sembra che queste siano già tali da rendere impossibile qualunque sopruso a danno degli inquilini e dei proprietari. Debbo aggiungere che sarà opportuno - e l'Ufficio centrale ha manifestata la sua opinione in proposito - che sia tolto l'art. 29 in quanto che è quello che potrebbe far sorgere gli abusi maggiori, quando si applicassero questi poteri del commissario in comuni dove le organizzazioni dei proprietari non esistono e dove essi non si possono far sentire. Sembra all'Ufficio centrale che con queste cautele il lato cattivo dell'art. 8 sia completamente scomparso.

CANNAVINA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANNAVINA. Comprendo che la questione sollevata è pervenuta a grande altezza, e so che, avendo interloquuto uomini così autorevoli io dovrei semplicemente tacere e votare. Tuttavia consentano gli onorevoli colleghi che io guardi l'art. 8, su cui tanto si discute, sotto un profilo diverso, cui finora non è stato accennato. In omaggio ad una assoluta necessità, tanto più se di ordine pubblico, si investighi pure se l'abitazione occupata sia esuberante, e se tale risulti, la si riduca al necessario, la si trasformi quindi, o la si modifichi con opportuni lavori di adattamento, perchè la parte esuberante riesca utile a chi casa non ha; tutto ciò si può ammettere e giustificare; ma che il com-

missario degli alloggi e la Commissione abbiano diritto anche di indagare se il proprietario sia o meno in condizioni di sopportare le spese occorrenti ai lavori di adattamento, il che è quanto dire, che il proprietario, il quale non è più padrone della sua proprietà per esigenze pubbliche, e ciò può essere, debba altresì palesare alla Commissione e al commissario degli alloggi qual sia la sua condizione economica, cioè quali siano le sue sostanze, quali le sue risorse, quali i suoi impegni per dimostrare se egli possa o meno sopportare le spese di un adattamento che poi giova ad altri, sembrami una enormità. A me pare che tale facoltà concessa con l'articolo in esame, oltre a ledere le norme del diritto privato, che è pur legittimo ledere in caso di necessità pubblica, rappresenti qualche cosa di più grave perchè lede, direi, il patrimonio morale della famiglia, obbligando il proprietario a rivelare a terzi il modo come vive, se mai non si trovi in condizione di sostenere la spesa per adattamenti che gli si impone. E poichè ciò, se pur non enorme, a me pare certamente eccessivo, per mio conto dichiaro che voterò la soppressione dell'articolo secondo ha proposto l'onor. Mortara.

ROTA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROTA. Siccome dalle ultime parole dell'onorevole relatore dell'Ufficio centrale, il quale ha confermato il parere unanime dell'Ufficio per il mantenimento di questo articolo, risultava che, se per avventura qualche senatore credeva di aggiungere qualche altra garanzia perchè l'articolo non desse luogo ad abusi, essa sarebbe stata accettata, così mi permetto di fare una proposta. Nel secondo capoverso è detto che il commissario dovrà, nell'emanare il suo provvedimento, tener conto, ecc.; ora questa frase « tener conto » mi pare debole e dovrebbe, a mio avviso, essere rinforzata così: « e subordinarlo alle condizioni » che seguono nell'articolo, per modo che, se queste condizioni non si avverano, il provvedimento non possa esser preso.

PRESIDENTE. Allora bisogna dire: « il provvedimento del commissario è subordinato alla », ecc.

Domando all'Ufficio centrale se accetta questa proposta.

LEGISLATURA XXV — 1ª SESSIONE 1919-21 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 FEBBRAIO 1921

EINAUDI, *relatore*. L'Ufficio centrale accetta.

PRESIDENTE. È stata proposta la soppressione dell'art. 8; però l'art. 86 del nostro regolamento dice: « la soppressione di un articolo o di una parte di articolo non si mette a partito, ma l'articolo stesso o la parte di esso di cui si propone la soppressione » e chi vuole la soppressione vota contro l'articolo.

Quindi devo mettere ai voti l'articolo; coloro che propugnano la soppressione, voteranno contro.

Ci sono poi gli emendamenti dei senatori Spirito e Rota, ma essendoci una proposta di soppressione è più logico mettere ai voti l'articolo. L'approvazione di un emendamento implica l'esistenza di un articolo, quindi coloro che hanno proposto la soppressione hanno diritto che si voti sulla questione di principio, e questa si può fare votando l'articolo, tanto più poi che l'emendamento del senatore Spirito è un'aggiunta che potrebbe essere votata dopo.

MELODIA. Chiedo la parola sull'ordine della votazione.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MELODIA. Io mi permetto di osservare che, a mio modo di vedere, si dovrebbero votare prima i singoli emendamenti.

PRESIDENTE. Ma ciò pregiudicherebbe il diritto di coloro che hanno domandato la soppressione dell'articolo...

MELODIA. Ma dopo votati gli emendamenti, anche se tutti sono stati approvati, rimangono sempre subordinati all'approvazione dell'articolo; dopo questa votazione, quando si metterà in votazione l'intero articolo, chi ne vuole la soppressione voterà contro.

PRESIDENTE. Siccome la procedura da me indicata avrebbe dato una garanzia maggiore a coloro che hanno proposto la soppressione, domando se non ha difficoltà l'onorevole Mortara che si votino prima gli emendamenti.

MORTARA. Io pregherò il Senato di votare anche gli emendamenti.

GIORDANO APOSTOLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIORDANO APOSTOLI. È norma costantemente seguita nel Parlamento che, quando sono presentate varie proposte, si debba dare la preferenza, nella votazione, a quella che più si allontana dalla proposta del Governo o della

Commissione. Nel caso attuale è evidente che la proposta della soppressione dell'articolo 8 si allontana, più delle altre, da quella dell'Ufficio centrale; quindi, innanzi tutto, si dovrebbe mettere in votazione la proposta del senatore Mortara.

PRESIDENTE. Ma c'è un articolo del regolamento che non lo ammette.

GIORDANO APOSTOLI. Non mi pare che la consuetudine parlamentare cui ho accennato sia inconciliabile colla disposizione del nostro regolamento, quando sia ben chiarito il senso della votazione; o credo che tutti coloro i quali, come il nostro illustre Presidente, appartengono da molti anni al Parlamento, possano consentire in questa opinione.

PRESIDENTE. Si potrà fare appello alle consuetudini parlamentari quando non c'è un testo preciso di regolamento; ora rileggerò l'art. 86:

« La soppressione di un articolo o di una parte di articolo non si mette a partito, ma l'articolo stesso o la parte di esso di cui si propone la soppressione ».

Voci. Ma prima gli emendamenti.

GIORDANO APOSTOLI. Io non contrasto l'applicazione dell'art. 86 del regolamento, ma mi oppongo a che si votino gli emendamenti prima della proposta più radicale, che vuole la totale soppressione dell'articolo 8 in discussione.

CONTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CONTI. Mi pare che gli emendamenti vengono presentati a partire dal secondo comma dell'art. 8, per cui si potrebbe mettere in votazione il primo comma dell'art. 8, dandogli questo significato, che chi lo accetta è disposto a votare l'art. 8 emendato o no.

Voci. No, no.

CONTI. Nel caso in cui sia respinto il primo comma, vuol dire che è accettata la proposta dell'onorevole Mortara, se invece è accettata la prima parte dell'articolo, si possono votare gli emendamenti.

SONNINO SIDNEY. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SONNINO SIDNEY. Intendo parlare della sola questione di procedura, sull'ordine cioè della votazione.

Lo scopo di ogni regola procedurale è di lasciare all'Assemblea la maggiore libertà di de-

CXIª TORNATA

LUNEDÌ 21 FEBBRAIO 1921

Presidenza del Presidente TITTONI TOMMASO

INDICE

Congedo pag. 3261

Disegni di legge (approvazione di):

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 aprile 1920, n. 477, contenente nuove disposizioni per gli affitti e le pigioni delle case di abitazione e degli edifici urbani ad uso di bottega, negozio, magazzino, studio, ufficio e simili » . . . 3261

Oratori:

ALESSIO, ministro dell'industria e del commercio 3274, 3282
 DE CUPIS 3267, 3277, 3278
 DEL PEZZO 3268, 3270
 DIENA 3271, 3274
 EINAUDI, relatore 3262 *passim* 3281
 FERA, ministro della giustizia e degli affari di culto 3265 *passim* 3279
 GIARDINO 3281, 3282
 GUALA 3270
 MARIOTTI 3280
 MELODIA 3263, 3266
 POLACCO 3265, 3276
 POZZO 3279, 3280, 3281
 SPIRITO 3277
 SUPINO 3264

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 gennaio 1921, n. 13, portante provvedimenti sui poteri del Commissario del Governo agli alloggi » 3282

Oratori:

BORSARELLI 3285 *passim* 3289
 EINAUDI, relatore 3283 *passim* 3290
 FERA, ministro della giustizia e degli affari di culto 3282 *passim* 3289
 MELODIA 3287
 POZZO 3290
 SPIRITO 3288, 3289, 3290
 (presentazione di) 3291

Interrogazione (annuncio di) 3291

La seduta è aperta alle ore 15,5.

Sono presenti il Presidente del Consiglio, ministro dell'interno; i ministri delle colonie, della giustizia e degli affari di culto, del tesoro, dell'istruzione pubblica, dei lavori pubblici, dell'agricoltura, dell'industria o commercio; il commissario generale per gli approvvigionamenti e consumi alimentari e il sottosegretario di Stato per gli affari esteri.

BISCARETTI, segretario, legge il verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Congedo.

PRESIDENTE. Il senatore Castiglioni ha chiesto un congedo di giorni dieci. Se non si fanno osservazioni, il congedo s'intende accordato.

Rinvio di interrogazione.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno richiederebbe ora l'interrogazione del senatore Vicini al ministro dell'interno e al ministro della pubblica istruzione.

Il sottosegretario di Stato per il Ministero dell'interno, on. Corradini, in attesa di maggiori informazioni che ha richieste, domanda il rinvio di questa interrogazione.

Non facendosi obiezioni, il rinvio si intende consentito.

Seguito della discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 aprile 1920, n. 477, contenente nuove disposizioni per gli affitti e le pigioni delle case di abitazione e degli edifici urbani ad uso di bottega, negozio, magazzino, studio, ufficio e simili » (N. 126-A).

PRESIDENTE. Riprenderemo la discussione degli articoli 11, 18 e 19 del disegno di legge:

LEGISLATURA XXV — 1ª SESSIONE 1919-21 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 21 FEBBRAIO 1921

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 aprile 1920, n. 477, contenente nuove disposizioni per gli affitti, le pigioni delle case di abitazione e degli edifici urbani ad uso di bottega, negozio, magazzino, studio, ufficio e simili ».

Ha facoltà di parlare il relatore dell'Ufficio centrale.

EINAUDI, *relatore*. L'Ufficio centrale crede necessario, o almeno utile, esporre le ragioni per cui è venuto a proporre, d'accordo col Governo, la nuova formula dell'articolo 11 e di quelli seguenti.

La nuova formula dell'art. 11 ha per iscopo di tener conto di parecchie osservazioni, le quali sono state fatte in quest'Aula da parti opposte, inquantochè l'art. 11, così com'è formulato, verrebbe a sostituire contemporaneamente l'art. 11 del primitivo decreto-legge del Governo, l'art. 2 del decreto-legge su Roma, e ancora l'art. 13 del decreto-legge sui commissari per gli alloggi, e infine l'art. 18, primo comma, del decreto-legge sugli affitti. È parso che fosse opportuno riunire insieme in un solo articolo queste disposizioni le quali, sparpagliate in tre decreti-legge, potevano dar luogo a dubbi d'interpretazione: uno di questi dubbi era stato sollevato dal senatore Cagnetta, il quale aveva dimostrato, e dal punto di vista giuridico pare a me che avesse ragione, che, in virtù dell'articolo 18, rimaneva in vigore l'art. 2 del decreto-legge su Roma, di cui era stata proposta l'abolizione dal senatore Cencelli.

In sostanza, l'art. 11 viene a sostituire le diverse disposizioni le quali, qualche volta, collidevano fra loro. Questo articolo contiene disposizioni, a parer nostro, abbastanza armonizzate. L'art. 11 del decreto-legge 18 aprile faceva dipendere il diritto del proprietario di andare ad occupare la propria abitazione da una dimostrazione che egli doveva dare della necessità di occupare la casa. Necessità la quale non poteva essere dimostrata a meno di gravi circostanze, fra cui l'articolo annoverava « i mutamenti nelle condizioni del locatore in riguardo alla costituzione della sua famiglia, alla attività professionale, al luogo del lavoro, o alle peggiorate sue condizioni economiche ». L'articolo 2 della legge di Roma negava questo diritto a tutti coloro che avevano acquistata la casa dopo la data del 1° aprile 1919.

Il sistema dell'art. 11 aveva prodotto questo

inconveniente, che si avevano, a seconda delle magistrature, responsi diversi.

Un pretore poteva considerare come causa di necessità una causa di poca importanza, mentre altri pretori negavano il diritto del proprietario di abitare la casa propria anche per necessità gravissime, anche se il proprietario non aveva casa, anche se stava in albergo. Riguardo a questo ultimo caso è avvenuto che dei pretori hanno risposto a dei proprietari: « ma restate in albergo dove siete stato finora! ». Altre volte commissari e pretori mandavano a misurare l'area delle camere per vedere se ci stava ancora un letto, e simiglianti esagerazioni.

Col nuovo articolo il diritto del proprietario viene affermato in maniera generale; però vi sono delle garanzie notevoli a favore degli inquilini. Infatti è necessario, in primo luogo, che la locazione sia giunta a scadenza a termine del contratto; è necessario che il proprietario vada ad occupare l'abitazione per uso di abitazione, eccettuato qualsiasi altro uso esclusivo d'industria, commercio o professione. È necessario, finalmente, che sia dato all'inquilino il termine di un anno dalla ricevuta disdetta per provvedere allo soggio. Questo termine è stato stabilito abbastanza lungo per poter garantire l'inquilino contro un semplice capriccio del proprietario. L'anno per la disdetta non potrà prendere inizio se non da una data posteriore alla presente legge. Inoltre l'inquilino non potrà essere costretto in ogni caso a lasciare l'appartamento se non alla data consuetudinaria degli soggi la quale sia posteriore alla scadenza del termine di un anno per la disdetta. In questo modo l'inquilino avrà almeno un anno, e in alcuni casi un periodo di tempo maggiore, per provvedersi un nuovo appartamento. Finalmente la Commissione, d'accordo con il Governo, ha cercato di tener conto del caso in cui il proprietario avesse acquistato delle case, anche ad appartamenti separati, come si è verificato specialmente a Roma, sostituendo questo articolo all'art. 2 e all'art. 13 del decreto sui commissari. Si è detto che il pretore, nel cui territorio trovasi la casa locata, può sospendere, a favore dell'inquilino, l'esercizio della facoltà che spetterebbe al nuovo acquirente di adibire la casa o l'appartamento per abitazione propria.

Queste sono le ragioni per le quali si propone la nuova formula dell'art. 11 che è desiderata, credo, al tempo stesso dai proprietari e dagli inquilini e soprattutto dai magistrati che sono incaricati di applicare la legge e che, fino adesso, si trovavano nel più grande imbarazzo perchè dovevano valutare circostanze di fatto variabili da caso a caso, e rispetto alle quali non avevano, per lo più, sufficiente conoscenza.

Inoltre, allo scopo di evitare che il proprietario soltanto per capriccio protestasse d'andare a stare nella sua casa e non vi andasse, allo scopo di aumentare il fitto agli inquilini, si è stabilito che quando non occupi la casa per due anni consecutivi, a partire dal giorno in cui la casa si è resa per lui disponibile, sia tenuto ai danni verso l'inquilino: si è tolta la penalità di un anno e si è lasciato l'obbligo di pagare i danni.

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario Frascara di dar lettura dell'articolo 11.

FRASCARA, segretario, legge:

Art. 11.

« A partire dal 1° luglio 1921 il proprietario, a qualunque data risalga il suo acquisto, ed in ognuno degli anni di proroga ha diritto di occupare la casa per abitazione sua o dei propri figli purchè:

a) la locazione sia giunta a scadenza a termine del contratto;

b) effettivamente abbia ad occupare la casa per uso di abitazione, eccettuato qualsiasi altro uso esclusivo d'industria, commercio o professione;

c) sia dato all'inquilino il termine di un anno dalla ricevuta disdetta per provvedere allo soggio.

Qualora il proprietario non occupi effettivamente la casa per almeno due anni consecutivi a partire dal giorno in cui la casa si è resa per lui disponibile, egli sarà tenuto ai danni a favore dell'inquilino sloggato.

Ai fini di quest'articolo alla data del 1° luglio 1921 si intende sempre sostituita, per i comuni ove i contratti di locazione hanno inizio e scadenza ad epoca consuetudinaria, la data consuetudinaria immediatamente posteriore. L'anno per la disdetta non potrà prendere inizio se non da una data posteriore alla pubblicazione

della presente legge. L'inquilino non potrà essere costretto in ogni caso a lasciare l'appartamento se non alla data consuetudinaria degli sloggi la quale sia posteriore alla scadenza del termine di un anno per la disdetta.

Nella ipotesi di vendita di case, anche ad appartamenti separati, il pretore nel cui territorio trovasi la casa locata, può sospendere a favore dell'inquilino l'esercizio della facoltà che spetterebbe al nuovo acquirente di adibire la casa o l'appartamento per abitazione propria. Nel decidere su tale sospensione, il pretore dovrà tener conto dei criteri stabiliti nell'art. 11 del Regio decreto-legge 16 gennaio 1921, n. 13.

PRESIDENTE. Su questo articolo 11 ha presentato un emendamento il senatore Melodia. Prego il senatore segretario Frascara di darne lettura.

FRASCARA, segretario, legge:

« Nel solo caso di mutamento nelle condizioni di famiglia, il termine di un anno è ridotto a sei mesi nei comuni nei quali non vi è data consuetudinaria pel cambiamento di alloggi e ridotta per huesti ultimi alla data consuetudinaria della disdetta ».

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Melodia per svolgere il suo emendamento.

MELODIA. Il modo col quale l'onorevole relatore ha giustificato le modificazioni apportate all'articolo 11 è chiaro ed esplicito ed io non posso non associarmi a lui: è certo che nell'articolo governativo, come era redatto, era difficile trovare le ragioni per le quali si concedeva questa facoltà al proprietario, cosa che avrebbe avuto per conseguenza una diversità di criteri di giudizio. Ma le stesse parole dell'onorevole relatore mi autorizzano a tenere fermo il mio emendamento, anche in riguardo di un caso assolutamente speciale.

Fra le circostanze che nell'articolo governativo rendono possibile il negar la proroga all'affittuario vi era quella delle mutate condizioni di famiglia; ora è indubitato che le mutate condizioni di famiglia sono quelle che sono: non vi può essere un pretore che dica che il padre di famiglia vive, quando è morto.

Ho detto il padre di famiglia per citare un caso specifico. Supponiamo il caso di un pro-

fessionista di grande valore che per il giro dei suoi affari abbia bisogno di tenere in affitto una casa molto grande; quando egli muore, la famiglia resta nella miseria e allora, pure avendo una modesta casa, da cui ricava 800 lire di fitto e dove potrebbe abitare, deve invece continuare a pagare il fitto della casa più grande, così come lo pagava il capo di famiglia che aveva rendite che gli permettevano di abitare in un appartamento signorile.

Nel mio emendamento ho detto « più di un anno » perchè la condizione fatta in quei comuni nei quali vi è la data consuetudinaria spesse volte raddoppia perfettamente il periodo che vi è nel contratto.

Vi sono qui molti colleghi napoletani i quali sanno che a Napoli il 4 maggio si cambia casa. Supponiamo che il mutamento di condizioni cui ho accennato sia avvenuto alla fine di maggio, quella famiglia dovrà aspettare un anno dal momento in cui si fa la disdetta e dovrà aspettare la prima data consuetudinaria dopo un anno; e così due anni. Ora, ripeto, le ragioni dette dal relatore, mi persuadono che l'Ufficio centrale non potrà non accettare il mio emendamento perchè si tratta di cosa che non può mettersi in dubbio. Ho citato un caso ma potrei citarne altri; per esempio quello di una famiglia che per ragioni di matrimonio o per nascita di figli non può più abitare la stessa casa, ed allora è necessario consentire a questa famiglia, non un anno, ma sei mesi. Sono questi dei bisogni che nessun giudice che dovrà giudicare può mettere in dubbio. Ho proposto che invece di sei mesi, nei comuni dove vi è una data consuetudinaria, si riporti la proroga alla data consuetudinaria e ciò per la stessa ragione cui ho accennato poc'anzi. Ma vi è anche un'altra ragione ed è che non è possibile trovar casa prima dell'epoca della disdetta. Sfido qualunque individuo che abiti a Napoli di trovar casa in dicembre; egli deve aspettare il 4 maggio. Prego quindi l'Ufficio centrale ed il Governo a voler accettare il mio modestissimo emendamento e prego il Senato di volerlo approvare.

PRESIDENTE. Domando il parere dell'Ufficio centrale sull'emendamento del senatore Melodia.

EINAUDI, *relatore*. Se ci sono altri emendamenti si potranno esaminare insieme.

PRESIDENTE. C'è un emendamento del senatore Supino.

Prego il senatore, segretario, Frascara di darne lettura.

FRASCARA, *segretario*, legge:

1° sopprimere la lettera *b*) e modificare le ultime parole del primo capoverso « per abitazione sua e dei propri figli, ma non per uso esclusivo del commercio, dell'industria o della professione che egli esercitasse, purchè ecc. »;

2° le prime parole dell'ultimo comma dovrebbero esser queste: « se la casa locata sia venduta, anche ad appartamenti separati, ecc. ».

EINAUDI, *relatore*. L'Ufficio centrale accetta questi emendamenti.

SUPINO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SUPINO. Lo scopo dei miei emendamenti non è quello di proporre modificazioni sostanziali al disposto dell'articolo 11, ma esclusivamente quello di rendere la dizione più chiara, più semplice, e più corretta al fine anche di evitare contestazioni.

Infatti nel comma primo è detto che il proprietario ha diritto di occupare la casa per uso di abitazione, e alla lettera *b*) si pone come condizione che la casa sia occupata per uso di abitazione, e per di più si aggiunge: occettuato qualsiasi altro uso esclusivo d'industria, commercio o professione; ciò è inutile dal momento che già si è detto dover la casa essere occupata per uso di abitazione; perciò propongo di sopprimere la lettera *b*) e di aggiungere al primo comma dopo la parola « figli » le parole « ma non per uso esclusivo del commercio, dell'industria o della professione che egli esercitasse » così in sostanza si direbbe: il proprietario, a qualunque data risalga il suo acquisto e in ognuno degli anni di proroga, ha il diritto di occupare la casa per abitazione sua o dei propri figli, ma non per uso esclusivo del commercio, dell'industria o della professione che egli esercitasse.

L'ultimo comma poi è assolutamente scorretto, in quanto fa in genere l'ipotesi di locazioni di case, mentre si riferisce alla vendita della casa locata. Perciò occorre sia così modificato: « Se la casa locata sia venduta anche ad appartamenti separati, il pretore nel cui territorio la casa stessa si trova può sospendere ecc. ».

LEGISLATURA XXV. — 1ª SESSIONE 1919-21 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 21 FEBBRAIO 1921

Questi emendamenti non intaccano la sostanza delle disposizioni, ma rendono più chiara la dizione dell'articolo ed evitano possibili controversie.

PRESIDENTE. Su questo comma b) ha presentato un emendamento il senatore Polacco.

POLACCO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLACCO. Mentre approvo, per ciò che riguarda la forma, la locuzione sostituita dal collega Supino a quella originaria dell'art. 11 come è nel testo concordato tra Governo e Ufficio centrale, discordo nella sostanza su questo punto. Si dice che a partire dal 1° luglio il proprietario, a qualunque data risalga il suo acquisto ed in ognuno degli anni di proroga, ha diritto di occupare la casa, ecc., e questo è incluso già nel primo comma, ma non per uso esclusivo di commercio o professione.

Io mi fermavo su quell'avverbio « esclusivo », adottato nella lettera b) dell'Ufficio centrale per eliminarlo in via assoluta. Che cosa vogliamo fare col presente decreto? Provvedere al bisogno di alloggi. La questione dei locali per industria, commercio o professione esula dai provvedimenti di proroga e di elevazioni di fitti ora in esame. A questo provvederà altro apposito disegno di legge che sarà l'ultimo di cui dovremo occuparci. Ebbene, se questa è la nostra mira, io sostengo che intanto possa il proprietario imporre lo soggio all'attuale inquilino, in quanto egli o i suoi figli vadano a occupar la casa per uso esclusivo di abitazione o per lo meno per uso prevalente di abitazione. E questo in armonia con quanto si è stabilito nell'art. 8 di questo disegno di legge, dove è detto: « Qualora lo stesso locale serva ad uso promiscuo di esercizio commerciale, ecc., si ha riguardo all'uso prevalente », e quando si trova che è prevalente l'uso commerciale, lo si esclude dai benefici del decreto che abbiamo sott'occhio. In armonia a questo proponevo di dire alla lettera b) che effettivamente occupi la casa per uso esclusivo o prevalente di abitazione; altrimenti si eluderà il fine del decreto da un proprietario che occupi *pro forma* una sola camera per abitazione e tutto il restante appartamento lo adibisca a scopo di industria e di commercio.

Si metta pure, come ha proposto il collega Supino (poichè è questione di sola forma), il contenuto del comma b) nella parte del primo

comma, ma si dichiari assolutamente che il proprietario non può licenziare l'inquilino se non occupi o non faccia occupare dai figli la casa per uso esclusivo o prevalente di abitazione.

PRESIDENTE. Il senatore Supino ha proposto che il paragrafo b) sia trasportato nel primo comma dell'articolo aggiungendo le parole: « non per uso esclusivo del commercio, dell'industria o professione ». Questo emendamento è stato accettato dall'Ufficio centrale.

Ora il senatore Polacco propone che alla parola « esclusivo » si aggiunga: « o prevalente »; e si dica: « ma non per uso esclusivo o prevalente del commercio o dell'industria » ecc.

L'Ufficio centrale accetta questo emendamento dell'onorevole Polacco?

EINAUDI, *relatore*. L'Ufficio centrale lo accetta.

FERA, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERA, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Vorrei far notare al Senato che mentre la parola « prevalente » non sembra mutare il concetto dell'articolo al quale non si elevano obiezioni sostanziali dal senatore Polacco e del senatore Supino...

POLACCO. Siamo in disaccordo.

FERA, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. ...potrebbe dar luogo a dubbi e forse anche frustrare la disposizione.

La parola « prevalente » fu adoperata in altro articolo, nell'ultima redazione del quale si ebbe di mira di evitare un possibile inconveniente: quello che si mettesse un letto in un vasto appartamento destinato ad uso di commercio, di professione o di ufficio, per potere giovare della proroga che era stata concessa soltanto per i locali di abitazione e non per gli altri locali.

Ivi si trattava di garentirsi contro l'inquilino che, con tale espediente, volesse eludere le disposizioni sul ritorno alla libertà contrattuale che era stato stabilito per i locali adibiti ad uso commerciale, industriale o professionale; nel caso in esame trattasi di cosa ben diversa.

EINAUDI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

EINAUDI, *relatore*. L'Ufficio centrale accede al pensiero del ministro e propone l'accettazione integrale dell'emendamento Supino, il

quale consiste nel dire al primo comma: « A partire dal 1° luglio 1921 il proprietario, a qualunque data risalga il suo acquisto, ed in ognuno degli anni di proroga ha diritto di occupare la casa per abitazione sua o dei propri figli, ma non per uso esclusivo del commercio, dell'industria o della professione che egli esercitasse ».

Per tal modo viene ad essere soppresso il comma b).

POLACCO. Non insisto nel mio emendamento.

PRESIDENTE. Pongo ai voti gli emendamenti del senatore Supino.

- Chi li approva è pregato di alzarsi. (Sono approvati).

EINAUDI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

EINAUDI, *relatore*. L'Ufficio centrale ha esaminato l'emendamento del senatore Melodia, ma non è ancora convinto che sia esposto in maniera sufficientemente chiara. Finchè si trattasse soltanto di dire che il termine di un anno è ridotto a sei mesi nell'unico caso in cui vi sia stato mutamento nelle condizioni della famiglia, l'emendamento si potrebbe accettare, ma spostare tutte le altre date consuetudinarie potrebbe in certi casi ridurre oltre misura il termine che è dato a garanzia dell'inquilino, poichè potrebbe darsi che gli restassero soltanto quattro mesi di tempo per sloggiare, ed all'Ufficio centrale sembra che quattro mesi siano troppo pochi. Il proprietario nel nostro sistema è certo di occupare la casa quando lascerà passare quel dato tempo; ridurre il massimo di due anni qualche volta a soli quattro mesi, sembra all'Ufficio centrale sia cosa eccessiva.

MELODIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MELODIA. Ringrazio l'onorevole relatore per avere accettato una parte del mio emendamento, ma mi permetto di insistere perchè lo accetti completo. Intendiamoci bene: noi facciamo questa legge, avendo prima davanti agli occhi la visione delle condizioni in cui si trova la città di Roma; questa visione si è poi un po' allargata alle grandi città, il che importa appena la decima parte della popolazione del Regno: gli altri nove decimi

sono stati trattati come una quantità trascurabile.

Io domando all'onorevole Einaudi, e faccio appello a tutti coloro che abitano in comuni, in cui vi sono date consuetudinarie di disdetta, se non credano che sei mesi non siano perfettamente consentanei alla data della disdetta naturale.

Riprendiamo il caso di Napoli, poichè non voglio parlare di città appartenenti a provincie che non hanno l'importanza di Napoli. A Napoli un individuo, che al mese di novembre e di dicembre riceve la disdetta, si trova proprio come se la ricevesse nel mese di gennaio, perchè può fare quello che vuole, ma non troverà mai una casa prima di quella data. Non si toglie quindi nessunissima garanzia agli inquilini, perchè essi prima del 4 gennaio non possono usare di questa disdetta, mentre in alcuni casi speciali questo fatto porta una differenza notevolissima. Un individuo, il quale si trova in una città dove non c'è data consuetudinaria, quando ricorrono le condizioni qui indicate, deve sloggiare in sei mesi; dove vi è data consuetudinaria non basterà forse un anno.

Ora io dico perchè due pesi e due misure? Quella che effettivamente serve all'inquilino è la data consuetudinaria della disdetta; mandargli la disdetta due mesi prima è cosa perfettamente inutile.

Faccio quindi appello all'Ufficio centrale perchè rivolga uno sguardo benefico anche a queste popolazioni, lontane ma che rappresentano la gran massa della popolazione italiana, e voglia accogliere per intero il mio emendamento.

EINAUDI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

EINAUDI, *relatore*. L'Ufficio centrale resta fermo nell'accettazione della prima parte soltanto dell'emendamento del senatore Melodia, lasciando inalterate tutte le altre date consuetudinarie, poichè esse rappresentano una garanzia che si è voluta dare all'inquilino.

Si è voluto lasciare ad esso un lungo margine di tempo per sgombrare l'appartamento, margine che in altre città, dove vi sono date consuetudinarie, può andare oltre i sei mesi magari fino a due anni; ed appunto perciò si è anche stabilito che questa disposizione avrà principio dalla data della pubblicazione della

LEGISLATURA XXV — 1ª SESSIONE 1919-21 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 21 FEBBRAIO 1921

presente legge; poichè è molto improbabile che questa avvenga prima di parecchi mesi. Gli inquilini di Napoli saranno sicuri magari fino al 1923, ma è proprio questo lo scopo che la legge si prefigge, quello cioè di aver dato un lungo periodo all'inquilino per procedere allo soggio. Con l'articolo 2 del progetto governativo il proprietario non poteva mai occupare l'appartamento, adesso vi potrà andare, quando però sarà decorso questo lungo spazio di tempo.

Ripeto quindi che l'Ufficio centrale accetta soltanto la prima parte dell'emendamento del senatore Melodia.

PRESIDENTE. Non facendosi altre osservazioni, pongo ai voti la prima parte dell'emendamento del senatore Melodia, accettato dall'Ufficio centrale, così concepita: « Ferme rimanendo tutte le altre disposizioni precedenti, il termine di un anno è ridotto a sei mesi nel solo caso di mutamento nelle condizioni di famiglia ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Pongo ai voti la seconda parte dell'emendamento del senatore Melodia, non accettata dall'Ufficio centrale: « il termine di un anno, nei comuni nei quali vi è data consuetudinaria per cambiamento di alloggi, è ridotto alla data consuetudinaria della disdetta ».

Chi approva questa seconda parte è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

PRESIDENTE. Sull'art. 11 ha chiesto la parola il senatore De Cupis. Ha facoltà di parlare.

DE CUPIS. Mi associo all'emendamento proposto dal senatore Melodia. Ma è un dippiù ormai tale dichiarazione perchè l'emendamento Melodia è già stato in parte accolto in parte respinto.

Mi permetto invece di proporre una questione, sulla quale chiedo schiarimento e giudizio dall'Ufficio centrale. Nella lettera C è detto: « sia dato all'inquilino il termine di un anno dalla ricevuta disdetta per provvedere allo soggio ». Faccio osservare che in certi casi la prescrizione di questo termine può rendersi facilmente frustrata.

Non in tutti i luoghi ci sono termini fissi di disdetta. Anzi in molti casi, per esempio nel

Lazio, il termine di disdetta è dato nel contratto e generalmente esso è di tre mesi; non si può tuttavia negare al proprietario di dare anche prima la disdetta all'inquilino. Se un proprietario è autorizzato a dare la disdetta a marzo per la fine di giugno, potrà sempre darla anche in febbraio, o in gennaio o magari nel dicembre dell'anno precedente. Questo non si potrebbe negare perchè ciò si presenta come un maggior termine dato all'inquilino; sarebbe insomma un maggior beneficio concesso all'inquilino e come potrebbe dare la disdetta quattro o cinque mesi avanti la scadenza del contratto, così potrebbe darla alla distanza di un anno; e in tal caso la disposizione della lettera C rimarrebbe senza effetto.

Perciò prego l'Ufficio centrale di darmi quei chiarimenti che crederà.

E giacchè ho la parola, mi pare che con questo articolo 11 si metta da parte il decreto luogotenenziale 24 aprile 1919. Infatti sul principio di questo articolo si dice: « A partire dal 1° luglio 1921 il proprietario, a qualunque data risulga il suo acquisto, ed in ognuno degli anni di proroga ha diritto di occupare la casa per abitazione sua o dei propri figli, purchè ecc. » In questo modo sono messi alla pari il vecchio proprietario e colui che avesse acquistato la casa nel tempo della proroga. Tutto ciò contraddice col decreto luogotenenziale 24 aprile 1919. Vero è che la cosa è moderata dall'ultimo comma; ma in qual modo? Dando al pretore la facoltà di sospendere l'esercizio della libertà che spetterebbe al nuovo acquirente di adibire la casa o appartamento per abitazione propria. Questa facoltà è data senza determinazione di alcun criterio e voi vedete così a quali arbitri possa dar luogo e come possa rendersi frustranea la disposizione già detta.

Guardate che la ragione per la quale quel decreto fu emanato non si può dire cessata. Ci sono ancora molti di coloro che durante la guerra sono arricchiti, che hanno il portafoglio gonfio di biglietti da mille e che desiderosi di godersi nei grandi centri le ricchezze bene o male acquistate, son facili all'acquisto di appartamenti senza badare al prezzo.

E dico quindi che questa modificazione apportata all'art. 11, distrugge lo scopo lodevolissimo che si prefiggeva quel decreto. Atten-

derò risposte al riguardo dall'onorevole relatore.

DEL PEZZO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DEL PEZZO. A proposito di questo articolo mi è parso di notare che tra la prima dizione e quella ora proposta, vi sia una profonda differenza. Nella primitiva dizione, quella contenuta nel decreto Reale ed accettata dall'Ufficio centrale, stava scritto: « Il locatore non può opporsi alla proroga a meno che dimostri di avere necessità di occupare la casa per abitazione propria ». Ora questa parola « necessità » a mio modo di vedere rappresenta tutta l'essenza dell'articolo. Perché o c'è o non c'è la necessità. Se per occupare la casa per abitazione propria il locatore o il proprietario deve dimostrare la necessità, la quale può presentarsi in diversi modi che l'articolo stesso esemplifica, le conseguenze saranno evidenti. Se invece il locatore od il proprietario, a qualunque data sia diventato proprietario, può occupare la casa, senza dimostrare la necessità - salvo quel piccolo correttivo ammesso nell'ultimo capoverso concordato tra l'Ufficio centrale ed il Governo - ne verranno conseguenze che io vorrei classificare, per non essere troppo tragico, per lo meno bizzarre. Io mi immagino la scenetta: il proprietario si presenterà all'inquilino e gli paleserà il desiderio di occupare la sua casa ed indi gli ingiungerà di abbandonarla in un tempo più o meno lungo. Allora l'inquilino, data l'attuale impossibilità di trovare altra casa e data la difficoltà di fare ora degli sfratti, che se prima potevano costare un migliaio di lire, oggi arriverebbero certamente a diecimila lire, si trova costretto di venire ad accordi col padron di casa o di offrirgli un aumento di pigione, per poter ottenere di continuare ad occupare la casa. Ed il proprietario, che in sostanza non aveva bisogno di occupare lui la casa, si rivolge al secondo inquilino ed anche questo secondo inquilino si accorda con lui. Dopo il secondo inquilino al terzo e così via di seguito, finché se li pilucca tutti ad uno ad uno. Tutti si accordano e solo allora il desiderio del proprietario di andare ad occupare lui la casa sarà bell'e sfumato.

Per queste ragioni quella parola « necessità », consacrata nella primitiva redazione dell'arti-

colo, nelle mani di un magistrato serio, come sono tutti i nostri magistrati, od in mano anche del commissario degli alloggi, il quale appunto deve comporre tutte queste discrepanze, costituiva l'arma con cui l'inquilino si poteva tutelare contro cotali gherminelle da parte di proprietari poco scrupolosi.

Ma c'è anche un'altra questione: la data dell'acquisto, signori miei. Che un antico proprietario per necessità, messo fuori alla sua volta dalla casa che occupava, possa rivolgersi all'inquilino per invitarlo a sloggiare ed occupar lui la casa da costui fittata, è cosa giusta, equa, che non si può contrastare. Ma che nell'ora presente qualcuno, (e sapete quanti e quanti esempi ve ne siano: tanti che credo non ci sia nessuno in quest'Aula che non possa citarne qualcuno capitato proprio a lui o a qualche amico), qualcuno venga, comperi quell'appartamento dove sta cotesto inquilino, lo compri a fior di quattrini, perchè a lui i quattrini non gli costano niente (diciamo tutta la nuda verità) comperi l'appartamento e poi dia lo sfratto all'inquilino, questo, signori miei, è iniquo, è troppo iniquo, ed alcuni magistrati già lo hanno giudicato per tale.

E voi, onorevoli colleghi, in qualunque modo approvaste cotesto, non fareste che ribadire una grande iniquità.

Siamo accusati di far la difesa qui dei proprietari, e forse, sentendo queste mie parole, qualcuno potrebbe alla sua volta accusar me di voler fare esclusivamente la difesa degli inquilini. No! Signori miei: io ora intendo fare precisamente la difesa dei proprietari. Poiché di proprietari ce ne sono di diversa specie. C'è il vecchio proprietario, il buon vecchio proprietario che in tempo di guerra e anche dopo la guerra ha dovuto sì aumentare un poco ai suoi inquilini, perchè alla sua volta vi è stato costretto dalle imposte, dalle maggiori spese, da tutto quello che noi sappiamo, ma c'è andato adagio, c'è andato piano piano, c'è andato con sagacia, con bontà, con carità cristiana.

Questo è il proprietario di vecchio stampo. Di fronte a questi proprietari di vecchio stampo, alla cui categoria mi onoro di appartenere, si è formata un'altra specie, la specie che proviene dai nuovi ricchi, i quali hanno preso le maniere di coloro che hanno dato l'assalto ad

ogni sorta di guadagno; e, signori miei, contro questi nuovi proprietari bisogna in tutti i modi tutelare non solamente l'inquilino, ma anche il vecchio proprietario che resta svergognato e disonorato dall'opera loro. (*Vice approvazioni*).

La mia proposta è che si ristabiliscano le parole dell'art. 11...

PRESIDENTE. Onorevole Del Pezzo, la prego di uniformarsi al disposto dell'articolo 37 del regolamento, che prescrive che gli emendamenti siano presentati alla Presidenza per iscritto.

DEL PEZZO. Sta bene, così farò.

EINAUDI, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

EINAUDI, *relatore*. Siccome l'emendamento presentato dal senatore Del Pezzo consiste nel ritorno alla lettera dell'art. 11, con che risorgerebbero l'art. 2 del decreto su Roma, e l'articolo 18 del decreto 1 aprile, l'Ufficio centrale non può accettare questo emendamento. Non può accettarlo appunto perchè già da questa discussione si è veduto come l'art. 11 concordato col Governo sia quello che meglio tempore gli interessi dei proprietari e degli inquilini in quanto che esso toglie via tutte le questioni le quali erano sorte a proposito della dimostrazione dello stato di necessità, dimostrazione la quale qualche volta riusciva di danno all'inquilino e qualche volta invece poteva riuscire di danno ai proprietari. E quel trucco di passare in giro presso i diversi inquilini si può esercitare qualunque sia la formula adoperata, in quanto che quando si vogliono da parte del proprietario minacciare gli inquilini e ridurli ad acconsentire agli aumenti di fitto non permessi dalla legge, questa minaccia la si può esercitare in qualunque maniera, la si può esercitare sia minacciandolo di prevalersi dello stato di necessità immediatamente, sia invece minacciandolo di prevalersi dell'articolo 11 ad una scadenza abbastanza lontana, com'è quella che è stabilita dalla formula concordata.

Da questo punto di vista la formula concordata non aumenta i pericoli da cui prima era minacciato l'inquilino dall'art. 11: non aumenta questi pericoli, ma anzi toglie di mezzo le questioni che potrebbero sorgere. Questo è quello che ha voluto ottenere l'Ufficio centrale con la

formula concordata, in quanto che non è vero che si possa dire all'inquilino: « Vattene via! ». No, il proprietario non può andare immediatamente a dir questo all'inquilino, ma deve lasciare prima di tutto che sia approvata la legge, poi deve decorrere il termine di un anno: quando poi questo termine di un anno sia giunto alla scadenza, deve coincidere con la data consuetudinaria; se queste due date non coincidono, si prende la data consuetudinaria posteriore. Ebbene, è evidente che quando tutto questo termine sia trascorso, noi giungiamo ai termini della proroga stabilita dal decreto del 18 aprile.

Con questo articolo 11 si è voluto in sostanza dire soltanto questo, che il proprietario potrà andare ad occupare la casa sua quando siano decorsi i termini stabiliti dal vecchio decreto del 18 aprile, e che potrà l'inquilino beneficiare dei nuovi termini che sono stati concessi; dice anzi (per quelli della prima categoria i quali potevano essere espulsi dal 1° luglio 1921) che questi inquilini non potranno essere mandati via se non al più presto a partire dalla metà del 1922, più probabilmente alla fine del 1922 e forse anche soltanto nel 1923.

Quanto alla speculazione che è fatta da coloro i quali acquistano case nuove, la formula che è contenuta nell'ultimo comma dell'articolo 11, e che è tolta dall'articolo 13 del decreto-legge sui commissari, garantisce ampiamente gli inquilini, inquantochè dà ampia potestà, e così rispondo all'onorevole De Cupis, al pretore di sospendere l'esercizio della facoltà che spetterebbe al nuovo acquirente di adibire la casa od appartamento per abitazione propria. Il pretore non è legato da nessuna dimostrazione che debba fare l'inquilino del suo bisogno, ma può, senz'altro, sospendere l'esercizio della facoltà del proprietario; ciò il pretore potrà fare quando si accoggerà che si tenterà fare una speculazione ai danni degli inquilini.

L'Ufficio centrale ritiene che l'articolo 11, così com'è formulato, tuteli largamente gli inquilini e possa perciò essere approvato.

Tutt'al più potrebbero farsi delle modificazioni puramente verbali; così nell'ultimo comma invece di dire « del termine di un anno per la disdetta » si potrebbe dire « nel termine di un anno per la disdetta », e invece di dire

LEGISLATURA XXV — 1ª SESSIONE 1919-21 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 21 FEBBRAIO 1921

« abitazione propria o dei figli » si può dire « propria e dei propri figli ».

FERA, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERA, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Noi abbiamo ormai accettata la formula che si trova innanzi al Senato e quindi io non posso pronunciarmi contro questa ultima dizione dell'articolo.

Debbo tuttavia, per ragione di lealtà, affermare che quanto testò ha detto l'onorevole senatore Del Pezzo risponde a verità e anche l'Ufficio centrale dovrà convenirne.

Il punto di vista ministeriale riesco, infatti, indubbiamente mutato dalla nuova forma data all'articolo 11. Nella formula ministeriale era dato grande rilievo al fatto che solo la necessità poteva autorizzare il locatore ad opporsi alla proroga; necessità di occupare l'abitazione per uso proprio, necessità nascente da altre speciali e gravi circostanze che giustificassero la di lui opposizione.

Tale necessità doveva essere dimostrata, in mancanza di che vigeva il principio generale che il conduttore restasse nella casa per tutto il periodo di locazione prorogata.

Oggi, invece, la situazione è alquanto diversa; la lunga discussione ci ha condotto ad un sistema che può considerarsi intermedio tra il regime di vincolo e quello di libera contrattazione - sistema nel quale, pur dandosi delle garanzie agli inquilini, - si è voluto in maniera assoluta tutelare l'interesse dei proprietari.

A tale sistema non abbiamo creduto di opporci, per il desiderio che si arrivasse all'approvazione della legge: ed è solo forse con tale intendimento che abbiamo accettato, sebbene con tutte le riserve, i concetti dell'Ufficio centrale.

GUALA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUALA. Io non posso assolutamente trovare la ragione per cui l'inquilino, per il sol fatto che il proprietario ha creduto di vendere la casa, debba perdere il beneficio che la legge gli accordava permettendogli l'uso della casa fino al 1924. Che cosa è intervenuto, riguardo all'inquilino, perchè egli perda questo diritto che legge gli ha riconosciuto?

L'onorevole proponente, senatore Del Pezzo,

diceva che non c'è alcuno fra noi che non abbia notizia di qualche famiglia che si trovi in queste condizioni; ebbene, io posso dire di conoscere chi si trova in queste condizioni. Io conosco una famiglia di tre persone le quali, naturalmente, sono in grande agitazione, perchè pensavano che solo nel 1924 si sarebbero dovute provvedere di un nuovo alloggio, il che, oggi, non è facile ed ora viene questa modificazione all'art. 11, che toglie anche questo beneficio: si tratta di gente che lavora per mantenersi, e non si comprende perchè si tolga loro questo beneficio, che la legge ha riconosciuto giusto. Io mi rimetto alla giustizia e al sentimento del Senato. (*Approvazioni*).

DEL PEZZO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DEL PEZZO. Forse le mie parole potranno sembrare superflue perchè, da quanto ha detto l'onorevole ministro guardasigilli, risulterebbe che, in fondo, egli propende verso la mia tesi: egli ha detto chiaramente che questo è il pensiero del Governo. Il Governo ha accettato degli emendamenti che credeva fossero l'espressione della volontà del Senato, e ciò per deferenza verso il Senato medesimo.

L'onorevole relatore ha fatto una questione di forma sul contesto dell'articolo e della legge, ma io per contrario ho fatto questione di sostanza e non di forma, quando ho detto che includendo o sopprimendo la parola « necessità » si altera nel suo significato essenziale l'articolo 11. Credo sia evidente per tutti che si tratti di verità assiomatica, che non ha bisogno di dimostrazione. Si muta così il criterio informatore dell'articolo. Il resto dell'articolo è un palliativo; la sostanza dell'art. 11, come era stato redatto fin dal principio e accettato dall'Ufficio centrale, è nella parola « necessità ». Ora, sopprimendo questa parola, si muta interamente il pensiero del Governo e il primo pensiero dell'Ufficio centrale sull'articolo 11; cosicchè mi pare che l'onorevole ministro guardasigilli potrebbe piuttosto farsi difensore del suo pensiero che non dell'accordo a cui ha acceduto, credendo di rispondere al desiderio del Senato.

Faccio ancora osservare che solamente per una questione di forma dubitiamo di fare quello che è proprio la conseguenza naturale di tutta la discussione, e cioè introdurre di nuovo la

parola « necessità ». A questo modo peggioreremo la legge che sta uscendo dalle mani nostre. Essa è già una legge bastarda, figlia di troppi padri, perchè possa essere riconosciuta da qualcuno! (*Si ride*). Ed allora, non ne peggioriamo le condizioni e facciamo che almeno un'antica paternità, la paternità di chi ha emesso il decreto 18 aprile 1920, ella possa riconoscere: *quem nuptiae demonstrant*.

PRESIDENTE. Do lettura dell'emendamento all'articolo 11 presentato dall'onorevole senatore Del Pezzo:

All'articolo 11 siano soppresse le parole « a qualunque data risalga il suo acquisto » e ripristinate le altre « se dimostri di aver necessità di occupare la casa per abitazione propria ».

Pongo ai voti l'emendamento del senatore Del Pezzo.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Dopo prova e controprova l'emendamento del senatore Del Pezzo è approvato).

Vengono ora le modificazioni proposte dall'Ufficio centrale e cioè che si aggiungano al comma 5° le parole: « senza giustificata ragione ».

Pongo ai voti questo emendamento.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

L'Ufficio centrale poi propone che si sostituisca, in fine al comma successivo, alle parole « per la disdetta » le parole « dalla disdetta » e infine propone che l'ultimo comma sia posto in conformità con il primo; dove dice: « abitazione propria » si aggiunga « o dei propri figli ».

Pongo ai voti questi due emendamenti.

Chi li approva è pregato di alzarsi.

(Sono approvati).

Ora pongo ai voti l'intero articolo 11 coi vari emendamenti approvati.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Il senatore Polacco propone un articolo 11-bis. Prego il senatore segretario Frascara di darne lettura.

FRASCARA, legge:

Art. 11-bis.

Ove nel contratto di locazione sia stabilita la facoltà di risolvere la medesima, nel caso

di vendita della casa, questa facoltà non può essere esercitata prima del termine delle proroghe fissate negli articoli 1, 3 e 5, salvo che ricorrano le condizioni dell'articolo precedente.

EINAUDI, relatore. L'Ufficio centrale accetta questo articolo aggiunto.

ALESSIO, ministro dell'industria e del commercio. Anch'io lo accetto.

PRESIDENTE. Tanto l'Ufficio centrale che il Governo accettano questo articolo aggiunto; lo pongo ai voti.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Passiamo ora all'art. 18 nella nuova formula concordata fra Governo ed Ufficio centrale. Ne do lettura:

Art. 18.

Le disposizioni della presente legge non riguardano:

a) le case dichiarate abitabili dopo il 29 marzo 1918 le quali restano libere da ogni vincolo di proroga o di limitazione di pigione;

b) le case coloniche, che siano l'accessorio di un fondo rustico, le quali rimangono esclusivamente regolate dalle leggi vigenti in materia di proroghe di contratti agrari.

Gli enti indicati nell'articolo 7 del Testo unico delle leggi per le case popolari e per l'industria edilizia, approvato con decreto legge 30 novembre 1919, n. 2318, possono aumentare le pigioni in misura superiore a quella indicata negli articoli 5 e 6 purchè gli enti impleghino il prodotto dell'aumento a diminuire le pigioni delle case costruite dagli enti medesimi dopo il 29 marzo 1919.

DIENA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DIENA. L'emendamento che ebbi l'onore di presentare, prima che l'Ufficio centrale modificasse d'accordo con il Governo, l'art. 18 venne in parte accolto con la redazione del nuovo articolo, e di ciò ho motivo di compiacermi, ma tuttavia io devo insistere perchè il capoverso sia formulato come io proposi, salvo lievi modificazioni, perchè esso meglio risponde ai legittimi voti espressi da parecchi enti che provvedono alla costruzione delle case popolari ed economiche e precisamente degli istituti di

Venezia, Roma, Napoli, Torino, Firenze, Perugia, Ravenna ed altri, che più tardi vi aderirono, voto che si riassume nel chiedere che il disegno di legge che si discute, non abbia applicazione per le case popolari costruite dagli enti indicati nell'art. 7 del testo unico della legge per la costruzione delle case popolari ed economiche, approvato con decreto 30 novembre 1919.

Riconoscere, come fu riconosciuto con la recente modificazione proposta dell'art. 18 dall'Ufficio centrale, che i detti enti possano aumentare le pigioni, anche in misura superiore a quella fissata dagli articoli 5 e 6 del disegno di legge, purchè gli enti, stessi impieghino il prodotto dell'aumento, esclusivamente per diminuire le pigioni per le case da essi costruite, dopo il 29 marzo 1919, e porre una condizione soverchiamente restrittiva, che non sembra opportuno di includere.

Certo egli è, che lo scopo precipuo a cui mirano i detti enti studiando di sottrarsi dai vincoli della proposta legge, è quello di dirimere, almeno in parte, la ingiusta disparità nella misura del fitto, che si verificherà tra gli inquilini che avranno in conduzione case di nuova costruzione, in confronto di quelli che tengono in affitto case di costruzione più antica, ma poichè in molti casi può essere conveniente che i maggiori aumenti portati per le vecchie locazioni, siano erogati o per costruzioni di nuove case, o per riparazioni delle esistenti, la limitazione che si propone potrà recare nuovo intralcio allo sviluppo della costruzione delle nuove case.

È a tenere presente che la inapplicabilità della legge deve essere esclusivamente limitata a quei soli enti indicati nel ricordato articolo 7 del testo unico, enti che non hanno fini di speculazione e che da precise disposizioni di legge sono disciplinati nell'esercizio della loro attività e che non possono nella fissazione dei fitti eccedere una determinata misura, mentre speciali Commissioni provinciale e centrale sono chiamate ad invigilare perchè essi non si discostino dalle norme prestabilite; per cui non vi può essere il deprecato pericolo, che gli inquilini siano jugulati con eccessive pretese, mentre gli istituti che provvedono per le case popolari per la relativa tenuità dei fitti che richiedono per le case date

in locazione, esercitano, non vi ha dubbio, una benefica azione di calmiera per la riduzione dei fitti delle case più modeste.

Il vincolare l'azione dei detti enti, non può che contribuire ad arrestare la costruzione di nuove case economiche, delle quali è così vivo ed imperioso il bisogno, e questo arresto per certo si verificherebbe, ove aumenti di fitto non potessero effettuarsi, se non subordinatamente alla condizione imposta, poichè se alcuni enti non avessero costruite nuove case, dopo il 1919 o non potessero ora costruirle per mancanza di fondi, dovrebbero continuare a mantenere (salvo i lievi aumenti concessi dalla legge) gli inquilini nel godimento di una casa per la pigione mensile di 20, 25 o 30 lire, mentre per uguali case della stessa capacità situate nella stessa località viene oggi corrisposto un fitto triplo o quadruplo; con che verrebbe a frustrarsi il fine che si prefiggono le dette Istituzioni, che precisamente è quello di far godere il beneficio di una casa a tenue prezzo al maggior numero di persone ed alle più bisognose.

E tanto più necessario sembra, di non imporre ora limitazioni e vincoli per le case popolari ed economiche, che possano intralciare il loro sviluppo; se da parte del Governo, sia pure temporaneamente, venisse sospeso quel contributo supplementare che, a sensi dell'art. 36 della legge sulle case popolari, lo Stato aveva promesso di corrispondere a parziale pagamento degli interessi e dello quote di ammortamento dei mutui che i detti Istituti hanno bisogno di contrarre o con l'Istituto nazionale delle cooperative o con altri Istituti, per provvedere i mezzi per la costruzione delle case popolari.

Invero questa sospensione del contributo da parte dello Stato è certamente esiziale ed arrecherà un gravissimo ritardo al progredire delle nuove costruzioni, e sebbene noi dobbiamo essere vigili tutori della finanza dello Stato, specie in questo difficile momento, tuttavia dobbiamo osservare, che, se economie devono con costante cura cercarsi ed effettuarsi, non debba per questo venire meno da parte dello Stato quel concorso che serve ad agevolare lo sviluppo delle costruzioni delle case popolari ed economiche.

Ed è in verità doloroso il constatare che,

mentre noi qui ci affaticiamo invano per costringere in svariate e minuziose formule legislative un rapporto giuridico economico, che per sua indole dovrebbe essere lasciato alla libera volontà dei contraenti, si arresti di un tratto il progredire delle costruzioni delle case popolari ed economiche delle quali è tanto sentito il bisogno.

Ho i dati, or ora pervenutimi, dell'Istituto autonomo delle case popolari di Venezia, ma le condizioni saranno certo presso che analoghe in molte altre città. A Venezia per provvedere alla costruzione di 466 appartamenti di case popolari e per un albergo popolare di 100 letti si era preavvisata una spesa di parecchi milioni. Fatto un primo mutuo con il concorso del fondo concesso dal Ministero per il pagamento degli interessi; si iniziarono i lavori, con il sicuro affidamento che non sarebbe mancato il necessario contributo dello Stato per il secondo mutuo di lire 10,000 indispensabile per il compimento dei lavori. Ora il contributo è stato sospeso, il mutuo non poté conchiudersi, le costruzioni rimangono incompiute e Dio sa per quanto tempo; per cui non solo si viene ad aggravare, nei riguardi delle abitazioni, la condizione della città, che, in conseguenza dell'abbattimento di parecchie case durante la guerra, ha urgente bisogno di nuovi edifici, ma per effetto di tale sospensione dovranno essere lasciati nella disoccupazione ben 1380 operai, perchè col prossimo mese, per mancanza di fondi, i lavori dovranno necessariamente sospendersi.

Ora è indispensabile provvedere e subito, affinchè questa inttura non si verifichi, ed io confido che il Governo apprezzerà al suo giusto valore la gravità della questione.

Di fronte a ciò tanto più si presenta opportuno di non porre eccessivi vincoli agli enti che con stento provvedono alle costruzioni delle case popolari e tanto più giustificata si presenta la proposta che con l'emendamento viene formulata.

Nè tornerà certo socialmente dannoso, se alcuni inquilini delle case popolari, che oggi particolarmente in alcune città, pagano fitti, non in relazione alla svalutazione della moneta, non adeguati agli aumenti dei loro profitti, dovranno abituarsi a sottostare al pagamento di una pigione alquanto più inasprita.

In alcune città, ove provvedimenti eccezionali in materia di fitti furono emanati e furono applicati con soverchia larghezza, molti inquilini anche non bisognosi, si sono assuefatti a considerare il debito del fitto quale un debito di secondaria importanza, che può essere soddisfatto con maggiore o minore puntualità, mentre un tempo era considerato, anche dai più disagiati, quale un debito inderogabile.

Ora non sarà male se si riuscirà a rinverdire l'antico costume e si indurrà anche coloro che godono la casa popolare ed economica a condizioni troppo miti e con rilevante danno di altri più bisognosi a sottostare ad un più adeguato canone di fitto.

Per queste brevi osservazioni, ringraziando il Senato per la benevola attenzione prestatami, confido che l'Ufficio centrale ed il Governo vorranno accogliere l'emendamento come da me proposto, che, per le modificazioni di forma rese necessarie per la nuova dizione data dall'Ufficio centrale all'art 18, si concreta nel sostituire all'ultimo capoverso dell'art. 18 modificato il seguente capoverso che messo in relazione con l'inciso « Le disposizioni della presente legge non riguardano »... deve così formularsi:

« c) le case popolari ed economiche costruite ed acquistate dagli enti indicati nell'art. 7 del testo unico delle leggi per le case popolari e per l'industria edilizia approvato con decreto 30 novembre 1919, n. 2318 ».

E mi lusingo che il Senato nella sua saggezza vorrà approvarlo. (*Applausi e congratulazioni*).

EINAUDI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

EINAUDI, *relatore*. L'Ufficio centrale aveva riconosciuto già le argomentazioni relative agli enti popolari perchè erano pervenute da parte degli enti popolari stessi delle grandi città le richieste dei benefici oggi proposti dal senatore Diena. In sostanza fra la formula proposta dall'Ufficio centrale e quella proposta dal senatore Diena vi sono due differenze: una che può essere senz'altro eliminata ed è quella che consiste nelle parole « purchè gli enti impieghino il prodotto dell'aumento a diminuire le pigioni delle case costruite dagli enti medesimi dopo il 29 marzo 1919 ». L'Ufficio centrale aveva inserito queste parole allo scopo di mettere chiaro quali erano gli intendimenti per

i quali si dava l'autorizzazione agli enti autonomi di aumentare le pigioni vecchie, e che erano quelli di contemporaneamente diminuire le pigioni nuove che sarebbero state oltremisura elevate poichè oggi costano quattro o cinque, e anche più, volte di prima.

Lo scopo era quello dell'equiparazione. E all'Ufficio centrale era parso opportuno di dirlo: ma mi sembra che le considerazioni esposte dal senatore Diena riguardo alla inutilità del dirlo siano evidenti, inquantochè la presente discussione avendo dimostrato come non vi sia dubbio su questo punto, le considerazioni stesse saranno tenute in conto dal Consiglio di amministrazione degli enti autonomi e dal ministro dell'industria e commercio che deve vigilare intorno all'uso che gli enti autonomi faranno degli aumenti loro concessi.

C'è un altro punto sostanziale sul quale non so se posso accogliere le argomentazioni del senatore Diena. Egli propone che le case popolari ed economiche siano senz'altro sciolte da tutti i vincoli della presente legge. Ora sciogliere senz'altro da questi vincoli, importa la conseguenza che non solo gli enti autonomi potranno aumentare a loro libito le pigioni agli inquilini vecchi (e su questo non avrei difficoltà), ma potranno anche licenziarli senz'altro senza concedere più i termini di proroga. Qui importa impostare il problema dobbiamo o non conservare i termini di proroga? Mi pare che debbano essere conservati.

I fitti possono bensì essere aumentati perchè siamo sicuri che l'aumento sarà moderato; e quando si otterrà, sarà devoluto a quel fini di equiparazione. Ma togliere senz'altro ai soli inquilini degli enti popolari il diritto alla proroga mi sembra eccessivo. Quindi io conserverei la formula che era stata proposta dall'Ufficio centrale togliendo l'ultima frase: « purchè gli enti impieghino il prodotto dell'aumento a diminuire le pigioni delle case costruite dagli enti medesimi dopo il 24 marzo 1919 ». Questa è una condizione inutile a esprimersi. Ma il resto mi pare opportuno lasciare affinché sia chiaro che gli enti autonomi non hanno diritto di licenziare, ma solo quello di aumentare le pigioni, diritto questo di cui dovranno valersi con equità.

DIENA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DIENA. Accetto la proposta fatta dal senatore Einaudi.

ALESSIO, *ministro dell'industria e del commercio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALESSIO, *ministro dell'industria e del commercio*. Il Governo consente. E poichè ho l'onore di avere la parola, desidero rispondere ad alcune osservazioni fatte dal senatore Diena riguardo alle mie dichiarazioni per quanto concerne i fondi a disposizione di nuovi contributi.

Ho già dichiarato che il fondo è esaurito; ma, come ho esposto e ho comunicato al rappresentante dell'Istituto autonomo di Venezia, malgrado ciò, lo Stato italiano non ha mai mancato alla sua firma. Quindi in relazione a quegli affidamenti che hanno creato formale e definitivo impegno, si potranno anche aggiungere nuovi contributi, che rendano possibile la continuazione di ciò che era materia dell'impegno stesso.

DIENA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DIENA. Ringrazio l'onorevole ministro di queste dichiarazioni e faccio affidamento che egli vorrà non ostacolare ulteriormente che le auspicate case a Venezia possano sorgere presto.

ALESSIO, *ministro dell'industria e del commercio*. Nessuno ostacolo da parte del Governo, onorevole senatore.

PRESIDENTE. L'ultimo comma dell'articolo comprende le parole: « purchè gli enti impieghino il prodotto dell'aumento a diminuire le pigioni delle case costruite dagli enti medesimi dopo il 29 marzo 1919 » di cui l'Ufficio centrale propone la soppressione.

(Messe ai voti non sono approvate).

Pongo ai voti l'art. 18 senza l'ultimo comma che rimane soppresso.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 19.

Ferma rimanendo la scadenza contrattuale quando sia posteriore al 30 giugno 1924, gli aumenti di pigione portati dagli articoli 2, 4,

5 e 6 della presente legge si applicano anche alle case a qualunque uso destinato, la cui locazione dipende da un contratto in corso avente data anteriore al 1° gennaio 1919 e con scadenza posteriore al 30 giugno 1921, quando la pigione convenuta sia manifestamente inferiore a quella che sarebbe stata stipulata se le parti avessero preveduto le mutate circostanze determinatesi dopo il 31 dicembre 1918. Questa disposizione si applica anche ai locali adibiti ad uso di commercio, industria e professione. In caso di controversia la competenza sarà del pretore nel cui territorio trovasi l'edificio locato.

L'aumento del canone non potrà prendere inizio se non dopo sei mesi dalla data della relativa richiesta del proprietario da farsi per lettera raccomandata. Il conduttore, ove non intenda di accettare l'aumento, ha sempre facoltà di chiedere lo scioglimento del contratto alla data consuetudinaria più vicina.

(Approvato).

Art. 20.

Per le case d'abitazione i contratti conclusi con data non anteriore al 1° gennaio 1919 restano regolati, per quanto riguarda la misura della pigione, a tenore delle convenzioni liberamente consentite dalle parti contraenti, salvo alla scadenza del termine contrattuale la facoltà dell'inquilino di ottenere la proroga delle locazioni fino al 30 giugno 1924 ai termini della presente legge.

Quando però si tratti di rinnovazione di locazione convenuta fra il locatore e il vecchio inquilino, la pigione convenuta col nuovo contratto potrà essere ridotta entro i limiti stabiliti dalla presente legge, quando la pigione convenuta sia manifestamente superiore a quella che sarebbe stata stipulata se le parti avessero preveduto le mutate circostanze determinatesi dopo la data della rinnovazione. In caso di controversia la competenza sarà del pretore nel cui territorio trovasi la casa locata. La pigione rimarrà tuttavia stabilita nella cifra convenuta, ove la locazione sia stata rinnovata per un termine eccedente il 30 giugno 1924.

Quando il contratto con cui la locazione fu rinnovata tra il locatore ed il vecchio inquilino si sia uniformato alle norme legislative vigenti al tempo del contratto medesimo in materia di

proroga delle locazioni e di limitazione delle pigioni non si applicherà il comma precedente e la locazione sarà regolata dalle disposizioni della presente legge.

I contratti stipulati fra il locatore ed i terzi con data certa anteriore al 15 dicembre 1920 e relativi alle case di abitazione contemplate nell'art. 1 della presente legge hanno efficacia anche di fronte all'inquilino.

EINAUDI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

EINAUDI, *relatore*. Questo articolo è stato modificato in relazione alle numerose osservazioni che erano state fatte nella discussione cui l'articolo stesso aveva dato luogo, in quanto che si è cercato di distinguere alcuni casi che sono nettamente separati.

Innanzitutto si sono considerati i nuovi contratti, conclusi dopo la data del 1° gennaio 1919, perchè se erano stati conclusi con data anteriore, quei contratti sono regolati dall'art. 19 testè approvato. Il 1° comma dell'articolo 20 riguarda, dunque, i nuovi contratti conclusi con data non anteriore al 1° gennaio 1919 e stabilisce che essi rimangano regolati, per quanto riguarda la misura della pigione, a tenore delle convenzioni liberamente consentite dalle parti contraenti, salvo alla scadenza del termine contrattuale la facoltà dell'inquilino di ottenere la proroga della locazione fino al 30 giugno 1924, ai termini della presente legge.

Se ad esempio il contratto porta la scadenza del 31 dicembre 1923, l'inquilino avrà diritto di ottenere la proroga, fino al 30 giugno 1924, che è la data ultima delle proroghe consentite con questa legge.

Il 2° comma riguarda il caso della rinnovazione del contratto tra il locatore ed il vecchio inquilino. Questo contratto in massima rimane fermo, salvo che risulti che la pigione convenuta sia stata notevolmente superiore a quella che le parti avrebbero stipulata se avessero preveduto le mutate circostanze determinatesi dopo la data della rinnovazione.

Uno degli elementi della revisione sarà ad esempio il fatto che le due parti non potevano prevedere le novità introdotte in questa legge dal Parlamento, e cioè le proroghe ulteriori con le limitazioni di pigione. Quindi se la pigione stipulata sia manifestamente superiore, essa potrà essere ridotta entro questi limiti.

LEGISLATURA XXV — 1ª SESSIONE 1919-21 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 21 FEBBRAIO 1921

La parola « manifestamente » vuol dire che non si tratta di superiorità di poco conto, perchè in questo caso tale superiorità non sarebbe una ragione sufficiente per ottenere la revisione; occorre invece una superiorità manifesta, una eccedenza notevole che faccia presumere che le due parti quel contratto non lo avrebbero concluso.

Il terzo comma riguarda un altro caso, cioè contratti veri e propri stipulati fra le parti, ma nei quali le parti non hanno fatto nulla altro che di redigere in iscritto ciò che era contenuto nei decreti in vigore al tempo della convenzione, non hanno fatto cioè niente di diverso che tradurre in articoli del contratto quelle che erano le norme del decreto del 18 aprile 1920. In questo caso si presume che quella redazione in iscritto del contratto sia stata fatta unicamente agli effetti tributari, tanto più che vi sono casi in cui tale redazione era indispensabile ed allora si dice che la pigione dev'essere riportata a ciò che è stabilito nella presente legge.

L'ultimo caso riguarda i contratti stipulati tra il locatore e un terzo, in quanto che un locatore che sapeva ad esempio, secondo il decreto 18 aprile 1920, la sua casa diventava libera al 1º luglio, può aver convenuto con un terzo la pigione a partire dal 1º luglio predetto.

Quel contratto rimane fermo; rimane fermo purchè sia stato stipulato ed abbia data certa anteriore al 15 dicembre 1920, e rimane fermo anche nei confronti con l'inquilino, e ciò perchè una legge nuova come questa non può far cadere nel nulla disposizioni che siano venute in conseguenza di una legge precedente.

Queste sono le ragioni dell'articolo 20.

PRESIDENTE. Il senatore De Cupis aveva presentato un emendamento al testo primitivo dell'articolo 20. Domando se lo mantiene anche di fronte al nuovo testo dell'Ufficio centrale.

DE CUPIS. Ritiro l'emendamento.

POLACCO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLACCO. Ho chiesto la parola non per proporre alcun emendamento ma semplicemente per chiedere una delucidazione riguardo al primo comma di questo articolo. Non è il caso ora di far delle proposte e di aggravare con nuova casistica questa legge che è già,

come dicevano i vecchi romani, troppo saturata; dobbiamo tuttavia fare quanto sta in noi perchè essa esca dai nostri lavori più chiara che sia possibile per evitare futuri litigi.

Ora nel primo comma si fa l'ipotesi di contratti di locazione con data non anteriore al 1º gennaio 1919; e si dice che la misura della pigione fissata in questi contratti rimane inalterata; ma quando poi essi vengono a scadenza prima del 30 giugno 1924, allora dalla data di loro scadenza fino al 1924 essi soggiacciono - si dice - ai termini della presente legge. Che vi soggiacciono quanto ai termini di proroga non vi ha dubbio: scade, per esempio, il contratto nel 1923, ebbene esso sarà protratto di un anno. Ma la norma è ambigua quanto alle condizioni di aumento di pigione che l'inquilino dovrà subire. A quale ammontare salirà l'aumento? Dovrà egli pagare, posto per esempio che trattisi della 2ª categoria, un aumento del 25 per cento sulla pigione originariamente pattuita, ovvero del 100 per cento come lo hanno quelli che avevano la scadenza nel 1920, e che hanno quindi fruito di tre successive proroghe? Ecco il quesito che io pongo.

Io non ho nessun preconcetto per l'una o per l'altra delle due soluzioni; dico soltanto: quale è l'interpretazione che l'Ufficio centrale e il ministro credono sia da seguire?

EINAUDI, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

EINAUDI, *relatore*. Il senatore Polacco mi sembra abbia sollevata una questione abbastanza importante relativa alla interpretazione che deve darsi alla proroga dei contratti in corso che vengono a scadere prima del 30 giugno 1924, per esempio a metà del 1923.

Che ci sia per essi il diritto ad avere ancora un anno di proroga non c'è alcun dubbio: essi hanno diritto alla proroga fino al 30 giugno 1924. Il dubbio può nascere intorno all'ammontare dell'aumento che può essere stabilito per questo anno di proroga. Deve essere stabilito soltanto un aumento del 30 per cento relativo a questo anno di proroga, oppure si tratta di un aumento cumulativo? Ora noi abbiamo votato degli articoli che parlano sempre di aumenti successivi e cumulativi, i quali (per la 1ª categoria) sono nel primo anno del 40 per cento; nel secondo anno del 40 più 30, cioè del 70 per cento; nel terzo del 70 più 30,

ciò del 100 per cento, e nel quarto (che sarebbe l'anno di cui si discorre, dal 1923 al 1924) sono del 130 per cento.

Ora poichè il sistema degli articoli della legge già votati è così intonato che gli aumenti siano progressivi e cumulativi, pare a me che per equità di trattamento non possa essere adoperato un altro genere di calcolo, e che quindi nell'ultimo anno debba per quegli appartamenti essere stabilito un aumento che nel caso nostro è del 130 per cento. In questa maniera quegli inquilini non vengono affatto ad essere danneggiati, inquantochè per tutti gli anni precedenti hanno goduto del fitto convenuto, ossia non hanno subito nessun aumento. Quando il loro contratto scade, essi vengono ad esser posti nella medesima situazione in cui si trovano gli altri inquilini. Almeno in sede di interpretazione, dati gli articoli così come sono stati votati, io interpreterei la legge in questa maniera (siamo ancora in tempo a cambiarla), ma questa dovrebbe essere secondo me l'interpretazione logica da darsi alla legge,

SPIRITO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPIRITO. Vorrei anch'io chiedere un chiarimento all'onorevole ministro e alla Commissione, perchè siano evitate le controversie che potrebbero sorgere; il chiarimento si riferisce al secondo comma dell'art. 20 dove si prevede una questione abbastanza delicata e difficile, cioè la competenza del magistrato, in caso di controversia, di riconoscere se il fitto sia manifestamente superiore o no a quello dovuto in virtù della presente legge.

Come vedete, è una cosa importante; l'articolo stabilisce la competenza del pretore nel cui territorio è situato l'immobile. Ma poichè nella legge si è parlato più volte del pretore come giudice inappellabile, così io chiedo di sapere se, nel caso, si tratta del pretore che giudica inappellabilmente, oppure come giurisdizione ordinaria, per la quale si può percorrere tutta la scala giurisdizionale. Penso che se dovesse essere giudizio inappellabile quello del pretore, occorrerebbe dirlo espressamente.

FERA, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERA, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Per queste speciali questioni di

proroga che sorgono dal contrasto tra l'inquilino che non vuole abbandonare l'abitazione e il proprietario che lo vuole espellere, si è stabilita la competenza speciale del pretore, essendo già detto magistrato, per l'articolo 82 del codice di procedura civile, chiamato a giudicare in materia di sfratti.

Il pretore giudicherà, senza limiti di valore, su queste controversie e ciò mi sembra utile data la particolare urgenza della loro risoluzione. Resta bene inteso che il pretore giudica come magistrato e non come amichevole compositore; quindi i suoi provvedimenti non saranno esenti da gravame, ma dovranno essere sottoposti a tutti i rimedi di giurisdizione che il codice consente.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'art. 20.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 21.

I commissari del Governo per le abitazioni istituiti col Regio decreto 4 gennaio 1920, n. 1, continuano, fino a nuova disposizione, ad esercitare le attribuzioni del loro ufficio limitatamente agli alloggi che rimarranno soggetti a vincoli in conformità e in esecuzione della presente legge, in quanto le dette attribuzioni non siano incompatibili.

DE CUPIS. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CUPIS. Mi pare che questo articolo si trovi mal situato in questo disegno di legge. Abbiamo innanzi a noi un altro progetto di legge relativo ai commissari sugli alloggi, e se noi ora votassimo quest'articolo, rimarrebbe pregiudicata la libertà del Senato rispetto a quest'altro progetto di legge. Dico questo, onorevoli colleghi, senza nessuna intenzione suggestiva, ma solo perchè sia lasciata l'intera libertà al Senato di approvare o di non approvare.

EINAUDI, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

EINAUDI, *relatore*. Occorre fare una piccola modificazione di forma perchè le due ultime parole « col medesimo » si riferivano ad una diversa dizione quando si parlava di un decreto legge, ma adesso che si parla di legge occorrerebbe dire « con la legge stessa ».

L'onorevole senatore De Cupis mi permetta di far notare che questo articolo 21 che è quello stesso 19 che era contenuto nel testo del decreto legge 18 aprile, aveva per iscopo di mettere anche in questa sede in risalto che le funzioni del Commissario si limitano alle case le quali sono soggette a vincoli, ma che quando invece le case non sono soggette a vincoli debbono essere libere da qualsiasi ingerenza del Commissario. Del resto con il sistema attuale la libertà dei vincoli è spostata al 30 giugno 1924 e quindi c'è tempo per discorrere. Non credo che vi possa essere ostacolo per la libertà di azione del Senato riguardo al decreto sui commissari.

DE CUPIS. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CUPIS. Io non faccio questione del merito dell'articolo, dico soltanto che qui non deve trovar posto. Sta dinnanzi a noi il progetto di legge che regola precisamente la funzione del Commissario per gli alloggi, e in quest'articolo si è detto che i Commissari del Governo per le abitazioni continuano le loro funzioni fino a nuova disposizione. Ora facciamo il caso, ripeto che non ho intenzioni suggestive, che il progetto di legge che regola la funzione dei Commissari non venga approvato, il che può succedere: eppure, con una legge che non riguarda direttamente i Commissari per gli alloggi, noi, in questo articolo 21, avremmo indirettamente affermata la loro esistenza e le loro funzioni.

Ripeto quindi semplicemente che qui, in questo disegno di legge non deve trovar posto; esso potrà essere trasportato, se parrà all'Ufficio centrale, nel disegno di legge che appresso segue.

FERA, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERA, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Io vorrei pregare l'Ufficio centrale di accettare che l'articolo 21, come quello il quale non ha che un puro valore dichiarativo, sia soppresso.

Esso si è ispirato unicamente al proposito di eliminare il timore che il commissario per gli alloggi debba rimanere in eterno ed ha voluto assicurare espressamente che la permanenza del commissario è legata al permanere

del regime dei vincoli e che finirà allorchè sarà finito il regime suddetto.

Mi sembra che non occorra conservare una tale disposizione d'indole prettamente dichiarativa e propongo di non insistervi.

EINAUDI, *relatore*. L'Ufficio centrale accetta la soppressione di questa disposizione, tanto più che essa è riprodotta nell'art. 33 bis del decreto-legge sui poteri del Commissario agli alloggi e dichiara di ritirare l'art. 21.

PRESIDENTE. Sta bene. L'art. 21 è ritirato.

Art. 22.

Con l'approvazione della presente legge cessano di aver vigore tutte le disposizioni vincolative in materia di affitti e pigioni per case di abitazione portate dai decreti precedentemente emanati.

(Approvato).

PRESIDENTE. Leggo ora l'articolo aggiuntivo presentato dall'onorevole senatore Pozzo.

« Con Regio decreto contemporaneamente alla pubblicazione della presente legge o al più tardi entro 15 giorni successivi, il Governo procederà alla classificazione di tutti i comuni del Regno agli effetti della presente legge ».

FERA, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERA, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Ho preso la parola soltanto per ricordare all'onorevole senatore Pozzo le disposizioni dell'art. 9 secondo la quale « i comuni circostanti a grandi centri, che possono considerarsi come zona suburbana, l'effetto della misura della pigione, sono classificati, qualunque ne sia la popolazione, nella categoria immediatamente inferiore a quella cui appartengono le città dalle quali dipendono. Entro 15 giorni dalla data della pubblicazione del presente decreto, i prefetti devono compilare l'elenco dei comuni contemplati in questo articolo, compresi nelle rispettive provincie, dandone immediata comunicazione alle Amministrazioni comunali interessate ».

Ciò che il senatore Pozzo chiede, mi sembra sia stato già contemplato nella disposizione suddetta.

POZZO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POZZO. Si tratta di un'altra cosa; se mi sarà consentito di svolgere la mia proposta, l'onorevole relatore e l'onorevole ministro si convinceranno che la disposizione di cui all'ultimo capoverso dell'art. 9 è cosa ben diversa da quella che io propongo.

Nell'ultimo capoverso dell'art. 9 si dispone la pubblicazione, ad opera dei prefetti, e salvo ricorso al Ministero dell'interno, dell'elenco dei comuni da considerarsi come zone suburbane dei grandi centri, e si stabilisce che tali comuni devono essere classificati all'effetto della misura della pigione nella categoria immediatamente inferiore a quella dei grandi centri di cui si considerano zone suburbane.

Io chiedo qualche cosa di molto più importante e di ordine generale; chiedo cioè che si addivenga alla classificazione di tutti i comuni del Regno, della quale si parla nell'articolo 6, senza che per altro venga comunque disposta, mentre è richiesta agli effetti generali ed essenziali della legge, cioè a dire delle proroghe degli affitti e degli aumenti di pigione in rapporto alle diverse categorie delle abitazioni.

Il Senato rammenterà la vivace discussione svoltasi sul capoverso dell'art. 6. Nel testo dell'Ufficio centrale si disponeva che per la classificazione dei comuni la popolazione dovesse essere calcolata secondo le risultanze dell'anagrafe municipale al 31 dicembre 1919.

L'onorevole mio amico senatore Cannavina, facendo presente che i registri d'anagrafe presso molti comuni, se pure esistono, non sono tenuti in regola, propose di risalire all'ultimo censimento. Ma, essendosi da altri oratori contrapposto che l'ultimo censimento è troppo lontano, e che dal 1911 ad oggi vi fu un cambiamento notevole di popolazione in diversi comuni, fu adottata la formula conciliativa proposta dall'onorevole Spirito, secondo la quale si dovrà per regola generale far riferimento all'anagrafe municipale; però, dove i registri municipali anagrafici mancano o non sono attendibili, si dovrà risalire all'ultimo censimento.

Ciò posto, osservo che è interesse di tutti i cittadini, così dei proprietari di case come degli inquilini, conoscere quali sono le percentuali di aumento delle pigioni, che devono commisurarsi in base a due coefficienti, cioè alla pigione corrisposta al 18 aprile 1920 e alla popolazione dei singoli comuni.

È necessario che questa cognizione si abbia subito, appena promulgata la legge; ora io chiedo che contemporaneamente, o entro quindici giorni successivi, o in quel maggior termine che il Senato crederà di stabilire, sia pubblicata anche la classificazione dei comuni. Il Governo ha il tempo di preparare fin da ora gli elementi necessari, e si atterrà o all'ultimo censimento o ai registri di anagrafe, secondo le circostanze.

L'onorevole relatore e l'onorevole ministro guardasigilli hanno detto che la questione da me sollevata è già risolta dall'ultimo capoverso dell'art. 6; credo di averli convinti che sono caduti in errore.

EINAUDI, *relatore*. È vero, è una cosa diversa.

POZZO. Poiché l'onorevole relatore riconosce che è una cosa diversa, non insisto oltre.

EINAUDI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

EINAUDI, *relatore*. L'Ufficio centrale accetta la proposta. Si tratta certo di due cose diverse, si tratta di applicare l'art. 6 e non il 9. Occorrerà stabilire, che questo decreto del ministro dell'interno, come dice il senatore Pozzo, venga dopo quello dei prefetti, per tener conto della classificazione fatta dai prefetti. Propongo che invece di « quindici giorni successivi » si dica « un mese ».

FERA, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Accetto.

POZZO. Allora non mi resta che prendere atto e ringraziare e consento nella proposta del relatore.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo aggiuntivo del senatore Pozzo, così modificato: sostituire alle parole « quindici giorni successivi » le altre « un mese ».

Chi lo approva si alzi.

È approvato.

MARIOTTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARIOTTI. Io credo che sarà necessario dar all'Ufficio centrale e al ministro la facoltà di fare un coordinamento di tutti gli articoli che abbiamo approvati e di presentarli in un testo unico al Senato, perchè attualmente abbiamo una serie di stampati così confusa che è difficile seguire l'ordine delle disposizioni. In questo coordinamento, mi pare che l'art. 22, ora

votato, non possa essere un articolo emendato del decreto ma l'art. 2 della legge che stiamo per approvare, perchè esso non ha riferimento all'articolo vecchio ma è invece un articolo nuovo in cui si parla non di decreto legge ma di una legge creata *ex novo* oggi stesso.

E, tornando alla questione degli stampati, vorrei pregare la Presidenza di far uno stampato unico perchè a volersi servire degli antichi - e sono undici fra dattilografati e stampati - alcuni emendamenti che dobbiamo discutere oggi dobbiamo andarli a cercare nel primo o nel secondo stampato.

Mi parrebbe opportuno pubblicare un fascicolo unico che contenesse, prima di tutto, gli articoli approvati del disegno di legge n. 126, poi quelli del n. 282, di cui si sono approvati sette articoli, e poi gli emendamenti delle leggi successive che dovremo discutere, altrimenti non riusciamo più a correre da uno stampato ad un altro per cercare tutti gli emendamenti che vengono in votazione.

PRESIDENTE. Gli articoli già approvati sono stampati in un testo a parte. In quanto agli emendamenti, quelli che arrivano in tempo sono stampati, anzi si aggiorna l'elenco degli emendamenti mettendo questi al loro posto; ma c'è una difficoltà, cioè che gli emendamenti pullulano e che sono presentati all'ultimo momento, e durante la discussione.

MARIOTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARIOTTI. Ringrazio l'onorevole Presidente di ciò che dice: degli emendamenti presentati all'ultimo momento e di quelli presentati durante la discussione nessuno può pretendere di avere il testo, ma sono stati fin dai primi stampati pubblicati diversi emendamenti che riguardano i primi disegni di legge indicati all'ordine del giorno che invece andranno discussi in ultimo. Ora noi vorremmo che fossero stampati nell'ordine nel quale verranno in discussione; per fortuna oggi sono eliminati gli emendamenti del progetto di legge 126, ma un'altra serie non indifferente riguarda il disegno di legge 282 di cui non sono stati approvati che sette articoli. Desidereremmo che almeno per il disegno di legge 282, che occuperà le ulteriori discussioni, si potessero avere gli emendamenti in ordine.

POZZO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POZZO. Mi permetto di sottoporre al Senato un'osservazione che è in piena correlazione con la proposta fatta dal mio illustre amico senatore Mariotti.

Per effetto delle continue trasformazioni che hanno subito le complicate disposizioni del disegno di legge che stiamo discutendo, sono avvenuti inconvenienti, ai quali si dovrà riparare in sede di coordinamento, perchè, se rimanessero, le conseguenze sarebbero molto gravi. Così, ad esempio, faccio presente che nell'articolo 1 del decreto si disponeva, e si è deliberato dal Senato, che a datare dal 1° luglio 1921 dovessero cessare di aver vigore le disposizioni eccezionali emanate durante e dopo la guerra per i negozi o uffici, ed anche per le case di abitazione occupate da inquilini di elevate condizioni economiche, rispetto ai quali si ritenne che non fosse il caso di accordare proroghe e pigioni a prezzo politico oltre il 1° luglio 1921.

Secondo il testo ministeriale due erano le categorie di inquilini ai quali per le loro condizioni economiche si riteneva non fosse il caso di accordare ulteriori privilegi dopo il 1° luglio 1921, cioè gli inquilini i quali abbiano un reddito netto, accertato agli effetti tributari, non inferiore a lire cinquantamila annue; e gli inquilini i quali hanno denunciato un patrimonio, agli effetti della relativa imposta, non inferiore a un milione.

Di più si ammetteva il cumulo dei patrimoni tra i coniugi, gli ascendenti e discendenti coabitanti nella stessa casa.

La prima categoria venne eliminata, come venne negato il cumulo dei patrimoni. Non credo che le eliminazioni proposte dall'Ufficio centrale meritassero l'approvazione del Senato, ma...

PRESIDENTE. Permetta, onorevole Pozzo, ella non può considerare come un inconveniente un voto del Senato che non è stato conforme al suo pensiero.

POZZO. Sia pure, ma devo rilevare che anche la categoria degli inquilini che hanno denunciato un patrimonio non inferiore a un milione, nell'ultimo testo dell'art. 1 distribuito in principio di seduta, sarebbe del pari stata eliminata, mentre il Senato ha deliberato il con-

trario. Occorrerà dunque rimediare in sede di coordinamento.

EINAUDI, *relatore*, No, rimangono ferme le disposizioni per cui la proroga si ferma per le lettere *a* e *b* dell'art. 1 al 1° luglio 1921.

POZZO. Dico solo, che secondo l'articolo 1, come è venuto fuori dall'ultima dizione, come è stato distribuito, si fanno cessare dal 1° luglio 1924 le disposizioni eccezionali anche a favore degli inquilini che hanno denunciato un patrimonio di un milione, mentre questa non fu l'intenzione del Senato.

PRESIDENTE. Onor. Pozzo, è inutile proseguire in questa discussione; tutti sono d'accordo perchè il coordinamento si faccia, ma non potrà consentire che in sede di coordinamento si torni a discutere in merito e si torni a mettere in forse i voti del Senato. Coordinare vuol dire mettere gli articoli al loro posto e correggere gli errori materiali; null'altro.

EINAUDI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

EINAUDI, *relatore*. Volevo dare un chiarimento al senatore Mariotti nel senso che tutti gli emendamenti, a quanto credo, sono riuniti in un testo unico, e il testo unico porta la data del 19 febbraio 1921 e il foglio aggiunto porta la data di oggi; il resto credo che sia caduto perchè tutto quello che si è fatto e discusso è stato compenetrato in questi due fogli.

PRESIDENTE. Procediamo nella discussione del disegno di legge n. 126 A.

È stato presentato dal senatore Giardino il seguente articolo aggiuntivo così concepito:

« Le ulteriori proroghe oltre il 30 giugno 1924, che l'andamento del mercato libero consigliasse di apportare alle disposizioni della presente legge in materia di utenza degli alloggi e di progressivi aumenti degli affitti, dovranno essere sottoposte all'approvazione del Parlamento prima del 30 giugno 1923 ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Giardino per svolgere questo emendamento.

GIARDINO. Questo emendamento si riallaccia ad una dichiarazione, che ha fatto il relatore durante la discussione generale. Allora vi furono senatori, fra i quali io, che rilevarono gli inconvenienti della scadenza fissa del 1924 per il ritorno al mercato libero degli alloggi; ed il relatore rispose che con questa legge si regolano le cose per tre anni, durante i quali gli

inquilini possono essere tranquilli; che quando poi ci avvicineremo al 1924, vedremo che cosa vi sarà da fare. Ora io credo che questa previsione della necessità di nuove disposizioni, che è anche la mia, non mancherà di avverarsi, anche per quanto riguarda l'assestamento della popolazione nelle abitazioni, la tranquillità sociale, le nuove costruzioni, ecc. E perciò credo che quella nuova disposizione, la quale modifichi quella che prendiamo oggi, dovrebbe essere presa, come dice l'emendamento, con un anno di anticipo sulla scadenza, affinché tutti, inquilini e proprietari, sappiano in tempo quale è questa nuova disposizione. Ma, soprattutto, una volta che il relatore ha detto ufficialmente in quest'Aula ciò che io ho ricordato circa la scadenza delle proroghe, io credo sia bene introdurre questa riserva nella legge, affinché non possa esser detto che qui si vota una legge col sottinteso di violarla nell'avvenire.

Questo riporterebbe alla mancanza di fede, per parte dello Stato, ad un impegno preciso preso con legge, che io ho in altra occasione deplorata, coll'aggravante che, in questo caso, si avrebbe già il pensiero di poter violare l'impegno nello stesso momento nel quale lo si vota.

Naturalmente io non credo che agli inconvenienti, che furono prospettati da noi nella discussione generale, porti rimedio questo emendamento: esso tende soltanto ad inserire nella legge una formula che dica che ai rimedi - se occorreranno - si porrà mano in tempo opportuno. Quindi io lo propongo per quel che vale, non attribuendo ad esso eccessivo valore, nè annettendovi per parte mia speciale interesse, tanto più che, per parte mia, io voterò contro la legge stessa.

Sollevo questa questione solamente perchè nella legge non vi sia niente che possa essere attaccato di sottinteso e di previsione di poterla violare con altra futura legge.

EINAUDI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

EINAUDI, *relatore*. L'Ufficio centrale non può accogliere l'emendamento del senatore Giardino, inquantochè è vero che io nel discorrere avevo fatto quella dichiarazione che nel 1924 il legislatore di quel tempo provvederà, se ve ne sarà occasione; ma questo risponde alle norme più comuni legislative, perchè nes-

sun legislatore del momento presente può pregiudicare ciò che potrà fare un legislatore avvenire, date le circostanze che in avvenire si verificheranno: egli avrà piena libertà di fare ciò che crede. Io feci quella dichiarazione in rapporto a prognostici che faceva il senatore Loria sulla preoccupazione degli inquilini circa la condizione in cui sarebbero venuti a trovarsi il 1° luglio 1924. Se questi pericoli vi saranno, il legislatore del tempo provvederà: ma che oggi in una legge si venga a dire che fin da ora il legislatore dell'avvenire dovrà provvedere a ciò che si dovrà fare nel 1924, vorrebbe dire distruggere completamente la legge e per una via trasversa far risorgere quell'emendamento che il Senato ha respinto, inquantochè si verrebbe a dire che queste proroghe invece di avere una data fissa non hanno già per termine questa data, ma un'altra che il legislatore nel 1923 o nel 1924 vorrà stabilire. Si tratta di una proroga già stabilita, ma senza garanzia di mutamenti. Per queste ragioni l'Ufficio centrale respinge l'emendamento del senatore Giardino.

ALESSIO, *ministro dell'industria e del commercio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALESSIO, *ministro dell'industria e del commercio*. Il Governo è pienamente concorde con l'Ufficio centrale anche per un'altra ragione. Non è bene inculcare nei costruttori la convinzione che le proroghe siano permanenti, indefinite. Perciò è bene lasciare al legislatore futuro la facoltà di regolare questa materia.

GIARDINO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIARDINO. A me pare che, tutte le costruzioni nuove essendo esenti dalle restrizioni di questa legge, le osservazioni del ministro non siano convincenti.

Ma, come ho già detto, mi disinteresso dell'emendamento, poichè voterò contro la legge.

Io ho fatto il mio dovere segnalando un lato delicato della legge, e non insisto oltre.

PRESIDENTE. Non facendosi altre osservazioni, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Seguito della discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 gennaio 1921, n. 13, portante provvedimenti sui poteri del Commissario del Governo agli alloggi » (N. 282-A).

PRESIDENTE. Torniamo alla discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 gennaio 1921, n. 13, portante provvedimenti sui poteri del commissario del Governo agli alloggi ».

Sull'articolo 4 di questo disegno di legge ha presentato un emendamento il senatore Gerini, che è stato rinviato all'Ufficio centrale per una migliore redazione.

Prego il senatore, segretario, Pellerano di darne lettura.

PELLERANO, *segretario*, legge:

Aggiungere al terzo comma le parole: « il compratore od assegnatario od inquilino di un'abitazione costruita come sopra in virtù e con le agevolazioni della speciale legislazione sulle case popolari ed economiche non potrà occupare nella stessa città altra abitazione e dovrà lasciare questa libera appena per la casa costruita con le agevolazioni sopradette sia stata concessa licenza di abitabilità ».

PRESIDENTE. Pongo ai voti il comma aggiuntivo all'art. 4, testè letto.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Viene ora in discussione l'art. 9, del quale l'Ufficio centrale propone la soppressione.

FERA, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERA, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Non posso accettare tale soppressione.

La formula dell'art. 9 del testo ministeriale fu integrata con alcune altre disposizioni in maniera da circondarla delle opportune garanzie senza, per altro, distruggere il criterio fondamentale cui l'articolo erasi ispirato.

L'Ufficio centrale e il Governo sono stati fin qui d'accordo nel mantenere l'articolo; oggi, dopo avere perduto molto tempo per stabilire tutte quelle garanzie che servono ad evitare ogni possibile inconveniente, l'Ufficio centrale viene improvvisamente a proporre la soppressione.

Non contesto la gravità del problema e non discuto la tardiva respipiscenza dell' Ufficio centrale; mi limito a dichiarare il mio pensiero su tale soppressione.

Si tratta di una questione molto grave e che ha una importanza fondamentale per tutte le grandi città d' Italia e specialmente per Roma. Tutti sanno che il subaffitto è lecito e che il nostro codice civile consente che il conduttore possa a sua volta diventare locatore, subaffittando ad altri, in tutto o in parte, la casa locata.

Tutti sanno parimenti che è consentito al locatore di apporre nel contratto la clausola del divieto di subaffitto.

Ora è avvenuto ed avviene generalmente questo fatto, che nei contratti di locazione di case (redatti, per lo più, a tipo fisso e a stampa) si suole apporre questa clausola del divieto di subaffitto.

Nonostante tale clausola il subaffitto nelle grandi città e specialmente in Roma si esercita su grandissima scala e risponde alla inderogabile necessità di dare alloggio, in camere vuote o mobiliate, alla moltitudine di persone che non sono in grado di prendere direttamente in affitto un appartamento.

Per il passato i proprietari hanno, in generale, tacitamente consentito l' inosservanza della clausola di divieto di subaffitto, perchè, data la relativa larghezza del mercato edilizio, ben sapevano che il conduttore al quale si fosse voluto imporre la stretta osservanza del divieto avrebbe potuto procurarsi un altro appartamento presso un proprietario meno rigoroso. Ora invece, attesa la strettezza del mercato, se non si dà al commissario la facoltà di rimuovere gli ostacoli derivanti al subaffitto dalla clausola di divieto, potrebbe verificarsi questo serio inconveniente; che da un momento all' altro i proprietari di case chiamassero gli inquilini ad attenersi scrupolosamente al contratto e a non subaffittare ed allora una grande quantità di subconduttori si troverebbero immediatamente senza ricovero. Anzi gli stessi sub-locatori, qualora si riconoscesse fondata l' accusa di inadempienza contrattuale che per tale motivo fosse loro rivolta potrebbero perdere il diritto a conservare l' appartamento.

Quali danni da ciò deriverebbero è facile immaginare: come puro è agevole comprendere

che di tale arma vorrebbero servirsi alcuni proprietari senza scrupoli per imporre ai loro inquilini le più esose vessazioni.

Ad eliminare tutti i detti inconvenienti l' articolo 9 concede al Commissario la facoltà di permettere che l' inquilino dia parzialmente in subaffitto, con mobili o senza, la sua abitazione, anche contro il contrattuale divieto di sublocazione.

Naturalmente non si è mancato di circondare la norma stessa di tutte le possibili restrizioni e garanzie e si è imposto al Commissario:

1° di sentire previamente il proprietario e la Commissione;

2° di accertarsi che non ostino speciali ragioni di convenienza in rapporto alle condizioni dell' edificio e allo stato di sociale coloro che l' abitano;

3° di prescrivere la cautele occorrenti per evitare inconvenienti e molestie;

4° di vigilare riservatamente e con l' obbligo del segreto di ufficio tutte le ragioni per le quali il proprietario credesse di negare il suo gradimento al sub-inquilino.

Mi sembra che mediante queste garanzie si sia eliminato il pericolo di abusi e sia stato usato il dovuto rispetto al principio di proprietà, compatibilmente alle necessità del momento che attraversiamo e al regime di vincoli cui siamo costretti ricorrere.

Se, ciò non ostante, si vuole ora sopprimere l' articolo 9 io non posso dichiararmi consenziente ed ho il dovere di far presente al Senato che la disposizione bene risponde al proposito di rendere meno aspro il cozzo degli interessi in contrasto e di mitigare le difficoltà nascenti della dolorosa penuria di abitazioni e, se pur non è interamente conforme ai sacri principi del codice civile, non è tuttavia affatto irrispettosa verso il diritto di proprietà ed è giustificata dal periodo eccezionale che attraversiamo e dal temporaneo regime di vincoli al quale è connessa e di cui anche il Governo augura sia possibile la sollecita cessazione.

Non accetto la proposta soppressione dell' articolo 9.

EINAUDI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

EINAUDI, *relatore*. Debbo dire le ragioni per le quali l' Ufficio centrale, dopo aver cercato di aggiustare il meglio che fosse possibile

questo articolo, alla fine si è dato per vinto, dichiarando che non c'è più rimedio e che il caso è poco suscettibile di guarigione. Infatti per cercare di limitare questo diritto del subaffitto, si è cominciato con l'escludere all'inquilino il diritto di subaffittare totalmente, perchè era parso che tale diritto fosse esorbitante, sostituendosi l'inquilino al proprietario, senza vantaggio alcuno per la collettività, la quale ha un solo interesse, è cioè di vedere la popolazione collocata. Ora se a questo effetto è del tutto indifferente che gli inquilini siano collocati dal proprietario o dall'inquilino, è bene per altro che il rapporto sia il più diretto possibile e cioè passi senz'altro tra il proprietario e il subinquilino e non ci sia di mezzo l'inquilino intermediario, che percepisce un sovrapprezzo, un guadagno di intermediazione che spesso non è meritato. Ed allora si è detto: permettiamo soltanto il subaffitto parziale e non quello totale.

Ma allora si è presentata la difficoltà che anche questo diritto di subaffitto parziale potesse facilmente trasformarsi in quello totale qualora l'inquilino avesse con una finzione tenuta ancora una stanza, o una parte di questo appartamento, un fondo di corridoio, e avesse finto ancora di dimorare in quell'appartamento e di subaffittarlo soltanto parzialmente. E quindi ritornavamo all'abuso precedente del subaffitto totale, mentre s'era vista la necessità di abolire questo abuso.

Ora qual'è la ragione del divieto di subaffitto?

È il diritto che ha il proprietario di garantirsi contro la entrata nella casa sua di persone immorali, di persone le quali possono danneggiare gravemente la reputazione della sua casa e rendere poco piacevole la convivenza con gli altri inquilini che già stanno nella casa. Ora questo è un diritto di sua natura insindacabile: non è possibile di portare sopra di esso un qualunque giudizio.

Noi si era detto di far vagliare segretamente al Commissario le ragioni per le quali il proprietario nega il suo gradimento al subinquilino. Per quanto si fosse tentato d'introdurre questo istituto del « vaglio riservato », tuttavia vi sono cose che non possono essere valutate segretamente dal Commissario; esse devono essere valutate insindacabilmente dal proprietario che dica: « Voglio questo tale per subin-

quilino », oppure: « Non lo voglio ». È difficile dare un giudizio senza provocare gravi inconvenienti e talvolta anche azioni di danni contro un proprietario che ha dato un giudizio sfavorevole sulla moralità di una persona.

Deve aggiungere un'altra considerazione, ed è che certo è utile che coloro che occupano un appartamento, se lo possono, diano in subaffitto una stanza o due; ma questo risultato sarà tanto più facilmente ottenuto quanto meno in tutto ciò si interesserà un'autorità pubblica, ad esempio il Commissario degli alloggi. Io sono certo che se coloro che vogliono subaffittare non subissero alcuna ingerenza da parte di alcuna pubblica autorità, il subaffitto sarebbe molto più diffuso di quanto oggi non sia. Coloro che hanno avuto la disgrazia di subaffittare una volta corrono rischi gravissimi: prima di tutto il subinquilino può accampare diritti di permanenza; in secondo luogo il subinquilino talvolta va a lagnarsi dell'ammontare del subaffitto che gli viene fatto pagare e può ottenere dei condoni. Ciò fa sì che coloro che avrebbero desiderio di subaffittare una stanza o due non lo fanno, e la offerta di case diminuisce ulteriormente, mentre se noi lasciamo libertà di contrattazione, il proprietario non negherà volta per volta all'inquilino la facoltà di subaffittare, a condizione di ottenere un compenso. È questione di danaro; il proprietario vorrà che l'utile del subaffitto non sia tutto dell'inquilino ma sia anche in parte suo; ed inoltre egli vorrà tutelare le ragioni della sua casa.

Quindi un vero impedimento al subaffitto non esiste nel divieto del subaffitto, il quale ha soltanto per effetto di far vagliare insindacabilmente le ragioni del divieto medesimo.

Queste sono le ragioni per le quali l'Ufficio centrale, dopo aver cercato di rimediare, ha finito col riconoscere che i rimedi erano forse peggiori del male, e che la soluzione che si poteva presentare come più opportuna era l'abolizione dell'articolo. Questo ho avuto il dovere di dichiarare. Certo la questione è dissertabile, e si possono portare argomenti pro e contro; ma tali erano le ragioni che ci avevano spinto a proporre di sopprimere l'articolo.

PRESIDENTE. L'onorevole Borsarelli ha proposto un emendamento; domando se egli lo mantenga.

BORSARELLI. Se il Governi accettasse la soppressione dell'articolo, il micemendamento non avrebbe più ragion d'essere. Ma non mi pare che questo sia l'intendimento del governo.

FERA, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERA, *ministro della giustizia degli affari di culto*. Io non sono convinto alle ragioni che ha addotte il senatore Einaudi, e quindi mantengo la proposta che l'articolo resti.

PRESIDENTE. Allora pregò il senatore segretario Pellerano di dar lettura dell'emendamento del senatore Borsarelli.

PELLERANO, *segretario*, legge:

Al terzo comma, dopo le parole « il proprietario potrà negare il suo gradimento al subinquilino che gli sia presentato dall'inquilino » aggiungere le parole: « In tal caso il proprietario sarà tenuto a concedere esso direttamente il locale ad altre persone bisognose di alloggio e di suo gradimento ».

PRESIDENTE. Chied all'onorevole ministro guardasigilli se accett l'emendamento del senatore Borsarelli.

FERA, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Io non avei nessuna difficoltà di accettare.

PRESIDENTE. Chiedo all'Ufficio centrale si accetta questo emendamento.

EINAUDI, *relatore*. L'Ufficio centrale è neutro in questa materia perchè ha proposto di sopprimere l'intero articolo. Ma veramente io vorrei chiedere un chiarimento al senatore, Borsarelli: « Quale significato ha il dire che il proprietario sarà tenuto a concedere direttamente il locale ad altre persone bisognose di alloggio quando c'è ancora l'inquilino? Come può darsi che il proprietario conceda un appartamento che è occupato dall'inquilino e per cui l'inquilino chiede soltanto il permesso di subaffitto? Come può darlo ad altri, dato che il subaffitto, come porta l'art. 9, è parziale? Come può il proprietario di sua iniziativa ficcare dentro nella casa di un altro (perchè fino a che l'appartamento è affittato è casa dell'inquilino) una persona di suo gradimento? »

FERA, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERA, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Con la modificazione apportata dall'Ufficio centrale e che risulta dall'ultima parte dell'art. 9 si provvede convenientemente al caso del quale si occupa il senatore Borsarelli nel suo emendamento.

EINAUDI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BORSARELLI. L'articolo 9 dà facoltà al Commissario di autorizzare l'inquilino a violare dei patti corsi fra lui e il proprietario della casa, cioè lo autorizza a concedere l'alloggio in parziale subaffitto. Ma l'articolo 9, conscio dei pericoli e dei danni cui si andrebbe incontro a dare *sic et simpliciter* questa facoltà all'inquilino, la circonda di molte garanzie che vanno dal guasto e danno materiale che si potrebbe avere allo stabile fino alla questione morale della rispettabilità dei sub-inquilini che sarebbero proposti dall'inquilino, e incarica il Commissario di vagliare queste ragioni morali e di dare un giudizio che è difficile e delicatissimo.

Ora a me pare che era più semplice che l'articolo di legge, violando la legge comune e in certa qual parte urtando nel diritto di proprietà, questo facesse nel minor modo possibile; perciò io proponevo il mio emendamento mediante il quale si dispone che la parte di stabile che l'inquilino volesse subaffittare ritornasse al proprietario, vulnerando così il meno possibile il suo diritto di proprietà e i suoi interessi materiali e morali.

L'Ufficio centrale è andato più in là relativamente a questo articolo e ha detto in certo qual modo che, visto che ogni modifica di questo articolo equivaleva a migliorarlo, la miglior cosa da fare sarebbe stata abolirlo del tutto e ne propone la soppressione. Io sono di questo parere ma, visto che il Governo è contrario a questa soppressione, mantengo il mio emendamento, e propongo che in questo caso si violi il meno possibile il diritto del proprietario e la legge comune, e cioè che gli stabili che per eccezione potrebbero essere subaffittati ritornino al proprietario.

Così non sarà nemmeno violato l'ipotetico diritto, che pur si vuol considerare, della collettività di avere qualche disponibilità di alloggio.

FERA, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERA, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. L'emendamento del senatore Borsarelli vorrebbe mutare la portata dell'articolo 9. Mi dispiace di non potere, perciò, accertarlo. Naturalmente tanto più sono contrario alla soppressione dell'intero articolo. Insisto per l'approvazione della disposizione nella formula che era stata concordata tra Governo ed Ufficio centrale.

PRESIDENTE. Onorevole Borsarelli, mantiene o ritira il suo emendamento?

BORSARELLI. Ritiro il mio emendamento, ma mi riservo di votare secondo la mia coscienza.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'art. 9, che è mantenuto dal Governo e non è accettato dall'Ufficio centrale.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

Dopo prova e controprova, l'art. 9 non è approvato dal Senato.

Art. 10.

Chi subaffitta case, appartamenti o stanze, con o senza mobili, deve giustificare la qualità di conduttore e il prezzo della locazione con contratto scritto, di data certa; in mancanza è tenuto a sgombrare i locali non necessari alla sua personale abitazione, dei quali il Commissario disporrà a norma dell'art. 6.

(Approvato).

Art. 11.

Quando, per qualsiasi ragione, un inquilino venga sfrattato prima che sia trascorso il termine di proroga al quale ha diritto a termini del Regio decreto-legge 18 aprile 1920, n. 477, il Commissario del Governo è investito del potere di regolare in via provvisoria con disposizioni di massima o relative ai casi particolari gli sfratti degli inquilini.

Nel decidere sulle disposizioni degli sfratti il Commissario, dati, se occorrono, provvedimenti provvisori di urgenza, deve accertare la necessità morale e sociale della sospensione, esaminando in particolare:

a) se l'inquilino abbia contravvenuto agli obblighi principali imposti dal contratto o dalla legge;

se egli già si sia procurata o possa procurarsi senza gravi danno economico un altro alloggio con maggiore spesa;

c) e giustifichi i motivi per continuare a risiedere nel comune, qualora non vi appartenga per nascita o per domicilio;

d) quale sia la situazione comparativa dell'inquilino sfrattato e della persona o famiglia che dovrebbe subentrare nell'abitazione, avendo particolare riguardo al caso che vi debbano subentrare il proprietario, il locatore, ovvero i prossimi congiunti di costoro, quando specialmente l'acquisto dell'abitazione, per l'epoca a cui risalga e le altre circostanze del caso, non risulti preordinato allo scopo di eludere le disposizioni eccezionali vigenti circa le proroghe delle locazioni.

La proroga decretata per effetto della sospensione dello sfratto, non può in verun caso andare al di là dei termini generali di proroga stabiliti per le varie categorie di abitazioni dal Regio decreto-legge 8 aprile 1920, n. 477; né può essere concessa, se l'inquilino sfrattato per inadempienza non dia garanzia di corrispondere per l'avvenire il canone pattuito di affitto insieme con gli aumenti stabiliti dal predetto decreto.

Nessuna proroga o sospensione di sfratto, può essere concessa a chi potrebbe occupare un appartamento di sua proprietà, anche se acquistato od assegnato da società cooperative.

PRESIDENTE. L'Ufficio Centrale propone un emendamento, che consiste nel sostituire, nel comma primo dell'articolo 11, alle parole « con disposizioni di massima e relative » ecc., le parole « e con esclusivo riguardo ».

FERA, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERA, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Non ho difficoltà di accettare l'emendamento che propone adesso l'Ufficio centrale, pur rilevando che esso importa una sensibile diminuzione delle facoltà concesse al Commissario degli alloggi.

Debbo in proposito fare rilevare che, se è vero che nell'articolo 11 noi avevamo posto un « cappello » nel quale si enunciava la facoltà del Commissario del Governo di regolare in via provvisoria, anche con disposizioni di

massima, gli sfratti degli inquilini, tale « cap-pello » lo avevamo preso da una disposizione esistente in un decreto emanato per iniziativa del precedente Gabinetto.

La disposizione in parola era quella dell'articolo 2 del Regio decreto-legge 4 gennaio 1920 n. 1 ed era così concepita: « Il Commissario del Governo è investito del potere di regolare, in via provvisoria, con disposizioni di massima o relative a casi particolari, gli sfratti degli inquilini determinando anche, con criteri generali o particolari, gli eventuali nuovi aumenti etc. etc. ».

Ho voluto ricordare questo per fare ancora una volta rilevare l'esattezza di quanto ho già ripetutamente esposto al Senato, circa il criterio di continuità della precedente legislazione, che abbiamo seguito appunto in vista del continuare delle condizioni nelle quali essa era sorta.

Del rimanente, poichè in sostanza il Commissario deve intervenire caso per caso nelle contestazioni insorgenti tra inquilini e proprietari, tra inquilini in possesso dell'abitazione ed inquilini aspiranti, tra inquilini e sub-inquilini, non mi oppongo a che l'articolo sia modificato nel senso di eliminare le disposizioni di massima e di lasciare la facoltà del Commissario esclusivamente riguardo ai casi particolari.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'emendamento dell'Ufficio centrale accettato dal Governo.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Viene ora l'emendamento del senatore Borsarelli.

Prego il senatore segretario Pellerano di darne lettura.

PELLERANO, segretario, legge:

Al comma d): « dando la preferenza in primo luogo al proprietario e dopo questi al locatore, ovvero ai prossimi parenti di costoro ».

BORSARELLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BORSARELLI. Mi pare che questo mio emendamento dovrebbe essere facilmente accettato dall'Ufficio centrale e dal Governo, perchè la locuzione « avendo particolare riguardo » è un po' vaga, e può dar luogo a contestazioni. Proporrei una dizione più sicura e ferma, è cioè: « dando la preferenza ». Mi pare che, dal mo-

mento che è nello spirito di chi propone la legge di preferire questi parenti prossimi del proprietario, sia anche meglio di precisare la dicitura e sostituire alle parole « avendo particolare riguardo » che dice e non dice, la formula « dando la preferenza ». Perciò prego l'Ufficio centrale e il Governo di accettare questo emendamento.

EINAUDI, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

EINAUDI, relatore. Veramente vorrei chiedere al senatore Borsarelli la ragione per la quale vorrebbe inserire questa disposizione in questa sede, perchè l'art. 11 stabilisce le condizioni di cui deve tener conto il Commissario degli alloggi, quando deve procedere a uno sfratto. Ora, quando deve procedere a uno sfratto o sospendere uno sfratto, si accerta se l'inquilino abbia contravvenuto agli obblighi del contratto, se possa procurarsi un altro alloggio, se giustifica il motivo di risiedere nel comune, e poi quale sia la sua situazione economica in paragone a quella del proprietario della casa. Tutte queste sono considerazioni di cui deve tener conto nel complesso il Commissario degli alloggi, e non solo di alcune di esse; perchè sopprimendo la lettera d), non dovrebbe più il Commissario, quando deve decidere su uno sfratto, tener conto della situazione dell'inquilino sfrattato e della famiglia che dovrebbe subentrare nella locazione.

Io non vedo la ragione perchè si debba parlare di altro argomento, come sarebbe quella di dar la preferenza al proprietario e dopo questo al locatore.

MELODIA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MELODIA. Prego l'onorevole relatore di volerli spiegare quale sia la situazione comparativa fra sfrattato e sfrattante. Abbiamo avuto dei casi identici nella storia romana fra due fratelli di cui uno vide prima sei avvoltoi e l'altro ne vide dodici dopo. Ora ci potrebbe essere un fratello che ha un numero maggiore di figli e un altro che ne ha un numero minore, ma si trova in peggiori condizioni di famiglia. Come si possono comparare casi così diversi? Quale può essere l'argomento che mette in relazione due cose che non hanno alcuna base di uguaglianza? Se ella, onorevole

relatore mi spiega in che consista questa comparazione, voterò l'articolo.

EINAUDI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

EINAUDI, *relatore*. Abbiamo riprodotto la disposizione dell'articolo del Governo.

BORSARELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BORSARELLI. Io credo che si sia in qualche equivoco, perchè si parla di cose che non sono le medesime. Io parlo del comma *d*) dell'articolo 11, secondo quello che ho sotto gli occhi, in questo articolo al comma *d*) non c'è alcuna comparazione. Si dice: qualsiasi situazione comparativa dell'inquilino sfrattato e della persona o famiglia che dovrebbe subentrare nell'abitazione, avendo particolare riguardo al caso che vi debbano subentrare il proprietario, il locatore o i prossimi congiunti di costoro; e io proponevo che invece di dire «avendosi speciale riguardo» si mettessero le parole «dando la preferenza». Mi pare che quando il proprietario o le persone affini ad esso, i congiunti prossimi desiderano di sottentrare in questo locale da cui si è sfrattato l'inquilino, sia necessario precisare che questo riguardo si usa al proprietario, al quale questa legge viene falcidiando già una parte dei suoi diritti. Questo chiedo all'Ufficio centrale e al Governo, e parmi modesta la richiesta. È questione di forma più precisa.

EINAUDI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

EINAUDI, *relatore*. L'equivoco era facile, perchè come era presentato l'emendamento pareva che le tre linee del senatore Borsarelli dovessero sostituire la lettera *d*); invece con questo chiarimento si capisce che si tratta di sopprimere le parole «avendo particolare riguardo» e dire: «dando la preferenza in primo luogo al proprietario e dopo questi al locatore e ai prossimi congiunti di costoro». Non avrei quindi difficoltà di accettare questa modificazione.

SPIRITO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPIRITO. Vorrei pregare di coordinare questo articolo colle disposizioni votate oggi, per la legge sugli affitti. Difatti parlando di prossimi congiunti, che in luogo del proprietario potrebbero con preferenza occupare un de-

terminato alloggio, si avrebbe una contraddizione che la precedente legge, nella quale si è votato che soltanto il proprietario, per sé e i suoi figli, debba essere preferito. Il mettere questa frase «prossimi congiunti» non fa che creare equivoci; altro equivoco si crea col dire che devesi tener conto della condizione del proprietario, quando nell'altra legge si è imposto al proprietario l'obbligo di dimostrare il carattere di necessità. E quante volte si dovrà fare questo giudizio sulle condizioni e necessità del proprietario?

Per quanto siano eccezionali le facoltà del Commissario per gli alloggi, non si devono creare contrasti fra una legge e un'altra; perciò preferirei che questo comma venisse semplificato, coordinandolo con gli articoli della legge approvata.

EINAUDI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

EINAUDI, *relatore*. Le osservazioni del senatore Spirito mi paiono opportune: bisognerebbe correggere l'emendamento dell'onorevole Borsarelli e dire: «dando la preferenza in primo luogo al proprietario e ai suoi figli, e dopo questo ai locatori, ovvero ai prossimi parenti di costoro»; così si adopera la formula dell'altra legge.

SPIRITO. Però rimane sempre la contraddizione.

EINAUDI, *relatore*. Non c'è contraddizione perchè si tratta solo di esecuzione di una sentenza di sfratto che può essere venuta per tanti motivi, di cui uno può essere quello dell'art. 11 della legge sugli affitti, ma potrebbe essere anche un'altra la causa dello sfratto, e in questo caso si può presentare il quesito, se si debba dare la preferenza al proprietario e ai suoi figli, al locatore e ai prossimi congiunti.

SPIRITO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPIRITO. Si è parlato del proprietario e dei figli; adoperiamo indicazioni e limiti sicuri; credo sia conveniente di riprodurre in questa legge la formula usata nell'altra.

PRESIDENTE. Il senatore Spirito propone la dizione «dando la preferenza in primo luogo al proprietario e dopo questo al locatore ovvero ai loro figli».

SRIRITO. Io intendo appunto di dire che si debba dare la preferenza al proprietario ed ai suoi figli.

PRESIDENTE. Ed allora per il locatore rimangono i prossimi congiunti?

SPIRITO. Si deve dire proprietario e locatore e figli dell'uno e dell'altro.

PRESIDENTE. Ecco dunque che io avevo interpretato esattamente la sua proposta che era la seguente: « dando la preferenza in primo luogo al proprietario, al locatore e dopo questi ai loro figli ».

BORSARELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BORSARELLI. Io mi oppongo all'emendamento del senatore Spirito e prego il Senato di considerare che la mia proposta è la minima possibile. Io, salvo quel mutamento di locuzione che è stato accettato dall'Ufficio centrale e dal Governo, mantenevo esatta la dicitura della legge e non so perchè l'onorevole Spirito voglia riservare la preferenza ai soli figli. Vi possono essere congiunti prossimi: fratelli, cognati, nipoti. Perchè vuole posporli a tutto il resto dell'universo? Veramente io non so darmi ragione di questa limitazione proposta dall'onorevole Spirito: perciò insisto nel mio emendamento, il quale usa la dicitura che più s'avvicina al testo della legge.

PRESIDENTE. Allora verremo ai voti.

Innanzitutto pongo ai voti il sottoemendamento proposto dall'onorevole Spirito il quale suona così: al comma d) « dando la preferenza in primo luogo al proprietario e dopo questo al locatore ovvero ai propri figli ».

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Dopo prova e controprova non è approvato).

Pongo ora ai voti l'emendamento del senatore Borsarelli così concepito: al comma d): « dando la preferenza in primo luogo al proprietario e dopo questo al locatore ovvero ai prossimi parenti di costoro ». Sopprimere il resto del comma.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Dopo prova e controprova l'emendamento del senatore Borsarelli è approvato).

Vi è ora una aggiunta proposta dal senatore Spirito così concepita « Non è ammessa una seconda proroga di sospensione di sfratto ».

SPIRITO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPIRITO. Non ho bisogno di molte parole per spiegare quest'aggiunta. È nel sistema delle nostre leggi che una proroga può essere concessa; ma una seconda, no. A maggior ragione nella specie, perchè, trattandosi nella gran maggioranza dei casi di un inquilino colpito da sentenza di sfratto per inadempienza, lo stesso inquilino, perseverando nell'inadempienza ai suoi obblighi, o in altre situazioni illegali, dopo avere sfruttata una proroga, avrebbe una seconda proroga dal commissario agli alloggi; tale seconda proroga violerebbe non solo la legge ed il giudicato, ma troppo duramente anche i diritti stessi del proprietario.

EINAUDI, *relatore*. L'Ufficio centrale accetta questa aggiunta.

FERA, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Accetto anch'io.

PRESIDENTE. Pongo allora ai voti quest'aggiunta del senatore Spirito accettata dall'Ufficio centrale e del Governo.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvata).

Pongo ai voti l'intero articolo 11 così modificato.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 12.

La facoltà del Commissario del Governo di sospendere gli sfratti a norma dell'articolo precedente può essere da lui esercitata anche per i locali tenuti in fitto da pubbliche amministrazioni e destinati ad uso di servizi pubblici di interesse permanente e generale, come scuole, uffici giudiziari, uffici postali e fiscali, escluso qualsiasi servizio avente carattere occasionale e determinato dalle contingenze di guerra.

In questi casi il Commissario del Governo, quando i locali risultino effettivamente indispensabili al pubblico servizio può accordare la proroga di un altro anno a decorrere dal termine stabilito per le diverse categorie di case per la cessazione di quella obbligatoria a sensi del Regio decreto 18 aprile 1920, n. 477. Inoltre, secondo le circostanze e tenuto conto dei mutamenti nella svalutazione della moneta in relazione all'inizio del contratto e alla sua durata successiva, dell'importanza

degli oneri che gravano sulla proprietà fondiaria e dei cangiamenti seguiti nello stato dei locali affittati, il Commissario del Governo dovrà determinare un ulteriore aumento di pigione da corrispondersi durante il periodo della nuova proroga.

La sospensione degli sfratti non può essere ordinata rispetto alle abitazioni costruite per uso esclusivo di determinate classi o organizzazioni di impiegati o cittadini, quando si trovino attualmente occupati da chi non appartiene, o ha cessato di appartenere alla classe o organizzazione. Tale disposizione si applica alle case dei ferrovieri e a quelle che presentano analoghe caratteristiche.

EINAUDI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

EINAUDI, *relatore*. Nel penultimo capoverso di questo articolo bisogna togliere le parole: « per le diverse categorie di case ».

Adesso il termine della proroga è identico per tutte le categorie, e pertanto tali parole non servono più.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 12 con questa piccola modificazione di forma. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

L'articolo 13 è soppresso d'accordo fra Ufficio centrale e Governo, in quanto esso è compreso nel precedente già votato.

Art. 14.

Quando il Commissario assegna una abitazione in affitto o subaffitto e quando provvede sulla sospensione dello sfratto dell'inquilino, fissando il periodo della proroga della locazione, determina anche, se occorre, l'equa misura della pigione che dovrà essere corrisposta dall'inquilino.

Tale facoltà compete al Commissario in qualsiasi altro caso, sia che si tratti di appartamento vuoto o ammobiliato o di nuovo contratto o di rinnovazione o di proroga di affitto o di subaffitto, in cui, essendovi dissenso fra le parti, secondo le disposizioni in vigore, debba farsi luogo all'equa determinazione della pigione.

Nel determinare l'equa misura della pigione in tutti i casi suindicati, il Commissario degli alloggi deve osservare le disposizioni contenute nel Regio decreto-legge 18 aprile 1920, n. 477.

SPIRITO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPIRITO. Dal momento che negli articoli precedenti abbiamo negato al Commissario la facoltà di imporre, ove le parti non consentano, il subaffitto, anche da questo articolo si dovrebbe togliere la parola « subaffitto », che non avrebbe senso.

POZZO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POZZO. Faccio presente che con la soppressione dell'articolo 9 si è bensì negata al Commissario la facoltà di sciogliere i conduttori dal divieto di subaffitto, ma da ciò non deriva la conseguenza necessaria di sopprimere le parole « o subaffitto » contenute nell'articolo in discussione, poichè il subaffitto potrà essere concesso quando non è vietato dal contratto.

PRESIDENTE. Mi sembra che le parole: « o subaffitto » possano rimanere, perchè s'intende sempre che l'assegnazione è fatta quando ciò sia consentito dai contraenti. Evidentemente questo articolo non può dare un diritto che non è dato altrove. Se il senatore Spirito non insiste, credo si possa lasciare l'articolo così come è redatto.

SPIRITO. Non insisto nella mia proposta.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 14 nel testo che ho letto. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 15.

Chi subaffitta appartamenti o stanze, con o senza mobili, non può percepire una mercede superiore del 25 per cento alla pigione che egli paga, se il subaffitto è senza mobili, del 75 per cento se è con soli mobili, nè del doppio di tale pigione se è con mobili e servizio.

Se sorge controversia sulla determinazione del prezzo di affitto in relazione ai locali subaffittati, il Commissario la decide senza formalità di procedura, anche oralmente, sentite le parti, e visitati i locali, se lo reputa necessario. Non è ammesso alcun reclamo.

La presente disposizione si applica anche agli affitti in corso. Essa riguarda gli alberghi e le pensioni, a meno che la destinazione a pensione, posteriore all'entrata in vigore del Regio decreto legge 18 aprile 1920, n. 475 risulti fatta allo scopo di sfuggire alle disposizioni contenute nel decreto medesimo.

CXIIª TORNATA

MARTEDÌ 22 FEBBRAIO 1921

Presidenza del Presidente TITTONI TOMMASO

INDICE

Congedo	pag. 3293
Disegno di legge (approvazione di):	
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 gennaio 1921, n. 13, portante provvedimenti sui poteri del Commissario del Governo agli al- loggi »	3294
Oratori:	
ALESSIO, <i>ministro dell'industria e del com- mercio</i>	3316, <i>passim</i> 3324
CAGNETTA	3303
DE CUPIS	3308, 3312
DE BLASIO	3304
EINAUDI, <i>relatore</i>	3315, 3317, 3322
FERRA, <i>ministro della giustizia e degli affari di culto</i>	3295, <i>passim</i>
FERRARIS CARLO	3316, 3323
FERRERO DI CAMBIANO	3323, 3324
FILOMUSI GUELFI	3298
FROLA	3316, 3318
GAROFALO, <i>dell'Ufficio centrale</i> 3299, <i>passim</i>	3314
LAGASI	3301
MARTINÒ	3307
MORTARA	3309
PERLA	3310
PINCHERLE	3297, 3307, 3313
POLACCO	3307
POZZO	3319, 3320, 3321
ROTA	3305
SALVIA, <i>dell'Ufficio centrale</i>	3300
SANARELLI	3314, 3319
SCHANZOR	3302
SPIRITO	3202, 3319
TOMMASI	3308
Interrogazioni (annuncio di)	3229
(svolgimento di):	
« Del senatore Lustig sui provvedimenti per difendere il nostro Paese — ora immune da morbi epidemici — dal tifo petecchiale e da altri morbi infettivi »	3225

Oratori:

PRESIDENTE	3228
CORRADINI, <i>sottosegretario di Stato per l'in- terno</i>	3225
LUSTIG	3227
Messaggio del Presidente della Corte dei conti	3293

La seduta è aperta (ore 15.10).

Sono presenti i ministri delle colonie, della giustizia e degli affari di culto, della marina, dell'istruzione pubblica, dei lavori pubblici, dell'agricoltura, dell'industria e commercio e per la ricostituzione delle terre liberate.

Interviene più tardi il sottosegretario di Stato per l'interno.

SILI, *segretario*. Legge il verbale della seduta precedente il quale è approvato.

Congedo.

PRESIDENTE. Il senatore Cannavina ha chiesto un congedo di cinque giorni.

Se non si fanno osservazioni, il congedo si intende accordato.

Messaggio del Presidente della Corte dei conti.

PRESIDENTE. Il Presidente della Corte dei conti ha trasmesso il seguente messaggio:

« In osservanza alla legge 15 agosto 1867, n. 3853, mi onoro di rimettere a Vostra Eccellenza l'elenco delle registrazioni con riserva eseguite dalla Corte dei conti nella prima quindicina del mese di dicembre 1920:

« Il Presidente della Corte dei conti
« BERNARDI ».

missario del Governo ha facoltà di impedire che siano tenuti vuoti: e può a tale scopo prefiggere al proprietario, un congruo termine, non minore mai di tre mesi dalla notifica del Commissario e di sei mesi dal decreto di abitabilità, trascorso il quale ha facoltà di assegnare direttamente i vari locali disponibili a persone o a famiglie sprovviste di alloggio secondo le norme indicate dal primo comma dell'articolo 6; determinandone l'equa misura della pigione in corrispondenza al valore locativo delle case e al costo di costruzione, tenendo presente che trattasi di edifici sottratti alle limitazioni di pigioni stabilite negli eccezionali provvedimenti in vigore.

La disposizione dell'articolo 7 può essere applicata anche per i lavori complementari, che fossero ancora da eseguire.

PRESIDENTE L'Ufficio centrale propone che rimanga identico il primo comma dell'art. 20 del testo ministeriale, e che siano soppressi gli altri, mentre il senatore De Cupis vuol sopprimere il primo capoverso.

Do lettura del primo comma del testo ministeriale.

Art. 20.

Le attribuzioni conferite al Commissario del Governo non possono essere esercitate rispetto agli edifici dichiarati abitabili o costruiti dopo il 29 marzo 1919.

DE CUPIS. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CUPIS. Il primo comma deve essere lasciato perchè contiene una disposizione di grandissima importanza; ma siccome questa disposizione verrebbe pregiudicata dal capoverso che segue, propongo la soppressione del detto capoverso.

PRESIDENTE. La sua proposta corrisponde a quella dell'Ufficio centrale e del Governo.

DE CUPIS. Allora va bene.

PRESIDENTE. Pongo allora il 1° comma dell'articolo 20 del testo ministeriale.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.
(Approvato).

L'articolo 20 bis viene soppresso.

L'Ufficio centrale consente che si mantenga l'articolo 21?

EINAUDI, *relatore*. Sì.

Ne do lettura:

Art. 21.

I commissari del Governo, qualora debbano sostenere azioni o difese innanzi le autorità giudiziarie o le giurisdizioni speciali, sono assistiti e difesi dalla Regia Avvocatura erariale a norma della legge (testo unico) 24 novembre 1913, n. 1303, e del relativo regolamento approvato con Regio decreto di pari data n. 1304.
(Approvato).

Art. 22.

Gli atti di violenza sulle proprietà pubbliche o private o contro le persone, per procurare coattivamente a sé o ad altri l'abitazione sono puniti rispettivamente in conformità degli articoli 157, 248 e successivi e 423 del Codice penale.

Si applicano in relazione al delitto di cui all'articolo 248, le disposizioni degli articoli 246 e 247 dello stesso Codice per i delitti di istigazione e di apologia.

Contro i colpevoli deve essere spedito il mandato di cattura.

Il senatore Pincherle propone la soppressione di questo art. 22.

FERA, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERA, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Prego l'Ufficio centrale del Senato, come ebbi già a pregarlo nelle riunioni private, di mantenere la dizione che era nel disegno ministeriale, perchè la nuova formula che l'Ufficio centrale del Senato suggerisce, potrebbe snaturare l'intendimento che si ebbe quando fu prescritta questa severa sanzione, allo scopo di ovviare e fronteggiare i casi di violenza collettiva sulle proprietà private e pubbliche.

L'Ufficio centrale del Senato ha creduto di modificare l'articolo facendo il richiamo degli articoli 157 e 423 del codice penale; nel resto la disposizione sarebbe identica, per quanto redatta in forma, a mio avviso, meno chiara.

Ora faccio rilevare che con l'art. 22 sostanzialmente si volle integrare la figura speciale di reato di cui all'art. 248, che prevede l'as-

sociazione a delinquere, ritenendone l'esistenza nelle ipotesi gravissime di folle che avessero invase le case anche al solo fine di ottenere violentemente l'abitazione.

È dunque una nuova figura del reato configurato dall'art. 248, ma essa non può indurre in equivoco circa la punibilità di altri reati, come quelli dell'art. 157 e dell'art. 423; quando questi avvengano, è inutile dire che si applicheranno le relative disposizioni del codice penale.

Si è voluto fare espresso richiamo dell'articolo 248 per configurare una nuova forma di reato che preoccupa grandemente la pubblica opinione e tutto l'insieme dell'articolo è stato redatto in modo che queste sanzioni penali possano costituire delle efficaci contropinte criminose.

Nominare espressamente gli articoli 157 e 423 non è necessario e potrebbe indurre equivoci nella corretta applicazione della norma.

Io quindi, per il retto intendimento dell'articolo, pregherei l'Ufficio centrale di lasciare la formula che si era usata precedentemente; restando bene inteso che, se mai avvenissero fatti speciali di violazione di domicilio, usurpazioni, ecc., essi sarebbero corrispondentemente puniti. Non credo che l'Ufficio centrale debba avere difficoltà ad accogliere la mia richiesta.

GAROFALO, *dell'Ufficio centrale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAROFALO, *dell'Ufficio centrale*. L'Ufficio centrale ha fatto queste piccole modificazioni all'articolo 22 perchè vi sono diverse ipotesi da prevedere, meno gravi di quella dell'associazione a delinquere. Per questa è necessaria una condizione: cioè che il numero degli associati sia non minore di cinque. È chiaro che molto difficilmente il giudice applicherebbe la disposizione dell'associazione a delinquere alla ipotesi di cui si tratta, se non fosse richiamata in questa legge, perchè nel fatto di procurare a sé o ad altri una abitazione non vi sarebbe il dolo insito nell'associazione a delinquere.

Ma noi abbiamo osservato che vi sono dei casi meno gravi: possono non essere cinque le persone associate le quali invadano la casa di un cittadino: in tal caso dovrebbe forse esservi l'impunità? No, dice l'onorevole guardasigilli,

perchè si potrebbero applicare le altre disposizioni del Codice penale, senza che sia necessario di citarle. Vi è però da riflettere che l'articolo 157 è quello che prevede il caso della violazione di domicilio, e per questo reato non è necessario che vi siano cinque persone; potrebbero esservene tre, due ed anche un solo, armato e prepotente. Ma si applicherebbero dal giudice le sanzioni stabilite per la violazione di domicilio, in questo caso in cui lo scopo unico di chi invade la casa non è quello di offendere il proprietario, ma soltanto di procurare a sé un rifugio, un tetto? Difficilmente, io credo, il giudice troverebbe in questo fatto i caratteri del delitto di violazione di domicilio, ecco perchè si era creduto necessario di fare un richiamo. La stessa cosa dovrei dire per la ipotesi dell'usurpazione preveduta dall'articolo 423. Io credo che la giurisprudenza sarebbe contraria anche ad applicare questa disposizione, se non fosse tassativamente richiamata nell'articolo che stiamo esaminando. Sembrami pertanto che l'onorevole guardasigilli potrebbe aderire a questa proposta, che del resto non ha grande importanza, ma serve a determinare i casi in cui non debba esservi impunità per l'invasione del domicilio altrui, benchè non si tratti della forma più grave, che è quella dell'associazione a delinquere.

PINCHERLE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PINCHERLE. Avevo proposto la soppressione dell'articolo perchè credevo, e credo tuttora, che i fatti preveduti da questo art. 22 trovassero la loro sanzione nel codice penale comune: mi sembrava perciò una superfetazione che l'articolo dicesse che quando si commettono fatti che, a termine del codice penale, costituiscono evidentemente reato, essi sarebbero puniti a termine del codice stesso. Mi sembrava una disposizione senza contenuto legislativo e perciò ne proponevo la soppressione. Però mi è stato fatto autorevolmente osservare che la giurisprudenza dei nostri tribunali ha ritenuto che nei casi di invasione di abitazioni, di violenze ecc., commesse per procurarsi un alloggio, non si possano applicare le disposizioni del codice penale; e che perciò costituiva una cautela che questo articolo dicesse che in tali casi si applicano le sanzioni del codice stesso.

Di fronte a questo stato di cose, io ritiro la mia proposta di soppressione dell'articolo, richiamando però l'attenzione dell'onorevole ministro e dell'Ufficio centrale sulla questione se debba conservarsi l'ultimo comma, per il quale contro i colpevoli di questi reati si deve sempre spiccare il mandato di cattura; e se non sia preferibile lasciare che anche in questi casi siano applicate le disposizioni del codice di procedura penale.

Poi faccio un'altra osservazione: dato che l'articolo era stato suggerito per quella giurisprudenza la quale ritiene che il codice penale non possa applicarsi a questi fatti, non dovrebbe tenersi presente, a suo tempo, quando non sarà più in vigore questa legge, la convenienza di conservare una disposizione la quale stabilisca che in casi analoghi di invasione delle case si debbano applicare le disposizioni del codice penale?

In altri termini: non vorrei che quando cessasse l'applicazione di questa legge, dovessero cessare anche di avere applicazione quelle disposizioni del codice penale che, appunto, credo essere applicabili a questi casi, senza bisogno di alcun richiamo.

Con queste osservazioni ritiro la mia proposta di soppressione dell'articolo, e propongo che non sia mantenuto l'ultimo comma dell'articolo stesso.

GAROFALO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAROFALO, dell'Ufficio centrale. L'Ufficio centrale mantiene l'articolo come è stato proposto, per le ragioni già esposte, tanto più che il senatore Pincherle ha ritirato il suo emendamento.

PRESIDENTE. Siccome il senatore Pincherle in definitiva è favorevole alla prima parte dell'articolo, cioè ai primi due capoversi, e propone la soppressione dell'ultimo comma, si procederà separatamente alla votazione di quest'articolo.

Pongo ai voti i primi due commi dell'articolo 22.

Chi li approva è pregato di alzarsi.
(Sono approvati).

Ora pongo ai voti l'ultimo comma.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.
(È approvato).

Pongo ai voti l'art. 22. Chi l'approva si alzi.
(Approvato).

TITOLO II.

DISPOSIZIONI SPECIALI RELATIVE AGLI ALBERGHI.

Art. 23.

Gli edifici, che attualmente sono destinati ad uso di alberghi non possono essere venduti o dati in locazione a nuovi conduttori, senza l'autorizzazione del Ministero dell'industria e commercio, il quale deve assicurarsi che la destinazione non ne sarà mutata. In caso contrario il Ministero ha diritto di esercitare prelazione a giusto prezzo a favore dell'Ente o della persona, che assumà di mantenere, per dieci anni almeno, la detta destinazione, fissando all'uopo convenienti garanzie.

I contratti fatti in contravvenzione a questo articolo sono nulli di diritto. I notai, i ricevitori del registro, i conservatori delle ipoteche devono astenersi dal prestare ai medesimi l'opera del rispettivo ufficio.

L'azione di nullità può essere proposta in qualsiasi tempo dal Ministero dell'industria e commercio.

L'autorizzazione per l'affitto degli edifici o loro parti attualmente destinati ad uso di albergo o pensione può essere data dal commissario quando sia evidente che tale destinazione viene conservata. Negli altri casi l'autorizzazione è chiesta direttamente al Ministero dell'industria e commercio, in conformità delle disposizioni contenute nella parte prima del presente articolo.

A questo articolo il senatore Sanarelli ha presentato il seguente emendamento:

Alle parole: « alberghi, locande e pensioni », aggiungere le parole: « e case di salute ».

Ha facoltà di parlare il senatore Sanarelli.

SANARELLI. Mi permetto di rivolgere all'Ufficio centrale una viva raccomandazione, quella cioè di volere introdurre, non solo in questo articolo ma anche nei successivi 24 e 25, una modesta e benefica disposizione a favore delle case di salute.

Già all'art. 10 del progetto di legge riguardante i provvedimenti per le locazioni dei negozi, l'Ufficio centrale ha esteso le prescrizioni della legge, non soltanto alle locazioni d'alberghi, ma anche a quelle delle case di salute attualmente in esercizio.

Ora questa disposizione estensiva è altamente lodevole perchè, ad onta che le case di salute e le cliniche private, specialmente ora ed anche in conseguenza della guerra, adempiano ad un' altissima funzione d' assistenza sociale, i proprietari di stabili minacciano rescissioni dei contratti e disdette per adibire i locali ad uso di abitazione, non essendo le case di salute menzionate nei decreti luogotenenziali che regolano la materia degli alloggi.

A me pare che, mentre noi, con questa legge, vogliamo disciplinare con criteri della maggiore larghezza, la questione relativa agli alloggi ed estendiamo queste disposizioni di favore agli alberghi, alle locande ed alle pensioni e persino ai magazzini ed ai negozi, non dovremmo dimenticare le case di salute e le cliniche private che oggi adempiono ad un' altissima funzione sociale, ad una funzione veramente umanitaria, che si fa sempre più viva, essenziale, anzi indispensabile.

Dico indispensabile, perchè è evidente che d' ora in poi a causa della gravissima crisi di abitazioni che imperversa e che nessuno può prevedere quando finirà, le famiglie, meno agiate tenderanno a ridurre sempre più lo spazio dei propri alloggi e allora avverrà che in caso di malattie, di infortuni, ecc., si ricorrerà con maggior frequenza del passato agli ospedali, alle case di salute e alle cliniche private.

Per questo motivo io mi permetto di pregare l' Ufficio centrale perchè, non soltanto per la necessaria chiarezza e per dirimere eventuali controversie giudiziarie, ma anche in nome della più elementare giustizia, siano aggiunte alle parole « alberghi, locande e pensioni » anche le altre « case di salute ».

EINAUDI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

EINAUDI, *relatore*. L' Ufficio centrale è dolente di non poter accogliere l' emendamento proposto dall' onorevole senatore Sanarelli, inquantochè la questione delle case di salute, per quanto è conveniente, è già stata risolta dall' art. 10 del disegno di legge contenente provvedimenti per le controversie relative alle locazioni dei negozi.

Nel primitivo testo dell' art. 10 di questo disegno di legge si parlava soltanto delle locazioni degli alberghi, per cui era concessa una

ulteriore proroga, superiore a quella normalmente concessa ad altri locali destinati ad uso di negozi, studi ed uffici.

Nelle proposte dell' Ufficio centrale questa disposizione di particolare favore per gli alberghi è stata estesa anche alle case di salute, cosicchè coloro che hanno case di salute possono ottenere una proroga ulteriore di due anni, doppia cioè di quella concessa per gli altri locali destinati a negozi, uffici e studi.

Ciò che l' emendamento dell' onor. Sanarelli chiede, sarebbe una cosa completamente diversa, e cioè di estendere alle case di salute un provvedimento che per altre ragioni era stato stabilito per gli alberghi e cioè una specie di apprensione dei locali destinati ad albergo. Questi locali, in virtù dell' articolo 13, non possono esser venduti o dati in locazione a nuovi conduttori senza l' autorizzazione del ministro dell' industria e del commercio, il quale deve assicurarsi che non ne sarà mutata la destinazione.

Non entro nel merito di questo art. 23 e della convenienza della concessione in esso contenuta. L' Ufficio centrale a questo riguardo ha accettato le proposte del Governo; ma ritengo che qualsiasi estensione del concetto dell' articolo 23, all' infuori dei casi esplicitamente considerati, sarebbe molto pericoloso.

L' Ufficio centrale è contrario a questa estensione, inquantochè si tratta di dire che certi locali, perchè in un tempo passato erano stati destinati a case di salute, debbano conservare necessariamente questa loro destinazione.

Ora bisogna guardare bene a quel che si fa, perchè una volta accolto questo principio per le case di salute, non potrebbe essere negato per altre destinazioni, per le quali si potrebbero trovare motivi altrettanto forti che quelli invocati dall' onorevole Sanarelli a favore delle case di salute, e allora ci troveremmo di fronte al risultato, che su per giù, tutte le case finirebbero per un motivo o per un altro, ad essere predestinate ad uno scopo determinato e non si potrebbero più sottrarre a questa destinazione. E questo è un pericolo molto grave, non soltanto dal punto di vista della proprietà fondiaria, ma anche dal punto di vista di coloro che per l' avvenire vorranno istituire delle case di salute.

Infatti, quale sarebbe il proprietario che vorrà

correre il pericolo di vedere la sua casa destinata in perpetuo ad uso di clinica? Sarebbe una specie di manomorta cui questo edificio non si potrebbe più sottrarre. Ciò riuscirebbe di nocimento a quei medici, chirurghi e clinici che in avvenire, non possedendo oggi una casa di salute, volessero istituirla; essi non troverebbero locali a loro disposizione, perchè nessun proprietario di casa, a meno che non sapesse fare i propri interessi, si rassegnerebbe a subire il rischio di una simile manomorta.

È dunque nello stesso interesse delle case di salute che l'Ufficio centrale non può accettare l'emendamento proposto dall'onorevole Sanarelli.

ALESSIO, *ministro dell'industria e del commercio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALESSIO, *ministro dell'industria e del commercio*. Io consento pienamente nelle conclusioni e nelle argomentazioni esposte ora dal relatore.

Anche il Governo non può accettare l'emendamento dell'onorevole senatore Sanarelli.

Già una notevole concessione è stata fatta mediante l'aggiunta all'art. 10 o 11 del progetto di legge sui negozi, e non c'è alcuna ragione perchè anche nei riguardi delle case di salute si faccia un'estensione di un principio attuato non soltanto ai contratti di locazione, ma perfino riguardo alle vendite, esclusivamente per ragioni di interesse nazionale.

Non può essere applicato alle case di salute anche perchè esse rappresentano un'industria un profitto ben diverso, costituiscono un interesse particolare che non si connette in alcun modo al criterio dell'interesse nazionale e sociale, ispiratore delle norme ora applicate agli alberghi.

D'altra parte, come ha detto egregiamente il relatore, noi verremmo a costituire un privilegio a favore di coloro che oggi esercitano le case di salute, perchè i proprietari alla loro volta si guarderebbero bene dall'affittare le loro case a chi volesse istituire nuove case di salute. Tutto ciò andrebbe da un lato a danno dei nuovi esercenti, ridurrebbe la possibilità della concorrenza fra casa di salute e casa di salute (che in fondo esse pure hanno un carattere speculativo) e tutto questo con danno della scienza e degli ammalati.

Ecco perchè io credo di aderire al concetto del relatore.

Pregherei poi l'Ufficio centrale a voler mantenere la dizione dell'ultimo capoverso dell'articolo in discussione come era nel progetto governativo. Nel progetto dell'Ufficio centrale sono state soppresse le parole « e la rinnovazione di fitto ». Ora in realtà può sorgere il dubbio se la concessione per destinazione ad uso di albergo si debba riferire soltanto alla autorizzazione per nuovi affitti e non debba essere applicata alla rinnovazione dei fitti esistenti. Io pregherei l'Ufficio centrale di conservare la dizione di prima, in quanto potrebbe essere incerto se il concetto della rinnovazione fosse già compresa nelle parole del testo dell'Ufficio centrale.

Insisterei quindi che fosse mantenuta la dizione del capoverso presentato dal Governo.

PRESIDENTE. Chiedo all'Ufficio centrale se accetta la modificazione proposta dall'onorevole ministro dell'industria.

EINAUDI, *relatore*. L'Ufficio centrale accoglie la proposta dell'onorevole ministro.

FERRARIS CARLO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARIS CARLO. Ho chiesto di parlare, perchè, avendo presentato un emendamento all'articolo 24 strettamente connesso con questo 23, vorrei che si precisasse la terminologia.

Nell'articolo 23, alla seconda riga, si parla di edifici che attualmente sono destinati « ad uso di alberghi » puramente e semplicemente. Nell'ultimo capoverso si parla invece di edifici destinati « ad uso di albergo o pensione ». Ora io pregherei l'Ufficio centrale di adottare una formula precisa che si potesse poi anche applicare all'art. 24: o si sopprime la parola « pensione » nell'ultimo comma, o si aggiunge questa stessa parola nel primo comma.

PRESIDENTE. Chiedo all'Ufficio centrale se accetta la proposta dell'onorevole Carlo Ferraris.

EINAUDI, *relatore*. L'Ufficio centrale accetta.

FROLA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FROLA. Questi articoli danno delle facoltà speciali al ministro dell'industria benchè queste disposizioni siano inserite nella legge riguardante il commissario degli alloggi. In se-

stanza queste disposizioni si riferiscono a poteri accordati al ministro dell'industria, e si tratta di poteri abbastanza gravi, specialmente quelli dell'art. 24. Il commissario però c'entra ancora un po' perchè nell'art. 23 si parla pure del commissario: l'autorizzazione per l'affitto o la rinnovazione di fitto di edifici destinati ad uso di albergo deve infatti esser data dal commissario.

Quindi in queste disposizioni abbiamo delle facoltà date al Ministero dell'industria e anche una facoltà specifica data al commissario degli alloggi.

Io domando solo quali garanzie vi siano per i terzi, per le parti interessate relativamente all'applicazione di queste disposizioni di legge. Per il commissario, se la dizione che sarà combinata, e per la quale si è chiesta la sospensione, contemplerà anche questa facoltà, *nulla quaestio*, e io credo benissimo che debba contemplare tutte le facoltà che sono da attribuirsi al commissario. Allora sarà bene che la disposizione relativa al carattere del provvedimento definitivo, e relativa ai ricorsi che possono spettare alle parti contro il decreto, sia posta in fine della legge perchè pure per le disposizioni che riguardano gli alberghi, sia contemplata la facoltà di ricorrere contro il provvedimento del commissario. Ma contro i decreti del ministro dell'industria non dovranno esservi sufficienti garanzie per le parti? L'articolo in esame stabilisce facoltà gravissime. Io comprendo l'industria dei forestieri, che è tanto bene caratterizzata in questo disegno di legge, capisco anche che si vogliano favorire gli alberghi ma io domando quale sarà la sanzione di queste disposizioni e quali saranno le garanzie per l'esatta osservanza di esse e per i diritti dei terzi e delle parti? Questo domando all'Ufficio centrale e al Governo tanto più perchè quando verremo ai fitti dei negozi vedremo che vi è una disposizione speciale con la quale si istituisce, in ogni comune, una commissione arbitrale, nominata dal prefetto, appunto per vedere di dirimere tutte le controversie che possono sorgere. E qui domando all'Ufficio centrale se non creda opportuno che la giurisdizione di questa commissione arbitrale si possa applicare pure alle vertenze derivanti da questo articolo relativo agli alberghi.

Come vede il Senato io faccio queste do-

mande per la retta e chiara intelligenza di questa legge che è abbastanza complicata e perchè non sorgano quei contrasti che parrebbe dovessimo attenderci.

EINAUDI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

EINAUDI, *relatore*. Rispondo ad una interruzione fatta dal senatore Carlo Ferraris dicendo che la dimenticanza, o meglio la mancanza della parola « pensioni » nel secondo alinea dell'art. 23 non è casuale, in quanto che si tratta di due cose ben diverse: la prima è contemplata nel primo comma e l'altra è contemplata nell'ultimo comma. Nel primo comma si contempla il caso di vendite e locazioni di alberghi, soprattutto vendite, e per questo caso si è parlato soltanto di alberghi, perchè estendere questo vincolo a un semplice locale adibito a pensione poteva sembrare eccessivo. Invece nel secondo comma si parla unicamente di affitti e allora interviene il commissario degli alloggi per gli alberghi e le pensioni. Si tratta di una cosa molto grave e allora è opportuno inserire la parola « alberghi e pensioni ». Come si fa, infatti, a rendere permanente la destinazione di una pensione temporanea che è tenuta, magari, in un appartamento privato? Sarebbe stato imporre un vincolo eccessivo ai singoli appartamenti.

Quanto alle domande fatte dal senatore Frola certamente l'occasione propizia per soddisfare alle sue richieste sorgerà in occasione dell'articolo 19. Quel tale diritto di ricorso che sarà stabilito nell'art. 19 potrebbe riferirsi a questi casi. Certamente, trattandosi di un provvedimento del ministro dell'industria e del commercio bisognerà stabilire a chi si deve ricorrere. Certamente, se si stabilirà che i ricorsi debbono essere fatti al pretore, non si potrà dare diritto di ricorso al pretore contro un provvedimento del ministro dell'industria e del commercio.

ALESSIO, *ministro dell'industria e del commercio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALESSIO, *ministro dell'industria e del commercio*. Nei riguardi della eccezione sollevata dal senatore Frola io sono concorde con il relatore per ciò che concerne i reclami nei riguardi del commissario per gli alloggi. Lo stesso concetto che concerne il commissario

per gli altri provvedimenti si riferisce anche ai provvedimenti, cui accenna l'ultimo comma dell'art. 23.

Ma nei riguardi del provvedimento del ministro dell'industria, che fissa la destinazione inderogabile ad uso di albergo di un dato locale, io credo che non sia possibile un reclamo in ordine di merito. Noi sappiamo tutti come in materia di giustizia amministrativa vi siano due forme di reclamo: in linea di legittimità e in linea di merito.

Ora in linea di legittimità credo che sarebbe ingiusto negare un ricorso, in quanto se il ministro non procede coi termini e con le garanzie che la legge prescrive, egli viene a emanare un provvedimento illegittimo. Ma in argomento di competenza sul merito, non dimentichiamo che la competenza di merito è stata nelle nostre leggi amministrative regolata caso per caso.

Non vi è competenza di merito generica per tutti i provvedimenti amministrativi, nè io ammetto che si debba creare un caso speciale esclusivamente per questa ipotesi. All'onorevole senatore Frola poi, rispondo che il Ministero stesso è giudice egli solo dell'interesse eminente dello Stato che, conoscendo l'esistenza di un fabbricato e la sua destinazione ad uso di albergo, intende mantenerla nell'interesse dell'economia nazionale. Se in qualche modo ammettiamo il ricorso in questioni di merito, noi invadiamo la competenza del potere dello stesso ministro e andiamo creando organi che debbono giudicare gli atti ministeriali. Da questo punto di vista non credo si possa ammettere che i provvedimenti del ministro per l'industria e per il commercio possano essere oggetto di reclamo per quanto concerne il merito.

FROLA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FROLA. Immanzi tutto, io ho prospettato la questione di ordine generale e non di casi speciali; ho detto: voi Ministro dell'industria, vi prendete facoltà speciali relativamente alle proprietà altrui, io domando, quale garanzia vi è contro il vostro provvedimento? Questo ho chiesto in linea di tesi giuridica; poi ho ricordato questi ed altri poteri che figurano nel capitolo seguente delle disposizioni transitorie e che sono stati concessi al Commissario

per gli alloggi e ho domandato - e credo sia assodato - se le disposizioni che tradurremo in atto nell'art. 19 si debbono riferire a tutti i poteri che sono accordati al Commissario per gli alloggi. Le disposizioni che vennero inserite all'articolo 19 sono fuori luogo, perchè vi sono ancora altri poteri del Commissario degli alloggi: le disposizioni dovrebbero esser poste in fondo al disegno di legge e dovrebbero esser chiaramente riferite a tutti i poteri del Commissario.

Quanto all'altra questione, io penso che in questo caso, quando il ministro agisce non compia un atto di supremo interesse, un atto di quelli per i quali non si può ammettere alcun reclamo: è un atto contingente che può ledere i diritti altrui. L'onorevole ministro mi ha detto che in questo caso si può ricorrere per illegittimità; ma dicendo che si può ricorrere per illegittimità e non per il merito si fa un'altra questione.

ALESSIO, *ministro dell'industria e del commercio*. Questa è la disposizione dell'art. 24 della legge sulla giustizia amministrativa.

FROLA. Tutte le disposizioni devono esser circondate da speciali norme nell'interesse della giustizia, e quindi vi è una Commissione arbitrale per i negozi, vi sono altre disposizioni per le quali il ministro pronuncia sentito il parere delle amministrazioni interessate; si scorge che la questione merita di essere nettamente esaminata anche per la garanzia degli interessi delle parti e dei terzi.

Ad ogni modo io ho fatto questa osservazione, perchè mi pareva evidente che di fronte alla gravità delle disposizioni inserite in questo titolo secondo, sebbene sfrondata della gravissima disposizione dell'articolo 28, occorresse dire chiaramente qual'è l'intenzione del legislatore. Quindi io faccio le mie riserve anche sull'applicazione delle teorie di diritto amministrativo al caso concreto e alla tutela degli interessi dei terzi, prendendo tuttavia atto delle dichiarazioni dell'onorevole ministro riguardo alla facoltà del ricorso per legittimità. Ma domando di nuovo se non si creda di cautelare maggiormente l'azione del ministro e di circondarla di speciali formalità e di speciali garanzie. E questa è questione di atti di Governo che si esplicano in forma così eccezionale in materia di *jus singulare*. Io prego l'Ufficio

centrale di esaminare la questione e credo che si potrebbe benissimo stabilire che la parte possa provocare il giudizio della Commissione arbitrale, come si fa per gli alloggi nel progetto di legge che esamineremo dopo.

POZZO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POZZO. I vincoli che vengono apposti alle case destinate ad uso di albergo non trovano giustificazione nei piccoli comuni.

PRESIDENTE. Senta, onorevole Pozzo, prima desidererei che si deliberasse sugli emendamenti dell'onorevole Sanarelli e Spirito. Mi sono raccomandato fin dal principio che nella discussione si segua l'ordine degli emendamenti.

POZZO. Mi riservo allora di parlare all'articolo 25.

SANARELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANARELLI. Sono dolente di non poter accedere all'invito dell'Ufficio centrale e all'invito del Governo, perchè le argomentazioni dell'uno e dell'altro non mi hanno molto persuaso. L'onorevole relatore dice che questo provvedimento è tale da costituire dei privilegi a beneficio delle case di salute attualmente in esercizio. Ma, anzitutto, faccio osservare all'onorevole relatore, che questo provvedimento è puramente transitorio. In secondo luogo aggiungo che il funzionamento di una casa di salute richiede tali lavori di impianto e tale un investimento di capitali, per cui non è facile che oggi le case di salute, dato l'elevato costo del materiale sanitario, possano moltiplicarsi con grande facilità. D'altra parte l'onorevole ministro accenna al pericolo che questi privilegi possano impedire la giusta concorrenza di altre case di salute. Ma appunto la difficoltà dell'organizzazione delle case di salute fa sì che si debba desiderare che quelle esistenti possano rimanere indisturbate, perchè sarebbe molto difficile farne sorgere delle altre. D'altra parte l'interesse nazionale, che ha invocato l'onorevole ministro, in un momento come l'attuale, in cui otto franchi svizzeri valgono 35 lire, parmi sia alquanto illusorio e simbolico. Per questi motivi mi permetto, anche in nome della giustizia e dell'umanità, di insistere a che il Senato approvi il mio emendamento a favore delle case di salute.

ALESSIO, *ministro dell'industria e del commercio*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALESSIO, *ministro dell'industria e del commercio*. Devo con dolore insistere sulla non accettazione dell'emendamento Sanarelli. La questione delle industrie alberghiere, nel momento che attraversiamo, è della massima importanza. Abbiamo un numero notevolissimo di forestieri che non hanno la possibilità di alloggiare, nè trovano alberghi che li ricevano. È quindi ben naturale che si spenda ogni cura al fine di accrescere mediante l'industria alberghiera le partite attive della nostra bilancia commerciale. Non possiamo accettare il concetto che le case di salute si trovino nella stessa condizione.

SANARELLI. I forestieri vanno anche nelle case di salute.

ALESSIO, *ministro dell'industria e del commercio*. Le case di salute sono state protette con il prolungamento del loro contratto per due anni, e noi commetteremmo una vera lesione del diritto della proprietà se si desse facoltà, non soltanto di locare, ma anche di vendere ad altri, gli edifici soltanto perchè sono destinati a case di salute.

EINAUDI, *relatore*. L'Ufficio centrale si associa al Governo.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'emendamento dell'onorevole Sanarelli.

Lo rileggo: dopo le parole «alberghi, locande e pensioni» aggiungere le parole «e case di salute».

L'emendamento non è accettato nè dal Governo, nè dall'Ufficio centrale.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Viene ora l'emendamento del senatore Spirito di cui do lettura: dopo le parole «gli edifici che attualmente sono destinati ad uso di alberghi» aggiungere le seguenti: «per destinazione del proprietario o per concessione risultante da regolare contratto di affitto».

Ha facoltà di parlare l'onorevole Spirito.

SPIRITO. Io mi permetto di richiamare soprattutto l'attenzione dell'onorevole ministro per l'industria. La disposizione dell'art. 23 sancisce che «non possono essere venduti o dati in locazione, ecc.» edifici ed abitazioni addetti ad alberghi, locande e pensioni; egualmente gli ar-

ticoli successivi. Sono gravi vincoli apposti all'esercizio del diritto di proprietà.

Intanto richiamo il Senato a considerare una condizione di cose che spesso si è verificata. Vi sono case che non sono alberghi, vi sono case che non sono pensioni nel vero senso della parola; non furono mai destinate nè ad uso di albergo, nè a quello di pensione dai proprietari, nè nei contratti di locazione si è permesso questo uso. È avvenuto intanto che durante la guerra si sono improvvisati alberghi, piccole pensioni e simili; è una situazione fatta di strafoto, illegale, non bella e forse poco raccomandabile; ebbene, dovrà essere protetta dalla legge a tal segno che il proprietario non possa vendere il suo edificio e non possa lasciarlo ad altri unicamente perché, per quieto vivere, si è chiuso un occhio su questa abusiva creazione di albergo o locanda di appartamenti o di stanze? Non mi sembra legale, nè equo, nè morale; perciò propongo di aggiungere all'articolo che allora il vincolo e la tutela dell'articolo 23 potranno valere, quando risulti, o che il proprietario vi ha data tale destinazione, o che la destinazione derivò da concessione contenuta in regolare contratto.

ALESSIO, *ministro dell'industria e del commercio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALESSIO, *ministro dell'industria e del commercio*. Trovo giusta dal punto di vista giuridico la proposta dell'onorevole senatore Spirito e da parte mia l'accetto. È evidente che la destinazione deve derivare dal consenso del proprietario. Un semplice incidente, un arbitrio eventuale, consacrato dall'uso, non può togliere il diritto di poter vendere il proprio fabbricato. Perciò accetto l'emendamento del senatore Spirito.

EINAUDI, *relatore*. L'Ufficio centrale accetta.

SPIRITO. Ringrazio.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'emendamento del senatore Spirito.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

POZZO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POZZO. Credo opportuno di richiamare l'attenzione del Senato sul fatto che non si fa distinzione fra comuni e comuni, non si tiene cioè alcun conto della loro importanza e spe-

cialmente della loro popolazione, in rapporto ai vincoli che vengono apposti agli edifici adibiti ad uso di albergo.

È già poco giustificabile ed è lesivo del diritto di proprietà il fatto che lo Stato, senza corrispondere alcun indennizzo, pretenda di ingerirsi negli atti di trapasso e di locazione degli edifici adibiti ad uso di albergo, per imporre che sia conservata tale destinazione. Ma se questa ingerenza statale di nuovo conio si può comprendere nelle grandi, nelle medie e, se vuolsi, anche nelle piccole città, diventa eccessiva se vuole esplicitarsi in tutti i comuni del Regno.

Come è possibile ammettere che per i piccoli alberghi, o locande, o trattorie, con qualche camera da letto nei comuni rurali, occorra un'autorizzazione del Ministero dell'industria e commercio per potere vendere o anche solo affittare le case dove si trovano aperti simili esercizi, ben inteso con le relative azioni sanzioni di nullità, e di divieto per i proprietari, i notai, i ricevitori del registro e i conservatori delle ipoteche?

Lo stesso articolo 25, nel quale si dispone che le disposizioni delle quali si tratta si applicano a tutti i comuni ove si verifica affluenza di viaggiatori, indipendentemente dal numero degli abitanti, dimostra che col decreto-legge in esame non s'intende di assoggettare ai vincoli in questione tutti i comuni indistintamente. È dunque necessario indicare i comuni ai quali le disposizioni in esame saranno applicabili; prima di tutto in rapporto alla popolazione. In secondo luogo occorre indicare, dirò anzi elencare i comuni dove si ritiene che si verifichi affluenza di viaggiatori indipendentemente dal numero degli abitanti.

In conclusione si dovrà all'articolo 25 aggiungere anzitutto che le speciali disposizioni relative agli alberghi sono applicabili ai comuni che abbiano un determinato numero di abitanti; ed in secondo luogo che con decreto Reale o ministeriale dovranno essere elencati i comuni dove gli edifici adibiti ad uso di albergo sono soggetti alle disposizioni vincolative, indipendentemente dalla loro popolazione. Tutti i cittadini hanno in sostanza diritto di sapere quali sono gli edifici vincolati, e però prego l'Ufficio centrale e il Governo di voler porre riparo alle lamentate lacune.

ALESSIO, *ministro dell'industria e del commercio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALESSIO, *ministro dell'industria e del commercio*. Sono dolente di non potere convenire nei concetti espressi dall'onorevole senatore Pozzo. Noi dobbiamo tener conto dell'attrazione che esercita il nostro paese rispetto ai forestieri e rispetto anche ai nostri stessi concittadini da più aspetti.

Noi abbiamo grandi città nelle quali gli stranieri vengono ad ammirare gli edifici, le gallerie, e ciò che ha prodotto l'arte italiana da secoli a questa parte. Abbiamo stazioni termali importantissime. Si può dire che tutta la Liguria è una stazione climatica. In altre stazioni vi è la possibilità di offrire cure spesso prodigiose e utili ad un numero considerevole d'ammalati che le frequentano. È inutile io ricordi le stazioni di Salsomaggiore, di Montecatini, di Abano, verso le quali si rivolge l'attenzione non solo dell'Italia, ma del mondo intero. E se un torto abbiamo avuto si fu quello di trascurare così importanti fonti di reddito per il nostro paese.

V'ha di più: un'ulteriore ragione di attrazione si affaccia e poi forestieri e per gli italiani. Sono gli alberghi alpini. Alcuni innamorati della montagna, e fra questi sono stato anch'io e vorrei esserlo ancora, li prediligono, perchè la montagna offre indimenticabili appagamenti ed un riposo allo spirito veramente benefico. Ebbene, questi rifugi alpini, questi alberghi e stazioni climatiche, si trovano non già nelle grandi città, ma in piccolissime borgate. Ecco perchè non possiamo accettare il concetto dell'onorevole Pozzo, la cui accettazione varrebbe a rendere impossibile la disposizione di promuovere nel nostro paese, per quanto è dato di ottenere, l'affluenza dei forestieri e dei villeggianti. Nei piccoli villaggi della sua Valle d'Aosta, onorevole Pozzo, vi sono piccoli alberghi pregevolissimi. E perchè non dobbiamo anche ad essi applicare questa disposizione, che tende a favorirli? In complesso si vuol mettere l'interesse dei proprietari in lotta cogli interessi degli albergatori; ma quest'ultimo è in qualche modo difeso da ragioni di utilità nazionale. Esso quindi ha diritto alla protezione del legislatore. Questo per quanto concerne il primo emendamento proposto dall'onorevole Pozzo.

Per le medesime ragioni non posso accettare il secondo emendamento. Ad esso invero contraddice l'art. 25, il quale indica quale è il criterio da indicare all'amministratore pubblico, cioè il fatto dell'afflusso dei viaggiatori stranieri ad una data località. È un fatto per sé stesso mutabile che non si può quindi disciplinare. L'afflusso potrà essere maggiore o minore a seconda degli anni, delle condizioni, delle stagioni. Può darsi che un provvedimento ministeriale o anche la semplice inserzione in un elenco porti un danno che non si può prevedere. Per queste ragioni non mi è dato di accettare la proposta dell'onorevole senatore Pozzo.

POZZO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POZZO. Posso aderire ad alcune osservazioni dell'onorevole ministro, ma le sue osservazioni non esauriscono le mie proposte. Chiedo in sostanza cosa che il Governo può e, a mio avviso, deve fare: deve pubblicare l'elenco dei comuni di cui nell'art. 25... (*Segni di diniego dell'onorevole ministro dell'industria e del commercio*). I segni di diniego dell'onorevole ministro mi costringono vieppiù ad insistere. L'onorevole ministro, con la sua alata parola, ha accennato alle bellezze del nostro paese, alle attrattive che esercitano sul forestiero; ma io desidero restare nel campo pratico. Vi sono paesi di pianura, e anche di collina o di montagna, che non sono luoghi di delizia o di cura climatica, dove i forestieri non sono in nessun modo attratti. Ora io domando: È possibile che a tutti coloro i quali hanno una casetta nel più minuscolo comune, adibita ad albergo, sia tolta la facoltà di disporne secondo il loro tornaconto? Questo sarebbe enorme, onorevole ministro! D'altra parte, poichè propongo che il Governo pubblichi l'elenco dei comuni a cui crede di applicare l'art. 25, mi pare di fare atto di ossequio al Governo stesso; lo lascio giudice, ma chiedo che esso faccia sapere ai cittadini il suo giudizio. Mi pare che la resistenza dell'onorevole ministro ad accettare la mia proposta non sia giustificata: ora, siccome è troppo profonda la mia convinzione che essa è eminentemente giusta e pratica, provocherà il voto del Senato.

EINAUDI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

EINAUDI, *relatore*. Forse si potrebbe trovare modo di conciliare queste opinioni, che partono da due diversi presupposti, se si dicesse che il ministro dell'industria e del commercio può determinare con decreto ministeriale, non Reale, l'elenco dei comuni, e che questo decreto può essere variato con un altro decreto ministeriale.

ALESSIO, *ministro dell'industria e del commercio*. In questi limiti accetto.

POZZO. Anch'io aderisco a questo concetto.

PRESIDENTE. Allora prego il senatore Pozzo e l'Ufficio centrale di far pervenire alla Presidenza questo nuovo emendamento.

EINAUDI, *relatore*. Fisseremo la nuova forma all'articolo 25:

PRESIDENTE. Sta bene. Su questo stesso articolo 23 c'è un emendamento concordato fra l'Ufficio centrale ed il Governo; e cioè al quarto comma dopo le parole: « L'autorizzazione per l'affitto » aggiungere « e la rinnovazione di fitto ».

Chi approva questo emendamento è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Ora pongo ai voti l'intero articolo 23, con gli emendamenti ora approvati.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 24.

Gli edifici che servivano ad uso di albergo prima della guerra, e sono stati venduti con mutamento di destinazione, ma non sono stati convertiti in ordinarie abitazioni, potranno essere assoggettati con decreto del Ministero dell'industria e commercio, a riscatto per il prezzo risultante dagli atti di vendita, tenuto conto, per i riscatti da effettuarsi a partire dal giorno della pubblicazione della presente legge, della svalutazione della moneta intervenuta nel frattempo, col solo compenso della minor somma fra la spesa ed il migliorato, per trasferirli ad enti o persone che vi ripristineranno l'esercizio di albergo, dando garanzia di continuarlo per non meno di dieci anni.

Il riscatto non potrà essere esercitato dopo che siano trascorsi due anni dalla pubblicazione del presente decreto.

Su questo articolo è stato presentato dal senatore Ferraris Carlo un emendamento.

Prego il senatore segretario Biscaretti di darne lettura.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

Art. 24.

Al primo comma sostituire il seguente: « Gli edifici, che servivano ad uso di albergo prima della guerra e sono stati venduti con mutamento di destinazione, ma non sono stati convertiti in ordinarie abitazioni, potranno su domanda di enti o persone, che si obblighino a ripristinarvi l'esercizio di albergo e diano garanzia di fare il ripristino in breve termine da indicarsi nella domanda e continuare l'esercizio per non meno di dieci anni, essere assoggettati, con decreto del ministro per l'industria e il commercio, a riscatto per il prezzo risultante dagli atti di vendita, tenuto conto, per i riscatti da effettuarsi a partire dal giorno della pubblicazione della presente legge, della svalutazione della moneta intervenuta nel frattempo, col solo compenso della minor somma fra la spesa e il migliorato ».

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Ferraris Carlo.

FERRARIS CARLO. L'emendamento, che ho proposto all'art. 24, è più di forma che di sostanza, benchè tocchi anche questa. L'art. 24 del disegno di legge, che si può accettare nella sostanza per il carattere speciale dell'industria alberghiera nel nostro paese particolarmente nei rapporti col movimento dei forestieri; non è formulato felicemente tanto nel testo dell'Ufficio centrale che in quello del Governo. L'articolo prevede questo caso. Un edificio, che serviva ad uso d'albergo prima della guerra, è stato venduto con mutamento di destinazione, ma non è stato convertito in ordinaria abitazione. Si vuole che possa ritornare alla condizione di albergo e nell'articolo, sia nel testo formulato dal Governo che in quello formulato dall'Ufficio centrale, si dice che questo edificio per tale scopo sarà assoggettato con decreto del Ministero dell'industria e commercio a riscatto. Ma non si stabilisce in quali circostanze, con quale procedura, in seguito a quali eccitamenti e garanzie possa intervenire il Ministero.

Soltanto in fondo si dice che tali edifici saranno trasferiti « ad enti o persone che vi ripristineranno l'esercizio di albergo dando garanzia di continuarlo per non meno di dieci anni ».

Perciò a me sembra opportuno di mutare la dicitura dell'articolo nel modo da me proposto. Infatti, quale sarà lo stato normale delle cose? Qui si tratta di edifici che non sono stati convertiti in ordinaria abitazione, ed in cui quindi si può ripristinare l'albergo. Un ente od una persona, che intendono far questo, si rivolgono al proprietario, e se questi accede al loro desiderio, e si mettono d'accordo sul prezzo, ecco che la cosa si liquida senz'altro fra i contraenti, e non c'è bisogno di scomodare il Ministero dell'industria e del commercio.

Quando è necessario l'intervento dal Ministero? È necessario quando il proprietario da una parte e l'ente o la persona dall'altra non si mettano d'accordo. Data l'opportunità, per le ragioni più volte esposte in questa discussione e che sopra ho ricordato, cioè che è molto giovevole accrescere il numero degli alberghi ora scarseggiante, tanto più dovendosi agevolare quella venuta dei viaggiatori stranieri la quale tanto giovamento economico ci portò prima della guerra e deve ancora portarci, è bene che il Ministero intervenga per eliminare i cattivi effetti del disaccordo. Ma il Ministero non deve intervenire spontaneamente: deve invece esservi eccitato dagli interessati. È perciò che io ho scritto nel mio emendamento che vi deve essere la domanda al Ministero di quegli enti o di quelle persone; essi devono obbligarsi a ripristinare l'albergo in quel dato edificio, dare garanzia di fare il ripristino in breve termine da indicarsi nella domanda e di continuare l'esercizio per non meno di dieci anni.

Allora il Ministero avrà tutti gli elementi per procedere con cognizione di causa e efficaci garanzie al riscatto dell'edificio e consegnarlo ai richiedenti.

Io credo che l'art. 24 come è stato da me formulato indichi con maggior precisione ed esattezza la procedura da seguire ed i casi che legittimano l'intervento del Governo.

Perciò, pur riconoscendo che la cosa avrà un'applicazione limitata, mantengo il mio emendamento nella speranza che esso possa essere

accettato sia dall'onorevole ministro che dall'Ufficio centrale.

FERRERO DI CAMBIANO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRERO DI CAMBIANO. Io consentirei con l'emendamento proposto dall'onorevole collega Carlo Ferraris perchè almeno nei casi di cui si tratta precisa le modalità da seguire ed assicura più equi compensi al riscatto. Ma come pure io non mi posso rassegnare a quanto è disposto nell'articolo concordato fra il Governo e l'Ufficio centrale, desidero di dire le mie ragioni del dissenso.

Non contrasto il movente della disposizione che discutiamo e convengo col Governo e con l'Ufficio centrale che si debba favorire l'industria degli alberghi tanto necessaria in Italia dove desideriamo che vengano numerosi forestieri a visitare ed ammirare il nostro bel paese. Ammetto quindi il riscatto di cui parla l'articolo 24, ma ne devono essere eque le condizioni e non sono tali quelle che si propongono.

Se l'accordo esiste fra il proprietario venditore e colui che compra per esercirvi l'albergo, tutto sta bene; ma se vi è dissenso e si dibatte il prezzo non è assolutamente giusto e equo che si accetti senz'altro per base del riscatto il prezzo di acquisto.

Il proprietario, al quale si impone la vendita, può aver fatta un'operazione fortunata o può aver comperato in un tempo in cui i prezzi erano meno alti sottoponendosi magari ad una perdita di rendite per un certo tempo nella speranza di rivalersene più tardi con il ricavo di una vendita fatta a patti migliori. Ora tutto questo andrebbe perduto per lui se se ne dovesse stare al prezzo di acquisto. Ne mi si dica che si terrà conto della svalutazione della moneta. Io non mi vi acconcio e vorrei anzitutto che i miei amici economisti mi dicessero in cosa veramente consista e come si possa con qualche precisione valutare e misurare questa svalutazione della moneta. Questo in ogni caso può essere un elemento del prezzo di riscatto, ma non deve essere il solo.

E poi dico anche io, chi deve intervenire a far da arbitro e da paciere nella contesa del prezzo di riscatto? Ci vuole un'autorità che

si ispiri a criteri di illuminata equità, e mi accontenterei dell'intervento del ministro dell'industria e commercio chiamato ad emanare il decreto del riscatto.

Io chiedo quindi che l'Ufficio centrale e ministro, modifichino l'articolo e trovino una formula che dia al ministro l'autorità di stabilire questo prezzo e indichi che questo prezzo di riscatto sia commisurato al concetto di equi compensi e del valore effettivo dell'edificio da riscattare.

Io non parlo per difendere interessi nè interessati: parlo così perchè ho innanzi alla mente il caso di due Istituti miei ai quali ho l'onore di appartenere. Essi hanno comperato due palazzi in Roma per allogarvi uffici di pubblico interesse come sono quelli rivolti alla previdenza sociale e alla cooperazione. Comperando quei palazzi, già sedi di albergo e nell'attesa, di cui non narro le dolorose vicende, di potervi collocare i necessari uffici, che era stato il movente della compera, hanno dovuto sopportare il danno di un minor reddito.

Ora sotto l'egida della disposizione che discutiamo, nuovi aspiranti albergatori, verrebbero a pretendere gli stabili frustrando la speranza che aveva determinata la loro compera da parte degli istituti e approfittando senz'altro del loro sagace atto di amministrazione, col puro prezzo di acquisto: e questo non sarebbe assolutamente giusto. In questi casi è già grave il danno dello scopo mancato: non vi si aggiunga il danno materiale e finanziario.

Ecco le ragioni delle mie osservazioni, delle quali confido che vorranno tener conto l'onorevole ministro e l'onorevole relatore dell'Ufficio centrale e che sotto l'egida loro, raccomandando alla illuminata saviezza del Senato.

ALESSIO, *ministro dell'industria e commercio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALESSIO, *ministro dell'industria e commercio*. L'articolo 24 è stato oggetto di viva discussione tra il Governo e l'Ufficio centrale nelle conferenze che abbiamo avuto insieme per coordinare eventuali modificazioni a questo disegno di legge.

Io ho dichiarato allora all'Ufficio centrale che il Governo non poteva accettare il criterio che vuole determinato il prezzo di riscatto multi-

plicando il precedente prezzo di vendita per il coefficiente di svalutazione della moneta.

Ho dichiarato, soprattutto, che insistere esclusivamente su questo elemento ed anzi assumerlo come un criterio di misurazione creava un principio nuovo nella legislazione, principio che avrebbe potuto essere invocato anche contro il Governo.

Così ove per esempio si trattasse di canoni da affrancare, o di interessi del debito pubblico da pagare. È un campo molto difficile e complesso in cui il Governo non crede sia opportuno ingolfarsi.

Nondimeno io riconosco l'importanza delle osservazioni fatte dal senatore Ferrero di Cambiano. Trovo giusto che vi sia una autorità la quale in una questione così grave, in un argomento così delicato, possa pronunciare un giudizio di equità.

Da questo punto di vista sarei disposto a concordare una modificazione dell'articolo 24, che attualmente si discute, con l'Ufficio centrale o coi senatori che proponessero un emendamento in tal senso, nel senso cioè che il prezzo potesse essere determinato o dal ministro del commercio o da altra autorità imparziale, tenendo conto di tutti gli elementi che in qualche modo possano aver modificate le condizioni del mercato dal momento della vendita a quella del riscatto.

FERRERO DI CAMBIANO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRERO DI CAMBIANO. Io ringrazio vivamente l'onorevole ministro Alessio di aver accolto il mio concetto e raccomando a lui la formula da concordare con l'Ufficio centrale.

PRESIDENTE. Domando innanzi tutto all'Ufficio centrale se accetta l'emendamento proposto dal senatore Carlo Ferraris.

EINAUDI, *relatore*. L'Ufficio centrale accetta l'emendamento del senatore Ferraris, salvo a concordare con l'onorevole ministro il testo definitivo dell'articolo.

PRESIDENTE. Stante l'ora tarda l'Ufficio centrale presenterà domani la sua proposta, tanto più che in questa materia è meglio non improvvisare.

Il seguito della discussione è rimandato a domani.

CXIII^a TORNATA

MERCOLEDI 23 FEBBRAIO 1921

Presidenza del Presidente TITTONI TOMMASO

INDICE

Congedi	pag. 3333
Disegno di legge (discussione di):	
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 gennaio 1921, n. 13, portante provvedimenti sui poteri del Commissario del Governo agli al- loggi »	3335
Oratori:	
ALESSIO, <i>ministro dell'industria e del com- mercio</i>	3338 <i>passim</i> 3365
AMERO D'ASTE, <i>presidente dell'Ufficio cen- trale</i>	3345
BORSARELLI	3339, 3344, 3348
EINAUDI, <i>relatore</i>	3335 <i>passim</i> 3364
FERA, <i>ministro della giustizia e degli af- fari di culto</i>	3339 <i>passim</i> 3364
FERRARIS CARLO	3338
FERRERO DI CAMBIANO	3363, 3364, 3365
FILOMUSI GUELFI	3352
GAROFALO, <i>dell'Ufficio centrale</i>	3351
MORTARA	3340, 3344, 3350
ORLANDO	3360
PERLA	3353
PINCHERLE	3357, 3361, 3362
POLACCO	3357, 3360
POZZO	3348
ROTA	3346, 3358, 3361
SANTUCCI	3359
SCHANZER	3362
SPIRITO	3361
TADDEI	3360
TOMMASI	3363
TORRIGIANI LUIGI	3337
(Approvazione di un ordine del giorno)	3349
Interrogazione (svolgimento di):	
« Dei senatori Scialoja e Mazziotti sul ritardo della pubblicazione dell'aumentata tariffa postale, telegrafica e telefonica »	3334
Oratori:	
AMICI, <i>sottosegretario di Stato per le poste e per i telegrafi</i>	3334

FERA, <i>ministro della giustizia e degli affari di culto</i>	3335
SCIALOJA	3335
Messaggio	3333
Relazioni (presentazione di)	3334

La seduta è aperta alle ore 15.10.

Sono presenti i ministri delle colonie, della giustizia e affari di culto, della guerra della istruzione pubblica, dei lavori pubblici, dell'agricoltura, dell'industria e commercio, del lavoro e previdenza sociale, per la ricostituzione delle terre liberate, e il sottosegretario di Stato per le poste e telegrafi.

BISCARETTI, *segretario*, legge il verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo gli onorevoli senatori: Dallolio Alberto di giorni 10 e Del Giudice pure di giorni 10.

Se non si fanno osservazioni, questi congedi s'intendono accordati.

Messaggio del Presidente del Consiglio.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole senatore, segretario, Biscaretti, di dar lettura di un messaggio di S. E. il Presidente del Consiglio dei ministri.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

Roma, 20 febbraio 1921.

Eccellenza,

In osservanza del disposto dell'art. 6 della legge 18 luglio 1917, n. 1143, mi pregio pre-

SCIALOJA. La difesa che il mio egregio amico Amici ha voluto fare di questa enormità giuridica commessa nella funzione più essenziale e delicata dello Stato, che è la pubblicazione delle leggi, potrà al massimo servire ad assolvere personalmente lui e magari anche il suo ministro dal peccato commesso, ma non vale certamente a scusare il peccato commesso. Si tratta, come il Senato ha udito, di questo, che nel Regno d'Italia si applica una legge prima che sia pubblicata, una legge che ha un doppio carattere di gravità, perchè legge d'imposta e perchè contiene anche sanzioni penali.

Questo decreto-legge, per un articolo in esso contenuto, doveva entrare in vigore il primo febbraio, mentre invece è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 4 febbraio. È questo un così grave errore, che il mio egregio amico ha voluto scusarlo soltanto col fatto che il ministro del tesoro si trovava allora in Sicilia, e che la spedizione, che fu fatta del decreto per la sua controfirma, arrivò in ritardo. È strano che una tale scusa ci venga dal ministro delle poste, perchè si aggiunge in questo modo il disservizio postale al disservizio legislativo.

Sicchè in fondo il discorso del mio egregio amico mi fa un po' la impressione di quello di un avvocato che non avendo altro modo per salvare il reo, che sia anche confesso, perori la tesi della mancanza di discernimento dell'imputato.

Qui non si tratta di mancanza di discernimento, ma di assoluta mancanza del più elementare ordine in quello che dovrebbe essere il custode massimo dell'ordine, ossia il Governo. Se nel Governo noi dobbiamo notare tali atti di indisciplina, qual'è quello, enorme dal punto di vista giuridico, che io ho denunciato, non ci si può meravigliare più di niente; perchè la disciplina deve venire dall'alto, e chiunque vuole ristabilire la disciplina in Italia deve cominciare a dare il più rigoroso esempio di disciplina da parte propria.

Io dunque non mi dichiaro soddisfatto, e credo che nessuno in Senato possa dichiararsi soddisfatto. Assoluzione ai nostri cari amici che siedono a quel banco (*movimenti del ministro Fera*) e anche al mio caro amico Fera, perchè egli è come guardasigilli il custode della parte formale della legge...

FERA, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Io non posso sapere le cose di cui non mi spetta la responsabilità!

SCIALOJA... Ma sotto quel decreto-legge c'è la sua firma come guardasigilli...

FERA, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Io firmo i decreti prima degli altri: non posso sapere quando poi verranno pubblicati. Deploro con lei che questo fatto sia avvenuto.

SCIALOJA... Dunque anche il Governo deplora il proprio atto. (*ilarità, commenti*).

Seguito della discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 gennaio 1921, n. 13, portante provvedimenti sui poteri del Commissario del Governo agli alloggi » (N. 282-A).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del seguente disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 gennaio 1921, n. 13, portante provvedimenti sui poteri del Commissario del Governo agli alloggi ».

Come il Senato ricorda, ieri furono approvati i primi 23 articoli, lasciando in sospeso gli articoli 19 e 24.

Riprenderemo dunque l'esame dell'articolo 19 che era stato rinviato all'Ufficio centrale per un ulteriore studio.

EINAUDI, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

EINAUDI, *relatore*. Debbo dare una spiegazione riguardo alla collocazione formale del 3° e 4° comma. Oltre alla questione di merito il senatore Frola ieri aveva sollevata una questione di collocazione di questo 3° e 4° comma; in quanto che essi riguardano una materia che non è soltanto quella dell'art. 19, ma in genere dei provvedimenti del Commissario degli alloggi, sia provvedimenti del titolo primo, sia del titolo secondo. Perciò questi due commi sarebbero stati stralciati dall'art. 19 che dovrebbe essere discusso a sè, senza questi due commi, e trasformati in un articolo 33 aggiunto da inserirsi in fine del decreto-legge.

Questa come collocazione formale che sembra più opportuna, essendo l'osservazione del senatore Frola informata ad un criterio di opportunità di collocazione.

PRESIDENTE. Allora il terzo e quarto comma dell'articolo 19 sono stralciati e trasformati in articolo 33, che sarà discusso a suo tempo. Gli emendamenti, se mantenuti, saranno discussi in occasione della discussione del nuovo articolo 33. Prego il senatore segretario Pellerano di dar lettura dell'articolo modificato come testè si è detto.

PELLERANO, *segretario*, legge:

Art. 19.

Il Commissario del Governo vigila alla osservanza delle disposizioni contenute negli articoli precedenti e può dare tutti i provvedimenti necessari per tale esecuzione.

Egli può impartire nei casi particolari, non contemplati nei precedenti articoli, i provvedimenti adatti a conseguire gli scopi della istituzione del suo ufficio e può chiedere direttamente istruzioni al Presidente del Consiglio dei Ministri, per le eventuali difficoltà, che consideri di carattere eccezionale.

Possono però essere impugnati per nullità, per inosservanza delle forme in questa legge indicate o per eccesso di potere davanti all'autorità giudiziaria competente.

Il Commissario dà anche le disposizioni che reputa opportune per l'esecuzione dei suoi provvedimenti, richiedendo, se occorre, l'opera degli ufficiali giudiziari, territorialmente competenti, i quali sono tenuti a prestare il ministero e ad eseguire le richieste del Commissario.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 19: chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Viene ora in discussione l'articolo 24 che fu rinviato all'Ufficio centrale perchè questo tenesse conto delle proposte dei senatori Ferraris Carlo e Ferrero di Cambiano, che sono state accettate dal Governo. Prego il senatore segretario Pellerano di dar lettura del nuovo testo dell'articolo 24.

PELLERANO, *segretario*, legge:

Art. 24.

Gli edifici, che servivano ad uso di albergo prima della guerra e sono stati venduti con mutamento di destinazione, ma non sono stati

convertiti in ordinarie abitazioni, potranno, su domanda di enti o persone, che si obblighino a ripristinarvi l'esercizio di albergo e diano garanzia di fare il ripristino in breve termine da indicarsi nella domanda e continuare l'esercizio per non meno di dieci anni, essere assoggettati, con decreto del Ministro per l'industria e il commercio, a riscatto per il giusto prezzo, che nel momento del riscatto medesimo avrebbe avuto l'immobile in una libera contrattazione di compra vendita, quando entro un mese dalla ricevuta notificazione il proprietario dell'immobile da riscattarsi abbia respinto l'offerta fattagli. Il giusto prezzo di cui sopra sarà determinato in modo inappellabile da un collegio peritale presieduto dall'ingegnere capo del genio civile della provincia e composto di altri due tecnici, nominato il primo dal Ministro per l'industria e il commercio ed il secondo dal proprietario assoggettato a riscatto.

Uguale procedimento peritale sarà applicato in caso di controversia, per la determinazione del giusto prezzo di cui al primo comma dell'articolo precedente.

EINAUDI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

EINAUDI, *relatore*. La formula che è stata concordata tra il Governo e l'Ufficio centrale risponde ai desideri che sono stati manifestati in quest'Aula ieri da parecchie parti. Innanzi tutto si accoglie l'emendamento del senatore Carlo Ferraris in quantochè esso è riprodotto testualmente fino alle parole « a riscatto per il prezzo »; si cambia soltanto il criterio per la determinazione del prezzo. Quanto alla determinazione del prezzo il criterio contenuto nel primo articolo 24 governativo era quello del prezzo originario dell'atto di vendita: l'ufficio centrale aveva già fatto osservare, come questo prezzo potesse non corrispondere più alle condizioni odierne sia perchè fossero intervenute trasformazioni e miglioramenti, sia perchè era mutata completamente la condizione monetaria. Perciò l'Ufficio centrale aveva cercato nel suo articolo emendato di tener conto di queste condizioni. Ieri l'on. Ferrero di Cambiano ha fatto osservare come fosse meglio ritornare al criterio comune per la determinazione del prezzo, ossia ciò che vale l'immobile da riscattare nel momento in cui si

effettua il riscatto, e questo è il concetto che sta a base dell'emendamento concordato tra il Governo e l'Ufficio centrale, perchè si è detto che il riscatto non potrà avvenire alle condizioni stabilite prima, ma potrà avvenire a norma del giusto prezzo che nel momento del riscatto medesimo avrebbe avuto l'immobile in una libera contrattazione di compra-vendita. Questa è la formula accolta nella legge fondamentale dell'espropriazione del '65; attuandosi così un criterio che esiste già nella nostra legislazione.

Ma poteva anche darsi che il proprietario a carico di cui si fa il riscatto e il Ministero dell'industria non fossero d'accordo sull'ammontare del giusto prezzo e si è stabilito perciò che la determinazione del giusto prezzo fosse fatta da un collegio peritale. Si è detto che il collegio peritale deve essere presieduto da un funzionario insospettabile, tecnico e perito della cosa, come è l'ingegnere capo del Genio civile della provincia, in modo che vi sia un organo locale e le questioni non debbano essere determinate al centro potendosi fare il riscatto anche in località distanti dalla capitale. In questo collegio ci sarebbero due tecnici, l'uno designato dal Ministro dell'industria e del commercio, l'altro dal proprietario a carico di cui si fa il riscatto. E poichè si era determinato ciò in relazione all'art. 24, si è ritenuto opportuno di notare nel capoverso che uguale procedimento deve essere osservato per la determinazione del giusto prezzo di cui si parlava nell'art. 23, dove era stabilito che il Ministero potesse esercitare una prelazione a giusto prezzo a favore dell'ente e della persona che assuma di mantenere per dieci anni almeno la detta destinazione, fissando all'uopo convenienti garanzie.

Qui dunque non si parlava di riscatto, ma di prelazione a favore di coloro che si assoggettavano a mantenere per dieci anni la destinazione. Ma anche qui era necessario stabilire in caso di controversia l'ente che avrebbe dovuto determinare il giusto prezzo; e poichè si è creato questo collegio tecnico si è deferita a questo collegio anche la determinazione del giusto prezzo anche in relazione all'articolo 23.

PRESIDENTE. Il testo che è stato proposto dall'Ufficio centrale costituisce la prima parte

dell'articolo 24; mi pare che l'ultimo inciso debba rimanere.

EINAUDI, *relatore*. Sì.

TORRIGIANI LUIGI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TORRIGIANI LUIGI. In questo nuovo articolo concordato tra il Governo e l'Ufficio centrale trovo che non è ripetuta una delle condizioni messa negli altri articoli e anche nello emendamento del collega Carlo Ferraris e cioè che nella determinazione del prezzo sia tenuto conto di quello risultante dagli atti di vendita. Questa omissione mi pare grave e pericolosa, perchè purtroppo (non bisognerebbe dirlo) tutti sappiamo che nei contratti più sono importanti più spesso si cela la verità per sfuggire alle tasse giustamente dovute al fisco.

Ora, se si mantenesse questa condizione nell'articolo 24, la riterrei una giusta e meritata punizione per chi tenta sempre di defraudare l'erario. Per questo proporrei che nell'articolo 24 si ripetesse: « tenuto conto del prezzo risultante dagli atti di vendita ». Sarebbe bene introdurre anche questo elemento nell'articolo 24.

EINAUDI, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

EINAUDI, *relatore*. Io credo che quando si stabiliscano i criteri per la determinazione di un riscatto bisogna determinarne uno solo e non due che possano essere in contraddizione.

Il prezzo alla data di vendita è un prezzo storico, che si riferisce a un momento passato: questa è la critica che era stata fatta dall'Ufficio centrale e dall'onorevole senatore Ferrero di Cambiano, i quali hanno detto che quel prezzo rimontava ad epoca passata, in cui i prezzi erano diversi da oggi, a cui quindi non si può fare ad esso riferimento senza errore. Fare la media fra una data erronea e una data giusta non conduce inoltre a risultati plausibili.

Io ammetto che possa essere una penalità il tener conto degli atti di vendita, ma non saprei perchè questa pena debba essere erogata solo quando si procede al riscatto di edifici destinati ad uso di albergo: dovrebbe essere una pena da sancire in tutti i casi in cui si fanno queste frodi all'Erario.

Sarà, al caso, un criterio di cui si dovrà tenere conto quando si riformerà la tassa di registro: allora si potrà vedere quale altre pena

lità occorre stabilire per chi denuncia un prezzo erroneo, ma che per pochi casi si stabilisca una penalità la quale turba i criteri di estimazione è parso fuor di luogo perchè il criterio di estimazione non può essere la media fra il dato erroneo e il dato giusto.

FERRARIS CARLO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARIS CARLO. Ho chiesto la parola per ringraziare l'Ufficio centrale di avere trasfuso nel suo emendamento la parte sostanziale del mio, ma anche per richiamare l'attenzione dell'Ufficio centrale sopra le ultime parole dell'ultimo comma che non mi sembrano corrette. È scritto: « assoggetto a riscatto ».

EINAUDI, *relatore*. È un errore di stampa, si deve leggere « assoggettato ».

PRESIDENTE. Il senatore Torrigiani insiste?

TORRIGIANI LUIGI. Dopo le dichiarazioni dell'Ufficio centrale non insisto nella mia aggiunta.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'art. 24 nel nuovo testo concordato dall'Ufficio centrale, più l'ultimo comma dell'articolo che dice:

« Il riscatto non potrà essere esercitato dopo che siano trascorsi due anni dalla pubblicazione della presente legge ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

A questo articolo c'è un'aggiunta del senatore Pozzo, accettata dall'Ufficio centrale e dal Governo.

Prego l'onorevole segretario Pellerano di darne lettura.

PELLERANO, *segretario*, legge:

Aggiungere il seguente capoverso: « Con decreto del ministro dell'industria e del Commercio sarà pubblicato l'elenco dei comuni ai quali sono applicabili le disposizioni speciali relative agli alberghi. L'elenco stesso potrà essere pure variato con decreto del ministro dell'industria e del commercio, con effetto dal giorno della pubblicazione ».

ALESSIO, *ministro dell'industria e del commercio*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALESSIO, *ministro dell'industria e del commercio*. Mi pare che la collocazione di questo emendamento sia all'ultimo comma dell'articolo 25.

EINAUDI, *relatore*. Sì, in sede di coordinamento lo porremo all'art. 25.

PRESIDENTE. Con questa riserva pongo ai voti l'aggiunta del senatore Pozzo.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvata).

Art. 25.

Le disposizioni degli articoli 24 e 25 si applicano a tutti i comuni, ove si verifica affluenza di viaggiatori, indipendentemente cioè dal numero degli abitanti. Le disposizioni stesse si applicano anche alle locande e alle pensioni, e riguardano tutto o parte di un fabbricato, a seconda che tutto o parte del fabbricato sia destinato ad uso di albergo, pensione o locanda.

Qui ci sono dei numeri di articoli riferiti che varieranno in sede di coordinamento.

Pongo ai voti l'art. 25.

Chi l'approva si alzi.

(Approvato).

Il Governo e l'Ufficio centrale sono d'accordo per la soppressione dell'art. 26, quindi non se ne dà lettura perchè è ritirato.

Art. 27.

Spetta esclusivamente al Ministero dell'industria e commercio autorizzare il cambiamento di destinazione di stabili adibiti ad alberghi, pensioni e locande, nel caso in cui questo mutamento risulti conveniente.

(Approvato).

L'articolo 28 è stato ritirato d'accordo tra il Governo e l'Ufficio centrale.

DISPOSIZIONI FINALI.

Art. 29.

Le disposizioni del presente decreto si applicano per tutti i comuni compresi nella circoscrizione rispettiva dei singoli Commissari.

Le attribuzioni conferite dalle precedenti disposizioni al Commissario del Governo potranno essere affidate, in parte o totalmente, ad un delegato del prefetto della provincia, quando la difficoltà della ricerca degli alloggi assuma carattere di speciale gravità in comuni diversi da quella indicati nell'art. 1. All'uopo il delegato

potrà recarsi sui luoghi ogni qualvolta il bisogno lo richieda.

Il provvedimento sarà adottato con ordinanza del prefetto della provincia, in seguito a speciale autorizzazione della Presidenza del Consiglio. L'ordinanza dovrà indicare le disposizioni del presente decreto, l'applicazione delle quali sia estesa nei singoli comuni e dovrà essere pubblicata nei comuni medesimi.

BORSARELLI. Chiedó di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BORSARELLI. Io avevo proposto, e propongo ancora, la soppressione di questo articolo. Ho inteso, dalla bocca dell'onorevole relatore, che l'Ufficio centrale è del mio parere ed a sua volta propone la soppressione di questo articolo. A me non rimane altro che interrogare il Governo per sapere se aderisce a questa concorde domanda dell'Ufficio centrale e mia, nel qual caso risparmierei al Senato il fastidio dello svolgimento delle ragioni per le quali propongo la soppressione di questo articolo.

FERA, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERA, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. L'onor. Borsarelli afferma di sapere che l'Ufficio centrale voglia la soppressione dell'art. 29 e domanda se il Governo aderisce alla proposta.

Della soppressione dell'art. 29 precedentemente non si era mai parlato e i rilievi che erano stati fatti in proposito mi pareva che potessero condurre a chiedere la modificazione dell'articolo, ma non la sua soppressione. Di soppressione si è invece parlato durante la discussione e le argomentazioni del senatore Borsarelli sono state indirizzate appunto a tale conclusione.

Io ebbi già a manifestare il mio pensiero e a chiarire quali siano i criteri del Governo su questo argomento.

Ora, riservandomi di sentire dal relatore dell'Ufficio centrale i motivi per i quali questo ha mutato il suo precedente avviso e desidera che si sopprima la disposizione, dirò brevemente le ragioni che mi inducono a mantenere fermo il mio punto di vista.

L'art. 29 stabilisce che, con le opportune

cautele, le attribuzioni conferite dalle precedenti disposizioni al commissario del Governo, possano essere esercitate anche nei comuni diversi da quelli indicati nell'art. 1, quando nei comuni stessi la crisi degli alloggi assuma quel carattere di speciale gravità per il quale negli altri di cui all'art. 1 viene nominato il commissario degli alloggi. In tal caso il prefetto affiderà le dette attribuzioni a un suo delegato, mediante un'ordinanza con la quale specificherà quali siano le disposizioni della presente legge che debbano ritenersi applicabili nei singoli luoghi; l'ordinanza prefettizia sarà pubblicata nei luoghi medesimi.

Come si vede si è così voluto lasciare al Governo di decidere per mezzo del suo principale organo politico locale, se e quando debba farsi luogo, nei comuni surricordati, all'esercizio totale o parziale della potestà del commissario degli alloggi: siamo in un campo nel quale nettamente si delinea la responsabilità governativa.

Ho già avuto l'onore di esporre all'alta Assemblea che dall'altro ramo del Parlamento ci vengono fatte continue pressioni per estendere l'istituzione del commissario degli alloggi anche ai centri meno popolati e che resistiamo alle richieste tenendo presenti le difficoltà (che ebbe qui a prospettare il senatore Mortara) di trovare un numero rilevante di persone adatte all'alto e difficile ufficio.

Ora pur continuando a seguire la nostra linea di condotta non possiamo negare l'opportunità che in alcuni casi intervenga, anche nei comuni diversi da quelli indicati nell'art. 1, l'azione moderatrice di un organo governativo, per dirimere gli aspri contrasti fra proprietari di case ed inquilini e fra inquilini in possesso dell'abitazione ed aspiranti all'abitazione stessa. Ecco la ragione del temperamento introdotto dall'articolo 29, col quale, mentre non si consente la nomina di un maggior numero di commissari per gli alloggi, si dà facoltà al prefetto di fare esercitare le attribuzioni commissariali là dove il bisogno lo suggerisca.

Ripeto che il Governo si rende pienamente conto delle preoccupazioni che l'Istituto desta in questa alta Assemblea, specie per le difficoltà di trovare le persone che possano adeguatamente adempierne le difficili mansioni, ma d'altra parte non può trascurare le ragioni

che muovono l'altro ramo del Parlamento a chiedere il maggiore sviluppo dell'istituzione in corrispondenza al dilagare della crisi edilizia; l'art. 29 rappresenta il risultato di questa duplice valutazione governativa e come tale non merita le aspre critiche che gli sono state rivolte.

Concludendo, riconosco giuste le preoccupazioni espresse dal senatore Borsarelli e non ho difficoltà a dichiarare che esse debbono essere tenute presenti per adoperare le massime cautele sia nella nomina governativa dei commissari degli alloggi, sia nella estensione delle attribuzioni commissariali mediante dele gazione prefettizia.

Non posso però andare più in là ed accettare che ci sia tolto un mezzo che riteniamo possa concorrere a fronteggiare le aspre difficoltà del presente momento.

A me sembra necessario che anche nei comuni che non si trovino nelle condizioni prescritte dall'art. 1, quando speciali circostanze lo impongano, possa il prefetto, rappresentante locale dell'autorità governativa, fare intervenire un suo delegato ad applicare l'azione moderatrice che nei grandi centri è affidata al commissariato degli alloggi; bene inteso che dell'opera prefettizia e dell'apprezzamento che l'ha determinata, il potere esecutivo sarà tenuto responsabile come di qualsiasi altra esplicazione di attività governativa.

Prego quindi il senatore Borsarelli e anche l'Ufficio centrale di non insistere per la soppressione dell'articolo 29, prendendo atto del proposito del Governo di fare uso delle facoltà da esso consentite con la maggiore possibile cautela.

MORTARA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORTARA. Quando io proposi la soppressione dell'art. 8, e vi fu intorno ad esso vivace, anzi direi vivacissima, discussione che si chiuse col voto del Senato favorevole alla mia proposta, l'onorevole ministro della giustizia fece dichiarazioni esplicite e precise, analoghe a quelle che appunto ora ha finito di ripetere intorno all'art. 29; dichiarazioni di cui rammento che mi affrettai allora a prendere atto, non dubitando che i propositi del Governo siano conformi alle sue dichiarazioni non solo, ma che questi propositi saranno anche conformi

all'azione sua nella delicata materia. Rinunciai in pensiero mio a fare; rispetto all'art. 29, la medesima proposta di soppressione che aveva fatto rispetto all'art. 8; a questa rinuncia sono stato anche confortato dal voto che il Senato diede, dopo quella discussione, per la soppressione della facoltà al Commissario agli alloggi di sciogliere i conduttori delle abitazioni dal divieto di subaffitto: altra facoltà a cui avevo accennato, dichiarando che dissentivo dall'accordarla. In questa situazione, ed anche in vista delle altre cautele che nelle lunghe discussioni dei giorni precedenti sono state aggiunte per garantire la funzione del Commissario degli alloggi e per contenerla nei limiti della legalità, ho presentato ieri alla Presidenza un ordine del giorno che era appunto mia intenzione di svolgere nell'occasione della discussione di questo articolo 29. Quest'ordine del giorno che ora mi permetterò di leggere...

PRESIDENTE. Se ella crede, siccome non potrei metterlo ai voti che in fine della discussione degli articoli, sarebbe meglio che si riservasse di svolgerlo allora.

MORTARA. La giustificazione di questo mio ordine del giorno è proprio nella discussione dell'articolo 29; e nello stesso tempo le dichiarazioni che io farò intorno a quest'ordine del giorno, si connettono anche alla proposta che feci insieme ad altri colleghi e che si trova già distribuita da vari giorni, la quale ha pure un certo riferimento al medesimo articolo. Per cui, se ella mi consente, espongo il mio pensiero adesso e rinuncerò naturalmente a parlare in altro momento.

PRESIDENTE. Parli pure. Vuol dire che l'ordine del giorno sarà votato poi.

MORTARA. Avevo proposto insieme ad altri colleghi che si assegnasse un termine non lontano per la cessazione delle funzioni del Commissario degli alloggi. L'onorevole ministro della giustizia ed anche quello dell'industria e del commercio, hanno ripetutamente affermato avanti al Senato il proposito del Governo di considerare transitoria questa funzione e di mantenerle questo carattere rigorosamente transitorio. Di fronte a tali ripetute dichiarazioni del Governo, di fronte al fatto che in massima il funzionamento del Commissario degli alloggi è stato accettato e approvato dal Senato con la votazione degli articoli precedenti a quello

ora in discussione, a me venne il pensiero di presentare un ordine del giorno nel quale formulo al Governo due inviti che spero vengano accettati, perchè essi sono fatti in conformità alle dichiarazioni espresse dagli onorevoli ministri nelle discussioni precedenti.

Il mio ordine del giorno è concepito così:

« Il Senato invita il Governo:

« 1° A provvedere con diligenza affinché le funzioni dei commissari per le abitazioni conservino carattere transitorio, nei limiti rigorosi di luoghi e di durata in cui ne sia giustificato il bisogno ».

Intendo cioè dire, in questo primo punto che, senza fissare un termine unico per tutto il territorio dello Stato, alla cessazione delle funzioni del Commissario degli alloggi, il Governo si impegni a farle cessare man mano nei luoghi dove il bisogno venga a cessare, senza riguardo alla eventualità che in altri luoghi possano continuare a essere opportune. E in ogni modo si vigili perchè il Commissario non funzioni al di là del tempo necessario in nessun comune.

Il secondo invito che faccio al Governo è questo:

« 2° A richiamare prefetti e sindaci alla retta interpretazione degli articoli 7 della legge sull'abolizione del contenzioso amministrativo, e 3 della legge comunale e provinciale, affinché i detti funzionari non abbiano, con loro provvedimenti arbitrari, ad oltrepassare la misura dei poteri eccezionali assegnati al Commissario del Governo dai decreti in discussione ».

Permetta il Senato che io dica poche parole di commento su questa seconda parte del mio ordine del giorno.

Il Senato, come dicevo or ora, con voto solenne ha stabilito la limitazione dei poteri del Commissario anche al di qua dei confini che erano assegnati nei decreti-legge dei quali si discute; cioè ha ristretto questi poteri, singolarmente con le due votazioni con le quali ha tolto ai commissari degli alloggi la facoltà del razionamento delle abitazioni e quella di sciogliere l'inquilino dal divieto del subaffitto.

Orbene, accade — e ne ho, come le hanno parecchi di noi, le prove — che nelle varie città dove non esiste ancora il commissario degli alloggi, i prefetti o i sindaci, in nome dell'art. 7

della legge sul contenzioso amministrativo, o dell'art. 3 della legge comunale e provinciale, o in nome di tutti e due gli articoli, si arrogano il potere di emanare bandi, come se fossero comandanti militari in tempo e in zona di guerra, coi quali sciolgono gli inquilini dal divieto del subaffitto, ordinano il razionamento degli alloggi, e fanno altre imposizioni che nemmeno i commissari degli alloggi hanno diritto di fare in base ai decreti-legge vigenti.

Ecco perchè confido che il Governo, il quale è ministro ed esecutore della legge, vorrà accettare gli inviti di cui sopra; vorrà richiamare sindaci e prefetti all'osservanza della legge, e precisamente a non esorbitare nell'esercizio di poteri superiori a quelli attribuiti ai commissari degli alloggi, nei luoghi dove questi esistono.

La cosa mi pare così logica e chiara, che ritengo di avere il pieno consenso del Senato.

Aggiungo una parola ancora per dimostrare come sia veramente enorme ed esorbitante questa invocazione degli articoli della legge sul contenzioso amministrativo e della legge comunale e provinciale.

L'altro ieri l'onorevole collega Spirito parlava di garanzie inerenti all'art. 7 della legge sul contenzioso amministrativo; io non intendo aprire una discussione accademica, nè rinnovare la esegesi di quell'articolo; ma, dico in verità, che se c'è una disposizione di legge, la quale, per la sua stessa natura, rappresenti la negazione delle garanzie, questa è proprio l'art. 7, che dà poteri discrezionali assoluti appunto senz'altra garanzia che la responsabilità politica di quell'organo amministrativo che compie l'atto.

Tale art. 7 dispone: « Allorchè, per gravi necessità pubbliche l'autorità amministrativa debba senza indugio disporre della proprietà privata, essa provvederà con decreto motivato, senza pregiudizio, ecc. ».

Questo art. 7 ha circa 60 anni di interpretazione e di applicazione pacifica, la quale applicazione e interpretazione pacifica quindi fa stato, in modo da non potersi dubitare che esso ha quel solo contenuto e quella sola efficacia che l'interpretazione e l'applicazione di oltre mezzo secolo gli attribuisce. La costante interpretazione insegna, che l'art. 7 è applicabile soltanto quando l'autorità pubblica deve disporre

della proprietà privata per fini pubblici, non quando voglia sottrarre la proprietà privata a un cittadino per renderla utile a un altro cittadino. Questo art. 7 è dunque assolutamente estraneo alla materia degli affitti.

Quanto all'art. 3 della legge comunale e provinciale, questo articolo contiene disposizioni che proprio non riesco a capire come abbiano potuto essere applicate alla materia in discorso.

Il primo comma di questo articolo stabilisce che il prefetto rappresenta il potere esecutivo in tutta la provincia. Che forse il potere esecutivo ha la facoltà di modificare il codice civile? È cosa che non si è mai saputa. Se questa facoltà non ha il potere esecutivo nella sua più diretta rappresentanza, che è il Consiglio dei ministri, è evidente che tanto meno può averla nella persona del prefetto. Ora tanto poco il potere esecutivo ha questi attributi, che esso ha creduto necessario, per istituire il commissario per le abitazioni, di emanare un decreto-legge, cioè di sostituirsi provvisoriamente al potere legislativo; il che vuol dire che questa potestà spetta unicamente agli organi della legislazione; e quindi se non spetta al potere esecutivo centrale, non spetta nemmeno al prefetto.

Dice ancora l'art. 3 della legge comunale e provinciale che il prefetto esercita le attribuzioni a lui demandate dalle leggi.

Siccome nelle leggi non esistono disposizioni che autorizzino il prefetto al razionamento degli alloggi e alla modificazione dei contratti passati fra i cittadini, è evidente che egli non può emettere quei bandi cui ho accennato.

Continua ancora l'art. 3, dichiarando che il prefetto provvede alla pubblicazione e all'esecuzione delle leggi. Ora la pubblicazione è sotto certi riguardi una funzione manuale; la esecuzione delle leggi sarà anche una funzione di merito, ma sta sempre dentro l'orbita della legge e non può uscirne.

Il prefetto veglia ancora, secondo l'articolo 3 sull'andamento delle pubbliche amministrazioni.

Questa è la funzione di vigilanza sulle amministrazioni comunali e provinciali, che è disciplinata dalla relativa legge e che non ha niente a che fare col razionamento degli alloggi e con la modificazione dei contratti privati.

Ancora, il prefetto presiede la Giunta provinciale amministrativa, e non m'indugio in commento sopra questo punto.

Finalmente il prefetto sovrintende alla pubblica sicurezza.

Qui vorrei dire che il prefetto in certi casi potrebbe dimostrare, con la manomissione delle leggi, di non avere un esatto concetto del suo ufficio di sovrintendere alla pubblica sicurezza.

E finalmente l'articolo 3 stabilisce che il prefetto dipende dal ministro dell'interno e ne eseguisce le disposizioni. Ma il ministro dell'interno ha tanto poco la facoltà di compiere questi atti, che il Consiglio dei ministri ha provveduto alla emanazione di un decreto-legge e di questo decreto-legge viene al Parlamento a domandare la convalidazione.

Io non so dunque da quale di questi capoversi si credano abilitati i prefetti ad emanare i loro bandi. Tra gli altri, un onorevole collega, me ne ha mostrato uno lunghissimo, che contiene una quantità di disposizioni di dettaglio in materia di proprietà privata come se il prefetto fosse diventato il dittatore della provincia per questa materia e per questi effetti.

Ora io spero che il Governo, appunto patrocinando l'approvazione dell'articolo 29 e quindi riservandosi la facoltà di legalizzare col funzionamento dei commissari degli alloggi e sotto la disciplina di questa legge l'ufficio che a cotesti commissari è attribuito, vorrà nello stesso tempo richiamare i prefetti ed i sindaci a non esercitare uffici che loro non spettano, a non arrogarsi poteri in base a una cattiva interpretazione delle leggi, poichè non vi sono articoli di legge di significato mistico che attribuiscono loro facoltà che non possiede il Consiglio dei ministri. Essi devono astenersi dall'esercitare queste funzioni, che sono soprasi ed arbitri, non funzioni legittime.

Attendo con fiducia l'accettazione di queste mie richieste da parte del Governo. Qualora esse vengano accettate, per conto mio voterò tranquillo l'articolo 29 della legge e rinunzierò anche alla proposta di fissare un termine unico e comune alla cessazione dei poteri dei commissari degli alloggi. (*Approvazioni*).

FERA, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERA, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Dichiaro, non soltanto a mio nome, ma anche a nome del Governo, che non abbiamo difficoltà ad accettare integralmente l'ordine del giorno del senatore Mortara, e dico integralmente perchè intendo comprendere nell'accoglimento come la dizione così anche lo spirito della proposta Mortara.

Il Governo ha la coscienza di essersi sempre ispirato ai saggi criteri enunciati nell'ordine del giorno suddetto, il quale pertanto non fa che richiederci la continuazione dell'opera che abbiamo svolta precedentemente.

Abbiamo sempre apertamente dichiarato il nostro pensiero circa il carattere transitorio della istituzione del commissario degli alloggi.

Naturalmente non possiamo dire se questa scomparirà fra un anno o fra due, ma certo dove le mutate circostanze lo permetteranno, noi ne favoriremo la cessazione.

S'intende che dove le speciali condizioni dei luoghi, le ricerche affannose degli alloggi e i contrasti che ne derivano richiederanno la continuazione dell'opera moderatrice del commissario degli alloggi, questa non dovrà mancare.

In ogni caso, ripeto, non può dubitarsi circa il carattere assolutamente temporaneo del commissariato degli alloggi, le cui funzioni come è detto nel decreto-legge del 18 aprile 1920 sono collegate al regime di vincoli e di proroghe in tema di affitti.

MORTARA. Ma quell'articolo fu soppresso.

FERA, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Ciò non toglie, lo affermo ancora una volta, che le funzioni dell'istituto siano assolutamente transitorie e debbano mantenersi nei limiti rigorosi così dal punto di vista del tempo come dal punto di vista del luogo in cui debbono esplicarsi.

Quanto alla seconda parte dell'ordine del giorno, osservo che con essa, prendendo argomento da alcuni fatti portati a notizia di questa alta Assemblea, il senatore Mortara richiama l'attenzione del Governo sull'opera svolta dai sindaci e dai prefetti in relazione all'art. 7 della legge sul contenzioso e all'art. 3 della legge comunale e provinciale.

Infatti l'ordine del giorno, in questo punto, è così concepito: « A richiamare prefetti e sindaci alla retta interpretazione dell'art. 7 della legge sulla abolizione del contenzioso

amministrativo e dell'art. 3 della legge comunale e provinciale, affinché i detti funzionari non abbiano, con loro provvedimenti arbitrari, a oltrepassare la misura dei poteri eccezionali assegnati al commissario del Governo dai decreti in discussione ».

Ora io su questo argomento dico di più. Dico che prefetti e sindaci non solo non devono oltrepassare tale misura, ma non possono entrare nel campo che è stato riservato, con la disciplina di queste norme, ai commissari degli alloggi, l'opera dei quali deve essere tutelata dalla eventuale invadenza di altri funzionari.

Ho già esposto al Senato come un prefetto, per le speciali circostanze della sua città, credette di emanare un'ordinanza con la quale imponeva che i provvedimenti giudiziari di sfratto non fossero eseguiti se non muniti del suo visto.

Ora io non mancai, in tale occasione, di richiamare sulla cosa l'attenzione dell'onorevole ministro dell'interno, il quale fu d'accordo con me nel riconoscerla irregolare; il prefetto fu perciò invitato a mantenersi nei limiti segnati alla sua competenza.

Così avvenne che un prefetto, per motivi di ordine pubblico, credette di emettere un'ordinanza con la quale si rinviava la data degli sfratti dall'ottobre dell'anno allora in corso al 1° di marzo successivo.

Ebbene, anche in tale occasione, il Governo intervenne facendo osservare al prefetto che il suo provvedimento era contrario al principio del rispetto delle competenze, che è garanzia fondamentale della libertà.

Questi esempi stanno a dimostrare la linea di condotta che abbiamo seguita avendo sempre di mira la restaurazione della legge, che è base necessaria pel funzionamento degli organi statali.

Il nostro pensiero è che neppure in circostanze eccezionali possano oggi intervenire prefetti e sindaci in materia di alloggi; perchè alle esigenze eccezionali lo Stato ha già provveduto con la creazione dello speciale istituto del commissario degli alloggi e col permettere che anche nei comuni diversi da quelli indicati nell'articolo 1 si possano, per delegazione prefettizia, esercitare le attribuzioni commissariali.

Quindi i prefetti e i sindaci non soltanto

debbono limitare in questa materia la loro attività, ma astenersi dall'esplicarla ogni volta che riconoscano possibile l'intervento del commissario degli alloggi, a norma dello speciale ordinamento che abbiamo stabilito per questo istituto.

Ricordo a questo proposito, a meglio chiarire l'opera dell'attuale gabinetto, che alcuni mesi addietro indirizzai una circolare ai procuratori generali per richiamare la loro attenzione sulla necessità dell'assoluto rispetto all'autorità dei giudicati, che è condizione indispensabile del vivere civile.

E non avrei da aggiungere altro, onorevoli senatori, se non mi corresse l'obbligo di dire una parola che serve a meglio spiegare come qualche prefetto abbia potuto emettere provvedimenti che il Governo non ha poi creduto di approvare.

Debbo dichiarare che non vi sono state trasmodanze dell'opera prefettizia per casi particolari; se alcuni prefetti sono intervenuti, eccedendo la loro competenza, ciò hanno fatto soltanto in contemplazione di necessità di ordine generale e sempre per la preoccupazione di mantenere l'ordine pubblico.

Sento il dovere di fare questa recisa affermazione, perchè è giusto che la parola del Governo, nel momento in cui invita i prefetti a mantenersi nei limiti delle loro attribuzioni, riconosca l'eccezionalità delle circostanze che li hanno, in qualche caso, determinati ad oltrepassarli.

Concludo accettando l'ordine del giorno del senatore Mortara, con la preghiera che da esso sia tolta la parola « arbitrari » la quale potrebbe far sospettare che i provvedimenti siano stati presi per capriccio.

MORTARA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORTARA. Accetto che sia soppressa la parola « arbitrari » nella seconda parte del mio ordine del giorno. Ringrazio l'onorevole ministro delle sue dichiarazioni che confermano quel pensiero che egli aveva già ampiamente espresso sulla questione. Mi riservo di fargli conoscere privatamente qualche caso di ordinanza prefettizia che ha oltrepassati i limiti nei quali egli giustamente accennava che possono i prefetti agire per motivi di ordine pubblico.

EINAUDI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

EINAUDI. L'Ufficio centrale accetta l'ordine del giorno del senatore Mortara. Quanto all'articolo 29 dobbiamo dire le ragioni per le quali eravamo rimasti convinti, convinzione manifestata chiaramente al Senato, che questo articolo 29 fosse pericoloso. Esso estende nientemeno a tutti i Comuni d'Italia le facoltà che il decreto legge attribuisce ai Commissari per gli alloggi soltanto per le città che hanno più di 100 mila abitanti e per i Comuni suburbani. Questa estensione è fatta in maniera larghissima inquantochè non sono indicate nemmeno le restrizioni che al potere dei Commissari sono date per le città aventi più di 100 mila abitanti; parrebbe che siano estese in genere soltanto le attribuzioni senza i vincoli. Quindi, ove l'articolo debba essere conservato, sarebbe necessario dire nettamente che potranno essere affidate in parte o totalmente, ma con le garanzie e modalità stabilite dalla legge.

ALESSIO, *ministro dell'industria e del commercio*. È implicito.

EINAUDI. Non è tanto implicito, perchè accanto al Commissario degli alloggi nelle grandi città la legge stabilisce delle Commissioni Consultive; di cui qualche volta si deve sentire l'avviso. E allora io domando se in tutti gli altri comuni queste commissioni dovranno essere sentite e se l'arbitrio non può risorgere più grave per questi delegati del Prefetto.

Quindi, se si vuole l'estensione, la si deve circondare di garanzie e modalità, compresa quella delle Commissioni consultive.

PRESIDENTE. La maggioranza dell'Ufficio centrale propone di modificare l'articolo dopo le parole: « e delle garanzie e modalità della presente legge, compresa quella... ».

BORSARELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BORSARELLI. Il Senato non soltanto ha votato l'articolo primo di questa legge, ma ieri, dopo il discorso dell'onorevole senatore Marco Pozzo, ha fatto invito al Governo di presentare un elenco dei comuni ai quali si sarebbero estese, se ho ben compreso, queste disposizioni. (*Voci: per gli alberghi!*)

Ad ogni modo, era sempre un elenco che si chiedeva; insomma la spada di Damocle, che

sta sospesa sul capo dei proprietari di case, era stata in qualche modo allontanata; e, mentre noi abbiamo votato la legge in questo senso, ecco che viene l'articolo 29, il quale, con una dicitura abile, ma un po' di traverso, viene ad annullare precisamente quello che abbiamo votato nell'articolo primo e va anche contro ciò che chiedeva l'onorevole senatore Pozzo.

Io voglio pregare il Governo di consentire con me in qualche riflessione. L'articolo parla di gravità eccezionale e di un potere discrezionale dato ai Prefetti, e l'onorevole ministro fa risalire all'onorevole Presidente del Consiglio queste deliberazioni, che noi sappiamo come in pratica siano invece messe ad effetto.

Certo, se ognuna di queste deliberazioni, delle quali io temo e nelle quali fisso lo sguardo della mente, perché ho dei casi concreti sott'occhio, fosse esaminata dal Presidente del Consiglio, questo mi darebbe la maggior sicurezza: ma invece il Prefetto può lasciar funzionare il Commissario, del quale tanto si è parlato e pel quale tanta poca fiducia mi pare si sia mostrata, e che pel disposto dell'articolo 29 può agire in comuni isolati dove non si è verificato il bisogno cui lo spirito della legge accenna, e per cui sarebbe essa fatta, cioè l'agglomeramento della popolazione e la affannosa ricerca degli alloggi.

Il Prefetto può mandare rappresentanti, che non sono certo noti al Presidente del Consiglio e non offrono le garanzie che loro vorrebbe dare la parola dell'onorevole ministro guardasigilli. Ora io vedo che questa spada di Damocle è sospesa sulle più lontane ville, sulle più isolate case, che possono essere oggetto di una persecuzione forse più accanita di quella che può aver luogo nelle grandi città, dove non c'è ragione di tutto questo; ma la lettera della legge nell'articolo 1^o e lo spirito della legge medesima sono intesi a provvedere le case nelle combinazioni che si possono dare di agglomerazioni di popolazione per l'inurbamento eccessivo.

Qui invece c'è il caso opposto: Se quell'articolo, così com'è, venisse approvato, esso potrebbe essere invocato da una persona qualsiasi di un comune, che si trova eventualmente a essere priva di alloggio, (questo può succedere sempre) ed ecco che può intervenire un'au-

torità qualunque a determinare che in una casa privata, tranquilla, isolata, anche in una località in cui è assurdo pensare al fenomeno dell'inurbamento e ad agglomerazione di gente senza casa, si disponga subito che il diritto di proprietà è abrogato per questa speciale gravità. Ma chi è che giudica di questa gravità?

Quegli che girerà per i piccoli comuni, come è avvenuto durante il tempo della guerra, quando abbiamo assistito agli spettacoli miserabili di queste gite che si facevano in automobile, con trasferte, e inventando ragioni per fare delle passeggiate a spese dello Stato. Mi accadde infatti di vedere che per requisire un po' di fieno in un piccolo paese dell'Astigiano, dove il fieno manca, ci si andò con tre o quattro automobili.

Ora tutti questi casi l'articolo 29 li riapre, spalancando un adito immenso a questi arbitri, che sono lasciati dove la legge comune, per casi speciali che assumono serio carattere di gravità eccezionale, già provvede; ritorniamo, onorevole ministro guardasigilli, all'impero della legge comune e sottraggiamoci a questi pericoli di arbitrio, ai quali il Senato da qualche giorno, tenta porre un argine. Perciò invito l'Ufficio centrale — e sono confortato di sapere che, dopo la prima risoluzione di sopprimere l'art. 29, ora ha stabilito di conservarlo, ma a maggioranza e con una minoranza rispettabile dissenziente (il che depone del dubbio che nell'animo di quelle egregie persone, così assennate e alte nel loro criterio giuridico, ancora permane) — e prego l'onorevole ministro guardasigilli a consentire che questo articolo 29 sia soppresso. Io, in omaggio al diritto di proprietà e di libertà, in omaggio alla lettera e allo spirito di questa legge che stiamo per approvare, insisto nella mia proposta di sopprimere l'articolo 29 per i pericoli gravi che contiene e ai quali male verranno in aiuto nei casi concreti, le oneste e insospettabili intenzioni del ministro guardasigilli.

AMERO D'ASTE, *presidente dell'Ufficio centrale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AMERO D'ASTE, *presidente dell'Ufficio centrale*. La minoranza dell'Ufficio centrale è per la soppressione di questo articolo. Nei piccoli comuni la Commissione non dà nessuna garanzia di serietà e di giustizia e quindi non

vi è nessuna fiducia che le cose siano fatte regolarmente, la minoranza quindi dell'Ufficio centrale propone la soppressione dell'articolo.

ROTA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROTA. Dopo le argomentazioni che vennero svolte testè dal senatore Borsarelli, sarebbe un fuor d'opera insistere nella verità di esse; questa verità è tanto manifesta, da non aver bisogno di alcuna illustrazione. Ad ogni modo, siccome la discussione sopra questo emendamento ha assunto un'importanza grande, per l'intervento di autorevolissime persone, così anch'io credo opportuno di addurre alcune ragioni a suffragio dell'emendamento presentato dall'onorevole Borsarelli. Qui da due o tre giorni stiamo discutendo sopra la portata dei Commissari agli alloggi; tanto che l'Ufficio centrale ha creduto opportuno, nell'art. 1, di limitare la serie dei poteri di questo Commissario, introducendo un suo emendamento, che credo sia rimastò, « la zona suburbana delle grandi città di 100 mila abitanti e più » perchè fosse più ristretta questa zona a sostituzione delle parole « comuni prossimi » che erano nel testo ministeriale, tanto era lo scrupolo dell'Ufficio centrale, quando portava questa modificazione. E perciò mi ha fatto meraviglia il cambiamento della maggioranza dell'Ufficio centrale; che, di punto in bianco, accetta di estendere ora senz'altro a tutti i comuni d'Italia, la disposizione del Commissario degli alloggi. Perchè, per quanto in questo articolo, come ha osservato il senatore Borsarelli, si sia adoperata una frase la quale, non dico la parola tradisce, ma ne rivela l'importanza recondita, perchè si dice « in comuni diversi indicati dall'art. 1 », cioè in tutti i comuni d'Italia, in parole chiare, tale disposizione dell'art. 29 non ha nessuna delle garanzie richieste dall'art. 1 per i Commissari agli alloggi nelle città di 100 mila abitanti e più. Credo perciò che questa disposizione assolutamente non possa estendersi a tutti i comuni.

Voci dall'Ufficio centrale. Le abbiamo applicate delle restrizioni.

ROTA. Sono cioè disposte sulla carta, le restrizioni, ma non sono applicabili in fatto; e che l'emendamento del senatore Borsarelli abbia incontrato favore, anche presso coloro che non sono stati impressionati dall'importanza del-

l'articolo 29, si rivela dall'ordine del giorno del senatore Mortara. Ma mi permetta l'onorevole senatore Mortara che io dica a lui, persona così autorevole, che il suo ordine del giorno è una raccomandazione ai prefetti e a tutti i sindaci dei comuni d'Italia di astenersi dagli abusi, di osservare la legge ecc. Queste sono disquisizioni che hanno importanza, qui, non fuori di qui; sono disquisizioni che possono assumere importanza per le persone che le fanno; ma emanare delle ordinanze che ad un prefetto, il quale è l'unica persona che deve informare il Presidente del Consiglio sulla necessità che vi sia o no di un delegato agli alloggi in un comune, diano un monito, come è portato dall'ordine del giorno del senatore Mortara, mi si permetta che io dica che quest'ordine del giorno, con tutte le buone intenzioni determinate dai concetti più giusti e più validi, non raggiunge alcun effetto. E dico questo perchè, se il senatore Mortara ha creduto opportuno, quasi spaventato dalla portata di questo articolo, di limitarlo nelle sue conseguenze disastrose, può pure credere che il suo ordine del giorno, nella pratica non avrà effetto, perchè all'infuori di qui e di qualche centro importantissimo, per tutti i comuni d'Italia non avrà efficacia alcuna. (*Approvazioni*).

E l'onorevole ministro guardasigilli, il quale disse che vi sarà difficoltà nella scelta del delegato, aggiunge che il delegato non è necessario nemmeno che sia del comune, perchè questo articolo dice che il delegato potrà recarsi nel comune a verificare, e cioè sarà persona anche estranea molte volte e affatto inconsapevole dei bisogni di questo comune nel quale ha poteri così vasti e illimitati.

Per ciò credo, onorevoli colleghi, che l'emendamento suggerito dall'onorevole Borsarelli sia ispirato alla realtà imperiosa delle cose; perchè questo articolo recherebbe turbamento grave in tutta Italia mentre nelle città secondarie e nei comuni rurali il bisogno di tale disposizione, che venne intrusa nella legge alla chetichella, non si è mai riscontrato. Perciò mi associo all'emendamento del senatore Borsarelli, augurandomi che il Senato lo voglia approvare. (*Approvazioni*).

ALESSIO, ministro dell'industria e del commercio. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALESSIO, *ministro dell'industria e del commercio*. Il Governo è dolente di dover insistere sulla sua proposta, e in realtà se questa proposta ha trovato a suo favore anche il voto della maggioranza dell'Ufficio centrale, è evidente che vi sono buone ragioni perchè essa debba essere approvata.

L'Ufficio centrale ha dimostrato troppe volte la sua indipendenza di fronte alle proposte del Governo per non credergli, anche quando esso eventualmente fosse diviso, come in questa questione, tra maggioranza e minoranza. A me pare che l'onorevole Borsarelli e l'onorevole Rota, e coloro che sostengono l'opposta opinione, non abbiano ben considerate le diverse disposizioni dell'articolo 29. L'articolo 29 intanto al primo comma stabilisce, che sono applicabili le disposizioni del decreto a tutti i comuni compresi nella circoscrizione rispettiva dei singoli commissari. Quindi il potere è sempre del Commissario, e le sue disposizioni si coordinano con quelle dell'articolo 1° nel quale si fa particolare riferimento alla zona suburbana. Perciò questa prima parte ha tutte le garanzie relative alle attribuzioni suscettibili con l'Ufficio del Commissario per gli alloggi. Ciò che potrebbe apparire più grave sarebbe la formola contenuta nel secondo e nel terzo comma, ed è precisamente al secondo e terzo comma che si dirigono le obiezioni del senatore Borsarelli e d'altri. Ma qui si noti da un lato quante garanzie vi sono, si noti quali condizioni si esigano, si noti quali sono le funzioni assegnate al delegato del prefetto. La disposizione del prefetto, con cui si nomina un delegato, avviene soltanto quando la difficoltà della ricerca degli alloggi assuma un carattere di speciale gravità. Viene perciò applicato il concetto generale della legge. Né basta: gli elementi di tale gravità devono essere riconosciuti dal prefetto con ulteriori garanzie.

Tale l'autorizzazione del Presidente del Consiglio, come pure tutte le altre condizioni che la maggioranza dell'Ufficio centrale vi ha aggiunto. Ancora un'ulteriore garanzia si accompagna e dovrebbe tranquillare gli scrupoli del senatore Borsarelli in quanto si dispone che il prefetto indichi, determini, prescriva al delegato da lui prescelto quali sono le disposizioni che egli deve adottare.

Non si consentono al delegato tutti i poteri del Commissario, ma soltanto quelli che al prefetto sembrano necessari per quella determinata località o centro in cui si rende possibile la nomina del delegato. Quindi per sé stessa l'attribuzione è scevra da qualunque pericolo, non vi è possibilità di alcun eccesso; è richiesta da una condizione di cose giustificata dai principii della legge, con la nomina fatta dal prefetto ed ulteriormente con l'autorizzazione del Presidente del Consiglio.

Mi si consenta un'ulteriore considerazione di massima. Mi sembra che l'on. Borsarelli e l'on. Rota — e faccio questa osservazione senza voler muovere alcuna censura — nelle loro osservazioni abbiano avuto dinanzi la fisionomia demografica dei territori dell'Italia settentrionale, dove la popolazione è sparsa in modesti comuni e abitualmente non si addensa in centri molto estesi. Essi dimenticano tutta quella estensione di territorio italiano che si trova particolarmente nel centro e nel Mezzogiorno d'Italia, dove la popolazione si raccoglie in centri numerosi di per sé popolatissimi. Ivi l'accentramento può essere ben più importante di quanto non avvenga nell'Italia settentrionale, né una situazione così diversa non può non essere avvertita eventualmente dal prefetto. A siffatta ipotesi si riferiscono appunto le disposizioni del secondo e del terzo comma. Il legislatore ha il compito di provvedere al Mezzogiorno, quando si verificano le condizioni di speciale gravità a cui l'articolo provvede. Per queste ragioni il Governo insiste nella sua proposta.

POZZO. Domando di parlare.

Voci: chiusura chiusura. (*Commenti, interruzioni*):

SPIRITO. L'articolo pareva già approvato ed ora si ricomincia con la discussione. Chiedo la chiusura. (*Commenti*).

PRESIDENTE. È stata chiesta la chiusura su la discussione di questo articolo. La pongo ai voti, riservando, bene inteso, la parola al relatore.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(La chiusura è approvata).

POZZO. Io domando se avendo chiesta la parola prima della chiusura ho diritto di parlare. (*Commenti, interruzioni*).

SPIRITO. No, no.

POZZO. Onorevole Spirito dei ha parlato finchè ha creduto. Forse chiunque, meno che lei, poteva chiedere la chiusura.

SPIRITO. Domando la parola. (*Rumori*).

PRESIDENTE. Interrogo il Senato se può essere consentita la parola all'onorevole senatore Pozzo essendo stata chiusa la discussione su questo articolo.

Chi crede che l'onorevole Pozzo possa parlare è pregato di alzarsi.

(Il Senato consente).

PRESIDENTE. L'onorevole Pozzo ha facoltà di parlare.

POZZO. Ringrazio il Senato e gli dimostrerò la mia gratitudine limitandomi a due frasi telegrafiche. L'art. 1 del decreto che stiamo discutendo, posto il caposaldo che i commissari del Governo per le abitazioni esercitano le attribuzioni loro affidate nelle città che al 31 dicembre 1919 avevano raggiunto o sorpassato i centomila abitanti, per le quali il Governo abbia riconosciuto la necessità di istituirli, nel suo capoverso disponeva in questi precisi termini: « Tali attribuzioni sono estese anche ai comuni prossimi alle dette città, i quali siano determinati dai prefetti con ordinanza emessa di concerto coi commissari medesimi ». Ora bene, dopo lunga discussione, accogliendo la modificazione proposta dall'Ufficio centrale al testo ministeriale, venne sostituita la parola « circostanti » alla parola « prossimi » e si è aggiunto « tali da potersi considerare come zone suburbane ». Con ciò si è voluto, come ognuno vede, contenere entro limiti ben determinati l'istituzione dei commissari.

Come si può ora approvare una disposizione che ha un carattere insidioso, introdotta quasi di straforo nella chiusa del decreto, mentre il suo posto naturale sarebbe stato nello stesso art. 1, e rendere così possibile l'istituzione dei commissari in tutti i comuni del Regno? Reclamo un po' di coerenza. Approvandosi senza alcun limite l'art. 29, si urterebbe contro la deliberazione presa sull'art. 1.

EINAUDI, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

EINAUDI, *relatore*. L'Ufficio centrale è concorde nel proporre una aggiunta a questo articolo 29, e che è concepita nei seguenti termini. Dopo le parole « assuma carattere di speciale gravità in comuni diversi da quelli

indicati nell'articolo 1° » aggiungere le parole « i quali abbiano una popolazione superiore ai 20 mila abitanti ».

L'Ufficio centrale, per venire a questa conclusione è partito dalla considerazione che nell'articolo 4 già votato si stabiliva questa cifra di 20 mila abitanti come quella minima per cui sussista l'obbligo di fare la denuncia per chi possieda più di una abitazione. Il Senato ha già accolto questo concetto; ed allora questa facoltà sarebbe regolata dall'articolo 29: il prefetto potrebbe esercitare la sua funzione soltanto in quei comuni aventi una popolazione superiore a 20 mila abitanti.

FERA, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERA, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Il Governo non è alieno dallo accettare anche quest'altra restrizione.

BORSARELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BORSARELLI. Con l'emendamento proposto dall'Ufficio centrale, dichiaro che accetto l'articolo 29, e mi dispongo a votarlo.

Ritiro perciò il mio emendamento, col quale avevo proposto la soppressione dell'intero articolo.

PRESIDENTE. Allora verremo ai voti. Procederemo prima alla votazione dei due emendamenti proposti dall'Ufficio centrale.

L'uno suona così: dopo le parole « in parte o totalmente », aggiungere « e con le garanzie e modalità stabilite dalla presente legge, comprese quelle relative alle Commissioni consultive ».

Chi approva questo emendamento è pregato di alzarsi.

(Approvato).

L'altro emendamento suona così: aggiungere dopo le parole « diversi da quelli indicati nell'articolo 1° » le parole « i quali abbiano una popolazione superiore ai 20 mila abitanti ».

Chi approva questo emendamento è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Ora pongo ai voti l'articolo 29, con gli emendamenti testè approvati.

Chi approva questo articolo è pregato di alzarsi.

(Approvato).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno presentato dal senatore Mortara avrebbe dovuto essere votato alla fine della discussione. Ma, poichè esso è già stato svolto, discusso ed accettato sia dal Governo che dall'Ufficio centrale, e poichè, inoltre, mi sembra riscuota il consenso del Senato, non ho difficoltà a farlo votare subito.

Prego il senatore, segretario, Pellerano di darne lettura.

PELLERANO, *segretario*, legge:

Il Senato invita il Governo:

1) a provvedere con diligenza affinché le funzioni dei commissari per le abitazioni conservino carattere transitorio, nei limiti rigorosi di luoghi e di durata in cui ne sia giustificato il bisogno;

2) a richiamare prefetti e sindaci alla retta interpretazione degli articoli 7 della legge sulla abolizione del contenzioso amministrativo e 3 della legge comunale e provinciale, affinché i detti funzionari non abbiano con loro provvedimenti a oltrepassare la misura dei poteri eccezionali assegnati al commissario del Governo dai decreti in discussione.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'ordine del giorno del senatore Mortara, accettato dal Governo e dall'Ufficio centrale. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 30.

Il ministro dell'interno, sentite le amministrazioni interessate, può disporre, d'ufficio, l'accentramento in adatti fabbricati dei ricoverati di varie istituzioni pubbliche di beneficenza esistenti nello stesso comune, che abbiano affinità di scopi.

Tale facoltà può essere delegata ai prefetti.

Il provvedimento del ministro ha carattere definitivo e non ne è ammessa la sospensione.

Alla costruzione, all'ampliamento e all'adattamento dei detti fabbricati sono estese le agevolazioni concesse dalla legge sulle costruzioni di case popolari ed economiche.

(Approvato).

PRESIDENTE. Verrebbe ora l'articolo 31, di cui, però, l'Ufficio centrale ha proposto la soppressione.

EINAUDI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

EINAUDI, *relatore*. Effettivamente l'Ufficio centrale aveva proposto la soppressione di questo articolo; ma il Governo ci ha spiegato che senza l'articolo 31, l'articolo 30 sarebbe privo di contenuto.

In sostanza l'articolo 31 è un mezzo per poter applicare l'articolo 30.

Perciò l'Ufficio centrale, ritornando sulla sua prima proposta, mantiene l'articolo 31 nel testo ministeriale.

PRESIDENTE. Come il Senato ha udito, l'Ufficio centrale propone che l'art. 31 sia mantenuto. Prego quindi il senatore segretario, onorevole Pellerano, di dar lettura di questo articolo.

PELLERANO, *segretario*, legge:

Art. 31.

Il raggruppamento delle istituzioni pubbliche di beneficenza, aventi scopo di ricovero, può essere disposto anche d'ufficio, con la procedura appresso indicata.

Le relative proposte sono comunicate contemporaneamente a tutte le amministrazioni delle istituzioni da raggruppare, con invito a pronunciarsi in un termine non maggiore di un mese. Sulle eventuali opposizioni deve essere sentita la Commissione provinciale di beneficenza.

Il provvedimento è adottato con decreto reale, promosso dal ministro dell'interno, udito il Consiglio superiore di assistenza e beneficenza.

Ai raggruppamenti disposti in base al presente articolo sono applicabili il capoverso dell'articolo 2 e l'articolo 4 della legge 2 agosto 1897, n. 348, intendendosi sostituita alla Giunta provinciale amministrativa la Commissione provinciale di assistenza e beneficenza pubblica.

(Approvato).

Art. 32.

Le facoltà accordate dall'articolo 54 del testo unico 30 novembre 1919, n. 2318, all'Unione edilizia nazionale per costruzioni nel comune di Roma, sono estese a quello di Napoli.

Per provvedere alle costruzioni in quest'ultimo comune ed in conto dei mutui da accordarsi alle cooperative costituite o da costituirsi, aventi diritto ai mutui di favore, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a fare una ulteriore anticipazione di lire dieci milioni all'Unione edilizia nazionale, nei modi e termini di cui all'art. 55 del testo unico citato. (Approvato).

Art. 33.

Al Consiglio di amministrazione dell'azienda separata dell'Unione edilizia nazionale per il comune di Messina, costituito a norma dell'articolo 60 del decreto luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1542, è aggregato il Commissario governativo agli alloggi, finchè sia mantenuto tale ufficio.

I componenti elettivi del detto Consiglio durano in carica due anni e sono rieleggibili.

Con l'entrata in vigore del presente decreto si procederà alla rinnovazione di essi.

MORTARA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORTARA. In questo articolo si parla di « commissario governativo agli alloggi », mentre nell'articolo 1° si parla « commissario del Governo per le abitazioni ». Mi pare che sarebbe opportuno adoperare sempre la stessa espressione.

Vorrei poi sapere dall'onorevole relatore dell'Ufficio centrale e dall'onorevole ministro se è stato nominato e funziona attualmente un commissario del Governo a Messina, perchè se non fosse stato nominato e non funzionasse, mi pare che questo articolo andrebbe modificato, riferendolo all'ipotesi che sia nominato e debba funzionare in seguito. Sta in fatto che molti di questi commissari li nominai io quando ebbi a funzionare interinalmente come Presidente del Consiglio. Ora fra quelli da me nominati, per quanto rammento, non era compreso il Commissario per Messina. Non so se sia stato nominato in seguito e gradirei di conoscerlo.

ALESSIO, *ministro dell'industria e del commercio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALESSIO, *ministro dell'industria e del commercio*. Poichè l'Unione Edilizia nazionale si

è costituita la prima volta precisamente per provvedere ai fabbricati di Messina ed alla ricostruzione della città, è evidente che il Commissario, di cui all'art. 33, vi funziona. La disposizione perciò porta appunto a coordinare l'opera del Commissario degli alloggi a quella dell'Unione Edilizia nei riguardi della ricostruzione della città.

PRESIDENTE. Domando all'onorevole ministro e all'onorevole relatore se accettano l'emendamento proposto dall'onorevole senatore Mortara di sostituire cioè alle parole « commissario governativo agli alloggi », la dizione « commissario del Governo per le abitazioni ».

ALESSIO, *ministro dell'industria e del commercio*. Non ho nulla in contrario.

EINAUDI, *relatore*. Anche l'Ufficio centrale accetta questa modificazione.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo ai voti l'articolo 33 con l'emendamento proposto dall'onorevole senatore Mortara ed accettato tanto dal Governo quanto dall'Ufficio centrale.

Chi approva questo articolo è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Viene ora un articolo aggiuntivo, proposto dall'Ufficio centrale, per risolvere la questione dei reclami contro i provvedimenti del commissario degli alloggi.

No dò lettura.

Art. 33 aggiunto.

Contro i provvedimenti del commissario è ammesso il reclamo per lesione d'interesse, in sede contenziosa, avanti alla Giunta provinciale amministrativa in via di urgenza.

Per eccesso di potere, incompetenza, o inosservanza di forme, il reclamo sarà portato avanti al presidente del tribunale, il quale deciderà inappellabilmente.

Anche il senatore De. Cupis ha proposto un articolo 33 aggiunto del quale do lettura:

Art. 33 aggiunto.

Colui però che si ritenga leso nell'interesse o nel diritto può portare reclamo alle autorità rispettivamente competenti, amministrativa o giudiziaria.

In via amministrativa il reclamo sarà por-

stioni di una categoria mentre la Giunta provinciale amministrativa è quella che dovrebbe risolvere altre questioni. Mi pare che darebbe garanzia sufficiente la Giunta provinciale amministrativa, certo — me lo permetta l'onorevole ministro — garanzia migliore di quella che sia il ricorso al Presidente del Consiglio, perchè è evidente che il Presidente del Consiglio, lontano, non potrà provvedere con piena libertà di giudizio con cognizione di causa, e con sollecitudine a tutti i casi che si potrebbero presentare.

Il riservare la via dei ricorsi alle autorità locali mi sembra necessario, e, dovendo seguire questa via, per tutte le ragioni già dette mi sembra preferibile scegliere la Giunta provinciale amministrativa.

ORLANDO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ORLANDO. Prego il Senato di scusarmi se io, completamente incompetente in materia giuridica, credo opportuno presentare all'alto Consesso alcune mie modeste osservazioni. A me è sembrato, nella pochezza della mia mente giuridica (ma il Ministro potrà confermarlo) che il concetto fondamentale del decreto che ha costituito il commissario agli alloggi sia stato quello di togliere alle lotte sociali e in questo momento di riassetto sociale, di togliere alle lotte vivissime politiche l'assegnazione delle abitazioni perchè non diventasse un arma di rappresaglia sia per un partito che per un altro.

Questo concetto è stato tradotto nella legge con la nomina al commissario agli alloggi, e col far sì che i reclami contro i suoi provvedimenti fossero portati direttamente al Presidente del Consiglio, togliendo qualsiasi influenza alle questioni di parte.

Se noi accettiamo la possibilità di portare i reclami contro i danni recati dalle deliberazioni del commissario alla Giunta provinciale amministrativa, noi torniamo a introdurre l'elemento di partito, l'elemento partigiano in una materia che noi vogliamo sia completamente al di fuori delle lotte di partito specialmente in un momento come questo di lotte di parte.

Ora, mi pare, che se accettiamo la proposta di portare i reclami innanzi alla Giunta Provinciale falsiamo il concetto della legge. Se io ho sbagliato, il Senato mi scusi. (*Approvazioni*).

ALESSIO, *ministro dell'industria e del commercio*. Ha ragione!

TADDEI. Domando di parlare, PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TADDEI. Io credo di dovere aggiungere un'altra ragione per escludere la competenza della Giunta provinciale amministrativa in sede contenziosa, quando non sia dato senz'altro carattere definitivo al provvedimento del Regio commissario. Tutto il sistema....

CARLO FERRARIS. È chiaro!

TADDEI. Non credo. Non è chiaro. Tutto il sistema delle leggi sulla giustizia amministrativa è questo: si dà ricorso alla Giunta provinciale amministrativa contro le pronunzie degli organi provinciali; si dà ricorso diretto alla IV o V Sezione del Consiglio di Stato contro la pronunzia degli organi del potere centrale. Ora, se noi non escludiamo la possibilità di un ricorso al Presidente del Consiglio da parte di interessati contro l'atto del Regio Commissario, cadiamo in una incongruenza. Si darebbe un ricorso locale contro un provvedimento dell'organo centrale. Quindi devesi o escludere il ricorso alla Giunta provinciale amministrativa o dare carattere di definitivo al provvedimento del Regio Commissario.

SCHANZER. È già stato votato.

TADDEI. Ma sento parlar sempre di ricorso e nessuna votazione è finora intervenuta in proposito da parte del Senato.

POLACCO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLACCO. Avevo domandato la parola perchè l'onorevole ministro non ricordava che il ricorso è dichiarato definitivo e che quindi ricorsi in via gerarchica non ce ne sono più, rimanendo solo aperta la via al reclamo in sede di giustizia amministrativa.

EINAUDI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

EINAUDI, *relatore*. Ho chiesto di parlare per un chiarimento.

A me pare che il quarto e il quinto comma sono stati rinviati e quindi anche il comma che comincia con le parole « essi hanno carattere definitivo ».

PRESIDENTE. È bene che il Senato abbia presente lo stato di fatto. L'articolo 19 è stato votato fino alle parole: « i suoi provvedimenti

possano essere da lui stesso revocati o modificati, ecc. ».

Poi viene l'altro comma che comincia con le parole: « Essi hanno carattere definitivo » ma questo comma non è stato votato, quindi il Senato deve ancora deliberare in merito.

POLACCO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLACCO. Allora tengo fermo ciò che il testo ministeriale disponeva opportunamente. E però l'art. 33 aggiunto comincierebbe così « I provvedimenti del commissario hanno carattere definitivo » e seguirebbe: « essi però possono essere impugnati anche per il merito in sede contenziosa innanzi ecc. » in conformità al testo dell'emendamento che fin da ieri ho presentato.

PRESIDENTE. Allora sarebbe opportuno scindere le due questioni, per la chiarezza del voto, e cioè quella dell'autorità competente a decidere sui ricorsi e quella della materia dei ricorsi, perchè alcuni ammettono ricorsi in merito, altri vorrebbero limitati i ricorsi per i casi di eccesso di potere, incompetenza o inosservanza delle forme.

Le due questioni andrebbero votate separatamente; deciso poi in quali casi si debba ricorrere, bisognerà decidere qual è l'autorità cui debbono essere inoltrati i ricorsi.

Il senatore Polacco mantiene il suo emendamento?

POLACCO. L'emendamento, ripeto, suonerebbe così: « I provvedimenti del commissario hanno carattere definitivo (e questa è la formula del Governo). Possono però essere impugnati anche per il merito innanzi alla Giunta provinciale, ecc » (e questo è il testo dell'emendamento che ieri ho presentato e sul quale insisto).

PRESIDENTE. L'onorevole Pincherle mantiene il suo emendamento?

PINCHERLE. Sì.

PRESIDENTE. Accetta l'aggiunta del senatore Rota?

PINCHERLE. Sì.

PRESIDENTE. Allora i due emendamenti Pincherle e Rota non ne formeranno che uno solo.

ROTA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROTA. Il mio emendamento è subordinato a quello del senatore Pincherle.

Prego però l'onorevole senatore Pincherle di volersi associare all'emendamento dell'onorevole senatore Polacco.

PINCHERLE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PINCHERLE. Per semplificare la discussione, rinuncio al mio emendamento e mi associo all'emendamento dell'onorevole senatore Polacco.

SPIRITO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPIRITO. Ieri insorsi allorchè si voleva creare il pretore giudice dei reclami avverso i provvedimenti del Commissario per gli alloggi, e in tale ordine di idee ho presentato un emendamento in cui affermavo, data la forma della competenza della IV Sezione, la necessità che si mantenesse il diritto comune. Dopo la discussione avvenuta oggi, io sono sempre più fermo nel concetto che il pretore non debba esser giudice di questi ricorsi; e poichè siamo quasi nella gran maggioranza concordi nel ritenere che si debba tornare al diritto comune, dichiaro di ritirare il mio emendamento.

Preferirei ad ogni modo il progetto del Governo, perchè non interamente mi affida la Giunta provinciale amministrativa. Ove questo concetto non venisse approvato, farei adesione all'emendamento dell'onorevole senatore Polacco.

PRESIDENTE. Domando all'Ufficio centrale se si associa all'emendamento Polacco.

EINAUDI, *relatore*. L'Ufficio centrale si associa all'emendamento Polacco.

FERA, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERA, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Se l'Ufficio centrale del Senato intendè ritirare il suo articolo aggiuntivo, vuol dire che rimane la primitiva disposizione, più l'emendamento del senatore Polacco.

Ora io, per quest'ultima parte, debbo insistere nelle riserve, che ho già manifestate e che si riconnettono sia al carattere dell'organo cui si vuole affidare tale funzione di controllo, sia all'indole dell'istituto del commissario degli alloggi e dei provvedimenti che da esso sono emanati.

Del carattere dell'organo al quale si vuole

affidare questa funzione giurisdizionale ho già parlato precedentemente e non ripeterò le ragioni per le quali, pur avendo la massima fiducia nella Giunta provinciale amministrativa, esiterei ad affidarle il riesame di merito dei provvedimenti del commissario per gli alloggi.

Quanto poi all'indole della istituzione commissariale, posso dispensarmi dal ripetere quello che ho reiteratamente esposto circa l'essenza amministrativa e politica dell'istituzione stessa.

I provvedimenti che essa emana sono il risultato di un apprezzamento rapido ed equo delle esigenze che caso per caso gli vengono prospettate ed alle quali occorre sopperire prontamente, eliminando le difficoltà che siano fraposte dalle speciali condizioni dei tempi e dei luoghi e dall'appassionato contrasto dei vari interessi.

Ora, come tutti siamo d'accordo sulla necessità che le determinazioni prese dal commissario siano, in corrispondenza all'urgenza delle esigenze cui provvedono, eseguite senza indugio, così credo che dovremmo consentire sull'opportunità di non affidare il controllo di merito sulle determinazioni medesime ad un organo diverso da quello che ha, per legge, la vigilanza sull'opera dei singoli commissari e la facoltà di costituirli, revocarli e sostituirli nei singoli luoghi.

Concludendo, confermo il mio avviso che non sia opportuno mutare l'attuale sistema.

SCHANZER. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCHANZER. Mi pare che qui bisogna chiarire bene le cose, altrimenti la nostra votazione potrebbe essere o confusa, o equivoca, o addirittura inconsistente. È stato votato l'art. 19, però, come ricordava or ora il relatore dell'Ufficio centrale, il comma dell'art. 19, che riguarda la questione del carattere dei provvedimenti del commissario agli alloggi è stato sospeso. Quindi non abbiamo il sistema del Governo di cui parlava l'onorevole Polacco, non avendo il Senato approvato il comma che dice: « i provvedimenti del Regio commissario hanno carattere definitivo ».

Ora è accaduto che l'Ufficio centrale, che aveva presentato al Senato un sistema diverso da quello del senatore Polacco, ha ritirato il suo emendamento e non abbiamo più, all'infuori dell'emendamento Polacco, alcun sistema di-

verso. Perciò, se il Governo vuole mantenere il concetto di non accettare l'emendamento Polacco e di tener ferma la sua proposta che era nell'art. 19, ma che ora deve essere trasportata alla fine della legge come un articolo aggiuntivo in sostituzione dell'articolo ritirato dall'Ufficio centrale, allora bisogna fare un articolo aggiuntivo che suoni così: « i provvedimenti del Regio commissario agli alloggi hanno carattere definitivo ».

PRESIDENTE. Ma questo inciso che è nel titolo sarà messo ai voti.

SCHANZER. Questo inciso è nell'art. 19, ma non lo possiamo lasciare in quell'articolo.

PRESIDENTE. È stato sospeso per essere votato separatamente all'art. 23.

SCHANZER. Non come parte dell'art. 19.

PRESIDENTE. Entra a far parte dell'art. 33.

SCHANZER. Ma se non si approva l'emendamento Polacco, l'art. 33 non esiste; questo articolo dovrebbe essere costituito da questa definizione: « i provvedimenti del Regio commissario agli alloggi hanno carattere definitivo », perchè mentre l'emendamento comincia con la definizione che i provvedimenti del Regio commissario agli alloggi hanno carattere definitivo, se il Senato non votasse l'emendamento Polacco, questa definizione della natura degli atti del R. commissario agli alloggi mancherebbe.

PRESIDENTE. Si voterà per divisione, onorevole Schanzer, come è di diritto, perchè il comma sospeso dell'art. 19 va votato separatamente e ad esso si può innestare l'emendamento Polacco.

SCHANZER. Allora resta inteso che si voterà per divisione l'emendamento Polacco.

PINCHERLE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PINCHERLE. Volevo avvertire che se si dice, come propone l'onorevole Schanzer, che i provvedimenti del commissario agli alloggi hanno carattere definitivo, e non si aggiunge insieme la designazione dell'autorità innanzi alla quale potranno essere impugnati, si viene ad escludere il ricorso al Presidente del Consiglio dei ministri, ma ad ammettere che l'impugnativa possa farsi soltanto o innanzi alla quarta sezione del Consiglio di Stato o al Re in via straordinaria.

PRESIDENTE. C'è un emendamento del senatore Tommasi, di cui do lettura, in aggiunta all'emendamento del senatore Polacco. Questo sarebbe in sostituzione del paragrafo rimasto in sospeso, e anche esso sarà votato per divisione. L'emendamento del senatore Tommasi è questo: « In pendenza del reclamo, il Presidente della Giunta Provinciale Amministrativa potrà ordinare che sia sospesa l'esecuzione del provvedimento impugnato ».

TOMMASI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOMMASI. Ho creduto di presentare questa aggiunta all'emendamento dell'onorevole senatore Polacco, per integrarne la proposta e per dirimere anche, vorrei dire, le preoccupazioni dell'onorevole ministro guardasigilli intorno all'esecutorietà dei provvedimenti del commissario agli alloggi in pendenza del reclamo.

Il ministro rilevava la opportunità che si lasciasse l'articolo proposto dal Governo, per lasciare adito al ricorso al Presidente del Consiglio ai fini di evitare il danno di una esecuzione affrettata del provvedimento del Commissario agli alloggi.

Ora che il Senato sembra incline ad ammettere un reclamo e che questo debba essere demandato a una autorità locale che, secondo la proposta dell'onorevole Polacco, dovrebbe essere la Giunta provinciale amministrativa, può sembrare, ed è sembrato a me, logico integrare la disposizione coll'affidare al Presidente della Giunta provinciale amministrativa la facoltà di sospendere il provvedimento (*commenti, rumori*).

Che, se non si credesse di demandare questa facoltà, per la maggiore sollecitudine, al Presidente della Giunta provinciale amministrativa, nessuna difficoltà che venga, data per l'urgenza, alla Giunta stessa pendente la discussione del reclamo (*Commenti*).

PRESIDENTE. Ora verremo ai voti.

Pongo ai voti la prima parte dell'emendamento del senatore Polacco che dice: « possono però essere impugnati anche per il merito ».

Chi approva questa prima parte è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Pongo ai voti la seconda parte: « in sede contenziosa innanzi alla Giunta comunale amministrativa. Il termine per il ricorso è ridotto alla metà e il ricorso è deciso d'urgenza ».

Chi approva questa seconda parte è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Viene ora l'aggiunta del senatore Tommasi.

Chiedo all'Ufficio centrale e al Governo se l'accettano.

SALVIA, *dell'Ufficio centrale*. L'Ufficio centrale non l'accetta.

TOMMASI. La ritiro.

Pongo ai voti il complesso dell'articolo 33 aggiunto.

Chi lo approva voglia alzarsi.

(Approvato).

PRESIDENTE. Viene ora l'articolo 33 bis; faccio dar lettura del nuovo testo dell'Ufficio centrale.

« Ove non sia espressamente stabilito in modo diverso nella presente legge, i poteri del commissario agli alloggi sono limitati alle case di abitazione, le quali siano soggette ai vincoli portati dal Regio decreto-legge 18 aprile 1920, n. 477 ».

Chi approva questo articolo 33 bis è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Il senatore Ferrero di Cambiano propone un articolo aggiuntivo così concepito:

« Quando si tratti di locali già requisiti ad enti pubblici dal Governo che si vengano a rendere liberi, il commissario del Governo potrà restituirli agli enti pubblici ai quali sono stati requisiti ».

Ha la parola l'onorevole senatore Ferrero di Cambiano.

FERRERO DI CAMBIANO. Presento questo articolo aggiuntivo per evidenti ragioni, più che di opportunità di doverosa giustizia, e lo illustro e motivo con brevissime parole.

Molti locali sono stati requisiti dal Governo ad enti pubblici che ne avevano bisogno per i loro fini ed uffici.

Quando sia cessata la requisizione, mi pare che sia doveroso che questi stessi locali siano restituiti agli enti pubblici a cui erano stati

requisiti e che di essi non abbia altrimenti a disporre il Commissario degli alloggi. E mi sembra che qui non vi sia alcun pericolo di speculazione, e che trattandosi di enti pubblici non vi possa essere contrasto fra i legittimi diritti loro e le necessità sociali che hanno ispirato questa legge. Perciò confido che il Governo e l'onorevole relatore, ai quali ho già fatto cenno di questo articolo aggiuntivo, lo vorranno accettare e che il Senato vorrà approvarlo.

EINAUDI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

EINAUDI, *relatore*. L'Ufficio centrale accetta l'articolo aggiuntivo proposto dall'onorevole Ferrero di Cambiano, inquantochè si tratta semplicemente di locali appartenenti ad enti pubblici che furono requisiti da altri enti ora derequisiti. Quando avviene la derequisizione con questo articolo si costituisce l'impegno di restituirli agli enti pubblici proprietari.

ALESSIO, *ministro dell'industria e del commercio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALESSIO, *ministro dell'industria e del commercio*. Vorrei fare una obiezione desunta dalla odierna condotta del Governo, e da una tendenza da esso manifestata in questi ultimi tempi.

Il Governo tende a ridurre i locali occupati da enti pubblici anche prima della guerra o che lo sono attualmente. Esso mira a concentrare in un minor numero di sedi gli uffici prima distribuiti in più numerose sedi. Ora, a mio giudizio, l'emendamento del senatore Ferrero di Cambiano viene in certo modo a restringere questa tendenza del Governo. Ed invero quando gli uffici di questi enti fossero ripristinati negli antichi loro locali, l'indirizzo assunto dal Governo ne verrebbe in certo qual modo contrastato. E poichè mi sembra ottima questa tendenza del Governo che mira a disporre una maggiore quantità di locali a profitto della popolazione, ritengo che la proposta del senatore Ferrero di Cambiano non si possa accettare.

FERRERO DI CAMBIANO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRERO DI CAMBIANO. La mia proposta non contrasta sostanzialmente gli intendimenti del Governo e non limita le facoltà sue che a

questi intendimenti si riferiscono. Mette soltanto in prima linea il buon diritto degli enti pubblici di riavere i propri locali che sono stati momentaneamente e per ragione di interesse pubblico loro requisiti.

Al momento della derequisizione ne devono ragionevolmente tornare in possesso in nome ancora dell'interesse pubblico che rappresento. In verità vi è un solo inconveniente ed è che il Governo non derequisisce nulla o troppo poco.

ALESSIO, *ministro dell'industria e commercio*. Lo dice lei!

FERRERO DI CAMBIANO. Così è. Non discuto le buone intenzioni, ma il fatto mi dà purtroppo ragione. Ad ogni modo quando venga il fortunato giorno in cui cessi la requisizione dei locali fatti così liberi, non deve poterne disporre il commissario agli alloggi, ma essi devono essere ridati a disposizione degli enti pubblici i quali vi ripristineranno i loro uffici o li destineranno ai fini cui prima servivano ed essi stessi se lo potranno li destineranno spontaneamente ad abitazioni private a maggior vantaggio loro e dei cittadini.

Questo soltanto io chiedo per gli enti pubblici che non contrasteranno certamente in nessuna maniera i provvidi intendimenti del Governo consacrati in questa legge.

FERA, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERA, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Io vorrei chiarito l'intendimento dell'onorevole senatore Ferrero Di Cambiano perchè se il suo emendamento fosse contenuto nei limiti segnati dall'aggiunta che suggerisce l'onorevole Einaudi non avrei difficoltà ad accettarlo.

Esso non sarebbe infatti in contrasto con quanto noi abbiamo voluto circa la derequisizione dei locali ancora occupati da uffici civili e militari di carattere provvisorio perchè istituiti a causa della guerra.

La finalità che noi ci siamo proposta è stata quella di restituire i detti locali all'uso di abitazione o di albergo, qualora a tale uso fossero stati adibiti prima della requisizione bellica.

E per rendere possibile il raggiungimento dello scopo si è prescritto: 1° che si debba dare notizia al commissario del Governo degli uffici che si trovino in tali condizioni; 2° che

gli uffici in parola debbano essere prontamente collocati in baracche costruite a tale scopo su aree fornite gratuitamente dalle amministrazioni comunali; 3° che dei locali da essi lasciati liberi sia a cura del commissario disposta la utilizzazione per privato alloggio o per albergo in conformità alla destinazione precedente

Il caso che prospetta il senatore Ferrero Di Cambiano sembra che sia diverso: egli si occupa di locali già requisiti dal Governo ad enti pubblici e che diventino liberi. In tale ipotesi egli chiede che il commissario del Governo restituisca i locali stessi agli enti ai quali furono requisiti,

Mi sembra che non si possa, in principio, contrastare la ragionevolezza di tale proposta; soltanto, in conformità al concetto di utilizzare per abitazione od albergo il maggior numero possibile di locali, durante la crisi che attraversiamo, riconosco molto opportuno il temperamento contenuto nell'aggiunta proposta dal senatore Einaudi.

Accetterei quindi l'articolo del senatore Ferrero Di Cambiano, con l'aggiunta proposta dal relatore.

FERRERO DI CAMBIANO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRERO DI CAMBIANO. Io accetto le considerazioni fatte dall'onorevole ministro guardasigilli e la interpretazione che egli ha data alla mia proposta. Non ho inteso di fatti di contrastare le disposizioni della legge a riguardo degli alberghi e lascio che valgano per quello che devono valere. Contesto soltanto i poteri del commissario agli alloggi nei locali già spettanti ad enti pubblici e chiedo col mio articolo aggiuntivo, che quando le case sono state requisite ad enti pubblici, comuni, istituti di beneficenza, di previdenza sociale, ecc. qualunque siano questi locali, dopo derequisiti debbono essere restituiti a quegli enti che li consacreranno ai loro fini. Perché come ho detto, qui non c'è pericolo di speculazione, come neanche vi è pericolo che vi sia contrasto con le finalità sociali di questa legge.

Quindi, accettando l'interpretazione che l'onorevole guardasigilli ha dato a questa mia proposta e anche i limiti nei quali egli l'ha circoscritta, dichiaro che non la ritiro e prego

l'onorevole ministro ed il Senato di volerla approvare.

EINAUDI, *relatore*. Domando di parlare, PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

EINAUDI, *relatore*. Credo che si potrebbe porre il problema da un punto di vista un po' diverso e restrittivo se all'emendamento del senatore Ferrero di Cambiano si aggiungesse che il commissario governativo « dovrà restituire questi locali a meno che la destinazione ad uso di abitazione o albergo non sia considerata, secondo le norme dell'articolo 18, di importanza prevalente ».

L'onorevole ministro dell'industria ha appunto posto il caso che ci siano altri usi che siano in quel momento considerati più importanti.

Siccome all'articolo 18 è già detto: che la determinazione degli uffici compresa nelle disposizioni precedenti è proposta dal commissario e deliberata dal Consiglio dei ministri, c'è già una garanzia. Quindi l'emendamento potrebbe essere accolto anche dal Governo qualora si aggiungessero queste parole: « A meno che la destinazione ad uso di abitazione ed albergo non sia considerata, secondo le norme dell'articolo 18, d'importanza prevalente ».

ALESSIO, *ministro dell'industria e del commercio*. Il Governo accetta con questa limitazione.

FERRERO DI CAMBIANO. Accetto anch'io e ringrazio l'onorevole relatore.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo ai voti l'articolo aggiuntivo proposto dall'onorevole senatore Ferrero Di Cambiano con gli emendamenti proposti dall'Ufficio centrale ed accettati dal Governo.

Per maggiore chiarezza prego il senatore segretario onorevole Pellerano di dar lettura di questo articolo coi relativi emendamenti.

PELLERANO, *segretario*, legge:

« Quando si tratti di locali già requisiti ad Enti pubblici dal Governo ed eventualmente resi liberi, il commissario del Governo dovrà restituirli agli Enti pubblici ai quali sono stati requisiti a meno che la destinazione ad uso di abitazione o di albergo non sia considerata, secondo le norme dell'articolo 18, di importanza prevalente ».

CXIV^a TORNATA

GIOVEDÌ 24 FEBBRAIO 1921

Presidenza del Presidente TITTONI TOMMASO

INDICE

Disegni di legge (annuncio di una proposta di) pag.	3369
(discussione di):	
«Provvedimenti per le controversie relative alle locazioni dei negozi»	3370
ALBESSIO, <i>ministro dell'industria e del commercio</i>	3370 <i>passim</i> 3395
AMERO D'ASTE, <i>presidente dell'Ufficio centrale</i>	3389
DE BLASIO	3387
DE CUPIS	3379, 3380
DI STEFANO	3380, 3381
EINAUDI, <i>relatore</i>	3370 <i>passim</i> 3385
FRASCARA	3374, 3375
LAGASI	3376
LORIA	3389
MORPURGO	3370, 3378
POLACCO	3393
REBAUDENGO	3392
SALVIA	3382
SUPINO	3389
TORRIGIANI LUIGI	3372
(Approvazione di un ordine del giorno)	3394
(presentazione di):	
Oratori:	
PRESIDENTE	3376, 3377
CEFALY	3377
MELODIA	3376
SOLERI, <i>commissario generale per gli approvvigionamenti e consumi alimentari</i>	3376
(rinvio allo scrutinio segreto di):	
«Conversione in legge del decreto luogotenenziale 27 marzo 1919, n. 320, concernente disposizioni sugli affitti e le pigioni delle case di abitazione»	3395
«Conversione in legge del decreto luogotenenziale 24 aprile 1919, n. 618, contenente disposizioni sugli affitti e le pigioni delle case di abitazione in Roma»	3399
«Conversione in legge del decreto-legge 15 agosto 1919, n. 1514, che stabilisce norme circa	

il contratto di affitto di fabbricati urbani e parte di essi serventi ad uso di bottega, negozi, magazzini, uffici amministrativi e studi commerciali e professionali»	3401
«Conversione in legge dei Regi decreti 4 gennaio 1920, n. 1, 15 febbraio 1920, n. 147 e 18 aprile 1920, n. 475, concernenti provvedimenti diretti a mitigare le difficoltà degli alloggi»	3402
Nomina di una Commissione	3378
Sui lavori del Senato:	
Oratore:	
PRESIDENTE	3405
Votazione a scrutinio segreto (risultato di)	3378

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti i ministri dell'istruzione pubblica, dei lavori pubblici, dell'agricoltura, dell'industria e commercio, il commissario generale per gli approvvigionamenti, e i sottosegretari di Stato per gli affari esteri e per l'interno.

FRASCARA, *segretario*, legge il verbale della seduta precedente il quale è approvato.

Annuncio di un progetto di legge.

PRESIDENTE. È stata presentata dai senatori Frola, Mazzoni, Mengarini, Bertetti e De Amicis Mansueto una proposta di legge la quale, a termini dell'art. 91 del regolamento, sarà inviata agli Uffici.

Rinvio di interrogazione.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno richiederebbe l'interrogazione del senatore Rota al

ministro delle finanze, ma, per ragioni di salute, l'onorevole ministro delle finanze prega l'interrogante di acconsentire al rinvio di questa interrogazione.

ROTA. Consento.

PRESIDENTE. L'interrogazione è rinviata ad altra seduta.

Discussione del disegno di legge: « Provvedimenti per le controversie relative alle locazioni dei negozi » (N. 273).

PRESIDENTE. Essendo stata ieri esaurita la discussione del disegno di legge riguardante i poteri del Commissario agli alloggi, passeremo alla discussione degli articoli del disegno di legge: « Provvedimenti per le controversie relative alla locazione dei negozi ».

Rileggo gli articoli:

Art. 1.

Ferme restando le disposizioni relative alle locazioni di locali adibiti ad uso di industria, commercio o professione, contenute nei Regi decreti 15 agosto 1912, n. 1514 e 18 aprile 1920, n. 477, il conduttore, alla scadenza del contratto, quando questa si verifichi o contrattualmente o per forza di legge entro il 31 luglio 1921, potrà udire la Commissione di cui all'articolo seguente, in relazione alle controversie contemplate dalla presente legge.

Dove esiste consuetudine di scadenza fissa annuale o semestrale per i suddetti contratti, la data come sopra stabilita è sostituita dalla scadenza semestrale più vicina al 31 luglio 1921.

Il senatore Spirito ha presentato un emendamento a questo articolo primo.

È presente il senatore Spirito?

Voci. non è presente.

PRESIDENTE. L'Ufficio centrale ha però fatto suo questo emendamento. Ne do lettura:

« Nei comuni dove alla pubblicazione della legge si troverà decorsa la data consuetudinaria, questa s'intenderà prorogata a dieci giorni dopo la pubblicazione della legge nella *Gazzetta Ufficiale* ».

Invito l'onorevole relatore a svolgerlo.

EINAUDI, *relatore*. L'emendamento del senatore Spirito è necessario per il caso in cui la data consuetudinaria sia già decorsa nel mo-

mento della pubblicazione della legge, altrimenti non ci si potrebbe più servire di questo diritto di proroga.

L'Ufficio centrale propone inoltre che nel secondo comma, ultima linea, sia soppressa la parola « semestrale ».

PRESIDENTE. L'onorevole ministro dell'industria e del commercio accetta questi emendamenti?

ALESSIO, *ministro dell'industria e del commercio*. Accetto.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'emendamento dell'Ufficio centrale, accettato dal Governo, e cioè che si sopprima la parola « semestrale ».

Chi l'approva si alzi.

(Approvato).

Pongo ai voti l'emendamento del senatore Spirito accettato dall'Ufficio centrale e dal Governo.

Chi l'approva si alzi.

(Approvato).

In questo momento è presentato un emendamento dei senatori Morpurgo e Polacco i quali propongono che al testo dell'Ufficio centrale sia sostituita la seguente dizione: dopo le parole « adibiti ad uso » si dica « ad uso di piccola industria, di commercio o di professione, ecc. ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole Morpurgo per svolgere il suo emendamento.

MORPURGO. Permetta il Senato che dia ragione dell'emendamento che ho avuto l'onore di presentare in unione al collega Polacco.

Sembra a noi che l'Ufficio centrale abbia allargate eccessivamente le disposizioni in questa materia. Non bisogna dimenticare che, per ogni vantaggio che si tende a dare al locatario, danno evidente si procura al locatore. Ora, che questo danno s'imponga quando si ritiene necessario o anche semplicemente utile si capisce, ma non si capisce che si voglia estendere questo aggravio al locatore quando non risulti né necessario, né utile.

La grande industria in Italia è quasi sempre, oserei dir sempre, in sede propria: non credo vi sia un caso solo nel quale una grande industria abbia sede in locali che non appartengono a chi l'industria esercita. Invece la piccola industria ha bisogno di una speciale tutela. Vige da poco in Italia una legge, la

quale è stata preparata quando io avevo l'onore di collaborare nel Ministero dell'industria e del commercio, legge che è tutta a vantaggio della piccola industria, e io credo che per l'incremento dell'economia nazionale giovi aiutare la piccola industria, quanto più è possibile. Conviene dare facilitazioni alla piccola industria nelle regioni dove questa è già sorta, conviene poi promuoverla nelle regioni dove essa ancora non è sorta, e sorreggerla dove è all'infanzia. Per queste ragioni noi crediamo che il beneficio che è dato ai locatari di negozi e ai professionisti debba estendersi alla piccola industria.

Questa la ragione per la quale abbiamo proposto che dove è detto « industria » sia emendata la dizione con la parola « piccola » e, in relazione a questa, se il Senato, se l'Ufficio centrale, se il Governo accetteranno questo emendamento, faremo la proposta perchè, a vantaggio della piccola industria, il provvedimento sia esteso a tre anni, come massima, in luogo di un anno com'è ora proposto.

EINAUDI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

EINAUDI, *relatore*. L'Ufficio centrale non ha avuto tempo di discutere l'emendamento dei senatori Morpurgo e Polacco perchè esso è stato presentato in questo momento. Mi limito quindi a fare delle osservazioni in proposito e mi rimetto poi al Senato.

La difficoltà che s'incontra nell'attuare l'inclusione della parola « piccola » consiste nella difficoltà di definire che cosa sia precisamente la piccola industria. È vero che il senatore Morpurgo dice che esiste una legge nella quale è definita la piccola industria. Io questa legge non l'ho sott'occhio e non posso giudicare a che fine siano state date le definizioni di piccola industria; mi permetto solo di dubitare che in una legge qualsiasi si possa dare una definizione d'una cosa così variabile, come è la piccola industria giacchè il solo numero degli operai non basta a determinare se si tratta di piccola industria, e io sarei molto in dubbio sulla possibilità di adottare tale criterio. L'Ufficio centrale non ha potuto prendere deliberazioni in merito e si rimette quindi al Senato.

ALESSIO, *ministro dell'industria e del commercio*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALESSIO, *ministro dell'industria e del commercio*. Io non avrei difficoltà ad accettare l'emendamento. Credo che il concetto della differenza tra piccole e grandi industrie - per quanto non risulti da una precisa definizione offerta dal legislatore, nonostante vi siano in proposito accenni nella legge che ha istituito la Commissione per lo sviluppo delle piccole industrie - si possa ricavare dai criteri applicati per il funzionamento di dette commissioni.

Forse è implicita nel concetto delle piccole industrie la nozione dell'industria a domicilio; a ogni modo credo che l'emendamento si possa accettare. D'altra parte, riconosco la verità dell'osservazione fatta dall'onorevole relatore, il quale affermava che la grande industria non ha bisogno di locali di affitto, perchè ha locali di sua proprietà; quindi non vi è un grande pericolo ad accogliere l'emendamento.

EINAUDI, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

EINAUDI, *relatore*. Rimane bene inteso che, accettando l'emendamento « piccole industrie » si mette dopo le parole « di commercio e di professione », perchè per il commercio non c'è differenza tra piccolo commercio e grande commercio.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'emendamento degli onorevoli senatori Morpurgo e Polacco.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Pongo ai voti l'articolo 1 così emendato.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 2.

In ogni capoluogo di mandamento sarà costituita, a cura del prefetto della provincia, una Commissione arbitrale presieduta dal pretore locale o, in mancanza, dal pretore vicinore e della quale faranno parte due proprietari di case e due conduttori di locali indicati nell'articolo precedente.

Nei centri ove esistano associazioni di proprietari di case, i due proprietari verranno designati al prefetto dalle Associazioni medesime; negli altri luoghi, o qualora manchi tale designazione, essi saranno da lui nominati tra i proprietari di case che non siano conduttori di locali ad uso d'industria, commercio e professione.

La designazione degli altri due membri commercianti o professionisti spetterà alla Camera di commercio e, qualora questa non provveda, la nomina sarà fatta dal prefetto.

Colle modalità di cui sopra saranno pure nominati due membri supplenti, un proprietario ed un conduttore, i quali sostituiranno gli effettivi in caso di impedimento.

Nei comuni divisi in più mandamenti si costituiranno altrettante Commissioni quanti sono i mandamenti.

I membri della Commissione arbitrale possono venire ricusati dalle parti nei casi previsti dall'articolo 116 del Codice di procedura civile, ed è ad essi applicabile il disposto dell'art. 119 dello stesso Codice.

Sulla ricusazione ed astensione delibera immediatamente e definitivamente il presidente della Commissione.

PRESIDENTE. Sull'articolo secondo ha presentato un emendamento l'onorevole senatore Valvassori-Peroni.

Prego il senatore, segretario, Cencelli di darne lettura.

CENCELLI, *segretario*, legge:

Nel primo comma le parole: « presieduta dal pretore locale o, in mancanza, dal pretore viciniore » sostituire le parole « presieduta dal magistrato titolare della pretura locale, o, in mancanza, dal magistrato titolare della pretura viciniore ».

EINAUDI, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

EINAUDI, *relatore*. L'Ufficio centrale accetta l'emendamento presentato dall'onorevole Valvassori-Peroni, perchè chiarisce quale sia il magistrato che deve presiedere queste Commissioni arbitrali: è opportuno che sia il magistrato titolare della pretura, perchè essendo di carriera presenta maggiori guarentigie di imparzialità. Se si dicesse semplicemente il pretore, si potrebbe anche intendere il vice-pretore. Lo scopo dell'emendamento è questo, e l'Ufficio centrale lo accetta.

PRESIDENTE. Domando all'onorevole ministro per l'industria e per il commercio se accetta l'emendamento dell'onorevole senatore Valvassori Peroni.

ALESSIO, *ministro dell'industria e del commercio*. Il Governo accetta l'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'emendamento dell'onorevole senatore Valvassori Peroni, accettato dal Governo e dall'Ufficio centrale.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Pongo ai voti l'articolo 2 così emendato.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 3.

Le controversie relative ai rapporti di locazione - conduzione, cui può estendersi il giudizio della Commissione arbitrale, comprendono:

a) la concessione di una proroga al contratto di locazione;

b) la determinazione della misura della pigione, sia nel caso che, decisa la proroga, le parti non riescano a concordarsi sul fitto, sia nel caso che il proprietario non neghi la proroga ma richieda un corrispettivo, che il conduttore sostenga eccessivo;

c) gli eventuali compensi da assegnarsi al conduttore dal proprietario nell'ipotesi che questi o direttamente o con diverso conduttore riesca a trar profitto dell'avviamento procurato al negozio dal primo conduttore.

Su questo articolo ha presentato un emendamento il senatore Torrigiani Luigi.

Prego il senatore, segretario, Cencelli di darne lettura.

CENCELLI, *segretario*, legge:

Nella lettera b) alle parole: « nel caso che il proprietario non neghi la proroga, ma richieda un corrispettivo » aggiungere: « superiore al doppio dell'affitto già percepito ».

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Luigi Torrigiani per svolgere il suo emendamento.

TORRIGIANI LUIGI. Le ragioni di questo mio emendamento sono tanto ovvie, e io credo in poche parole di poterlo spiegare. Nell'articolo è detto, come si legge, che qualora il proprietario non neghi la proroga, ma chieda un corrispettivo, che il conduttore sostenga eccessivo possa sorgere controversia. Ora se non determiniamo un minimo entro il quale le pretese del proprietario possono essere giustificate, siamo sicuri di andare incontro, ad ogni mi-

nimo aumento più che giustificato anche di pochissime lire al ricorso del conduttore, e quindi il numero dei ricorsi sarà infinito; direi che ad ogni rinnovazione di affitto corrisponderebbe un ricorso. Dalle discussioni che il Senato ha fatte sulle altre leggi è emersa evidentemente, tanto nel Governo, come nell'Ufficio centrale e nel Senato, la volontà di dirimere il più possibile le occasioni di conflitto tra i proprietari e i conduttori. Qui invece se non si mette un minimo di pretesa che potesse accampare giustamente il proprietario, prima che fosse consentito il ricorso alle Commissioni arbitrali, andremmo, ripeto, a fare un cumulo tale di ricorsi, che le Commissioni arbitrali, anche dentro l'anno, non potrebbero risolvere. E allora la necessità di prorogare ancora le disposizioni. Per questo ho presentato questo emendamento, dicendo che le pretese del proprietario non potessero eccedere il doppio dell'affitto già percepito. Forse c'è una manchevolezza in questo mio emendamento, e si potrebbe aggiungere « prima dell'entrata in vigore della presente legge ». E allora si direbbe: « superiore al doppio dell'affitto già percepito prima dell'entrata in vigore della presente legge ».

ALESSIO, *ministro dell'industria e del commercio*. Domandò di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALESSIO, *ministro dell'industria e del commercio*. Son dolente di non potere accettare questo emendamento, perchè esso sconvolge tutta la legge sui fitti dei negozi. Esso determina un aumento meccanico del 100 per cento sui fitti dei negozi. Difatti quando è stabilito che non si possa adire alle Commissioni pretoriali, alle Commissioni chiamate a giudicare queste questioni, se non quando vi sia un aumento superiore al doppio dell'affitto esistente prima della guerra, si viene ad autorizzare i proprietari ad aumentare senz'altro del doppio il fitto dei loro negozi. Ora questa è una patente ingiustizia. Essa si risolve nella applicazione della proposta che l'Ufficio centrale avea presentato nell'art. 19, con il quale aumentava del 100 per cento i compensi indicati in quell'articolo. Ora siffatta innovazione, il Senato lo ricorda, ha suscitato una grande disapprovazione, oltrechè nella pubblica opinione, nello stesso ambiente del Senato, tanto che l'Ufficio

centrale ha riconosciuto la necessità di sopprimerla. Può darsi che sia giusto un aumento del 50 o del 75 per cento e sia ingiusto quello del 100 per cento. Non si deve togliere la possibilità di decisione alle Commissioni che si creano, non si può creare questo effetto meccanico che gli affitti possano essere superiori del 100 per cento agli affitti di una data epoca. Perciò non posso che oppormi recisamente a questo emendamento.

Esso a mio giudizio è troppo favorevole, diciamolo francamente, all'interesse dei proprietari, e non tutela quelli del pari legittimi degli inquilini che, con quelli dei proprietari, il presente disegno di legge ha avuto ugualmente in considerazione. Nè posso associarmi al concetto che vi sia un numero eccessivo di controversie da decidere. A questa possibilità ha ovviato il disegno di legge fissando che vi siano tante Commissioni quanti sono i mandamenti, il che riduce notevolmente il numero delle controversie da presentare all'autorità giudiziaria.

Nè si sorpassi come il fatto stesso dell'esistenza delle Commissioni, e la norma di equità a cui si ispira il disegno di legge, sieno di tal natura da provocare un regolamento pratico delle controversie senza bisogno di ricorrere all'autorità giudiziaria.

EINAUDI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

EINAUDI, *relatore*. L'Ufficio centrale nella sua maggioranza è d'accordo col ministro, nella minoranza è favorevole all'emendamento del senatore Torrigiani Luigi. Io sono d'accordo col ministro in quanto che ritengo difficile in materia di negozi stabilire una regola precisa di aumento, e un aumento del 100 per cento potrebbe essere qualche volta dannoso agli inquilini e altra volta dannoso anche ai proprietari; non va dimenticato quest'altro punto di vista, in quanto l'art. 5 stabilisce i criteri di aumento, e i criteri consistono nei mutamenti, nella svalutazione della moneta in relazione all'inizio del contratto e alla sua durata successiva, l'importanza degli oneri che gravano sulla proprietà fondiaria, i cangiamenti seguiti nello stato, nella situazione e in conseguenza nel valore dei locali affittati ed ogni altro elemento inteso ad accrescerne od a ridurre il profitto.

Può darsi che qualche volta questi cambiamenti siano tali da superare notevolmente il 100 per cento; può darsi che in altri casi e più rari casi questi mutamenti possano portare ad aumenti minori del 100 per cento. La minoranza dell'Ufficio centrale ritiene invece opportuno stabilire una norma per evitare le ragioni di litigio fra conduttore e proprietario di locale per evitare che per aumenti non rilevanti si debba andare avanti alle commissioni arbitrali.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'emendamento del senatore Torrigiani Luigi che non è accettato dal ministro nè dalla maggioranza dell'Ufficio centrale.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.
(Non è approvato).

Viene ora un emendamento del senatore Frascara così concepito:

Alla lettera *a*) aggiungere le parole: « limitatamente al caso in cui l'inquilino occupi i locali da almeno dieci anni ».

Ha facoltà di parlare il senatore Frascara.

FRASCARA. La legge che abbiamo lungamente discusso, cioè la conversione in legge del Regio decreto-legge 18 aprile 1920, riguardava le abitazioni. Abbiamo creduto di fare larghe concessioni per il prolungamento di locazioni delle abitazioni, trattandosi di dare asilo a tanta gente che ne è priva, ma qui siamo in materia di industria e di commercio, e credo che si debba essere larghi per quelli che lo meritano, ma non per tutti. Le concessioni che facciamo, come ho detto nella discussione generale, hanno tutte il risultato d'intralcio la fabbricazione di nuove case, che è lo scopo al quale dovremmo veramente tendere. Procuriamo perciò di limitare questi ostacoli nei limiti più ristretti e conformi al pubblico interesse. A me pare che si debbano usare speciali riguardi a coloro che occupano da molti anni locali ad uso di commercio, industria, uffici e simili; ma non a quelli che li occupano da breve tempo.

Per i primi il cambiamento di locali può essere assai dannoso perchè distoglie i clienti dalla sede nota e abituale. Per gli altri simile danno non può ammettersi.

Proporrei perciò col mio emendamento che il diritto di chiedere il prolungamento della

locazione fosse limitato agli inquilini che occupano i locali da almeno dieci anni.

Confido che l'onorevole ministro e l'Ufficio centrale vorranno accettare questo emendamento che non nuoce per nulla allo scopo cui tende il legislatore, quello cioè di favorire coloro che lo meritano, che hanno un'industria ed un commercio avviati; non quelli che hanno il locale in affitto soltanto da due o tre anni.

Giacchè ho la parola, aggiungerò che io credevo fosse già stata proposta la soppressione della lettera *c*). Ciò non è che la conseguenza della soppressione dell'art. 6 già proposta dall'Ufficio centrale.

EINAUDI, *relatore*. È un errore di stampa.

FRASCARA. Quindi io propongo la soppressione della lettera *c*). In conclusione faccio due proposte: un emendamento semplicissimo alla lettera *a*) e la soppressione della lettera *c*).

ALESSIO, *ministro dell'industria e del commercio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALESSIO, *ministro dell'industria e del commercio*. Se l'emendamento dell'on. Torrigiani Luigi, che il Senato ha respinto, era contrario agli interessi e gli scopi di questa legge, ancor più contrario vi è l'emendamento dell'onorevole Frascara. Non vi è nemmeno paragone. Basta avere approfondito lo scopo di questa legge per comprendere quale situazione si verrebbe a creare di fronte al fine, di cui il legislatore si preoccupa, se si accettasse la proposta del senatore Frascara. Egli presenta al Senato un criterio di distinzione, al quale il Governo non si è mai sognato di pensare, nè credo che l'autorevole assemblea, dinanzi a cui ho l'onore di parlare, potrebbe accoglierlo; quello cioè che vi siano dei negozianti i quali meritino i benefici della legge ed altri che non li meritino. A niuno può venire in mente che si faccia una distinzione di carattere così personale, che un criterio differenziale si colleghi in qualsiasi modo al tempo, alla durata, al rapporto da cui fu eventualmente legato l'inquilino al proprietario, il proprietario all'inquilino.

Nè d'altronde questa legge è stata presentata per assegnare un vantaggio a coloro che non avessero ritratto determinati guadagni dalla guerra o per non darlo a coloro che dalla guerra hanno tratto dei benefici. Di questa cir-

costanza il legislatore non si preoccupa punto. Egli ha avuto di mira uno scopo che s'impone alla giustizia, soprattutto a quella del Senato, dopo quanto esso ha accolto nel primo progetto di legge, che abbiamo ormai discusso, per effetto del quale venne accordata una proroga a tutte le locazioni fino al 30 giugno 1924.

Abbiamo accordata questa proroga, perchè siamo convinti che non vi è la possibilità in un periodo più breve, di provocare sul mercato quell'offerta di case che risponda al bisogno. Se questo concetto esiste nei riguardi delle case, esiste a più forte ragione nei riguardi dei negozi, nonostante si conceda la proroga per un solo anno, dacchè è ben diversa la quantità dei locali ad uso di abitazione: dalla quantità di locali ad uso di negozi.

I negozi di consueto si trovano nelle posizioni più centrali della città: essi possono risiedere nella periferia soltanto quando vi sia quivi la possibilità di creare nuovi quartieri, ai quali si coordinino in misura corrispondente negozi che provvedano alle necessità più comuni e più frequenti della vita. Quindi il numero dei locali disponibili per negozi è straordinariamente inferiore al numero di quelli adatti ad abitazione. Se riguardo a questi è stata accordata una proroga fino al 30 giugno 1924, è ben giusto che rendiamo possibile il giudizio sulla proroga, almeno per un anno, per locazioni di negozi che sono in numero così limitato, hanno il monopolio di trovarsi in una situazione particolare della città e formano per sé stessi un sopravvalore a favore di quelli che li possiedono. È quindi ben giusto che le ragioni degli eventuali inquilini possano essere discusse innanzi al magistrato.

Questi sono ragionamenti così evidenti che a mio giudizio persuaderanno l'onorevole Frascara a ritirare il suo emendamento. Esso è in completa contraddizione con lo scopo della legge e la distruggerebbe completamente, perpetrando un'ingiustizia a danno di coloro che non hanno un contratto di dieci anni.

Nè taccio un'ultima considerazione d'ordine generale. Noi assistiamo a situazioni estremamente difficili e variate che non possono essere oggetto di principi di massima da parte del legislatore: l'alternativa dei prezzi, dei cambi, ha creato condizioni così varie, così adatte alla speculazione, che sarebbe una vera ini-

quità il sottrarre ad un particolare giudizio le sofferenze di coloro che possano esserne stati vittime per effetto delle oscillazioni nei prezzi. Anche questa considerazione di grande equità deve perciò consigliare l'autorevole Assemblea, dinanzi alla quale ho l'onore di parlare, a non accettare l'emendamento del senatore Frascara.

Per quel che riguarda poi la soppressione della lettera C siamo d'accordo che si tratta di un errore di stampa; solo mi sembra opportuno sospendere la votazione dell'art. 5, o meglio concentrare la discussione sulla proprietà commerciale sull'art. 6, senza anticiparla, perchè non ne è il momento.

PRESIDENTE. La proposta dell'onorevole ministro di stralciare il comma c) mi sembra molto opportuna.

EINAUDI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

EINAUDI, *relatore*. L'Ufficio centrale è di accordo col Governo nel non accettare l'emendamento del senatore Frascara. Questo disegno di legge può essere accettato o respinto, ma una volta che sia accolto il concetto informatore di esso, non può essere accolto il concetto del senatore Frascara. Si tratta di una garanzia per coloro che detengono i locali ad uso di piccole industrie, commercio o professione: la data non ha importanza relativamente alla sostanza dell'argomento. La sostanza è che costoro non troverebbero altri locali in questo momento se non con aumenti di fitto che si vogliono appunto regolare col presente disegno di legge.

Quindi se questo si vuole, lo si vuole tanto rispetto a coloro che detengono il locale da più come meno di dieci anni; e perciò l'Ufficio centrale è d'accordo col Governo nel non accettare l'emendamento del senatore Frascara.

FRASCARA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRASCARA. L'onorevole ministro si è dichiarato contrario al mio emendamento: il suo ragionamento si è basato essenzialmente sull'affitto delle botteghe e dei negozi; ma l'articolo 1 di questo disegno di legge riguarda anche i magazzini, studi, uffici e simili. In questa frase possono venire compresi tutti gli uffici di qualunque genere.

EINAUDI, *relatore*. Non c'è più questa frase; è stato adottato un altro testo.

FRASCARA. È rimasta però la parola « professione » e in questa parola c'è posto quasi anche per le case di abitazione: perchè si può avere lo studio vicino alla casa di abitazione.

Vogliamo noi favorire la fabbricazione di case nuove o vogliamo impedirle?

Ritengo che l'emendamento da me proposto sia giusto ed equo, perchè vuole rispettato il diritto di quegli che abitano da molto tempo in una casa, esercitandovi la loro industria e il loro commercio.

Chi occupi una casa soltanto da tre o quattro anni non deve essere trattato alla stessa stregua di colui che l'abita da dieci anni.

LAGASI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAGASI. Ho domandato la parola per chiedere un chiarimento intorno alla portata dell'articolo 3 del progetto di legge che stiamo discutendo.

La lettera *a*) dell'articolo parla di concessione di una proroga ai contratti di locazione.

Ora desidererei sapere se i termini della proroga devono essere determinati dalla Commissione od invece sono quelli stessi che sono stati fissati nel decreto che abbiamo già votato.

EINAUDI, *relatore*. Questo è detto nell'articolo 4.

LAGASI. In ogni modo il chiarimento è avvenuto, e ringrazio.

EINAUDI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

EINAUDI, *relatore*. Ho chiesto la parola per un chiarimento in merito a quanto ha detto il senatore Frascara. Un inquilino non ha interesse ad invocare questo disegno di legge per la sua abitazione, perchè per questa ha interesse invece ad invocare il decreto-legge 18 aprile che concede una proroga fino al 1924; mentre col presente disegno di legge non si concede che una proroga di un anno. Quindi, com'è chiaro, l'inquilino non ha interesse ad invocare il presente disegno di legge.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo ai voti la proposta di emendamento dell'onorevole senatore Frascara che non è accettata nè dal Governo nè dall'Ufficio centrale.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvata).

L'emendamento dell'onorevole senatore Frascara essendo stato respinto pongo ai voti l'articolo 3 fino al comma *b*), con l'intesa che il comma *c*) viene stralciato da questo articolo e sarà unito all'art. 6, col quale verrà poi discusso.

Chi approva l'articolo 3, con queste modificazioni, è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Presentazione di un disegno di legge.

SOLERI, *commissario generale per gli approvvigionamenti e i consumi alimentari*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SOLERI, *commissario generale per gli approvvigionamenti e i consumi alimentari*. Ho l'onore di presentare al Senato il disegno di legge, ieri approvato alla Camera dei deputati, contenente le « Disposizioni per la sistemazione della gestione statale dei cereali ».

Il Governo sarà grato al Senato se vorrà far sì che possa trovare applicazione la norma contenuta nel disegno di legge stesso che stabilisce un primo aumento di prezzo dei cereali con la data del 1° marzo p. v., aumento che rappresenta 100 milioni di maggiore entrata per l'erario dello Stato. (*Vivissime approvazioni*).

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole commissario generale per gli approvvigionamenti e consumi della presentazione di questo disegno di legge, che, a norma del regolamento, dovrebbe essere trasmesso per l'esame agli Uffici. Però gli onorevoli senatori Melodia e Cefaly hanno presentato la proposta di nomina di una Commissione speciale che dovrebbe procedere allo studio di questo disegno di legge.

Do facoltà di parlare all'onorevole senatore Melodia per lo svolgimento della sua proposta.

MELODIA. In omaggio a quanto ha detto l'onorevole commissario per gli approvvigionamenti e consumi ed anche perchè ciò corrisponde ai sentimenti della grande maggioranza dei miei colleghi, propongo al Senato che, a termini dell'articolo 83 del nostro regolamento, il disegno di legge testè presentato dall'onorevole commissario per gli approvvigionamenti e consumi sia dichiarato d'urgenza e ne venga demandato lo studio ad una

Tecchio, Thaon di Revel, Tivaroni, Tommasi, Torlonia, Torrigiani Filippo, Torrigiani Luigi, Treves, Triangi.

Valenzani, Valerio, Valli, Valvassori Peroni, Vanni, Venzi, Verga, Vicini, Viganò, Vigliani, Vigoni.

Wollemborg.

Zupelli.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto della proposta degli onorevoli senatori Melodia e Cefaly per la dichiarazione di urgenza del disegno di legge presentato dall'onorevole Commissario generale per gli approvvigionamenti e consumi, contenente le disposizioni per la sistemazione e la gestione statale dei cereali.

Senatori votanti	186
Maggioranza	94
Favorevoli	176
Contrari	10

Il Senato approva.

Nomina di Commissione.

PRESIDENTE. In adempimento all'incarico datomi dal Senato chiamo a far parte della Commissione che deve riferire su questo disegno di legge i senatori Cefaly, Da Como, Einaudi, Ferraris Carlo, Loria, Melodia, Santucci, Schanzer e Wollemborg. (*Approvazioni*).

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Riprenderemo la discussione sul disegno di legge « Provvedimenti per le controversie relative alle locazioni dei negozi ».

Do lettura dell'articolo 4.

Art. 4.

La Commissione decide in modo inappellabile e con criteri di equità.

Nei riguardi della proroga essa non può consentirla che per un altro ed ultimo anno, al fine che il conduttore possa procurarsi nuovi locali per l'esercizio del negozio.

A questo articolo c'è un emendamento dei Senatori Morpurgo e Polacco, e cioè l'aggiunta di un comma che dica così: « trattandosi di

piccole industrie la proroga potrà estendersi fino a tre anni ».

Ha facoltà di parlare il senatore Morpurgo.

MORPURGO. Noi abbiamo presentato questo emendamento con il quale si darebbe facoltà di estendere la proroga fino a tre anni per consentire alle piccole industrie quell'incoraggiamento che il Senato, e di questo lo ringrazio, già ha dimostrato di voler concedere; incoraggiamento che ha già dato il Governo, quando emanava il decreto legge del 25 maggio 1919 per agevolare l'esercizio delle piccole industrie. La ragione per la quale noi domandiamo che si dia facoltà di estendere la proroga a tre anni alle piccole industrie, mentre ai negozi e magazzini la proroga non può essere consentita che al massimo per un anno, sta in ciò: che è più oneroso trasferire una piccola industria con il relativo macchinario, che non trasferire un negozio o ufficio o magazzino qualunque. Di più pare a noi che la piccola industria meriti uno speciale incoraggiamento, anche per i servizi che ha reso al paese durante la guerra. Ma vi è di più; ci sono delle considerazioni di ordine morale, sociale e politico per favorire questa piccola industria; essa infatti rappresenta, rispetto alla grande industria, quello che la piccola proprietà rappresenta di fronte alla grande proprietà terriera, e come la piccola proprietà terriera è favorita in questo momento, ed è opera provvida di Governo il favorirla, così riteniamo che meriti considerazione la piccola industria.

Per queste ragioni confidiamo che l'Ufficio centrale, il Governo e il Senato vorranno far buon viso a questa nostra proposta di dar facoltà di estendere eventualmente la proroga in casi eccezionali fino a un massimo di tre anni.

EINAUDI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

EINAUDI, *relatore*. L'Ufficio centrale non può accettare l'emendamento del senatore Polacco e Morpurgo in quanto che non vede la ragione di differenziare fra locali destinati a industrie, anche a piccole, e locali destinati a commercio e a professioni, poichè i criteri o le ragioni della proroga stanno nella difficoltà di trovare un locale, perchè si tratta di locali legati a una determinata situazione. Ora questo legame fra locale e situazione è maggiore di

solito per locali destinati al commercio che non per locali destinati all'industria; questi ultimi si trovano più spesso alla periferia, nei cortili interni, ed è più facile trovare sostituti a questi locali di quello che non sia per locali destinati al commercio, situati nel centro.

Certo vi sono maggiori difficoltà in un certo senso fisico perchè c'è qualche macchinario da trasportare ma oltre alle difficoltà fisiche ci sono le difficoltà economiche, e queste sarebbero più rilevanti che per i locali di commercio, quindi dando questa proroga di tre anni per piccole industrie si dovrebbe darne dieci per il commercio.

Per queste ragioni l'Ufficio centrale non può accettare l'emendamento.

ALESSIO, *ministro dell'industria e del commercio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALESSIO, *ministro dell'industria e del commercio*. Consento pienamente nei criteri indicati dall'onorevole relatore.

Il concetto di questa legge si è di collocare tutti gli industriali e i negozianti al riparo di una difficoltà comune a tutti gli esercenti, quella cioè di trovare i locali per la loro azienda, senza far distinzioni fra industria e industria, fra commerci e commerci. Giustamente rileva l'onorevole relatore che le industrie hanno la possibilità di risiedere nelle parti più lontane della città, nelle quali vi è maggiore disponibilità, mentre i commerci, per necessità di avvicinare la clientela, devono risiedere spesso al centro, dove i locali sono più scarsi. Per queste ragioni non mi è dato di accettare la proposta degli onorevoli Morpurgo e Polacco.

PRESIDENTE. Il Governo e l'Ufficio centrale non accettano l'emendamento del senatore Morpurgo.

Insiste il senatore Morpurgo?

MORPURGO. Insistiamo ugualmente.

PRESIDENTE. Pongo ai voti questo emendamento non accettato né dal Governo né dall'Ufficio centrale.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

DE CUPIS. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CUPIS. In questo articolo si dice: « La Commissione decide in modo inappellabile e con criteri di equità ».

Propongo la soppressione di queste parole: « E con criteri di equità ». Badate bene non perchè la cosa per se stessa non sia giusta, anzi propongo la soppressione perchè è troppo giusta, perchè è naturale che decida con criterio di equità, e questo deve essere supposto di qualunque collegio che è chiamato a decidere; sarebbe come se in una legge dell'ordinamento giudiziario si dicesse: il giudice deve giudicare con giustizia.

Nella legge sul Consiglio di Stato c'è una disposizione che a un dipresso vale questa perchè dice: « La quarta sezione, se trova infondato il ricorso lo respinge », e domando io che altra cosa dovrebbe fare?, e quella disposizione poichè c'è, ci resti, ma non ne mettiamo un'altra che faccia il paio.

EINAUDI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

EINAUDI, *relatore*. L'Ufficio centrale aveva accolto la formula proposta dal Governo perchè serviva a ricordare a queste commissioni che non si trattava di stretto diritto ma di criteri che qui potevano essere applicati.

ALESSIO, *ministro dell'industria e del commercio*.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALESSIO, *ministro dell'industria e del commercio*. Non posso accettare la proposta del senatore De Cupis. E mi pare che, per quanto non l'abbia dichiarato, anche l'onorevole relatore abbia dimostrato di essere dell'opinione del Governo. Io credo che non si possa escludere specialmente in alcuni casi dove vi possono essere delle difficoltà inopinate, non si possa escludere il giudizio a base di equità. Lo stesso istituto dell'arbitrato è un istituto fondato su criteri di equità. Io sono stato arbitro molte volte ed ho notato che nelle questioni sottoposte si stabilisce che siano decise con criteri di equità. Quando il Codice di procedura civile parla che gli arbitri devono decidere come amichevoli compositori, accenna indubbiamente a criteri di equità. Ora, nella specie attuale siamo in situazioni conformi, perchè si tratta di difficoltà pratiche che non si risolvono se non con criteri d'equità, sia nei riguardi dei proprietari, sia in quelli degli inquilini.

Dunque il giudizio di per se stesso è un giudizio di equità e credo che il Governo, proponendo questa formula, non abbia in nessuna maniera violati i criteri generali di diritto •

si sia anzi uniformato a quella eterna legge di procedura, per cui fra stretto diritto ed equità si conclude a decisioni conformi al giusto ed all'onesto.

DE CUPIS. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CUPIS. Si capisce che non possono giudicare se non con criteri di equità, perchè queste commissioni non possono seguire i criteri di giustizia propriamente detta. Che nel caso poi possa avvenire che questa equità purtroppo non si segua, può spiegarsi; ma altra cosa è che nella legge si metta che queste commissioni debbano giudicare con criteri di equità. Il parallelo che l'onorevole Ministro ha creduto di poter fare con quella disposizione del Codice di procedura civile che riguarda i conciliatori, non fa al caso; perchè il conciliatore invece è chiamato a giudicare a termini di giustizia, se non che in determinati casi la legge permette che giudichi come amichevole compositore. Il caso è diverso: qui è il sentimento di equità che deve regolare le decisioni di queste commissioni: ma che bisogno c'è di dirlo? È un supposto generico della legge e non fa bisogno che sia dettato con espressa disposizione.

DI STEFANO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI STEFANO. Io non credo veramente che le parole « con criteri di equità » si debbano sopprimere, perchè è giusto che la legge segni le norme ed i criteri che queste Commissioni debbono adottare nelle decisioni. Per questa ragione non posso - e me ne duole - essere d'accordo col collega De Cupis. Piuttosto, ritengo che la dizione di questi articoli debba essere modificata, sostituendo le parole « in modo inappellabile », espressione non mai usata nei nostri Codici, ed a ragione, perchè darebbe luogo a dubitare che ci possa essere un « modo appellabile », con le altre « con sentenza inappellabile » o semplicemente con l'avverbio « inappellabilmente ».

In questo senso faccio una formale proposta.

EINAUDI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

EINAUDI, *relatore*. Si potrebbe allora dire: « la Commissione decide con criteri di equità, inappellabilmente ».

PRESIDENTE. Comincerò allora col mettere in votazione il primo inciso di questo articolo così concepito: « la commissione decide con criteri di equità ».

Chi approva questo inciso è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Pongò ora ai voti il resto dell'articolo sostituendo alle parole « in modo inappellabile » la parola « inappellabilmente ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Pongò ora ai voti l'intero articolo 4.

Chi l'approva è pregato di alzarsi,

(È approvato).

Art. 5.

La Commissione arbitrale deve tener giusto conto delle ragioni sostenute da entrambe le parti. In conseguenza:

a) nei riguardi della proroga dovrà considerare:

rispetto al conduttore, se egli abbia dimostrato l'impossibilità o quanto meno la grave difficoltà di procurarsi altro locale che possa essere adibito all'uso di cui all'art. 1.

rispetto al proprietario, se, avuto riguardo alle sue condizioni personali o di famiglia, alle esigenze del conduttore debbano prevalere le imprescindibili necessità del proprietario;

b) nei riguardi della misura della pigione converrà tener presenti i mutamenti nella svalutazione della moneta in relazione all'inizio del contratto e alla sua durata successiva, l'importanza dei tributi ed oneri di ogni specie che gravano sulla proprietà fondiaria, i cambiamenti seguiti nello stato, nella situazione e in conseguenza nel valore dei locali affittati ed in ogni altro elemento inteso ad accrescerne o a ridurne il profitto.

La Commissione dovrà altresì usare particolari riguardi per quegli istituti ed esercizi che rispondendo a necessità d'ordine generale, sieno soggetti a speciali norme che ne determinino la ubicazione o influiscano sul loro reddito.

Nel calcolare la misura del fitto la Commissione dovrà aver cura di escludere ogni accrescimento del valore dell'ente derivante dall'avviamento industriale, commerciale e professionale dovuto all'opera del conduttore.

LEGISLATURA XXV — 1ª SESSIONE 1919-21 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 24 FEBBRAIO 1921

In quanto le parti non concordino diversamente, la determinazione dell'equa misura della pigione da parte della Commissione non avrà valore oltre l'anno della scadenza, di cui all'articolo 1.

EINAUDI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

EINAUDI, *relatore*. Debbo fare una proposta che riguarda il semplice collocamento; poichè si è deciso di sospendere la discussione della lettera c) per riportarla all'articolo 6 credo si debba anche sospendere la deliberazione sul penultimo comma di questo articolo che si riferisce alla stessa materia dell'avviamento.

ALESSIO, *ministro dell'industria e del commercio*. È detto in modo identico.

EINAUDI, *relatore*. Per me è indifferente, poichè si era sospesa la discussione sulla lettera c). Se la votazione non pregiudica, sta bene.

ALESSIO, *ministro dell'industria e del commercio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALESSIO, *ministro dell'industria e del commercio*. Io ho ritenuto realmente e onestamente che l'Ufficio centrale avesse accettato il concetto di quest'ultimo comma.

EINAUDI, *relatore*. Accetto.

ALESSIO, *ministro dell'industria e del commercio*. Allora va bene perchè è identico.

EINAUDI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà.

EINAUDI, *relatore*. La maggioranza dell'Ufficio centrale accetta questo penultimo comma, ma nel senso che questo non implichi approvazione dell'avviamento; soltanto che implichi la esclusione di ogni pagamento riguardo all'avviamento. Con questa dichiarazione si può votare insieme.

PRESIDENTE. Sta bene.

Su questo articolo è stato presentato anche un emendamento da parte del senatore Di Stefano. Con tale emendamento si propone che alla parola « ente » si sostituisca la parola « locale ».

Ha facoltà di parlare il senatore Di Stefano.

DI STEFANO. La ragione del mio emendamento è semplicissima. La parola « ente » nel linguaggio giuridico ha un significato speciale, che mal si adatta questo caso, in cui si tratta

di locale, adibito ad uso di commercio, professione, industria.

Dunque togliamo la parola « ente » e sostituiamo « locale », che è la parola adoperata in tutti gli articoli di questa legge.

ALESSIO, *ministro dell'industria e del commercio*. Non ho nessuna difficoltà ad accettare tale emendamento.

EINAUDI, *relatore*. Anche l'Ufficio centrale accetta.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'emendamento del senatore Di Stefano, il quale propone che nel penultimo comma alla parola « ente » si sostituisca la parola « locale ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Ora pongo ai voti l'articolo 5 coll'emendamento ora approvato.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Viene ora l'art. 6, al quale si unisce il comma c) dell'art. 3.

Prego il senatore, segretario, Pellerano di darne lettura.

PELLERANO, *segretario*, legge:

Art. 6.

Il conduttore cessato non avrà diritto a compenso di fronte al proprietario che riesca a trar profitto dell'avviamento da quegli procurato al negozio se non in quanto il predetto proprietario o il nuovo conduttore eserciti l'industria del cessato inquilino.

Art. 3.

c) gli eventuali compensi da assegnarsi al conduttore dal proprietario nell'ipotesi che questi o direttamente o con diverso conduttore riesca a trar profitto dell'avviamento procurato al negozio dal primo conduttore.

PRESIDENTE. La maggioranza dell'Ufficio centrale chiede la soppressione di questo articolo. Inoltre vi è l'emendamento del senatore Supino di cui do lettura:

« Il conduttore cessato avrà diritto a compenso di fronte al proprietario soltanto nel caso in cui questi ovvero il nuovo conduttore esercitino lo stesso commercio o la stessa industria ».

SALVIA, *dell'Ufficio centrale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SALVIA, *dell'Ufficio centrale*. L'Ufficio centrale si è trovato in dissenso sulla questione contenuta nell'ultimo capoverso dell'art. 5 e dell'art. 6 del presente disegno di legge del testo ministeriale.

La maggioranza del nostro Ufficio ha deliberato di proporre al Senato la soppressione di queste due parti della legge. Viceversa la minoranza mantiene, aderisce ed accede al concetto del ministro, di riconoscere cioè — nella forma e nei modi indicati nelle relative disposizioni — l'entità economica e la difesa giuridica che richiede l'avviamento industriale e commerciale.

Alla minoranza incombe il dovere di dire brevemente le ragioni, per le quali la sua proposta deve prevalere nei voti di questa assemblea.

Già l'onor. ministro, nella discussione generale, accennò al fondamento ed all'origine economica dell'avviamento, il quale impropriamente si chiama proprietà commerciale. L'avviamento nasce dal lavoro, perchè attraverso un lungo periodo di attività mercantile il credito e la clientela di un'azienda si formano ed accrescono. Fenomeno singolare questo, che nasce dalla qualità professionale del commerciante, e che coll'andare del tempo si oggettiva e si rilega al locale. Per guisa che dopo un certo lasso di tempo può anche cessare di esistere l'antico commerciante o industriale: può, ad esempio, morire il proprietario dell'albergo o cedere ad altri l'esercizio, ed intanto la clientela già formata può permanere legata, connessa intimamente e indissolubilmente al locale.

È una forma non nuova, ma singolare di oggettivazione, che ha dato origine alla contesa, che oggi viene risolta dalla contrastata disposizione del disegno di legge ministeriale, cioè se l'accrescimento di valore costituito dall'avviamento debba andare a pro del proprietario dell'immobile, ove si esercitò il commercio, oppure a favore di coloro che col proprio lavoro e con la propria probità commerciale ebbero a costituire questa entità.

Ora io non credo che si sia detto bene, quando si è affermato che noi di strafòro vogliamo dare

riconoscimento giuridico all'avviamento commerciale. L'avviamento commerciale, come tante altre cose nel campo del diritto mercantile, trova già nelle norme di diritto la sua tutela, di guisa che noi non introduciamo con questo articolo di legge una novità, ma facciamo soltanto l'applicazione di un principio che già esiste e che è regolato nella sua esplicazione dal diritto comune. Infatti tutto ciò che rappresenta forme e mezzi subdoli per togliere l'altrui avviamento commerciale, è represso dal diritto comune, perchè costituisce una forma di sleale concorrenza. Inoltre tutto ciò che costituisce valore economico costituito dall'avviamento commerciale viene determinato nelle libere contrattazioni dalle parti. Se non basta il rapporto giuridico contrattuale, sovviene l'uso; perchè è da ricordare che il legislatore, specialmente in materia commerciale, è un tardigrado e giunge sempre dopo che i fatti economici si sono svolti, per dare una formula giuridica a ciò che nella comune opinione del ceto commerciale le parti hanno di già creduto una regola disciplinatrice dei loro rapporti.

Insomma, l'avviamento commerciale è un valore economico creato col lavoro e già difeso dalla legge comune. O che si insidii all'altrui avviamento commerciale o che se ne formi oggetto di contrattazione, le norme di legge lo tutelano. In questo non vi è nessuna creazione nuova e nessun nuovo riconoscimento, ma l'applicazione specifica a questi casi particolari di principi che già esistono, e che costituiscono norme giuridiche. E nella prassi, e nei tanti casi che si sono presentati nei rapporti mercantili, l'avviamento è stato sempre considerato nella valutazione dell'azienda. Vi sono certi esercizi, ad esempio i ristoranti ed i *bars*, dove il valore dell'avviamento commerciale prevale sugli elementi materiali dell'azienda. Ciò conferma che l'avviamento rappresenta un cespite economico derivato dal lavoro continuamente speso e che ha il suo prezzo. Capitò anche a me una questione intorno ad una lesione in divisione ereditaria, in quanto che nella valutazione di un'azienda, che faceva parte di un patrimonio da dividere, l'avviamento non era stato considerato, mentre si erano tenuti presenti soltanto i singoli elementi materiali dell'azienda. E fu accertata, con perizia, il valore

approssimativo che doveva a questo elemento immateriale attribuirsi.

Esiste, adunque, questa forma di proprietà commerciale ed è regolata in tanti rapporti dalle norme di diritto comune. Ora, con la disposizione in esame, non si fa che estendere l'applicazione di questi principi. Infatti che cosa dicono in sostanza gli articoli 5 e 6 del disegno di legge ministeriale? Se per avventura il proprietario non voglia riconfermare l'affitto di un conduttore industriale o commerciale, egli normalmente nulla dovrà dare a costui per indennizzo del disperso avviamento. Il proprietario, cessata la locazione, esercita un suo diritto fittando ad altri il suo immobile; a nulla può, quindi, esser tenuto verso il conduttore cessante, perda pur costui, con lo sloggiare il frutto di molti anni di lavoro costituito dall'avviamento. Ma se, direttamente o per mezzo di un nuovo inquilino, il proprietario continua la stessa industria o lo stesso commercio del precedente conduttore, in questo caso trarrebbe indebito profitto da un valore accumulato dall'altrui lavoro; ed allora egli deve un indennizzo per questo arricchimento che farebbe a prezzo dell'altrui opera.

Il concetto del disegno di legge ministeriale risponde dunque ad un principio di giustizia; ed in sostanza è così misurato e corretto, che prevede le ipotesi nelle quali vi sarebbe un miglioramento occasionato dall'altrui lavoro e per così dire inscindibilmente legato al locale.

Ora il concetto dell'antico diritto che la proprietà immobiliare debba estendersi a tutti gli accessori può, nel caso, menare a conseguenze assurde. Non si tratta qui di un elemento connesso di proprietà materiale a proprietà materiale; si tratta invece d'un valore immateriale che, creato col lavoro, cessa col cessare dell'esercizio mercantile; di un valore, che esiste o risorge, soltanto quando lo stesso proprietario od un nuovo inquilino esercita un'industria od un commercio eguali a quello dell'inquilino precedente. Se noi, per evitare l'indebito arricchimento, abbiamo norme che danno financo al possessore di mala fede il diritto di chiedere la rivalsa e l'indennizzo per i miglioramenti fatti nell'altrui proprietà, non si sa in virtù di quale principio di giustizia si debba negare all'inquilino sloggiato, il cui lavoro viene sfruttato dal locatore con l'affitto ad altri che eser-

citi la stessa industria, in virtù di qual principio, dico, si debba negare a costui la rivalsa di quello che è suo.

Intendiamoci: il progetto di legge non dà indennizzo, quando si muta la destinazione del locale affittato; ma quando effettivamente, o direttamente o per mezzo di altri conduttori, si esercita la stessa industria, lo stesso commercio, in guisa che la clientela avviata a quell'esercizio permanga a vantaggio del locale. Nè si dica che è il nuovo conduttore che trae profitto del valore dell'avviamento, perché questi scontrerà tal profitto col maggior fitto che chiederà il locatore. E questo criterio dev'essere tenuto presente per l'ulteriore applicazione della legge.

Ora il relatore della maggioranza dell'Ufficio centrale non disconosce, nella sua relazione scritta e anche in quella orale, la base di questo diritto; nè può negare, egli che è così scrupoloso esaminatore dei fatti, l'esistenza di questo fatto della proprietà mercantile. Egli oppone diverse ragioni, o pregiudiziali o di ordine giuridico, all'accoglimento del concetto a cui s'informa il disegno di legge. Egli dice, anzitutto, che questa questione della proprietà commerciale non va decisa incidentalmente in una legge che mira a disciplinare le proroghe degli affitti dei negozi e delle botteghe; poichè andrebbe inquadrata in un progetto apposito con tutte le forme e con tutti i riconoscimenti, quasi aulici, di legge *ad hoc*.

Ma evidentemente l'argomento non colpisce giusto, poichè il sistema della legge non è nè deve essere un sistema scientifico.

Il legislatore parla quando deve dare una norma appropriata ai fatti; e poichè qui veniva precisamente a taglio la soluzione della questione, che in altri momenti non si presentava così viva, era opportuno che il legislatore l'avesse troncata con la sua parola.

Ma vi è poi un'osservazione più specifica, e che tocca più da vicino il tema. Noi abbiamo stabilito in uno dei disegni di legge di recente discussione che i locali destinati ad uso di albergo non possono esser riaffittati se non ad uso di albergo. Abbiamo, perciò, circoscritto il diritto del proprietario. Ora, quando va via l'antico inquilino albergatore e il proprietario deve locare il suo stabile ad altri, pure per uso di albergo, di necessità si verifica il fatto

lamentato, che cioè il nuovo inquilino sfrutterà l'avviamento costituito dal precedente albergatore col suo lavoro. Ora quale potrebbe essere la ragione di questo indebito arricchimento a vantaggio del proprietario, a favore del quale finisce col tornare il maggior profitto, in quanto che il proprietario farà scontare al nuovo inquilino col maggiore fitto l'avviamento prodotto dal lavoro del precedente inquilino? Nessuna. A me pare quindi che sul principio di giustizia, sul principio che nessuno si deve arricchire con danno altrui, e senza causa, sia fondato il concetto di dare un indennizzo o qualche eventuale compenso (come dice il disegno di legge) per l'avviamento effettivamente sfruttato dal nuovo inquilino o dall'antico proprietario.

Aggiunge il relatore della nostra Commissione, che sarà difficile ora che la moneta è così svalutata, andare a sceverare i diversi elementi di aumento del fitto, per isolare quello che trae origine dall'avviamento. Ma egli stesso poi riconosce che vi sono dei casi nei quali la differenza fra l'antico fitto dell'esercizio e il nuovo rappresenta già un prezzo che, in parte, sta a fronte dell'avviamento. Ora questa osservazione, me lo permetta il collega Einaudi, non è una osservazione di principio, di massima: si traduce in una questione di prova.

Ripeto, in tema di avviamento le origini dell'istituto sono nelle nostre antiche legislazioni statutarie. L'avviamento con tutte le forme, con tutti i modi di valutazione, con tutte le questioni a cui ha dato luogo, trova una larghissima letteratura presso i nostri antichi scrittori di diritto commerciale.

E, proprio in tema di valutazione, io ricordo che il vecchio Baldasseroni può rispondere alla obiezione del senatore Einaudi quando scrive: « questo avviamento, che si unisce ai fondi di negozio (fondi di negozio nel senso francese) è suscettivo di un prezzo stimabile a giudizio dell'uomo dabbene sullo stato della concorrenza e del credito, come decise la Rota fiorentina », Adunque è questione di prova, è questione di apprezzamento, è questione di valutazione. Non bisogna però per la maggiore o minore difficoltà della prova contraddire e denegare un principio.

Dice inoltre il relatore della maggioranza che, nel caso che si riconoscesse il diritto ad

ottenere un indennizzo per l'avviamento, questo sarebbe mettere un aggravio sui consumatori, perchè il nuovo esercente l'industria o il commercio, dovendo sborsare un prezzo maggiore a cagione dell'avviamento, farebbe ricadere questo maggior prezzo sugli avventori onde un coefficiente del più alto prezzo delle merci. Questa è la portata delle sue parole.

Ora a me pare che ci sia uno sbaglio nel formulare tale questione, poichè il nuovo esercente è fuori questione, in quanto che egli pagherà sempre un prezzo maggiore, che sta a fronte dell'avviamento. Qui si tratta solo di impedire che il proprietario abbia questo nuovo lucro maggiore che corrisponderebbe ad un valore da altri creato col proprio lavoro.

Quindi neanche questa, che poi non sarebbe una considerazione diretta a scardinare la base del diritto, nemmeno questa pare sia una considerazione veramente apprezzabile. Nè maggior valore può avere la considerazione di carattere fiscale pure addotta dal senatore Einaudi. Dice il relatore che in questa maniera si avrebbe eventualmente una diminuzione nei proventi tributari, poichè, dovendosi dividere la corrisposta per l'affitto in una parte che corrisponde al godimento dell'immobile e in un'altra che pagherebbe l'avviamento, sarebbe assoggettata ad imposta fondiaria nella prima parte e di ricchezza mobile nella seconda. E poichè la percentuale della imposta di ricchezza mobile è inferiore a quella della fondiaria ci sarebbe un minor gettito di imposte. Ma da quando in qua le questioni di mio e di tuo sono state risolte a base di maggiore o minor provento della finanza?

Non si ha diritto di denegare quello che ad altri spetta o attribuirlo a chi non tocca un valore per la semplice ragione che per tal modo ne guadagna la pubblica finanza. A me non pare perciò che questa considerazione di ordine tributario possa aver peso nella risoluzione della questione.

Nella discussione generale il senatore Loria e anche il ministro dell'industria e del commercio accennarono alla legge francese del 1919, che avrebbe data una norma analoga a quella che stiamo discutendo circa questa proprietà commerciale, come si chiama impropriamente l'avviamento.

Che io sappia, questa legge non è stata ancora

approvata dal Senato francese ma, approvata o no, io credo che non vi sia bisogno di ricorrere a legislazioni forestiere per rinvenire le norme disciplinatrici di questi rapporti, quando abbiamo qui in patria la culla del diritto commerciale. (*Approvazioni*).

Questa non è vanteria volgare, ma constatazione di un fatto, che anche gli stranieri riconoscono. Ricorderò, a memoria, poche parole di uno scrittore francese. Scrive il Fremery: « Se prendete in esame una qualsiasi istituzione di diritto commerciale e risalite il cammino fatto dalla migrazione delle idee, da qualunque punto moviate, giungerete sempre all'Italia ».

È proprio vero! Ed è così per l'avviamento commerciale come per tanti altri istituti in materia commerciale. È appunto per questo che la norma introdotta nel disegno ministeriale merita, secondo l'avviso della minoranza plauso e approvazione; perchè, ricongiungendo il diritto nuovo alle antiche tradizioni del diritto mercantile italiano, nel cozzo degli opposti interessi afferma e fa prevalere un alto principio di giustizia: *suum cuique tribuere*. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Onorevole Supino, il suo emendamento investendo la questione di principio, desidera ella parlare sulla questione generale?

SUPINO. No.

EINAUDI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

EINAUDI, *relatore*. Io non mi dorrò oltre misura se il Senato accoglierà l'istituto della proprietà commerciale, ma forse non è stato inutile che anche questa materia sia stata dibattuta, perchè è opportuno che si portino le ragioni da una parte e dall'altra e che esso non si introduca nella nostra legislazione senza ampio dibattito. Gli argomenti da me già esposti, sia per iscritto sia a voce, inizialmente, volevano controbattere gli argomenti portati dall'onorevole ministro dell'industria e del commercio e quelli del collega Salvia.

L'argomento fondamentale che è stato addotto è di natura giuridica; io l'avevo sorvolato alquanto perchè mi ero piuttosto trattenuto su argomenti d'indole economica e tributaria.

Ma anche dal punto di vista giuridico non posso non esprimere qualche dubbio intorno al

carattere così evidente dell'arricchimento della cosa altrui che starebbe a fondamento del riconoscimento della proprietà commerciale. Certamente bisogna riconoscere che il negoziante col suo lavoro ha creato un avviamento ed una nuova ricchezza; ma dallo stesso punto di vista giuridico non deve avere importanza il sapere se di questa ricchezza da lui creata egli non abbia già ottenuto un sufficiente compenso durante un certo periodo di tempo? Avrà avuto un triennio, un novennio di affitto e durante questo periodo ha, sì, lavorato, ma ha anche ottenuto dei redditi e questi sono stati sufficienti per compensarlo del lavoro che egli ha prestato e di quella ricchezza che egli ha fatto confluire nella sua azienda. Questo mi pare che debba essere l'elemento da tenersi in non piccola considerazione, perchè quando una certa persona ha ottenuto quanto gli spetta mi pare che debba ritenersi soddisfatto e non possa chiedere ad altri nulla di più. Il commerciante deve chiedere un compenso, che ha quasi la natura di un indennizzo se egli ha subito un danno; ma quando egli ha ottenuto un sufficiente arricchimento e un reddito che lo compensano del lavoro fatto, non vedo a prima vista la ragione di un ulteriore indennizzo per un danno che egli non ha subito. E che questo compenso sia sufficiente, lo si potrebbe arguire dalla circostanza che egli lo ha accettato, perchè era nelle condizioni del contratto intervenuto prima quella di contentarsi del reddito da ottenere durante il periodo della locazione. Tale compenso era stato previamente riconosciuto sufficiente da lui per compensarlo delle sue prestazioni. Dal punto di vista dell'arricchimento indebito, osservo che l'arricchimento indebito suppone che ci sia un impoverito e un arricchito a spese di quello; invece nel caso attuale il negoziante ha riconosciuto di essersi arricchito a sufficienza.

Ricorderò un altro argomento che mi lascia in dubbio: si dice che l'Istituto della proprietà commerciale è già tutelato dal diritto comune e non è una novità della nostra legislazione; se è così, perchè deve ancora essere tutelato in questa sede? Quale è la ragione di una simile disposizione, se esiste un diritto comune che già riconosce la proprietà commerciale? Mi sembra che si tratti di un semplice pleonasma che potrebbe anche essere di danno al nego-

ziante, che potrebbe vedersi denegato in virtù di questa legislazione speciale il diritto a quell'indennizzo che dal diritto comune gli sarebbe riconosciuto in una sfera più ampia.

Altre argomentazioni da me addotte sono state ribattute dal collega onorevole Salvia e dall'onorevole ministro dell'industria ma non a sufficienza.

Io avevo osservato che il momento presente è poco adatto per indurre questo istituto; è vero che si tratta di una questione di applicazione, ma il modo e il tempo in cui l'Istituto deve essere introdotto, deve avere influenza sulla sua introduzione *ex novo* nella nostra legislazione. E se un Istituto è più difficile da introdursi in un tempo piuttosto che in un altro, giova attendere il tempo in cui si presenteranno minori difficoltà; invece il momento attuale sembra il meno adatto, perchè data la svalutazione della moneta e il cambiamento dei valori che si sono verificati, risulta difficile la divisione tra il valore della situazione e il valore personale, tra ciò che il negoziante avrebbe conquistato anche pel semplice fatto di trovarsi in quella località e ciò che avrebbe potuto acquistare col suo lavoro e con la sua iniziativa personale.

L'altro argomento che ricordavo è anche fiscale; ripeto che io facevo un semplice quesito, perchè dicevo che, quando si tratta di rinunciare a delle entrate giova che il Governo, responsabile delle entrate maggiori o minori, dichiari apertamente che a questa rinuncia intende venire.

Ora una risposta a questo quesito non l'ho avuta; il quesito era netto: intende il Governo rinunciare a una parte delle entrate che oggi ricava dalla imposta sui fabbricati? Una risposta precisa non l'ho avuta, anche perchè bisogna distinguere nettamente a questo riguardo tra due imposte differenti; c'è l'imposta di ricchezza mobile, che colpisce l'avviamento e che esisteva prima, esiste adesso ed esisterà in avvenire senza varianti. Se il negoziante vende il negozio e ne ricava centomila lire di avviamento, resta pacifico che queste cento mila lire sono soggette, a suo carico, all'imposta di ricchezza mobile. Ma il mio quesito si riferisce non all'imposta da pagarsi dal negoziante che esce, ma all'imposta sui fabbricati che va pagata dal proprietario. Finora

quest'imposta sui fabbricati investe l'intero reddito del negozio. Se oggi si stabilisce legalmente il principio della proprietà commerciale, si riconoscerà che il fitto annuo del negozio, quello che sarà pagato dal nuovo conduttore al proprietario si scinde in due parti, una delle quali è il reddito mobiliare, l'altra il reddito edilizio e che la prima va tassata dall'imposta mobiliare, mentre solo il reddito edilizio resta soggetto all'imposta sui fabbricati. Accetta il Governo la conseguenza inevitabile che verrà per giurisprudenza da questa nuova norma introdotta? Se l'accetta non ho obiezioni a fare in merito.

Un argomento era stato addotto dal ministro dell'industria, ed è stato ripetuto anche dal collega Salvia, che cioè importa poco che l'avviamento sia o non sia pagato al proprietario nei rispetti dei clienti, ed è vero che il conduttore nuovo pagherà o il prezzo d'avviamento al conduttore cessante, ovvero, se non lo paga direttamente, pagherà un aumento di fitto al proprietario.

Ciò che accade adesso, è che si paga un aumento di fitto al proprietario, domani si pagherà un avviamento al conduttore cessante. È vero che non c'è differenza: tanto fa a pagare 100 mila lire subito, come cinque mila lire l'anno, dal punto di vista della quantità. Ma avevo osservato, e a questo attendevo una risposta, che esiste una differenza rispetto agli effetti tra il pagare 100 mila lire subito o cinque mila lire l'anno. Perchè, se la devono pagare 100 mila lire subito entrando nel negozio, solamente chi ha 100 mila lire pronte potrà fare il negoziante, quando invece si deve pagare cinque mila lire l'anno, e queste si ricaveranno facilmente dalla vendita, si avrà un maggior numero di persone che potranno fare i negozianti, e quindi una maggiore concorrenza che porterà a dei prezzi minori. Badi si che io non dico che direttamente un metodo o l'altro possa influire sui prezzi. I prezzi sono un dato primo, almeno fino a un certo punto. Non si pagano prezzi alti, perchè il negoziante deve pagare un fitto alto e un diritto di entrata cospicuo; ma viceversa si pagano fitti alti od entrate cospicue perchè i prezzi sono remuneratori.

Ma il metodo - fitto cresciuto o prezzo di entrata - esercita una influenza indiretta,

secondaria, sui prezzi. Se si deve solo pagare fitti cresciuti al proprietario, l'entrata all'esercizio del commercio è aperta, a tutti; se si paga l'entrata l'accesso al commercio si restringe. In un mondo di perfetti uomini economici non sarebbe così. In realtà, date le differenze di credito di cui godono gli uomini, le varie loro posizioni iniziali, è così.

Queste sono le osservazioni che mi ero permesso di fare, e questi sono i dubbi che ho creduto bene di porre anche per cooperare a che questa discussione conducesse a dei risultati non improvvisati.

DE BLASIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE BLASIO. Onorevoli colleghi. Io non so come si possa dubitare della esattezza e giustizia delle osservazioni fatte dalla minoranza dell'Ufficio centrale, quando si tenga presente lo scopo che s'è prefisso il legislatore nel dettare l'ultima parte dell'articolo 3, che si connette all'ultimo capoverso dell'articolo 6.

Lo scopo è d'impedire che un proprietario di mala fede, o direttamente, o d'accordo con un terzo, spogli il suo inquilino di quella proprietà industriale che ha acquistata coll'attività e col lavoro e che, in commercio, è contraddistinta col nome di avviamento e di accorsatura. Se questo è lo scopo, e se esso è giusto, l'inquilino non può non essere protetto dalla legge. Tutto sta a vedere (e sarà questione di prova) se l'inquilino potrà dimostrare la mala fede del proprietario, se riuscirà a provare che questi voglia sostituirsi a lui o farlo sostituire, nella bottega, da altri, per trar profitto dell'avviamento, e quindi della più numerosa clientela che ha procurata alla ditta, col dare uno svolgimento più ampio e più avveduto agli affari del suo commercio, o all'industria che avrà, per lunga serie di anni, esercitata. Ma quando questa prova raggiungesse, nessuno potrebbe, senza essere ingiusto, dubitare del diritto che lo assiste di essere protetto dalla morale e dal diritto; nessuno potrà negargli garanzia e difesa dalla cupidigia del suo padrone di casa e dalla ingordigia del terzo, che, d'accordo col primo, volessero spogliarlo d'un patrimonio che egli ha saputo acquistarsi coll'abilità e col lavoro.

Prego il Senato di tener presente quanto è scritto nella lettera c dell'art. 6. Tenendo pre-

senti le due disposizioni vedrà il Senato, in modo evidente, che lo scopo del legislatore è stato appunto quello a cui ho accennato dianzi, e cioè di proteggere l'inquilino dalla malizia del proprietario o di un terzo, o dalla mala fede di entrambi.

L'articolo 3 dice: « gli eventuali compensi da assegnarsi al conduttore dal proprietario, nell'ipotesi che questi o direttamente, o con diverso conduttore, (non dice, notino signori senatori: ottenga un vantaggio, non dice « consegua il profitto che si ricava dal magazzino di sua proprietà », ma dice: « riesca a trar profitto dall'avviamento procurato al negozio dal primo conduttore ». Il dire « riesca » significa il raggiungimento del losco fine, per coperta via, o con arti subdole, tanto da parte del proprietario che di un terzo, se l'uno e l'altro ottengano l'intento di spogliare l'inquilino. Ove si ponga mente alla parola espressiva della legge, parrà quasi di assistere al colloquio d'intesa fra i due. Io e tu divideremo il guadagno che trae, l'inquilino dall'accorsatura che ha saputo procurare al suo commercio; darai a me una pigione più alta, e tu, largamente guadagnando dall'esercizio del negozio, ti rimborserai e profitterai a tua volta.

È poi degno di considerazione che la legge, a garanzia del proprietario e del nuovo inquilino, stabilisce, che intanto potrà a loro danno spiegarsi un'azione di risarcimento, in quanto nella bottega o magazzino da cui è uscito l'antico conduttore, venga ad esercitarsi dal padrone o dal nuovo conduttore, la stessa industria od il medesimo commercio. Difatti nell'articolo 6 si soggiunge: « il conduttore cessato non avrà diritto a compenso di fronte al proprietario che riesca (si ripete un'altra volta la frase significativa che rispecchia l'intento di carpire, di trarre una indebita utilità, di avvantaggiarsi insomma a danno di altri) riesca a trarre profitto dall'avviamento che quegli ha procurato al negozio, se non in quanto il predetto proprietario, o il nuovo conduttore esercitano l'industria del cessato inquilino ».

In questo caso ci si trova di fronte a un classico esempio di mala fede, di fronte ad un quasi delitto se non di un delitto addirittura; ci si trova di fronte ad una truffa indiretta, colla sola differenza che mentre per la truffa vera e propria occorrono rigiri fraudolenti atti

fosse nel frattempo scaduto, salvo che il locatore non dimostri di avere già affittata ad altri la casa. L'inquilino che intenda avvalersi di questa facoltà, deve darne avviso al locatore con lettera raccomandata entro un mese dalla data del presente decreto.

Le controversie che sorgessero tra il locatore e l'inquilino sono deferite alle Commissioni arbitrali.

Art. 19.

Le disposizioni del presente decreto non si applicano alla città di Roma, per la quale si provvederà con disposizioni a parte.

Art. 20.

Il presente decreto avrà vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno di Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 marzo 1919.

TOMASO DI SAVOIA

COLOSIMO.

FACTA.

MEDA.

FRADELETTO.

V. — Il Guardasigilli

FACTA.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del decreto luogotenenziale 24 aprile 1919, n. 618, contenente disposizioni sugli affitti e le pigioni delle case di abitazione in Roma » (N. 259).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del decreto luogotenenziale 24 aprile

1919, n. 618, contenente disposizioni sugli affitti e le pigioni delle case di abitazione in Roma ».

Prego l'onorevole segretario senatore Pellerano di darne lettura.

PELLERANO, segretario, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge luogotenenziale 21 aprile 1919, n. 618, contenente disposizioni sugli affitti e le pigioni delle case di abitazione della città di Roma.

ALLEGATO.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del guardasigilli, ministro segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia e dei culti, di concerto col ministro delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per la città di Roma la proroga della locazione cui l'inquilino ha diritto a termini del decreto luogotenenziale 30 dicembre 1917, numero 2046, può estendersi fino al 31 dicembre 1920.

Fino al detto termine può estendersi egualmente la proroga delle locazioni o sublocazioni degli appartamenti e camere mobiliate subordinatamente però al contratto esistente fra il locatore e il suo diretto conduttore.

Sono applicabili tutte le disposizioni dei decreti luogotenenziali 30 dicembre 1917, n. 2046, e 11 agosto 1919, n. 1076, in quanto non siano modificate da quelle contenute negli articoli seguenti.

A decorrere, poi, dal 1° gennaio 1921 e fino al 31 luglio 1921 sono estese anche alla città di Roma le disposizioni contenute nel decreto luogotenenziale 27 marzo 1919, n. 370.

Art. 2.

La facoltà concessa al locatore di opporsi alla proroga della locazione, dimostrando di avere necessità di adibire la casa per abitazione propria, non può essere esercitata da colui che abbia comprata la casa nel corso della locazione o della proroga di essa, salvo che l'acquisto risulti da contratto avente data certa anteriore al 1° aprile 1919.

Ove nel contratto di locazione sia stabilita la facoltà di risolvere la medesima nel caso di vendita della casa, questa facoltà non può essere esercitata prima del termine della nuova proroga a norma dell'articolo precedente.

Art. 3.

Per pigione s'intende la somma complessiva che l'inquilino deve corrispondere al locatore in corrispettivo del godimento della casa, anche se una parte di tale somma, piuttosto che a titolo di pigione, figuri dovuta come speciale corrispettivo di determinate prestazioni accessorie relative al godimento della casa.

Art. 4.

Ferma la disposizione dell'articolo 4 del decreto luogotenenziale 30 dicembre 1917, numero 2046, le Commissioni arbitrali possono autorizzare un aumento della pigione non superiore al 10 per cento, quando il locatore dimostri che la pigione stessa negli ultimi dieci anni non sia stata aumentata in misura superiore a un decimo e quando risulti che sia notevolmente inferiore a quella che normalmente viene corrisposta per locazione di immobili in analoghe condizioni.

L'aumento non può avere effetto che per il periodo della proroga del contratto e dopo il decorso di due mesi dalla conclusione della pace.

Art. 5.

L'inquilino che trovandosi sotto le armi si sia avvalso della facoltà concessagli dall'articolo 5 del decreto luogotenenziale 26 dicembre 1916, n. 1769, modificato con i successivi decreti 27 gennaio 1919, n. 76, e 20 febbraio 1919, n. 192, nel caso di proroga o di rinnovazione della locazione in conformità delle di-

sposizioni del presente decreto, ha diritto di soddisfare il suo debito per quote di affitto non ancora corrisposte, ripartendolo in rate mensili per tutto il periodo della proroga o della rinnovazione della locazione.

Art. 6.

Le disposizioni precedenti non si applicano alle case di nuova costruzione che siano dichiarate abitabili dopo l'entrata in vigore del presente decreto.

Le disposizioni medesime si applicano anche alle case non destinate ad uso di abitazione, quando la diversa destinazione non risulti da contratti di locazione di data certa anteriore al presente decreto.

Art. 7.

Il presente decreto avrà vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 aprile 1919.

TOMASO DI SAVOIA

COLOSIMO

FACTA

MEDA.

V. — *Il guardasigilli.*

FACTA.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo articolo unico.

Il senatore Cencelli aveva proposto la soppressione dell'art. 2.

EINAUDI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

EINAUDI, *relatore*. Mi pare che sia inutile di sopprimere quest'articolo 2 perchè è già soppresso dalla disposizione votata in sede del decreto 18 aprile 1920 e cioè che tutte le disposizioni vincolative precedenti sono decadute.

PRESIDENTE. Non facendosi altre osservazioni la discussione è chiusa; questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 febbraio 1920.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Sull'ordine dei lavori del Senato.

PRESIDENTE. Con ciò è esaurita la discussione su questi disegni di legge.

Dobbiamo ora deliberare circa il proseguimento dei nostri lavori.

Molti senatori mi fanno pervenire l'espressione del loro desiderio che, dopo questa lunga e laboriosa sessione, quando il Senato avrà approvato i provvedimenti sulla gestione dei cereali, proroghi i suoi lavori.

Consulto il Senato se intende prorogare le sue sedute dopo approvata la legge sulla gestione dei cereali.

Pongo ai voti questa proposta.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvata).

Allora, se il Senato consente potrà procedersi in questo modo; innanzi tutto l'Ufficio centrale sarà incaricato del coordinamento degli articoli dei disegni di legge approvati oggi e nei

giorni decorsi. Chiedo all'Ufficio centrale se crede di poterlo compiere nella mattinata di domani.

EINAUDI, *relatore*. Credo che si potrebbe fare nella mattinata di domani, ma un impegno assoluto non si può prendere; sarebbe più opportuno rinviare il coordinamento a posdomani.

PRESIDENTE. Sta bene. Allora domattina alle 10 vi sarà Comitato segreto per l'approvazione delle proposte che sono già state distribuite.

Alle ore 16 riunione degli Uffici per l'esame dei diversi disegni di legge che dovranno essere poi sottoposti alla discussione del Senato alla prossima convocazione.

Sabato poi in principio di seduta si approverà il coordinamento dei disegni di legge sugli affitti ed alloggi. Si procederà poi alla discussione del disegno di legge sulla gestione statale dei cereali, del quale nella seduta stessa verrà letta la relazione.

Esaurita la discussione di questo disegno di legge si procederà alla votazione a scrutinio segreto del medesimo e di tutti i disegni di legge sugli affitti ed alloggi. Quindi i lavori del Senato saranno prorogati.

La seduta è sciolta (ore 18).

Licenziato per la stampa il 22 marzo 1921 (ore 15).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.

CXV^a TORNATA

SABATO 26 FEBBRAIO 1921

Presidenza del Presidente TITTONI TOMMASO

INDICE

Congedo	pag. 3409
Convocazione del Senato a domicilio	3446
Disegni di legge (ammissione alla lettura di una proposta di)	3410
Oratori:	
(coordinamento dei disegni di legge sugli affitti e le pigioni).	3412 <i>passim</i>
ALESSIO, ministro dell'industria e del commercio	3410-14
EINAUDI, relatore	3412, 3413-14
POZZO	3414
SCHANZER	3414
VITELLI	3413
(discussione di):	
«Disposizioni per la sistemazione della gestione statale dei cereali»	3414
Oratori:	
EINAUDI	3423
FACTA, ministro delle finanze	3437
FERRARIS CARLO, relatore	3414
FRASCARA	3421
GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno	3439
MOSCA	3427
PASSERINI ANGELO	3429
SOLERI, commissario generale per gli approvvigionamenti e i consumi alimentari	3429
TASSONI	3429
WOLLEMBORG	3420
Interrogazioni (annuncio di)	3443
(svolgimento di)	3410
«Del senatore Mazzoni relativa alla imminente esposizione ispano-americana che si farà in Siviglia»	3410
Oratori:	
ALESSIO, ministro dell'industria e del commercio	3410
MAZZONI	3410
«Del senatore Vicini che desidera sapere se sia consentito a pubblici ufficiali e ad educatori	

di obbligare gli alunni come è avvenuto a Spilamberto (Modena) a togliere i segni tricolori» 3411

Oratori:

CROCE, ministro della pubblica istruzione . . . 3411
VICINI 3412

Messaggio del Presidente della Corte dei conti 3410
Sui lavori del Senato:

Oratori:

PRESIDENTE 3445-46
BERGAMASCO 3446
GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno 3445-46
SPIRITO 3445

Testo coordinato dei disegni di legge sugli affitti e le pigioni 3447 *passim*
Votazione a scrutinio segreto (risultato di) . . . 3444

La seduta è aperta alle ore 15.5.

Sono presenti il Presidente del Consiglio e ministro dell'interno e i ministri delle colonie, della giustizia e affari di culto, delle finanze, della marina, dell'istruzione pubblica, dei lavori pubblici, dell'agricoltura, dell'industria e commercio, per la ricostituzione delle terre liberate, il commissario generale per gli approvvigionamenti e i sottosegretari di Stato per le finanze e per gli affari asteri.

SILI, segretario, legge il verbale della seduta precedente il quale è approvato.

Congedo:

PRESIDENTE. Ha chiesto un congedo di tre giorni il senatore De Amicis Mansueto per ragioni di ufficio; se non si fanno osservazioni, il congedo si intende accordato.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Vicini per dichiarare se è soddisfatto.

VICINI. Io sono soddisfatto del provvedimento che il ministro ha preso e che ristabilisce nelle scuole il diritto di fregiarsi del distintivo della Patria, simbolo di fede, di speranze, di eroismi purissimi: col pensiero rivolto a Modena, auguro che la invocata pacificazione degli animi avvenga senza nuovi lutti e che l'atto compiuto dal ministro valga a far comprendere a tutti che, se possono tollerarsi offese agli interessi, se si può anche rinunciare all'esercizio pieno dei diritti, non può la cittadinanza modenese sopportare nessuna offesa ai sentimenti di patriottismo che l'hanno sempre animata. (*Approvazioni vivissime*).

Coordinamento del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 aprile 1920, n. 477 contenente nuove disposizioni per gli affitti e le pigioni delle case di abitazione e degli edifici urbani ad uso di bottega, negozio, magazzino, studio, ufficio, e simili » (N. 126-A).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il coordinamento del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 aprile 1920, n. 477, contenente nuove disposizioni per gli affitti e le pigioni delle case di abitazione e degli edifici urbani ad uso di bottega, negozio, magazzino, studio, ufficio e simili ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

EINAUDI, *relatore*. L'Ufficio centrale ha soltanto, come era suo dovere, apportate quelle modificazioni di forma che erano necessarie, per coordinare le varie disposizioni del decreto.

Esporrò quali sono queste modificazioni o trascrizioni che sono state fatte, le quali però non hanno alterata la sostanza degli articoli.

Nell'articolo 1 sono state messe insieme le lettere *a* e *b* che nella stampa erano state accidentalmente separate e che riguardano coloro che hanno un patrimonio superiore al milione ovvero più alloggi nella medesima città.

L'articolo 5 è stato diviso in due parti per euritmia, la prima che disciplina le categorie e la seconda gli aumenti di fitto per le medesime categorie.

Il vecchio art. 6 è stato diviso in due articoli che diventano 7 e 8, e ciò affinché l'articolo 8 raggruppi tutte quelle che si possano

chiamare definizioni; che cosa vuole dire classificazione, chi la deve fare, che cosa s'intende per unica locazione, ecc.

Il vecchio art. 8 scompare del tutto perchè era composto di due commi che non avevano niente a che fare l'uno con l'altro.

Il primo comma si trasforma in art. 22 che contiene materia provvisoria, perchè riguarda il trapasso dal vecchio al nuovo decreto. Il secondo comma invece va in fondo all'art. 8 perchè anch'esso è una definizione, ossia dice che quando uno stesso locale serve per uso promiscuo di studio e di abitazione si ha riguardo all'uso prevalente. L'art. 11 diventa 12; in questo articolo non si sono fatte altre modificazioni se non di pura forma, in quanto che si è detto: « ed in ognuno degli anni di proroga » si è messa questa frase alla prima linea e invece di dire « ai fini di questo articolo alla data del 1° luglio 1921 » si è detto: « alla data iniziale di ognuno degli anni di proroga ». All'articolo 12 *ter*, che diventa 16, invece di « rinnovo » si è scritto « rinnovazione »; l'art. 13 è portato in fine e diventa l'art. 24, perchè va insieme con gli altri articoli che riguardano l'abolizione dei poteri delle Commissioni arbitrali e del Commissario degli alloggi in relazione alle case.

All'articolo 19 si sono fatte modificazioni di forma, perchè in seguito a un emendamento essendo stata introdotta la condizione di dover disporre di un maggior numero di locali di abitazione, questa condizione è stata messa insieme con un'altra che era alcune righe dopo. All'art. 20 all'ultimo comma invece di dire che restano ferme le disposizioni d'un Regio decreto legge 4 gennaio 1920, la cui validità è finita, si richiama un articolo di una legge su questa materia che è quella che deve essere richiamata. All'art. 19 e 20 vecchio che diventano 21 e 22 ci sono alcune modificazioni: invece di « manifestamente », che non aveva significato, si è detto « notevolmente » come era stato chiarito si dovesse dire durante la discussione e si è trasportato qui il primo comma dell'art. 8; l'art. 22 nuovo comprende tutte le disposizioni relative al periodo di transizione con un chiarimento formale. Dopo queste non ci sono più altre modificazioni degne di essere ricordate all'infuori dei soliti richiami degli articoli che cambiano di numero.

VITELLI. Chiedo di parlare
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VITELLI. L'ultimo comma dell'art. 8 dice: « Qualora uno stesso locale serva per uso promiscuo di esercizio commerciale, ufficio, o studio o di abitazione ».

EINAUDI, *relatore*. Bisogna correggere: « o di abitazione », e dire « e di abitazioni ».

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, metto ai voti il testo coordinato dall'Ufficio centrale per il disegno di legge, n. 126-A.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.
(È approvato).

Coordinamento del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 gennaio 1921, n. 13, portante provvedimenti sui poteri del commissario del Governo agli alloggi » (N. 282-A).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il coordinamento del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 gennaio 1921, n. 13, portante provvedimenti sui poteri del Commissario del Governo agli alloggi ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore dell'Ufficio centrale.

EINAUDI, *relatore*. Su questo decreto le modificazioni sono meno importanti; non ricorderà quella che riguarda la divisione degli articoli.

L'Ufficio centrale ha cercato, seguendo il consiglio dell'onorevole senatore De Cupis, di dividere gli articoli troppo lunghi. Inoltre, è stato trasportato in fine l'art. 20, che si riferiva a una disposizione di carattere comune finale tanto al primo come al secondo titolo.

All'art. 11, per ragioni quasi grammaticali, invece di dire « gli sfratti degli inquilini », si è detto: « lo sfratto medesimo ». Così pure nello stesso articolo, nel penultimo comma, invece di dire « a chi potrebbe », si mette « a chi può effettivamente occupare un appartamento », perchè « potrebbe » sembra una parola poco precisa.

All'art. 16, quando il commissario può assegnare un'abitazione disponendo per rimozione dei mobili ove occorra, si è messo « per la rimozione e conservazione dei mobili », come si è messo per altri articoli.

Nell'art. 18, invece di « alloggiato », si dice « collocato ».

All'art. 33 aggiunto, che diventa l'art. 32, dove era detto « i provvedimenti del commissario del Governo hanno carattere definitivo », si è creduto bene di scrivere « sono esecutivi »; il significato è lo stesso, ma è parsa più chiara la dizione.

All'art. 33 *ter*, che diventa l'art. 18, perchè deve essere trasportato nel primo titolo, invece di dire « naturalmente a norma dell'art. 18 », si dice « secondo i criteri dell'articolo precedente », perchè adesso è l'articolo precedente.

Altre modificazioni importanti non ci sono: il maggior lavoro è stato specialmente quello della trasposizione degli articoli.

ALESSIO, *ministro dell'industria e del commercio*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALESSIO, *ministro dell'industria e del commercio*. Mi sorge un dubbio nei riguardi dell'articolo 32 dove l'Ufficio centrale ha sostituito la parola « esecutivi » alla parola « definitivi ». Poichè si direbbe « i provvedimenti del Commissario del Governo sono esecutivi », mentre il Senato aveva votato « hanno carattere definitivo ». Ora nella legislazione italiana in materia di giustizia amministrativa, la parola « provvedimenti definitivi » ha un significato importantissimo che è diverso dalla parola « esecutivi ». Esecutivo si riferisce ad uno stato di fatto non ad uno stato di diritto, la parola « definitivo » invece porta un concetto giuridico accolto dalla giurisprudenza e dalla dottrina e dall'autorità. Per questa ragione insisterei perchè si mantenesse la parola « definitivo ».

EINAUDI, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

EINAUDI, *relatore*. La ragione per la quale si era fatta questa sostituzione, è la seguente. perchè nel secondo comma è detto: « possono però essere impugnati ». Ora come è definitivo se può essere impugnato?

ALESSIO, *ministro dell'industria e del commercio*. I provvedimenti definitivi possono essere impugnati. Ci sono due impugnative. Una impugnativa con ricorso straordinario e una impugnativa presso la IV Sezione del Consiglio di Stato.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Pozzo.

POZZO. Intendevo dire quanto ha detto l'onorevole ministro e mi associo alle sue osservazioni.

EINAUDI, *relatore*. L'Ufficio centrale non insiste, quindi resta la dizione di prima.

PRESIDENTE. Allora rimane la parola « definitivi ».

SCHANZER. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCHANZER. L'Ufficio centrale ha accettato di ritornare al testo di prima, altrimenti volevo dire che, in sede di coordinamento, non era possibile modificare il testo da come era stato votato.

PRESIDENTE. Pongo ai voti il coordinamento di questo disegno di legge.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Coordinamento del disegno di legge: « Provvedimenti per le controversie relative alle locazioni dei negozi » (N. 273-A).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il coordinamento del disegno di legge: « Provvedimenti per le controversie relative alle locazioni dei negozi ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

EINAUDI, *relatore*. In questo disegno di legge all'art. 2 è sorta una questione, inquantochè l'ultimo comma dell'art. 2 diceva: « sulla ricusazione e astensione delibera immediatamente e definitivamente il presidente della Commissione », ma poichè la Commissione arbitrale è riuscita dal voto del Senato composta di cinque membri di cui il presidente è un magistrato, ci siamo chiesti: chi delibera sull'eventuale ricusa del magistrato presidente? È allora si è aggiunto l'ultimo periodo « e rispetto a quest'ultimo delibera il presidente del tribunale ». Facciamo presente che questa è un'aggiunta, ma non sapevamo come risolvere altrimenti il problema perchè non si era provveduto a questo.

ALESSIO, *ministro dell'industria e del commercio*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALESSIO, *ministro dell'industria e del commercio*. Veramente in sede di coordinamento

non si dovrebbero fare aggiunte e questo è un precedente molto pericoloso, ma ad ogni modo non ho difficoltà ad accettare.

PRESIDENTE. Allora porrò ai voti separatamente l'aggiunta proposta dall'Ufficio centrale, e cioè che all'ultimo comma dell'art. 2 sia aggiunto: » e rispetto a quest'ultimo delibera il presidente del tribunale »,

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Continui, onorevole relatore, a riferire sul coordinamento.

EINAUDI, *relatore*. Articolo 6. Si è coordinato l'art. 6 alla lettera c), dell'art. 3, notando che nell'ipotesi di cui alla lettera c) della presente legge invece di dire « cessato » si debba dire « l'uscente avrà diritto » ecc.

All'articolo 7, invece di « nella eventualità di una rinnovazione » si è detto « nel caso di rinnovazione del contratto » ecc.

L'articolo 8 è stato trasportato al posto dell'art. 10 e così l'art. 9 è diventato 8 e l'art. 10 è diventato 9, perchè il 10 ha carattere più generale e quindi si riferisce anche alla materia degli articoli precedenti. Così invece di dire « articoli precedenti » si dice « della presente legge ». E così è compiuto il coordinamento.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, pongo ai voti il testo coordinato sui provvedimenti per le controversie relative alle locazioni dei negozi.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Discussione del disegno di legge: « Disposizioni per la sistemazione della gestione statale dei cereali » (N. 293).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Disposizioni per la sistemazione della gestione statale dei cereali ».

Ha facoltà di parlare il relatore della Commissione speciale per leggere la sua relazione.

FERRARIS CARLO, *relatore*. (*Segni di viva attenzione*). Onorevoli colleghi. Col disegno di legge ora presentato alla vostra approvazione il Governo intende fronteggiare il più grave e impellente bisogno dell'erario, quello del disavanzo nella gestione dei cereali: e il

Senato deve accoglierlo con compiacimento perchè esso risponde, nelle sue linee generali, a quegli avvedimenti che da esso furono consigliati nelle memorabili discussioni finanziarie dello scorso settembre.

Il Governo presentando il disegno di legge ha fatto notare che è necessario, per evitare novelle jatture alla pubblica finanza, di metterne in vigore le disposizioni fin dal 1° prossimo marzo. Ed opportunamente avendone il Senato deliberata l'urgenza, la Commissione speciale nominata dal presidente conscia della sua responsabilità vi dà con tutta sollecitudine questa relazione, chiedendo venia se per la brevità del tempo essa è alquanto concisa; ma essa ha essenzialmente lo scopo, non di entrare in tutti i particolari dell'argomento, del quale tratta già ampiamente la relazione ministeriale, ma di illustrarne i punti fondamentali, come l'aspetto finanziario del problema, il prezzo del pane, il conto speciale della gestione dei cereali, aggiungendo qualche apprezzamento di ordine generale.

Allo scopo di mettere bene in luce l'aspetto finanziario del problema e il modo, con cui il Governo propone di risolverlo, prospettiamo lo svolgimento della gestione statale dei cereali per un intero anno.

Il Governo calcola che per il consumo di grano dei non produttori occorranò nell'anno 40 milioni di quintali, dei quali, facendo una previsione forse pessimistica, soltanto 16 si potranno avere dalla produzione nazionale e 14 dovranno essere importati dall'estero.

Colla nuova legge il grano nazionale destinato alla panificazione e alla pastificazione comune sarà ceduto ai Consorzi granari al prezzo medio di costo, comprensivo del prezzo base di requisizione, dei premi e sopraprezzi regionali, e delle spese di gestione per la quota ad esso afferente. Per la ripercussione, che tale costo ha, come vedremo, sul prezzo del pane, si è introdotto nel prezzo di cessione del grano ai Consorzi una gradualità: il prezzo, infatti, di cessione del grano ai Consorzi granari è fissato per il mese di marzo, in lire 90 per quello tenero, ed in L. 110 per quello duro; passerà nel mese di aprile, con l'aumento del 10 % per i premi e sopraprezzi e del 5 % per le spese di

gestione, rispettivamente a L. 115 e a L. 132,25 e tale si manterrà fino al prossimo luglio, durante il quale mese raggiungerà il prezzo di lire 143,75 e di lire 166,75.

Il risultato di questo sistema sarà che dal luglio in poi lo Stato ricupererà per intero la spesa per il grano nazionale e da questo lato scompare ogni pericolo di disavanzo.

Ma il punto tenebroso e pericoloso è quello del grano estero, del quale si presume dovere in un anno importare, come si disse, ben 24 milioni di quintali. Una esatta previsione del costo del grano estero è impossibile per le variazioni del prezzo nei luoghi di produzione, del cambio, dei noli, e via dicendo. Ma il Governo crede, e così crede la Commissione, che si possa nella previsione partire dal costo attuale di lire 210 al quintale, cosicchè pei 24 milioni di quintali si avrebbe una spesa di 5 miliardi e 40 milioni, a cui devono aggiungersi circa 200 milioni per spese di gestione. Di questi 5240 milioni verrebbero recuperati, colla cessione ai Consorzi granari del grano al prezzo medio di lire 150 al quintale, 3600 milioni, riducendo il disavanzo a 1640 milioni.

Come coprirlo? Il Governo ha nel disegno di legge proposta una serie di provvedimenti tributari che colpiscono il reddito, il patrimonio, i consumi, cosicchè il progetto in esame è, da questo aspetto, di eccezionale importanza.

Il provento da tali gravezze viene, per alcune parzialmente, per altre totalmente, devoluto ad un conto separato del grano, detto nel disegno brevemente anche conto pane, del quale parleremo in appresso; esso provento servirà appunto per colmare il disavanzo suaccennato derivante dal grano estero nella gestione statale dei cereali.

Vediamo partitamente le singole gravezze e il provento che si presume ricavare da esse.

1) Con decreto luogotenenziale 17 novembre 1918, n. 1835, fu istituita pel 1919 una imposta complementare sui redditi superiori a lire 20 mila. Prorogata al 1920 con altro decreto, ora coll'art. 6 del disegno di legge si propone di estenderla al 1921 con aliquote raddoppiate per i singoli scaglioni ai quali le aliquote stesse si riferiscono. Da questa imposta così raddoppiata si presume un provento di 150 milioni, che sarebbe per intero devoluto al conto

pane, trattandosi di maggior provento non di imposta esistente e continuativa ma di imposta rinnovata e raddoppiata a quello scopo. Essa dovrà cessare di esistere con quella di cui subito in appresso e per lo stesso motivo.

2) Colla legge, testo unico, 9 giugno 1918, n. 857, allegato D, fu stabilita un'imposta speciale a carico dei dirigenti e un'imposta speciale a carico degli amministratori di Società commerciali. Tale duplice imposta speciale doveva cessare coll'applicazione della riforma tributaria sanzionata col decreto-legge 24 novembre 1919, n. 2162. Ma siccome l'applicazione di tale riforma è stata prorogata al 1° gennaio 1922, la predetta imposta speciale rimane ancora in vigore pel 1921 e l'art. 7 del disegno di legge l'applica ad aliquote raddoppiate per i singoli scaglioni dei redditi colpiti, e se ne presume un maggior gettito di 20 milioni da assegnarsi al conto pane.

3) Per l'art. 8 del disegno di legge le annualità dell'imposta straordinaria sul patrimonio scadenti nel 1922 e anni seguenti, pur restando ferme nella loro misura, dovranno versarsi con l'anticipazione di un anno, cosicchè nel 1921 si dovranno pagare due annualità. È un onere molto gravoso tanto per le medie che per le grosse fortune e che lo rende una vera imposta patrimoniale anche nei rari casi, nei quali ad un'annualità poteva farsi fronte col reddito: ma il Governo ha creduto che questo mezzo fiscale fosse preferibile ad altri che avrebbero prodotto meno e creato maggiore dissesto ai contribuenti.

Siccome da ciascuna annualità si presume un gettito di 500 milioni, e l'annualità anticipata acquista carattere di addizionale all'annualità normale, così al conto pane saranno devoluti 500 milioni.

4) L'art. 10 raddoppia per l'anno solare 1921 la misura:

a) della tassa di bollo sulla vendita al pubblico di gemme, gioielli e cose preziose;

b) della tassa di bollo sulle profumerie e specialità medicinali;

c) della tassa di bollo sulle bottiglie, ed altri recipienti contenenti vini, liquori ed acque minerali.

Il maggior gettito da assegnarsi al conto pane si presume in 100 milioni.

5) L'art. 11 raddoppia per l'anno solare 1921 la misura della tassa che colpisce gli oggetti e le somministrazioni qualificate di lusso e che è regolata dal Regio decreto 26 febbraio 1920, n. 167. L'articolo autorizza il Governo a rivedere e modificare le tabelle A e B dell'elenco annesso a tale decreto. Ma è opportuno notare che il Governo, valendosi delle facoltà concedutegli dallo stesso decreto del 1920, ha già provveduto, con decreto del ministro delle finanze del 16 febbraio corrente, a quella revisione e modificazione, cosicchè per tale parte la nuova legge ha già avuto anticipata esecuzione. Il maggior introito da tale tassazione si prevede in 200 milioni.

6) L'imposta sul vino, che era stabilita nella misura di lire 10 per ettolitro, viene applicata coll'art. 9 nella misura di lire 30 per ettolitro sul vino della produzione 1921-22 e sulle rimanenze dei precedenti raccolti da accertarsi alla fine del mese di agosto 1921. Il provento di tutta l'imposta si prevede in 900 milioni, cioè il triplo del provento che si avrà nel corrente esercizio, nel quale sono già stati introitati circa 250 milioni, e il disegno di legge stabilisce che tutto il provento vada al conto pane. E questa è un'esagerazione, perchè così si sottraggono al residuo conto generale dello Stato ben 300 milioni, mentre al conto pane si doveva devolvere soltanto il maggiore introito, cioè 600 milioni. Ad ogni modo, pur non facendo il calcolo nei termini rigorosi della disposizione di legge, anche la Commissione segue il Governo nell'imputare in questa previsione al conto pane soltanto 600 milioni.

La Commissione esprime poi a proposito del vino un voto. Siccome il disegno di legge col combinato disposto dell'art. 9, comma 2, e dell'art. 15 dà al Governo facoltà di determinare e variare i limiti di esenzione per il consumo familiare, così la Commissione bramerebbe che il Governo fosse piuttosto rigoroso in materia e non andasse in ogni caso oltre a quanto dispone il regio decreto 19 agosto 1920, n. 1183, dal quale al piccolo proprietario coltivatore, colono, mezzadro od affittuario del fondo, da cui il vino proviene, è accordata l'esenzione dall'imposta per il vino destinato esclusivamente al diretto suo consumo e della propria famiglia sino a concorrenza di un ettolitro per ciascun mem-

bro della famiglia convivente e di età superiore a 15 anni.

7) E' infine devoluto al conto pane il maggiore provento netto derivante dall'aumento dei prezzi dei tabacchi stabilito coi regi decreti 3 novembre 1920, n. 1517, 1518, 1519. Tale maggiore provento netto viene dal Governo calcolato in 400 milioni.

Riassumendo, gli introiti da assegnarsi al conto pane sarebbero:

1. per l'imposta complementare sul reddito	milioni 150
2. per l'imposta speciale a carico di dirigenti ed amministratori di società commerciali	» 20
3. per l'imposta sul patrimonio	» 500
4. per la tassa di bollo sui gioielli, profumerie, bottiglie, ecc.	» 100
5. per la tassa sugli oggetti di lusso	» 200
6. per l'imposta sul vino	» 600
7. per il maggior provento dei tabacchi	» 400
	<u>Totale milioni 1970</u>

e siccome il presunto disavanzo nella gestione grano sarebbe di . . . » 1640
così si avrebbe un residuo attivo di milioni 330
ed il disavanzo sarebbe debellato. (*Commenti*).

Taluno dei membri della Commissione ha fatto qualche riserva sul calcolo dei maggiori introiti. Così, mentre opina che il provento dell'imposta complementare sul reddito possa prevedersi non in soli 150 ma in 180 milioni, crede d'altra parte che la revisione delle denunce per l'imposta straordinaria sul patrimonio non possa essere così prossima e così efficace da far salire presto il provento di un'annualità, previsto in 360 milioni in base alle denunce, a 500 milioni; del pari gli parve troppo ottimistico il calcolare a 200 milioni il gettito della tassa che colpisce gli oggetti di lusso e che si applicherà soltanto dal 1 marzo ed è quindi nuova, e il calcolare a 400 milioni il provento netto degli aumenti del prezzo dei tabacchi sanzionato nel novembre pp. Sembrerebbe quindi che la previsione delle entrate debba diminuirsi di una cifra fra i 250 e i 300 milioni. Ma anche questa riduzione non altererebbe il risultato finale dei

provvedimenti, perchè il disavanzo della gestione dei cereali rimarrebbe sempre colmato.

Del resto la speranza è una Dea che non deve essere bandita dal mondo politico perchè essa può tener saldo l'animo di un popolo come conforta l'animo dell'individuo.

Se il sole, pel quale, come dice il poeta,

curva la vasta messe d'oro
freme e la falce chiama,

dopo aver soccorso all'opera dell'uomo farà in quest'anno maturare copiose le spiche all'interno e all'estero, noi per la cresciuta produzione nazionale dovremo importare meno grano, per la cresciuta produzione estera troveremo ribassato il prezzo del grano forestiero. Per il progressivo assestarsi delle condizioni economiche e finanziarie dei vari paesi e delle relazioni economiche e finanziarie internazionali, come sono già diminuiti i noli, potremo veder moderarsi i cambi. E se anche le altre derrate alimentari, come la carne, il pesce, i legumi, le frutta, potranno prodursi più copiose e venderci a più mite prezzo, il che sarà desiderata conseguenza dell'intensificarsi e dell'industrializzarsi del lavoro degli agricoltori e dei pescatori, anche il pane potrà entrare in minore proporzione nel quotidiano nutrimento popolare e così potrà farsene risparmio.

Auguriamoci che queste circostanze si avverino ed esse saranno un forte rinfranco dello Stato nella eliminazione del disavanzo per il prezzo politico del pane. (*Vive approvazioni*).

E ora fermiamoci, con qualche particolare, appunto su questo argomento.

Abbiamo già detto che i cereali destinati alla panificazione ed alla pastificazione comune o comunque alla alimentazione umana saranno, escluso il riso, ceduti ai Consorzi granari al prezzo medio di costo del cereale nazionale comprensivo del prezzo base di requisizione, dei premi e sopraprezzi regionali, e delle spese di gestione. Questo dispone l'art. 2 del disegno e tale articolo non deve essere dimenticato nel suo contenuto perchè dovrà essere spesso richiamato nel seguito. Così al prezzo medio di requisizione si farà un aumento del 10 % corrispondente al carico medio dei premi e sopraprezzi regionali e del 5 % per spese di gestione.

Siccome il prezzo del pane si conformerà a tale prezzo del grano e quindi dovrà essere aumentato in confronto del prezzo attuale, così, come già sopra abbiamo avvertito colla citazione delle cifre precise, il prezzo di cessione raggiungerà il suo massimo soltanto gradatamente, e questo avverrà nel prossimo luglio. In questo mese, dato tale prezzo del grano, il prezzo del pane, nell'ipotesi che se ne confezionasse di una sola forma, con farina abburattata come attualmente, aumenterà di circa 30 centesimi al chilogramma, senza che se ne possa indicare un prezzo unico preciso, dati i diversi costi di macinazione e di panificazione nelle diverse regioni d'Italia per il che il prezzo oggi varia da un minimo di lire 0,80 a lire 1,30 al chilogramma. Ma quel prezzo massimo sarà passeggero, dati gli avvedimenti contenuti nel disegno di legge allo scopo di attenuarlo quanto più è consentito dalle condizioni della gestione.

Vediamo infatti quanto è prescritto pel periodo transitorio e di esperimento che va dal marzo a tutto giugno, e poi quello che potrà verificarsi in luglio, quando sarà raggiunto lo stato normale, e dopo.

Il disegno di legge autorizza il Commissario dei consumi a disporre che il pane sia confezionato in forme diverse da vendersi a prezzi diversi, e i prefetti, sentito il Consorzio granario e la Commissione provinciale dei consumi, determineranno i limiti di prezzo entro i quali le Giunte municipali stabiliranno i prezzi di vendita delle diverse forme. Questo come norma fondamentale.

Per il mese di marzo il grano tenero sarà ceduto ai Consorzi granari al prezzo di lire 90 al quintale, e quello duro al prezzo di lire 110.

Per il mese di aprile, in via di esperimento, i Consorzi granari dovranno cedere sulla propria assegnazione mensile un quantitativo di grano o di farina ad un prezzo inferiore del 20 per cento a quello stabilito all'articolo 2, da destinarsi alla confezione di pane popolare.

La misura di tale cessione sarà stabilita, per ciascuna provincia, dal Commissariato generale.

I Consorzi granari dovranno rivalersi della perdita derivante da detta cessione, mediante il maggiore prezzo di cessione del residuo quantitativo di grano tenero, destinato alla confe-

zione di pane a forme piccole ed, occorrendo, di parte del grano duro ad essi assegnato, da destinarsi alla confezione di paste alimentari ad abburattamento speciale.

La percentuale del grano da destinarsi alla confezione di pane popolare, e la misura del minore prezzo di cessione come sovra stabilito, saranno dal Commissariato generale riesaminate in base ai risultati del primo mese, e per assicurare la integrale riscossione dei prezzi di cessione del grano di cui all'articolo 2.

Senonchè anche quando debba farsi la integrale riscossione di tali prezzi di cessione, sempre allo scopo di mantenere nel limite più basso possibile il prezzo di un tipo di pane di consumo popolare a forme grosse, il Commissario è autorizzato a stabilire prezzi più elevati di quelli fissati nell'articolo 2, e non inferiori al costo del grano estero, per la cessione del grano destinato alla confezione di paste alimentari ad abburattamento speciale, di paste al glutine, di biscotti e dolci, e di altri generi di consumo speciale.

Gli utili ricavati dal maggior prezzo di cessione del grano per la confezione del pane a forme piccole, delle paste alimentari speciali, dei biscotti e dei dolci saranno integralmente devoluti alla diminuzione del prezzo del pane di consumo popolare.

Inoltre è data facoltà al Commissario generale di elevare, nelle provincie in cui il consumo del pane a forme piccole si diffonderà largamente, il prezzo di cessione del grano quale stabilito all'articolo 2, devolvendo integralmente il maggior prezzo, unitamente agli utili ricavati dal Commissariato nella cessione di grano per la confezione di biscotti, di dolci e di paste al glutine e di altri generi di consumo speciale, a beneficio delle provincie nelle quali sarà esclusivo o prevalente il consumo del pane popolare, con speciale riguardo alle provincie meridionali ed alle isole.

Come si scorge, anche quando il prezzo di cessione dei cereali ai Consorzi avrà raggiunto dal luglio in poi il suo massimo e corrisponderà al prezzo medio di costo del cereale nazionale, non si dovrà necessariamente commisurare il prezzo del pane popolare a tale costo, perchè il Commissariato potrà diminuirlo compensando la perdita, che ne potrà derivare, cogli utili rica-

vati dal maggior prezzo di cessione per la confezione del pane a forme piccole e più ancora di quello delle paste alimentari speciali, di biscotti e di dolci e di altri generi di consumo speciale, il quale ultimo dovrà essere non inferiore al costo del grano estero. E si noti che tali utili possono anche essere abbastanza elevati, perchè ad esempio dalla vendita per la confezione di biscotti e di dolci si può ricavare un prezzo notevolmente superiore al prezzo di costo del grano estero: così già ora si vendono farine per tali scopi ad un prezzo superiore alle lire 480 al quintale, e si è obbligati a non soddisfare interamente le richieste per non sottrarre troppo grano alla panificazione comune.

A questo punto però la Commissione, mentre fa plauso alla proposta di differenziare i prezzi, sia in generale sia per alcune provincie o regioni, del pane a forme grosse e del pane a forme piccole (le quali ultime secondo l'esperienza potranno essere fatte con farina ad abburattamento comune o ad abburattamento speciale), crede opportuno di rivolgere al Commissario degli approvvigionamenti una raccomandazione, cioè che la differenza di prezzo fra le forme grosse e le forme piccole non sia soverchia. È necessario che non sia soverchia sul principio per indurre più facilmente le persone agiate e anche i lavoratori manuali ad alto salario di preferire le forme piccole: è necessario che non sia soverchia neppure in seguito per evitare che al cessare della gestione statale dei cereali, che è da augurare non lontana, si verifichi uno sbalzo troppo sensibile fra il prezzo politico e il prezzo economico del pane.

Ma la vostra Commissione vorrebbe ancora che la sua parola espressa in questa relazione uscisse dai limiti dell'aula del Senato e fosse sentita dalle classi lavoratrici e dalle classi povere.

Esse così apprenderebbero che il prezzo del pane, specialmente di quello di consumo popolare, dopo l'attuazione della nuova legge, se anche un po' più elevato di quello attuale, sarà dovuto in larghissima parte allo spirito di sacrificio dei contribuenti appartenenti alle classi medie e ricche, sulle quali ricadranno i nuovi oneri tributari sui redditi, sul patrimonio, sui consumi di lusso. (*Vivissime approvazioni*).

Ma esse apprenderebbero anche un'altra cir-

costanza che non fu messa nella dovuta evidenza in tutte le discussioni finora avvenute.

Da lungo tempo i salari degli operai non sono di fatto assoggettati all'imposta di ricchezza mobile, e tale esenzione, dato l'alto saggio attuale di molti salari, costituisce una condizione privilegiata. (*Vive approvazioni*).

Tale condizione sarebbe cessata se fosse andata in vigore col 1^o gennaio 1921 la già ricordata riforma tributaria sanzionata col decreto-legge 24 novembre 1919, n. 2162: ma col decreto-legge 7 novembre 1920, n. 1542, l'applicazione per giustificate ragioni fu rinviata al 1^o gennaio 1922. Così per quest'anno ancora gli alti salari continueranno a godere di quella esenzione. E a coloro, che li percepiscono, dovrebbe sembrare un dovere di compensare l'erario per quella perdita subendo senza rimpianti il lieve onere che alla loro economia domestica verrà dal mite aumento del prezzo del pane. (*Ripetute approvazioni -- Applausi*).

Ed ora poche considerazioni sul conto speciale del pane più volte ricordato.

L'art. 14 del disegno di legge dispone:

« Le spese per l'approvvigionamento dei cereali e le entrate di cui nei precedenti articoli formeranno oggetto di un conto separato presso il Tesoro, al cui eventuale ammortamento si provvederà con i mezzi che saranno stabiliti per legge ».

La creazione di questo conto separato può essere suscettivo di critiche. Ed invero la sola sua utilità è di mettere in evidenza, nella grande congerie di cifre che costituiscono la contabilità dello Stato, le condizioni particolari della gestione statale dei cereali e di fare più facilmente conoscere i miglioramenti che nella medesima potranno apportare i provvedimenti in esame. Ma ne deriveranno difficoltà contabili e pratiche che rendono problematica quell'utilità. Così, come abbiamo già avuto occasione di dire, per l'art. 13 del disegno di legge è devoluto al conto pane un maggiore provento netto derivante dall'aumento dei prezzi dei tabacchi, stabilito con i tre Regi decreti 3 novembre 1920, nn. 1517, 1518, 1519. Ma trattandosi di aggravio, che si addentellò sui prezzi precedenti, e che può avere anche prodotto nei primi tempi una contrazione invece che un aumento di consumo e

quindi una perdita invece che un maggiore provento, si comprende difficilmente come si possa determinare quel maggiore provento netto che a termini dell'articolo deve devolversi al conto pane. Inoltre già sopra abbiamo osservato che con manifesta esagerazione il disegno di legge assegna al conto pane tutto il provento dell'imposta sul vino mentre un terzo di esso, corrispondente all'attuale imposta di lire 10, doveva lasciarsi al residuo conto generale dello Stato.

Ad ogni modo, sopra abbiamo espressa la speranza che la gestione statale dei cereali possa cessare a non lontana scadenza; col cessare di tale gestione scomparirà anche il conto speciale.

E qui la relazione potrebbe aver termine se non fosse conveniente, secondo il parere della Commissione, di richiamare l'attenzione del Senato sopra l'art. 15 così formulato:

« Il Governo del Re è autorizzato ad emanare tutte le norme occorrenti per l'attuazione della presente legge, disciplinando le modalità di riscossione dei diversi tributi, variando i limiti di esenzione o riducendo ad unità aliquote diverse che colpiscano lo stesso cespite tributario, con facoltà di coordinare, integrare, modificare od abrogare disposizioni legislative vigenti ».

Le facoltà così concesse al Governo del Re sono realmente di una eccezionale gravità: è il sistema dei regolamenti-legge per delegazione legislativa sostituito al sistema dei decreti-legge d'iniziativa del Governo.

Si potrà osservare che una simile disposizione fu già inserita nelle leggi per la nominatività dei titoli e per l'avocazione allo Stato dei profitti di guerra. Ma in quelle leggi si sanzionò un importante temperamento: per la formazione delle norme di esecuzione fu posta a fianco del Governo una Commissione, sia pure soltanto consultiva, composta di tre senatori e di tre deputati. Inoltre si trattava di due provvedimenti speciali ben determinati.

Nel disegno di legge in esame non solo non vi è la garanzia della Commissione interparlamentare, ma si autorizza il Governo a disciplinare con pieni poteri una pluralità di tributi sui redditi, sul patrimonio e sul consumo: e

questo sembra veramente eccessivo. Si confida che il Governo, presieduto da chi ha pronunciata fra il plauso generale acerba condanna dei decreti-legge, voglia usare di quelle facoltà colla massima cautela. (*Approvazioni*).

Ed ora, onorevoli colleghi, alla vostra Commissione non resta che raccomandarvi la sollecita ed integrale approvazione del disegno di legge. Così asseconderemo l'opera riparatrice del Governo che ha saputo vincere un'aspra battaglia (*applausi*) e difficoltà gravissime per la ricostituzione della finanza e il pareggio di una importantissima gestione. (*Applausi*). E in pari tempo manifesteremo la convinzione, che non sarà smentita dai fatti, perchè grandi sono le virtù del nostro popolo, cioè che tutte le classi sapranno subire le nuove gravezze con sentimento doveroso di sacrificio agli interessi supremi della patria. (*Vivissimi, prolungati applausi; molte congratulazioni*).

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Pellerano di dar lettura del disegno di legge.

PELLERANO, segretario legge:

(V. Stampato N. 293).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

WOLLEMBORG. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

WOLLEMBORG. Pochissime parole che non varcheranno i limiti di una semplice dichiarazione di voto. Pochissime parole, soltanto per rammentare, più che al Senato, a me stesso i dubbi e le riserve non lievi che, intorno a molte delle disposizioni contenute in questo disegno di legge, io ebbi ad esprimere, poche settimane fa, in questa Camera. E sebbene, in più punti, il primo disegno da me allora preso in esame possa considerarsi migliorato; come, fra l'altro, per l'abbandono della parte che sarebbe riuscita a promuovere non il progresso della nostra agricoltura ma la sua degenerazione; non sono tuttavia persuaso della infondatezza di quei dubbi e di quelle riserve.

Per buona ventura, a render men grave il problema che ci occupa, più che lo sforzo legislativo, vale ora la provvidenza della natura, con gli abbondanti raccolti extra-europei, insieme con il ribasso di noli.

Dopo ciò, devo anche dire come io bene

bilire una nuova numerosa burocrazia e procuriamo, per esempio, di destinare all'esazione dell'imposta sul vino parte del personale del Commissariato approvvigionamenti e consumi.

Sarebbe anche necessario di limitare il numero delle osterie dove si consuma molta parte di quei guadagni che un tempo il popolo convertiva in risparmi.

Mi piace di ricordare Giacomo Boni che in mezzo agli studi e alla contemplazione della classica antichità, trova tempo di dedicarsi ad argomenti di indole sociale ed ha pubblicato studi interessantissimi sul vinismo e sugli sforzi che altri paesi fanno per limitare il consumo del liquore caro a Bacco. Anche noi dobbiamo preoccuparcene, perchè l'abuso del vino porta alle malattie più terribili che minacciano l'umanità.

Noi esportiamo pochissimo vino, e malgrado il prezzo altissimo, lo consumiamo quasi tutto all'interno.

Non discenderò ad altri particolari di questo disegno di legge. Credo che il Senato sarà quasi unanime nel votarlo, perchè noi tutti siamo compresi della necessità di definire in modo anche non perfetto una questione che incombe sinistramente su la nostra economia e su la finanza, sul credito all'interno e all'estero. Verrà poi il momento di fare una discussione completa nella quale si dovranno esaminare tutte le condizioni della nostra finanza, tutti i decreti legge che passano sotto il nome del loro iniziatore, il ministro Meda, e in parte sono stati applicati empiricamente, in parte sospesi, creando uno stato d'incertezza nocivo sia all'economia generale, sia all'economia dei contribuenti. È bene sistemare la nuova organizzazione delle imposte dirette, e fare in modo che i redditi siano accertati con maggiore esattezza, nell'interesse dello Stato, e dei cittadini.

Allora esamineremo anche il grande passivo della nostra gestione ferroviaria e dell'azienda postelegrafonica che vanno, come ben sa il Governo; molto male. Mentre si parla di crisi dell'industria meccanica, credo che il Governo dovrebbe provvedere con le stesse industrie private alle riparazioni delle vecchie locomotive e alla fabbricazione di nuove per togliere una delle cause principali della deficienza del servizio ferroviario. Passato questo momento in cui per assoluta necessità dobbiamo approvare provvedimenti di somma urgenza, pur

non ritenendoli perfetti, riserviamoci di discutere in altra occasione quelle complete riforme amministrative e tributarie che possano giovare alla salvezza dell'economia, della finanza e del credito nazionale. (*Approvazioni*).

EINAUDI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

EINAUDI. Spero di riuscire brevissimo questa volta, perchè ho intenzione di fare soltanto due raccomandazioni: una riguarda l'art. 15, l'altra l'articolo 12 del disegno di legge. Ambedue questi articoli, se non vado errato, costituiscono, almeno per la maggior parte, una novità introdotta dall'altro ramo del Parlamento in questo disegno di legge. E quindi, poichè questi due articoli non costituiscono una novità grandemente lodevole - già di questa opinione si è fatto eco il relatore della Commissione speciale per quanto riguarda l'articolo 15 - le raccomandazioni che io dovrò fare sono tali, che forse anche il Governo potrà accoglierle tanto più facilmente in quanto si tratta di una materia di cui la responsabilità iniziale non rimonta ad esso.

L'articolo 15 costituisce certamente, come già ha osservato l'onorevole Carlo Ferraris, una novità grandissima nei nostri ordinamenti, in quanto che nella sua sostanza dà al Governo pieni poteri, quasi assoluti, in materia tributaria. Sebbene si possa, sotto un certo riguardo, dire che questi poteri sono limitati al fine della attuazione della presente legge, tuttavia, se non questo, un altro Governo potrebbe magari dare un'altra interpretazione a questo articolo 15: onde è opportuno che parta anche dal Senato una raccomandazione, affinchè questo articolo sia interpretato nella maniera la più restrittiva possibile.

Dopo aver fatta questa raccomandazione generica, debbo fare alcune osservazioni di indole subordinata riguardo all'uso che di questo articolo non lodevole si potrebbe fare. Anche degli articoli che meno meritano approvazione si può trarre qualche partito.

Una prima osservazione in merito all'articolo 15 è che forse il Governo potrebbe trarne argomento ad alleviare il peso del raddoppiamento dell'imposta patrimoniale, per quelli tra i contribuenti che si trovassero, a suo giudizio, in condizioni tali da esserne specialmente meritevoli: voglio accennare a quei contribuenti

che hanno un patrimonio che poco si discosta dalle 50 mila lire e che, per essere tutto o quasi tutto costituito di titoli a reddito fisso e specialmente di titoli pubblici, è tale da essere stato valutato per una cifra superiore a quello che è il suo valore reale. Io, ripetute volte, ho ricevute lettere strazianti, che commuovevano fino alle lacrime, di vecchi, non pensionati, ma di vecchi professionisti e commercianti che avevano lavorato tutta là loro vita e che, a 60 o a 70 anni, si erano ritirati con un piccolo peculio dalle 50 alle 100 mila lire.

Con questa somma che un tempo dava mezzo a due vecchi di poter modestamente vivere, oggi più non si vive e il raddoppiamento dell'imposta patrimoniale in questa condizione potrebbe essere causa di sacrificio assolutamente insopportabile. Quale differenza vi è tra la pensione vera e propria, la quale è esente dalla imposta patrimoniale ed i piccoli patrimoni che per i non pensionati tengono precisamente luogo di pensione?

Poichè l'art. 15 dà al Governo facoltà di coordinare, integrare, modificare od abrogare disposizioni legislative vigenti, faccio viva raccomandazione al Governo stesso affinchè veda se in date particolari circostanze specialmente pietose, possa concedersi qualche mora al raddoppiamento di tributo.

Un altro punto sempre in merito all'art. 15 è degno di essere rilevato: l'uso che il Governo potrà fare della facoltà di coordinamento in rapporto a talune altre imposte che sono disciplinate in questo disegno di legge. Voglio accennare a quella contenuta nell'art. 7 ed alle altre degli articoli 10 e 11; imposte speciali a carico di dirigenti, imposte di bollo e imposte sulle gemme, sui gioielli e sugli oggetti di lusso. Di tutte queste imposte io non chiedo meno che sia diminuita l'incidenza, anzi presumo che essa sia mantenuta integra. Chiedo però che il Governo tragga partito dall'art. 15 per aumentare le sue entrate finanziarie, pur cercando di fare in modo che i contribuenti non siano inutilmente tassati. Ad esempio, a proposito dell'art. 15, mantenendo invariata la incidenza e il reddito, e il raddoppiamento dell'imposta che dall'art. 7 è portata, desidero richiamare l'attenzione del Governo sopra l'opportunità di evitare che si applichi una disposizione che durante la legislazione di guerra

fu introdotta e che rende assolutamente obbligatoria la rivalsa da parte degli enti che pagano stipendi e interessenze ai dirigenti. Gli amministratori ed i dirigenti di Società i quali in sostanza non sono altro che lavoratori, i quali qualche volta impiegano tutta la loro giornata nel lavoro, perchè debbono, quanto alla rivalsa, essere trattati diversamente da tutti gli altri lavoratori?

A questi la finanza concede di venire a patti coi loro datori di lavoro, cosicchè i due si ripartiscono tra di loro l'imposta come meglio credono. Invece per i dirigenti no. Essi devono subire necessariamente la rivalsa dell'imposta ed è ad essi proibito di farsi aumentare l'interessenza in modo da essere indennizzati, almeno in parte, dell'imposta pagata.

Ciò produce l'effetto che essi spesso ricevono uno stipendio netto inferiore a quello che essi pagano all'ultimo dei loro commessi.

Io non chiedo che l'imposta debba essere variata; chiedo soltanto al Governo se non creda sia conveniente consentire che sia tolto l'obbligo assoluto della rivalsa. Che la rivalsa si faccia o meno, non interessa direttamente la finanza.

L'obbligo di far pagare assolutamente l'imposta ai dirigenti ed il divieto alla società di accollarsela danneggia il Tesoro, in quanto se le società potessero accollarsi l'imposta dei loro dirigenti, sarebbe più facile il pagamento della imposta medesima e si renderebbero meno facili gli accorgimenti per eludere l'imposta stessa. Ove non sia esercitata la rivalsa, il gettito finanziario dell'imposta contemplata dall'art. 7 invece di essere quello soltanto dei 20 milioni, potrebbe anche essere di 30 e più milioni. Con questo intendimento, di fare cosa vantaggiosa alla finanza di evitare un inutile danno a qualcuno di coloro che realmente faticano a dirigere un'azienda, raccomando di studiare l'argomento della rivalsa, cosicchè quella speciale disposizione, la quale non trova neppure riscontro per altri contribuenti, possa essere opportunamente temperata.

Dell'articolo 15, il Governo potrà valersi per applicare le imposte stabilite cogli articoli 10 e 11: queste sono imposte destinate a un grande avvenire. Io ritengo che tantò l'imposta sui gioielli, quanto quella sugli oggetti di ornamento, ecc., siano destinate a dare col tempo

assai di più di quello che si prevede nella stessa relazione governativa. Sono imposte il cui gettito, in non lungo volgere di tempo, potrà dare qualche cosa intorno al miliardo di lire. A questo riguardo forse sarà opportuno vedere se non convenga mutare i metodi di accertamento, in quanto oggi, il metodo di tassazione vigente, e cioè all'atto singolo di vendita incontra gravi difficoltà. Con esso si facilita, anzi si spinge il venditore ed il compratore alla frode fiscale, e cioè a far figurare il valore degli oggetti venduti inferiore al limite minimo.

Altri metodi potrebbero essere escogitati: fra cui quello adottato in Francia, e basato sulla cifra globale di affari. Come è disciplinata in Francia tale disposizione, non potrà certamente rendere quanto i suoi autori si ripromettevano; essi speravano di ottenere 5 miliardi e non ne otterranno che due e mezzo o tre. In ogni modo però il rendimento è sempre tale, e tale da meritare che anche in Italia si studi l'opportunità di adottare la tassazione basata sulla cifra globale d'affari.

L'articolo 15 del disegno di legge dà appunto al Governo la facoltà di variare la forma di applicazione dell'imposta; sicchè confido che il Governo dovrà tener conto della mia raccomandazione.

E passo ad un'altra raccomandazione la quale riguarda l'art. 12. Questo articolo è stato introdotto, direi quasi, come un bolide in una delle più improvvisatorie sedute della Camera dei deputati per opera di un egregio parlamentare, degno di stima anche per la sua conoscenza pratica dei mercati finanziari. Ma in questa occasione la proposta che egli ha fatto non è stata delle più felici; ed io confido che il Governo l'avrà accettata soltanto per facilitare la discussione. Si tratta della proposta di prendere i provvedimenti necessari perchè « il prezzo dei consumi di persone appartenenti a paesi stranieri di moneta a corso elevato, sia avvicinato al cambio della moneta stessa in lire italiane ».

Ciò non corrisponde a quei principi i quali dovrebbero essere osservati per cortesia internazionale. Il nostro paese, il quale non vive certo sull'industria dei forestieri, ma non deve neppure questa industria respingere, dovrebbe vedere con un certo timore l'applicazione di un

concetto, che potrebbe attrarre verso altri paesi correnti di cittadini stranieri e correnti monetarie, le quali potrebbero invece riuscire utili al ristabilimento della nostra situazione finanziaria. Ciò da un punto di vista generale; dal punto di vista dell'applicazione ritengo l'articolo 12 pressochè inapplicabile, a meno che non lo riduciamo ad una di quelle tasse di soggiorno, che già esistono nella nostra legislazione e che potrebbero essere alquanto aggravate, sugli stranieri che soggiornano nelle varie stazioni balnearie e climatiche nel nostro Paese. Ma all'infuori di questa applicazione, non so capire in qual altro modo possa essere lo scopo dell'articolo 12 aggiunto, inquantochè la sua applicazione precisa richiederebbe che i venditori di oggetti di consumo (abiti, scarpe, ecc.) debbano fare calcolo che neppure gli studiosi più accurati, dopo indagini complesse e difficilissime, possono fare; dovrebbero cioè fare il calcolo di quanto aumenti il cambio in rapporto ai singoli oggetti venduti od alla nazionalità del compratore. Quando poi lo studio fosse fatto, sarebbe sempre studio erroneo, il quale condurrebbe a risultati sbagliati, inquantochè non è sempre certo che quando aumentiamo del cambio il prezzo della merce italiana, otteniamo un prezzo uguale a quello che la stessa merce ha all'Estero. Infatti i prezzi d'Italia si equilibrano già alla lunga con quelli esteri. Un vestito che a Londra è venduto per tre sterline, in Italia costa sempre tre o quattro cento lire. Già si compra cioè in Italia ad un prezzo che comprende il cambio sulla valuta estera. Perciò lo straniero che paga merci in Italia, in moltissimi casi, se non sempre, soffre già tutti gli oneri derivanti dal cambio.

L'articolo 12 presenta poi un altro pericolo del quale credo forse che il suo proponente non si sia sufficientemente preoccupato.

Dice infatti l'articolo 12 che il Governo è autorizzato a prendere tutti i provvedimenti necessari perchè il prezzo dei consumi da parte di persone appartenenti a paesi stranieri di moneta a corso elevato sia avvicinato al cambio della moneta stessa in lire italiane. Se lo si volesse applicare noi fomenteremmo ritorsioni da parte di legislatori esteri a tutto nostro danno. Potrebbe infatti trovarsi in ciò da parte degli xenofobi, i quali abbondano anche nei

paesi esteri, argomento per respingere la esportazione italiana in paesi di moneta a corso elevato. Già noi siamo accusati di far una specie di *dumping* dalle nostre merci valutate in lire calanti sui mercati aventi una moneta a corso elevato. Perchè dare a quei paesi con l'applicazione di questa disposizione (che spero non si farà) il pretesto di avvalorare le tendenze xenofobe che esistono anche altrove, e di aumentare il dazio protettivo contro le nostre esportazioni?

Queste le due raccomandazioni che desideravo di fare in occasione della discussione del presente disegno di legge.

Per ciò che si riferisce al complesso del disegno di legge non posso che associarmi completamente a quanto si dice nella bellissima relazione scritta dall'onorevole senatore Carlo Ferraris, a nome della Commissione speciale della quale mi onoro di essere stato chiamato a far parte.

Il Governo attuale ha acquistato certamente (e sono ben lieto di poterlo dire io che sono un semplice studioso e non ho mai avuto alcuna affezione speciale per nessun uomo politico) ha acquistato una grande benemerenzza, una benemerenzza veramente segnalata, per essere riuscito a far approvare dalla Camera dei deputati un disegno di legge, il quale segna il principio della nostra ricostituzione finanziaria. Fino a questo momento si poteva essere in dubbio sulla possibilità della ricostituzione; il presente disegno di legge segna il primo, decisivo, meditato atto di volontà perchè finalmente le sorti del nostro bilancio vengano ad equilibrarsi. Esso dirà al mondo intero che ci avviciniamo al pareggio, che mettiamo le condizioni dello Stato italiano alla pari di quelle che sono le condizioni della nazione italiana. Ed invero, se per un momento si può distinguere fra Stato e Nazione italiana, si può ben dire che la Nazione italiana, all'infuori dello Stato, è già risorta; che per essa il periodo della ricostituzione è già cominciato. Infatti io non ritengo che i movimenti sociali, che i dissidi, anche se gravi, siano un indizio di rovina, di ristagno o di crisi. Essi sono invece l'indizio di un periodo di crescita.

Sono i paesi i quali non crescono, sono i paesi i quali non vogliono progredire, dove si sta tranquilli. I paesi nei quali invece gli animi

sono agitati... (*rumori, commenti*)... i paesi nei quali gli animi sono agitati, i paesi nei quali ci si lamenta della nostra sorte, sono i paesi i quali vogliono progredire.

Io sono persuaso - fatte tutte le riserve dovèrose in un argomento così difficile - che non è vero assolutamente, non è rispondente alla evidenza che nel complesso d'Italia meno si produca di quanto si producesse nell'ante guerra. Questa è una affermazione la quale è fatta spessissimo ma che ritengo non corrisponda nelle grandi linee alla verità. E che essa non risponda alla verità lo dimostra un'altra osservazione che con poca logica viene sempre contrapposta a questa, l'osservazione che troppo si consuma, che troppo si distrugge, troppo si gode nel nostro paese.

Orbene: ciò può essere un fatto lamentevole (ed io l'ho lamentato moltissime volte) ma il fatto che molto si consuma non è un fatto il quale possa essere immaginato se prima quel molto che si consuma non è stato prodotto; ed è perciò che una maggior produzione è stato il necessario antecedente del fenomeno di maggiore consumo che oggi si verifica.

È vero che vi sono delle classi numerose, le quali meno producono oggi di quel che producessero prima; è vero che le ore di lavoro sono state ridotte; è vero che la volontà di lavoro è diminuita in alcune classi, ma è vero altresì che classi molto più numerose hanno cominciato a lavorare, che prima non lavoravano; è vero che la classe media, la quale prima era un po' torpida e inerte, si è risvegliata e partecipa sempre più intensamente alla produzione.

Ora, questo fatto può facilmente spiegare, almeno in parte, quel maggiore consumo e quella maggiore produzione che ho l'impressione che si sia verificata.

Orbene, mentre le condizioni del paese e della nazione così stanno risorgendo, non risorgevano invece le condizioni della finanza dello Stato; anzi il disavanzo dello Stato, la necessità per lo Stato di seguitare a stampare a getto continuo nuovi biglietti, era la causa principale che ancora rimaneva di quella irritazione che aveva carattere distruttivo, la causa principale dello stato di sconvolgimento che esisteva nel nostro paese.

Oggi che per virtù di questo disegno di legge

dobbiamo fermamente credere che questa causa di perturbazione debba cessare, che lo Stato cesserà di agire come un fermento nocivo nel corpo della nazione, oggi Stato e nazione insieme potranno concordemente collaborare al risorgimento economico finanziario del nostro Paese.

La via che sta dinanzi, a noi, e che ancora deve esser percorsa, è ancor lunga ed irta di difficoltà che si potrebbero chiamare spaventevoli, in quanto che noi avremo ancora dinanzi, dal punto di vista finanziario, due pericoli: il pericolo di un continuo incremento delle pubbliche spese; ed un secondo pericolo, che ci si affaccia soltanto adesso, ed è ancora inavvertito dai più, quello per cui, diminuendo i prezzi e diminuendo per conseguenza e necessariamente i redditi di coloro che partecipano ai prezzi più elevati, diminuisca altresì il provento delle imposte.

Con l'odierno provvedimento governativo certamente non cesserà perciò quella che può esser chiamata « l'ambascia dei ministri del tesoro e delle finanze ». Ma un passo così grande è stato fatto che, ripeto, noi dovremo essere tutti concordi nel dire che oggi il Governo e il Parlamento avranno acquistata una grande benemerita dinanzi al Paese con l'approvazione di questo disegno di legge, che segna una pietra miliare nella nostra risurrezione finanziaria. (*Benissimo, vivi applausi*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Mosca.

MOSCA. Dopo quanto hanno detto i precedenti oratori, e dopo quanto è stato scritto con tanto senno nella relazione dell'onorevole Carlo Ferraris, posso limitarmi a brevissime osservazioni. Il disegno di legge che stiamo discutendo certo contiene molte mende, ma queste mende erano forse inevitabili, perchè possono riguardarsi come la conseguenza di due fatti che bisogna tener presenti: uno è che questo disegno di legge rappresenta la liquidazione di una serie di errori. Ora certi errori non sempre si possono eliminare di un colpo con un taglio netto: anzi una delle conseguenze necessarie dell'errore è che spesso bisogna fino a un certo punto perseverare in esso. Così accade dei veleni, sì che quando uno, per esempio, si è abituato alla morfina, questa abitudine nefasta non si può smettere da un giorno all'altro.

Il secondo fatto è che l'attuale disegno di legge rappresenta in certo modo un compromesso tra forze e tendenze politiche diverse, qualcuna delle quali aveva interesse non ad eliminare i pericoli della situazione presente, ma ad aggravarli. (*Conversazioni e rumori*).

Io aspetto che l'onorevole sottosegretario di Stato ai consumi abbia finito di discorrere con qualche senatore e possa ascoltarmi; lo stesso dico per il ministro delle finanze.

PRESIDENTE. Prego i senatori o di prendere i loro posti o, se lo preferiscono, abbandonare l'aula, altrimenti l'oratore non potrà continuare.

MOSCA. Dunque, dicevo che il presente disegno è il risultato di un conflitto di forze politiche, qualcuna delle quali era non già favorevole alla restaurazione economica della patria, ma aveva tutto l'interesse che questa situazione piena di pericoli durasse.

Ho accennato agli errori del passato, ma non ne rifarò la storia, che ho fatto tante volte alla Camera e anche qui in Senato. Però, riassumendomi in poche parole, dirò che tutti i Governi, i quali hanno retto l'Italia durante la guerra, specialmente dopo il primo periodo, e anche parecchi di quelli che hanno continuato a reggerla dopo la guerra, si sono lasciati esclusivamente dirigere dal concetto, politicamente apprezzabile, che era bene che il pane fosse a buon mercato. Ma, e qui commetto un plagio, hanno creduto che si potesse ottenere il pane a buon mercato con i decreti-legge ed i calmieri.

Come doveva fatalmente avvenire di tutti i loro provvedimenti un solo è stato efficace, quello che a messo a carico del bilancio dello Stato il sopra più del prezzo del pane. Però anche questo provvedimento ha avuto il suo lato debole, e come lo ha avuto. Si è veduto il pane a buon mercato, ma si son rovinate le pubbliche finanze. Se non ci fosse stato il pane a buon mercato avremmo potuto emettere 10 o 12 miliardi di carta moneta di meno. Sicchè lo Stato si è indebitato senza alcun beneficio dei privati, perchè quello che ogni famiglia risparmiava sul pane lo spendeva in più per tutti gli altri generi di consumo a causa dello svilimento della moneta, che è stata una conseguenza del pane a buon mercato.

Ma non stiamo a rivangare ormai il passato; il Governo fa oggi uno sforzo energico per

LIIIª TORNATA

GIOVEDÌ 16 FEBBRAIO 1922

Presidenza del Presidente TOMMASO TITTONI

INDICE

Commemorazioni (dei senatori Ciamician, Morandi, Verga e Ziliotto) pag. 1517	(Rinvio di discussione di):
Oratori:	Oratore:
PRESIDENTE 1517	REBAUDENGO 1525
BERGAMASCO, <i>ministro della marina</i> 1521	(Ritiro di) 1515
CORBINO, <i>ministro della pubblica istruzione</i> . 1520	Interpellanze (Annuncio di) 1539
GIUFFRIDA, <i>ministro delle poste e dei telegrafi</i> 1521	Interrogazioni (Annuncio di) 1539
Comunicazioni del Governo.	(Risposta scritta ad) 1543
Oratori:	Messaggi (della Corte dei conti) 1514
PRESIDENTE 1514	Petizioni (Relazione della Commissione per le) . 1523
BONOMI, <i>presidente del Consiglio, ministro dell'interno</i> 1509	Oratori:
Comunicazioni della Presidenza 1516	BAVA BECCARIS. 1525
Dimissioni (Annuncio di) 1516	BERGAMASCO, <i>ministro della marina</i> 1525
Disegni di legge (Annuncio di una proposta di) 1515	D'ANDREA, <i>relatore</i> 1524
(Approvazione di):	GAROFALO, <i>relatore</i> 1523
« Costruzione di nuove carrozze postali » . . 1525	Relazioni (Presentazione di) 1516, 1522
(Discussione di):	Ringraziamenti 1516
« Conversione in legge del Regio decreto 8 novembre 1921, n. 1561, concernente la proroga dei contratti di locazione di appartamenti o case ad uso di abitazione ».	Sorteggio degli Uffici. 1517
« Conversione in legge del Regio decreto 28 luglio 1921, n. 1032, che modifica quello 3 aprile 1921, n. 331, relativo alle locazioni di locali adibiti ad uso di piccola industria, di commercio o professione o ad uso di ufficio » 1525	
Oratori:	
PRESIDENTE 1525	
AMERO D'ASTE, <i>presidente dell'Ufficio centrale</i> 1539	
BERGAMASCO, <i>ministro della marina</i> . . 1525, 1534	
DA COMO 1527, 1534	
EINAUDI, <i>relatore</i> 1534 <i>passim</i> 1537	
MANGO, <i>dell'Ufficio centrale</i> . . 1537 <i>passim</i> 1538	
MORTARA 1537 <i>passim</i> 1538	
RAVA 1536, 1537	
(Presentazione di) pag. 1516, 1521	

La seduta è aperta alle ore 16.

Sono presenti tutti i ministri.

BISCARETTI, *segretario*, legge il verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Comunicazioni del Governo.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: « Comunicazioni del Governo ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole Presidente del Consiglio.

BONOMI, *Presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. (*Segni di viva attenzione*). Nella seduta del 2 febbraio ho avuto l'onore di annunciare che il Ministero aveva rassegnato le proprie dimissioni a S. M. il Re, che si era riservato di deliberare. Oggi ho l'onore di annunciare che S. M., sciogliendo la sua riserva, non ha accettato le dimissioni del Ministero.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

È autorizzata la spesa straordinaria di 30 milioni allo scopo di provvedere alla costruzione di cinquanta carrozze postali per uffici ambulanti e di cinquanta carrozze per servizi di messaggeri.

La spesa sarà così ripartita:

Esercizio 1921-22 . . .	L. 10,000,000
» 1922-23 . . .	» 10,000,000
» 1923-24 . . .	» 10,000,000

(Approvato).

Art. 2.

Con decreto del ministro del tesoro saranno apportate le necessarie variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio di interpellanza.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca ora l'interpellanza del senatore Grandi al Presidente del Consiglio ed ai ministri della guerra, della marina e del tesoro: « Sui provvedimenti definitivi a favore di coloro che parteciparono realmente all'ultima grande guerra, provvedimenti intesi ad eliminare stridenti ed ingiustificabili disparità di trattamento » ma d'accordo col Governo è stata rinviata.

Discussione dei disegni di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 8 novembre 1921, n. 1561, concernente la proroga dei contratti di locazione di appartamenti o case ad uso di abitazione » (N. 200-A);

« Conversione in legge del Regio decreto 28 luglio 1921, n. 1032, che modifica quello 3 aprile 1921, n. 331, relativo alle locazioni di locali adibiti ad uso di piccola industria, di commercio o professione o ad uso di ufficio » (Numero 203-A).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto 8 novembre 1921, n. 1561, concernente la pro-

roga dei contratti di locazione di appartamenti o case ad uso di abitazione.

Conversione in legge del Regio decreto 28 luglio 1921, n. 1032, che modifica quello 3 aprile 1921, n. 331, relativo alle locazioni di locali adibiti ad uso di piccola industria, di commercio o professione o ad uso di ufficio.

Domando all'onorevole ministro della marina se consente che la discussione si apra sul testo modificato dall'Ufficio centrale.

BERGAMASCO, *ministro della marina*. Consento.

PRESIDENTE. Avverto il Senato che, per affinità di argomento, la discussione generale su questi disegni di legge sarà unica, tanto più che su di essi è stato riferito con una sola relazione.

Prego l'onorevole senatore, segretario, Pellerano di dar lettura di questi disegni di legge nel testo modificato.

PELLERANO, *segretario*, legge:

(V. Stampati N. 200-A e 203-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questi disegni di legge.

BERGAMASCO, *ministro della marina*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERGAMASCO, *ministro della marina*. A nome del Governo debbo dichiarare che il Governo stesso non si oppone agli emendamenti proposti dall'Ufficio centrale e da parecchi onorevoli senatori a questi disegni di legge. Fa però le sue riserve e non prende l'impegno di sostenerli avanti alla Camera dei deputati. (*Commenti*).

PRESIDENTE. È una questione già risolta, perchè la stessa riserva fu fatta dal Governo due mesi fa, in occasione della discussione di altri disegni di legge sullo stesso argomento; ed allora nessuno fece osservazioni.

È iscritto alla discussione generale il senatore Da Como, il quale ha presentato il seguente ordine del giorno, firmato anche dai senatori Scialoja, Wollemborg, Ruffini, Rava, Castiglioni e Morpurgo.

« Il Senato, convinto che la continua costituzione di giurisdizioni speciali - soltanto compatibili in controversie relative al lavoro, o d'indole prettamente tecnica - rappresenti un pericoloso regresso, invita il Governo a rafforzare ed elevare l'esercizio della unità della giustizia, a semplificare la procedura, e ad

astenersi, trattando, dal comporne altre nuove senza il voto del Parlamento ».

Ha facoltà di parlare il senatore Da Como.

DA COMO. Tornano, avanti al Senato, le conversioni in legge dei decreti relativi ai contratti di locazione: in quello che riguarda industrie, commerci, uffici, rivediamo le Commissioni speciali per le controversie. Non per fermarmi in critiche particolari sulla proposta concreta, ma per l'occasione di assurgere ad una tesi più generale, secondo me di altissimo interesse, ho creduto di presentare un ordine del giorno.

In una nostra memorabile, recente discussione, alla quale presero parte alti intelletti, il Senato investì fortemente le speciali giurisdizioni, in un momento nel quale la singolare natura politica della delicata legge, allora proposta, non consentì una completa e serena manifestazione di principi. Nè si ebbe, per ciò, quel voto esplicito, che doveva essere nell'animo dei più.

Mi pare quindi un dovere prendere la parola, per uno sfogo della coscienza, mortificata pel ritorno di un passato, che si maschera di progresso: bisogna disperdere pericolose illusioni, per non smarrire la fede che l'umanità progredisca sempre, con una spirale indefinita.

Vi sono certe controversie che debbono decidersi *sine strepitu et figura iudicii*: plaudo al probivirato ed alle decisioni amichevoli di controversie di lavoro: ma non si può affidarci, con tanta larghezza, alla balla di incerti giudizi, continuando a creare giudici, che non hanno posizioni neutrali, che sono interessati nelle tesi, che possono trovare il dovere in conflitto con l'interesse, almeno di classe.

Noi invochiamo uguaglianze di trattamento ed unità di giustizia, perchè è essenziale alla civiltà umana una salvaguardia che *neque inflecti gratia, neque perfringi potentia, neque adulterari pecunia possit*.

È vero che il popolo tende a favorire questa giustizia, dirò meno perfetta, perchè gli pare che meglio penetrino le aspirazioni e gli interessi del momento.

Ma si buttino pur via i formalismi invecchiati; il Parlamento operi tempestivamente e provvidamente, si trasformino in formule

legali le giuste idee, ma non si rifaccia ciò che la civiltà spazzò via, in un giorno che parve fortunato. Il mondo è sempre gravido di lamentele: giudici ed avvocati raccolgono strali dalle satire antiche, critiche dagli statuti del medio evo sino alle classi moderne, ma il monumento classico della giustizia ordinaria si è conservato nei secoli immacolato.

Ora al Governo dobbiamo dire di non creargli continue sovrastrutture, e, per di più, prima del voto del Parlamento. (*Bene*).

Addurre gli inconvenienti dell'ordinamento costituzionale della funzione legislativa, coi suoi ritardi, coi suoi intralci, per opera della politica a servizio delle vanità personali, non è argomento sufficiente per affidare a giudici nuovi, creati con garanzie scarse, poteri che vanno al di là delle leggi.

La vita moderna condusse talvolta ad infiltrazioni tra i tre poteri, legislativo, esecutivo e giudiziario per una permeabilità creata da eventi singolari.

Possiamo anche consentire che si sia ridotto il diritto privato demandato al giudice, per gravi incidenze, nella vita, di numerose classi sociali, ma il riadattamento degli ordinamenti giuridici deve raggiungersi con serie e meditate riforme, non con episodi che scuotono un sistema, senza sostituirne uno tranquillante.

La guerra fece nascere una miriade di giurisdizioni: fu, forse, un desiderio nostalgico di decisioni di equità e di pace, in un periodo di lotte mortali.

Ma purtroppo - cessata la guerra - si mantengono e crescono, benchè in Italia debba credersi che non difetteranno mai Tribunali e Preture.

Non può continuarsi così, solo perchè è lento e pesante il processo giudiziario e si dubita che, tra tanti fermenti della nuova vita sociale, manchi al magistrato la sensazione delle necessità che si impongono.

Non dovrebbe essere l'ambizione di modernismo russofilo quella che crea i paladini delle giurisdizioni sociali: dalle orazioni di Demostene, dagli scritti di Lisia e di Senofonte, dal codice romano *De jurisdictione omnium iudicum*, dalla legge *De naufragiis*, a traverso le giurisdizioni consolari, le *curiae maris*, i Conservatori delle fiere, è tutta una fioritura di

istituti antichissimi. A Napoli, nel secolo XVI, vi erano non meno di trentanove giurisdizioni distinte; dall' « almo Collegio dei Dottori », si andava al Tribunale dei « Protonotari », dei « Protomedici », delle « acque », delle « Mattonate » e così via. Ritorniamo a quei tempi?

Nei momenti delle incertezze, nei periodi di assestamento, nei tentativi di equilibrio e di pacificazione, possono servire gli esperimenti: ma, al più presto, le norme fisse debbono avere il loro impero.

Occorre tendere alle norme fisse, per far cessare lo scopo degli esperimenti, come avvenne in passato in Germania, in Inghilterra, in Italia: non improvvisate abolizioni turbatrici, ma l'arresto almeno sul piano inclinato sul quale si cammina.

Si esige un giorno che la legge lasciasse al giudice il minimo possibile di arbitrio: oggi, senza avere le garanzie che offre un magistrato, si affida la creazione di norme a giudici improvvisati. Torniamo al più presto al normale: vengano nuovi codici moderni del lavoro, dei mutati rapporti sociali: vi siano organi atti a modificarli rapidamente, occorrendo, ma non si continui a fabbricare sull'arena con le frasche portate dal vento.

Funzioni il Parlamento, a contatto con la coscienza sociale, e volga uno sguardo largo a tutto il paese. Nello stato di guerra, i pericoli dell'accentramento legislativo, la necessità di adattamento a bisogni mutevolissimi, i rivolgimenti dell'economia mondiale, l'ineseguibilità di contratti ed accordi, i molteplici rapporti alterati, il bisogno di audacie rinnovatrici, la febbre di attuare teorie neppure sognate nei tempi normali, giustificano una abdicazione di poteri, sotto la pressione della opinione pubblica. Ma non si può vivere sempre di audacie: coi dati della esperienza, progrediamo, rivoluzioniamo pure, ma seguendo la via maestra delle norme fondamentali inderogabili. (*Benissimo*).

Costruito l'ordinamento giudiziario, — affrettatamente coi pieni poteri, — con la somma guarentigia della Cassazione, anziché ottenere un miglioramento del congegno, salvaguardandone la salda struttura, ci si volle illudere di dare mezzi più solleciti ed economici, per conseguire equità e giustizia, improvvisando giu-

risdizioni, senza un metodo e senza un programma.

Ripieghi: occorre le riforme e la semplificazione della procedura, che obbliga a molteplici e costose formalità e termini perentori, per far sentire un testimonio avanti al pretore, per una causa di quattro talenti. La Commissione, di recente nominata dal ministro, composta di uomini insigni, possa darci presto il Codice, tanto invocato.

La legislazione di guerra ha creato anche numerosissimi « arbitramenti forzati » che danno luogo a sentenze immediatamente esecutive. Sono eccezioni, anomalie, abdicazioni, spiegabili al momento, ma che devono cessare col ritorno della vita normale.

Il legislatore di guerra decise favorevolmente l'antica questione di considerare il diritto naturale come fonte sussidiaria del diritto positivo, data la coscienza di certe classi, in un singolare momento di vita sociale.

Ma occorre che i cittadini passino, dal periodo di eccezione, sotto la tutela vigilante, uguale, precisa, dei propri diritti; altrimenti non avremo pacificazione, ma inquietudini sociali. Anche gli Inglesi ammettono i « casi estremi », le « pubbliche necessità » per cui l'arbitrio si sovrappone alla costituzione. È vero: le invincibili necessità di fatto possono anche diventare supreme ragioni di diritto, ma se sono violazioni di diritto, la società non se ne avvantaggia.

Sono colpi di piccone demolitori. Non è sicura la città, dove si calpesta il giusto, scriveva Sofocle: *Aequum inter omnes cives ius sit*.

Ora lo Stato libero è caratterizzato dalla concessione di precisi diritti pubblici ai cittadini, che debbono essere assicurati nella libertà, nell'incolumità, negli averi, nei traffici.

La evoluzione è legge suprema della vita organica e superorganica; la giurisdizione unica che deve ritenersi più perfetta, può lasciare il passo, eccezionalmente, ad altre; il legislatore italiano ha saggiamente creato Corte dei conti e Consiglio di Stato ed altri Corpi e collegi; ma la guarentigia dei diritti deve sempre essere rigidamente assicurata, mentre non lo può nella fungaia dei nuovi istituti moltiplicatisi.

Nelle magistrali discussioni della Camera, quando i padri nostri diedero le leggi fondamentali alla patria, si proclamava la assoluta

caratteristica di provvisorietà delle poche giurisdizioni, conservate per non rendere troppo rapido il passaggio dal vecchio al nuovo.

La civiltà moderna, pei suoi fondamentali principi di libertà e di uguaglianza, ha sempre mirato a rendere più perfetta la guarentigia del giudice comune: ora invece tutto si confonde, si trasfonde, si inquina. Ammetto che il concetto dell'unità della giurisdizione sia ridisceso continuamente dopo la rivoluzione francese; anche Geremia Bentham ammise, del resto, delle eccezioni. Ma le eccezioni non devono fare il costume di moda: noi vogliamo la società più sicura nei riguardi di una delle funzioni più delicate, forse la più delicata nel mondo (*E vero*).

La stessa unità sostanziale della giurisdizione civile, affermata nella Corte di Cassazione a sezioni unite, con la legge del 31 marzo 1877, io dubito che sia talvolta compromessa, per certi andamenti dei nuovi organi giurisdizionali, per quanto recentissimi giudicati ne mostrino la suprema forza regolatrice.

La molteplicità loro poi, è un ostacolo permanente alla unità della giurisprudenza, l'incertezza è sua figlia, e tutte le incertezze paralizzano le attività umane.

Brancoliamo tra giudizi impropri, che difettano di leggi applicabili come norme obbiettive, dove l'apprezzamento è mutabile; e mancano spesso i mezzi di appello: mi sovengono i *privilegia de non appellando* degli antichi principi tedeschi.

In un governo democratico, governo di partito, le tendenze delle maggioranze impongono direttive. Con tanti istituti, sarà possibile mantenere alle difese giurisdizionali la caratteristica inalienabile della assoluta indipendenza dalle tendenze mutabili del momento, quando, nel loro stesso atto di nascita, v'è talvolta un orientamento prestabilito?

Noi vogliamo la maggiore possibile protezione delle classi meno abbienti e più deboli: ma, col dare una giustizia imperfetta, non si raggiunge il fine di proteggere alcuno: si danneggiano tutti.

Io non voglio ricordare le glorie, note, di mezzo secolo di trionfo dei principi liberali in Italia, quando liberalismo ed unitarismo formarono la patria: allora avevano fervore di de-

vozioni le teorie di Constant. Lo Stato di diritto, con la eguale difesa di tutti, parve l'ideale. Il diritto belga ha aspetti caratteristici, in questo senso, di unità di giurisdizione e limitazioni notevoli per la divisione dei poteri.

Vi era una specie di dogma allora: ma questi non sono ammissibili tra le mobilità delle cose del mondo. Lo spirito pratico inglese abolì giurisdizioni speciali che non avevano ragione di essere per crearne delle nuove, che sembravano utili. *No wrong without a remedy*, dicono: per ogni torto un'azione giudiziale, e si creò, tra l'altro, la *railway and canal commission* pei trasporti, tariffe, danni: ma si tratta di organi possenti, rivestiti di tranquilli garantizie. Quel popolo può darsi il lusso di apparenti anomalie e di aver reso inutili gli sforzi teorici, suggeriti dalla genialità di Rodolfo Guaist: il nostro istinto e la nostra tradizione ci portano invece al giudice, *secundum legem terrae*.

Non al giudice improvvisato dal potere esecutivo, e ratificato dopo anni, a malincuore, dal Parlamento: per questa via si cammina verso gli arbitri del tempo del Direttorio e della Restaurazione.

Non al giudice creato quando sono noti i giudicabili: sarebbe il sistema del conte Cocostelli, ai tempi della invasione austro-russa, che costò alle Commissioni giudicatrici il risarcimento dei danni.

L'articolo 71 dello Statuto non può impedire che una legge crei giurisdizioni speciali, ma assolutamente vieta i decreti. (*Bene*).

Certo lo Stato non può accontentare tutti i bisogni individuali e collettivi: deve comprimere, limitare, temperare.

Ma, via via, accontentando ed uguagliando, uguagliando ed accontentando, tutto si consuma, e si discende nell'abisso.

Riconosciamo che i rapporti di diritto sociale od associativo tendono a prevalere, e spesso giustamente, sul diritto individuale: ma non risaliamo troppo alle antiche giurisdizioni *ratione personae* e *ratione materiae*. Ciò sembrò un giorno un privilegio ed una disuguaglianza sociale: parrà, con gli anni, ancora così? Io ho fede nelle attitudini del popolo che sanno condurre praticamente all'applicazione di criteri convenienti; però non bisogna dargli nelle mani

istrumenti che spingano a deviare dalle buone norme.

Dio ha fatto l'ingiustizia meno forte della giustizia - scriveva Euripide -: la massima non deve essere turbata da alcuna vicenda del mondo.

Non voglio, nel considerare i diritti dei cittadini e del giudice, esserè costretto a guardare indietro, alla Toscana, alla Lombardia, al Veneto, alla Legislazione Leopoldina e Giuseppina e Napoleonica, od a quelle dei Ducati di Parma, Piacenza e Guastalla, dove trionfò il genio di Giandomenico Romagnosi, per essere contento del mio paese che amo. Nelle provincie soggette al pontefice, si lamentava, un giorno, che venissero a galla tra le incertezze, o la legislazione imperiale di Napoleone, o la Bolla *Regiminis*, o i decreti della Sacra Consulta, o Bartolo, o la Glossa. Ma tra di noi potrebbe, continuandosi il sistema, aprirsi il campo anche a più larghi arbitri, per le fatali licenze di ragionare. Si tratta, è vero, di interessi di contenuto economico: ma, anche in questi diritti, è la vita sociale, è la libertà, è la pace, è l'ordine: non si ricostruirà efficacemente mai, senza affidamenti di sicurezza.

Si sono combattute battaglie per la legalità: si sparsero fiumi di sangue, si compirono azioni, che solo i fatui credevano inutili, mentre salvarono la maestà più santa, il dono divino più grande, concesso agli uomini in confronto delle fiere, diceva Esiodo.

Meglio leggi mediocri, ma fisse ed osservate, che le instabili improvvisazioni: ecco ciò che chiediamo al Governo.

Confesso che non mi preoccupano neppure alcuni esperimenti comunisti. In certi periodi rivoluzionari, l'attrito degli ingegni, gli sforzi contro le difficoltà, il fervore degli intenti, i successi e gli insuccessi, danno certe luci vivide, che sono rivelazioni: gli uomini di progresso devono apprezzare anche tutto ciò.

Possono trasformarsi radicalmente istituti, limitarsi sempre più i diritti dei privati di fronte al pubblico interesse, come avvenne per le acque pubbliche, per il regolamento legislativo sull'opera nazionale dei combattenti, e come potrebbe avvenire pel latifondo, per le fabbriche e così via. Ma gli organi della giustizia debbono avere basi solide e fisse: sia

pure che, per formarli più permeabili alla vita vissuta, si scelgano speciali e nuove forme di nomina e di elezione. Altrimenti a furia di transazioni, a danno dei principi, si va all'arbitrio, ed arbitrio può avverarsi fragrante, quando si statuisce sulle obbligazioni contrattuali delle parti, sovrapponendo ai contraenti la propria volontà. La volontà di terzi, sovrapposta a quella dei contraenti, giudicherà di miglione agrarie, di miglione fondiaria, imporrà oneri, solleverà da obblighi; tutto ciò può preoccupare quando quei terzi, giudici improvvisati che risentono simpatie, antipatie, suggestioni, non sono circondati da quell'atmosfera di rispetto che avvolge il vero magistrato. Imparzialità, indipendenza, capacità sono requisiti essenziali del giudice: ciò non si raggiunge quando esso non è ben staccato dalle parti. Ora non dobbiamo lasciar continuare ad essere vestita delle apparenze di giustizia quella che non è: il fenomeno si è spesso ripetuto nella civiltà umana, ma vennero poi i giorni riparatori. Quando io leggo, in una sentenza di Cassazione (del 9 agosto 1921) che « il deferire al giudice ordinario le controversie accresce le guarentigie di giustizia » non mi conforto nei giudicati che hanno guarentigie minori. Lasciamo i danni della possibilità dei facili conflitti: la facilità di adire una autorità per apprendere che si deve « plaider dans une autre ».

Almeno si limitino il più possibile queste competenze speciali: è vero che i contrasti sono moltiplicati, in uno Stato che si propone di conseguire una serie di scopi nella società e di attuare un programma: è vero che vi sono condizioni sociali da porre in armonia con lo svolgimento del diritto: ma alcune singolarità transitorie non danno il diritto ai facili decreti, mentre non si è più nel tempo dei giudizi feudali e delle applicazioni delle sole consuetudini.

Ritorniamo alle fonti, alle sorgenti: vi è sempre qualche cosa di più puro, dove l'umanità può dissetarsi beneficamente.

Evitiamo che si dica ancora che non ci si vuol aggirare *iudiciariis labyrinthis*, ma preferiamo sempre dei veri giudici. Si osserva che non possono essere esperti in ogni cosa. Se ci avviamo alle specializzazioni, in un momento di tanta e progressiva divisione del lavoro, dove finiremo? Del resto il Casarogis, uno dei più

grandi giurisperiti in materia commerciale, diceva che « la maggior disgrazia delle cause mercantili è quella di venire rimessa la loro decisione al giudizio dei mercanti ». Così proclamava la esperienza, dimenticata dal mondo, che abbatte e rinnova. Talvolta penso, sorridendo, che non siano morti per sempre, il « Tribunale delle regalie », la « Camera Granducale », i « Magistrati del sale, delle tasse sulle decime », dell' « Antico monte comune » e dei « Capitani di parte guelfa ».

Vi sarebbe meno da fantasticare e da sorridere, guardando anche alle situazioni politiche, se si dicesse che, di questo passo, per speciali controversie, forse si potrebbe ancora chiedere, un giorno, la singolare competenza del foro ecclesiastico.

Se i giudici ordinari appaiono talvolta fuori del tempo, con tendenze conservatrici, cosa che confido non sia, non è con l'andare all'eccesso, creandone dei peggiori, che si risolve il problema.

Il buon ordinamento della giustizia è tutto plasmato sul reclutamento del personale, sulla indipendenza ed inamovibilità: guai se ci si stacca da questi cardini. Ce ne siamo allontanati per dei campi di prova, ma è ormai tempo di costruire qualche cosa che resista alle critiche ed al tempo (*Approvazioni*).

Ricordo quando un grande maestro, a me singolarmente caro, Giuseppe Zanardelli, chiedeva la abolizione dei tribunali di commercio come una necessità: principi ed esperienza animavano la proposta. Si lamentavano allora la gratuità dell'ufficio, le private occupazioni dei giudici, la scarsa conoscenza delle dottrine e delle forme legali, la irregolarità delle udienze, i ritardi nelle sentenze, spesso stese dai cancellieri, una certa parzialità, una scarsa sensibilità delle incompatibilità e così via. Ed entrò nel collegio il giudice togato e le critiche crebbero. L'entrata del giudice, si disse, ha snaturato il collegio: è sistema ibrido e funesto; si ha il giudice unico, senza i vantaggi della indivisa responsabilità, che ne sarebbe il pregio. La Francia, il Belgio, si aggiunse, hanno reagito energicamente a siffatta soluzione: quelle nazioni ricordavano il giudice giureconsulto, che aveva detto all'indotto: *Mettez une boule noire, plus tard je vous dirai pourquoi*.

Ora questa specie di giuria avanti i tribunali ordinari, in materia civile, che la rivoluzione francese aveva seppellito, quella idea che i tribunali siano formati da un giudice presidente e da due giudici non giuristi, è, sotto diversa forma, rinata nelle Commissioni miste, con poteri giurisdizionali.

E vedo già profilarsi, ricorso storico, le antiche accuse. Già l'uomo morale non è modificato dai miracoli della civiltà. Sento dire che una parte dei membri si schiera deliberatamente subito a favore di alcuno dei litiganti, e l'altra a favore degli altri. O il giudice si lascia imporre da chi grida di più, o taglia con la spada all'ingrosso, il nodo gordiano: comunque, in massima, dopo beghe, poco esemplari, fatte *coram populo*, dai commissari antagonisti, che hanno in tasca i memoriali di classe, viene una decisione, che difficilmente rappresenta la vera giustizia. Il giudice, che afferma risolutamente la sua individualità, rende inutili gli altri: il giudice debole si lascia trascinare da chi non dà garanzie di obiettività. Si dice che i magistrati finiscono col perdere l'abito del diritto, e, con la clausola *rebus sic stantibus*, vogliono eliminare la responsabilità delle conseguenze d'ordine generale. Ma esse vengono inesorabilmente, perchè il pubblico è in una incertezza diffidente: tenta, innanzi le Commissioni, gli amichevoli componimenti, e, se non riescono, pensa al magistrato ordinario, dopo essere passato per quella che considera solo come una anticamera della giustizia.

Ogni giorno pullulano maggiori singolarità e più numerosi particolarismi. Ma non sarebbe meglio accordare più larghi poteri al magistrato ordinario? È sperabile ciò quando vediamo che, ancora, dopo tanto tempo, non fu elevata la competenza pretoriale, veramente irrisoria? Insomma, volevasi un giorno il pretore forestiero; ora non si bada più alle comunanze di professione, alle analogie di interessi, alle relazioni personali ed ai quotidiani contatti. Pel beneficio del disbrigo rapido di una contesa, come non si ricorrerebbe al giudizio di Dio o ad una estrazione a sorte, così non si debbono pretermettere le garanzie contro i sospetti. (*Benissimo*).

Almeno gli istituti, con le rappresentanze paritetiche, che in fondo stabiliscono e riconoscono

la lotta di classe, potessero vincerla, equilibrando gli interessi e pacificandoli.

Ma parmi lontano questo bene.

Bisogna non infatuarsi nè innamorarsi nell'eco di declamazioni: assolutamente tanti frazionamenti inceppano e rendono mal sicuro il cammino.

L'estensione è a danno della qualità, e l'avere dei buoni giudici è importante come un buon diritto ed una buona procedura.

Non m'immobilizzo nelle ideologie, astrattamente incensurabili; consento che alcuni organi speciali giurisdizionali possano essere intesi come favorevoli all'incremento di diritti pubblici subiettivi, esercitati dai singoli o da enti giuridici; ma, creatili, dalle caratteristiche comuni deve nascere un sistema di legislazione, che abbia una struttura organica.

Come ho accennato, nella mia tesi più generale, non voglio chiudermi nella discussione particolare delle Commissioni per le proroghe degli affitti, mirandosi a risolvere le controversie con criteri di equità, con una procedura sommaria e con poca spesa.

Ma mi si dice che la funzione conciliativa fu spesso sterile, dove gli affari furono molteplici e che quella giurisdizionale, oscillante ed incerta, non ha dato buona prova. Mi si dice che riconvenzioni, proposte avanti il magistrato ordinario, furono riprodotte innanzi alle Commissioni mandamentali che, contro ogni regola, ammisero la propria competenza. Riconvenzioni, respinte dal tribunale, furono decise in senso opposto, dalle Commissioni, paralizzando sentenze più autorevoli. Così l'*empiètement de pouvoir*, gli sconfinamenti e straripamenti di potestà sono infiniti.

Fundamentum iustitiae primum ut ne cui noceatur, deinde ut communi utilitati serviat. Ea cum tempore commutantur, commutatur officium et non semper est idem.

A ciò può giungere il magistrato, che, dalla varietà delle materie, non si forma idiosincrasie, e deve affacciarsi alla coscienza contemporanea.

Diamo piuttosto a lui larghezza di respiro, allentiamogli le morsa dello stretto diritto, ammettendogli di ricorrere alle consuetudini, imposte dalla vita pratica; ma non lasciamo creare

dagli altri, a spizzico, un *ius singulare*. La mobilità progressiva è per tutte le leggi, anche pel diritto civile; tutte vivono della vita che si svolge nella società e debbono risentirne le idee, i bisogni, i costumi; è un libro che non si chiude mai. Ma togliamo i dubbi sulla competenza dei magistrati, che mancano di specializzazione: sembrò un giorno che, uomini estranei alle discipline del mare, non potessero sostituire le magistrature che, dalla tavola Amalfitana, ci diedero la ricca collezione di leggi, trasfuse nei codici moderni. Parve che il bisogno di armonizzare gli scambi coi nuovi trovati dell'industria e dei traffici, non previsto dal legislatore, rendesse indispensabili i giudici commercianti. Non fu così.

Anche allora si voleva fondere giurisprudenza ed esperienza, per quella formulazione giudiziaria del diritto, che si ripresenta come teoria nuova.

Le interpretazioni progressive ed evolutive sono diventate un metodo, e la Germania, tendendo a rendere adattabile la applicazione giudiziaria del diritto, ha creato la scuola del diritto libero.

Ma è ancor più per questa tendenza alla formulazione giudiziaria del diritto, vero ritorno alle età primitive, che devono esigersi grandi garanzie nei giudici. Sarebbe negare il vero, disconoscere che la giurisprudenza ordinaria non abbia spesso rivelato di essere a contatto coi sentimenti vivi del popolo e con la realtà del mondo. Vi furono giudicati e motivazioni, che suonarono avvertimenti solenni, che spesso valsero a riforme. Non deve esistere una muraglia insormontabile tra il giudice e la realtà, e spesso vedemmo l'ingegno dei magistrati plasmare istituti oltrepassati con moderni intenti. I liberi intellettuali hanno sapienti risorse, che li slegano anche dai carceri legislativi: *ex facto oritur ius*. Ed anche senza le facoltà che permettevano *judicia rusticorum*, sanno raggiungere la equità. Attraverso le modeste giurisdizioni speciali, credo che si fondano più scorie che il puro metallo del diritto nuovo.

Il codice Svizzero, nei casi non contemplati nè dalla legge nè dalla consuetudine, accorda al giudice la facoltà di seguire la regola che avrebbe adottato come legislatore.

Venezia, maestra immortale, nei suoi statuti del 1619, affidava ai suoi Magistrati ciò che « di giusto, di equo alla sua providentia parerà ».

Questi gli esempi: non certo quelli della Russia rivoluzionaria, che dà l'ostracismo a tutti i giuristi, col concetto che il diritto popolare non può essere sentito chè dal popolo, che, nelle lotte di liberazione, si ispira ai criteri del momento.

Il Tribunale popolare unico, o i Tribunali della coscienza proletaria avranno la sorte che la storia inesorabile prepara: dovranno lasciar il posto alla norma dei Codici, contro ogni arbitrio personale, livore politico, ignoranza e corruzione. Il mondo codificherà perennemente.

Certo che è suggestivo il titolo: « Giurisdizioni di equità »; esso ha le attrattive della bontà.

Un giorno, nel quale mi fu sottoposto, come a Ministro il parere degli uffici competenti, contrario, per ragioni di stretto diritto, alla concessione delle pensioni alle vedove ed agli orfani dei fucilati per sorteggio, respinsi la proposta, scrivendo invece: *aequitas praefertur rigori*. (*Approvazioni*).

Ma l'equità deve essere la giustizia nel singolo caso: sotto l'impero, in Francia, si diceva che « des appréciations d'équité, d'opportunité politique, tenaient quelque fois lieu de règle, même dans les questions de recevabilité, de procédure.... ».

E perciò si condannarono. Noi non vogliamo che si finisca così. Noi che, vedendo litigare persone, spesso con scandalo, avanti i tribunali ordinari, abbiamo più volte sentito il desiderio di consigliarle a ricorrere a compositori amichevoli, con quel potere costitutivo e modificativo dei rapporti, che crea una sentenza, costitutiva di diritto, opportuna a troncare un incretoso stato di cose. Sono forme di transazione. Ma allora che sono imposte, occorrono garanzie.

Si dice che i nuovi giudici, pure non essendo legati alla legge, non debbono violarla, od applicarla falsamente, o torcerne il significato, e che non possono eccedere quei poteri equitativi che ha l'arbitro amichevole compositore: ma ciò è convenientemente assicurato? È assicurato con giudici, ai quali questo nome non sarebbe dovuto, che mettono da parte

l'*jus* per convenienze ed opportunità, che potrebbero essere prossime all'arbitrio?

E questi giudizi incerti, anzichè scemare la litigiosità, non l'accresceranno, accessibili come sono, in tanti centri, per gli audaci che, con poca spesa, ne tenteranno le sorti?

Per notizia storica di fatto, ricorderemo che Mayer e Bentham affermano che i giudici specializzati divennero inconsciamente, istintivamente parziali. Quando adunque la equità ha un certo carattere generale e sociale, e si tratti di preparare prudentemente, con decisioni di fatto, un diritto nuovo, che corrisponda a nuovi bisogni materiali e spirituali, ci adattiamo all'esperimento di poche giurisdizioni speciali, mentre al giudice normale *jus magis convenit*. Ma non allarghiamo troppo le competenze delle Commissioni, che giudicano *ex aequo*; non lasciamole moltiplicare coi lamentati Decreti, ai quali occorre porre la parola: fine. (*Vive approvazioni*).

Il Senato la dirà autorevolmente, conducendo a termine una iniziativa degna di lui.

La Francia ha istituito Camere agrarie per le controversie nell'attività agricola. Naturalmente, anche da noi, si svilupperà il movimento per le Camere regionali di agricoltura. Per cercare le persone più vicine alle parti interessate e più a contatto con le questioni che le dividono, si cammina così. Ma al tempo dei Tribunali di commercio, si diceva che, coerentemente, si dovevano esigere gli agricoltori.

Ora, se si rifanno gli agricoltori, coerentemente si dovrebbero rivolgere i commerciali ed industriali.

Da questa alta Assemblea noi dobbiamo diffondere una voce di avvertimento: in ogni caso noi vogliamo vedere le proposte ed approfondirle.

Nulla stupisce oggi più, in questa tormentata società. Ma, abituato all'indagine dei fenomeni storici, vedo, con animo sereno e pacato, avvenimenti, che sembrano innovazioni rivoluzionarie, e che non sono invece che ritorni.

Alcuni si illudono di essere precursori e vogliono rifare la Repubblica di Falea, di tanti secoli prima di Cristo.

Chi mi conosce sa che non ho misoneismi: ambisco all'ascesa del lavoro indefinitamente: abbia esso pure tutti i migliori istituti, ed an-

che, con giuste norme, il suo Parlamento. Ma salvaguardiamo i cardini fondamentali della giustizia, altrimenti non vedo che regresso.

Nè, per vanità di fatuo modernismo, dobbiamo arrossire nel dirci figli di coloro che scolpirono, per tutti, sulle XII tavole: *Privilegia ne irroganto*. Diritto, leggi comuni, senza privilegi per alcuno, provvide, moderne, salvatrici, in una umanità pacificata nelle feconde gare del lavoro e degli ideali. (*Applausi e congratulazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro della marina.

BERGAMASCO, *ministro della marina*. Il discorso eloquente, dottissimo, fatto testè dal nostro collega Da Como, in sostegno dell'ordine del giorno presentato da lui e da altri colleghi, investe una materia, nella quale a me mancherebbe completamente la competenza per rispondere.

Io però, personalmente, consento nel principio dell'ordine del giorno, che egli ha così magistralmente sostenuto.

Personalmente consento e gli dico che, poichè sta davanti al Senato un disegno di legge di iniziativa parlamentare e del Senato stesso, per limitare, per frenare, per disciplinare i poteri del Governo nella vessata materia dei decreti legge, mi pare che questo ordine del giorno possa opportunamente trovare la sua sede, la sua ampia discussione quando il Senato discuterà il disegno di legge testè da me accennato.

Ad ogni modo, se l'onorevole collega Da Como non ha difficoltà a convertire il suo ordine del giorno in una raccomandazione, io sono ben lieto fin d'ora d'accettarla a nome del Governo.

EINAUDI, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

EINAUDI, *relatore*. L'Ufficio centrale è stato unanime nell'apprezzare e nel plaudire al pensiero del senatore Da Como, e siccome è perfettamente d'accordo in questo pensiero, non avrebbe nessuna difficoltà per conto suo ad accettare l'ordine del giorno. Naturalmente ove il senatore Da Como lo converta in una raccomandazione, anche l'Ufficio centrale farà propria questa raccomandazione.

DA COMO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DA COMO. Chiedo venia ai colleghi se ancora parlo dopo un lungo discorso, tenuto forse in un momento, nel quale il Senato tendeva ad affrettare la fine della seduta. Ma ho voluto sviscerare completamente un argomento, che mi pareva alto e solenne, in quanto mira a salvaguardare uno dei cardini principali, secondo me, della vita politica del paese, e cioè la giustizia.

Confessò che, nell'approfondire il tema, sedotto dalla concatenazione delle varie sue parti, mi sono troppo abbandonato ad alcuni particolari e ricordi che forse non erano dell'ora. Per questo ancor più ai colleghi rendo ringraziamenti, perchè, dopo sopportate le mie parole, mi corrisposero invece con amichevoli conforti.

PRESIDENTE. Il Senato ha compreso l'importanza del tema, che ella ha sollevato e svolto.

DA COMO. Grazie, onorevole Presidente, e grazie all'amico Bergamasco, che mi rivolge dal banco del Governo una preghiera così gentile, e motivata in modo che non mi sento di rispondere di no. Ringrazio pure il valoroso relatore della Commissione per avere accettato, con cortese parola, il mio ordine del giorno. Sia pure accolto quale raccomandazione, questa non può essere considerata una delle solite raccomandazioni. L'argomento è troppo elevato e decisivo perchè non si debba aver fede si ponga la parola fine a malaugurati decreti che ci vengono innanzi da troppi anni. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Allora l'ordine del giorno del senatore Da Como è convertito in raccomandazione.

Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo ora alla discussione degli articoli nel testo modificato dall'Ufficio centrale; li rileggo:

Conversione in legge del Regio decreto 8 novembre 1921, n. 1561, concernente la proroga dei contratti di locazione di appartamenti o case ad uso di abitazione.

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 8 novembre 1921, n. 1561, concernente la proroga di contratti di locazione di appartamenti o

case ad uso di abitazione, con le modificazioni risultanti dal testo seguente:

Art.1.

A datare dal 1° luglio 1921 cessano di aver vigore tutte le disposizioni eccezionali emanate durante e dopo la guerra, in materia di locazione di edifici urbani ad uso di bottega, negozio, magazzino, studio, ufficio e simili.

Cessano pure dalla stessa data di avere vigore le medesime disposizioni per le case di abitazione occupate da inquilini i quali, in qualsiasi comune e qualunque sia la pigione attuale:

a) abbiano un patrimonio non inferiore a un milione di lire denunziato od accertato agli effetti della imposta straordinaria pel patrimonio. A richiesta del proprietario, le agenzie delle imposte dovranno rilasciare dichiarazione puramente negativa o positiva in merito al possesso di un patrimonio per cifra non inferiore ad un milione di lire da parte di un determinato inquilino;

b) abbiano a disposizione, sia in proprietà che in affitto, più alloggi per uso di abitazione nel medesimo comune, non occupati stabilmente dall'inquilino o da suoi ascendenti o discendenti o da fratelli e sorelle.

Cessano parimenti di aver vigore a partire dal 1° luglio 1924 le dette disposizioni in materia di locazione di case per uso di abitazione comprese nelle seguenti categorie:

1° case o appartamenti di abitazione nella città di Roma con pigione annua superiore a lire 6000;

2° simili, nei comuni aventi popolazione di oltre 200,000 abitanti, con pigione annua superiore a lire 4000;

3° simili, nei comuni aventi popolazione da 100,000 a 200,000 abitanti, con pigione annua superiore a lire 2400;

4° simili, negli altri comuni aventi popolazione superiore a 5000 abitanti, con pigione annua superiore a lire 1800;

5° simili, nei comuni aventi popolazione non superiore a 5000 abitanti, qualunque sia la pigione.

Non sono soggetti alla disposizione del primo comma di questo articolo i contratti di locazione di studi ed uffici adibiti ad uso di industria,

commercio o professione se la locazione è fatta a persone che durante la guerra hanno prestato servizio militare almeno per un anno. Qualunque sia la data iniziale di tali contratti, la scadenza di essi è prorogata al 1° luglio 1922 o al termine più vicino in cui gli attuali conduttori cessassero di detenere i locali suindicati allo scopo di studio od ufficio.

PRESIDENTE. L'Ufficio centrale propone che all'articolo 1 dopo le parole: « A datare dal primo luglio 1921 » vengano aggiunte le altre « ferme restando le disposizioni contenute nei provvedimenti legislativi precedenti, le quali non siano modificate dalla presente legge ».

EINAUDI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

EINAUDI, *relatore*. L'Ufficio centrale si era preoccupato di una osservazione venuta da parecchi senatori, che cioè le norme contenute nel disegno modificato dall'Ufficio centrale potessero far decadere tutte quelle altre norme che il Senato aveva già approvate in occasione della discussione del decreto 18 aprile 1920 e che non sono testualmente ripetute in questo articolo, e aveva proposto un articolo aggiuntivo 10 il quale diceva: « Restando ferme tutte le disposizioni del Regio decreto legge 18 aprile 1920, n. 477, nel testo approvato dal Senato in quanto non siano modificate dalla presente legge ».

È sorto però nello stesso Ufficio centrale il dubbio intorno alla convenienza di mantenere questa formula così proposta, perchè essa poteva prestare il fianco a qualche critica dal punto di vista della tecnica giuridica, inquantochè non si può realmente scrivere in una legge un riferimento a un testo approvato dal Senato che non costituisce legge. L'Ufficio centrale a questo articolo aggiuntivo 10 sostituirebbe un inciso nell'articolo primo dopo le parole « a datare dal 1° luglio 1921 ». Dopo queste parole si scriverebbero queste altre: « Ferme restando le disposizioni contenute nei provvedimenti legislativi precedenti definitivamente approvati dal Parlamento, le quali non siano modificate dalla presente legge ».

Così resta fermo il concetto che le disposizioni contenute in provvedimenti legislativi nella forma definitivamente approvata dal Par-

lamento, in quanto non contrastino con la presente legge, restino in vigore. Questa è la proposta che presenta l'Ufficio centrale.

RAVA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RAVA. Volevo in primo luogo osservare la novità di forma di questo emendamento dell'Ufficio centrale e pregare l'onorevole relatore di chiarirla meglio per non creare complicazioni. L'onorevole relatore lo ha già fatto, e non avrei quindi altro da dire, se non volessi fare una viva raccomandazione; prego anzi gli onorevoli colleghi di darmi aiuto in questo assunto.

Con questo articolo richiamiamo in vigore tutte le disposizioni precedenti sulla materia dei fitti ossia una serie di decreti-legge, modificati successivamente da altri decreti-legge che cambiano di mano in mano alcune norme dei primi, e modificano date e scadenze e cifre, creando una complicazione tale che oramai, meno qualche eccezione specialissima, come può essere l'on. Einaudi e i suoi colleghi dell'Ufficio centrale, oso affermare che non vi è giurista, non vi è magistrato in Italia, non vi è cittadino che abbia piena conoscenza e certezza di tale legislazione. (*Approvazioni*). Se gli onorevoli colleghi dell'Ufficio centrale si rivolgeranno ad esempio ad un magistrato per sapere il valore di un articolo sentiranno un'opinione, se invece si rivolgeranno al Commissario degli alloggi, sentiranno un'opinione affatto contraria alla prima. Nessuno sa più veramente quale sia il valore giuridico e la consistenza o il testo definitivo di queste norme, nè può abbracciare il complesso di esse: poichè lo stesso guardasigilli segue questa abitudine di decreti successivi che non dettano mai norme giuridiche chiare e precise, ma si richiama, *variandoli*, ad articoli di decreti precedenti che ne richiamano altri più anziani modificati, aggiunti cambiati, trasformati, rifatti. (*Vive approvazioni*).

Non si vede più la linea logica, non lo « stato attuale » della norma giuridica. E nessuno si raccapizza. Prego quindi l'onorevole rappresentante del guardasigilli, l'amico Bergamasco, e l'onorevole relatore che è giurista e finanziere ed è addentro nella vita moderna e nella cultura antica di ricordare il savio consiglio di Aristotile il quale diceva, nel grave libro della Politica, che le leggi debbono essere come le

scarpe, cioè si devono adattare non a chi le fa, ma a chi le porta, e mettere quindi un articolo che dia mandato al potere esecutivo di fare punto e di pubblicare un testo unico di queste leggi e una tabella delle scadenze varie legali dei fitti. Secondo la misura, resterà magari qualche incongruenza, qualche difetto; ma sapremo almeno qual'è la legge, che regola una materia che interessa tutti i cittadini, anzi che li agita e li mette in contrasti, e li minaccia e li turba, poichè ripeto, non vi è nessuno oggi il quale in coscienza possa dire di conoscere esattamente le nome *precise, attuali* di tutta questa congerie di provvedimenti. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Questo avviene non soltanto per i decreti legge sugli affitti, ma per tutti i decreti legge che regolano anche altre materie.

RAVA. Sì, e purtroppo questi interessano tutti i cittadini e le famiglie!

EINAUDI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

EINAUDI, *relatore*. Sono perfettamente d'accordo con l'on. Rava in quanto egli ha detto; ma mi permetto di fare questo rilievo: che il Senato aveva inteso, con la lunga discussione fatta l'anno scorso a proposito del decreto-legge 18 aprile 1920, di costituire precisamente questo testo unico. E, se non fosse intervenuto l'ulteriore Regio decreto 8 novembre 1921 e quel decreto-legge fosse andato innanzi all'altro ramo del Parlamento, questo testo unico l'avremmo già avuto. Confesso anche che l'Ufficio centrale si era trovato perfino di fronte al dubbio se non convenisse senz'altro proporre di respingere questo decreto-legge 8 novembre 1921, inquantochè l'intera materia in esso contemplata si trovava già codificata nel testo approvato dal Senato, il quale anzi contemplava la materia, non solo fino al 30 giugno 1923, ma fino al 30 giugno 1924 e legiferava non solo rispetto alle prime tre categorie di appartamenti, ma rispetto a tutte e quattro le categorie. Tuttavia l'Ufficio centrale si è trovato poi di fronte ad uno stato di necessità, inquantochè non essendo stato presentato in tempo e discusso dall'altro ramo del Parlamento il decreto 18 aprile 1920 con le modifiche apportatevi dal Senato, ci si trovava di fronte alla scadenza dei termini; onde il Governo in quelle more, essendo mancata la discus-

sione, ha ritenuto opportuno di presentare il Regio decreto 8 novembre 1921. La necessità di questo Regio decreto, dato che la discussione non era avvenuta, non poteva essere disconosciuta, e allora l'Ufficio centrale ha cercato di rimediare all'inconveniente proponendo che invece degli articoli così come erano contenuti nel decreto legge 8 novembre 1921, fossero ripetuti tali e quali gli articoli da 1 a 8 che erano già stati approvati dal Senato in occasione della discussione del decreto 18 aprile 1920. È certamente poco elegante, come ho già detto nella relazione, questa *iteratio* a poca distanza di tempo dal momento in cui furono votate una prima volta le stesse disposizioni; ma almeno così si chiarisce il dubbio che era stato sollevato dal senatore Rava in quanto che, con l'approvazione del testo così come è proposto dall'Ufficio centrale, non si innova nulla a ciò che era stato stabilito dal Senato e che potrà — ove sia approvato dal Parlamento — costituire un vero testo unico. (*Benissimo*).

Mi sembra quindi, on. Rava, che il suo desiderio in questa maniera sia già stato preveduto ed esaudito dall'Ufficio centrale. Si può fare qualche obiezione formale per quanto riguarda questa *iteratio*, ma sostanzialmente il risultato della promulgazione di un testo unico viene in questa maniera ottenuto. Con la breve aggiunta, che, come dianzi ha detto, si farebbe all'art. 1, si chiarirebbe ancor meglio la organicità dei principi contenuti nelle disposizioni approvate dal Senato in rapporto al decreto del 18 aprile 1920.

RAVA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RAVA. Ringrazio delle spiegazioni l'onorevole relatore, ma mi rimane un dubbio: come resteranno in vigore le disposizioni approvate dal Senato e non dalla Camera? Perché esse non sono ancora materia legislativa, e l'emendamento dell'Ufficio centrale dice appunto che resteranno in vigore « tutte le disposizioni legislative »....

PRESIDENTE. La Commissione ha però proposto di aggiungere anche le parole: « definitivamente approvate dal Parlamento ».

RAVA. Mi scusi l'Ufficio centrale se io insisto tanto su questo argomento; ma mi pare che la soluzione non sia molto chiara, ed è materia che interessa tutti. L'Ufficio centrale

vorrebbe che, approvato il testo unico dal Senato ed eventualmente anche dalla Camera dei deputati, sparissero tutte le altre disposizioni?

EINAUDI, *relatore*. Sì, è così.

RAVA. Allora io non ho nessuna difficoltà ad accettare, ma intanto vorrei un testo unico delle norme che oggi vigono e derivano non da leggi, ma da vari decreti legge successivamente modificati.

MORTARA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORTARA. Siccome si tratta con questa aggiunta di enunciare nel testo di questo disegno di legge l'esistenza di disposizioni approvate regolarmente dal Parlamento, cioè di disposizioni in materia di affitto di case e di negozi, se non sbaglio, che abbiano effettivo e pieno vigore di legge, domando all'Ufficio centrale se esistono disposizioni già votate dai due rami del Parlamento.

Voci. No!

MORTARA. E allora è inutile farne menzione. Non dobbiamo affermare che esistono disposizioni che hanno forza di legge perché approvate dai due rami del Parlamento, pubblicate sulla *Gazzetta Ufficiale* ecc. mentre effettivamente non ce ne sono. Evitiamo di creare nuove cause di confusione, se non altro in considerazione di quei poveri magistrati che dovranno applicare queste disposizioni.

MANGO, *dell'Ufficio centrale*. Quando saranno votate le leggi definitive cesseranno di avere vigore i decreti legge sanzionati dal Parlamento.

MORTARA. Il collega Scialoja mi conforta col suo giudizio autorevole nel dubbio che questa formula non sia opportuna. Ad ogni modo io me ne rimetto al Senato. Ho domandato: esistono leggi già approvate dal Parlamento?

Voci. Non esistono che dei decreti!

MORTARA. Debbo però aggiungere che non vedo quanta utilità abbia — forse dico una cosa azzardata dal punto di vista parlamentare, ma mi rimetto anche per questo al giudizio e alla saviezza dei colleghi, — non so che utilità abbia una discussione su questo grave e delicato argomento nel momento parlamentare attuale, e di fronte alla dichiarazione che ha fatto in rappresentanza del Governo il nostro onorevole

LVIII^a TORNATA

VENERDÌ 17 MARZO 1922

Presidenza del Presidente TITTONI TOMMASO

INDICE

Avvertenza del Presidente (sulla riunione degli Uffici) pag. 1661

Disegni di legge (Discussione di):

« Indennità di caro-viveri agli impiegati delle provincie e dei comuni » n. 167 A, (seguito) . . . 1647

Oratori:

AMERO D'ASTE 1660

BELLINI, *relatore* 1655, 1660

CASERTANO, *sottosegretario di Stato per l'interno* 1647

CIRMENI 1659

EINAUDI 1649

PEANO, *ministro del tesoro* 1653, 1660

ROTA 1651

(Approvazione di due ordini del giorno) . . . 1660

(Presentazione di) 1641

Interrogazioni (Annuncio di) 1660

(Svolgimento di):

« Del senatore Rava relativa alla pubblicazione del testo unico delle leggi sulle pensioni di guerra » 1633

Oratori:

RAVA 1634

ROSSINI, *sottosegretario di Stato per l'assistenza militare e le pensioni di guerra* 1634

« Del senatore Presbitero sull'opportunità di una propaganda commerciale all'estero » . . . 1636

Oratori:

PRESBITERO 1638

ROSSI TEOFILO, *ministro dell'industria e del commercio* 1636

« Del senatore Borsarelli sul pagamento delle indennità di esproprio ai proprietari per la costruzione della linea Asti-Chivasso » 1639

Oratori:

BORSARELLI 1639

RICCIO, *ministro dei lavori pubblici* 1639

« Del senatore Orlando sull'incorporamento della corazzata austriaca *Tegetthoff* » 1640

Oratori:

DE VITO, *ministro della marina* 1640

ORLANDO 1640

« Del senatore Croce sulla destinazione da dare alla Reggia di Napoli » 1642

Oratori:

ANILE, *ministro della pubblica istruzione* . . 1642

CORBINO 1643

CROCE 1643, 1645

« Dei senatori Scalori e Gioppi sulla spedizione degli arazzi Raffaelleschi da Mantova a Roma » 1645

Oratori:

CALÒ, *sottosegretario di Stato per le antichità e le belle arti* 1645

SCALORI 1646

Relazioni (Presentazione di) 1641, 1658

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti i ministri degli affari esteri, della giustizia e affari di culto, del tesoro, della marina, dell'istruzione pubblica, dei lavori pubblici, dell'industria e commercio, per la ricostituzione delle terre liberate e i sottosegretari di Stato per l'assistenza militare e le pensioni di guerra e per l'interno.

BISCARETTI, *segretario*, legge il verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Svolgimento di interrogazioni.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento dell'interrogazione del senatore Rava al ministro del tesoro e al sottosegretario

in applicazione di questo decreto con nuove tabelle ma ebbe pure nuovi oneri di lavoro.

Ora dunque questo progetto si riannoda a quel decreto-legge, perchè autorizza i comuni che abbiano già concesso benefici a negare l'aumento o a ridurre quella indennità di lire 100 che lo Stato ha concesso a tutti indistintamente i suoi impiegati. Ma vi ha di più; disgraziatamente questo progetto di legge ha già scontato il suo male ed il suo bene; non dico una cosa nuova ricordando che è già in esecuzione per effetto di una circolare ministeriale che tutti i comuni hanno già applicata. Questo è un fatto che non può sfuggire alla squisita sensibilità politica del Senato.

Ho sentito autorevolmente manifestare questa opinione, e cioè che il Senato dovrebbe usare tutta la sua energia in questo momento, rifiutando l'approvazione a questa legge come prologo alla riforma della burocrazia. Ma la legge sulla burocrazia dobbiamo applicarla non più discuterla; e vi garantiamo che essa sarà applicata; se in otto mesi non molto è stato fatto, noi garantiamo che faremo in maniera che il termine concesso dal Parlamento sia rispettato. Ma appunto per questo dovremo usare un poco il ferro sulla piaga; dovremo ridurre gli uffici, le funzioni, eliminare molti elementi insufficienti del personale; semplificare i servizi.

Quindi se gli esoneri proposti attualmente sono 1500, debbono però arrivare a 5000; i collocamenti a riposo se ora sono appena 3000, dovranno arrivare a molti di più; sicchè ci troveremo di fronte a lagnanze non giustificate, avremo una lieve agitazione che serpeggerà, e che noi abbiamo il dovere di soffocare perchè dobbiamo far rispettare la legge.

Ma appunto perciò richiamiamo la squisita sensibilità politica del Senato sulle condizioni che verrebbero create a distanza di pochi giorni in cui cominceranno le prime falcidie degli impiegati statali.

Io non oso parlare di agitazioni che non arrivino nemmeno alla soglia di quest'alta assemblea, perchè voi giudicate soltanto colla serietà della vostra coscienza; ma non posso, non devo tacere, nella mia condizione di piccolo tutore dell'ordine pubblico, quello che potrebbe avvenire (*rumori, commenti vivissimi*). Insomma, illustri Senatori, io posso non aver

sufficiente spirito per comprendere le alte ragioni che talvolta arrivano alla vostra coscienza; io parlo per sincerità, non abituato a questo ambiente. Conosco però il mio dovere, e voi dovete saper valutare la modesta e sincera parola di colui che vi parla. Non oso aggiungere altro. Mi limito a pregarvi a nome del Governo di non rigettare il principio del progetto. Voi potete darci con ordini del giorno degli indirizzi, e potete trovare mille modi per manifestare la ferma volontà di far rispettare la legge perchè le vostre decisioni siano accolte. Ma vi scongiuriamo di non rigettare *sic et simpliciter* il progetto, che non tocca le nostre persone ma gli interessi supremi dello Stato.

EINAUDI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

EINAUDI. Avevo chiesto di parlare per presentare un emendamento agli articoli 3 e 4. La modificazione da me invocata consisterebbe nella posposizione dell'attuale articolo 3 all'articolo 4. All'articolo 3, divenuto articolo 4, dovrebbe aggiungersi il seguente comma:

« Per gli ex impiegatili Provincie ed i Comuni possono conglobare nell'indennità di caro-viveri, concessa colla presente legge, le indennità di caro-viveri accordate precedentemente, in modo da mantenerle entro i limiti fissati dalla legge 26 dicembre 1920, n. 1827. Per le pensioni liquidate sugli stipendi corrisposti in applicazione del Regio decreto 16 ottobre 1919, n. 1960 o sugli stipendi anteriori a tale decreto, che siano stati aumentati in misura notevole in confronto cogli stipendi vigenti nel 1915, l'indennità potrà essere ridotta od anche negata ».

Ma al punto in cui è giunta la discussione, credo opportuno rinviare l'eventuale illustrazione di questi emendamenti; dico « eventuale » in quanto io spero fermamente che il Senato vorrà respingere il passaggio alla discussione (*vive approvazioni*). Le dimostrazioni e le osservazioni che l'onorevole Casertano ha fatto mi hanno persuaso ancor più della necessità di respingere il passaggio alla discussione degli articoli. Noi abbiamo sentito ripetere un solo motivo fondamentale che è questo: « col disegno di legge facciamo del male - io ripeto all'ingrosso le parole dell'onorevole sottosegretario di Stato - noi facciamo male perchè aggraviamo le condizioni delle finanze comunali, che

sono già state tanto aggravate per il passato. Noi facciamo però molte promesse che per l'avvenire quelle condizioni non si aggraveranno più, che l'applicazione della legge sulla burocrazia, che finora non è stata fatta o fu fatta in maniera insufficiente, in avvenire sarà fatta in maniera più larga; in compenso di tutte queste parole e promesse voi potete passare sopra questa piccola cosa che è il presente disegno di legge ».

Sono appunto questi discorsi che vengono quotidianamente fatti intorno al bene che si dovrebbe fare e che non si fa, che mi spingono ad affermare l'accordo mio completo con ciò che hanno detto nella seduta scorsa gli onorevoli Spirito e Rebaudengo sulla necessità di respingere il passaggio alla discussione degli articoli. Mi permetto di fare qualche altra osservazione intorno a questa necessità, in quanto che non vorrei che le obiezioni fatte, e che sono fondamentali e gravissime, in quest'Aula contro il disegno di legge, prendessero, di fronte all'opinione pubblica, il significato di una lotta contro gli impiegati e contro le organizzazioni degli impiegati. Questo non è; e se il Senato darà il voto contrario a questo disegno di legge, non avrà dato il suo voto contrario al caroviveri per gli impiegati e contrario alle organizzazioni; avrà espresso soltanto questo concetto: che il caroviveri agli impiegati comunali non deve essere imposto con una legge dello Stato (*benissimo*). I Comuni sono perfettamente liberi, e l'onorevole Casertano ha osservato del resto che il 35 per cento dei Comuni italiani ha già dato il voto favorevole alla concessione di questo secondo caroviveri; ma nessun comune deve essere coartato con una legge a darlo.

I comuni possono darne anche uno maggiore di quello concesso dal disegno di legge, ma esso deve essere dato in relazione alle condizioni delle finanze locali e alla possibilità di stabilire dei tributi che compensino l'onere delle finanze comunali.

Con questo disegno di legge, se lo approvassimo, noi obbligheremmo i Comuni a fare debiti. Non so se questa sia una buona finanza per lo Stato, o per un ente qualsiasi.

Ciò che è enorme soprattutto è che si obblighino certi enti a fare dei debiti, sia pure con la Cassa depositi e prestiti, che restano sempre

debiti, che graveranno anche sulle generazioni venturose, per una spesa di carattere transitorio.

Nè vale il dire che il disegno di legge dia anche delle fonti di entrata, perchè queste fonti di entrata, se non leggo male, si limitano alla misura dell'applicazione della sovraimposta sulla ricchezza mobile, che non darà certamente i mezzi necessari per sopperire a questa spesa.

E poichè l'onorevole Casertano ha ricordato il progetto di legge sulla riforma dei tributi locali, mi permetto di ricordare che in quella riforma è sancito un principio che qui è violato: cioè il principio della insuperabilità di certi limiti della sovraimposta. Mentre con un disegno di legge generale si sanciva un principio così necessario, come quello che la sovraimposta non superi un certo limite, col presente disegno di legge si aggrava ulteriormente quella sovraimposta e si autorizzano quasi i Comuni a stabilire 20 centesimi invece di 10.

Si è fatto il conto a quanto ammontino i centesimi addizionali portati da tutti i vari decreti e disegni di legge che ne autorizzano l'applicazione? In sostanza questi centesimi finiscono spesso per far arrivare l'aliquota complessiva al 50, al 70, all'80 e più per cento, ed è notorio che, per un'altra imposta che non è questa, l'imposta successoria, con la moltiplicazione delle addizionali si è arrivati al 103 per cento della materia imponibile. Tutto ciò è avvenuto a caso, a furia di centesimi e di addizionali stabilite dalle leggi più disparate.

Voglio ancora aggiungere una osservazione relativa alla falsa impressione, che bisogna eliminare completamente, che un voto contrario del Senato si intende rivolto contro le organizzazioni.

Voci: No, no.

Io voglio fare osservare che sono questi decreti-legge che hanno dato alle organizzazioni, per se stesse legittime ed inoppugnabili, un carattere pericoloso per lo Stato. Sono quei decreti-legge che concedono a tutte le categorie degli impiegati locali certi miglioramenti, e non semplicemente autorizzano a darli, i quali hanno creato una solidarietà degli impiegati locali contro lo Stato, e tendono a trasformare gli impiegati comunali in impiegati di Stato. È una trasformazione che in certi campi si è già verificata.

Io considero funesta la legge Credaro che ha trasformato i maestri elementari in impiegati di Stato, perchè ha sostituito ad una classe di persone che era radicata sul posto e che aveva legami con la famiglia, che viveva nel luogo, ha sostituito una classe vagabonda di persone (*applausi vivissimi e prolungati*) le quali continuamente trasferite da una località ad un'altra si lamentano, e giustamente, perchè, essendo trasferite, hanno bisogno di mezzi maggiori di vita di quelli che non richiedevano prima.

Oggi con questi disegni di legge, i quali tendono a dare eguali diritti a tutti gli impiegati comunali dovunque residenti, all'infuori della volontà dei comuni, finiamo per preparare una analoga, fatale — ma non lo è finchè non lo vogliamo — trasformazione degli impiegati comunali in impiegati di Stato, e a fomentare la trasformazione delle organizzazioni da tutrici dei diritti di date classi di lavoratori in organi di ricatto alle finanze comunali. Io non ho obiezioni da fare contro chi lotta per la propria elevazione. Obbietto a che una delle due parti in lotta sopraffaccia l'altra mediante la forza della legge. Noi questo non vogliamo, e non per disamore verso gli impiegati comunali, ma perchè vogliamo conservare ad essi la loro fisionomia locale, perchè vogliamo che essi conservino i loro rapporti di dipendenza coi sindaci e colle giunte e coi consigli comunali, e non vogliamo che si sentano superiori ai loro amministrati, e padroni dei cittadini al cui servizio essi si sono posti; per questi motivi credo che abbiamo il dovere di respingere questo disegno di legge. (*Approvazioni vivissime*).

ROTA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROTA. Dirò pochissime parole. Ho ascoltato con religiosa attenzione i discorsi dei valenti oratori che mi hanno preceduto in questa discussione, sia per il valore intrinseco degli argomenti che essi hanno apportato a sostegno della loro tesi, sia perchè sempre nel contrasto delle opinioni nasce la luce, sia infine per l'importanza economica e politica dell'argomento. E la portata politica, onorevole sottosegretario di Stato, raggiunge un'importanza non comune, specialmente dopo (lascio stare gli altri) il precedente che è menzionato nella perspicua rela-

zione del senatore Zupelli, il precedente cioè che, nonostante le disposizioni della legge 13 agosto sulla riforma delle amministrazioni dello Stato, nonostante la tassativa disposizione degli articoli 9 e 13, che interdicevano quanto si è fatto, nonostante il parere contrario reiteratamente in iscritto e a voce espresso dalla Commissione, il Governo ha decretato la promozione a duemila ferrovieri.

Questo precedente, onorevoli senatori, che forse nel vostro animo e nelle vostre menti può non avere quell'addentellato che ha per me, ha gettato in me un'impressione, dalla quale non posso sgombrare l'animo; perchè noi stiamo qui discutendo e stiamo elucubrandoci il cervello, guardando di fare il meglio che possiamo, e cerchiamo di essere indipendenti nei nostri voti, e poi vediamo fatto diversamente da quello che abbiamo deciso.

Ora si è sotto questa impressione, dirò così soggettiva, che venne in discussione questo disegno di legge; e, seguendo le altre impressioni, che dalla discussione sono derivate, dirò subito che a me ha fatto grande effetto il sobrio, stringato e forte discorso dell'onorevole senatore Rebaudengo; e concordo anche perfettamente, e non lo dico per complimento, con quanto ha detto così bene il senatore Einaudi, perchè sono amico di tutti gli impiegati, avendo anch'io trascorso la vita continuamente nel lavoro.

Ricordo le forti ragioni dette dal senatore Rebaudengo. E cioè che questo disegno di legge offende l'autonomia dei comuni; è in contraddizione fragrante con tutte le dichiarazioni fatte dai diversi Governi; che si deve porre un freno alle spese; che, finalmente, questo disegno di legge non sappiamo, onorevoli colleghi, quali conseguenze finanziarie recherà, perchè non sappiamo l'aggravio, cioè la spesa, che importerà. (*Benissimo*).

Queste sono le ragioni culminanti, e mi perdoni l'onorevole senatore Rebaudengo se così sintetizzo le considerazioni da lui efficacemente svolte, e che hanno fatto così grave impressione sull'animo mio.

Un altro fatto, che non è un pettegolezzo ma un fatto insolito negli annali del Senato, è il cambiamento completo di opinioni nell'Ufficio centrale. L'Ufficio centrale, che ha per relatore l'egregio amico senatore Bellini, il quale aveva

LIXª TORNATA

SABATO 18 MARZO 1922

Presidenza del Presidente TITTONI TOMMASO

INDICE

Commemorazione (del senatore Papadopoli) pag. 1666

Oratori:

PRESIDENTE 1666

ROSSI LUIGI, *ministro della giustizia e degli affari di culto* 1667

Congedi 1666

Disegni di legge (Approvazione di):

« Conversione in legge del Regio decreto 6 ottobre 1921, n. 1397, sulla istituzione dell'ente autonomo « Forze idrauliche Brenta-Piave » . . . 1675

« Conversione in legge del Regio decreto 20 novembre 1919, n. 2466, col quale è soppressa la Regia stazione sperimentale di caseificio in Lodi ed è fondato nella città un Istituto sperimentale consorziale autonomo di caseificio » 1677

« Conversione in legge del Regio decreto in data 28 agosto 1921, n. 1296, che regola l'avanzamento degli ufficiali di complemento trasferiti nei quadri del servizio attivo permanente » . . . 1679

« Conversione in legge del Regio decreto in data 9 maggio 1920, n. 652, che indica il tempo utile per la cessazione del computo dell'ammontare dell'indennità di congedamento » 1680

« Conversione in legge dei Regi decreti 31 ottobre 1919, n. 2264, e 13 marzo 1921, n. 288, recanti provvedimenti per la revisione e l'aumento dei prezzi di vendita dell'energia elettrica » . . 1681

« Conversione in legge del Regio decreto 30 novembre 1919, n. 2303, portante provvedimenti economici a favore del personale direttivo e insegnante dei Regi Istituti nautici » 1686

« Aumento del limite delle pensioni di autorità al personale dipendente dal Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1920-21 » . . 1691

(Seguito della discussione di):

« Conversione in legge del Regio decreto 8 novembre 1921, n. 1561, concernente la proroga dei

contratti di locazione di appartamenti o case ad uso di abitazione » 1671

Oratori:

EINAUDI, *relatore* 1672, 1673

MAZZA 1673, 1674

ROSSI LUIGI, *ministro della giustizia e degli affari di culto* 1671

(Rinvio di discussione di):

Oratori:

AMERO D'ASTE, *presidente dell'Ufficio centrale* 1675ROSSI LUIGI, *ministro della giustizia e degli affari di culto* 1675

Interrogazioni (Annuncio di) 1694

(Svolgimento di):

« Sull'assegnazione del caro-viveri ai veterani » . 1667

Oratori:

LAMBERTI 1667, 1668

PEANO, *ministro del tesoro* 1667, 1668

« Sulla cessione al comune di Roma dell'area capitolina » 1669

Oratori:

CALÒ, *sottosegretario di Stato per le antichità e le belle arti* 1669

RAVA 1669

« Sul diritto dei cittadini italiani di esercitare liberamente il commercio in Austria » 1670

Oratori:

BOSCO LUCARELLI, *sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio* 1670

MORPURGO 1670

« Intorno al fermo e al sequestro abusivi esercitato in danno di navi mercantili italiane da parte della marina da guerra greca » 1692

Oratori:

BETTONI 1692

SCHANZER, *ministro degli affari esteri* . . . 1692

Relazioni (Presentazione di) 1691, 1693

Votazione a scrutinio segreto (Risultato di) . . 1693

1921 da alcune Camere di commercio. La Legazione italiana di Vienna se ne è occupata e l'addetto commerciale ha dichiarato a queste nostre Camere di Commercio che si interessava per far togliere questa irregolare ed ingiusta esigenza da parte delle autorità austriache, le quali persistevano a chiedere ai commercianti italiani che volessero esercitare i loro traffici in quel paese, un documento comprovante che l'Italia usa un uguale trattamento agli Austriaci.

Questa è evidentemente una forma di ostruzionismo, inquantochè molti di quei commercianti si trovavano in grave difficoltà per procurarsi tale documento, parecchi altri si trovavano nella materiale impossibilità di farlo e quindi dovevano rinunciare ad esercitare i loro commerci in Austria. Afferma l'onorevole sottosegretario di Stato che caso per caso si sono superate le difficoltà. Mi permetta che io gli dica che forse in un caso, in due casi, si saranno superate, ma nella grande maggioranza dei casi non si sono superate affatto, onde siamo a questo che l'Austria senza alcun diritto ostacola l'esercizio del commercio italiano colà, mentre noi lasciamo perfettamente liberi i cittadini austriaci di esercitare il loro commercio in Italia. Ora, come vede l'onorevole sottosegretario di Stato, e come vede il Senato, questa è cosa gravissima. Non è questione solamente di interessi economici, ma anche di decoro nazionale. Io credo che non si possa lasciar passare una cosa simile, onde confido che l'onorevole sottosegretario provvederà colla maggiore sollecitudine. Diceva pur ieri l'onorevole ministro Rossi che bisogna che per volere di cittadini, per volontà di Governo si acquistino o si riacquistino i mercati esteri: non mi pare che siamo sulla buona via per ciò conseguire; ad ogni modo, in questo caso, è il Governo soltanto che può agire. Io lo prego di agire energicamente perchè, ripeto, questa situazione non è più oltre tollerabile. (*Approvazioni*).

Seguito della discussione del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto 8 novembre 1921, n. 1561, concernente la proroga dei contratti di locazione di appartamenti o case ad uso di abitazione » (N. 200-A).

PRESIDENTE. Esaurite così le interrogazioni passiamo alla discussione del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto 8 no-

vembre 1921, n. 1561, concernente la proroga dei contratti di locazione di appartamenti o case ad uso di abitazione ».

Come il Senato ricorda la discussione generale venne chiusa nella seduta del 16 febbraio. Passeremo oggi alla discussione degli articoli.

ROSSI LUIGI, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROSSI LUIGI, *ministro per la giustizia e gli affari di culto*. Il Governo consente volentieri che si faccia la discussione sul testo approvato dall'Ufficio centrale del Senato, ma crede di dover ripetere la riserva che già fece il ministro Belotti allorquando furono discussi ed approvati dal Senato, con importanti modificazioni, i precedenti decreti con i quali questo è strettamente connesso.

Come allora si disse, il Governo intende conservare la sua libertà di apprezzamento, in ordine a tutto il complesso di questi provvedimenti, pel momento nel quale verranno portati alla discussione dell'altro ramo del Parlamento.

PRESIDENTE. Procederemo dunque alla discussione degli articoli nel testo modificato dall'Ufficio centrale. Li rileggo:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 8 novembre 1921, n. 1561, concernente la proroga di contratti di locazione di appartamenti o case ad uso di abitazione, con le modificazioni risultanti dal testo seguente:

Art. 1.

A datare dal 1° luglio 1921 cessano di aver vigore tutte le disposizioni eccezionali emanate durante e dopo la guerra, in materia di locazione di edifici urbani ad uso di bottega, negozio, magazzino, studio, ufficio e simili.

Cessano pure dalla stessa data di avere vigore le medesime disposizioni per le case di abitazione occupate da inquilini i quali, in qualsiasi comune e qualunque sia la pigione attuale:

a) abbiano un patrimonio non inferiore a un milione di lire denunziato od accertato agli effetti della imposta straordinaria pel patrimonio. A richiesta del proprietario, le agenzie delle imposte dovranno rilasciare dichiarazione

puramente negativa o positiva in merito al possesso di un patrimonio per cifra non inferiore ad un milione di lire da parte di un determinato inquilino;

b) abbiano a disposizione, sia in proprietà che in affitto, più alloggi per uso di abitazione nel medesimo comune, non occupati stabilmente dall'inquilino o da suoi ascendenti o discendenti o da fratelli e sorelle.

Cessano parimenti di aver vigore a partire dal 1° luglio 1924 le dette disposizioni in materia di locazione di case per uso di abitazione comprese nelle seguenti categorie:

1° case o appartamenti di abitazione nella città di Roma con pigione annua superiore a lire 6000;

2° simili, nei comuni aventi popolazione di oltre 200,000 abitanti, con pigione annua superiore a lire 2400;

3° simili, nei comuni aventi popolazione da 100,000 a 200,000 abitanti con pigione annua superiore a lire 2400;

4° simili, negli altri comuni aventi popolazione superiore a 5000 abitanti, con pigione annua superiore a lire 1800;

5° simili, nei comuni aventi popolazione non superiore a 5000 abitanti, qualunque sia la pigione.

Non sono soggetti alla disposizione del primo comma di questo articolo i contratti di locazione di studi ed uffici adibiti ad uso di industria, commercio o professione se la locazione è fatta a persone che durante la guerra hanno prestato servizio militare almeno per un anno. Qualunque sia la data iniziale di tali contratti, la scadenza di essi è prorogata al 1° luglio 1922 o al termine più vicino in cui gli attuali conduttori cessassero di detenere i locali suindicati allo scopo di studio od ufficio.

EINAUDI, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

EINAUDI, *relatore*. A questo articolo primo l'Ufficio centrale aveva proposto l'aggiunta di un inciso subito dopo le parole: « A datare dal 1° luglio 1921... » inciso che aveva per iscopo di chiarire che tutte queste disposizioni non variavano nulla nel precedente decreto 18 aprile 1920 il testo del quale era stato approvato dal Senato.

L'inciso sarebbe questo: « ferme restando le disposizioni contenute nei provvedimenti legislativi precedenti definitivamente approvati, le quali non siano modificati dalla presente legge ».

PRESIDENTE. L'Ufficio centrale propone che sia aggiunto il seguente inciso: « ferme restando le disposizioni contenute nei provvedimenti legislativi precedenti definitivamente approvati, le quali non siano modificate dalla presente legge ».

Chi approva questo emendamento è pregato di alzarsi.

È approvato.

Pongo ai voti l'articolo 1: così emendato. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Art. 2.

Nei casi previsti nell'articolo precedente il locatore può chiedere un aumento di pigione non superiore al 40 per cento con decorrenza dal 1° novembre 1920 al 30 giugno 1921, e un ulteriore aumento del 30 per cento per ognuno degli anni dal 1° luglio di un anno al 30 giugno dell'anno successivo, fino al 30 giugno 1924. Il primo aumento del 40 per cento ed ognuno dei successivi aumenti annuali del 30 per cento si cumulano e sono sempre applicati sulla pigione in corso alla data del 18 aprile 1920.

Per le locazioni indicate nell'ultimo comma dell'articolo precedente, l'aumento di pigione può essere richiesto solamente dal 1 luglio 1921. (Approvato).

Art. 3.

Sono prorogati definitivamente al 1° luglio 1924 i contratti di locazione di case per uso di abitazione non contemplati nell'articolo 1, che abbiano scadenza anteriore a quella data qualora siano compresi nelle seguenti categorie:

1° nella città di Roma, contratti con pigione annua superiore a lire 3000;

2° nei comuni aventi popolazione da 200,000 abitanti in più, con pigione annua superiore a lire 2400;

3° nei comuni aventi popolazione da 100,000 a 200,000 abitanti, con pigione annua superiore a lire 1200;

4° negli altri comuni aventi popolazione superiore a 5000 abitanti, con pigione annua superiore a lire 900.

(Approvato).

Art. 4.

Nei casi previsti nell'articolo precedente il locatore può chiedere un aumento di pigione non superiore al 25 per cento con decorrenza dal 1° novembre 1920 al 30 giugno 1921, e un ulteriore aumento del 25 per cento per ognuno degli anni dal 1° luglio di un anno al 30 giugno dell'anno successivo, fino al 30 giugno 1924. I singoli aumenti del 25 per cento si cumulano e sono sempre applicati sulla pigione in corso alla data del 18 aprile 1920.

MAZZA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZA. Mi permetto di richiamare l'attenzione dell'Ufficio centrale e dei colleghi sul testo di questo articolo il quale può dar luogo a gravi inconvenienti. L'art. 4 infatti è così redatto:

Nei casi previsti nell'articolo precedente il locatore può chiedere un aumento di pigione non superiore al 25 per cento con decorrenza dal 1° novembre 1920 al 30 giugno 1921, e un ulteriore aumento del 25 per cento per ognuno degli anni dal 1° luglio di un anno al 30 giugno dell'anno successivo, fino al 30 giugno 1924. I singoli aumenti del 25 per cento si cumulano e sono sempre applicati sulla pigione in corso alla data del 18 aprile 1920.

Dunque con questo articolo fu già concesso al locatario il diritto di aumentare di quattro volte il 25 per cento la pigione. Ma può accadere benissimo che sia stato stipulato tra il locatore e il locatario un contratto anteriore alla data del 1° novembre 1920, col quale sia stato stabilito un aumento di fitto del 25 per cento ed anche più. Ciò malgrado, alla data del 1° novembre 1920 il locatore avrebbe diritto di chiedere all'inquilino un nuovo aumento del 25 per cento. Poi vengono altri tre aumenti del 25 per cento; di modo che sarebbero due più tre ossia cinque aumenti del 25 per cento in meno di quattro anni, ciò che è veramente enorme, e dovrebbe essere fuori delle inten-

zioni del legislatore. Egli è perciò che ho proposta l'aggiunta di questo breve comma:

« Qualora però un aumento non inferiore al 25 per cento abbia già avuto luogo per accordo fra il locatore e il locatario nel 1920, il successivo aumento annuale non potrà pretendersi dal locatore con decorrenza dal 1° novembre 1920 ma a datare dalla scadenza del contratto in corso ».

Questo allo scopo di evitare che si abbiano a breve intervallo due aumenti del 25 per cento. Del resto questa aggiunta potrebbe anche essere sostituita con un inciso, nel modo seguente: dopo le parole « nei casi previsti dall'articolo precedente, il locatario può chiedere un aumento di pigione non superiore al 25 per cento » aggiungere « qualora però non sia già avvenuto antecedentemente un aumento di pigione eguale o superiore a tale percentuale » e poi si potrebbe continuare come nel testo.

Questo, ripeto, per evitare che un locatore indiscreto, valendosi del disposto di questo articolo, possa in certi casi chiedere due volte l'aumento del 25 per cento.

EINAUDI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

EINAUDI, *relatore*. L'Ufficio centrale non può accogliere il comma aggiunto proposto dal senatore Mazza. Tutti gli sforzi dell'Ufficio centrale erano stati rivolti a non variare nulla su ciò che era stato stabilito dal Senato in merito al decreto 18 aprile 1920. In questo decreto, nella forma già votata dal Senato, ci è un articolo 22 il quale ha cercato di disciplinare tutte le varie fattispecie in materia. L'articolo 22 dice così: « Ferme restando le disposizioni dell'articolo precedente per il tempo anteriore alla loro scadenza, le disposizioni della presente legge si applicano ai contratti in corso per il tempo successivo alla loro scadenza ». Dunque esse si applicano non al tempo anteriore, ma al tempo successivo.

L'articolo 22 aggiunge poi ancora: « quando si tratta di rinnovazione di locazioni, ecc. la pigione col nuovo contratto potrà essere ridotta entro i confini stabiliti dalla presente legge ».

Insomma, la materia che il senatore Mazza vorrebbe regolare con il suo comma aggiunto, è già stata disciplinata, in una forma un po' diversa, nell'articolo 22 del testo votato dal Senato. Non credo che in occasione del presente

disegno di legge il quale ha carattere puramente transitorio, sia il caso di ritornare sulla già fatta discussione ed innovare sul voto già espresso dal Senato.

Perciò l'Ufficio centrale è d'opinione che si debba mantenere fermo questo testo nella forma quale era già stata votata dal Senato: e dichiaro che l'Ufficio centrale non accetta il comma proposto dal senatore Mazza.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole senatore Mazza a dichiarare se mantiene la proposta dell'aggiunta del suo comma.

MAZZA. Se realmente questo art. 22 del decreto 18 aprile 1920 contiene la disposizione che io riterrei più chiaro di introdurre nell'articolo 4 di questo disegno di legge, allora è finito lo scopo della mia proposta che era quello di evitare l'abuso che potrebbero commettere i proprietari indiscreti facendo pagare due successivi aumenti.

PRESIDENTE. Dunque, senatore Mazza, ella non insiste?

MAZZA. A me è parso che questa disposizione non esistesse nell'articolo 22 o, per lo meno, che non esistesse in modo chiaro; ma se la cosa verrà fatta risultare nel verbale, io non vedrei ragioni di insistere.

PRESIDENTE. Allora pongo ai voti l'articolo 4 nel testo che ho letto.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 5.

Le disposizioni dell'articolo 3 si applicano anche ai contratti di locazione di case per uso di abitazione con contemplati negli articoli 1 e 3, che siano compresi nelle seguenti categorie:

1° nella città di Roma, contratti di pigione annua superiore a lire 1500;

2° simili, nei comuni aventi popolazione da 200,000 abitanti in più, con pigione annua superiore a lire 1000;

3° simili, nei comuni aventi popolazione da 100,000 a 200,000 abitanti, con pigione annua superiore a lire 600;

4° simili, negli altri comuni aventi popolazione superiore a 5000 abitanti, con pigione annua superiore a lire 450;

(È approvato).

Art. 6.

Nei casi previsti nell'articolo precedente, il locatore può chiedere un aumento di pigione non superiore al 15 per cento con decorrenza dal 1° novembre 1920 al 30 giugno 1921, e un ulteriore aumento del 20 per cento per ognuno degli anni dal 1° luglio di un anno al 30 giugno dell'anno successivo, fino al 30 giugno 1924. Il primo aumento del 15 per cento ed ognuno dei successivi aumenti annuali del 20 per cento si cumulano e sono sempre applicati sulla pigione in corso alla data del 18 aprile 1920.

(È approvato).

Art. 7.

Per i contratti di locazione di case per uso di abitazione con pigioni rispettivamente inferiori a quelle comprese nelle categorie indicate nei precedenti articoli, la proroga della scadenza è definitivamente fissata al 1° luglio 1924.

Nei casi previsti in questo articolo il locatore può chiedere un aumento di pigione non superiore al 10 per cento con decorrenza dal 1° novembre 1920 al 30 giugno 1921, e un ulteriore aumento del 15 per cento per ognuno degli anni dal 1° luglio di un anno al 30 giugno dell'anno successivo, fino al 30 giugno 1924. Il primo aumento del 10 per cento ed ognuno dei successivi aumenti annuali del 15 per cento si cumulano e sono sempre applicati sulla pigione in corso alla data del 18 aprile 1920.

(Approvato).

Art. 8.

Le date del 30 giugno 1921 e 30 giugno 1924, stabilite negli articoli precedenti per la proroga delle locazioni, s'intendono sostituite, per i comuni ove i contratti di locazione hanno inizio e scadenza ad epoca consuetudinaria, dalla data consuetudinaria, immediatamente posteriore o anche da quella anteriore più vicina, purché compresa nei due mesi precedenti.

(Approvato).

Art. 9.

I contratti stipulati fra il locatore e i terzi con data certa anteriore al 15 dicembre 1920

LXXVIª TORNATA

VENERDÌ 12 MAGGIO 1922

Presidenza del Vice Presidente MELODIA

INDICE

Disegni di legge (Annuncio di una proposta di) pag. 2242

(Approvazione di):

« Conversione in legge del decreto luogotenenziale 27 ottobre 1918, n. 1782, che modifica l'articolo 2 del decreto luogotenenziale 12 agosto 1915, n. 1428, relativo ai soci dell'Istituto di soccorso « Giuseppe Kirner » 2243

« Conversione in legge dei regi decreti 25 gennaio 1920, n. 112, e 18 aprile 1920, n. 537, riguardanti il trasferimento di ufficiali commissari di complemento della Regia marina nei ruoli degli ufficiali in servizio attivo permanente » 2243

« Conversione in legge del Regio decreto 24 settembre 1914, n. 1034, concernente proroga di termini stabiliti dalla legge 30 ottobre 1859, numero 3731, sulle privative industriali » 2245

« Conversione in legge dei Regi decreti 2 maggio 1920, n. 695; 16 dicembre 1920, nn. 1871 e 1915, concernenti l'esecuzione di alcune clausole economiche dei trattati di pace di Versaglia e di S. Germano » 2246

« Conversione in legge del decreto legge 25 novembre 1919, n. 2435, relativo alla proroga delle disposizioni che hanno regolato i rapporti amministrativi e contabili fra l'amministrazione militare e la Croce Rossa italiana e il Sovrano Ordine militare di Malta nonché relativo alla proroga della validità del decreto legge 25 luglio 1915, n. 1155, che istituiva un nuovo posto di direttore generale dell'amministrazione centrale della guerra e alla rettifica del decreto-legge 23 agosto 1917, n. 1319, riguardante la Direzione generale di Sanità militare » 2249

« Conversione in legge del Regio decreto 23 maggio 1915, n. 719 (modificato con decreto luogotenenziale 25 luglio 1915, n. 1162) relativo alla militarizzazione del personale dell'Associazione della Croce Rossa Italiana » 2261

(Coordinamento di):

« Protezione dei vini tipici » pag. 2240

Oratori:

BERTINI, *ministro di agricoltura* 2240, 2241

FRASCARA 2241

PAVIA, *relatore* 2240, 2241

(Discussione di):

« Riattivazione dei termini normali e provvedimenti di favore in materia di tasse di successione, di registro e di manomorta nelle terre della Venezia già invase dal nemico e nella zona delle operazioni » 2250

Oratori:

DIENA, *relatore* 2251 *passim* 2259

EINAUDI 2254

LA LOGGIA, *sottosegretario di Stato per le finanze* 2250 *passim* 2259PEANO, *ministro del tesoro* 2254, 2260

(Presentazione di) 2242, 2262

Interrogazioni (Annuncio di) 2263

(Risposta scritta ad) 2264

(Svolgimento di):

« Sulle ore di lavoro nella marina mercantile » 2238

Oratori:

AMBRO D'ASTE 2239

DE VITO, *ministro della marina* 2238

Per la salute del Presidente del Senato 2238

Oratori:

PRESIDENTE 2238

GALLINI 2238

Relazioni (Presentazione di) 2240, 2242

Votazione a scrutinio segreto (Risultato di) 2263

La seduta è aperta alle ore 16.

Sono presenti i ministri del tesoro, della marina, dell'agricoltura, per la ricostituzione delle terre liberate e i sottosegretari di Stato per

Art. 3.

Le disposizioni di cui all'art. 1 del decreto luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1319, relative alla istituzione nel Ministero della guerra della Direzione generale di sanità militare e alla nomina e al collocamento fuori ruolo dei funzionari per essa occorrenti, rimarranno in vigore fino al 30 giugno 1920.

Art. 4.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

2) *Decreto luogotenenziale 25 luglio 1915, n. 1155.*

(*Omissis*).

Articolo unico.

Nel ruolo organico del personale dell'Amministrazione centrale della guerra è aggiunto, per la durata della guerra, un posto di direttore generale da coprirsi con un ufficiale generale.

3) *Decreto luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1349.*

(*Omissis*).

Art. 1.

Per la durata della guerra e 6 mesi dopo è istituita nel Ministero della guerra la Direzione generale di sanità militare per la trattazione di tutte le questioni relative al personale, al materiale ed al servizio sanitario militare ed ausiliario.

In conseguenza sono nominati nell'Amministrazione centrale della guerra per la durata della guerra i seguenti funzionari:

1 direttore generale (ufficiale generale medico);

1 vice direttore generale (maggiore generale medico o colonnello medico);

2 direttori capi di divisioni di 2^a classe (colonnelli medici o tenenti colonnelli medici);

6 capi sezione di 2^a classe (tenenti colonnelli medici o maggiori medici).

Per la durata della guerra inoltre saranno collocati fuori del ruolo organico del personale amministrativo dell'Amministrazione centrale della guerra due direttori capi divisione e cinque capi sezione di 1^a classe.

Art. 2.

Alla maggiore spesa dipendente dal presente decreto si provvederà coi fondi straordinari iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per le spese di guerra.

Art. 3.

Il presente decreto andrà in vigore il giorno della sua data.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa.

Il disegno di legge, di articolo unico, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Riattivazione dei termini normali e provvedimenti di favore in materia di tasse di successione, di registro e di manomorta nelle terre della Venezia già invase dal nemico e nella zona delle operazioni » (N. 271-A).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Riattivazione dei termini normali e provvedimenti di favore in materia di tasse di successione, di registro e di manomorta nelle terre della Venezia già invase dal nemico e nella zona di operazione ».

Prego l'onorevole sottosegretario di Stato per le finanze di dichiarare se accetta che la discussione di questo disegno di legge si svolga sul testo emendato dell'Ufficio centrale.

LA LOGGIA, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Consento che la discussione si svolga sul controprogetto dell'Ufficio centrale.

PRESIDENTE. Prego allora il senatore, segretario, on. Pellerano di dar lettura di questo disegno di legge nel testo emendato dall'Ufficio centrale.

PELLERANO, *segretario*, legge:

(V. *Stampato* N. 271-A).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare e non essendovi oratori iscritti, la discussione generale è chiusa.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Le disposizioni del decreto luogotenenziale 9 maggio 1918, n. 670, concernente esenzione da tasse di bollo e registro sugli atti di volontaria giurisdizione, compiuti nell'interesse di persone che avessero il domicilio o residenza nei Comuni invasi dal nemico ed in quelli compresi nella zona delle operazioni di guerra e vicini, indicati dal decreto 15 ottobre 1918 del Presidente del Consiglio dei ministri, cessano di aver vigore con la pubblicazione della presente legge.

Potranno però le parti anche successivamente alla detta pubblicazione, fare uso delle copie di quegli atti che fossero state ad esse rilasciate dalle cancelleria con esenzione di bollo e di registrazione.

Cessano dal pari dalla stessa pubblicazione di aver vigore le disposizioni degli articoli 2, 3, 4, del detto decreto 9 maggio 1918, relative alla sospensione dei termini per le denunce delle successioni dai detti articoli contemplate.

DIENA, *relatore*. Domanda di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DIENA, *relatore*. Prego l'onorevole Presidente di voler prendere nota, che in questo articolo è incorso un errore di stampa, che deve essere corretto. Nella prima parte dell'articolo, là dove si accenna al «decreto 15 ottobre 1918» deve leggersi invece: «decreto 15 aprile 1918».

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo ai voti questo articolo primo con la correzione dell'errore di stampa rilevato dall'onorevole relatore dell'Ufficio centrale.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 2.

Devono essere denunziate nel termine di quattro mesi dalla pubblicazione della presente legge le successioni di cui al precedente articolo, apertesesi anche prima dell'invasione del nemico, purchè al momento della invasione

non fosse scaduto il termine per la denuncia, salvo ogni maggiore termine che sia applicabile nei casi speciali previsti dall'art. 79 del testo unico delle leggi sulle tasse di registro 28 maggio 1897, n. 217.

La decorrenza del termine per le denunce di successione dei beni immobili situati nei comuni enunciati nel precedente art. 1 nei quali si sia verificata per fatto di guerra comunque la soppressione, alterazione o riduzione dei registri o libri censuarii o di mappe catastali, sarà fissata con decreto del ministro delle finanze dopochè gli uffici censuarii o catastali saranno stati riordinati.

DIENA *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DIENA, *relatore*. Anche in questo articolo 2 è incorso altro errore di stampa e cioè alla fine della prima parte, là dove si fa richiamo al testo unico delle leggi sulle tasse di registro, la data 28 maggio 1897 deve essere rettificata: «20 maggio 1897».

Prego perciò l'onorevole Presidente di voler tener conto anche di questa correzione.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare è tenuto conto della correzione dell'errore di stampa indicato dall'onorevole relatore dell'Ufficio centrale, pongo ai voti l'articolo 2.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 3.

Sono esenti dalla tassa di successione fino all'importo di lire diecimila, imponibile, le quote nette devolute alla linea retta, ascendente o discendente, ed al coniuge superstite nelle successioni di persone che avevano il loro domicilio o la residenza abituale nei comuni delle terre invase dal nemico o compresi nella zona delle operazioni di guerra, apertesesi non più di due mesi prima dell'invasione e fino alla pubblicazione della presente legge.

Quando il valore della quota spettante all'erede eccede le lire 10.000 ma non lire 30.000, si deducono le prime lire 10.000 e la tassa si applica sulla differenza in base all'aliquota ad essa corrispondente.

(Approvato).

Art. 4.

Nelle successioni di cui al precedente articolo 3 la consistenza ed il valore della mobilia si possono provare, oltre che nei modi indicati nell'articolo 2 del decreto luogotenenziale 27 agosto 1916, n. 1058, anche con un atto notorio, ricevuto dal sindaco o dal pretore del luogo o da un notaio, e con una perizia giurata: l'inesistenza della mobilia può provarsi col semplice atto notorio.

Il valore dei beni immobili, delle aziende industriali e commerciali, e delle quote di partecipazione nelle società industriali e commerciali, esistenti negli stessi comuni di cui all'articolo 3 e trasferiti per successione durante la invasione nemica, si determina con riferimento al momento, nel quale cessò l'invasione.

(Approvato).

Art. 5.

Le somme pagate o da pagarsi dallo Stato, per indennizzo di danni di guerra, agli eredi dei danneggiati, sono esenti dalla tassa di successione quando non superano lire 50,000 e quando la quota ereditaria non ecceda le lire 60,000. Se superano questo limite, è soggetta alla tassa la parte che rappresenta il valore dei danni, determinato in rapporto al momento della morte del danneggiato, a meno che questo valore non risulti superiore all'importo dell'indennizzo, nel quale caso si limita a tale importo l'applicazione della tassa.

LA LOGGIA, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LA LOGGIA, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Io vorrei pregare l'Ufficio centrale di consentire che, per quanto riguarda l'emendamento che si riferisce al mutamento di uno dei limiti di esenzione, per quanto riguarda cioè la sostituzione del termine di « quota ereditaria », a quello di « asse ereditario », sia conservato il sistema del disegno.

Quella sostituzione porterebbe disarmonia tra i due limiti dell'esenzione. Nella prima parte infatti si continuerebbe a riguardare la somma globale, non la somma dovuta al singolo erede, mentre nella seconda parte si parlerebbe di

« quota ereditaria » cioè delle spettanze del singolo erede. Ora mi parrebbe opportuno che il riferimento dei due limiti non divenga eterogeneo.

Però, tenendo conto di una delle ragioni che possono avere ispirato l'emendamento, cioè a dire che il secondo limite sia considerato come troppo basso, io consentirei ad elevarlo sicchè, ove l'articolo parla di un asse ereditario che non ecceda la somma di lire 60,000, si potrebbe portare questo limite a 100,000 lire.

DIENA, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DIENA, *relatore*. L'articolo 5 del disegno di legge fu oggetto di paziente studio da parte dell'Ufficio centrale. È un articolo che avrebbe bisogno di parecchi chiarimenti. Innanzi tutto è sembrato all'Ufficio centrale, ricordando i desideri manifestati nei due rami del Parlamento, e gli affidamenti dati dal Governo, allorchè venne discusso il disegno di legge per la tassa per le successioni e donazioni, che limitare il beneficio dell'esonero del pagamento della tassa di successione, per le somme pagate o da pagarsi agli eredi dei danneggiati, per soli importi non eccedenti le lire 30,000, sia un beneficio troppo esiguo, per cui si ravvisò opportuno di proporre che l'esonero si estendesse fino all'importo di lire 50,000.

Ha poi creduto l'Ufficio che il detto esonero non dovesse verificarsi a favore degli eredi soltanto quando la *quota* ereditaria ad essi eredi rispettivamente spettante, eccedesse le lire 60,000, non anche quando l'asse ereditario eccedesse tale misura. L'Ufficio centrale ha considerato, che l'escludere gli eredi dal beneficio dell'esenzione dal pagamento della tassa sugli importi pagati dallo Stato a titolo di risarcimento, quando l'asse ereditario eccedesse le dette lire 60,000, venisse il più delle volte a togliere del tutto quel beneficio che si aveva avuto in animo di concedere. Invero se un padre ha lasciata una sostanza di poco eccedente le lire 60,000, ove questa debba andare suddivisa tra più coeredi, non vengono essi a trovarsi per certo in tale condizione di agiatezza, da dovere escluderli dalla accordata esenzione della tassa per le somme che lo Stato avesse corrisposto o dovesse ad essi corrispondere, fino all'accennata concorrenza di lire 50,000 a titolo di risarcimento; mentre una relativa agiatezza potrà ravvisarsi,

quando le quote rispettivamente ad essi spettanti eccedano le lire 60,000.

Ma non soltanto per questa considerazione di equità, si è ritenuto di preferire di tener conto della *quota* anzichè dell'*asse*, ma altresì perchè la tassa di successione dopo l'attuazione della legge 23 gennaio 1902, n. 25, allegato C, che fece luogo alla progressività dell'imposta, viene sempre applicata (art. 3) per ogni *quota* ereditaria o di donazione o di legato, nella misura e secondo la scala stabilita nella tabella allegata alla legge.

Parimente nella successiva legge 23 aprile 1911, n. 509, viene ribadito il principio della applicabilità e commisurazione della tassa per ragione di *quota*, ed anche nel decreto-legge 24 novembre 1919, allegato E, laddove si accenna all'obbligo della trascrizione delle denuncie di successione, comprendenti beni immobili, si soggiunge che ciò è prescritto, quando il valore delle singole *quote* ecceda...

Non si dimentichi poi che nello stesso disegno di legge che esaminiamo, all'art. 3 si tien conto dell'ammontare della quota e non dell'asse ereditario, per accordare ai discendenti od al coniuge del danneggiato l'esenzione della tassa di successione, statuendosi in quell'articolo: « Sono esenti dalla tassa di successione fino all'importo di lire 10,000 imponibile, le *quote* nette devolute alla linea retta ascendente o discendente ed al coniuge superstite, nelle successioni di persone che avevano il loro domicilio e la residenza », ecc. E parimenti nel capoverso: « Quando il valore della *quota* spettante... »; per cui è manifesto che il disegno stesso ha pur tenuto presente il concetto della valutazione delle quote anzichè dell'asse. Per queste ragioni l'Ufficio centrale ritenne e ritiene si debba accordare il beneficio dell'esenzione della tassa per le somme non superiori alle lire 50,000 quando l'ammontare della *quota* spettante all'erede non ecceda le lire 60,000.

Sembra che l'onorevole sottosegretario alle finanze sia disposto a proporre in via di transazione che l'esenzione sia da accordarsi anche per gli importi dovuti dallo Stato superiori alle lire 50,000, almeno se non ho male compreso.

Parla dell'asse o dell'ammontare del credito, onorevole sottosegretario?

LA LOGGIA, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Asse.

DIENA, *relatore*. Certo elevare l'ammontare dell'asse fino a 100,000 lire costituirebbe un qualche beneficio, ma non sarebbe questo un temperamento che corrisponderebbe a quel concetto equitativo; perchè se 100,000 lire rappresentano un patrimonio relativamente non lieve da non consentire l'agevolazione dell'esonero della tassa per le somme dovute dallo Stato a titolo di risarcimento, quando queste somme non superino le lire 50,000, qualora uno o due siano gli eredi dividendi, ove invece detto patrimonio debba andare suddiviso fra sei o sette o più eredi in tal caso vengono essi a percepire dall'eredità una così modesta quota da non giustificare l'esclusione del beneficio dell'esonero della tassa di successione per le somme dovute dallo Stato fino alla detta concorrenza.

Quanto all'ultimo periodo dell'articolo in esame, non vi può essere dubbio che esso debba essere interpretato come lo ha interpretato l'Ufficio centrale, e come del resto lo ha chiarito la relazione ministeriale che illustra il disegno presentato al Senato nel 28 dicembre 1921.

Il secondo periodo dell'articolo suona così: « Se superano questi limiti è soggetta alla tassa la parte che rappresenta il valore dei danni determinati in rapporto al momento della morte del danneggiato, a meno che questo valore non risulti superiore all'importo dell'indennizzo, nel qual caso si limita a tale importo l'applicazione della tassa ».

Ci si consenta affermare che questo periodo non brilla per eccessiva chiarezza. Sembra uno di quei passi controversi del Digesto che hanno dato luogo a così svariate e contraddittorie interpretazioni. Ora affinché ciò non avvenga e perchè gli agenti delle imposte e i ricevitori delle successioni che saranno chiamati ad applicare questa legge non sieno dubbiosi sulla interpretazione, io sarei lieto se si confermasse da parte del Governo che il periodo suaccennato deve essere interpretato come lo interpreta l'Ufficio centrale e come del resto si evince dalla detta relazione, nonostante che la dizione dell'articolo non appaia sufficientemente perspicua e cioè nel modo seguente. Dato in ipotesi che il danno liquidato per la distruzione totale di uno stabile sia stato accertato dagli uffici competenti in lire 200.000 — poichè

per l'articolo 8 del decreto legge 27 marzo 1919, n. 426, modificato con decreto 18 aprile 1920, n. 580, si statuisce che, oltre all'ammontare del danno accertato, deve essere corrisposto per la ricostruzione un ulteriore importo (lettera c, articolo 8) in misura corrispondente alla elevazione dei prezzi al momento della ricostruzione, aumento che varia sotto il nome di coefficiente di maggiorazione, moltiplicandosi la somma accertata del danno per 3,50, 4, 5 e 6 - la tassa di successione sulla somma dovuta dallo Stato deve colpire il solo ammontare del danno non l'importo pagato come coefficiente per la ricostruzione.

Ad esempio Tizio ebbe un danno accertato di lire 200.000, valutandosi l'immobile distrutto sui prezzi anteguerra. Ora per la ricostruzione, atteso il maggior costo dei materiali e della mano d'opera, giusta l'articolo 8 del ricordato decreto legge 27 marzo 1919 deve per la ricostruzione, a secondo il tempo in cui fu eseguita, conseguire l'aumento dei sopraprezzi, il che importa che dovendosi moltiplicare per 5 ad esempio, il danno liquidato, gli eredi del danneggiato dovrebbero avere lire un milione, subordinatamente s'intende alla ricostruzione.

Ora ai riguardi della tassa di successione devono essere tassate le 200.000 lire ammontare dei danni od il milione ammontare dell'indennizzo?

Non dovrebbe sorgere dubbio che solo il valore dei danni debba essere tassato, non l'ammontare dell'indennizzo.

Infatti la ricordata relazione ministeriale che illustra il progetto di legge presentato al Senato testualmente così dichiara: « gli indennizzi non ammessi a fruire dell'esenzione della tassa non saranno imponibili *per intero* ma solo per la parte che rappresenta il valore dei danni determinati in rapporto alla data della morte del danneggiato; diversamente essendo gli indennizzi liquidati tenendo conto del maggior valore dei materiali e mano d'opera al momento della liquidazione, si verrebbero a tassare valori formati dopo l'apertura della successione ».

Questo concetto espresso nella relazione, sembra all'Ufficio centrale sufficientemente chiaro, ma poichè l'articolo, ove sia esaminato senza il sussidio di questa illustrazione, può dar luogo a dubbiezze, sarà opportuno che il Go-

verno con esplicita dichiarazione voglia riconfermarne il pensiero.

EINAUDI. Domanda di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

EINAUDI. Pregherei il Governo di non insistere sul concetto dell'asse ereditario anzi che su quello proposto dall'Ufficio centrale della quota ereditaria, perchè nella realtà ci troveremmo, accettando la proposta del Governo, di fronte ad una innovazione profonda del nostro sistema tributario, il quale, così com'è, si basa essenzialmente sulla quota ereditaria, il che è assolutamente indispensabile dato il concetto della progressività. L'imposta sulle successioni essendo progressiva, non si può non tener conto del fatto che gli eredi e i legatari ricevono non l'asse intero, ma una quota di esso. L'asse può essere grandissimo, ma il beneficio che riceve il singolo può essere in certi casi piccolo; e piccola deve in tal caso essere l'imposta pagata. Il sistema s'impenna perciò sulla quota e non sull'asse. Per giudicare se un contribuente deve essere esente, o poco, o molto tassato, bisogna guardare a ciò che egli riceve, non a ciò che era posseduto dal *de cuius*. Ricordo che altra volta innanzi al Parlamento fu portata la proposta di una imposta, la quale doveva essere fondata sull'asse; ma essa non ebbe fortuna, perchè il Parlamento ritenne opportuno tenersi fermo al concetto della quota ereditaria.

La contraddizione fra i due concetti sarebbe stridente. Nel testo dell'articolo formulato dall'Ufficio centrale non c'è contraddizione, perchè è ragionevole che la somma d'indennizzo, essendo una quantità oggettiva, debba essere considerata nel suo complesso; ma poi, prima di concedere l'esenzione, si badi all'importanza della quota ricevuta dal singolo.

Io prego il Governo di non insistere sulla sua formula, poichè mi sembra opportuna la proposta dell'Ufficio centrale, cioè di tenersi strettamente alla quota ereditaria.

PEANO, *ministro del tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PEANO, *ministro del tesoro*. Sulla questione relativa alla quota o all'asse per mia parte non avrei difficoltà ad aderire alla proposta fatta dal senatore Diena. Però mi pare si possa osservare al senatore Einaudi che qui si tratta

non di tassare, ma di esonerare. Qui bisogna guardare il cespite globale, e dico questo perchè le quote possono essere molte e varie ed invece l'esonero si riferisce alla somma globale dei danni di guerra da esentare fino a 30 mila e che si vorrebbe elevare a lire 50 mila. Sembra difficile calcolare la somma da difalcare sulle quote che possono variare, mentre è più facile calcolarle sull'asse; ma su questo mi rimetto al Senato.

Sulla questione dell'interpretazione della seconda parte dell'articolo convengo che questa veramente è molto poco chiara; ma vorrei domandare al senatore Diena, se ho ben capito il suo pensiero: supponiamo che il danno sia di lire 50,000 e supponiamo che agisca il coefficiente cinque. Ora moltiplicando per cinque si avrebbe che un credito fino a 250 mila lire per danni di guerra sarebbe esente da tassa.

DIENA. Quello è il credito che l'eredità avrebbe verso lo Stato. Lo dite nella vostra relazione. Quello è il premio che dovrebbe essere dato agli eredi.

Ma continui pure parlerò dopo.

PEANO, *ministro del tesoro*. Ora a me sembra che in tal caso 250,000 lire siano troppe; in sostanza quasi tutti i danni di guerra che vengono pagati dallo Stato sfuggirebbero alla tassa di successione.

Ritengo perciò che sarebbe meglio lasciare « 30,000 », perchè non pagare un credito che può arrivare a lire 150,000 nell'ipotesi che si applichi il coefficiente cinque, è già un gran beneficio.

DIENA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DIENA, *relatore*. Parmi che l'onorevole ministro del tesoro, certo perchè io non sarò stato molto chiaro, non abbia adeguatamente risposto alle argomentazioni dianzi da me svolte e non abbia con precisione distinto ciò che viene dallo Stato corrisposto a titolo di risarcimento da quello che si corrisponde per coefficiente di ricostruzione, per cui mi consenta il Senato di soggiungere qualche altra parola.

Invero quando sia stato accertato che l'immobile ha subito un danno di lire, ad esempio, 50,000, per continuare l'ipotesi accennata dall'onorevole ministro, questo importo nel caso della ricostruzione dell'immobile, deve essere moltiplicato per i ricordati coefficienti a seconda del periodo in cui la ricostruzione è avvenuta.

Le ragioni dell'aumento è evidente, poichè per rimettere oggi uno stabile nelle condizioni in cui esso si trovava prima del danno subito, è necessario spendere una somma per lo meno cinque o sei volte maggiore di quanto non si sarebbe dovuto erogare prima della guerra.

E poichè la somma che lo Stato ha pagato o dovrà pagare agli eredi per la ricostruzione 50,000 (valore dei danni) moltiplicato cinque (coefficiente di ricostruzione) e cioè 250,000 lire, non rappresenta un aumento delle attività ereditarie, poichè lo stabile ricostruito con le 250,000 non ha acquistato, un valore corrispondente, nè superiore certo di cinque volte di quel che avesse anteriormente al danno patito; perciò quello che rappresenta il maggiore indennizzo pagato o da pagarsi agli eredi per la ricostruzione, non può formare oggetto di tassazione, appunto per le ragioni esposte e nella relazione surricordata (documento numero 271, Senato) e per quelle accennate nella relazione del 24 novembre 1920, che illustrano il disegno di legge (n. 1005, XXV^a legislatura), presentato all'altro ramo del Parlamento, dalle quali relazioni risulta perspicuo il concetto suaccennato ed è per questo che io ho creduto opportuno di ricordare le precise espressioni, che furono dedotte nella relazione presentata al Senato.

PEANO, *ministro del tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PEANO, *ministro del tesoro*. Nella interpretazione della seconda parte dell'articolo siamo perfettamente d'accordo: ma per quanto riguarda le 30,000 mila lire, che dovrebbero, applicando i coefficienti, essere moltiplicate per 3 per 4 per 5 e potrebbero, se portate a lire 50,000, arrivare sino alla somma di 250,000 lire, osservo che la misura proposta mi sembra eccessiva. Pregherei pertanto l'Ufficio centrale di tener presenti i gravissimi oneri che il tesoro ha in questo momento. Per quanto si desidera venire in aiuto di quelle popolazioni non si può largheggiare in questi momenti: perciò prego l'Ufficio centrale di lasciare il limite precedente di lire 30,000.

DIENA, *relatore*. Facciamo 40,000! (*ilarità*).

EINAUDI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

EINAUDI. Io crederei che si dovesse trovare la linea di soluzione in questo che la esenzione

fosse completa per le somme fino a 30,000 e per le somme dalle 30,000 alle 50,000 vi fosse una esenzione per le prime 30,000, perchè non sarebbe equo che colui che ha ricevuto una somma di poco superiore alle 30,000 dovesse pagare interamente l'imposta.

Con questa soluzione si potrebbe contemperare il criterio dell'Ufficio centrale e del Governo.

DIENA, *relatore dell'Ufficio centrale*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DIENA, *relatore dell'Ufficio centrale*. Vorrei pregare il collega Einaudi di non insistere sulla proposta modificazione e distinzione, poichè non vorrei che l'articolo, che è già di per sè alquanto involuto, divenisse ancora più difficile nella sua applicazione con la distinzione proposta.

PRESIDENTE. Non si tratta che di riportare l'articolo primitivo in luogo dell'articolo della Commissione; domando all'Ufficio centrale se accetta questa modifica.

DIENA, *relatore dell'Ufficio centrale*. L'Ufficio centrale, purchè rimanga ferma la questione della quota, accetta che la cifra sia portata a lire 30,000.

PRESIDENTE. Rileggo l'articolo 5 così modificato: « Le somme pagate e da pagarsi dallo Stato per indennizzo di danni di guerra agli eredi dei danneggiati morti anteriormente al 1° luglio 1919 sono esenti dalla tassa di successione quando non superano le lire 30,000 e quando la quota ereditaria non ecceda le lire 60,000. Se superano questo limite è soggetta alla tassa la parte che rappresenta il valore dei danni determinati in rapporto al momento della morte del danneggiato, a meno che questo valore non risulti superiore all'importo dell'indennizzo, nel qual caso si limita a tale importo l'applicazione della tassa ».

Pongo ai voti l'articolo 5.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 6.

Il termine di due anni, stabilito dall'articolo 6 della legge 23 gennaio 1902, n. 25, allegato C, per la giustificazione della litigiosità o dubbia esigibilità di crediti compresi nell'attivo delle

successioni di cui al precedente articolo 2, deve computarsi dal giorno della presentazione della denuncia di successione.

(Approvato).

Art. 7.

I debiti risultanti da scritture private e da cambiali od effetti all'ordine sono ammessi in deduzione dall'attivo delle successioni di cui all'articolo 2 anche se giustificati soltanto con le scritture, cambiali od effetti originali, che abbiano acquistata data certa con la morte del debitore e con le dichiarazioni di sussistenza richieste dall'articolo 56 del testo unico delle leggi sulle tasse di registro 20 maggio 1897, n. 217.

Sono pure ammessi in deduzione dall'attivo delle stesse successioni i debiti di commercio esercitato nel regno, se giustificati con atti di obbligo o di quietanza, stipulati tra gli eredi del debitore ed i creditori, e con una dichiarazione giurata, resa davanti al pretore del luogo da tutti gli eredi del debitore e dai creditori, se sono più, con la quale i dichiaranti affermino che il debito sussisteva al momento della morte del debitore. Ciò sempre che risulti che i libri di commercio del debitore siano rimasti distrutti o andati smarriti, o che, per la poca importanza dell'azienda, i libri non erano tenuti.

Le spese per il trasporto delle salme dei profughi di guerra nei luoghi in cui questi avevano il loro domicilio o la residenza abituale sono ammesse in deduzione dall'attivo, indipendentemente dalle spese funerarie deducibili nei limiti stabiliti dal decreto luogotenenziale 27 agosto 1916, n. 1058, purchè siano giustificati, entro un anno dal giorno in cui è avvenuto il trasporto, la qualità di profugo di guerra del defunto e l'importo delle spese sostenute.

(Approvato).

Art. 8.

Sono esenti dalla sopratassa di tardivo pagamento le successioni di cui all'articolo 2.

Le tasse dovute possono pagarsi a rate uguali, a periodi non maggiori di un anno e senza interessi, in un termine massimo di quattro anni, purchè sia stipulato regolare atto di dilazione e

LXXVIIIª TORNATA

MARTEDÌ 16 MAGGIO 1922

Presidenza del Vice Presidente TORRIGIANI FILIPPO

INDICE

Congedi	pag. 2297
Disegni di legge (Approvazione di):	
« Costituzione in comune autonomo della frazione di Montesilvano Marina »	2309
(Discussione di):	
« Conversione in legge del Regio decreto 28 luglio 1921, n. 1032, che modifica quello 3 aprile 1921, n. 331, relativo alle locazioni di locali adibiti ad uso di piccola industria, di commercio o professione o ad uso di ufficio ».	
« Conversione in legge del Regio decreto 13 marzo 1922, n. 282, che modifica quello 28 luglio 1921, n. 1072, relativo ai fitti dei negozi ».	
« Conversione in legge del Regio decreto 9 aprile 1922, n. 449, che abroga l'art. 4 del Regio decreto-legge 8 novembre 1921, n. 1561, relativo alla proroga dei contratti di locazione di appartamenti o case ad uso di abitazione »	2300
Oratori:	
* AMERO D'ASTE, <i>presidente dell'Ufficio centrale</i>	2307
BOSCO-LUCARELLI, <i>sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio</i>	2300 <i>passim</i> 2306
EINAUDI, <i>relatore</i>	2302 <i>passim</i> 2307
PEANO, <i>ministro del tesoro</i>	2304
« Proroga del termine di cui all'art. 1 del testo unico delle disposizioni legislative per la concessione delle terre, approvato con Regio decreto 15 dicembre 1921, n. 2047 »	2308
Oratori:	
BACCHELLI, <i>relatore</i>	
BERTINI, <i>ministro dell'agricoltura</i>	2308
(Approvazione di un ordine del giorno)	2308
« Conversione in legge del Regio decreto 29 gennaio 1922, n. 40, portante provvedimenti a favore delle aziende esercenti servizi pubblici di trasporti »	2309

Oratori:

BERIO, <i>relatore</i>	pag. 2313, 2316
BERTINI, <i>ministro di agricoltura</i>	2315, 2317, 2318
Pozzo	2315, 2317
(Approvazione di un ordine del giorno)	2315
(Lettura di una proposta di)	2298
(Presentazione di)	2298
Interpellanze (Annuncio di)	2318
(Per lo svolgimento di)	2319
Relazioni (Presentazione di)	2298
Ringraziamenti	2298
Votazione a scrutinio segreto (Risultato di)	2319

La seduta è aperta alle ore 16.

Sono presenti i ministri delle colonie, del tesoro, della guerra, della marina, dei lavori pubblici, dell'agricoltura, delle terre liberate dal nemico; i sottosegretari di Stato per la marina, per la giustizia e gli affari di culto, e per l'industria e commercio.

BISCARETTI, *segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori Abbiate per un mese, Foà per giorni 15, Pavia per giorni 5.

Se non si fanno osservazioni, questi congedi s'intendono accordati.

« Nei comuni dove alla pubblicazione del decreto-legge si troverà decorsa la data consuetudinaria, questa s'intenderà prorogata a dieci giorni dopo la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ».

BOSCO LUCARELLI, *sottosegretario di Stato per l'industria e per il commercio*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOSCO LUCARELLI, *sottosegretario di Stato per l'industria e per il commercio*. Mi permetto di pregare l'Ufficio centrale e il Senato di voler conservare, inserendola nel nuovo testo, la frase: « qualunque sia la data della stipulazione di esso », da includersi dopo le parole: « il conduttore alla scadenza del contratto ».

Mi permetto anche di rendere ragione in breve del perchè io sottopongo questa preghiera all'esame dell'Ufficio centrale e del Senato.

Come il Senato ricorda, in data 28 dicembre 1920 fu presentato dal ministro dell'epoca, onorevole Alessio, un disegno di legge che disciplinava la materia dei fitti dei negozi; in questo disegno di legge vi era l'art. 8 il quale era stilizzato in maniera diversa dal testo proposto dall'Ufficio centrale del Senato.

Il Senato sorvolò su questo art. 8; di fatto nella relazione dell'Ufficio centrale e nel verbale della seduta del Senato non trovansi nessuno accenno a discussioni relative a questo articolo. Questo disegno di legge non fu presentato all'altro ramo del Parlamento, ma si ebbe invece il decreto-legge 3 aprile 1921, n. 331 che riproduceva tutte le norme del precedente disegno di legge che era stato approvato dal Senato: L'art. 8 divenne l'art. 13, che fu poi nella conversione in legge mutato in art. 10. L'art. 13 nel decreto-legge 3 aprile 1921 aveva fatto sorgere il dubbio che le proroghe per i fitti dei negozi non potessero chiedersi per quei fitti che erano stati stipulati, con data certa anteriore al 1° novembre 1920. Ora quando si consideri che la legge era fatta per le proroghe dei contratti che andavano a scadere entro il 31 luglio 1921, il Senato comprenderà benissimo che, qualora si fosse dovuto in maniera assoluta e rigida intendere alla parola il significato dell'art. 13, ne sarebbe risultato che la legge praticamente non avrebbe

potuto avere quasi nessuna applicazione, perchè è difficilissimo trovare contratti di affitto stipulati con data certa dopo il 1° novembre 1920 che vadano a scadere per patto contrattuale entro il 31 luglio 1921.

È notorio che per i fitti dei magazzini e dei negozi il minimo termine della durata è di un anno: e allora tutto il lavoro legislativo si sarebbe ridotto a tener presenti alcuni casi sporadici, mentre evidentemente la mente del legislatore doveva riportarsi alla grande massa dei contratti, la quale aveva una data di stipulazione precedente al 1° novembre 1920.

Per queste ragioni e per le controversie, alle quali l'articolo aveva dato luogo nella pratica dinanzi alle Commissioni arbitrali, nel decreto-legge 28 luglio 1921, che oggi è dinanzi al Senato, furono incluse le parole: « Qualunque sia la data della stipulazione di esso », intendendosi che i contratti stipulati prima del 1° novembre 1920 avevano tutta la loro efficacia giuridica, ma che alla scadenza davano per altro il diritto ai singoli stipulanti di poter adire le Commissioni arbitrali per ottenere la proroga secondo i termini stabiliti dalla legge.

Per queste ragioni si è inteso d'includere l'aggiunta: « qualunque sia la data di stipulazione di esso », sia che questa frase voglia intendersi come interpretativa dell'articolo 13, sia che voglia intendersi come modificatrice e abrogatrice del medesimo articolo: altrimenti nella pratica la legge non avrebbe avuto alcuna effettuazione.

Prego pertanto il Senato e l'Ufficio centrale di voler consentire che nel testo dell'Ufficio centrale, che il Governo accetta in tutto il resto, sia inclusa questa dizione con questo specifico significato.

Bisogna altresì tener presente che il decreto-legge 28 luglio 1921 è già stato applicato dalle Commissioni arbitrali, ragione per cui vi sono sentenze di proroghe dei contratti; quindi, con l'interpretazione restrittiva ed eliminando, come propone l'Ufficio centrale, l'inciso suddetto, verremmo a creare una grave perturbazione, mentre questa legge intendeva appunto, per uno scopo sociale, di evitare agitazioni e perturbamenti allo scadere dei fitti, rimettendo alle Commissioni arbitrali lo stabilire, con la concessione della proroga, quel ragionevole au-

mento nel fitto che fosse in rapporto alle condizioni generali del mercato.

Per queste ragioni prego il Senato di voler inserire dopo le parole: « la scadenza del contratto » le parole: « qualunque sia la data della stipulazione di esso ».

EINAUDI, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

EINAUDI, *relatore*. Devo dare una spiegazione a complemento di quella che ha già dato l'onorevole sottosegretario. L'Ufficio centrale aveva tolto le parole « qualunque sia la data della stipulazione di esso », perchè si era preoccupato di non inserire nel testo nessuna dizione che fosse in contrasto con il testo che era stato già precedentemente votato dal Senato. Noi non ci siamo creduti autorizzati a nessuna variazione di questo genere. Ci siamo trovati innanzi ad un art. 13, diventato ora 10, del testo del decreto-legge del 13 aprile 1921, il quale era identico tanto nel testo governativo come in quello dell'Ufficio centrale. Questo art. 10 diceva: « le disposizioni della presente legge non si applicano in alcun caso ai contratti aventi una data certa anteriore al 1° novembre 1920 fra locatari e terzi ». Per il momento non indaghiamo il significato di questo art. 13-10. Sta di fatto che questo articolo esisteva, e noi dovevamo rispettare il voto del Senato in materia, il quale era in contraddizione formale con l'articolo del nuovo decreto-legge 28 luglio 1921 che, badisi bene, non faceva altro che sostituire il vecchio articolo 4 di quel tal decreto.

Ci sarebbe stato un art. 4, secondo cui per tutti i contratti, qualunque fosse la data della stipulazione, si potevano adire le Commissioni arbitrali, ed un art. 10 del medesimo decreto il quale diceva che non si possono adire le Commissioni quando il contratto abbia una data anteriore al 1° novembre 1920.

A noi era parso impossibile consentire a questa contraddizione, in uno stesso decreto-legge, tra l'art. 4 e l'art. 10 e perciò abbiamo tolto le parole: « qualunque sia la data della stipulazione di esso ».

L'onorevole sottosegretario di Stato dice che togliendo queste parole e conservando l'art. 10 proposto dal Governo e già votato dal Senato, nella sua attuale dizione, verrebbe a mancare lo scopo della legge, perchè non ci sono dei

contratti stipulati prima del novembre 1920 ed aventi la scadenza entro il 31 luglio 1922, perchè praticamente nessun contratto ha una durata di soli nove mesi. Mi permetto di osservare che ci possono essere contratti che vadano al di là del 31 luglio 1922, quando la data consuetudinaria di scadenza lo porti a ottobre o a novembre, ed in tal caso un contratto, stipulato nel novembre 1920, può aver la durata di un intero anno.

Ad ogni modo l'Ufficio centrale, per bocca mia, ha dato spiegazione della sua variante, che non ha avuto altro scopo che di evitare una taccia che potesse essere fatta a noi di contraddizione tra un art. 4 e un art. 10 del medesimo decreto-legge.

Questa contraddizione ci è sembrato che non dovesse rimanere, ma l'Ufficio centrale si rimette al Senato, intorno al modo di toglierla.

PRESIDENTE. L'Ufficio centrale accetta la modificazione proposta dal Governo od insiste nella sua dizione?

EINAUDI, *relatore*. Per coerenza, di fronte al voto del Senato non possiamo far altro che mantenerla. Ci rimettiamo però al Senato che, volendo, può ritornare sulla deliberazione presa. Noi come Ufficio centrale non possiamo proporre al Senato di far questo, ma il Senato lo può sempre fare.

BOSCO LUCARELLI, *sottosegretario di Stato all'industria*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Nè ha facoltà.

BOSCO LUCARELLI, *sottosegretario di Stato per l'industria e per il commercio*. Mi permetta il Senato di insistere nella richiesta che sia aggiunto dopo le parole: « alla scadenza del contratto » l'inciso « qualunque sia la data della stipulazione di esso ».

PRESIDENTE. Do lettura del primo comma dell'art. 1 nella dizione del Governo non accettata dall'Ufficio centrale:

Art. 1.

All'articolo 4 del Regio decreto-legge 3 aprile 1921, n. 331, è sostituito il seguente:

« Ferme restando le disposizioni relative a locazioni di locali adibiti ad uso di piccola industria, di commercio o professione, o ad uso di ufficio di qualsiasi Ente pubblico, contenute nei Regi decreti 15 agosto 1919, n. 1514 e 18 aprile

1920, n. 477, il conduttore alla scadenza del contratto, qualunque sia la data della stipulazione di esso.

Pongo ai voti questo comma dell'art. 1 che l'Ufficio centrale non approva, ma sul quale insiste.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

Dopo prova e controprova è approvato il comma nella forma proposta dal Governo.

Pongo ora ai voti il resto dell'articolo proposto dall'Ufficio centrale e che il Governo accetta.

(Approvato).

Pongo ai voti il complesso dell'articolo.

Chi lo approva si alzi.

(Approvato).

Art. 2.

L'art. 11 del Regio decreto-legge 3 aprile 1921, n. 331, è modificato come segue:

« Ogni azione da svolgersi avanti le Commissioni è fatta per biglietto a norma dell'art. 132 Codice di procedura civile.

« Il termine per proporla è di un mese anteriore alla scadenza indicata all'art. 4.

« Uguale termine è consentito per le domande in giudizio che abbiano per oggetto le controversie, a cui si riferisce il presente decreto-legge, ove, a termini delle consuetudini locali, il preavviso per la rinnovazione del contratto fosse spirato anteriormente al 1° novembre 1920.

« Le Commissioni arbitrali procedono con le norme stabilite nella legge sui probiviri 15 giugno 1893, n. 225, e relativi regolamenti, in quanto esse siano applicabili.

« Le spese per il funzionamento delle Commissioni arbitrali sono a carico della parte soccombente. Nel caso di amichevole composizione delle controversie saranno invece, a giudizio della Commissione, equamente ripartite fra le parti ».

BOSCO LUCARELLI, *sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOSCO LUCARELLI, *sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. In questo articolo involontariamente si è incorso in una omissione per errore materiale.

L'articolo 2 riproduce l'articolo 11 del decreto-legge 3 aprile 1921; per un errore materiale, non imputabile agli uffici di segreteria del Senato, fu saltato un comma nel testo dell'allegato alla conversione in legge di questo decreto. Il comma saltato per errore nell'allegato, come risulta dalla *Gazzetta Ufficiale* del 5 aprile 1921, n. 80 è il seguente: « Pendente il termine di cui sopra ed il giudizio avanti le Commissioni arbitrali, è sospesa l'efficacia di qualsiasi provvedimento giudiziario e stragiudiziale di sfratto ».

Ora questo comma è interessantissimo, perchè se durante il giudizio arbitrale si potesse eseguire lo sfratto, sarebbe inutile ricorrere ad un tale giudizio. Questo comma, certamente per un errore materiale, è stato saltato nella stampa dell'allegato all'articolo che convertiva il decreto-legge in legge, per cui l'Ufficio centrale non lo ha più riprodotto.

Si tratta quindi di riparare a questo errore materiale, inserendo dopo il terzo comma questo che rileggo: « Pendente il termine di cui sopra e il giudizio avanti le Commissioni arbitrali è sospesa l'efficacia di qualsiasi provvedimento giudiziario e stragiudiziale di sfratto ».

EINAUDI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

EINAUDI, *relatore*. L'Ufficio centrale è venuto a conoscenza solo recentemente di questa omissione: noi, come Ufficio centrale e come Senato, non abbiamo mai avuto notizia di questa disposizione. Nel testo che ci è stato comunicato il comma non figurava: del resto l'Ufficio centrale non ha alcuna difficoltà ad accettarlo.

PRESIDENTE. Pongo prima in votazione questo comma aggiunto d'accordo tra il Governo e l'Ufficio centrale. Esso suona così: « Pendente il termine di cui sopra e il giudizio avanti le Commissioni arbitrali, è sospesa l'efficacia di qualsiasi provvedimento giudiziario e stragiudiziale di sfratto ».

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Pongo ora ai voti l'intero articolo 2 con la aggiunta testè approvata.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Verrebbe ora l'articolo terzo di cui l'Ufficio centrale propone la soppressione.

BOSCO LUCARELLI, *sottosegretario di Stato per l'industria e per il commercio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOSCO LUCARELLI, *sottosegretario di Stato per l'industria ed il commercio*. Siccome la legge ha già avuto vigore di fatto, per questa ragione forse la Commissione ha proposto la soppressione di questo articolo. Il Governo non avrebbe difficoltà ad accettarla.

PEANO, *ministro del tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PEANO, *ministro del tesoro*. Mi pare che sia meglio lasciare questo art. 3, perchè esso si riferisce all'effetto retroattivo che deve avere la legge, altrimenti sorgerebbe la questione se la legge stessa prenda imperio soltanto dopo quindici giorni dalla sua pubblicazione.

E siccome detto articolo non dà luogo a nessun inconveniente, sembra che possa essere conservato.

EINAUDI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

EINAUDI, *relatore*. L'Ufficio centrale è disposto ad accogliere la domanda dell'onorevole ministro del tesoro. Occorre però che da questo articolo sia tolto l'ultimo inciso: «sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge».

PEANO, *ministro del tesoro*. S'intende.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare pongo ai voti l'articolo terzo, con la soppressione dell'ultimo inciso: «sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge».

Ne do lettura.

Art. 3.

Il presente decreto avrà vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Chi approva l'articolo terzo, così emendato, è pregato di alzarsi.

(Approvato).

PRESIDENTE. Passiamo ora alla discussione del secondo di questi disegni di legge e cioè: «Conversione in legge del Regio decreto 13 marzo 1922, n. 282, che modifica quello 28 luglio 1921, n. 1032, relativo ai fitti dei negozi». N. 363-A.

Domando all'onorevole sottosegretario per l'industria ed il commercio se consente che la discussione di questo disegno di legge si svolga sul testo emendato dell'Ufficio centrale.

BOSCO LUCARELLI, *sottosegretario di Stato per l'industria e per il commercio*. Per me la cosa è indifferente, essendo che fra il testo proposto dal Governo e quello proposto dall'Ufficio centrale vi è una lieve differenza all'articolo 2 del decreto annesso al disegno di legge. Mi rimetto perciò al Senato.

PRESIDENTE. Prego allora il senatore, segretario, onorevole Sili, di dar lettura di questo disegno di legge nel testo proposto dall'Ufficio centrale.

SILI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 13 marzo 1922, n. 282, che modifica quello 28 luglio 1921, n. 1032 con le modificazioni risultanti dal testo seguente:

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa.

Procederemo ora alla discussione dei singoli articoli del Regio decreto allegato a questo disegno di legge.

Art. 1.

Ferme le altre disposizioni del Regio decreto-legge 28 luglio 1921, n. 1032, il terzo comma dell'art. 1 dello stesso decreto è così modificato:

«Dove esiste consuetudine di scadenza fissa annuale o semestrale per i suddetti contratti, la data come sopra stabilita è sostituita dalla scadenza consuetudinaria più vicina al 31 luglio 1922, qualora la scadenza stessa sia posteriore al detto giorno».

(Approvato).

Art. 2.

Durante il decorso del termine contrattualmente stabilito o prorogato dalle Commissioni e non oltre il 31 luglio 1922, si possono domandare nuove proroghe, ma le scadenze di tali proroghe che le dette Commissioni potranno concedere non dovranno oltrepassare il 31 luglio 1923 o, dove esista, la scadenza consuetudinaria posteriore a questa data.

Domando all'onorevole sottosegretario di Stato per l'industria e per il commercio se accetta la modificazione all'art. 2 proposta dall'Ufficio centrale, oppure insiste nella redazione dell'articolo quale era stata proposta dal Governo.

BOSCO LUCARELLI, *sottosegretario di Stato per l'industria ed il commercio*. Il Governo insiste sul testo da esso presentato.

La prima parte dell'articolo secondo è identica in tutte e due le redazioni: su di essa non vi è contestazione. La prima parte di questo articolo dice così: « Durante il decorso del termine contrattualmente stabilito o prorogato dalle Commissioni e non oltre il 31 luglio 1922, si possono domandare nuove proroghe ».

Poi il testo è diverso, in quanto che quello dell'Ufficio centrale dice: « purchè queste, aggiunte a quelle precedentemente ottenute, non superino la durata di un anno e le loro scadenze non oltrepassino il 31 luglio 1923; o dove esista, la scadenza consuetudinaria posteriore a questa data »; mentre il testo governativo così si esprime: « ma le scadenze di tali proroghe che le dette Commissioni potranno concedere non dovranno oltrepassare il 31 luglio 1923 o, dove esista, la scadenza consuetudinaria posteriore a questa data ».

In sostanza il pensiero del Governo è stato quello di fissare una data certa, una data unica al 31 luglio 1923 o la data consuetudinaria immediatamente posteriore al 31 luglio 1923, perchè in questa data dovessero cessare tutte le proroghe comunque concesse. Viceversa l'Ufficio centrale vuole mettere una seconda condizione e cioè che il conduttore non può usufruire di una o più proroghe per un periodo di tempo superiore ad un anno.

Ora sta di fatto che le Commissioni arbitrali hanno concesso più di una proroga; alcune di pochi mesi, altre più lunghe, e, dato che il termine, fissato per le proroghe nel primo decreto fino al 31 luglio 1922, con la nuova disposizione è stato portato fino al 31 luglio 1923, vi sono altresì delle proroghe già concesse che vanno anche al di là dell'anno, in base appunto a questo decreto-legge del 13 marzo 1922.

Ora sembra al Governo che quando si è stabilito in forma precisa che le proroghe non possono andare al di là del 31 luglio 1923 o dell'epoca consuetudinaria più vicina, si sia stabilita una norma che dà luogo a minori spe-

requazioni di quelle che deriverebbero dalla seconda condizione, introdotta dall'Ufficio del Senato, che porta altresì il grave inconveniente che i negozianti, i quali hanno avuto i contratti prorogati al di là di un anno, si troverebbero oggi a vedere inficiate le proroghe già ottenute dalle Commissioni mandamentali. Quindi io penso che per evitare ogni agitazione e per dare una norma unica e, per quanto è possibile, un termine unico di scadenza, si possa mantenere il termine del 31 luglio 1923, senza includere tra le condizioni, come vorrebbe l'Ufficio centrale, che lo stesso conduttore non possa in ogni caso usufruire di una proroga superiore ad un anno.

Per queste ragioni io mi permetto di pregare caldamente l'Ufficio centrale del Senato di non insistere in questo emendamento, ed in ogni caso prego il Senato di volere attenersi alla proposta del Governo.

EINAUDI, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

EINAUDI, *relatore*. L'Ufficio centrale è dolente di dover insistere nel suo testo per l'articolo 2, in quanto che qui si tratta di una questione quasi di principio intorno alla lunghezza delle proroghe che debbono essere date per gli affitti dei negozi.

Con il sistema proposto dal Governo si verrebbe a dare una prima proroga dal 31 luglio 1921 al 31 luglio 1922, poi una successiva fino al 31 luglio 1923. In questo modo non si sa dove si andrebbe a finire. Sembra a noi che questo continuo prorogare di anno in anno le date in cui devono finire gli affitti dei negozi non serva ad altro se non a ravvivare la speranza, in quelli che hanno interesse alle proroghe, che altre ne saranno date. Inoltre col sistema del Governo vengono ad essere stabilite quasi obbligatoriamente delle sperequazioni tra negoziante e negoziante, inquantochè ci saranno di quelli che, potendo andare sino al 31 luglio 1923, avranno ottenuto una proroga di due anni e magari (perchè bisogna guardare alle diverse date consuetudinarie) magari di più di due anni, mentre altri, avendo avuto una scadenza posteriore e ottenendo anch'essi una proroga soltanto fino al 31 luglio 1923, otterranno in definitiva una proroga di un anno solo. Quando saremo vicini al 31 luglio 1923, questi ultimi saranno autorizzati a dire: « tutti

gli altri hanno avuto una proroga di un anno e mezzo, di due anni ecc., anche noi vogliamo avere una proroga eguale e inizieranno una agitazione e quindi si sarà forzati ad emettere un nuovo decreto-legge che conceda le proroghe richieste.

L'Ufficio centrale ha voluto con la sua dizione dichiarare chiaramente che la proroga deve avere una durata identica per tutti, astrazione fatta dalla data in cui essa cominci.

La proroga deve essere per tutti di un anno; vuol dire che quelli che l'avranno avuta dal 1 luglio 1921 l'avranno soltanto fino al 1 luglio 1922; quelli che avranno avuto una scadenza posteriore, avranno anche la proroga fino ad una data posteriore. Insomma tutti avranno una proroga di un anno, e ciò è conforme al principio della legislazione sui negozi, inquantochè, originariamente, quando il Governo ha proposto le proroghe per i negozi, le ha proposte perchè diceva che era necessario almeno un anno affinchè i negozianti potessero trovare un nuovo locale. Noi vogliamo che questo anno lo abbiano tutti e che, se già non lo hanno avuto, si concedano altre proroghe fino al suo esaurimento purchè anche con queste aggiunte non si superi la durata complessiva di un anno. Ora secondo il Governo non basterebbe più questa proroga di un anno; per alcuni bisognerebbe dare di più, perchè essi hanno avuto la scadenza del contratto in epoca anteriore. Ma concedendo a tutti indistintamente la nuova proroga, si crea una sperequazione e si mantiene una causa diviva agitazione. L'Ufficio centrale mantiene la sua proposta, secondo la quale, perchè si possa concedere la nuova proroga, ci debbono essere due condizioni: in primo luogo le nuove proroghe si diano soltanto quando, aggiunte a quelle già date, completino la durata di un anno, e in secondo luogo purchè non vadano al di là del 31 luglio 1923. In questa maniera tutti sono posti nella medesima situazione di fatto, tutti avranno potuto godere della proroga di un anno; non avranno potuto godere tutti di un'identica proroga cronologica fino al 31 luglio '23, ma l'identità nella cronologia sarebbe una ingiustizia in confronto ai singoli, perchè creerebbe sperequazioni che, lo ripeto, sarebbero fomite di nuove agitazioni. Questi sono i motivi per cui l'Ufficio centrale ha ritenuto di dover apportare la variante che

abbiamo detta, e che l'onorevole sottosegretario ha del resto spiegata chiaramente all'art. 22.

BOSCO LUCARELLI, *sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Voci. Ai voti!

BOSCO LUCARELLI, *sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Mi permetto, abusando della pazienza del Senato, di insistere ancora sul testo proposto dal governo. Anzitutto a me pare che gli inconvenienti che lamenta l'onorevole senatore Einaudi sono molto meno gravi degli inconvenienti che si verificherebbero accettando la formula dell'Ufficio centrale. Nella forma del Governo abbiamo la data perentoria, fissa di scadenza. Il senatore Einaudi potrebbe obiettare che avremo un'altra disposizione di proroga.

EINAUDI. È un eccitamento.

BOSCO LUCARELLI *sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Fo osservare al senatore Einaudi che se dovesse venire una altra disposizione di proroga dovrebbe venire per legge, e, quindi, dovrebbe venire all'esame della Camera dei deputati e del Senato, il quale, qualora fosse convinto che altre proroghe non debbano concedersi, negherebbe la sua approvazione ai provvedimenti del Governo. Nè è a temersi di provvedimenti che potessero prendersi per decreto-legge, in quanto il Governo ha affermato molte volte che non si sarebbe valso del sistema dei decreti legge.

E ripeto vi sono alcuni contratti i quali hanno già avuto proroga più lunga di un anno. Questi contratti prorogati in che condizioni si troverebbero?

E tenuto conto dei mesi di proroga eventualmente usufruiti in più, gli sfratti verrebbero a verificarsi nel corso dell'anno consuetudinario, con un perturbamento anche maggiore, mentre, viceversa, quando si sa che al 31 luglio 1923, o all'epoca consuetudinaria più prossima, le proroghe debbono ritenersi esaurite comunque esse siano state usufruite, io penso che questa disposizione porti minori inconvenienti di quella proposta dall'Ufficio centrale. È vero che nell'articolo 7 del decreto legge 3 aprile 1921 si parlava di un anno di proroga da chiedersi non oltre il 31 luglio 1921; ma poi è venuto un altro provvedimento che ha portato la facoltà di po-

tere chiedere la proroga per tutti i contratti che comunque fossero venuti a scadenza entro il 31 luglio 1922. Ecco perchè l'attuale disposizione non è in contraddizione con quella precedente, ma è una disposizione successiva che tiene in considerazione uno stato nuovo. Per queste considerazioni mi permetto d'insistere nella preghiera già rivolta al Senato e all'Ufficio centrale di voler conservare il testo proposto dal Governo.

EINAUDI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

EINAUDI, *relatore*. L'Ufficio centrale è dolente di dover insistere nella sua dizione: ricorda una circostanza sola. Leggiamo l'art. 7 di quel decreto del 3 aprile 1921; questo articolo regola appunto la proroga e dice: « Esso non può consentirla che per un altro e ultimo anno al fine che il conduttore possa procurarsi nuovi locali per l'esercizio del negozio ».

Era il legislatore stesso che diceva il motivo per cui si doveva dare la proroga e che diceva che si trattava di un ultimo anno; è per questo che l'Ufficio centrale crede che il concetto dell'anno debba essere mantenuto.

PRESIDENTE. Passeremo ai voti. Siccome è stata aperta la discussione sul testo dell'Ufficio centrale, l'articolo del Governo deve essere considerato come emendamento.

Metto ai voti l'articolo 2 quale è stato proposto dal Governo e non accettato dall'Ufficio centrale.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

Dopo prova e controprova non è approvato.

PRESIDENTE. Allora pongo ai voti l'articolo così come è stato proposto dall'Ufficio centrale.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

AMERO D'ASTE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AMERO D'ASTE, *presidente dell'Ufficio centrale*. Ho domandato la parola semplicemente per dare una spiegazione riguardo a questo articolo. Siccome le Commissioni arbitrali potrebbero trovarsi in difficoltà nella interpretazione di questo articolo, l'Ufficio centrale, per quanto il testo dell'articolo sia chiaro, intende dichiarare che le domande di proroghe di affitto devono essere fatte prima del 31 luglio 1922, qualunque sia la scadenza dell'affitto. Questa

è la spiegazione che intende dare l'Ufficio centrale affinché risulti dai verbali, onde le Commissioni arbitrali non abbiano dubbi nella interpretazione dell'articolo.

PRESIDENTE. Ora do lettura dell'articolo 3°:

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

S'intende che dovranno essere soppresse le parole: « e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge ».

Chi approva l'articolo 3° così modificato è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Passeremo ora alla discussione del terzo disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 9 aprile 1922, n. 449, che abroga l'articolo 4 del Regio decreto-legge 8 novembre 1921, n. 1561, relativo alla proroga dei contratti di locazione di appartamenti o case ad uso di abitazione » (N. 387-A).

Prego l'onorevole senatore, segretario, Sili di darne lettura:

SILI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 9 aprile 1922, n. 449, che abroga la disposizione dell'art. 4 del Regio decreto-legge 8 novembre 1921, n. 1561, relativo alla proroga dei contratti di locazione di appartamenti o case ad uso di abitazione.

(*Omissis*)

Art. 1.

L'articolo 4 del decreto-legge 8 novembre 1921, n. 1561, è abrogato.

Art. 2.

Il presente decreto avrà vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*, e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

CV^a TORNATA

SABATO 15 LUGLIO 1922

Presidenza del Presidente TITTONI TOMMASO

INDICE

Congedi	pag. 3561
Disegni di legge (Approvazione di):	
« Concessione di mutui di favore ad imprese di colonizzazione in Eritrea ed in Somalia » . . .	3565
(Inizio della discussione di):	
« Variazioni al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con Regio decreto 9 agosto 1910, n. 795 »	3566
Oratori:	
EINAUDI	3579
MARAGLIANO	3570
RAVA	3585
RUFFINI	3566
SCIALOJA	3581
VITELLI	3574
(Messaggio di trasmissione di)	3562
(Presentazione di)	3579
Giuramento (del senatore Ricci)	3562
Interpellanze (Per lo svolgimento di):	
FULCI, <i>ministro delle poste e dei telegrafi</i>	3587
Interrogazioni (Annuncio di)	3586
(Risposta scritta ad)	3587
(Svolgimento di):	
« Sui concorsi alle cattedre negli Istituti di istruzione superiore »	3562
Oratori:	
ANILE, <i>ministro della pubblica istruzione</i>	3562
MARAGLIANO	3562
« Sulla validità di una deliberazione della Commissione per la burocrazia »	3563
Oratori:	
FACTA, <i>presidente del Consiglio, ministro dell'interno</i>	3563
MORTARA	3563
ZUPELLI	3564
Relazioni (Presentazione di)	3561, 3573, 3579

La seduta è aperta alle ore 16.

Sono presenti il Presidente del Consiglio e ministro dell'interno, e i ministri degli affari esteri, delle colonie, della giustizia e degli affari di culto, della marina, dell'istruzione pubblica, dei lavori pubblici, dell'agricoltura, dell'industria e commercio, delle poste e telegrafi, delle terre liberate dal nemico e i sottosegretari di Stato per l'antichità e le belle arti, per la marina mercantile e per le colonie.

BISCARETTI, *segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori: Barbieri, Giusti Del Giardino, Apolloni di giorni 30.

Se non si fanno osservazioni, questi congedi s'intendono accordati.

Presentazione di relazione.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole senatore Morpurgo a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

MORPURGO. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del R. decreto 27 novembre 1919, n. 2494, che dispone l'invio in missione di personale di ruolo presso le Intendenze di finanza, le agenzie per le imposte dirette e gli Uffici tecnici di finanza e del

mantenuti, anzi meglio precisati oggi nel nuovo progetto, le esercitazioni diventano una burletta? E l'orario? In quale Facoltà universitaria ciascun professore, o almeno la maggior parte dei professori, potrà fare tre ore di esercitazioni? Cioè, il professore le potrà fare, ma gli scolari non ci potranno andare. Vedo qui il collega Mazzoni che qualche cosa ne deve sapere; ed anch'io, nella mia carriera di insegnante, tali esercitazioni ho fatte per parecchi anni, quando, beninteso, non erano retribuite. Dovei smettere dopo aver tentato di farle la domenica: perchè non era possibile di farle con l'orario così rimpinzato di insegnamenti obbligatori, come si verifica oggi in tutte le Facoltà.

E si è pensato anche alla possibilità di esercitare (intendo dire: esercitare sul serio, non per burletta) centinaia di giovani? Si risponderà che là dove i giovani studenti sono moltissimi, si possono dividere; vale a dire dove sono cinquecento iscritti, si divideranno in due gruppi di duecento cinquanta ciascuno. Ma me lo dica lei, onorevole Scialoja, che cosa saranno le esercitazioni, non dirò con duecentocinquanta, ma con cento, con cinquanta studenti?

Ho detto quello che penso; e quello che penso, credetelo pure, non è dovuto ad improvvisazione del momento: si tratta di cose che ho ripensate per lunga serie di anni, e forse il mio torto è quello cui accennava il senatore Ruffini, cioè che su esse mi sono adagiato e non so più allontanarmene. Ho studiato anch'io nelle università italiane ed in quelle tedesche: per molti anni ho tenuto dietro alla letteratura pedagogica universitaria, grande sacrificio per me che, quando si tratta di pedagogia sia pure universitaria, cerco ora di tenermi al largo: ho insegnato per più di quaranta anni nella università, e, se l'amor proprio non fa velo al mio giudizio, il mio insegnamento non è stato inutile per l'alta coltura. Avevo dunque il dovere di parlare; ma se a voi, onorevoli colleghi, non piacerà la soluzione che ho proposta, avrete il dispiacere di sentirmi discutere articolo per articolo questo disegno di legge, che comunque parzialmente emendato, sarà sempre, e me lo diceva persino un autorevole membro del nostro Ufficio centrale, un infelicissimo aborto. (*Applausi e congratulazioni*).

Presentazione di un disegno di legge
e di una relazione.

BERTINI, *ministro dell'agricoltura*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERTINI, *ministro dell'agricoltura*. Ho l'onore di presentare al Senato il seguente disegno di legge, già approvato dall'altro ramo del Parlamento: « Stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1922 al 30 giugno 1923 ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro dell'agricoltura della presentazione di questo disegno di legge, che sarà trasmesso alla Commissione di finanze.

Invito il senatore Mango a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

MANGO. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione al disegno di legge: « Proroga del termine al 31 dicembre 1922 per l'espletamento dei procedimenti di responsabilità per ricuperi a norma delle leggi 19 luglio 1920, n. 1005, e 24 dicembre 1921, n. 1979, e del Regio decreto 4 maggio 1922, n. 638, da parte della Commissione parlamentare d'inchiesta per la gestione per l'assistenza alle popolazioni e per la ricostituzione delle terre liberate ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Mango della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Riprendiamo la discussione sul disegno di legge n. 488.

EINAUDI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

EINAUDI. Ho chiesto la parola non per discutere il disegno di legge in generale, ma per chiedere alcuni affidamenti d'indole finanziaria al ministro della pubblica istruzione e al relatore del disegno di legge.

Io non mi so spogliare dell'abito finanziario, e sebbene io voglia dare pieno credito alle affermazioni contenute nella relazione Corbino, secondo cui l'approvazione del presente disegno di legge non vorrebbe dire nessun sacrificio

per l'erario, ma anzi un qualche guadagno per l'erario stesso, non posso tacere alcuni dubbi e chiedo su questi qualche spiegazione.

Un primo dubbio si riferisce al contenuto dell'articolo 28-bis il quale dà una certa facoltà ai professori ordinari e straordinari di preferire agli incarichi, di cui oggi siano rivestiti, un insegnamento per esercitazioni; ossia un nuovo insegnamento pagato con una remunerazione speciale.

Da fonte autorevole mi è stato riferito che esistono oggi circa 345 incarichi interni, dati cioè a professori ufficiali dell'università o della scuola ove essi insegnano nella duplice qualità di titolari e di incaricati. Questi incarichi interni oggi sono desiderati dai professori in quanto ne ricavano un aumento alle loro retribuzioni, che realmente sono inferiori ai loro meriti. Mentre essi hanno oggi interesse ad avere queste remunerazioni suppletive, coll'organismo del disegno di legge avrebbero invece tutto l'interesse a declinare l'incarico, che già essi avessero, preferendo le esercitazioni. In questo modo diventerebbero disponibili 345 incarichi di materie obbligatorie e complementari per i quali sarebbe necessario trovare altrettanti incaricati estranei al corpo dei professori ufficiali. È vero che l'articolo 29-ter dà qualche presidio al riguardo, in quanto sembra che faccia dipendere dal rettore e dalla Facoltà e dal Consiglio superiore l'assegnazione, ai professori ufficiali del corso, di esercitazioni o degli incarichi: ma io mi chiedo quanto possono valere questi presidi contro il moltiplicarsi degli incarichi ad estranei, quando vi osti l'interesse diretto degli stessi insegnanti, quando l'insegnante ufficiale abbia interesse a non coprire più un incarico e non riceverne più il compenso relativo per ottenere invece il corso di esercitazione più comodo, meno impegnante e più consono agli studi specifici dell'insegnante. Dubito che i presidi escogitati nell'articolo 29-ter siano sufficienti, e per conseguenza chiedo al relatore e al ministro quali avvedimenti abbiano già escogitati, da inserire non nel disegno di legge ma nel regolamento, allo scopo di stringere, quanto più possibile, i freni al moltiplicarsi degli incarichi affidati ad estranei e fare in modo che i professori, adesso investiti di un incarico, siano, per così dire, costretti a tenerlo. Notisi che dal tenerlo essi

non ricaverebbero alcun danno finanziario, perchè da esso, tenuto anche a malincuore per ragioni didattiche, avrebbero quella stessa somma delle sei mila lire che riceverebbero per mezzo del corso di esercitazione.

Un secondo chiarimento si riferisce all'articolo 28-ter, il quale ha affermato, come lo aveva già rilevato il senatore Ruffini, il principio che coloro i quali dalla professione ricavano un reddito superiore alle sei mila lire, non possano più ricevere cotesta remunerazione straordinaria delle sei mila lire. Questa è una conseguenza logica del criterio adottato che la remunerazione supplementare debba essere data solo a chi ne ha bisogno, e chi ricava di più dalla professione, non debba aver le sei mila lire. E sta bene. Non discuto il principio e lo ammetto come un dato di partenza, ma, se sta bene il principio, non vedo come stia bene anche l'interpretazione rigida che potrebbe darsi del comma terzo dello stesso articolo 28-ter, il quale nega il diritto dell'esercitazione — lo ha rilevato già il senatore Ruffini, — a coloro i quali coprono fuori del proprio istituto un qualsiasi incarico comunque retribuito; di modo che, se un'interpretazione rigida prevalessse, si verificherebbe l'inconveniente che un professionista possa ricevere le sei mila lire, mentre il professore che si dedica esclusivamente alla scienza, solo perchè ha integrato la propria remunerazione con incarichi fuori della propria scuola, con una remunerazione anche inferiore alle sei mila lire, non potrebbe avere il corso delle esercitazioni.

Credo però che l'interpretazione rigida non sia necessaria, perchè sembra a me che il comma terzo di questo articolo 28-ter dipenda logicamente dal comma primo, che espone il principio generale quale è quello che coloro i quali guadagnano di più, sia con la professione sia con altre occupazioni, delle 6000 lire, non possano poi incassare queste 6000 lire.

Se questo è il principio generale, pare a me che in via interpretativa e in sede di regolamento, se l'onorevole ministro e il relatore consentono, si possa applicare ai professori, che non esercitino altra professione ma hanno incarichi fuori del proprio istituto, quello stesso trattamento che si fa a coloro che l'esercitano.

Ed avrei finito; ma debbo dare una spiegazione sulla ragione di indole finanziaria che è

stata quella che mi ha mosso a parlare. Qual'è la ragione per cui credo che sia necessario di evitare che si moltiplichino oltre misura questi incarichi? Se non si stringessero i freni col regolamento per ciò che si riferisce all'articolo 29-ter e non prevalesse l'interpretazione che ho dato dell'articolo 28-ter, accadrebbe che si dovrebbero moltiplicare questi incarichi. Ho già detto che sono 345 gli incarichi interni e che ve ne sono altri, non so quanti, forse qualche centinaio, dati fuori della scuola: e voglio accennare a tutti gli incarichi che gl'insegnanti ufficiali hanno nelle scuole superiori di commercio, nelle scuole superiori di agricoltura, nei Politecnici, nelle scuole di farmacia e veterinaria ed in altre per insegnamenti i quali, per evidente affinità di materia, sono affidati ai professori ufficiali delle Università.

Tutti questi incarichi dovrebbero essere dati a persone estranee, ciò che ritengo sarebbe una vera sciagura per la scienza. In nessuna affermazione dell'onorevole relatore mi sono trovato così concorde come in quella in cui egli sostiene che il numero di 945 professori ufficiali è il più alto a cui si dovrebbe arrivare. L'Italia non è un paese che possa fornire un numero maggiore di professori. Le università non debbono assorbire tutti i valori superiori che esistono nel nostro paese: una parte deve anche andare nelle altre carriere pubbliche, nell'industria e nel commercio; e questo numero di un migliaio circa è, ripeto, il numero massimo di persone valrose che possono degnamente coprire il posto di professori universitari. Io non faccio questioni di materie e di specializzazioni, ma abbiamo avuto purtroppo casi di persone mediocri che sono arrivate al posto di professori universitari solo perchè conoscevano bene un piccolo ramo di una materia. Io credo che ciò sia una grande sciagura e convengo quindi perfettamente nell'affermazione del relatore che il numero dei professori universitari non debba superare la cifra che ho citata. Orbene, questi due articoli, se nel regolamento non si rimedierà, aprono la via al pericolo di dovere fra qualche anno trovarsi nella necessità assoluta di fare entrare nel ruolo dei professori ufficiali semplici incaricati nominati oggi in gran furia per sopperire a questi posti vacanti, persone che attraverso parecchi concorsi non sono an-

cora maturi, valori puramente locali che possono anche dare un ottimo contributo, come liberi docenti, al progresso didattico nelle loro discipline, ma non al progresso scientifico. Se li introdurremo oggi tutti e 500, a titolo di incaricati nel corpo dei professori ufficiali, fra 4 o 5 anni ci troveremo di fronte a persone che avranno il possesso di stato, che giustamente si lamenteranno di avere solo le 6000 lire più il caroviveri, di non potere vivere con questa somma, ed avremo preparato le basi sulle quali il Governo e il Parlamento si troveranno costretti ad aumentare il numero dei posti di ruolo. E ciò senza tener conto del danno finanziario immediato, che sarebbe più grave, perchè si dovrebbero sostituire a modeste remunerazioni, che in media si aggirano sulle 2 o 3 mila lire date oggi ai professori ufficiali, altre remunerazioni intorno alla media, tenuto conto del caroviveri, di una diecina di mila lire. Si passi pure sopra a questo danno finanziario immediato che risentirebbero lo Stato ed i bilanci dei singoli istituti superiori; ciò che mi preoccupa gravemente è la possibilità che fra qualche tempo accada, con non piccola iattura dell'erario, un'invasione di elementi meno degni nel corpo universitario.

E questo avverrebbe sicuramente qualora nel regolamento non si fosse meno rigidi nell'applicazione dell'articolo 29-ter e non prevalesse l'interpretazione che ho dato dell'articolo 28-ter. (*Approvazioni*).

SCIALOJA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCIALOJA. Io molto volentieri mi sarei tacitato, tanto più che a me piace in generale di essere logico e dovrò invece parervi illogico.

Io sono in una singolare situazione d'animo, perchè ritengo che questa legge abbia non solo i difetti che sono stati così bene rilevati dal collega Vitelli, e in parte quelli accennati ora dal collega Einaudi (col quale però non completamente consento), ma molti altri ancora; credo anzi che sia un piccolo monumento d'incapacità tecnica legislativa. (*Ilarità*).

Perciò la conseguenza logica dovrebbe essere quella di respingere questo progetto, ma (qui manca la logica) io devo tuttavia pregare il Senato di votare a favore.

Per più ragioni. Anche il collega Vitelli, il più diretto e reciso avversario di questa legge,

CXXIVª TORNATA

MARTEDÌ 28 NOVEMBRE 1922

Presidenza del Presidente TITTONI TOMMASO

INDICE

Disegno di legge (Inizio della discussione del):	
« Delegazione di pieni poteri al Governo del Re per il riordinamento del sistema tributario e della pubblica amministrazione »	4275
Oratori:	
AMERO D'ASTE	4296
CALISSE	4291
CARNAZZA, <i>ministro dei lavori pubblici</i>	4295
CASSIS	4295
CIANO, <i>sottosegretario di Stato per la marina mercantile</i>	4306
DE STEFANI, <i>ministro delle finanze</i>	4308
EINAUDI	4279
LORIA	4276
ORLANDO	4300
PATERNÒ	4298
PRESBITERO	4295
RAVA	4284
SANARELLI	4298
TANGORRA, <i>ministro del tesoro</i>	4300
Interpellanza (Annuncio di)	4307
Interrogazioni (Annuncio di)	4307
(Rinvio dello svolgimento di)	4272
(Risposte scritte ad)	4308
(Svolgimento di):	
« Sull'applicazione del decreto-legge 16 gennaio 1921, n. 13, sui commissari degli alloggi »	4270
Oratori:	
GAROFALO	4271
FINZI, <i>sottosegretario di Stato per l'interno</i>	4272
MILANI, <i>sottosegretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto</i>	4270
« Sull'aumento dell'assegno vitalizio ai superstiti della spedizione dei Mille »	4272
Oratori:	
TANGORRA, <i>ministro del tesoro</i>	4272
PULLÈ	4272
Relazioni (della Commissione per le petizioni)	4273, 4284
Ringraziamenti	4269

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti il Presidente del Consiglio, ministro dell'interno e *interim* degli affari esteri, e i ministri dell'istruzione pubblica, del tesoro, dei lavori pubblici, della marina, delle finanze, dell'industria e commercio, dell'agricoltura e i sottosegretari di Stato per la Presidenza del Consiglio, l'interno, per le antichità e belle arti, per l'agricoltura, per le poste e telegrafi, per la marina mercantile e per la giustizia e gli affari di culto.

FRASCARA, *segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Ringraziamenti.

PRESIDENTE. Dalla famiglia del compianto senatore Canzi ho ricevuto la seguente lettera di ringraziamento:

« Milano, 24 novembre 1922.

« Eccellenza,

« La sorella e i nipoti del compianto senatore Canzi, riconoscentissimi per l'alto onore che Ella ha avuto la bontà di rendere all'amico estinto commemorandone personalmente in Senato la memoria, Le porgono vivissimi particolari ringraziamenti e devoti ossequi.

« Angela Canzi ved. Battaglia e figli ».

Dalla famiglia del compianto senatore Santini ho ricevuto la seguente lettera di ringraziamento:

« Eccellenza,

« Permetta che io Le esprima tutta la riconoscenza mia, per le nobili e lusinghiere pa-

quelle conquiste ideali, che valgono molto più del pareggio del bilancio, e che sole fanno che la nostra civilizzazione sia degna di vivere (*commenti*). Il Presidente del Consiglio nelle sue dichiarazioni ha affermato che egli è preoccupato delle sorti della popolazione lavoratrice. Ora egli dovrebbe pensare che è assolutamente necessario mantenere e promuovere quella serie di leggi, che tendono al miglioramento fisico e morale della classe che lavora e che soffre. Dovrebbe ricordare ciò che diceva un grande scrittore inglese, Macaulay, e cioè che una società, la quale non si cura del suo proletariato è condannata a perire (*commenti animati*). L'onorevole Presidente del Consiglio dovrebbe pensare che oggi più che mai, dopo che la pace internazionale è bene o male raggiunta (*mormorii prolungati*), il compito supremo del legislatore è di assicurare la pacificazione sociale mediante quella serie di provvedimenti compensatori, che già sono stati accolti dagli Stati esteri ed hanno assicurato il loro normale equilibrio. Non deve dimenticare che se la Germania ha trovato le sue classi operaie così docili ed annuenti nel giorno del pericolo, lo deve ai benefici loro assicurati in precedenza dalla sua sapiente legislazione sociale. Pensi a tutto ciò l'onorevole Presidente del Consiglio e dovrà riconoscere che le spese per il miglioramento materiale delle classi lavoratrici debbono essere messe in prima linea, perchè convergono al fine supremo della difesa della Patria.

Una preghiera ancora ed ho finito. È noto che prima della guerra l'Accademia delle scienze di Pietroburgo raccomandava la semplificazione dell'ortografia, ma senza alcun risultato. Poi venne Kerenski, che impose questa semplificazione, ma ancora inutilmente.

Finalmente venne Lenin, il quale non fece altro che mandare le sue guardie rosse nelle tipografie ad asportare le lettere che erano condannate alla soppressione, e la semplificazione dell'ortografia da quel giorno fu un fatto compiuto.

Questo aneddoto mi sembra suggestivo, in quanto che insegna che le riforme non si dicono, ma si fanno. Ora io spero che il Governo vorrà ispirarsi a questo criterio (*commenti vivaci*) e procedere nelle sue riforme, non già colle vane parole, ma colla risoluzione e coll'azione. Solo a tale condizione esso potrà divenire un

grande propulsore nella storia del nostro paese e giustificare l'enorme dedizione, che oggi si compie ai suoi piedi (*rumori*).

È forse infatti la prima volta nella nostra storia nazionale che si assiste allo spettacolo di un Parlamento che si suicida (*rumori*) abdicando alle sue prerogative secolari nelle mani dei propri delegati. Ora è necessario che il dolore di questo sacrificio trovi un corrispettivo luminoso nei benefici delle feconde restaurazioni. E solo a tal patto quest'ora preagonica della sovranità parlamentare potrà essere un giorno acclamata dalle benedizioni riconoscenti dei nostri successori. (*Le ultime parole dell'oratore si perdono fra i rumori dell'assemblea*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Einaudi.

EINAUDI. Ho chiesto la parola per parlare sulla richiesta da parte del Governo dei pieni poteri in materia tributaria, ma qualche osservazione preliminare anche sull'altra parte della richiesta, e cioè sulla riforma amministrativa, non sarà forse inopportuna.

Quando io negli analoghi disegni di legge di altri Governi ho letto le parole che di nuovo trovo nel disegno di legge che ci sta dinanzi, e cioè che si chiedono i pieni poteri per « diminuire le spese » dell'amministrazione, ho sentito in me un brivido, perchè ero sicuro che il risultato unico e fatale sarebbe stato esclusivamente quello di un aumento di spesa. Infatti l'esperienza del passato.

MUSSOLINI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno, ed interim affari esteri*. Non può ipotecare l'avvenire!..

EINAUDI... ci ha dimostrato che, quando il Governo ha chiesto i pieni poteri per diminuire il numero degli impiegati, abbiamo sempre veduto che l'astuzia dei pubblici funzionari, la loro volontà di sopraffare le legittime e giuste aspirazioni del Governo sono state superiori alle buone intenzioni del Governo stesso ed il risultato è stato quello di addivenire ad aumento di spesa. Su questo punto perciò io chiedo una dichiarazione esplicita al Governo e mi contento di questo, inquantochè ritengo che un Governo forte abbia facoltà di fare ciò che non poterono o non vollero fare i Governi che prima d'ora ci chiesero gli stessi poteri. Io chiedo la dichiarazione che la domanda per diminuire le spese non possa essere mai interpretata nel

senso che qualche spesa possa essere diminuita e qualche altra invece aumentata, in guisa che il totale apparente diminuisca, inquantochè la diminuzione apparente potrebbe essere una semplice forma.

Vi sono infatti molti modi per presentare entro un anno un bilancio che appaia in pareggio, senza che ciò voglia dire il bilancio sia pareggiato; potrebbe invece voler dire che sono state obliolate o nascoste delle spese transitorie, sono state soppresse delle spese le quali momentaneamente possono rimanere in potenza, sì che in definitiva la fonte della spesa, l'origine da cui nascono le spese rimanga immutata e negli anni successivi quella spesa risorga. La dichiarazione che io chiedo al Governo, se vorrà farla, è che la parola « diminuzione di spese » si riferisca al complesso delle spese e che nessuna spesa venga aumentata la quale non sia compensata da una diminuzione sostanziale di qualche altra spesa e che l'aumento non sia permanente, mentre la diminuzione sia temporanea.

E vengo all'altra parte del mio discorso: la richiesta dei pieni poteri tributari.

Sul programma che è stato in altra sede esposto al Governo io non solo non ho sostanzialmente nessuna obiezione da fare ma non ho che da rivolgere ampia lode ai ministri competenti. Da loro mi sono sentito dire che essi volevano il ritorno ai canoni fondamentali della finanza, che non volevano tagliare l'albero alla radice per ottenerne dei frutti momentanei, che volevano ripristinare la semplicità dei sistemi tributari e ancora l'osservanza del principio del rispetto al risparmio. Io mi sono detto che sentivo un eco delle parole che qui erano state in tempi gloriosi pronunciate da due grandi economisti italiani, Francesco Ferrara e il Mes-sedaglia, di cui l'amico De Stefani ha voluto, con grande benemeranza, farsi editore e commentatore.

Per questa risurrezione di antichi principi non posso che dar lode al Governo e ai due ministri tecnici in specie. Voglio aggiungere un augurio a quello già fatto altrove e a cui i ministri hanno voluto dare risposta. Altrove, quando sorsero preoccupazioni intorno alla gravità estrema di consegnare il contribuente italiano piedi e mani legati al potere esecutivo, fu fatta la domanda se almeno il Governo

avrebbe consentita la collaborazione di tutti quelli che volevano, o erano in grado, o ritenevano di essere in grado di dare questa collaborazione. E io ho sentito due risposte, le quali sono egualmente, sebbene sotto una diversa forma, soddisfacenti. Ho sentito dall'amico Tangorra l'affidamento che il Governo potrà anche valersi della collaborazione dei competenti appartenenti al Parlamento e anche al di fuori di esso. E dall'onorevole De Stefanis ho sentito che il Governo intendeva tenersi in libera comunicazione coi rappresentanti della Camera e del Senato e con qualunque cittadino che possa portare all'opera nostra un contributo di notizie e di consigli. Le due formule in fondo si unificano, e io non voglio fare tra di esse alcuna distinzione formale inquantochè ritengo che i due ministri finanziari abbiano voluto esprimere lo stesso concetto. Ma, poichè voglio fare anche a questo riguardo una raccomandazione, mi sia consentito di preferire la formula la quale dice che il Governo chiederà il consenso e la collaborazione di qualunque cittadino e non si contenterà di ottenere il consenso dei competenti. Dopo l'armistizio un flagello nuovo si è scatenato sull'Europa: si chiamano gli esperti o competenti. Io non credo che nessuna altra istituzione nuova abbia portato tanto danno alla legislazione tributaria come il flagello degli esperti. Io diffido degli esperti, e ne diffido perchè della psicologia degli esperti ho avuto anch'io una certa esperienza, avendo avuto occasione di essere dai ministri del tempo collocato in varie di quelle commissioni che elaboravano progetti finanziari. La psicologia degli esperti ha prodotto molto danno alla costruzione del nostro sistema tributario inquantochè essa esula dallo scopo che si vuole ottenere, non tiene conto di questo scopo, ma si foggia un altro scopo che è quello di creare lo strumento che sia perfetto in sé stesso. Ora la creazione dello strumento tributario che sia perfetto in sé stesso ha dato luogo ad alcune tra le iniquità peggiori che deturpano il nostro sistema tributario. L'esperto è colui il quale, quando vede una imposta in un determinato campo, non è contento finchè quella medesima imposta, con quella medesima aliquota, non sia trasportata anche nell'altro campo; l'esperto è colui il quale non è contento quando vede che l'uno paga il 50 per cento finchè pure l'altro non

paghi il 50 per cento; l'esperto è colui il quale vuol chiudere tutte le falle della maglia tributaria, e, a questo riguardo, l'unico appunto che mi permetto di muovere al discorso dell'onorevole De Stefani è quello relativo al punto nel quale egli ha detto che uno dei bisogni maggiori della nostra amministrazione tributaria sia di tappare i buchi della nostra maglia tributaria. Orbene ciò è necessario, ma è necessario nella pratica, non nella legislazione, in quanto che non credo che esista in tutto il mondo una legislazione fiscale che sia stata così abile, così esperta da chiudere tutte le maglie alle frodi fiscali, ma non v'è nessuna che questo risultato abbia di fatto raggiunto con così scarso successo. Atrocissima fra tutte le leggi finanziarie italiane è l'imposta successoria, che è quell'imposta che soffre del peccato della sovrapposizione e del sospetto in una maniera peculiosissima. Tutti sanno che ad un certo punto l'aliquota della imposta di successione arriva al 75 per cento, ma poi v'è un'altra imposta che ha preso il nome, sebbene non vi abbia niente a che vedere, dai mutilati e che aggiunge a questo 75 un 15 per cento e siamo al 90; e poi c'è una terza imposta complementare successoria che aggiunge a questo 90 il 12 per cento, e poi c'è una quarta imposta di trascrizione per la parte immobiliare della eredità che aggiunge un altro 0.75 e siamo a 102.75. Orbene tutto ciò è stato fatto in nome della giustizia tributaria, in nome della perequazione, in nome del tecnicismo! E tutti sanno che questa aliquota stravagante del 102.75 per cento non è la massima, inquantochè nei casi nei quali una successione dia ad uno l'usufrutto e ad un'altra persona la nuda proprietà l'imposta per il trasferimento della nuda proprietà deve essere pagata immediatamente anche nelle aliquote sue più feroci, sicchè possono passare bene 15 o 20 anni, e nei 15 o 20 anni, col giuoco degli interessi composti e con l'aggiunta dell'imposta pagata per il consolidamento dell'usufrutto colla nuda proprietà, l'aliquota può benissimo arrivare al 200 per cento.

Ma questo non è tutto: l'idea che si dovesse assolutamente nella legge chiudere ogni fuga al contribuente ha fatto sì che i contribuenti onesti fossero soggetti a delle presunzioni inique di frodi e di simulazioni. Secondo la legge nostra, qualunque trasferimento che avvenga

per atto tra vivi, tra coniugi e parenti entro il quarto grado, è soggetto non alla tassa di registro, che può arrivare al 7 o al massimo all'8,60 per cento ma è soggetta alla tassa successoria che può arrivare in quei medesimi gradi al 50 per cento.

Si suppone cioè che nessun contratto di vendita sia veritiero, ma sia sempre fraudolento quando avviene fra parenti entro il quarto grado e con ciò si è arrecata ingiuria ingiusta a tutti i trasferimenti che avvengono principalmente tra le classi agricole, tra fratelli e sorelle, tra cugini, e che sono la condizione necessaria per la gestione della azienda agraria. Secondo la nostra legislazione quasi ogni debito è colpito da un'ipotesi di simulazione ed è difficilissimo di poter dare una prova che il debito esiste nella realtà, sicchè l'imposta successoria colpisce non soltanto le somme ricevute realmente in eredità ma i debiti che si debbono pagare altrui; su questa somma bisogna anche pagare l'imposta per l'8 o 10 per cento di gioielli e di mobili che si dovrebbero possedere soltanto perchè si hanno dei debiti che non sono riconosciuti. Tutti sanno che nella nostra legislazione successoria quasi ogni spesa funeraria e di ultima malattia è colpita da presunzione di simulazione e sono presunte simulate tutte le dichiarazioni di valori; sicchè la finanza, che ha il potere e talvolta ne usa anche contro dimostrazioni non inficiabili di simulazione, perchè provenienti da minori di età o persone oggettivamente poste in condizione da non poter mentire, può portare valori che in realtà sono di 100 o 110 fino a 180 ed il contribuente non ha modo di sottrarsi alla presunzione.

Per l'universale presunzione di frode la buona fede è sempre messa da un canto, mai ammessa. Nè questa è la sola delle nostre imposte che sia colpita dalla presunzione continua, assillante della frode fiscale, e dall'altro concetto di perseguire una giustizia che è una giustizia puramente formale tra contribuenti che si trovano in differentissime situazioni.

Io non voglio negare che i contribuenti in redditi di lavoro, i professionisti e i commercianti nascondono una parte del loro reddito, ma questi contribuenti sono indotti a nascondere una parte del loro reddito, a commettere una frode contro lo Stato, contro l'erario, anche

perchè una grandine d' imposte e di sovraimposte addizionali li colpisce in modo che se non ricorressero a forme di resistenza in sé medesimi riprovevoli essi sarebbero perfettamente rovinati.

È vero che l'aliquota dell'imposta sui redditi di lavoro in apparenza è del 18,80 per cento e che l'agente delle imposte, quando tratta l'ammontare dei contributi da pagare, parla soltanto di questo 18,80 per cento, ma è vero altresì che su di essa si innestano per leggi recenti sovraimposte comunali e provinciali, sovraimposte delle Camere di commercio, imposta complementare sui redditi superiori a 10 mila lire, contributo di guerra, in qualche caso, tassa di esercizio e di rivendita, cosicchè l'aliquota sui redditi di lavoro e di capitale misto a lavoro va dal 30 al 35 per cento.

È inumano pretendere da coloro i quali ottennero i redditi dall'esplicazione del loro lavoro quotidiano un'imposta uguale a un terzo del reddito, il quale è contingente e aleatorio per cause di malattia e di cessazioni che non si riscontrano in altri redditi. Ma anche per gli altri redditi, quelli fondiari o di capitale, la malattia della sovraimposizione è giunta a gradi folli. L'imposta fabbricati, ove si tenga conto di tutte le sovraimposizioni, in certi casi arriva ad aliquote che superano il 100 per 100 del reddito stesso e può arrivare ad aliquote pazze, fantastiche che non sembrerebbe di poter leggere scritte nelle tabelle. Alcune volte l'aliquota del 100 e del 150 per cento è tollerabile, in quanto che i redditi imponibili sono inferiori alla realtà, ma altre volte essa è insopportabile, quando sia escluso che i redditi accertati siano inferiori alla realtà inquantochè risultano da atti scritti: le opere pie ad esempio non sono in grado di potere occultare neppure un centesimo del proprio reddito alla finanza.

Orbene, io ritengo che sia grandemente utile che il Governo chieda il consenso degli esperti e più ancora il consenso di quel qualunque cittadino di cui ha parlato nelle sue dichiarazioni l'onorevole mio amico De Stefani. Infatti dalla voce di questi uomini i ministri competenti potranno apprendere i casi che in parte ho nominato e che in parte si riscontrano ogni giorno e di cui tutti abbiamo esperienza per la vita quotidiana.

Non è possibile comprare il minimo oggetto, andare in un albergo senza che le note che riceviamo siano lardellate di una quantità inverosimile di marche da bollo con percentuali differenti, tra le quali nè il contribuente nè il pagatore intermedio sono spesso in grado di potersi orientare.

A questo augurio, già accettato e fatto suo dal Governo, io voglio aggiungere un altro. Io mi auguro che le riforme tributarie, che il Governo vorrà intraprendere, siano assoggettate, prima che scadano i pieni poteri al 31 dicembre dell'anno venturo, ad un esame dell'opinione pubblica. Io ritengo che le riforme che il Governo ha dichiarato di volere intraprendere siano ottime e siano un ritorno non dico insperato, ma bene augurante di principi della finanza antica e classica. Ma noi tutti ci illuderemmo profondamente se credessimo che queste riforme, sebbene ottime, possano produrre un utile risultato prima che la pubblica opinione sia stata convinta della loro bontà. Inquantochè non basta dire che le imposte debbono essere semplificate, che debbono essere generali; che debbono rispettare il risparmio e il capitale, che è la conseguenza del risparmio, che debbono svincolare le forze produttrici: questi sono principi sacri, ma non bisogna dimenticare che nel profondo della pubblica opinione è entrato un veleno, il quale rende una gran parte ancora del pubblico italiano riluttante a vederne la bontà intrinseca: il veleno dell'invidia, dell'odio; del principio dell'uguaglianza, inteso come uguaglianza formale. Esso è penetrato troppo profondamente negli animi, perchè si abbia la speranza che senza un'opera di educazione, una riforma tributaria utile ed ottima possa trovare un'applicazione feconda. Non basta che la legge consacrì un principio buono, bisogna che questo sia riconosciuto buono da coloro a carico dei quali deve essere applicato. Purtroppo forse la gran maggioranza oggi non vuole la generalità delle imposte, vuole soltanto le imposte che pagano gli altri. Purtroppo non è vero che la maggioranza voglia oggi il rispetto al risparmio, vi sono ancora troppi i quali sorridono al pensiero dell'appropriazione del capitale che è posseduto da coloro che si trovano in uno stato sociale di ricchezza alquanto più elevato. Non è vero che tutti vogliano il rispetto al lavoro.

Amo per un istante soffermarmi su questo ultimo punto, in questa assemblea che gli scribi del demagogismo accusano essere un'assemblea privilegiata.

Qui dentro io ho chiesto ripetutamente la tassazione dei salariati, ma credo che le classi dirigenti abbiano il dovere, mentre chiedono la giusta tassazione dei salariati, di quei salariati il cui salario supera il minimo necessario per l'esistenza, credo che le classi alte dirigenti, abbiano il dovere di fare un esame di coscienza. Per fare questo non basta dire che il totale delle imposte che pagano i contribuenti italiani, come ha detto l'onorevole Tangorra, ammonta a 17 miliardi e mezzo di lire; e se questa fosse soltanto la cifra delle imposte che pagano i contribuenti italiani, direi anch'io che a questa cifra senz'altro devono contribuire i salariati, i quali ad essa danno un troppo scarso contributo.

Purtroppo non è questa soltanto la cifra delle imposte che pagano i contribuenti italiani.

C'è una cifra che nessuno di noi credo sia in grado di poter precisare e che ha carattere di un'imposta privata: voglio accennare alla imposta che grava sui contribuenti e consumatori a titolo di protezione doganale. Io credo che la imposta inerente alla protezione doganale arrechi un danno gravissimo sia all'industria che all'agricoltura; altri crederà tutto il contrario, ma nessuno, qualunque sia la propria opinione in merito, potrà negare che la protezione doganale sia un'imposta privata che grava sui consumatori e contribuenti italiani ai fini di aiutare la creazione di un'industria nazionale. Noi, liberi scambisti, riteniamo che con questo mezzo non si possa ottenere ciò, altri riterrà che quel fine si possa ottenere, ma bisogna essere d'accordo che essa è un'imposta che grava sui consumatori e contribuenti. E queste imposte a quanto ammonta? Voglio ricordare un solo esempio, un esempio che forse riguarda la maggiore delle voci italiane: il vino.

Il vino è colpito da un dazio doganale all'entrata di venti lire più 0.5 di coefficiente di maggiorazione (altro esempio della sovrapposizione di imposte), il che vuol dire 30 lire oro, che moltiplicate per 400 di aggio, fa ammontare il dazio doganale a 120 lire carta per ogni ettolitro di vino importato in Italia.

Questo dazio rende pochissimo, quasi niente

al tesoro, perchè il vino straniero non può essere introdotto nello Stato dovendo oltrepasare questa barriera, ma però provoca un aumento di prezzo nel vino nazionale, che può giungere in ipotesi estrema fino all'altezza di di 120 lire per ettolitro. Ove giungesse fino a questa altezza, un calcolo semplicissimo di moltiplicazione di 120 per 40 milioni di ettolitri, quanto è su per giù la cifra che fu accertata in taluno degli esercizi passati per l'imposta sul vino, porta ad un carico di imposta gravante sui consumatori italiani a profitto dei viticoltori stessi di circa 5 miliardi di lire. Anche se questa sia una cifra limite, anche se di fatto si sta molto al disotto e forse non si arriva in anni di abbondanza di raccolto se non ad una piccola parte di questo gravame; ricordiamo che questa è una sola delle 953 voci che sono comprese nella tariffa doganale italiana e che comprende poche sotto-voci delle 29,253, in cifra tonda 30,000, che compongono la tariffa.

Se una voce sola, dico, su 953 può portare un onere d'imposta sui consumatori italiani che può giungere a questi risultati, non credo esagerato di dire che può ben darsi che l'ammontare totale dell'imposta gravi sui contribuenti italiani per una cifra che non sia del tutto difforme o molto lontana da quella che grava sugli stessi contribuenti per raggiungere i fini supremi della difesa nazionale della giustizia e della sicurezza.

CHIMIENTI. Ma perchè sceglie l'esempio del vino? (*Rumori*).

EINAUDI. Io ripeto che se una voce sola porta questo gravame, il totale del gravame può arrivare ad una altezza paragonabile a quella che sui contribuenti grava a titolo d'imposta pubblica. Ed ho citato l'esempio del vino perchè il conto è più facile a farsi e perchè volevo ricordare l'esempio di quella sola industria, per cui l'abolizione o la riduzione del dazio doganale, da me invocata, poteva riuscirci di danno nella mia qualità di piccolo proprietario. (*ilarità, conversazioni*).

È l'esempio che più ricorreva alla mia mente ed è ben naturale che lo abbia citato. E l'esempio l'ho ricordato solo per dire che se i pieni poteri in materia tributaria debbono essere adoperati per aumentare le imposte, deve tenersi conto non solo delle imposte pubbliche, ma anche delle imposte di carattere privato;

se il Governo riterrà di dover abolire i dazi della tariffa doganale - non dico totalmente, perchè nessun libero scambista crede di poter passare in un istante al regime di perfetta libertà da un regime di protezione, ma tutti sono d'accordo nel ritenere che il passaggio debba essere graduale - sarebbe necessario che di questo gravame enorme che sui contribuenti italiani incide, in virtù dell'infuato decreto-legge del luglio 1921, che con grande arbitrio sanciva la nuova tariffa doganale, si tenesse conto, quando si voglia fare il calcolo di ciò che pesa sulle diverse classi di contribuenti.

Ma per poter far ciò, per essere sorretto nei suoi tentativi di ridurre i privilegi tributari, è necessario che il Governo conquisti alle riforme da esso progettate la pubblica opinione.

Se il Governo intende fare opera duratura e giusta non deve limitarsi a far decreti, ma deve far penetrare nelle menti di tutti, la convinzione della bontà dei decreti stessi.

Io non sono pessimista, nella mia fede di liberale impenitente, impenitente come l'amico mio senatore Albertini.

Il liberalismo non è l'assenza di una idea per ingenua fiducia che la libertà di per sé stessa conduca a scoprire ed attuare quell'idea; il liberalismo è inconcepibile senza un proprio ideale nazionale, morale economico da raggiungere: il liberalismo è anzi stesso questo ideale. Tutti gli economisti hanno esposto un programma tributario ed economico il quale costituiva il contenuto della loro fede di libertà. La libertà essi la vogliono solo perchè i liberali sono convinti che un programma qualunque, sia esso fiscale o economico o morale, non si attua e non frutta in modo duraturo se nell'aperta contesa con gli altri ideali non ha dimostrato di avere la capacità di vivere.

Non è la forza che ha la virtù di poter far vivere un ideale o non è mai la sola forza: un ideale deve imporsi alle menti e ai cuori prima che ai corpi e agli istinti, esso deve ricevere omaggio di obbedienza da menti che siano persuase e convinte. Non è affatto necessario che la persuasione avvenga per mezzo di uno strumento determinato come potrebbe essere la discussione parlamentare. Vi sono molti strumenti che in certe contingenze possono essere ancora più efficaci di queste e in ore solenni come quella che noi passiamo ben

può darsi che la parola convinta degli uomini di governo rivolta al popolo sia quella che maggiormente riesce a persuadere della bontà di un ideale e della necessità di sottoporsi a sacrifici per attuarlo.

Ciò che io chiedo è che sia consentito al popolo di dare la sua adesione al programma e ai mezzi che il Governo vorrà proporre per attuare quell'ideale.

La legge dei pieni poteri, che anch'io oggi voterò, è un mezzo inadeguato e un meschino strumento per raggiungere l'attuazione di quell'ideale. Il Governo, non ne ho dubbio, sentirà esso medesimo la necessità di convincere l'opinione pubblica che le proposte da lui fatte di riforme tributarie sono proposte che riescono davvero all'attuazione del suo ideale di Stato e di Patria.

Una vittoria nel campo della riforma tributaria ottenuta colla persuasione sarà una vittoria dello spirito liberale. (*Approvazioni e congratulazioni*).

Presentazione di una relazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Sechi a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

SECHI. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare la relazione sul disegno di legge: Conversione in legge dei decreti luogotenenziali 10 marzo 1918, n. 448; 1° settembre 1918, n. 1482; 3 novembre 1918, n. 1918; 23 febbraio 1919, n. 462, e del decreto Reale 2 ottobre 1919, n. 2125, recanti provvedimenti per il porto e la zona industriale di Napoli; e approvazione della convenzione suppletiva 21 novembre 1921 (473).

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole, senatore, Sechi della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Torneremo ora alla discussione del disegno di legge sui pieni poteri.

Ha facoltà di parlare l'onorevole, senatore, Rava.

RAVA. Onorevoli colleghi, come membro della Commissione che ha riferito su questo progetto di legge relativo ai « Pieni Poteri »,



Senato della Repubblica

www.senato.it